

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE

CURRICULUM DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

CICLO XXVIII

IL LEGISLATORE COME METAFORA

UN'ANALISI CRITICA

PRESENTATA DA: SOFIA FRANCESCUTTO

COORDINATORE DOTTORATO:

PROF. FRANCESCO VIGANÒ

RELATORE:

PROF. CLAUDIO LUZZATI

A.A. 2014/2015

A mia madre,  
che mi ha insegnato l'importanza di giocare con le parole.

## INDICE

	<i>Pag.</i>
INTRODUZIONE	7

### PARTE PRIMA: DENTRO LA METAFORA. Teorie della metafora tra scoperta e giustificazione

Introduzione: Il timore di parlar per metafore.....	13
---	----

#### CAPITOLO I

1.1. Contesto della scoperta e contesto della giustificazione in ambito epistemologico .....	19
1.2. I due contesti in ambito giuridico: la posizione di Uberto Scarpelli.....	26
1.3. Cosa vuol dire “giustificare”? .....	33
1.4. La giustificazione nel diritto: i livelli di giustificazione e il posto del legislatore.....	39

#### CAPITOLO II

2.1. Aristotele e i quattro tipi di metafora .....	47
2.2. «Comporre metafore vuol dire saper scorgere il simile» .....	53
2.3. Dalla realtà al linguaggio: l’ombra della somiglianza ontologica nella metafora aristotelica	59
2.4. Se i pirati chiamano se stessi “affaristi” ovvero dal linguaggio alla realtà.....	74
2.5. «Un pien teatro di meraviglie». L’indice categorico e gli argomenti metaforici di Emanuele Tesauro .....	78

#### CAPITOLO III

3.1. Due soluzioni da gettar via (1): la teoria sostitutiva .....	88
3.2. Due soluzioni da gettar via (2): la teoria comparativa .....	98
3.3. Il problema del significato e la metafora nella riflessione di Ivor A. Richards .....	108
3.4. La teoria interattiva di Max Black .....	114
3.5. L’approccio pragmatico allo studio della metafora .....	121
3.6. Le metafore e la vita quotidiana: George Lakoff e Mark Johnson .....	132

3.7. Dire molto con poco. Le metafore tra contesto e sceneggiature .....	143
3.8. Conclusione: la metafora è un farmaco e il farmaco è una metafora.....	152

**PARTE SECONDA: FUOR DI METAFORA.**  
**Dall'intenzione dell'autorità all'autorità senza autore**

Introduzione: i rischi e i benefici della metafora del legislatore .....	158
--	-----

**CAPITOLO IV**

4.1. Scene da un matrimonio: l'autore e la "sua" opera.....	166
4.2. Intenzioni e altri strani animali .....	174
4.3. Con quali intenzioni? Una tripartizione .....	182
4.4. Una missione difficile: alla ricerca dell'intenzione perduta .....	188
4.5. Ancora sui tre tipi di intenzioni: un confronto con la tripartizione di John L. Austin .....	201

**CAPITOLO V**

5.1. Le peculiarità dell'interpretazione del diritto.....	215
5.2. I mille volti del legislatore e dell'intenzione negli argomenti interpretativi.....	223
5.3. Le intenzioni del legislatore nell'articolo 12 delle Preleggi .....	239
5.4. I "numeri" del legislatore e l'autorità polifonica .....	253
5.5. Le giustificazioni teoriche dell'intenzione del legislatore: cinque modelli .....	260
5.6. Perché abbiamo (avuto) bisogno del legislatore?.....	288

**CAPITOLO VI**

6.1. Dall'intenzione all'autorità: <i>l'Authoritative Intention Thesis</i> di Joseph Raz.....	303
6.2. «L'intenzione legittima e la convenzione interpreta»: prima critica a Raz .....	312
6.3. La teoria dell'autorità di Joseph Raz.....	319
6.4. Essere un'autorità e avere autorità: seconda critica a Raz .....	328
6.5. La morte del legislatore e l'autorità del diritto.....	336
6.6. Una conclusione metaforica.....	346

<i>Bibliografia</i> .....	352
---------------------------	-----

*Ringraziamenti:*

Il mio primo ringraziamento va a tutti coloro che, tre anni fa, mi hanno accolto nel Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano quando ancora avevo molto da imparare. In particolare, ringrazio Corrado Del Bò, Paolo Di Lucia, Francesco Ferraro, Edoardo Fittipaldi, Mario Jori, Francesca Poggi, Mario Ricciardi, Vito Velluzzi e Silvia Zorzetto per le loro attente osservazioni. Insieme a motivi accademici, verso molti di loro ho anche personali ragioni di riconoscimento.

Ringrazio Joseph Raz che mi ha permesso di trascorrere un anno a New York presso la Columbia University e ha discusso a lungo con me, soprattutto quando eravamo in disaccordo. Sono infinitamente riconoscente alla mia famiglia e ai miei amici, che ormai sanno tutto di metafore e legislatori e, ciò nonostante, continuano ad ascoltarmi.

Devo questo lavoro alla pazienza, all’attenzione, alla saggezza e alla sapienza di Claudio Luzzati, che ho l’onore di poter definire mio maestro. È anche grazie a lui se queste pagine sono state riempite e io sono cresciuta.

Avete sentito di quell'uomo folle che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: «Cerco Dio! Cerco Dio!».

F. Nietzsche

## INTRODUZIONE

Se nello scrivere un'opera si rispettasse l'ordine che il lettore si aspetta di incontrare cominciando dalla prima pagina, le introduzioni sarebbero brevi scalette ricche di rimandi, punti interrogativi, enumerazioni sconclusionate e cancellazioni. Ma non è certo questo che chi legge si immagina di trovare in una introduzione. Dal punto di vista del lettore, le introduzioni non servono a mostrare lo sfondo complesso che ha permesso l'elaborazione del progetto. Esse, cioè, non consentono di rendere conto di tutto ciò che ha condotto l'autore ad avere un'idea, quella piccola intuizione su cui ci si intestardisce a tal punto da cominciare una ricerca, portarla a compimento, stendere una scaletta e iniziare a scrivere. Le introduzioni non contengono tutte le opere lette e non citate, le discussioni che hanno condotto l'autore a cambiare opinione, le descrizioni dei luoghi che ne hanno fatto affiorare altre, i dubbi che lo hanno assalito o i punti di svolta che lo hanno spinto a proseguire. Tutto questo fa parte del vissuto di chi scrive e, il più delle volte, resta nascosto o solo vagamente accennato. Le introduzioni, dal punto di vista di chi scrive, potrebbero ben chiamarsi conclusioni poiché è solo alla fine che l'autore sa a *cosa*, precisamente, deve introdurre il lettore.

Non tutti i testi, tuttavia, prevedono delle introduzioni. Quando leggiamo un romanzo lo scrittore non anticipa il piano dell'opera, non ci racconta cosa ha significato per lui la sua stesura e non ci spiega come dovremmo interpretarla. Un romanziere può aver attinto alla propria vita privata, può aver tratto ispirazione da una persona reale e averne fatto un personaggio e, allo stesso tempo, può volere che queste cose non si sappiano mai. Il romanziere può lasciar parlare la sua opera, separandosene come se non gli fosse mai appartenuta, ma può anche sperare che qualcuno sappia cogliere tra le righe le sue intenzioni originarie, quasi che il sottile filo che lo lega alle pagine scritte non potesse mai essere reciso e lo portasse sempre a comunicare personalmente con chiunque le legga.

Questo lavoro si occupa precisamente di quanto un testo sia in grado di raccontare delle intenzioni del suo autore e di quanto, invece, resti in esso celato. Nella pagine che seguono, però, tale questione è, per così dire, ribaltata. Ciò che qui interessa non è il punto di vista dell'autore quanto, piuttosto, quello del lettore-interprete. Possiamo dunque riformulare la questione pressappoco così: quanto contano le intenzioni dell'autore quando attribuiamo significato a ciò che stiamo leggendo? L'autore di cui si parla qui è un autore decisamente particolare giacché – possiamo svelarlo fin dall'inizio – non solo non scrive introduzioni, ma

neppure esiste. O meglio, non esiste in quella che nei discorsi ordinari siamo soliti chiamare “realtà”. Questo autore non è una persona in carne ed ossa, ma qualcosa che esiste nel nostro modo di descrivere la realtà mediante il linguaggio. L’autore in questione è, cioè, una metafora e una metafora è il modo più sofisticato, brillante e arguto per dare nuova forma al nostro modo di guardare alle cose.

Sebbene non esista altrove che nel pensiero e nel linguaggio che lo esprime, l’autore inesistente di cui si parla in queste pagine è un personaggio piuttosto noto e frequentemente citato cui è dato il nome di “legislatore”. Chi ne parla più spesso sono coloro che si occupano dell’interpretazione delle “sue” opere, ossia delle leggi. Nel presente lavoro, dunque, si cerca di indagare in che modo giudici e giuristi usino il riferimento alle intenzioni per argomentare in favore di una interpretazione delle disposizioni normative di origine legislativa. Può capitare, infatti, che, qualora il significato di una disposizione non appaia chiaro o qualora non si sappia con precisione se essa possa essere applicata o meno al caso in esame, gli interpreti argomentino in favore della propria versione interpretativa sostenendo che quello è quanto il legislatore intendeva dire, quanto aveva in mente per quella specifica materia o quanto aveva voluto per realizzare determinati scopi.

Nonostante sia piuttosto frequente imbattersi qua e là in questi richiami, il “legislatore” è quanto di più sfumato e indefinito ci possa essere. Se il termine di riferimento resta di solito il medesimo, con esso gli interpreti possono riferirsi ora al legislatore storico, ora ad un legislatore ideale o, ancora, al legislatore “rarefatto” che ha perduto il suo aspetto umano, ma che ha tramandato la sua capacità di volere alle disposizioni che ha emanato, tanto da permettere di parlare di *voluntas legis*. Che il “legislatore” compaia in numerosi argomenti interpretativi non è certo una novità, così come non è una novità che egli non esista affatto. Nessuno di coloro che raccomandano o utilizzano il riferimento alle intenzioni del legislatore sosterebbe mai che le intenzioni in questione appartengano ad una e una sola persona effettivamente esistente. In molti sarebbero pronti a sottoscrivere la mia affermazione per cui il legislatore altro non è che una metafora, una comoda scorciatoia per riferirsi a qualcosa di molto più complesso. Se il “legislatore” non esiste è perché al suo posto gli ordinamenti contemporanei prevedono gruppi più o meno ampi di persone che rappresentano interessi, categorie, classi, ambizioni e aspettative diverse se non opposte. Onde evitare di descrivere con precisione complesse procedure e rendere conto continuamente di maggioranze e strategie politiche, per comodità si opta per la metafora che personifica l’organo collettivo.

Nonostante la consapevolezza che si stia parlando di una metafora, però, questa continua ad essere utilizzata come se nulla fosse o, meglio, come se l’ammissione del carattere fittizio

fosse sufficiente per scongiurare i rischi derivanti da un uso improprio. Il presente lavoro ha lo scopo di mostrare che, quando si ha a che fare con le metafore, la consapevolezza che si tratti di figure retoriche non basta. Questo dipende dal fatto che le metafore aprono alla creazione di infinite combinazioni di significati possibili che danno vita ad altrettante possibili interpretazioni. Quando metaforizzante e metaforizzato vengono posti in relazione, cioè, si realizza una sorta di cortocircuito in cui le proprietà solitamente attribuite all'uno si applicano all'altro e viceversa. Questo scambio non è né controllabile a priori né, tanto meno, limitabile ad alcune caratteristiche. Dal momento che le metafore non si compiono su oggetti e proprietà reali, ma su oggetti linguistici e, ancor prima, su concetti che raccolgono delle informazioni che per ogni parlante e ascoltatore potrebbero essere differenti, le metafore possono raccontare un indefinito e variabile numero di storie differenti. Non fa dunque eccezione la metafora del legislatore.

Detto questo, cercherò di mostrare che il riferimento alle intenzioni del legislatore ha origini antiche e ci viene tramandato da una versione del giuspositivismo che si credeva superata. Ciò che si nasconde dietro l'uso acritico di questa metafora è un particolare attaccamento al paradigma volontaristico che, evidentemente, è difficile da abbandonare. L'utilizzo di questa metafora in sede argomentativa rischia di nascondere la presunzione per cui sia possibile giungere ad interpretazioni corrette, giuste o, addirittura, "vere" una volta rinvenuta l'intenzione dell'autore del testo legislativo. Sosterrò che il riferimento alle intenzioni del legislatore, vista la natura metaforica di quest'ultimo, non è idoneo a garantire uno strumento di *giustificazione* delle conclusioni interpretative. Al contrario, tale tecnica rischia di nascondere le scelte dell'interprete senza che si renda davvero conto di esse. Se la sottovalutazione della metafora del legislatore non è in grado di mostrare l'inadeguatezza del suo riferimento ai fini del processo argomentativo, tale sottovalutazione cela un rischio forse ancora maggiore. L'importanza conferita alle intenzioni dell'autore di testi normativi finisce inevitabilmente per collegare il carattere autoritativo e vincolante di questi all'autorità del primo, con il rischio di far precedere l'autorità dell'autore all'autorità del diritto. Questo rischio sarà presentato via via che ci si avvicinerà alla fine di questo lavoro e si tenterà di offrire una soluzione per slegare autorità e autorialità.

Se questi sono i temi e le questioni generali di cui si cercherà di rendere conto nel corso delle pagine che seguono, non resta che introdurre le tappe principali del percorso che verrà intrapreso.

Il lavoro è strutturato in due parti principali, ciascuna delle quali è ulteriormente distinta in tre capitoli. La prima parte – che raccoglie i capitoli I, II e III – è dedicata in generale alla

natura e al funzionamento delle metafore e ha il compito di farci capire se questo tropo sia in grado di svolgere il ruolo di premessa in un ragionamento giustificativo. In particolare, nel primo capitolo – dedicato alla questione della giustificazione nel diritto – si offrirà una definizione di giustificazione e si presenterà la distinzione tra contesto di giustificazione e contesto di scoperta in ambito epistemologico e tra contesto di giustificazione e contesto di decisione in ambito giuridico. Quanto a quest'ultimo ambito, si adotterà una versione debole della distinzione, che ci premetterà di affermare che i giudici prendono le proprie decisioni già sapendo che dovranno poi giustificarle mediante argomenti giuridicamente ammessi. Il filtro della teoria, dunque, è sempre attivo e non è qualcosa che viene applicato a posteriori nel tentativo di nascondere esclusivamente motivi personali che non hanno nulla a che vedere con le argomentazioni e le ragioni ammesse dal diritto. Infine, mostreremo che, se gli argomenti che fanno riferimento alle intenzioni del legislatore si trovano sul piano della c.d. giustificazione esterna – ossia quella che permette di giustificare le premesse di ragionamenti giustificativi di livello inferiore –, colui o colei che, come chi scrive, si volesse interrogare sulla stessa giustificabilità di quegli argomenti, si troverebbe su un piano ancora superiore, ossia quello delle presupposizioni dei giuristi. Si sosterrà, dunque, che l'idea che esista un legislatore con delle intenzioni è una premessa fallace che condiziona inevitabilmente tanto il contesto di decisione quanto quello di giustificazione.

Con questo sfondo ben presente, nel secondo capitolo si cominceranno a trattare alcune teorie della metafora. Questo secondo capitolo, in particolare, è dedicato in buona parte alla teoria della metafora di Aristotele e, in fine, alla posizione di Emanuele Tesauro. La scelta di dedicare ampio spazio allo Stagirita è dovuta a due ragioni. Innanzi tutto, è ad Aristotele che si deve la prima trattazione completa del nostro tropo che ha poi influenzato ampiamente molte delle teorie della metafora successive. In secondo luogo, è grazie ad Aristotele che ci sarà possibile introdurre la questione del rapporto reciproco tra linguaggio, pensiero e realtà che le metafore mettono particolarmente in risalto. Dopo aver discusso nel dettaglio la posizione dello Stagirita, presenteremo l'interessante teoria di Tesauro che, pur ispirandosi direttamente alla posizione aristotelica, ne prende le distanze, rifiutando di identificare la metafora come la trasposizione di univoche e distinte proprietà ontologiche tra due oggetti. Sarà proprio Tesauro, inoltre, ad introdurci ai tranelli e i rischi degli argomenti fondati su metafore.

Il terzo capitolo ci permetterà di compiere un rapido balzo nella storia e ci giuderà attraverso le più note teorie della metafora che sono state proposte nel corso del Novecento. Dopo aver escluso la plausibilità della teoria sostitutiva e della teoria comparativa, analizzeremo le teorie di Ivor A. Richards e Max Black, John R. Searle e Paul Grice, George Lakoff e Mark

Johnson. Dopo aver notato per ciascuna punti di forza e di debolezza, cercheremo di delineare una prospettiva che, tenendo conto di ciò che di buono è emerso dalle diverse teorie, sia in grado di avvicinarci alla comprensione della natura di questo tropo. Dal momento, tuttavia, che questo lavoro è dedicato in particolare all'analisi critica del riferimento alle intenzioni del legislatore e non, invece, all'elaborazione di una puntuale e innovativa teoria della metafora, una simile teoria non verrà fornita. Ciò, che, invece, emergerà dai due paragrafi conclusivi di questo terzo capitolo è che le metafore, lungi dal poter essere rigidamente controllate mediante algoritmi che ne spieghino tanto la generazione quanto l'interpretazione, sono il modo più efficace per dire molto con poco. Attraverso una nitida e lampante immagine, la metafora ci rimanda una serie di informazioni grazie all'accostamento di due elementi molto distanti tra loro. Grazie alla metafora, le innumerevoli storie o sceneggiature che, in quanto parlanti di una data lingua e membri di una determinata cultura, associamo a metaforizzato e metaforizzante entrano in contatto e producono una sorta di cortocircuito cui possiamo attribuire significato solo grazie ad un codice di tipo enciclopedico, che raccolga molto più dei semplici significati lessicali. Se, da un lato, la capacità di dire molto con poco costituisce la bellezza e l'utilità delle metafore, essa è anche responsabile delle loro insidie e tranelli. Le associazioni che le metafore creano, infatti, proprio perché ritenute il più delle volte chiare, non vengono mai discusse o giustificate.

Se la prima parte fornisce una visione del funzionamento delle metafore, per così dire, dall'interno, la seconda parte applica gli strumenti lì acquisiti all'analisi la metafora del legislatore nel tentativo di mostrare cosa si celi *fuor* di metafora. La seconda parte – che raccoglie i capitoli IV, V e VI –, dunque, è in generale dedicata al riferimento alle intenzioni del legislatore usato quale giustificazione di una determinata ipotesi interpretativa. In particolare, il capitolo quarto è dedicato all'analisi delle intenzioni in generale. Dopo aver mostrato per quali ragioni sia forte la tentazione di considerare il rapporto tra autore e opera come determinante ai fini dell'attribuzione di significato a quest'ultima, passeremo all'analisi di quei particolari stati mentali che chiamiamo “intenzioni”. Il punto centrale di questo quarto capitolo è rappresentato dalla tripartizione delle intenzioni in tre categorie, a seconda di quale sia il loro contenuto. In particolare, individueremo tre possibili tipi di contenuti: azioni, significati, scopi. Presenteremo dunque la distinzione tra l'intenzione *di* agire in un determinato modo, l'intenzione *che* le parole e gli enunciati abbiano un determinato significato e l'intenzione *per* la realizzazione di determinati scopi e obiettivi. Dopo aver visto le problematiche connesse al rinvenimento di questi tre tipi di intenzioni in situazioni quotidiane, sosterremo che il problema di rintracciare l'intenzione del legislatore è dovuto alla frequente confusione tra queste tre categorie e che,

inoltre, nel caso del “legislatore” la situazione si complica ulteriormente a causa del carattere metaforico di questo soggetto.

Il quinto capitolo è dedicato interamente al riferimento al legislatore in sede di argomentazione giuridica. Apriremo il capitolo con alcune considerazioni generali sulla interpretazione del diritto, nel tentativo di individuarne i caratteri peculiari che permettono di distinguerla da altre attività che pur portano il medesimo nome. Passeremo poi all’analisi di tutti gli argomenti interpretativi che facciano riferimento, direttamente o indirettamente alle intenzioni del legislatore, mostrando così quanto questa presupposizione sia pervasiva. Nel tentativo di capire se il riferimento in sede argomentativa sia strettamente necessario, analizzeremo l’articolo 12 comma 1 delle Preleggi, che, quale disposizione a disciplina dell’interpretazione in generale, contiene ancora l’esplicita prescrizione al riferimento alle intenzioni del legislatore. L’analisi della giurisprudenza in merito all’interpretazione di questo articolo e il numero elevato di occorrenze in molte sentenze di diverse corti italiane ci porteranno a concludere che l’uso di questo argomento, per quanto screditato a parole, è ancora molto forte. Analizzeremo poi cinque modelli teorici nel tentativo di vedere in che modo i sostenitori dell’intenzionalismo hanno variamente risposto alle questioni della identità del “legislatore” e della rilevanza delle intenzioni. Infine, dopo aver escluso la plausibilità di questi modelli, mostreremo come, sebbene essa ci dica qualcosa di importante sul diritto, la metafora del legislatore faccia eco ad un volontarismo che nasce con il veteropositivismo e di cui il positivismo moderno non si è mai davvero liberato.

Il sesto ed ultimo capitolo affronta la questione della autorità che è inevitabilmente sollevata dal discredito del riferimento alle intenzioni del legislatore. Questo capitolo è quasi interamente dedicato all’analisi e alla critica della posizione di Joseph Raz che, in maniera quanto mai netta, ha giustificato una prospettiva intenzionalista in virtù del rapporto tra autorità del legislatore e autorità del suo prodotto. Dopo aver mostrato perché autorità e autorialità siano questioni almeno concettualmente distinguibili, illustrerò brevemente cosa ci porta a conferire autorità al diritto prima di e indipendentemente dal “suo autore”. In conclusione, cercherò di mostrare quale alternativa si presenti per l’interpretazione alla luce di questo nuovo concetto di diritto.

## PARTE PRIMA: DENTRO LA METAFORA

### TEORIE DELLA METAFORA TRA SCOPERTA E GIUSTIFICAZIONE.

Error is never so difficult to be destroyed as when it has its roots in language.

J. Bentham

The metaphors we are avoiding steer our thought as much as those we accept.

I. A. Richards

*Introduzione: Il timore di parlar per metafore.*

Il primo timore che avverte chi si appresta a presentare un lavoro sulla metafora e sulle conseguenze del suo uso è di inciampare con eccessiva leggerezza in continue metafore. Un simile timore è particolarmente giustificato se l'intenzione di chi si appresta a scrivere è quella di smascherare i tranelli che si celano dietro ad un uso inconsapevole delle metafore. Questo inconveniente potrebbe apparire facilmente risolvibile: sarebbe sufficiente evitare le metafore e attenersi il più possibile ad un linguaggio chiaro, preciso e non equivoco. A ben vedere, però, la soluzione non è così semplice. Il timore cui si accennava, infatti, è confermato da quanto numerosi linguisti e filosofi hanno più volte sostenuto, ossia che il linguaggio è inevitabilmente ricco di metafore. Non solo. Se con sforzo analitico ci si sofferma sui termini e sulle espressioni che siamo soliti usare nella comunicazione ordinaria ci si rende presto conto che essi sono molto più vaghi e ambigui di quanto ci si aspetterebbe. È sufficiente tentare di fornire una definizione di una parola di uso comune che subito si simpatizza con il dubbio che Agostino riservava al concetto di "tempo": se nessuno me lo chiede, so cos'è, ma non appena qualcuno mi interroga a proposito non so rispondere. La situazione si complica ulteriormente quando la medesima richiesta di definizione viene presentata senza alcun riferimento al contesto nel quale la comunicazione avviene. Il riferimento al contesto, infatti, nella maggior parte dei casi permette

di selezionare in maniera piuttosto rapida il possibile significato di un termine o di un enunciato tra le molteplici alternative a disposizione.

Eppure, verrebbe da dire, al di là di simili questioni che tanto occupano i pensieri dei filosofi, la comunicazione riesce perfettamente nella maggior parte dei casi. Rispettate alcune condizioni imprescindibili, quali la necessità che la lingua del parlante sia compresa dall'ascoltatore, che il primo ne rispetti le regole grammaticali fondamentali (siamo pur sempre disposti ad applicare una sorta di principio di carità!), che non ci siano interferenze che impediscano alla voce dell'uno di arrivare forte e chiara all'orecchio dell'altro e simili, infatti, sarebbe controproducente soffermarsi su ogni termine per risolverne le ambiguità, per palesarne la metaforicità o per limitarne la vaghezza. Se tutto questo non avvenisse in modo più o meno automatico – verrebbe ancora da dire – lo scambio comunicativo più banale diverrebbe uno scoglio insormontabile. Quasi che richiedere al fornaio “alcune rosette” potesse costituire la ragione per girare sempre con dizionario alla mano o il pretesto per scrivere un trattato di semiotica onde evitare di ritrovarsi tra le mani un numero non ben precisato di piccole rose.

Insomma, se la comunicazione funziona, perché preoccuparsi tanto? La risposta che qui si intende fornire a questa e a simili questioni dipende dal fatto che, per quanto la comunicazione risulti efficace nella maggior parte delle occasioni, non è detto che le conclusioni di un discorso siano tratte in maniera sempre conforme alle sue premesse. Non è detto, cioè, che, per quanto i parlanti possano affermare di essersi compresi perfettamente, non siano in effetti scattati degli automatismi non sempre fondati o giustificabili. Ritengo che questo dipenda dal fatto che sia il linguaggio stesso, in tutta la sua complessità, a far scattare questi automatismi spesso indipendentemente dalle intenzioni di chi lo usa o dallo sforzo di chi ascolta. Davanti ad una simile possibilità si danno due alternative: o l'ascoltatore è abbastanza attento da chiedere giustificazioni al parlante circa il suo particolare uso di un termine, il suo ambiguo passaggio da un significato ad un altro che, per quanto ugualmente ammessi, possano condurre a conclusioni differenti se non opposte, oppure – ed è la seconda alternativa – i passaggi che andrebbero giustificati e esplicitati restano nascosti perché accettati da tutti i partecipanti alla comunicazione. È questa seconda alternativa a nascondere le maggiori insidie ed è quella che, spesso, viene seguita quando si usano metafore, siano esse banali e consolidate o decisamente originali.

Quanto detto finora non è da riservare esclusivamente al linguaggio ordinario. Anche i linguaggi che ambiscono o vantano maggiori tecnicismi e maggior rigore, infatti, non risultano immuni dalle insidie in cui può cadere la comunicazione ordinaria. Le metafore, che in questa sede interessano più di altri elementi del linguaggio, sono presenti tanto nel discorso comune

quanto nel discorso specialistico. Scopo di questa prima parte è mostrare cosa può comportare un loro uso incondizionato e privo della adeguata consapevolezza. Si tratterà di capire, cioè, in che modo pensiero e linguaggio si influenzino reciprocamente, permettendo di compiere dei veri e propri salti che non possono essere giustificati se non sulla base di metafore e analogie altamente fuorvianti.

Se questa è l'intenzione di chi scrive si può forse cominciare a comprendere il timore cui si accennava inizialmente. Se, infatti, le metafore possono essere ingannevoli, come non temere di inciampare in esse, a maggior ragione se, come si è detto, il linguaggio ne è pieno? Le considerazioni che precedono potrebbero mettere in guardia il lettore scrupoloso, forse già pronto a segnalare ad ogni piè sospinto l'insinuarsi delle metafore nelle pagine che seguono. L'attento e certosino lavoro del lettore critico, però, non varrebbe probabilmente a molto dal momento che non condurrebbe ad altro che ad una meccanica e acritica eliminazione di termini ed enunciati considerati metaforici, sempre ammettendo che questo sia possibile. Una volta completata la sua opera "purificatrice" del linguaggio, infatti, allo scrupoloso lettore non resterebbe che tacere poiché il timore di parlar per metafore – timore che prima era dello scrittore e che egli ha dimostrato essere fondato – l'avrebbe definitivamente assalito. L'atteggiamento di questo incauto lettore è, mi sembra, non dissimile da quello di coloro che auspicano la possibilità, se non addirittura la necessità, di privare il linguaggio di quelli che considerano inutili fronzoli e abbellimenti o di depurarlo da termini ambigui e vaghi. Probabilmente anche a costoro, infatti, non rimarrebbe molto da dire o, forse, molto *con cui* dire. Questo perché non è possibile privare completamente il linguaggio dell'ambiguità, della vaghezza, della metaforicità e della generalità che lo caratterizzano, a meno che non si riduca il linguaggio ad una breve lista di termini molto specifici e precisi e non si taccia come erroneo ogni loro uso che trascenda il solo e unico esplicitamente previsto. Questo tentativo mi sembra ulteriormente illusorio e fallace se è finalizzato a mostrare il significato "vero" delle parole.

Tutto ciò non significa che le caratteristiche del linguaggio di cui si è detto non possano essere in qualche modo ridimensionate nel tentativo di arginare e limitare i possibili fraintendimenti. I linguaggi specialistici, ad esempio, riescono notevolmente a ridurre le complicazioni che investono con maggiore forza e frequenza il linguaggio ordinario. Definire i termini utilizzati in un discorso è il modo migliore per evitare di discutere, spesso anche animatamente, per poi rendersi conto che, semplicemente, il nostro interlocutore stava intendendo tutt'altro. Su questo punto già Moore aveva giustamente notato, forse un po' provocatoriamente, che le difficoltà e i disaccordi in filosofia sono spesso causati dal fatto che si tenta di dare risposta a questioni senza prima capire quali siano effettivamente le questioni a cui

si desidera rispondere. Se, da un lato, questa esigenza di chiarezza risulta necessaria per lasciar spazio a disaccordi autenticamente costruttivi, i quali, cioè, siano in grado di far proseguire il discorso permettendo ai parlanti di rivalutare o giustificare diversamente le proprie posizioni, dall'altro bisogna riconoscere – questa volta con Popper – che soffermandosi a definire ogni singolo termine non si avrà più modo di parlare di nient'altro. Se il primo atteggiamento, dunque, porta a disaccordi illusori e poco costruttivi, il secondo mira, però, ad eliminare qualsiasi forma di disaccordo poiché è facile, per l'incallito analista, rispondere alle obiezioni limitandosi a sostenere l'arbitrarietà della propria definizione nel tentativo di dissipare le critiche attraverso il ricorso ad una qualche forma di incommensurabilità tra il suo discorso e quello dell'interlocutore. Se si riesce a mantenere l'aristotelica e proverbiale giusta misura tra questi due differenti atteggiamenti, ad ogni modo, le definizioni sono indubbiamente in grado di risolvere molti problemi, riducendo la vaghezza, togliendo l'ambiguità e precisando quanto prima era altamente generico.

Dal momento questa prima parte, però, si occupa di metafore, la questione sorge spontanea: è possibile eliminare le metaforicità del linguaggio mediante analoghe definizioni? La risposta è tutt'altro che scontata. Le metafore, più che definite, possono venire parafrasate, ossia riformulate mediante espressioni cosiddette letterali. Dovrebbe essere evidente, però, il circolo vizioso in cui si rischia di incappare. Quali sarebbero, infatti, i significati "letterali" dei termini in questione? Essi dovrebbero essere scelti tra diverse possibilità e tale scelta dipende innanzi tutto da come viene interpretata la metafora. Un'altra complicazione dipende dal fatto che, molto spesso, le parafrasi delle metafore possono ancora contenere una discreta componente metaforica. Se Shakespeare dice «Giulietta è il sole» perché la parafrasi più appropriata risulta essere "Giulietta è al centro di tutto" o "Giulietta rende luminoso e pieno di vita tutto ciò che la circonda" e non "Giulietta mi provoca delle ustioni alla pelle"? Perché, inoltre, le prime due parafrasi continuano ad avere una forte connotazione metaforica? Perché dire "Giulietta è la donna che amo", fugando così ogni complicazione precedente, rende del tutto inutile l'uso della metafora e non permette di cogliere le innumerevoli sfumature che essa è in grado di far percepire all'appassionato lettore di Shakespeare?

Se la considerazione che il linguaggio è ricco di metafore (si noti, tra l'altro, che anche quest'ultimo enunciato è metaforico dal momento che, dizionario alla mano, "ricco" si predica di colui che «dispone di beni e mezzi economici in abbondanza») poco serve all'impetoso lettore che intenda eliminarle, essa, però, può forse servire a chi scrive per giustificare l'inevitabile uso del tropo più affascinante e più discusso. Ciò che in questo lavoro intendo sostenere non è la necessità di espellere la metafora dal linguaggio quanto, piuttosto, la necessità

di prendere coscienza della sua complessità, dei rischi e delle fallacie che possono derivare da un suo uso incauto. Riconoscere questa capacità alle metafore non significa affatto misconoscerne o ridurne la portata. Al contrario, solo attribuendo alla metafora un ruolo centrale nei processi cognitivi è possibile capire perché essa sia tanto idonea a trarre in inganno, portando chi la usa e chi la ascolta ad associazioni e conclusioni tutt'altro che fondate.

Le battute che precedono circa la pervasività del linguaggio metaforico dovrebbero permettere a chi scrive di passare indenne sotto la penna dell'ormai spazientito lettore mentre usa l'ennesima metafora per introdurre questa prima parte. Mi sia concesso dire, dunque, che in questa parte si offriranno gli *attrezzi* utili per lavorare sulla metafora del legislatore che è lo specifico oggetto di questo lavoro. Non va dimenticato, infatti, che ciò a cui si intende arrivare attraverso l'analisi delle metafore in generale è l'analisi di quella particolare metafora del legislatore che trova spazio in ambito giuridico. Si è spesso sottolineato che il linguaggio giuridico, così come il linguaggio politico che spesso vi si sovrappone, contiene molti termini metaforici. Si pensi ad esempio ad espressioni quali “persona” giuridica, “fonti” del diritto, “negoziato” giuridico, “bilanciamento” dei principi, “rami” della famiglia, sentenza “suicida” e simili. Accanto a queste che sono propriamente metafore *nel* diritto, compaiono poi le metafore *del* diritto di cui “il diritto come macchina” rappresenta l'esempio peculiare. Tra le espressioni e i termini giuridici metaforici è possibile annoverare anche il termine “legislatore” di cui è, almeno apparentemente, riconosciuta la valenza figurata. In realtà, esso compare nei discorsi dei giuristi più di quanto effettivamente competerebbe ad una metafora, con il rischio che si finisca per misconoscerne la natura e la sua effettiva capacità di influenzare i ragionamenti che di essa si servono.

Prima di arrivare a parlare della metafora del legislatore, però, è necessario, come dicevo, fornire gli strumenti che consentiranno di affrontarla con la dovuta attenzione. In particolare, in questa prima parte intendo presentare alcune delle teorie della metafora che da Aristotele in poi sono state proposte. Dal momento che la metafora è senza dubbio la figura retorica più discussa la bibliografia in proposito è talmente vasta che sarebbe pressoché impossibile raccoglierla e analizzarla tutta in un unico lavoro. Se non altro perché, appena ci si illuda di aver terminato, subito si sarebbe costretti ad aggiornare nuovamente la già lunga lista. Questo problema, degno della maestria e dell'onniscienza del noto bibliotecario leibniziano, può essere aggirato concentrandosi su quelle teorie della metafora che hanno segnato dei punti di svolta nello studio di questa figura retorica. In particolare si presenteranno le teorie di Aristotele, Ivor A. Richards, Max Black, John R. Searle, Paul Grice, George Lakoff e Mark Johnson. Il tentativo di questa prima parte sarà quello di pervenire ad un'analisi complessiva di questo tropo

che possa tener conto degli aspetti positivi di queste proposte e delle critiche a cui possono essere soggette.

L'analisi delle diverse teorie avverrà alla luce di uno specifico sfondo che dovrà essere indicato in precedenza. Tale sfondo è costituito dalla nota distinzione analitica tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione. Vale la pena sottolineare, a proposito di questa distinzione, quanto appena detto in merito alle teorie della metafora. Affrontare nel dettaglio il vasto dibattito che si è sviluppato intorno a questa distinzione trascenderebbe i limiti e gli scopi del presente lavoro, finendo per costituire un'inutile rassegna delle diverse posizioni assunte in proposito. Per scongiurare il rischio di una rassegna teorica, dunque, la distinzione tra i due contesti verrà presentata attraverso l'opera di tre autori rappresentativi che la adottano, seppure con modalità e scopi diversi e in ambiti differenti. Nello specifico, si vedrà come la distinzione, presentata per la prima volta da Hans Reichenbach con la precisa intenzione di riabilitare il metodo induttivo, sia poi mantenuta anche da Karl Popper che più di tutti ha criticato il ricorso ad inferenze di questo tipo. Il passaggio dall'ambito epistemologico, in cui la distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione ha origine, all'ambito giuridico sarà analizzata con il particolare riferimento a Uberto Scarpelli.

Come ho già anticipato, la distinzione in questione costituirà uno strumento di cui servirsi nell'indagine delle diverse teorie della metafore. Una volta assunta tale distinzione e mostrato, in particolare, cosa si intende per giustificazione, infatti, si cercherà di capire in quale dei due contesti ricada l'uso della metafora e quali conseguenze derivino dall'appartenenza all'uno piuttosto che all'altro. In altre parole, si tratterà di capire se la metafora possa fungere da premessa in grado di giustificare una determinata conclusione o se, piuttosto, costituisca uno strumento che, per quanto utile alla formulazione di una determinata tesi o teoria, non sia però in grado di renderla più di una mera ipotesi che necessita ancora di essere giustificata, sempre che sia possibile farlo.

## CAPITOLO I

Sommario: 1.1. Contesto della scoperta e contesto della giustificazione in ambito epistemologico. – 1.2. I due contesti in ambito giuridico: la posizione di Uberto Scarpelli. – 1.3. Cosa vuol dire “giustificare”? – 1.4. La giustificazione nel diritto: i livelli di giustificazione e il posto del legislatore.

### 1.1. *Contesto della scoperta e contesto della giustificazione in ambito epistemologico.*

La distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione viene formulata per la prima volta in ambito epistemologico. Il primo ad usare tale distinzione è Hans Reichenbach che la propone in questi termini nella sua opera *Experience and Prediction* pubblicata nel 1938.<sup>1</sup> In questo scritto, il filosofo tedesco introduce la distinzione per indicare la differenza tra l'epistemologia e la psicologia e tra i compiti che queste due discipline devono realizzare. Secondo Reichenbach, infatti, uno dei principali compiti che caratterizza l'epistemologia, distinguendola nettamente dalla psicologia, è la cosiddetta ricostruzione razionale (*rational reconstruction*)<sup>2</sup> che consiste nel ricostruire, mediante gli strumenti della logica, il procedimento attraverso il quale lo scienziato arriva a formulare una determinata teoria. Mentre la formulazione della teoria è un processo psicologico e soggettivo che è compito della psicologia indagare, la ricostruzione razionale è invece un procedimento di tipo logico che mira a rendere pubblico e, dunque, potenzialmente condivisibile, quanto è avvenuto nella mente dello scienziato. La differenza tra queste due attività è illustrata da Reichenbach mediante la distinzione tra i due contesti: mentre il contesto della scoperta raccoglie i processi individuali, spesso di tipo analogico e irrazionale, che hanno condotto alla formulazione di un'ipotesi, il contesto della giustificazione è costituito dalla ricostruzione razionale dello sviluppo dell'ipotesi

---

<sup>1</sup> Sebbene la distinzione in questione sia pacificamente attribuita a Reichenbach vale la pena sottolineare che distinzioni analoghe possono essere rinvenute in opere di altri autori che precedono il lavoro del filosofo tedesco. Reichenbach resta comunque il punto di riferimento fondamentale dal momento che per primo coniò le locuzioni *context of discovery* e *context of justification* esplicitando chiaramente a cosa esse si riferiscono.

<sup>2</sup> Reichenbach riprende questo termine da Carnap (1928) il quale parla di *rationale Nachkonstruktion*.

attraverso la quale quest'ultima viene giustificata con criteri intersoggettivi di natura prettamente logica.<sup>3</sup>

Se questi sono, in breve, i termini in cui la distinzione viene per la prima volta introdotta da Reichenbach è interessante notare come essa abbia poi assunto nel suo lavoro un ruolo di maggiore centralità. Per mostrare questo punto sono necessarie però alcune precisazioni.

Com'è noto lo sforzo di Reichenbach è quello di pervenire ad una filosofia della scienza in grado di tenere fede ai principi della logica e all'epistemologia dell'empirismo. Il punto di partenza di Reichenbach è costituito dall'assunzione che la ricerca scientifica non può pervenire a risultati certi. Tale assunzione costituisce l'esito inevitabile del crollo dell'ideale cartesiano di una scienza come dimostrazione, ossia in grado di condurre a conclusioni certe a partire da dati elaborabili mediante un metodo unitario, definitivo e rigoroso. Se lo smascheramento di questo ideale è definitivo nella sua componente epistemologica, ossia per quanto riguarda l'assunzione di disporre di dati certi che, se opportunamente elaborati, sarebbero in grado di condurre alla vera realtà delle cose, lo è meno per quanto riguarda la componente metodologica. Il metodo, infatti, rimane anche per i neoempiristi ciò che permette di distinguere tra scienza e pseudoscienza, tra ricerca scientifica e speculazione metafisica.<sup>4</sup> Il metodo, cioè, costituisce la linea di demarcazione tra ciò che è logico e ciò che non lo è, tra ciò che è razionale e ciò che è irrazionale o addirittura irrazionale.<sup>5</sup>

Ora, per Reichenbach, il metodo proprio della scienza è quello induttivo. Il fatto che non si possa pervenire a risultati certi non comporta che la scienza debba limitarsi a descrivere ciò

---

<sup>3</sup> Con le parole di Reichenbach (1938): «If a more convenient determination of this concept of rational reconstruction is wanted, we might say that it corresponds to the form in which thinking processes are communicated to other persons instead of the form in which they are subjectively performed. [...] I shall introduce the terms *context of discovery* and *context of justification* to mark this distinction» pp. 6-7.

<sup>4</sup> L'attacco alla metafisica da parte dei neoempiristi logici, condotto in buona parte a partire dall'analisi logica del linguaggio, ha sempre tenuto presente l'importanza giocata dal metodo di verifica degli enunciati. Emblematica, a questo proposito, è la formulazione del principio di verificabilità di Weismann, caposaldo della logica neoempirista, per il quale «il significato di una proposizione è equivalente al suo metodo di verifica» (Weismann (1945) p. 119). Per una critica alla metafisica condotta a partire dall'analisi del linguaggio Cfr., tra gli altri, Carnap (1932) nel quale il logico tedesco elegge a proprio bersaglio critico la filosofia di Heidegger. Sebbene per certi aspetti sia erede del neopositivismo, la filosofia analitica della seconda metà del Novecento ha poi progressivamente abbandonato l'ostilità nei confronti della metafisica. Emblematiche a questo proposito le parole di Putnam (1995): «mentre una volta (durante il periodo del positivismo logico) la filosofia analitica era un movimento antimetafisico, recentemente essa è divenuta il maggior movimento pro-metafisica della della scena filosofica mondiale» (p. 179).

<sup>5</sup> È interessante notare che tale distinzione, posta a partire dal metodo di indagine, tra dimensione razionale e dimensione irrazionale permane anche quando il metodo viene definitivamente accantonato. Il caso più evidente è costituito da Feyrabend (1975) che, argomentando contro il metodo, mantiene le due dimensioni affermando che, con la caduta delle norme metodologiche, l'argomentazione cede il passo «alla propaganda, all'emozione e ai pregiudizi» p. 125. Per un'analisi dei rapporti tra scienza, persuasione e retorica si veda Pera (1991).

che è accaduto o ciò che accade senza utilizzare questi dati per formulare asserzioni circa ciò che accadrà. Affinché, dunque, la scienza sia in grado di raggiungere il suo scopo, il quale consiste nella formulazione di asserzioni sul mondo che siano il più informativo possibile, non può fare uso esclusivamente di asserzioni deduttive le quali sono vuote per definizione, ossia incapaci di contenere nelle conclusioni maggiori informazioni di quante non siano già contenute nelle premesse. Il metodo induttivo diventa così l'unico metodo perseguibile da una scienza che voglia scoprire «qualcosa di nuovo, qualcosa di più delle osservazioni già fatte»<sup>6</sup>. In questo senso l'induzione costituisce «lo strumento della previsione»<sup>7</sup>, lo strumento, cioè, in grado di sostenere quel ponte tra passato e futuro, tra noto e ignoto, che Reichenbach ritiene necessario. Mediante inferenze induttive la scienza è in grado di dire cosa accadrà nel futuro sulla base del calcolo della frequenza con cui eventi simili si sono verificati nel passato. Sebbene tale previsione, dunque, non possa mai raggiungere la certezza definitiva, essa può aspirare ad un alto grado di probabilità.<sup>8</sup> Il concetto di probabilità, di cui la scienza non può fare a meno, assume così un ruolo centrale nell'opera di Reichenbach e si lega necessariamente al problema dell'induzione poiché «la predizione che le frequenze osservate si ripeteranno nel futuro presuppone il principio di induzione»<sup>9</sup>.

L'interdipendenza tra le questioni della probabilità e dell'induzione spinge Reichenbach a rivalutare il metodo induttivo e ad offrire una giustificazione del suo uso. È alla luce di tali intenzioni che la distinzione tra i due contesti gioca un nuovo e centrale ruolo. Per Reichenbach, infatti, il fraintendimento del metodo induttivo, che da Hume in poi ha condotto ad una sua definitiva svalutazione, è dipeso in larga misura dalla confusione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione. In particolare, il metodo induttivo non è rilevante qualora sia utilizzato dallo scienziato al fine di elaborare una teoria quanto, piuttosto, nella misura in cui costituisce il metodo per giustificarla. L'inferenza induttiva che Reichenbach considera

---

<sup>6</sup> Reichenbach (1951), p. 225.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Il carattere probabilistico della conoscenza era trascurato dal consueto approccio del positivismo logico. In Reichenbach, al contrario, il grado di probabilità, o “peso”, diventa il parametro alternativo al principio di verifica per stabilire se un enunciato ha significato. Scrive Reichenbach (1938): «The determination of the weight is a substitute for verification, but an indispensable one, since we cannot renounce forming an opinion about unverified sentences» p. 24. In altre parole, gli enunciati che non possono essere verificati (o falsificati), ossia gli enunciati che vertono su fatti che devono ancora accadere, possono esclusivamente raggiungere un grado più o meno alto di probabilità. È evidente la distanza che, su questo punto, separa Reichenbach da altri neopositivisti che, sulla scia di Wittgenstein, consideravano la verità e la falsità come unici attributi possibili degli enunciati. La posizione di Reichenbach si presenta all'interno di una logica diversa da quella «del terzo escluso, una logica, cioè, che richiede che ogni asserzione sia vera o falsa» (Reichenbach (1929), p. 112) avvicinandosi evidentemente ad un tipo di logica come quella che, successivamente, ha preso il nome di logica *fuzzy*.

<sup>9</sup> Reichenbach (1929), p. 112.

fondamentale nella ricerca scientifica, dunque, non è quella che permette il passaggio dai fatti alla teoria, ma, in un certo senso, dalla teoria ai fatti. Una volta che lo scienziato ha elaborato una teoria (non importa in quale modo) essa deve essere giustificata alla luce dei fatti la cui frequenza è in grado di attribuire alla teoria il suo grado di probabilità: «l'inferenza induttiva non serve per scoprire teorie, bensì per giustificarle in termini dei dati di osservazione»<sup>10</sup>.

Per Reichenbach, dunque, il processo che conduce lo scienziato ad elaborare un'ipotesi non può in alcun modo essere ripercorso con strumenti logici poiché «non vi sono regole logiche in termini delle quali si possa costruire un "macchina scopritrice" che assolva la funzione creativa del genio»<sup>11</sup>. La scoperta resta un'attività intellettuale soggettiva che avviene seguendo dinamiche extralogiche che non possono giustificare alcuna conclusione. Tra i fattori extralogici che possono concorrere alla scoperta, ma che in nessun modo sono in grado di giustificare una teoria, vi sono in primo luogo la metafora e l'analogia, specie di natura antropomorfa.<sup>12</sup> L'abuso di questi fattori ha portato alla formulazione di teorie viziate dalle stesse immagini su cui pretendevano di fondarsi, comportando, il più delle volte, impropri passaggi e attribuzioni di caratteristiche a fenomeni che non le possiedono affatto. Tali inferenze di natura extralogica non sono criticabili fintanto che restano confinate ai processi di scoperta. Poco importa, ad esempio, che la forma ad anello della molecola di benzene sia stata proposta da August Kekulé a seguito di un sogno in cui un serpente si mordeva la coda<sup>13</sup>, ciò che conta è come tale intuizione sia stata poi giustificata. Ebbene, tale giustificazione avviene, secondo Reichenbach, mediante un'inferenza induttiva. Se non si capisce la differenza tra questi due processi – rispettivamente: di scoperta e di giustificazione –, afferma Reichenbach, si finisce per confondere «fra logica e poesia, fra analisi razionale e vagheggiamento fantastico, fra generalità e analogia»<sup>14</sup>. Le inferenze induttive che permettono di giustificare le teorie trovano a loro volta

<sup>10</sup> Reichenbach (1951), p. 226-7.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> «Analogie superficiali, soprattutto analogie con l'esperienza umana, furono prese per generalizzazioni capaci di spiegare i fenomeni osservati, e la ricerca della generalità finì per risolversi in pseudo spiegazioni». Interessante notare che, poco dopo, lo stesso Reichenbach riconosce il fascino della pseudo spiegazione fondata sull'analogia: «Eppure, quale forza suggestiva essa possiede!» (Reichenbach (1951), pp. 18-19). La questione se l'uso dell'analogia, della metafora e dei modelli sia utile alla ricerca scientifica è trattata anche in Hesse (1966). In quest'opera l'autrice sostiene una tesi opposta a quella di Reichenbach affermando che le teorie scientifiche necessitano di modelli e analogie poiché essi permettono di spiegare elementi non ancora noti mediante somiglianze strutturali con fenomeni noti.

<sup>13</sup> Pare che questa sia la spiegazione che lo stesso Kekulé offrì durante una conferenza organizzata in suo onore dalla German Chemical Society nel 1890.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 19.

giustificazione a partire da considerazioni pragmatiche: sebbene l'induzione costituisca una sorta di scommessa resta comunque la «scommessa migliore che possiamo fare»<sup>15</sup>.

Da quanto detto fin qui si evince chiaramente che per Reichenbach la distinzione tra i due contesti è una distinzione tra un processo di natura irrazionale, da un lato, e un processo logico di natura schiettamente induttiva. A questo punto, la questione da porsi è la seguente: accettare questa distinzione comporta necessariamente una simile considerazione della logica induttiva quale unico e autentico criterio giustificativo? La posizione di Popper mostra che le due cose non vanno di pari passo. Popper, infatti, pur accettando la distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione rifiuta il ricorso al metodo induttivo.

Davanti alla questione dell'induzione le posizioni di Reichenbach e di Popper sono radicalmente opposte: mentre il primo afferma tanto la necessità del ricorso all'inferenza induttiva quanto la sua piena giustificabilità, il secondo nega entrambi i punti. Nella sua critica all'induzione, Popper fa propria la posizione di Hume, sostenendo che la giustificazione dell'induzione condurrebbe inevitabilmente ad un regresso all'infinito. In particolare, ciò su cui Popper concorda con Hume è il fatto che per giustificare le inferenze induttive è necessario prima di tutto stabilire un principio di induzione.<sup>16</sup>

Ora, il problema del principio d'induzione dipende dalla seguente questione: perché un tale principio dovrebbe essere accettato? Perché cioè, dovremmo accettare che «i casi di cui non abbiamo avuto esperienza devono assomigliare a quelli che già abbiamo incontrato, e che il corso della natura continua in modo sempre uniforme?»<sup>17</sup>. Ebbene, secondo Hume, se qualcuno dovesse suggerire che è la nostra esperienza che ci autorizza a trarre inferenze da esperienze passate a esperienze future allora si riproporrebbe la stessa domanda: «perché, a partire da questi casi passati, ci formiamo una conclusione che oltrepassa ciò di cui abbiamo avuto esperienza?»<sup>18</sup>. Se si tenta di considerare la verità del principio d'induzione come nota per esperienza, dunque, risorgono esattamente gli stessi problemi che hanno portato alla sua introduzione. Rifiutando il ricorso all'induzione, Popper ritiene di aver risolto definitivamente il cosiddetto problema di Hume, sferrando così l'attacco decisivo al positivismo logico.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Reichenbach (1938) p. 357.

<sup>16</sup> L'importanza giocata dal principio di induzione naturalmente era ben chiara anche a Reichenbach (1938) secondo il quale senza tale principio «la scienza non avrebbe più il diritto di distinguere le sue teorie dalle creazioni fantastiche e arbitrarie della mente del poeta» (p.186).

<sup>17</sup> Hume (1739), p. 195 corsivo nell'originale.

<sup>18</sup> Ivi, p. 201.

<sup>19</sup> Sull'effettiva capacità di Popper di “risolvere” il problema dell'induzione si è molto dibattuto. Da più parti, infatti, si è sostenuto che Popper, più che risolvere il problema, si limiti a “dissolverlo”, sostenendo semplicemente che l'induzione non esiste. Cfr., ad esempio, Pera (1981) e Oldroyd (1986).

Se è vero che Popper segue Hume nel sostenere che non vi sono ragioni per sostenere la validità dell'inferenza induttiva, egli, però, rifiuta la spiegazione psicologica che Hume offre dell'induzione.<sup>20</sup> Vale la pena vedere brevemente in che cosa questa spiegazione consista e perché, secondo Popper, essa risulti insoddisfacente.

Secondo Hume, la ragione per cui siamo portati a compiere inferenze induttive dipende da una sorta di abitudine che trae la propria origine dalla ripetuta osservazione di regolarità. Siamo condotti a credere nella possibilità di prevedere eventi futuri poiché il nostro modo di pensare è in qualche modo abituato a registrare il frequente susseguirsi di similarità. Dinnanzi al susseguirsi di eventi simili, dunque, siamo portati a trarre delle conclusioni in merito ad un ulteriore evento che si presenta simile sotto il medesimo rispetto.

Ebbene l'errore di questa spiegazione – sostiene Popper – risiede precisamente nell'erronea interpretazione del concetto di similarità o, meglio, nel riferimento ad essa come se fosse indipendente dallo sguardo di colui o coloro che la scorgono. Che due oggetti o due avvenimenti siano considerati simili dipende da quali sono i fattori ritenuti rilevanti. In questo senso, dunque, «*si tratta di ripetizioni soltanto da un certo punto di vista*»<sup>21</sup>. Quel punto di vista, cioè, che permette di scegliere gli elementi rilevanti che permettono di considerare gli oggetti o eventi in questione come somiglianti. In questo senso, sarebbe sufficiente vedere le cose che consideriamo simili da un altro punto di vista per rendersi conto che la somiglianza non esiste affatto. Se vi sono cose che consideriamo simili, dunque, è solo perché vogliamo vederle simili e questo avviene perché costruiamo delle aspettative e delle anticipazioni rispetto a ciò che ancora deve accadere e deve essere interpretato. Tali aspettative ed anticipazioni dipendono, per l'appunto, dal nostro modo di selezionare gli elementi che sono rilevanti per poter assimilare, distinguere o, comunque, catalogare gli oggetti o eventi in questione. In altre parole, le anticipazioni dipendono dall'influenza di un determinato insieme di assunzioni che, in generale, può essere chiamato "teoria". Scrive Popper:

Senza attendere, passivamente, che le ripetizioni imprimano in noi, o ci impongano, delle regolarità, noi cerchiamo attivamente di imporre delle regolarità al mondo. Cerchiamo di

---

<sup>20</sup> La posizione di Hume può essere riformulata distinguendola in due punti: le inferenze induttive sono a) ingiustificabili tanto per la ragione quanto per l'esperienza; b) inevitabili poiché il loro uso dipende dall'abitudine umana di notare e registrare delle regolarità. In breve, mentre Reichenbach rifiuta a) e accoglie b), Popper sostiene a) e nega b). Cfr. Watkins (1984).

<sup>21</sup> Popper (1963) p. 80, corsivo nel testo.

scoprire in esso delle similarità, e di interpretarlo nei termini di leggi da noi inventate. Senza attendere le premesse, saltiamo alle conclusioni.<sup>22</sup>

Questa breve parentesi sulla critica che Popper offre alla spiegazione psicologica dell'induzione offerta da Hume e, in particolare, il riferimento alla pregnanza teorica dell'osservazione, dell'elaborazione delle ipotesi, così come della formulazione delle decisioni verrà ripresa nel corso delle prossime pagine.

Vista la critica all'inferenza induttiva e tornando rapidamente alla questione qui in esame, quali sono le ragioni che conducono Popper a sostenere proprio quella distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione che, come si è visto, Reichenbach riteneva rilevante per dare nuovo credito all'induzione? Sebbene Popper sia considerato a buon diritto il responsabile della “morte” del positivismo logico, egli condivide con esso la critica allo psicologismo che si risolve nell'accettazione della distinzione tra i due contesti. Ciò che rende interessante l'avvallo di Popper alla distinzione in questione è che egli la considera fondamentale precisamente per la critica alla logica induttiva, al punto da affermare che la credenza in quest'ultima è dovuta principalmente alla «confusione tra problemi psicologici e problemi epistemologici»<sup>23</sup>. Anche per Popper, dunque, «la questione: come accada che a un uomo venga in mente un'idea nuova – un tema musicale, o un conflitto drammatico o una teoria scientifica [...] è irrilevante per l'analisi logica della conoscenza scientifica»<sup>24</sup>, ma tale analisi logica, secondo Popper, non ha niente a che vedere con il metodo induttivo né con la ricostruzione razionale dei processi psicologici. Ciò che, al contrario, deve essere ricostruito razionalmente sono «i *controlli successivi* in seguito ai quali si può scoprire che l'ispirazione è una scoperta»<sup>25</sup>.

Il falsificazionismo popperiano elimina l'idea di una giustificazione intesa tanto in termini verificazionisti quanto probabilisti: se “giustificare” è inteso come sinonimo di “verificare”, avverte Popper, la giustificazione di una teoria è impresa impossibile.<sup>26</sup> Dalla

---

<sup>22</sup> Ivi, p. 83.

<sup>23</sup> Popper (1934), p. 9. Vale la pena ripetere ancora una volta che la distinzione tra i due contesti è stata presentata da Reichenbach (1938) precisamente per sostenere la tesi contraria: «l'interpretazione mistica del metodo ipotetico-deduttivo come irrazionale ricerca congetturale tra origine dalla confusione tra *contesto della scoperta* e *contesto della giustificazione*» (p. 227).

<sup>24</sup> Popper (1934), p. 10.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> In aperta polemica con il probabilismo di Reichenbach e con il suo tentativo di sostituirsi al verificazionismo di marca positivista, Popper (1963) afferma che l'opinione «secondo cui la scienza persegue un'elevata probabilità è un caratteristico sviluppo del verificazionismo: se si riscontra l'impossibilità di verificare una teoria o di renderla certa mediante l'induzione, ci si può rivolgere alla probabilità come ad una specie di sostituto della certezza, nella speranza che l'induzione possa consentire

prospettiva falsificazionista, al contrario, la giustificazione di un'ispirazione, di un'intuizione o di una congettura è essenzialmente una giustificazione in negativo<sup>27</sup>, dipendente cioè dalla capacità delle ipotesi di passare i ripetuti controlli che le falsificherebbero.

La distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione è usata da Popper e da Reichenbach per scopi opposti, ma si mantiene principalmente identica nella sua struttura fondamentale e nella sua opposizione tra processi irrazionali di creazione e formulazione d'ipotesi e metodo di giustificazione. In entrambe le formulazioni i due momenti sono assolutamente distinti e non vi è alcun contatto tra essi: colui che giunge a formulare una teoria lo fa in modo intuitivo e creativo, seguendo passaggi che non possono costituire a loro volta una giustificazione dell'ipotesi. Il sogno di Kekulé costituisce l'esempio paradigmatico di questo modo di interpretare la distinzione: lo scienziato sogna, intuisce o immagina una teoria che poi deve essere giustificata. Che tale giustificazione sia intesa in senso positivo – come verifica mediante l'osservazione di casi la cui frequenza offre un grado di probabilità all'ipotesi – o in termini negativi – quale continua messa alla prova della teoria attraverso potenziali falsificatori – poco importa. Ciò che conta è che siano rilevabili dei criteri normativi in grado di giustificare quella che, altrimenti, rimarrebbe solo un'intuizione soggettiva, incapace di essere provata (o falsificata) da altri.

### 1.2. *I due contesti in ambito giuridico: la posizione di Uberto Scarpelli.*

La distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione che, come si è visto, nasce in ambito epistemologico con la precisa intenzione di distinguere da un lato due differenti processi in cui lo scienziato è ugualmente impegnato e, dall'altro, due differenti discipline – la psicologia o sociologia e l'epistemologia – che si occupano di analizzarli, trova il suo corrispettivo in ambito giuridico nella distinzione tra contesto di decisione e contesto di giustificazione. La recezione della distinzione in diritto e in etica è indice di una maggiore attenzione, in questi ambiti, alla tematica della giustificazione, attenzione che è coincisa con una

---

almeno questo» p. 105. Cfr anche Popper (1934) in cui la probabilità, così come teorizzata da Reichenbach, è definita una «verità annacquata» (p. 350). Va sottolineato che il falsificazionismo di Popper non può essere considerato come un sostituto del verificazionismo. Mentre, infatti, entrambi sono pensati quali criteri di demarcazione tra scienza e pseudoscienza solo il secondo è anche un criterio di significanza. Per questa ragione Popper rifiuta di considerare le teorie non scientifiche, o metafisiche, prive di significato.

<sup>27</sup> Cfr. Luzzati (1997).

parziale svalutazione della stessa in ambito scientifico.<sup>28</sup> Sebbene non siano mancati i dubbi sull'utilità e liceità dell'adozione della distinzione in ambito giuridico, molti ritengono che la possibilità di separare il contesto della giustificazione da quello della decisione rappresenti uno degli strumenti concettuali fondamentali che caratterizzano l'approccio filosofico analitico.<sup>29</sup> A ben vedere la locuzione "contesto di decisione" mostra già una prima importante differenza tra ambito scientifico e ambito giuridico: mentre in ambito scientifico ciò che ricade nel cosiddetto contesto della scoperta è l'insieme dei passaggi che lo scienziato soggettivamente compie per formulare un'ipotesi, in ambito giuridico al processo conoscitivo si sostituisce un processo di natura decisoria. Le conclusioni cui si perviene in questo ambito, infatti, non costituiscono teorie in grado di descrivere i fatti, ma decisioni che hanno conseguenze pratiche.

La possibilità di riscontrare un'analogia tra processi conoscitivi e processi decisorii è sottolineata già da Popper il quale, per mostrare la differenza tra giustificazione e decisione, utilizza l'esempio del processo in cui il giudice è affiancato da una giuria. In breve, secondo Popper, il verdetto della giuria, per quanto raggiunto in conformità con una procedura governata da regole, è sempre aperto alle convinzioni e ai pregiudizi personali i quali non possono in alcun modo costituire la base giustificativa della conclusione cui la giuria perviene. Con le parole di Popper:

Né per giustificare la decisione presa si possono invocare le convinzioni dei giurati, anche se naturalmente tra queste e quella c'è una stretta connessione causale, determinabile in base a leggi psicologiche. Le convinzioni dei giurati possono pertanto essere chiamate i "motivi" della decisione. Il fatto che le convinzioni non sono giustificazioni è in relazione col fatto che la procedura seguita dalla giuria può essere governata da regole differenti (per esempio dalla regola della maggioranza semplice o della maggioranza qualificata). Ciò mostra che le relazioni tra le convinzioni dei giurati e il loro verdetto possono variare di molto.<sup>30</sup>

Ora, secondo Popper, se il verdetto della giuria, che risponde ad una questione di fatto nel tentativo di stabilire quali sono e come si sono svolti i fatti in questione, è inevitabilmente influenzato da convinzioni e pregiudizi, il giudizio del giudice, al contrario, è «ragionato» ossia «esige, e contiene, una giustificazione»<sup>31</sup>. Il giudice, nell'analisi che ne dà Popper, giustifica il suo giudizio nel momento stesso in cui lo formula poiché tenta di «dedurlo logicamente da altre

---

<sup>28</sup> Emblematica a questo proposito la posizione di Feysabend. Per un confronto tra giustificazione in ambito scientifico e in ambito normativo cfr. Tugnoli Pattaro (1986).

<sup>29</sup> Cfr. Jori Pintore (1995), p. 112 e Luzzati (1999), p. 107.

<sup>30</sup> Popper (1934), p. 106.

<sup>31</sup> *Ibid.*

asserzioni, cioè dalle asserzioni del sistema giuridico combinate con il verdetto»<sup>32</sup>. È chiaro che Popper ha qui in mente una sorta di ragionamento sillogistico che permetterebbe al giudice di formulare in maniera univoca una decisione in modo tale da non esserci alcuna distanza tra il processo che conduce il singolo giudice a pronunciare quel giudizio e il ragionamento che egli avanza per giustificarlo. A ben vedere, invece, la distinzione tra contesto della decisione e contesto della giustificazione, così come formulata in ambito giuridico, trae origine e si riferisce ai ragionamenti dei giudici nel tentativo di distinguere, da un lato, il processo mentale e, dunque, soggettivo, che conduce il giudice alla formulazione della conclusione e, dall'altro, al processo che egli stesso utilizza per argomentare pubblicamente la propria decisione.<sup>33</sup> In altre parole, per "contesto di decisione" si intenderanno l'insieme dei motivi sociologici, psicologici o culturali che hanno influenzato o contribuito a formulare una determinata decisione, mentre con "contesto di giustificazione" si farà riferimento alle ragioni in grado di supportare quella decisione, ossia ai valori o alle regole a cui la decisione viene ricondotta per essere giustificata.

Non è questa la sede per analizzare dettagliatamente le singole posizioni favorevoli o contrarie alla distinzione in questione né, tanto meno, per sottolineare i punti che permettono di distinguere le già molteplici e differenti posizioni di quanti la accolgono.<sup>34</sup> Dal momento che, come ho già detto, intendo utilizzare tale distinzione quale strumento per analizzare nei paragrafi che seguono le diverse teorie della metafora, nel presente paragrafo introdurrò, con lo scopo di adottarla, la posizione di Uberto Scarpelli in merito alla distinzione tra i due contesti. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che Scarpelli, pur accettando la distinzione, mette in luce i rischi che deriverebbero dall'accettazione di una versione di essa eccessivamente dicotomica, una versione, cioè, che non tenga conto della dipendenza e pregnanza teorica del processo soggettivo che conduce alla formulazione della decisione.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Vale la pena sottolineare che, sebbene la differenza tra i due contesti sia utilizzata soprattutto in riferimento all'applicazione giudiziale del diritto, essa può essere usata anche in tema di dogmatica giuridica o di razionalità e metodo nel diritto (Cfr. Mazzaresse (1995), p. 145). Come sottolinea Luzzati (1999), inoltre, «da una prospettiva garantistica si deve discutere non soltanto sull'accettabilità (giuridica) delle sentenze e delle tecniche interpretative, ma anche sull'accettabilità (politica e costituzionale) delle leggi e delle tecniche legislative» (p. 113).

<sup>34</sup> Per un'accurata rassegna delle diverse posizioni in merito alla distinzione tra i due contesti in ambito giuridico, sebbene in una prospettiva critica, cfr. Mazzaresse (1995). Secondo l'autrice «la valenza di tale distinzione è dubbia, in primo luogo, quale possibile strumento di comprensione della struttura e dell'articolazione delle diverse fasi in cui si configura l'applicazione giudiziale del diritto, e, in secondo luogo, quale possibile strumento di comprensione delle specifiche forme di razionalità che si può assumere contraddistinguono il ragionamento giudiziale nelle diverse fasi in cui si configura l'applicazione giudiziale del diritto» (p. 146).

La distinzione tra contesto della decisione e contesto della giustificazione emerge nel tentativo di separare le influenze e i condizionamenti di natura metagiuridica, da un lato, e le tecniche e i processi di argomentazione che il discorso giuridico mette a disposizione degli operatori per giustificare le decisioni, dall'altro. Il problema sorge nel momento in cui si analizzano i rapporti tra questi differenti contesti. In particolare, si tratta di capire se i giudici siano effettivamente degli «apparecchiatori di inganni»<sup>35</sup> in grado di giungere a conclusioni spinti da intuizioni, motivi e interessi del tutto personali o condizionamenti sociali che saranno mascherati in seguito mediante l'utilizzo delle tecniche argomentative a loro disposizione. Una simile conclusione è facilmente raggiungibile qualora si adotti la distinzione tra i due contesti in senso forte, così come formulata per la prima volta in ambito epistemologico da Reichenbach e Popper.

In ambito giuridico tra i sostenitori più radicali di una separazione di questo tipo si possono senza dubbio ricordare gli esponenti del realismo americano. Emblematica a questo proposito è l'affermazione, solitamente attribuita a Jerome Frank, per cui la decisione giudiziale dipenderebbe in buona sostanza da ciò che il giudice ha mangiato a colazione.<sup>36</sup> Certo, tale affermazione non rende giustizia alla posizione realista, decisamente più complessa e sofisticata, e, con ogni probabilità, è il frutto di un'attribuzione a posteriori con evidenti scopi critici e caricaturali. Ciò non di meno, come accade di frequente con le espressioni forti che mirano a suscitare un immediato effetto colpendo l'attenzione dell'ascoltatore, essa cela un fondo di verità e mostra abbastanza chiaramente quanto i realisti americani avevano in mente.

Non è difficile vedere, infatti, come nelle intenzioni dei sostenitori della versione forte della distinzione sia possibile separare con nettezza i due contesti al punto da poter considerare il secondo – quello, cioè, relativo alla giustificazione – come un'applicazione *ex post* (e forse *ad hoc*) dei criteri di controllo in grado di supportare una determinata conclusione. La pluralità dei criteri di controllo fa sì che, di fatto, le conclusioni più diverse possano essere supportate, purché si sia in grado di mettere in luce o nascondere gli elementi rilevanti o meno. Se questo è il modo di fare uso della distinzione, in ambito giuridico è inevitabile considerare l'argomentazione come una sovrastruttura che si applica o si toglie a piacimento, a seconda che si voglia giustificare una decisione o che la si voglia guardare nella sua dimensione psicologica e motivazionale.

---

<sup>35</sup> Scarpelli (1982), p. 280.

<sup>36</sup> La frase è attribuita a Frank da Schauer (2009), p. 129 il quale non manca di sottolineare che la sua paternità sia contesa anche tra Roscoe Pound e Owen J. Robbins.

Ecco, dunque, che il rischio adombrato dall'applicazione *tranchant* della distinzione è precisamente quello di dare spazio a tesi sostenute da esponenti di quella giurisprudenza sociologica che ritiene che la giustificazione offerta dalle ragioni di diritto sia un semplice travestimento degli autentici motivi della decisione. Scongiurare un simile rischio non significa certo tornare a guardare al giudice come bocca della legge, come mero applicatore di norme generali e astratte, inequivocabilmente interpretabili e applicabili. Che i giudici non siano automi resta ormai fuori discussione e, evidentemente, l'obbligo di motivare la decisione è il limite più adatto posto al loro essere, in fin dei conti, esseri umani. Certo, il problema, ancora una volta, resta quello dello scarto tra la motivazione e il processo che di fatto ha condotto a quella decisione. L'influenza di motivi extra giuridici nella decisione, i quali rimarranno poi celati, è particolarmente evidente. Dice Scarpelli:

Talvolta un giudice arriva ad una decisione compiendo, punto per punto e grado a grado, gli stessi passaggi che compirà nella motivazione, talaltra, e forse più spesso, ci arriva attraverso una sorta di intuizione, che fiorisce ad un certo stadio di sviluppo del processo e di esame degli atti, del risultato finale o, nelle materie complesse, dei risultati intermedi più importanti, e la motivazione è una ricostruzione *a posteriori* di un più particolareggiato itinerario verso la decisione.<sup>37</sup>

Tale influenza è ulteriormente ravvisabile nel caso dei giudici collegiali:

[I]nfluenzano allora sulla decisione fattori psichici e sociali come il prestigio del presidente e del relatore, la capacità di comunicazione e di persuasione dei componenti del collegio ecc., fattori destinati naturalmente a scomparire nella motivazione, formata soltanto da argomentazioni attinenti alla materia del decidere.<sup>38</sup>

Questa innegabile insorgenza di motivi personali, sociali o culturali, che i giudici si guardano bene dal riportare nella motivazione della decisione non significa, però, che essi non siano già, almeno parzialmente, setacciati mediante il "filtro" del discorso giuridico. Pensare ad una separazione netta tra i due contesti significa precisamente misconoscere il ruolo di questo filtro e la pregnanza teorica di quelle intuizioni la cui importanza è evidente quanto meno nella

---

<sup>37</sup> Scarpelli (1982), pp. 280-81.

<sup>38</sup> Ivi, p. 281.

prima formulazione della decisione.<sup>39</sup> Questa è la ragione per cui Scarpelli riconosce alla distinzione la capacità di essere contemporaneamente «illuminante o gravemente fuorviante»<sup>40</sup>. Essa è illuminante nella misura in cui permette di mettere in luce che il giudice non è una macchina calcolatrice, ma un essere umano che, in quanto tale, risente di inevitabili condizionamenti. Allo stesso tempo, la distinzione tra i due contesti può risultare fuorviante se si pensasse che tali condizionamenti sono esclusivamente personali, ossia incapaci di essere spiegati alla luce dei principi e dei criteri regolativi che costituiscono la preparazione e lo sfondo dei professionisti del diritto. Il ragionamento che il giudice propone a giustificazione della propria decisione non è, dunque, «una maschera da strappar via»<sup>41</sup>, un inganno preparato lucidamente dal giudice prestigiatore pronto a nascondere quanto l'ha effettivamente spinto ad una data conclusione. La maschera non si può strappare perché anche quello che vi si nasconde è costruito sapendo che, prima o poi, quella maschera verrà indossata. Ecco, dunque, la funzione «filtrante» del discorso giuridico che costituisce già l'orizzonte all'interno del quale gli operatori si muovono e ragionano. Scrive Scarpelli:

Le intuizioni ed in generale le attività individuali e collegiali per cui i giudici arrivano alle decisioni sono, se ci riferiamo ai giudici togati, ai professionisti del giudicare, le intuizioni e le attività, appunto, di professionisti preparati ed allenati a muoversi e a trarre conclusioni in uno specifico orizzonte culturale, l'orizzonte del diritto con le sue strutture tecniche; e sono pertanto connesse a tali strutture ed orientate da tali strutture, così come l'invenzione teorica dello scienziato è connessa alle ed orientata dalle strutture teoriche in cui egli è abituato a lavorare. Il contesto di decisione e il contesto di giustificazione possono essere concettualmente separati con nettezza, ma nell'esperienza della decisione giudiziaria il trascorrere dall'uno all'altro è continuo: il giudice singolo non attende, per controllare le soluzioni che gli si presentano circa le varie questioni da affrontare, di essere giunto alla decisione finale, ma via via le sottopone al controllo della giustificabilità nella motivazione; e la maggior parte della discussione nella camera di consiglio di un giudice collegiale

---

<sup>39</sup> Una posizione simile è sostenuta da Schauer (2009). Secondo Schauer, l'intuizione – che realisti quali Jerome Frank e Joseph Hutcheson consideravano precedente a qualsiasi intervento di standard giuridici – non compromette di per sé la possibilità che essa sia già impregnata di giuridicità o, comunque, condizionata dalla conoscenza del diritto. Nella parole di Schauer (2009): «a judge might have so internalized the rules of law that even though she had a quick hunch or intuition about how the case ought to be decided, it would be a hunch born of a deep knowledge of legal rules and legal doctrine» (p. 128).

<sup>40</sup> Scarpelli (1982), p. 281.

<sup>41</sup> Ivi, p. 282.

riguarda la giustificabilità con la motivazione delle soluzioni e decisioni che il relatore, il presidente o altri in alternativa al relatore, vanno proponendo.<sup>42</sup>

L'orizzonte teorico all'interno del quale si muovono i giudici, dunque, fa di loro i professionisti che sono e indirizza il loro sguardo e la loro capacità di pervenire a determinate decisioni fin dall'inizio. Il passo appena citato, inoltre, ci riporta nuovamente all'ambito scientifico mediante un'analogia. Il giudice, dice Scarpelli, è orientato nella formulazione della decisione dalle strutture teoriche tanto quanto lo è lo scienziato nella formulazione di un'ipotesi. Neppure lo scienziato, dunque, quando formula un'ipotesi è slegato dal contesto teorico che permetterà poi di giustificare quella determinata scoperta.

La dipendenza o pregnanza teorica, come si è visto nel paragrafo precedente, è un concetto già elaborato da Popper<sup>43</sup> che, però, evidentemente, non l'ha adeguatamente tenuto in considerazione nel suo avallo alla distinzione tra i due contesti. L'intuizione, il colpo di genio, l'idea che improvvisamente appare nitida alla mente sono sempre in qualche modo legate agli schemi concettuali e al particolare orizzonte teorico nel quale il soggetto è impegnato.

Cosa accade, però, quando questi schemi e queste strutture risultano, in qualche modo, fallaci? Quando la visione del mondo risulta viziata poiché viziato è il modo in cui il linguaggio influenza il nostro modo di pensare? Scrive Popper:

Così la nostra concezione del mondo è in ogni momento necessariamente impregnata di teoria. Ma ciò non ci impedisce di passare a teorie migliori. Come lo facciamo? Il passo essenziale consiste nella formulazione in parole delle nostre credenze, un'operazione che, mentre oggettiva le nostre convinzioni, ci consente di trasformarle in oggetti di critica.<sup>44</sup>

Il presente lavoro mira precisamente a smascherare una particolare credenza – quella relativa al riferimento incondizionato e acritico alle intenzioni del “legislatore” – nel tentativo di mostrarne l'infondatezza.

---

<sup>42</sup> Scarpelli (1982), p. 283.

<sup>43</sup> Scrive Popper (1963): «La conoscenza non può partire dal nulla – da una tabula rasa – e neppure dall'osservazione. L'avanzamento della conoscenza consiste principalmente nella modificazione di nostre conoscenze precedenti» p. 54.

<sup>44</sup> Popper (1994), p. 82.

### 1.3. Cosa vuol dire “giustificare”?

Fin qui ho illustrato la distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione mostrando in che misura tale distinzione può essere utile. Si tratta di capire a questo punto cosa si intenda per giustificazione. Nel presente paragrafo, dunque, mi propongo innanzi tutto di analizzare brevemente, a partire da una definizione di “giustificazione”, tale concetto in relazione ai termini che frequentemente accompagnano la sua formulazione, in rapporto ad altri fenomeni da cui dovrebbe essere distinto e alla luce degli scopi che mira a realizzare. Alla luce delle conclusioni qui raggiunte, nel paragrafo che segue illustrerò in che senso la giustificazione è richiesta nel discorso giuridico e indicherò a quale livello di giustificazione si trovi il riferimento a quel “legislatore” che è l’oggetto del presente lavoro.

Il tema della giustificazione è centrale in numerosi dibattiti e trova ampio spazio in particolare in quei discorsi che hanno ad oggetto enunciati o giudizi che non possono essere definiti né veri né falsi ma che, nondimeno, sono dotati di senso. In quest’ottica, i contributi provenienti dall’ambito giuridico e da quello morale sono di fondamentale importanza per l’analisi di un’attività, come quella giustificativa, che si accompagna all’introduzione di forme di razionalità alternative alla stretta razionalità in senso classico. Forme di razionalità, cioè, in grado di conferire anche ai discorsi prescrittivi una propria dimensione razionale.<sup>45</sup> In questo senso, la giustificazione si prospetta come fenomeno radicalmente differente tanto da dimostrazioni che sostengano in maniera stringente le conclusioni per le quali sono chiamate in causa, quanto da operazioni di verifica applicabili piuttosto a considerazioni di natura empirica.<sup>46</sup>

Sebbene la tentazione di accomunare ambito giuridico e morale in nome della condivisione di questa modalità argomentativa sia forte, non si deve dimenticare che la giustificazione morale e la giustificazione giuridica conservano le caratteristiche che sono peculiari al loro ambito di applicazione, mantenendo specifiche differenze. Non è difficile riconoscere che, ad esempio, in ambito morale manca alla giustificazione una dimensione che si può dire prescrittiva, ossia caratterizzata da parametri e criteri prestabiliti che è necessario rispettare per la formulazione della giustificazione. Al contrario, in ambito giuridico la

---

<sup>45</sup> Cfr. Hare (1984), Bund (1986), Lecaldano (1986).

<sup>46</sup> Per la distinzione tra giustificazione, dimostrazione e verifica si veda tra gli altri la sintesi del dibattito di Liegi offerto da Perelman (1968). Secondo Wróblewski (1986), invece, la giustificazione in senso ampio comprende la verifica e la giustificazione in senso stretto. Mentre la verifica è una giustificazione relativa a proposizioni, cioè a enunciati che sono veri o falsi in un determinato linguaggio, la giustificazione in senso stretto è giustificazione di enunciati che non sono né veri né falsi. (p. 205)

giustificazione delle decisioni non solo può essere obbligatoria nei casi in cui esse siano prese da organi che sono vincolati ad offrirne una, ma essa è, a sua volta, strettamente soggetta ad un controllo in virtù di specifici criteri che guidano e regolano l'attività giustificativa.

Non abbiamo ancora detto, però, cosa intendiamo per "giustificazione". Per rispondere a questa questione è bene prendere le mosse da una definizione che, seppur con qualche piccola differenza, è ampiamente utilizzata. Accogliendo tale uso, dunque, intendo per "giustificazione" un discorso atto a mostrare mediante l'apporto di ragioni che qualcosa è giusto in senso lato, ossia da accettare, da condividere, da perseguire, da sostenere.<sup>47</sup>

Cerchiamo di analizzare brevemente i singoli elementi che compongono tale definizione. Dicendo che la giustificazione è un discorso si intende sottolineare innanzi tutto la sua dimensione linguistica, aspetto questo che risulta evidente anche nel senso più comune del termine "giustificazione".<sup>48</sup> Ogni qual volta ci viene richiesto di giustificare un'azione, una tesi, un giudizio o una decisione, infatti, siamo chiamati a rendere conto del *perché* mediante la formulazione linguistica di quelle che per noi contano come buone ragioni a supporto della nostra azione, tesi, giudizio ecc.<sup>49</sup> Ciò che facciamo quando dobbiamo giustificare qualcosa,

---

<sup>47</sup> Si esprime in questi termini Scarpelli (1986) che afferma che la giustificazione è «un discorso di natura argomentativa atto a far risultare mediante ragioni che qualcosa è giusto in senso lato» (p. 3). Analogamente, Diciotti (1999) scrive: «Chiamerò giustificazione un discorso con il quale sono addotte ragioni per mostrare che qualcosa (un'azione, una decisione, un atteggiamento) è giusta, opportuna, utile» (p. 8). Secondo Cotta (1981), il quale si occupa della giustificazione quale concetto necessario a stabilire l'obbligatorietà delle norme, invece, la giustificazione «consiste nella dimostrazione che la scelta in base alla quale un comportamento possibile è elevato al rango di comportamento che *deve* essere (ossia obbligatorio), è una scelta non già arbitraria, e quindi sempre ricusabile, bensì fondata e accettabile» (p. 58). Con la definizione appena proposta mi riferisco a quella che Luzzati (1997), p. 7, chiama giustificazione in positivo, ossia una giustificazione che opera costruttivamente a sostegno di una conclusione e non in negativo, ossia con lo scopo di criticare quella conclusione così da dare la possibilità di aderire *pro tempore* a quella che meglio resiste alle critiche.

<sup>48</sup> Aggiungo che è possibile fare una distinzione tra giustificazione-attività e giustificazione-prodotto. Con giustificazione-attività intendo il procedimento linguistico mediante il quale si forniscono ragioni per accettare o rifiutare una data conclusione. Diversamente, la giustificazione-prodotto è il risultato di quella attività e consiste nell'insieme finito delle ragioni addotte. Su questo punto cfr. Luzzati (1999), p. 436. Per diversi sensi di giustificazione come attività e giustificazione come prodotto cfr. anche Diciotti (1999).

<sup>49</sup> Secondo Carcaterra (2007a) la giustificazione è un particolare tipo di ragionamento che, a differenza del ragionamento inferenziale che procede dalle premesse alla conclusione attraverso un *dunque*, muove dalla conclusione alle premesse rispondendo ad un *perché*. In quest'ottica, però, il ragionamento giustificativo non sarebbe altro che «un'inferenza letta al rovescio» (p. 5). Non mi sembra sia possibile rinvenire la differenza tra un'inferenza e una giustificazione solo a partire dalla direzione con cui si organizzano e si presentano premesse e conclusione. La giustificazione, infatti, risponde ad una logica che non è la logica stringente che regola, ad esempio, un'inferenza sillogistica. Gli argomenti a sostegno di una giustificazione devono essere accettati e hanno, nella maggior parte dei casi, un valore essi stessi che li rende meritevoli di essere scelti. In questo senso è condivisibile l'affermazione di Perelman (1976) per cui «gli argomenti possono rinforzarsi l'un l'altro, ma possono anche combattersi, ed è raro che alle ragioni in favore di una tesi non si possano accostare ragioni in senso contrario» (p. 120).

dunque, è esplicitare mediante enunciati tra loro ordinati delle premesse in grado di sostenere quella particolare conclusione che costituisce l'oggetto del ragionamento giustificante. Qual è, però, l'oggetto di un simile discorso? Se la giustificazione è un discorso elaborato nel tentativo di mostrare che "qualcosa" è giusto vale la pena spendere alcune parole intorno all'oggetto della giustificazione.

Anche in questo caso la letteratura sul tema individua differenti oggetti della giustificazione che non sono poi così distanti da quelli che il senso comune attribuisce ad essa. Si pensi a quanto frequentemente accada che ci venga richiesto di rendere conto, di giustificare un'azione, una decisione, una credenza, una tesi, una disposizione all'azione, un giudizio di valore, una regola, una scelta, e così via. Gli oggetti della giustificazione, dunque, possono essere divisi in due gruppi a seconda che si tratti di oggetti appartenenti all'ambito pratico o di oggetti appartenenti all'ambito teorico.<sup>50</sup> Ciò che però vale la pena notare è che anche nel caso di oggetti appartenenti al campo del fare essi vengono sempre espressi linguisticamente.<sup>51</sup> Data la natura linguistica del processo giustificativo, infatti, non è possibile pensare che il suo oggetto non sia anch'esso espresso mediante una formulazione linguistica.<sup>52</sup> Questo, si badi, non mette in alcun modo in discussione la centralità che gli oggetti pratici hanno nelle esigenze giustificative. Centralità, questa, che la riflessione morale intorno al tema della giustificazione ha messo largamente in luce.

La giustificazione resta, dunque, primariamente un problema di natura pratica. Anche quando essa viene richiamata per rispondere di questioni teoriche, il processo messo in atto per sostenere le risposte fornite a tali questioni può non di rado offrire esso stesso la premessa giustificativa di una conclusione pratica. La necessità che anche gli oggetti pratici siano coinvolti nella giustificazione mediante la loro rappresentazione linguistica mostra la possibilità

---

<sup>50</sup> Cfr. Scarpelli (1986), p. 5. Anche Diciotti (1999), pp. 12-20, sostiene una simile classificazione sulla cui base distingue tra "giustificazione teorica", che rende conto della domanda: «come stanno le cose?», e "giustificazione pratica" che offre risposte alla domanda: «come si deve agire?». Ritengo che, così formulata, la distinzione rischi di far apparire la giustificazione teorica come una dimostrazione in grado di mostrare la verità di un'affermazione. La giustificazione, però, non concerne la verità di proposizioni teoriche. Essa, semmai, è richiesta proprio nei casi in cui non è possibile pervenire alla dimostrazione stringente della verità o falsità delle conclusioni. In questo senso, il discorso autenticamente filosofico, che riconosce l'impossibilità di pervenire a conclusioni o verità definitive, è intrinsecamente caratterizzato da procedimenti giustificativi. Scrive Perelman (1968): «Il filosofo è colui che ristrutturava una realtà originariamente data, cercando di dimostrare che questa ristrutturazione non è arbitraria, ma ha certe ragioni in suo favore. Il suo compito non è quello di dimostrare la verità di un enunciato, ma quello di stabilire la fondatezza di una ristrutturazione, e questo grazie alle tecniche di giustificazione. [...] Ne risulta che un difensore impenitente della razionalità della filosofia si trova nella necessità d'insistere sull'esistenza di giustificazioni valide, difendibili, in una parola, di giustificazioni razionali» (p. 21).

<sup>51</sup> Cfr. Scarpelli (1986) e Luzzati (1999).

<sup>52</sup> A favore della tesi per cui la giustificazione avrebbe ad oggetto anche entità extralinguistiche è Perelman (1965).

di offrire ragioni differenti a seconda di quale aspetto dell'oggetto sia selezionato e sottolineato nella formulazione linguistica. Chi intenda giustificare un'azione, una decisione, una scelta o una disposizione all'azione formula linguisticamente tali oggetti a seconda della rappresentazione che di essi sceglie di offrire, e non è escluso che tale selezione sia già primariamente influenzata dalle ragioni che si è in grado di fornire o che appaiono più idonee (più condivisibili) in un dato contesto.

Avendo definito la giustificazione come un discorso atto a mostrare mediante l'apporto di ragioni che qualcosa è giusto in senso lato, ossia da accettare, da condividere, da perseguire, da preferire<sup>53</sup>, e avendo visto che l'oggetto di un simile discorso può essere «o un oggetto linguistico, o un oggetto non linguistico attraverso la sua rappresentazione linguistica»<sup>54</sup>, resta da vedere cosa si intenda per "ragioni".

Il vocabolo "ragione" è probabilmente tra i più utilizzati quando ci si riferisce al tema della giustificazione. Ciò non di meno esso è estremamente controverso e vago. La prima cosa che salta immediatamente all'attenzione è che il ricorso al termine "ragione" per indicare ciò che sta a sostegno di una conclusione giustificata mostra ulteriormente la possibilità che il procedimento giustificativo, sebbene non logicamente stringente, sia caratterizzato da una specifica razionalità.<sup>55</sup> Apportare una ragione significa mostrare la potenziale condivisibilità di una conclusione. Questo non significa, si badi, che riconoscere tale condivisibilità sia di per sé una ragione per condividere effettivamente la conclusione. Che l'attività giustificativa non abbia la coerenza propria di altri procedimenti che mirano a sostenere delle conclusioni comporta che sia possibile riconoscere che una conclusione sia stata giustificata e ciò non di meno rifiutare quella conclusione perché se ne rifiutano le premesse. Allo stesso modo, la conclusione, sebbene derivante da premesse condivise, potrebbe essere rifiutata perché ritenuta in contrasto con

---

<sup>53</sup> Sebbene si sia scelta tale definizione vale la pena ricordare che le ragioni possono essere apportate nel discorso giustificativo tanto per mostrare che una conclusione è giusta in senso lato quanto che, in senso altrettanto lato, non è sbagliata. In questo secondo caso "giustificarsi" diventa sinonimo di "discolparsi". Tale accezione, che forse è quella più accreditata nel senso comune, è stata adottata tanto in ambito giuridico quanto in ambito teologico. In entrambi i contesti, infatti, il rapporto tra la giustificazione, la colpa e l'accusa è molto stretto. A questo proposito cfr. Hart (1968) per quanto concerne il rapporto tra giustificazione e colpa in ambito giuridico, e le lettere paoline per quanto riguarda l'ambito teologico. La giustificazione, in questo caso, non ha lo scopo di mostrare che un comportamento, una scelta, un'azione ecc. sono da preferire, da scegliere, ma, diversamente, che non sono da qualificare come colpa, reato ecc.

<sup>54</sup> Scarpelli (1986) p. 5.

<sup>55</sup> Luzzati (1999) distingue tre differenti accezioni di giustificazione, ciascuna ispirata ad una diversa concezione della razionalità. In particolare: la razionalità fondazionistica, per cui la ragione è in grado di offrire da sé medesima la fondazione ultima e indiscutibile alle nostre conclusioni; la razionalità persuasiva, nella cui ipotesi ciò che conta è che gli argomenti risultino di fatto persuasivi; e la razionalità adeguatrice, che «si esplica nello sforzo costante di *adeguare* le conclusioni pratiche ai parametri che di volta in volta vengono assunti, con scelte *in ultima analisi a-razionali*, quali criteri di giudizio» (p. 422).

ragioni alternative, cui si riconosce maggiore valore e che militano in favore della conclusione contraria.<sup>56</sup> Il margine di libertà che lascia qualunque procedimento giustificativo non ne costituisce un difetto. Esso, al contrario, mostra che nella giustificazione vi è sempre il richiamo ad una scelta che non può essere celata e che si deve esser pronti a giustificare a sua volta.<sup>57</sup> Inoltre, la possibilità di rifiutare una conclusione sebbene si ammetta che le ragioni per la sua condivisibilità sono state mostrate, indica, ancora una volta, la non assoluta e definitiva fondatezza della conclusione. La giustificazione resta una indagine sempre aperta e le sue conclusioni non sono mai date una volta per tutte. La possibilità di argomentare ulteriormente, di apportare nuove ragioni a favore o contro una determinata conclusione mostrano il carattere dinamico della giustificazione, del suo oggetto e delle ragioni addotte.<sup>58</sup>

Emerge così quella che si potrebbe chiamare la dimensione pubblica della giustificazione. Per quanto una scelta, una decisione, una disposizione ad agire sia sempre relativa al soggetto cui è riferibile, l'apporto di ragioni fa sì che essa sia discutibile intersoggettivamente. Ciò che si discute è così la bontà, l'appropriatezza, la preferibilità dell'oggetto della giustificazione che viene in certo senso astratto dalle particolari contingenze che l'hanno prodotto nel tentativo di cogliere in esse i tratti ripetibili che rendano possibile l'universalizzazione richiesta dalla giustificazione.<sup>59</sup> Mentre le ragioni permettono una simile universalizzazione, i motivi si mantengono in una dimensione privata, non assicurando alcun tipo di discussione su di essi né su ciò che hanno «scatenato»<sup>60</sup>. In questo senso, si deve dire che solo le ragioni ricorrono in un discorso giustificativo, non avendo nulla a che vedere con i fattori

<sup>56</sup> Per i conflitti tra ragioni che militano in favore di una conclusione pratica e per la risoluzione di tali conflitti a partire dalla distinzione tra ragioni di primo ordine e ragioni di secondo ordine cfr. Raz (1975).

<sup>57</sup> Non credo tuttavia che si possa sempre risalire a ritroso in una catena di giustificazioni infinita. Ad un certo punto vi saranno delle premesse che non possono essere giustificate perché costituiscono le preferenze o idiosincrasie più intime e profonde. Naturalmente questo non significa che debbano essere guardate come principi indiscutibili che dovrebbero essere a tutti i costi accettati anche da chi discute con noi. Riconoscere che vi sono premesse (per ora) non giustificate significa solamente riconoscere che esse hanno lo *status* di impegni e valori che sono il frutto della nostra scelta personale. In questo senso, se non vi è la condivisione di questo materiale valoriale profondo è molto difficile che vi possa essere spazio tanto per l'accordo quanto per il disaccordo giustificato. Su questo punto cfr. Luzzati (1999), pp. 112-17.

<sup>58</sup> L'apertura della giustificazione è evidente se si pensa a quella che Luzzati (1997) chiama giustificazione delegittimante o in negativo. Mentre la giustificazione legittimante opera apportando ragioni in favore di una conclusione, la giustificazione delegittimante opera in negativo «sforzandosi di muovere *argomenti contro* ciascuna delle *molteplici* direttive di comportamento che sarebbero prospettabili, e opti per le soluzioni che *pro tempore* meglio *resistono* alle critiche. La *forza* degli argomenti verrebbe allora sostituita da una loro *prova di resistenza*» (p. 7).

<sup>59</sup> Intendo universalizzazione così come pensata da Hare (1981), ossia come possibilità di riprodurre il medesimo procedimento giustificativo in tutte le situazioni che condividano proprietà considerate rilevanti. Altra questione, invece, è quella relativa ai criteri che permettono tale universalizzazione.

<sup>60</sup> Cfr. Enoch (2011) che distingue tra ragioni “giustificanti” e ragioni “scatenanti”, intendendo con queste ultime ciò che di fatto ha causato un determinato evento, ma che non per questo è in grado di giustificarlo.

che di fatto hanno condotto ad una determinata decisione, azione ecc. Il riferimento ai motivi, dunque, rientra più propriamente in processi di motivazione più che di giustificazione. Seguendo Scarpelli si potrebbe dire che mentre «un problema di giustificazione [è] un problema etico, concernente il dover essere di una situazione concreta o astratta; un problema di motivazione [è] un problema cognitivo, empirico»<sup>61</sup>.

Alla luce di quanto detto si può dire, dunque, che una ragione è una considerazione che conta in favore di qualcosa<sup>62</sup>, ossia una considerazione che funge da premessa di un discorso argomentativo che mira a mostrare la condivisibilità, l'accettabilità, l'appropriatezza di una conclusione. È chiaro, dunque, che, così intese, anche le ragioni, così come l'oggetto per il quale contano, si presentano attraverso una formulazione linguistica.<sup>63</sup>

La giustificazione appare così come un discorso di natura argomentativa che collega premesse a conclusioni. Il rapporto tra queste non solo non mira ad essere stringente e logicamente necessario, come accade invece nel caso di altre forme di argomentazione quale è la dimostrazione, ma non è neppure preposto a persuadere l'uditorio a cui la giustificazione è rivolta.<sup>64</sup> La persuasione ricercata dalla tecnica retorica, infatti, non ha bisogno di buone ragioni. La capacità del retore esperto di convincere della bontà di qualunque argomento non ha niente a che fare con la sua capacità di giustificare le conclusioni cui perviene, ma solo con l'efficacia delle sue argomentazioni. Mentre l'argomentazione giustificativa va ben oltre l'efficacia persuasiva e non può essere privata del suo carattere normativo, al contrario, «l'arte persuasiva non affila le sue armi sul terreno delle ragioni e delle regole, ma agisce esclusivamente sul piano dei motivi psicologici. E a volte ottimi motivi costituiscono pessime ragioni»<sup>65</sup>. Questo naturalmente non significa che una giustificazione non possa risultare convincente. Una conclusione ben giustificata sulla base di premesse condivise può chiaramente risultare persuasiva. Non si deve però dimenticare che una buona giustificazione può comunque essere rifiutata. In questo senso, è possibile riconoscere che l'accettabilità, la condivisibilità di una conclusione è stata mostrata, ma non di meno rifiutare di accettarla come guida del proprio agire o del proprio decidere.

---

<sup>61</sup> Scarpelli (1986), pp. 23-24. Per una analisi delle posizioni metaetiche di Scarpelli si veda anche Lecaldano (2014).

<sup>62</sup> Scanlon (1998) utilizza una definizione analoga di ragione. A seconda dell'oggetto per cui una ragione conta, inoltre, si tende a distinguere tra ragioni per agire e ragioni per credere. cfr. ad esempio Raz (1975), Raz (2007).

<sup>63</sup> Di opinione contraria è Raz (2007) che scrive: «le ragioni per agire sono fatti che costituiscono un'argomentazione per (o contro) il compimento di un'azione» p. 1.

<sup>64</sup> Il rapporto tra giustificazione e discorso persuasivo è invece sostenuto da Perelman (1966) e Perelman (1968).

<sup>65</sup> Luzzati (1999), pp. 419-20.

#### 1.4. La giustificazione nel diritto: i livelli di giustificazione e il posto del legislatore.

Nel paragrafo precedente ho fornito una definizione di giustificazione e ho cercato di analizzare, seppur brevemente, i concetti in essa richiamati. Da quanto detto è emerso che la giustificazione appare come un particolare tipo di discorso di natura argomentativa che si distingue da altre forme di argomentazioni poiché il rapporto tra le premesse e la conclusione da quelle supportata non è logicamente stringente.<sup>66</sup> Le premesse esibite a sostegno dell'oggetto della giustificazione sono autentiche ragioni e non solamente espressione di motivazioni psicologiche poiché sono presentate al fine di risolvere un problema di natura deontologica. La richiesta per la giustificazione, infatti, non concerne il motivo per cui un'azione è stata portata a compimento o una decisione o scelta è stata compiuta, ma mira a chiarire il *perché* quelle siano da condividere, accettare, perseguire, scegliere. Così intesa, la giustificazione è un'attività che caratterizza qualsiasi ambito e che ogni essere umano porta quotidianamente a compimento. Non fanno dunque eccezione gli studiosi di diritto e gli operatori giuridici che avanzano ipotesi e prendono decisioni argomentando in loro favore. Emblematico a questo proposito è il ragionamento compiuto dai giudici per pervenire ad una decisione circa un caso concreto.

Quando è chiamato a risolvere un determinato caso, il giudice esprime la propria decisione quale conclusione di un ragionamento che coinvolge differenti premesse che contano (o hanno la pretesa di contare) come ragioni in suo favore. Per molto tempo si è inteso tale ragionamento – che da premesse determinate muove verso una conclusione unica e definitiva – alla stregua di un vero e proprio sillogismo in grado di mostrare la necessità logica della decisione giudiziaria.<sup>67</sup> Il sillogismo giudiziale apparirebbe dunque composto da due premesse, rispettivamente di natura normativa e fattuale, la cui unione darebbe origine di per sé alla

---

<sup>66</sup> Accolgo qui una concezione di “argomentazione” in senso ampio ossia come processo di natura discorsiva indirizzato a sostenere una conclusione. In questo senso, l'argomentazione può essere di due tipi a seconda della forma di derivazione della conclusione dalle premesse. Mentre, dunque, un'argomentazione dimostrativa fonda in modo univoco una conclusione, un'argomentazione giustificativa, mancando di una tale coerenza, può condurre ad una conclusione che può essere rifiutata pur riconoscendo che sono state portate ragioni a suo sostegno. Seguendo Scarpelli (1982) si può dire che un'argomentazione non dimostrativa è «un processo discorsivo tendente a giustificare una conclusione, caratterizzato dalla mancanza di una fondazione univoca della conclusione stessa: talché, pur non trovando errori in una argomentazione, alla sua conclusione è possibile sottrarsi giustificando, se si vuole, una diversa e contrastante conclusione con una diversa e contrastante argomentazione» (p. 276).

<sup>67</sup> Beccaria (1764) espone così la struttura del sillogismo giudiziale: «In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore d'essere la legge generale; la minore l'azione conforme, o no, alla legge; le conseguenze la libertà e la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche due soli sillogismo, si apre la porta all'incertezza» (p. 52). Come è noto, invece, la prima definizione del sillogismo come un discorso in cui posti alcuni dati segue necessariamente, per il solo fatto che essi siano stati posti, qualcosa che di diverso da essi, si trova negli Analitici Primi di Aristotele.

formulazione dell'unica conclusione logicamente corretta. In tale conclusione, infine, consisterebbe la decisione giudiziaria. È chiaro che un simile modo di intendere il ragionamento giudiziario ha ben poco a che vedere con la giustificazione così come intesa in queste pagine. Innanzi tutto il modello deduttivo offerto dal sillogismo giudiziario è caratterizzato dalla derivazione logicamente stringente che abbiamo preferito riconoscere ad una argomentazione di natura dimostrativa. In secondo luogo, se la decisione del giudice si limita ad esplicitare quanto già contenuto nelle premesse essa, a ben vedere, non ha alcun bisogno di essere giustificata. La ragione è presto detta. Se tutto il materiale legislativo è chiaro e inequivocabile e non vi sono dubbi circa la scelta per la disposizione da applicare né circa la norma da essa espressa, il giudice non ha di fatto preso alcuna decisione da dover giustificare. In tale prospettiva, si potrebbe dire, il giudice si limita ad essere la proverbiale «bocca della legge» e se la legge è per definizione legge di ragione, non c'è bisogno di alcuna giustificazione ulteriore.

Non è un caso, dunque, che l'attenzione per un procedimento di natura giustificativa si sia accesa proprio a seguito della crisi di un simile modello.<sup>68</sup> L'inadeguatezza del modello sillogistico è apparsa evidente soprattutto nel momento in cui esso è stato proposto quale modello descrittivo dell'operato dei giudici.<sup>69</sup> Esso, infatti, non è in grado di tener conto dell'ampio margine di cui i giudici si trovano a disporre nel processo decisionale né del fatto che tale margine può difficilmente essere ridotto. Una volta crollate le certezze e le rassicurazioni dello schema sillogistico, dunque, il giudice è apparso nuovamente come agente attivo e con la riabilitazione della sua figura sono emerse le preoccupazioni e la conseguente urgenza di giustificazione.

Lo spazio di libertà di cui i giudici si trovano a poter disporre va dalla scelta della disposizione da applicare, alla sua interpretazione, alla scelta del materiale probatorio, alla qualificazione del fatto in esame. Se, inoltre, si considera che il ragionamento giuridico ha una evidente funzione normativa, è comprensibile l'esigenza di controllare l'operato di un organo

---

<sup>68</sup> La critica più celebre al modello sillogistico è sicuramente quella mossa da Kelsen. Secondo Kelsen, infatti, il rapporto tra le premesse e la norma individuale in cui consiste la decisione del giudice non è di tipo logico. La validità di quella decisione, sostiene il giurista austriaco, non dipende da una derivazione logicamente deduttiva, ma dal fatto che il giudice ha il potere, ossia l'autorità conferitagli da una norma gerarchicamente sovraordinata dello *Stufenbau*, di emanare quella norma. Considerazioni analoghe riguardano anche le due premesse del sillogismo. Anche la formulazione delle premesse, infatti, dipenderebbe da un atto di decisione dell'organo giurisdizionale. Cfr. Kelsen (1960) p. 218 e ss.

<sup>69</sup> Vale la pena ricordare che per Beccaria il sillogismo giudiziale avrebbe dovuto avere la valenza di un modello normativo il cui scopo era di prescrivere ai giudici un procedimento atto a ridurre il più possibile il grado di incertezza del diritto. Cfr. Beccaria (1764), p. 52 e ss.

dotato di simili poteri.<sup>70</sup> Il controllo dei pubblici poteri nel contesto istituzionale, dunque, è la funzione fondamentale della giustificazione in ambito giudiziario e i giudici hanno l'obbligo di motivare le sentenze in conformità con quanto richiesto dai principi di legalità e di separazione dei poteri e per salvaguardare la certezza del diritto.

Se la giustificazione è intesa soprattutto a stabilire un controllo sull'operato dei poteri pubblici, può risultare problematica la mancanza di una derivazione logicamente stringente tra ciò che conta come ragione giustificante e l'oggetto che essa è chiamata a supportare. Per questo motivo appare evidente la necessità di stabilire delle condizioni che permettano di considerare una conclusione come giustificata. Tali condizioni dipenderanno da quali criteri vengono scelti e accettati in un determinato contesto come ragioni giustificanti e da quali direttive regolano la scelta di questi criteri e la connessione tra premesse e conclusioni. Ecco, dunque, che dalla conformità a tali criteri stabiliti per valutare la derivazione della conclusione dipenderà la possibilità che quest'ultima sia considerata giustificata.

Ora, sebbene il rapporto tra premesse e conclusione è molto più complesso e indeterminato di quanto pensassero i sostenitori del sillogismo giudiziale, resta indiscutibile che la decisione giudiziaria debba essere giustificata a partire da considerazioni di diritto e da considerazioni di fatto. Indipendentemente da quale sia il modello di ragionamento giuridico più idoneo a rendere conto dell'operato dei giudici, ciò che rileva ai nostri fini è che gli organi giudiziari giustificano le proprie decisioni portando argomenti in grado di supportare una determinata conclusione. Poco importa, qui, se essa sia stata raggiunta a seguito della formulazione delle premesse o, diversamente, se queste siano state proposte *ex post* per nascondere il percorso interiore. Ciò che invece rileva è che la giustificazione di una decisione giudiziaria necessita di premesse normative e di una premesse fattuali per poter ambire a dirsi giustificata.

A questo punto si potrebbe sottilmente insinuare che, qualora le premesse siano costruite *ad hoc* sulla conclusione, la derivazione della decisione da esse potrebbe risultare stringente. In altre parole, visti gli inevitabili margini di discrezionalità di cui il giudice può disporre, chi esclude che egli non costruisca un sillogismo a posteriori, mostrando la necessità logica della propria conclusione a partire da premesse che, però, sono costruite precisamente con questo scopo? Certo – si potrebbe dire – la conclusione è stata raggiunta in maniera alternativa dal giudice, probabilmente egli ha seguito la propria ideologia, le proprie idiosincrasie, i propri

---

<sup>70</sup> Secondo Gianformaggio (1986) il controllo operato sui giudici è duplice. Da un lato vi è il controllo da parte dell'opinione pubblica (controllo democratico) e, dall'altro, quello perpetrato da parte delle istanze superiori (controllo burocratico). p. 39.

interessi personali, o quelli di classe, può essere che l'uomo che ha condannato gli ricordasse molto qualcuno con cui aveva litigato, che avesse dormito male la notte prima e così via. Eppure, questo non toglie che a conti fatti il giudice nasconde queste basse e personali motivazioni dietro la solida e stabile impalcatura delle ragioni. Nel costruire tale impalcatura – si potrebbe ancora suggerire – il giudice è libero di individuare nel confuso e ampio mare delle disposizioni normative una disposizione che fa al caso suo, di interpretarla a piacimento ricavando una norma da cui seguirebbe necessariamente la sua conclusione, non appena mostrato – selezionando gli elementi che gli paiono rilevanti a tale scopo – che nel caso in questione si presenta né più né meno che la fattispecie che ha in mente.

Dinnanzi ad un simile scenario emerge un secondo ordine di ragioni che rende il controllo degli organi giudiziari operato mediante l'obbligo di motivazione decisamente complesso e articolato. Non solo, infatti, è necessario stabilire quali siano i criteri che fanno di alcuni argomenti delle valide ragioni in ambito giuridico e quali siano le condizioni alle quali si possa predicare la coerenza tra premesse e conclusioni. Ciò che è necessario richiedere in egual misura è la giustificazione di quelle stesse premesse. Ci troviamo così su un secondo livello di giustificazione che precede logicamente il primo. Questi due differenti piani giustificativi sono strettamente connessi e sono regolati da due processi che possono essere chiamati rispettivamente di giustificazione interna e di giustificazione esterna.<sup>71</sup> A questo proposito Wróblewski scrive:

Chiamo la giustificazione interna di una decisione la giustificazione di primo livello (J-1). La giustificazione interna esige coerenza tra le premesse della decisione e la decisione stessa. Se si pone il problema delle ragioni dell'accettazione delle premesse, si va al di là della sfera della giustificazione interna in cui le premesse sono date per buone. Se tali premesse sono giustificate, allora la decisione è esternamente giustificata. La giustificazione esterna dipende dagli argomenti usati a sostegno delle premesse. Questi argomenti sono espressi nella critica di tali premesse, e ciascuna critica può risolversi in un'offensiva contro la decisione giudiziale finale.<sup>72</sup>

La giustificazione interna, dunque, si occupa di mostrare la coerenza dell'argomentazione che conduce dalle premesse alla decisione giudiziale. Diversamente, la

<sup>71</sup> Cfr. Wróblewski (1974), p. 39 e ss.; Wróblewski (1986), p. 214 e ss.; Alexy (1978), p. 273 e ss. Alternativamente a questo modo di esprimere la distinzione si è parlato anche di giustificazione di primo ordine e di secondo ordine (MacCormick (1978), p. 19 e ss. e p. 100 e ss.) e di schemi principale e secondario (Koch Rüssmann (1982), p. 48 e ss.).

<sup>72</sup> Wróblewski (1986), p. 214.

giustificazione esterna è relativa all'accettabilità di quelle stesse premesse.<sup>73</sup> È la giustificazione esterna, dunque, ad impedire che qualsiasi decisione possa venir presa costruendo a posteriori per essa una struttura giustificante totalmente arbitraria.

Posta tale prima distinzione si tratterà a questo punto di capire su che livello di giustificazione si trovi l'oggetto in analisi nel presente lavoro. Si dovrà individuare, cioè, quale sia il posto del "legislatore" quando questo termine è utilizzato all'interno di un'argomentazione che giustifichi una determinata decisione. Tenendo conto che questa è la domanda a cui dovremo trovare risposta, vale la pena proseguire brevemente il nostro discorso sui livelli di giustificazione e dire qualche parola su questo "legislatore" e sulla sua presenza nel ragionamento giuridico a mo' di ragione giustificante.

Si è detto che la giustificazione esterna ha lo scopo di mostrare la fondatezza delle premesse e la loro capacità di contare come ragioni giustificanti. Ora, le premesse apportate dal giudice nel giustificare la sentenza sono tanto di ordine normativo quanto di ordine fattuale. Da un lato, infatti, il giudice offre a sostegno della sua decisione delle considerazioni in diritto, ossia presenta il materiale normativo che ha ritenuto rilevante per la risoluzione del caso in questione e, sulla base dell'interpretazione di questo, formula l'enunciato normativo che funge da premessa maggiore. Dall'altro lato, egli mostra nella motivazione in fatto il procedimento argomentativo a sostegno della premessa minore, ossia dell'enunciato fattuale che descrive le circostanze di fatto sulle quali verte la controversia giudiziale.<sup>74</sup> A seconda che si tratti di giustificare la premessa maggiore o la premessa minore, dunque, è necessario compiere due distinti ragionamenti solitamente indicati come, rispettivamente, ragionamento interpretativo e ragionamento probatorio.

In questa sede ciò che interessa è il ragionamento compiuto per giustificare la premessa maggiore, ossia il ragionamento interpretativo condotto al fine di giustificare determinate scelte in ambito interpretativo. Come già detto, infatti, pensare che il giudice si trovi di fronte ad un'unica norma precisa e non equivoca è piuttosto riduttivo e fuorviante. Le decisioni che il

---

<sup>73</sup> In questo senso, una volta che sia necessario giustificare una premessa essa apparirà quale conclusione di un ulteriore ragionamento che apporta nuovi argomenti a suo sostegno. Si potrebbe dire che, una volta selezionata questa nuova argomentazione di ordine superiore rispetto a quella fornita a sostegno della decisione definitiva, ci si deve occupare della sua specifica giustificazione interna. Quando ci si interroga isolatamente sulla giustificabilità delle premesse, infatti, si deve compiere un'ulteriore giustificazione interna relativa ad esse mostrando quali siano i criteri di selezione delle premesse che contano come ragioni valide e quali siano le condizioni di derivabilità della conclusione affinché essa possa, in maniera giustificata, contare a sua volta come premessa del ragionamento finale.

<sup>74</sup> Per rendere conto di tutte le scelte discrezionali che i giudici compiono anche prima di pervenire alla decisione definitiva Wróblewski (1986) distingue tra decisione giudiziale finale e decisioni giudiziali settoriali laddove «la prima decisione risolve un caso, mentre le altre vanno considerate come decisioni che preparano e giustificano la decisione finale» p. 206.

giudice deve compiere per determinare la premessa normativa posta a supporto della decisione finale, dunque, sono diverse. Tra queste spiccano, in particolare, la scelta delle fonti del diritto che sono rilevanti rispetto al caso considerato; la scelta delle disposizioni normative in esse contenute; l'attribuzione di significato a tali disposizioni di modo da individuare le norme da quelle espresse<sup>75</sup>; la soluzione di eventuali antinomie e l'integrazione di eventuali lacune. Ciascuna di queste scelte deve essere giustificata sulla base di direttive, condivise e accettate dalla comunità giuridica, che sono preposte all'attività interpretativa.<sup>76</sup>

Ora, tenendo a mente che la stella polare che ci guida nella presente analisi è costituita dalla domanda che poco sopra abbiamo posto, è necessario restringere il campo di lavoro e puntare la lente di ingrandimento direttamente sulle direttive che regolano l'attribuzione di significato alle disposizioni normative. È solo tra queste direttive, ossia tra i cosiddetti argomenti interpretativi<sup>77</sup>, infatti, che possiamo rinvenire il riferimento alla volontà o intenzione del legislatore. In particolare, la classe di argomenti che ci interessa e di cui parleremo più nel dettaglio nella seconda parte è quella costituita dai cosiddetti argomenti teleologici.<sup>78</sup>

Siamo giunti dunque a stabilire che il livello di giustificazione che ci interessa è il secondo, ossia quello riguardante la giustificazione esterna. A ben vedere, però, l'oggetto del presente lavoro si trova ad un livello ancora differente. Ciò che si tratta di capire, infatti, non è la capacità del riferimento alle intenzioni del legislatore di giustificare una determinata conclusione che andrà poi a costituire la premessa di un ulteriore ragionamento, quanto la giustificabilità stessa di un simile riferimento. In breve, se il riferimento alle intenzioni del legislatore viene utilizzato per argomentare in favore di una specifica attribuzione di significato

---

<sup>75</sup> Accolgo qui la nota distinzione tra disposizione e norma. Col primo termine ci si riferisce all'enunciato normativo contenuto in una fonte di diritto, mentre con il secondo si fa riferimento al significato di tali enunciati, ossia al contenuto ad esse attribuito mediante l'attività interpretativa. In questo senso si può dire che una singola disposizione può esprimere più norme e che una medesima norma può essere espressa mediante diverse disposizioni. Su questa distinzione cfr., in particolare, Guastini (2011b), pp. 63-66.

<sup>76</sup> Anche le direttive che regolano l'attività interpretativa hanno natura differente. Esse possono essere: espresse in determinate disposizioni normative; elaborate dalla scienza giuridica, dalla dottrina e dalla giurisprudenza; espressione di principi e valori morali e politici condivisi dal giudice. Su questo punto cfr. Canale (2013), p. 340. Naturalmente non va dimenticato che anche le direttive che regolano l'interpretazione possono venire espresse linguisticamente e, di conseguenza, risultano essere oggetto di interpretazione. Per l'interpretazione, ad esempio, degli art. 12 e 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile italiano cfr., tra gli altri, Tarello (1980), Guastini (1993), Velluzzi (2013a), Velluzzi (2013b).

<sup>77</sup> Un argomento interpretativo può essere definito come «un discorso tipico rivolto a giustificare un prodotto interpretativo» (Velluzzi (2013a), p. 352). Si badi che, alla luce di quanto abbiamo detto a proposito dell'influenza che l'impianto teorico in cui il giurista (in senso ampio) è educato, non credo che gli argomenti interpretativi rappresentino solo una razionalizzazione *ex post*.

<sup>78</sup> In ogni caso cercherò di mostrare che il riferimento alle intenzioni è presente anche in altri argomenti, seppur indirettamente.

ad una disposizione, ciò che a noi interessa è capire se questo riferimento è a sua volta giustificato. È evidente, dunque, che ci troviamo ad un livello di giustificazione superiore.

Seguendo la classificazione dei piani giustificativi proposta da Wróblewski si potrebbe dire che questo piano giustificativo riguarda le presupposizioni<sup>79</sup> dei decidenti. Scrive Wróblewski:

Perché le premesse di una decisione sono delle buone ragioni per accettarla? Di solito, le premesse sono a loro volta conclusioni di catene di ragionamenti basate su ragioni fondamentali accettate. Queste ragioni sono le premesse ultime che, all'interno del discorso dato, non possono essere dimostrate. Si può dire che costituiscono le scelte di fondo del decidente, che questi non discute, ma prende per buone. La natura di queste ragioni ultime per l'accettazione delle premesse dipende dal tipo di premesse in questione: cioè norme giuridiche, direttive, asserzioni fattuali o valutazioni. La giustificazione teoretica della scelta di tali premesse la si può trovare al livello J-4, tra le presupposizioni del ragionamento giuridico, ma tali presupposizioni sono al di fuori del discorso del decidente e appartengono al discorso teoretico della teoria giuridica.<sup>80</sup>

Ciò che intendo sostenere è che la presupposizione che vi sia un'intenzione cui è possibile fare riferimento per attribuire significato o per giustificare una determinata scelta interpretativa conduce a delle argomentazioni fallaci. Tale presupposizione, infatti, per quanto abbia un'origine lontana, si è radicata nel pensiero e nella teoria giuridica in modo parassitario e indiretto attraverso l'uso figurato del linguaggio. Dico fin da subito che la ragione per cui credo che un simile argomento non possa costituire una buona ragione a sostegno di una conclusione interpretativa è che esso è fondato su una metafora. Che non esista alcun "legislatore" inteso come unico individuo che detiene il potere legislativo e che esprime una volontà non è difficile da riconoscere. Nessuno sosterebbe che esiste *davvero* un unico individuo in grado di emanare, abrogare, modificare leggi proferendo ciascun enunciato con una chiara e inequivocabile intenzione che resta all'interprete dichiarare. Certo, è vero che il linguaggio giuridico oltre ad essere caratterizzato da termini tecnici è contraddistinto anche da vocaboli tecnicizzati, ossia

---

<sup>79</sup> Seguendo Wróblewski "presupposizione" «va inteso come termine tecnico usato nell'analisi di un discorso giuridico nel linguaggio usato in tale analisi o nel discorso giuridico stesso» (pp. 219-20). Vi sono presupposizioni relative alle regole, relative ai fatti e relative ai valori. Ciascuna presupposizione «[fa] parte della nostra cultura, e [è] implicata nelle formule normali delle decisioni giudiziali che giustificano i tipi di ragionamento distinti sopra» (p. 221). Cfr. anche Wróblewski (1979).

<sup>80</sup> Wróblewski (1986), p. 216.

mediati dal linguaggio comune e insigniti di nuovi e specifici significati.<sup>81</sup> Questo potrebbe forse essere il caso del termine “legislatore” che, in contesto giuridico sta ad indicare l’organo che collettivamente detiene il potere legislativo. Il problema è, come cercherò di mostrare, che la consapevolezza che si tratti di una metafora potrebbe non essere sufficiente.<sup>82</sup> L’uso di metafore, infatti, influenza il nostro modo di pensare anche (o forse soprattutto) quando siamo perfettamente consapevoli della natura metaforica del linguaggio.

Non mi resta che dire brevemente che quella di considerare come una metafora il termine “legislatore” quando impiegato nei contesti in cui si discute di giustificare determinate decisioni interpretative, dipende dall’evidente assenza di ciò che tale termine è usato per indicare. In questo senso devo premettere al mio discorso sulla metafora che utilizzerò il termine “metafora” in un senso ampio in grado di ricomprendere al suo interno anche figure retoriche quali la metonimia, la sineddoche, la cataresi e la personificazione. Non credo, tuttavia, che tale ampliamento dei confini del concetto possa minare la tenuta del discorso poiché tali figure sono state frequentemente associate vista la loro vicinanza.<sup>83</sup> Il primo ad attribuire alla metafora un significato più ampio in grado di ricomprendere anche i tropi menzionati, infatti, è stato Aristotele. È da questo grande filosofo che vale la pena cominciare per iniziare il percorso tortuoso tra la funzione conoscitiva del linguaggio metaforico e le sue insidie.

---

<sup>81</sup> A proposito del rapporto tra linguaggio giuridico e linguaggio comune scrive Scarpelli (1948): «Il linguaggio comune, invece, e quello giuridico, più son distinti e meglio è. Quante volte si usano, come si accennava, i termini giuridici secondo le regole che li definiscono nel linguaggio comune, e non si sta in guardia contro la «carica» emotiva di parole come colpa, delitto ecc., che sono invece i segni di eventi e situazioni che chiedono una valutazione strettamente giuridica?» (p. 92).

<sup>82</sup> Vale la pena notare che, nonostante la natura figurata del “legislatore”, nessuno si sia preoccupato di dedicare un lavoro tematico a questa questione. La metafora del legislatore non è affrontata neppure da Galgano (2010) che dedica la sua opera interamente alle metafore in ambito giuridico. A proposito della incapacità, di chi si occupa di diritto, di dare giusto spazio al ruolo delle metafore scrive Sarra (2010): «[P]are che nonostante l’interesse mostrato verso la questione del significato e più recentemente verso le teorie dell’argomentazione e la retorica, sia mancata la percezione dell’importanza della metafora quale nodo concettuale tra i due ambiti o quantomeno non pare che la questione sia stata posta con la stessa decisione con cui invece lo è stata in altre discipline. La cosa è particolarmente grave perché il giurista avrebbe da portare un importante contributo al dibattito [...]» (p. 78). Neppure Sarra, tuttavia, si occupa della nostra metafora, essendo, per altro, più interessato al ruolo della metafora come strumento persuasivo-retorico.

<sup>83</sup> Seguendo Eco si potrebbe dire che la prima differenza tra queste figure retoriche a saltare facilmente è quella tra sineddoche e metonimia. Se si considera, infatti, che entrambe costituiscono un caso di interdipendenza semica – ossia di interdipendenza tra il semema e uno dei suoi elementi definitivi (semi o marche semantiche) – l’unica differenza dipende dalla direzione dello scambio. Mentre nella sineddoche una marca sta per il semema («le vele» per «le navi»), nella metonimia il semema sostituisce una delle sue marche in altro contesto («Luca è un pesce» per «Luca è un abile nuotatore»). Allo stesso tempo, la metonimia si può facilmente confondere con la metafora che, invece si basa non su una interdipendenza ma su una identità semica – ossia sul fatto che due sememi vengono scambiati in virtù del fatto che condividono una o più marche semantiche identiche. Cfr Eco (1975), pp. 347-52.

## CAPITOLO II

Sommario: 2.1. Aristotele e i quattro tipi di metafora. – 2.2. «Comporre metafore vuol dire saper scorgere il simile». – 2.3. Dalla realtà al linguaggio: l'ombra della somiglianza ontologica nella metafora aristotelica. – 2.4. Se i pirati chiamano se stessi “affaristi” ovvero dal linguaggio alla realtà. – 2.5. «Un pien teatro di meraviglie». L'indice categorico e gli argomenti metaforici di Emanuele Tesauro.

### 2.1. Aristotele e i quattro tipi di metafora.

Il primo autore a cui deve fare riferimento chi intenda analizzare le diverse teorie della metafora è senza dubbio Aristotele. Le ragioni del riferimento ad Aristotele non dipendono però esclusivamente da considerazioni di natura storico-ricostruttiva. Sarebbe erroneo, infatti, tanto attribuire la paternità del termine *metaphora* allo Stagirita, quanto ritenere che l'uso di questo tropo sia riscontrabile per la prima volta solo in opere a lui contemporanee.<sup>1</sup> Il riferimento ad Aristotele, invece, è d'obbligo perché è a quest'ultimo che si attribuisce la prima teorizzazione completa di questo tropo. L'importanza che la teoria aristotelica della metafora ha assunto nel corso dei secoli è ampiamente riconosciuta, tant'è che, delle migliaia di pagine spese in nome di questo tema, è stato detto che «poche aggiungono qualcosa a quei due o tre concetti fondamentali enunciati da Aristotele»<sup>2</sup>. Per quanto perentoria, una simile affermazione pone perfettamente in luce il ruolo giocato dal pensiero aristotelico in questo come in molti altri argomenti rilevanti per lo studio della retorica. Sebbene nelle pagine che Aristotele dedica alla metafora alcune posizioni siano ormai considerate superate,<sup>3</sup> la teoria che mi avvio ad esporre contiene già molte delle intuizioni che caratterizzeranno le teorie moderne e contemporanee.

---

<sup>1</sup> La prima occorrenza del termine *metaphora* è riscontrabile in un'opera di Isocrate, l'*Evagora*, databile intorno al 370-366 a.C. L'uso di metafore, tuttavia, è ampiamente documentato già nella lingua omerica. Non a caso nell'analizzare questo tropo Aristotele utilizza numerosi esempi tratti da Omero, il quale viene identificato semplicemente come “il poeta”. Cfr. Cazzullo (1987), p. 65. Per una breve storia della metafora greca prima di Aristotele si veda Kirby (1997), pp. 521-31.

<sup>2</sup> Eco (1984), p. 142.

<sup>3</sup> Mi riferisco in particolare all'ampiezza dei confini del concetto aristotelico di metafora. Come si vedrà in seguito, infatti, la nozione di metafora in Aristotele comprende alcune figure retoriche, quali la sineddoche o la metonimia, alle quali verrà riconosciuta piena autonomia solo dalla retorica latina.

Le due opere in cui Aristotele raccoglie le sue riflessioni sulla metafora sono, com'è noto, la *Poetica* e la *Retorica* che devono essere analizzate parallelamente per comprendere al meglio la posizione aristotelica.<sup>4</sup> La scelta di Aristotele di riservare all'analisi della metafora alcune pagine di queste due opere – dedicate rispettivamente all'arte poetica e alla tecnica retorica – non deve trarre in inganno circa il valore che egli riconosce alla metafora. Nell'intenzione aristotelica, infatti, la metafora, lungi dal costituire esclusivamente un mezzo per abbellire il linguaggio è, come vedremo meglio, strumento di conoscenza della realtà e del modo di rappresentare quest'ultima attraverso il linguaggio. La funzione conoscitiva che lo Stagirita attribuisce alla metafora costituisce uno dei punti di maggiore interesse della sua concezione ed è senza dubbio l'aspetto che, tra tutti, è tenuto più in considerazione dalle successive teorie della metafora. Prima di analizzare nello specifico tale funzione, però, è necessario spendere alcune parole in merito alla definizione che Aristotele offre di questo tropo e ai vari tipi di metafora che egli individua. Cominciamo dunque con la *Poetica*.

In quest'opera, la metafora viene trattata all'interno dell'analisi di quella che Aristotele chiama *lexis*, la cui traduzione italiana mediante termini quali “elocuzione” o “stile” ne fraintende la portata. Lungi dal rappresentare la mera forma espressiva, infatti, il significato del termine *lexis* va probabilmente allargato all'intero ambito del linguaggio, così da non poter essere limitato entro i confini di semplice espressione (*elocutio*).<sup>5</sup> Questa avvertenza, che trova prova in quanto Aristotele dice a proposito delle parti della *lexis*,<sup>6</sup> permette di sottolineare ulteriormente la funzione che questo tropo assume all'interno dell'opera aristotelica. Se l'ambito all'interno del quale viene analizzata la metafora, infatti, è più ampio di quello riservato allo stile espositivo, ecco che la metafora è strumento proprio di qualsiasi discorso, non solo di quello poetico o retorico, i quali ne farebbero rispettivamente uso per migliorare la forma espressiva e per arricchire la propria forza espositiva adattandola agli argomenti che mira a presentare. Sebbene la metafora sia parte integrante del linguaggio, resta da vedere in che modo essa possa essere costruita, quali siano le caratteristiche che rendono accettabile o buona una metafora e qual è il limite da porre al ricorso ad essa.

Nella *Poetica* lo Stagirita presenta la metafora a seguito della distinzione delle parti del linguaggio. In particolare, la metafora viene presentata quale possibile specie<sup>7</sup> del genere

<sup>4</sup> Per un'analisi del ruolo della metafora in Aristotele in queste due opere si vedano, tra gli altri, Ricoeur (1971), Kirby (1997), Eco (1984), D. Guastini (2005).

<sup>5</sup> Cfr. D. Guastini (2005), pp. 1-2.

<sup>6</sup> «Della elocuzione (*lexis*) in generale le parti sono queste: lettera, sillaba, connettivo, nome, verbo, articolazione, flessione, discorso» (*Poetica*, 1456b, 20).

<sup>7</sup> *Poetica*, 1457b, 1.

“nome” – definito a sua volta come «voce composta significativa senza tempo»<sup>8</sup> – accanto a parole comuni o straniere, neologismi, parole allungate, abbreviate o modificate. Poche righe dopo, tuttavia, la metafora viene definita diversamente. Scrive Aristotele:

La metafora [*metaphora*] è il trasferimento [*epiphora*] ad una cosa di un nome proprio di un'altra o dal genere alla specie o dalla specie al genere o dalla specie alla specie o per analogia.<sup>9</sup>

Nell'arco di poche righe, dunque, lo Stagirita usa il termine *metaphora* in riferimento a due cose distinte: da un lato, la metafora è un *processo* semantico, consistente appunto nel trasferimento ad un oggetto di un termine abitualmente usato per indicarne un altro e, dall'altro, è il *risultato* di questo processo.

In questo secondo senso, “metafora” è la parola usata quale risultato del trasferimento da un contesto semantico ad un altro. La possibilità che la metafora, nel secondo senso, sia efficace – ossia comprensibile e più appropriata all'oggetto rappresentato – dipende, dunque, dai criteri che regolano la metafora come trasferimento. Tali criteri sono esplicitati nel passo citato e corrispondono a quattro possibili direzioni che lo spostamento metaforico può seguire. Queste direzioni sono: dal genere alla specie, dalla specie al genere, dalla specie alla specie o per analogia. Risulta evidente che, indicando questi come possibili tipi di trasferimento, Aristotele sta usando il termine “metafora” in senso generico per comprendere nel suo ambito figure retoriche che oggi si tende a distinguere.<sup>10</sup> In particolare, le metafore dei primi due tipi – da genere a specie e da specie a genere – sono sineddoci, mentre solo gli altri due tipi sembrano più genuinamente metafore.<sup>11</sup> Per capire cosa Aristotele abbia in mente introducendo questi quattro criteri e cosa essi comportino è necessario fare riferimento agli esempi che egli riporta per ognuno di essi.

### 1) Da genere a specie.

<sup>8</sup> *Poetica*, 1457a, 10.

<sup>9</sup> *Poetica*, 1457b, 7-8. Secondo Kirby (1997), p. 532, Aristotele rischia qui la tautologia dal momento che in greco *metaphora* e *epiphora* significavano ugualmente “trasferimento”, “trasporto”. La differenza dipenderebbe dal fatto che i due prefissi (*meta-* e *epi-*) indicherebbero due diversi tipi di movimento, il primo “attraverso” (*across*) e il secondo “al di là”, “oltre” (*over, besides*).

<sup>10</sup> Questa scelta tuttavia non è obbligata. Come si è già detto, anche in questo lavoro si utilizzerà il termine “metafora” in senso più ampio, di modo da includere altre figure retoriche.

<sup>11</sup> Nota Eco (1984), pp. 150-1, che seguendo la distinzione del Gruppo  $\mu$ , la metafora da genere a specie è una sineddoche generalizzante – ossia che procede dal più al meno –, mentre la metafora da specie a genere è una sineddoche particolareggiante – ossia che muove dal meno al più.

L'esempio che Aristotele porta per mostrare questo primo tipo di trasferimento metaforico è: «Ecco che la mia nave si è fermata»<sup>12</sup>. In questo enunciato, infatti, il termine “fermarsi” è utilizzato al posto di “ancorarsi” in virtù della loro relazione genere/specie. In altre parole, il trasferimento metaforico è possibile perché lo stare all'ancora costituisce una specie del più generale fermarsi. Questo primo tipo di metafora corrisponde a ciò che oggi si chiamerebbe *sinceddoche generalizzante*, locuzione con cui si indica il ricorso ad un termine solitamente riferito ad un altro oggetto sulla base di una particolare relazione di contiguità che va generale al particolare. Per compiere il passaggio da genere a specie è necessario fare riferimento ad un albero di Porfirio<sup>13</sup> che permetta di individuare le differenti categorie. In questo modo, ad esempio, è possibile utilizzare il termine “animale” anziché “essere umano”.

## 2) Da specie a genere.

Il secondo tipo di metafora individuato da Aristotele inverte la direzione del primo tipo e permette un trasferimento dalla specie al genere. L'esempio fornito è «Odisseo ha compiuto mille e mille imprese»<sup>14</sup>. In questo caso “mille e mille” è considerato da Aristotele come specie del più generale “molte”. Questo secondo tipo di metafora, che oggi sarebbe considerata una *sinceddoche particolareggiante*, si struttura su una direzione che solo apparentemente è il negativo esatto di quella da genere a specie. Per capirlo è sufficiente fare riferimento alla coppia animale/uomo citata precedentemente. Perché usare “uomo” al posto di “animale” non può essere accettato, mentre “mille e mille” al posto di “molte” è di più immediata comprensibilità? Come nota Eco, ciò che Aristotele non coglie è la differenza tra i due esempi da lui proposti.<sup>15</sup> In particolare, non si rende conto che dicendo che “mille e mille” è una specie di “molte” egli ha già compiuto una scelta per un particolare albero porfiriano in cui siano organizzate determinate grandezze. Se, infatti, la scala di quantità fosse stata tarata su grandezze astronomiche “mille e mille” avrebbe costituito una quantità piuttosto esigua. In altre parole, Aristotele considera “mille e mille” come specie di “molte” perché, evidentemente, quell'espressione era già

<sup>12</sup> *Poetica*, 1457b, 10.

<sup>13</sup> Come è noto l'albero di Porfirio offre delle tavole per illustrare i collegamenti tra genere e specie mediante successive dicotomie che permettono di specificare sempre di più, via via che si discende verso le specie più basse. Sebbene, naturalmente, sia stato Porfirio ad aver utilizzato le categorie aristoteliche per la creazione della sua catalogazione e non viceversa, è utile sintetizzare qui la questione facendo riferimento ad un albero di Porfirio *ante litteram*.

<sup>14</sup> *Poetica*, 1457b, 12.

<sup>15</sup> Eco (1984), p. 151.

codificata nell'uso linguistico. In questo caso Aristotele «spiega le modalità di interpretazione di questa sinedocche dando già per disambiguata la sineddoche stessa»<sup>16</sup>.

### 3) Da specie a specie.

Il terzo tipo di metafora costituisce un caso più interessante rispetto ai primi due. In questo caso il trasferimento non avviene, si potrebbe dire, dall'alto verso il basso o viceversa, ma in senso orizzontale. Questo comporta che i due termini non sono direttamente in rapporto tra loro ma necessitano di un medio che permetta di cogliere la contiguità tra essi. Mentre, infatti, nei primi due casi il rapporto tra i termini implicati nel trasferimento metaforico e, di conseguenza, le ragioni del trasferimento stesso, non necessitava di alcun termine o concetto intermedio, in questo terzo tipo la metafora si spiega solo se si è in grado di risalire al genere che accomuna i due termini. L'esempio usato da Aristotele è il seguente. Nelle espressioni «Con il bronzo attingendo la vita»<sup>17</sup> e «Con la coppa di bronzo recidendo l'acqua»<sup>18</sup> i verbi “attingere” e “recidere” sono utilizzati nei due casi l'uno al posto dell'altro. Questo, sostiene Aristotele, è possibile perché “attingere” e “recidere” rientrano nel più generale “toglier via qualcosa”.

Ora, dall'esempio dovrebbe risultare chiaro che non sarebbe possibile comprendere l'uso di “attingere” in luogo di “recidere” e viceversa, se non si conoscesse il comune genere a cui appartengono. Tra i due verbi in questione, cioè, non esisterebbe la possibilità di trasferimento indipendentemente dal concetto più generale che permette la mediazione. Anche in questo caso è facile vedere che non è sufficiente che due specie appartengano al medesimo genere perché la metafora funzioni. Si prenda, ancora una volta, l'esempio offerto dal genere “animale” e dalle sue specie “uomo” e “cavallo”. La possibilità di utilizzare il secondo in luogo del primo risulterebbe quantomeno straniante. Dinanzi all'affermazione «Quel tizio è un cavallo», infatti, un potenziale ascoltatore tenterebbe un'interpretazione della metafora ricercando un concetto più generale sotto cui ricomprendere tanto “uomo” quanto “cavallo” che non sia il genere “animale”. Questo significa che, in numerosi casi che ricadono sotto questo terzo tipo di metafora il pertinente albero di Porfirio, mediante il quale la metafora viene prima prodotta e poi interpretata, viene costruito *ad hoc* ricercando possibili caratteri comuni all'uno e all'altro termine. La selezione dei caratteri comuni dipende, però, da un determinato quadro di riferimento o contesto culturale.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Poetica*, 1457b, 15.

<sup>18</sup> *Ibid.*

L'enunciato «Quella ragazza è un giunco» è interpretato come «Quella ragazza ha un corpo longilineo e flessibile» perché queste sono le proprietà del termine “giunco” che sono state selezionate per interpretare la metafora. Tale selezione è agevolata e resa pertinente dal particolare contesto culturale in cui una simile espressione viene utilizzata. Ma il contesto culturale non è il solo a determinare la scelta dei tratti da tenere presenti. A ben vedere, la selezione delle proprietà rilevanti trova la propria controparte nella possibilità di ignorare i tratti che, al contrario, non siano considerati rilevanti. Ebbene, questa possibilità dipende propriamente dalle caratteristiche del metaforizzato che, in questo caso, è costituito da “quella ragazza”. Analizzerò questo rapporto di reciproca influenza tra metaforizzato e metaforizzante, sottolineato in particolare da Max Black, più avanti.

#### 4) Per analogia.

Il quarto ed ultimo tipo di metafora è quello per analogia che, secondo Aristotele, è il più popolare.<sup>19</sup> La metafora per analogia è costituita da una proporzione a quattro termini – A:B = C:D – in cui «il secondo termine sta al primo nella stessa relazione in cui il quarto sta al terzo, giacché allora si potrà dire il quarto termine invece del secondo o il secondo invece del quarto»<sup>20</sup>. Anche per questo quarto tipo Aristotele offre due esempi: è possibile parlare del “lo scudo” di Dioniso per indicarne “la coppa” così come utilizzare “la sera della vita” in luogo de “la vecchiaia”. Analizziamo questi due esempi separatamente.

Cominciando dal secondo è facile riconoscere i quattro termini implicati nella relazione analogica. Qui, infatti, la vecchiaia sta alla vita come la sera sta al giorno. La vecchiaia e la sera sono momenti finali di un più ampio arco temporale di cui si riconosce un inizio e una fine. Il parallelismo, in questo caso, è evidente. Le somiglianze che Aristotele traccia tra i due termini in questione sono ravvisabili anche tra le parole “giorno” e “vita”. Ciò che distingue questi, infatti, non è che la rispettiva durata in termini temporali che è sufficiente mettere da parte per fare emergere le più numerose somiglianze.

Il secondo esempio possiede una maggiore complessità. Essendo anch'essa una metafora basata sull'analogia, la struttura a quattro termini permane. In particolare, la proporzione che ha in mente Aristotele è la seguente: coppa:Dioniso = scudo:Ares. È evidente che l'analogia è costruita a partire dal modo in cui l'iconografia greca rappresenta i due soggetti implicati nella proporzione. Anche in questo caso, dunque, per comprendere la metafora è necessario condividere un medesimo orizzonte culturale.

<sup>19</sup> *Retorica*, 1411a, 1.

<sup>20</sup> *Poetica*, 1457b, 15.

Dioniso e Ares sono accompagnati, nelle loro rappresentazioni, da due oggetti che simboleggiano i loro aspetti caratteristici a partire dal loro ambito di pertinenza. L'immagine di Dioniso – dio arcaico della vegetazione poi associato soprattutto alla vite, al vino e all'ebbrezza estatica che ne deriva – è accompagnata da una capiente e ampia coppa, mentre quella di Ares – genericamente identificato come dio della guerra – è associata ad un imponente scudo. La possibilità di costruire un'analogia tra i due oggetti dipende da considerazioni di natura esclusivamente morfologica. I due oggetti, infatti, non fosse per la comune forma concava e rotonda, non posseggono alcuna funzione in comune. Lo scudo è incapace di assolvere la funzione della coppa e risulta così essere, nelle mani di Ares, una coppa senza vino.<sup>21</sup> L'analogia tra i due oggetti, oltre agli aspetti morfologici, è possibile in virtù della loro funzione di simboli in grado di identificare e distinguere i due dei. La coppa, dunque, è scudo perché è ugualmente simbolo. Il valore simbolico della relazione tra soggetto e strumento mostra che tale relazione è di natura metonimica poiché avviene per contiguità, non dipendendo così da alcun albero di Porfirio che permetta l'equiparazione di questo rapporto con uno costruito sulla relazione genere/specie. In questo senso, la relazione tra Dioniso e la coppa e tra Ares e lo scudo, non è di tipo analitico ma dipende da un particolare modo di rappresentare i due dei che, dunque, sono tali anche se privati del loro strumento simbolico.

## 2.2. «Comporre metafore vuol dire saper scorgere il simile».

Dopo aver presentato i quattro tipi di metafora Aristotele mette in guardia dal farne un uso eccessivo che finirebbe per privare il discorso di virtù quali la chiarezza e l'originalità. L'attenzione che si deve riservare all'uso delle metafore dipende dal fatto che, mentre esse costituiscono senza dubbio uno strumento per evitare banalità e ovvietà, il loro rischio è quello di dare luogo ad enigmi, rendendo il linguaggio ermetico ed oscuro. La metafora, dunque, deve

---

<sup>21</sup> *Poetica*, 1457b, 33. Secondo Aristotele, dunque, è possibile avvalersi dell'analogia anche in altro modo. Prendendo ad esempio la proporzione cui si è fatto riferimento qui, è possibile usare «la coppa senza vino», anziché «la coppa di Ares», per indicare lo scudo, evitando così di riferirsi direttamente ad Ares. Si noti che la metafora «la coppa senza vino» funziona solo se si ha in mente la proporzione a quattro termini Dioniso:coppa = Ares:scudo, la quale deve quindi essere presupposta implicitamente. Una volta che la proporzione è data, è poi possibile giocare a complicare la metafora evitando l'uso diretto dei quattro termini, e ricorrendo invece a caratteri e attributi che ciascuno di essi possiede solo in virtù della relazione con gli altri. Usando ancora il nostro esempio: «la coppa senza vino» può essere metafora dello scudo solo se si è prima compiuto il passaggio Dioniso:coppa = Ares:scudo → scudo = coppa di Ares. Solo a questo punto si può procedere con la selezione di un carattere che è possibile attribuire solo ed esclusivamente alla coppa di Ares. È necessario, infatti, che l'attributo non possa predicarsi anche della coppa di Dioniso, ma che, anzi, a questa sia tolto qualcosa che le è proprio.

essere utilizzata con «giusta misura»<sup>22</sup>, ossia evitando di farne un uso improprio o finalizzato esclusivamente a dilettere l'uditorio ridicolizzando l'argomento. L'importanza della chiarezza del discorso emerge anche nelle pagine della *Retorica* che Aristotele dedica alla metafora. Anche in quest'opera, infatti, risulta fondamentale saper usare le metafore in maniera opportuna, ossia non traendole «troppo da lontano»<sup>23</sup>. L'efficacia della metafora dipende, dunque, dalla capacità del suo autore di operare il trasferimento metaforico tra domini in cui è possibile rinvenire una somiglianza. Di qui la necessità, già vista, di operare tra termini dello stesso genere o della stessa specie.

Aristotele sottolinea l'importanza di riferirsi ad oggetti non troppo distanti da quello in questione soprattutto nel caso della catacresi, sulla quale vale la pena spendere alcune parole. Con il termine “catacresi” si indica solitamente una metafora morta, ossia una metafora che, mancando del termine metaforizzato, è completamente consolidata e utilizzata come nome proprio di un determinato oggetto. Gli esempi tipici di catacresi sono “il collo della bottiglia” o “le gambe del tavolo”. In questi casi la metafora non può essere disambiguata se non mediante l'utilizzo di perifrasi poiché non esiste un termine proprio per indicare, rispettivamente, la porzione della bottiglia che sta tra il tappo e la parte che accoglie il contenuto, e le parti del tavolo che permettono al piano di rimanere ad una data altezza. La necessità di non trarre la metafora «troppo da lontano» è evidente in questi due casi. In particolare, la scelta per il termine “collo” dipende evidentemente da caratteristiche morfologiche. Alla bottiglia sono riconosciute proporzioni di ordine antropomorfo, sicché quella porzione è equiparata al collo umano. Diversamente, le ragioni che portano a parlare di “gambe” del tavolo sono di natura funzionale. In questi e simili casi, dunque, la metafora consente di «dare un nome a qualcosa che è privo di un termine proprio»<sup>24</sup>. Come mostrerò più avanti, la catacresi costituisce il caso più paradigmatico di scambio di proprietà. Non esistendo un nome proprio per indicare un determinato oggetto o concetto, infatti, la tendenza di attribuire ad esso le caratteristiche del metaforizzante aumenta notevolmente. Per ritornare alle due catacresi menzionate, ad esempio, in virtù di tale tendenza la bottiglia e il tavolo sono tra gli oggetti più antropomorfi cui si possa far riferimento, sicuramente più di quanto lo sia un armadio, le cui ante non sono chiamate e, di conseguenza, *pensate* come “braccia”.

Sebbene Aristotele suggerisca diversi accorgimenti per costruire buone metafore, non manca di sottolineare che il saper parlare efficacemente per metafore non può essere oggetto di

---

<sup>22</sup> *Poetica*, 1458b, 10.

<sup>23</sup> *Retorica*, 1405a, 28-9.

<sup>24</sup> *Retorica*, 1405a, 30.

insegnamento. Tale capacità, infatti, dipende da una dote congenita che consiste nel saper «scorgere il simile»<sup>25</sup>. L'abilità di rinvenire la somiglianza tra gli oggetti costituisce l'elemento essenziale per un riuscito uso delle metafore. Esistono metafore più o meno appropriate perché più o meno appropriati sono i termini scelti in quanto «più simili all'oggetto rappresentato»<sup>26</sup>. Colui che parla per metafore è in grado di scorgere la somiglianza che deve essere tratta da oggetti che siano familiari, onde garantire la chiarezza del discorso, ma non scontati, così da assicurare l'originalità e la buona riuscita dell'analogia. Il riferimento alla somiglianza e all'affinità tra i due poli della metafora conduce Aristotele a considerare come forma di metafora un'altra figura retorica spesso imparentata con quest'ultima: la similitudine.<sup>27</sup>

Secondo Aristotele, le differenze tra metafora e similitudine sono minime. Innanzi tutto, a differenza di quanto avviene con la metafora, nella similitudine è esplicitato il rapporto tra i due oggetti in questione. Nella similitudine, infatti, termini quali “come”, “simile”, “similmente”, “sembrare”, “assomigliare a” mettono in luce che il rapporto tra i due oggetti è dipendente dalla loro similarità. È sufficiente introdurre una di queste espressioni per trasformare una metafora in una similitudine, così come eliminarla permette, all'inverso, il passaggio da una similitudine ad una metafora. L'esempio offerto da Aristotele è molto chiaro: dicendo «Achille si lanciò come un leone» si sta facendo una similitudine, diversamente, quando di Achille si dice: «Il leone si lanciò», si sta usando una metafora.<sup>28</sup> In questo modo i termini oggetto della similitudine restano, in un certo senso, indipendenti nel loro ambito di significanza, meno che per l'aspetto che il parlante ritiene comune ad entrambi. Mentre la metafora *identifica* mediante il trasferimento completo di una parola al di fuori del suo dominio di riferimento abituale, la similitudine *paragona*, lasciando ai due termini la loro quasi totale estraneità.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> *Poetica*, 1459a, 5.

<sup>26</sup> *Retorica*, 1405b, 8.

<sup>27</sup> *Retorica*, 1406b, 18-22. Questa è la ragione per cui Aristotele considera le similitudini omeriche come metafore. È in virtù della catalogazione aristotelica, cioè, che è possibile affermare che le prime metafore si trovano già in Omero. A questo proposito, scrive Kirby (1997): «Greek metaphor is as old as Greek literature – which is to say, as old as Homer. The astute reader will instantly say, “Ah, but Homer is most famous for his similes.” Just so: but as Aristotle classified the simile as a species of the genus metaphor, he himself would have considered the Homeric similes to be metaphors» (p. 521).

<sup>28</sup> *Retorica*, 1406b, 22-3.

<sup>29</sup> A questo proposito Sarra (2010) scrive: «L'affermazione di identità si pone, cioè, come alcunché di talmente radicale e totale da non autorizzare né garantire il privilegio di qualche aspetto particolare, di qualche punto di vista da cui vedere gli enti coinvolti nel discorso che sono, d'altronde, presentati come un'unità, un tutto e non come una pluralità» (p. 87).

È probabilmente questa la ragione per cui Aristotele, sorprendentemente, ritiene che le similitudini siano «metafore che hanno bisogno di una spiegazione»<sup>30</sup>. Perché, infatti, se la similitudine, a differenza della metafora, esplicita maggiormente il tipo di rapporto sussistente tra gli elementi posti in relazione, necessita di una spiegazione? Perché, in altre parole, è la similitudine a dover essere spiegata e non la metafora che identifica due oggetti che, per quanto vicini, identici non sono? La risposta a queste domande – che Aristotele non fornisce – può solo essere ipotizzata alla luce di quanto viene aggiunto circa la differenza tra queste due figure retoriche.

La prima differenza tra similitudine e metafora, come si è detto, consiste nel fatto che la prima si contraddistingue per «l'aggiunta di una parola»<sup>31</sup>, cosa che, secondo Aristotele, priva la similitudine di quella piacevolezza che invece la metafora possiede in virtù della sua brevità. A ben vedere, però, l'aggiunta di una parola non costituisce una differenza così minima come sembra lasciar intendere Aristotele. Privata dei termini che esplicitano il rapporto di somiglianza, infatti, la metafora racconta molto di più di una semplice analogia. A differenza della similitudine, la metafora dice è che «questo è quello»<sup>32</sup>. Aristotele, dunque, coglie perfettamente il punto: chi fa metafore coglie la similarità tra due elementi per poi identificarli. La somiglianza tra gli oggetti che il parlante dovrebbe saper scorgere prima di proporli come elementi della metafora, diventa talmente centrale da portare ad un totale annullamento delle caratteristiche differenziali. La somiglianza diventa pretesto per l'identificazione e l'identificazione, una volta avvenuta, non necessita di spiegazioni ulteriori. Da questo dipende, probabilmente, l'affermazione aristotelica a proposito della necessità di spiegare la similitudine e non la metafora; dicendo «Il leone si lanciò» per indicare l'azione compiuta da Achille il poeta mostra qualcosa che è perfettamente comprensibile per il suo uditorio. In altre parole, nella metafora non vi sono due elementi la cui vicinanza debba essere in qualche modo spiegata perché l'identificazione è in grado di attivare un'*immagine* in cui Achille e il leone non sono più due oggetti in relazione di somiglianza, ma una cosa sola. Achille non è *come* un leone, Achille è un leone e, dunque, «il leone si lanciò» non ha bisogno di alcuna spiegazione perché il trasferimento di senso è già avvenuto.

Ho detto che la metafora è in grado di creare una sorta di *immagine*. Quest'idea è chiaramente espressa da Aristotele laddove afferma che l'appropriatezza di un termine anziché

---

<sup>30</sup> *Retorica*, 1407a, 13.

<sup>31</sup> *Retorica*, 1410b, 15.

<sup>32</sup> *Ibid.*

di un altro dipende dalla sua capacità di «porre la questione “davanti agli occhi”»<sup>33</sup>. La metafora ben riuscita è espressione «brillante» nella misura in cui fa apparire le cose “davanti agli occhi”<sup>34</sup>, ossia – dice lo Stagirita – mentre avvengono.<sup>35</sup> L’espressione è usata da Aristotele come un vero e proprio termine tecnico così definito: «per “porre davanti agli occhi” intendo parole che rappresentano un oggetto in azione»<sup>36</sup>. Le metafore, dunque, sono brillanti se sono in grado di creare delle immagini che rappresentano l’oggetto in azione anche se, si badi, l’oggetto è inanimato. Tra gli esempi aristotelici spiccano: «Rotolava il masso impudente», «Il dardo, desideroso di volare», «Balzò furiosa la punta fuori dal petto». Questi enunciati mostrano che la metafora riuscita è, dunque, quella che è addirittura in grado di «rendere animati gli oggetti inanimati»<sup>37</sup>, attribuendo ad essi caratteri antropomorfi.<sup>38</sup> Nel corso del lavoro cercherò di mostrare come questa tendenza ad attribuire caratteri antropomorfi ad oggetti inanimati, così come l’uso di catacresi, sia il modo più comune per incappare nei tranelli che si celano dietro l’uso di metafore.

Riassumendo, la metafora è creata a partire dal riconoscimento di una somiglianza tra due elementi, i quali vengono identificati nel trasferimento metaforico facendo sì che la questione sia posta “davanti agli occhi”. Identificando due oggetti e facendo apparire le cose davanti agli occhi la metafora possiede un’ulteriore caratteristica che la distingue dalla similitudine: essa è in grado di suscitare in chi ascolta un rapido apprendimento.<sup>39</sup> La funzione

---

<sup>33</sup> *Retorica*, 1405b, 10.

<sup>34</sup> Per una rassegna di alcune interpretazioni di questa espressione si veda Newman (2002), pp. 5-12.

<sup>35</sup> Secondo Newman (2002) ci sarebbe una stretta connessione tra “porre davanti agli occhi” e il concetto di *enerheia*. Scrive l’autrice: «Examining these notions accordingly refines current understanding of Aristotelian metaphor: because analogous relationship exist between “bringing-before-the-eyes” and vision, “bringing-before-the-eyes” is the lexical species of *energeia* which prompts the audience to visualize images within the persuasive process, making possible though not yet activating human understanding and reflection on the issues these images involve» (p. 22). Il problema dell’interpretazione di Newman è che attribuisce eccessivo peso al carattere persuasivo delle metafore, finendo per trascurare che per Aristotele le metafore hanno primariamente funzione conoscitiva.

<sup>36</sup> *Retorica*, 1411b, 23-25.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Che mediante l’espressione «porre davanti agli occhi» Aristotele intenda precisamente il conferire caratteri antropomorfi ad oggetti inanimati, sicché sia possibile attribuire ad essi il compimento di un’azione è evidente anche dagli altri esempi forniti tra i quali spiccano «la Grecia gridò», «chiamare i pericoli in aiuto ai pericoli».

<sup>39</sup> Come avrebbe notato poi Nietzsche (1911), tuttavia, «esistono molti specie di occhi» (§ 540) il cui sguardo permette di mostrare che le cose sono diverse a seconda di come vengono guardate. La conclusione cui arriva Nietzsche però è ben diversa. Secondo Nietzsche, infatti, che gli sguardi siano differenti significa che diverse sono le verità da essi rappresentati. Quando però la verità si scompone in innumerevoli frammenti allora – conclude Nietzsche –, non c’è più alcuna verità. Sebbene ritenga che la metafora giochi precisamente su questa molteplicità di sfumature che, in un certo senso e sotto determinati aspetti possono essere dette “vere”, non mi sento di condividere il relativismo nicciano. Per

conoscitiva attribuita alla metafora è senza dubbio il più grande lascito della teoria aristotelica.<sup>40</sup> Solo comprendendo questo si spiega l'attenzione che lo Stagirita dedica a questa figura retorica che, lungi dall'essere un abbellimento del linguaggio o uno strumento retorico, è mezzo di conoscenza. Dinnanzi ad una metafora la mente si sforza di comprendere la ragione dell'identificazione tra i due elementi ripercorrendo a ritroso il processo che ha condotto alla sua creazione fino a giungere alla fonte d'origine. Se la capacità di creare buone metafore, dunque, non può essere insegnata essa può però insegnare a sua volta. Seguendo l'esempio offerto da Aristotele: quando il poeta usa il termine "paglia" per indicare la vecchiaia egli permette all'ascoltatore di imparare qualcosa dal momento che "paglia" e "vecchiaia" sono specie del medesimo genere "cose sfiorite".<sup>41</sup> In questo caso, il poeta è colui che, per innata capacità, è in grado di identificare due cose apparentemente distanti scorgendone la somiglianza, permettendo così all'ascoltatore di ritornare con la mente dall'identità alla somiglianza data dal genere.

Le metafore, dunque, sono strumenti di conoscenza. Tale funzione è maggiormente evidente in metafore non banali, ossia capaci di sorprendere l'ascoltatore senza però dar luogo ad enigmi. La possibilità di apprendere qualcosa attraverso le metafore aumenta, secondo Aristotele, non appena la conclusione risulti contraria alle aspettative di chi ascolta, così che «è come se la sua anima dicesse: «Come è vero! Ma io sbagliavo!»»<sup>42</sup>. In questo senso, la metafora mostra qualcosa che ancora non si sa. Essa mette davanti agli occhi l'inaspettata e sorprendente relazione tra ciò che, comunemente, è percepito come distante. Il poeta meraviglia e insegna proprio come fa il filosofo, dal momento che «anche in filosofia è segno di una mente perspicace osservare la somiglianza in oggetti molto distanti»<sup>43</sup>. La metafora brillante – così come il pensiero autenticamente filosofico – può essere molto distante dall'opinione comune e in questa distanza, in questo essere a suo modo *para doxa*, risiede la sua capacità di sorprendere. Ma se l'apprendimento è maggiore laddove è maggiore la distanza tra la conclusione cui

---

un'analisi della posizione di Nietzsche a questo proposito e per un confronto tra scetticismo e relativismo Cfr. D'Agostini (2002).

<sup>40</sup> La funzione conoscitiva che Aristotele attribuisce al linguaggio in generale è uno dei tratti che permette di distinguere la voce animale dalla più specifica voce umana. La complessità umana è evidente, per Aristotele, soprattutto a partire dalle funzioni che l'articolazione vocale svolge nell'uomo. Mentre nell'animale l'emissione di suoni ha per scopo quello che Aristotele chiama il «benessere» (*tò eû*), il quale coincide con la realizzazione della specie, nel caso dell'essere umano il benessere non può coincidere esclusivamente con la capacità di riprodursi mantenendo viva la specie. L'uomo, in quanto animale sociale e politico per natura, non si limita ad indicare, mediante la voce, ciò che è piacevole o doloroso, ma anche ciò che da considerarsi vantaggioso o nocivo all'interno della comunità politica, tant'è che «questo, infatti, è proprio dell'uomo rispetto agli altri animali: di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto e delle altre cose come queste» (*Politica*, 1253a, 9-8).

<sup>41</sup> *Retorica*, 1410b.

<sup>42</sup> *Retorica*, 1412a, 24

<sup>43</sup> *Retorica*, 1412b, 13.

perviene la metafora, da un lato, e il pensiero comune ed il linguaggio istituzionalizzato, dall'altro, in cosa consiste la somiglianza che pure viene riconosciuta come "vera"? Come è possibile, cioè, che la metafora permetta di vedere qualcosa che non si *sa* ancora, ma che si *dà* già?

### 2.3. *Dalla realtà al linguaggio: l'ombra della somiglianza ontologica nella metafora aristotelica.*

Prima di dare risposta alle domande con cui si è chiuso il paragrafo precedente, cerchiamo di riassumere brevemente quanto detto fin qui. Nella *Poetica* Aristotele definisce la metafora come il trasferimento ad una cosa di un nome proprio di un'altra. Tale trasferimento è disciplinato da regole ben precise che danno luogo a quattro tipi di trasferimento differenti: dal genere alla specie, dalla specie al genere, dalla specie alla specie e per analogia. Il trasferimento metaforico può essere più o meno appropriato dal momento che dipende dalla capacità (innata) del parlante di scorgere una somiglianza tra ciò che è apparentemente distante. In virtù di tale somiglianza, inoltre, è possibile affermare che la metafora ha valore conoscitivo; essa mette davanti agli occhi qualcosa che prima non si sapeva o che, quanto meno, si era dimenticato. In altre parole, la metafora «è una trasgressione dell'uso proprio, ma una trasgressione che a differenza di altri usi impropri può fare chiarezza»<sup>44</sup>. È chiaro, dunque, che la peculiarità della prospettiva aristotelica, ciò che, tra l'altro, ha reso la sua teoria della metafora estremamente attraente e condivisibile, risiede nel carattere cognitivo che lo Stagirita attribuisce a questo tropo. Ora, se la metafora è in grado di far apprendere qualcosa mostrando una somiglianza, tra cosa è rinvenibile tale somiglianza? È questo il punto che è necessario chiarire poiché, da ultimo, è da questo che dipende la stabilità dell'intera proposta aristotelica.

Torniamo nuovamente sull'esempio usato da Aristotele per introdurre la metafora per analogia che, come si è detto, è quella a cui lo stesso Aristotele dedica maggiore attenzione. È possibile parlare de "lo scudo di Dioniso" perché i due termini implicati nell'analogia sono ricavabili da una proporzione a quattro termini che include anche i termini "Ares" e "coppa". La somiglianza, in questo caso, è innanzi tutto di *rapporti*. Il rapporto che sussiste tra Ares e lo scudo è lo stesso tipo di rapporto che sussiste tra Dioniso e la coppa. Entrambi gli dei, infatti, sono raffigurati con due strumenti che simboleggiano i loro rispettivi campi di dominio. In

---

<sup>44</sup> D. Guastini (2005), p. 3.

questo caso, dunque, la somiglianza sussiste a partire dalla condivisione di una relazione simbolica.

Ora, se la somiglianza in gioco in questa metafora fosse solo di questo tipo si potrebbe costruire una analoga proporzione tra Dioniso e Apollo anziché tra Dioniso e Ares. In tal caso, cioè, si sarebbe ugualmente autorizzati a parlare della lira di Dioniso o della coppa di Apollo. Perché, però, queste metafore non funzionano come le prime, risultando invece forzate e difficilmente comprensibili? La risposta dipende dal fatto che la validità della proporzione non può poggiare esclusivamente sulla considerazione che i quattro termini siano legati a due a due sulla base di un rapporto simile. Ad essere simile, cioè, non può essere solo il rapporto simbolico che tiene insieme le due coppie e che autorizza la proporzione. Sebbene anche Apollo venga raffigurato con uno strumento (la lira) che diventa suo simbolo così come accade tra Dioniso e la coppa, questo non è sufficiente per permettere l'associazione tra i due dei e i rispettivi strumenti. La ragione di questa impossibilità è semplice: la coppa è molto meno simile ad una lira che ad uno scudo. La coppa e lo scudo, infatti, sono simili innanzi tutto sul piano morfologico. Essi sono concavi e rotondi e, sebbene lo scudo non abbia propriamente la funzione di contenere, esso è in grado di accogliere e sostenere ciò che si trova al suo interno. Si può immaginare, ad esempio, che lo scudo capovolto possa fungere da contenitore poiché è in grado di raccogliere quanto versato o poggiato al suo interno. Al contrario, il paragone tra la lira e la coppa risulta evidentemente più complesso. Si provi solo ad immaginare di bere dalle corde di una lira o di suonare una melodia altrettanto ricca di variazioni sonore usando una coppa.<sup>45</sup>

Se, dunque, la somiglianza di rapporto si fonda innanzi tutto su una somiglianza tra i singoli termini della proporzione, in cosa Ares e Dioniso sarebbero simili? Non bisogna dimenticare, infatti, che la proporzione a quattro termini richiede che vi sia somiglianza tanto tra i due strumenti quanto tra i loro portatori. Cosa permetterebbe, dunque, di associare Dioniso al dio della guerra e non, piuttosto, ad Apollo, Eros o Asclepio? Sorprendentemente, la somiglianza tra i due dei risiede nella loro differenza. La proporzione è possibile perché essi, pur essendo entrambi dei, sono dissimili e, anzi, quasi opposti per quanto riguarda il loro ambito di dominio.<sup>46</sup> Mentre Dioniso è dio della gioia e dell'estasi pacifica indotta dal vino, Ares è dio

---

<sup>45</sup> A proposito della somiglianza tra i due oggetti è interessante notare che Emanuele Tesauro nel suo *Cannocchiale aristotelico* analizza il rapporto tra scudo e coppa interpretandoli quali specie di un medesimo genere «cose rotonde». Coppa e scudo sono, secondo Tesauro (1694), «come due Sorelle procedenti dal medesimo Padre» (p. 173). In questo modo la metafora che Aristotele considera esemplificativa del tipo analogico viene riconsiderata quale esempio della metafora del terzo tipo. Tale interpretazione è giustificata solo a patto che si ometta il rapporto tra Dioniso e Ares che, evidentemente, Tesauro considera inessenziale ai fini della comprensione della metafora.

<sup>46</sup> Eco (1984), p. 156.

della guerra nei suoi aspetti più violenti e sanguinari. La loro diversità li rende assimilabili più di quanto essi, presi singolarmente, siano assimilabili agli altri membri del Pantheon greco.

La possibilità di rinvenire una somiglianza nella differenza è adombrata da Aristotele quando fornisce una definizione della relazione di somiglianza (*omoiototes*). Nel quinto libro della *Metafisica*, infatti, dopo aver sostenuto che si definiscono simili due cose che condividono il maggior numero di caratteristiche identiche, l'autore afferma che una cosa può dirsi simile ad un'altra anche quando «ha in comune con questa o il maggior numero di contrari (*enantia*) [...], oppure i principali di questi contrari»<sup>47</sup>.

Gli strumenti a cui sono comunemente associati, se invertiti, portano alla luce le loro differenze e permettono di costruire immagini in cui lo scudo è usato come coppa da Dioniso e la coppa come scudo da Ares. Non si deve dimenticare, infatti, che la metafora per analogia, essendo reversibile, deve poter funzionare anche tra i due termini rimasti fuori dal particolare trasferimento. Se la coppa è «lo scudo di Dioniso», dunque, dello scudo si deve poter dire che esso è «la coppa di Ares».<sup>48</sup> Una coppa che certamente è senza vino, ma che permette di simboleggiare, ad esempio, la sete di sangue del dio della guerra.

Ciò che è emerso fin qui è che, affinché la proporzione sia efficace, è necessario che vi sia somiglianza anche tra i *termini* in gioco nell'analogia. Il problema è, a questo punto, capire cosa questo significhi. In particolare, si tratta di capire se Aristotele pensi ad una somiglianza tra unità culturali – una somiglianza, cioè, riscontrabile a partire dal modo in cui una determinata cultura rappresenti i concetti mediante determinati dispositivi linguistici – oppure se la somiglianza vada oltre l'uso delle parole e il significato loro attribuito, dipendendo, invece, dal piano rigorosamente ontologico. È necessario a questo proposito, dire qualcosa circa il rapporto che sussiste tra linguaggio e realtà nel pensiero aristotelico nel tentativo di capire in che modo la metafora, pur presentandosi come strumento linguistico, coinvolga soprattutto la dimensione del reale.

Il problema del rapporto tra piano linguistico e piano ontologico in Aristotele è stato ed è tuttora oggetto di un acceso dibattito che non potrà essere qui ripercorso neppure brevemente.<sup>49</sup> Ciò che cercherò invece di fare nelle pagine che seguono sarà mostrare, attraverso il ricorso a tre argomentazioni basate su alcuni passi aristotelici, in che modo i due piani siano connessi.

La prima cosa che vale la pena sottolineare è che la principale difficoltà in cui si incorre nel tentativo di rintracciare una organica e coesa teoria del linguaggio nell'opera aristotelica

<sup>47</sup> *Metafisica*, V, 1018a, 17-19.

<sup>48</sup> *Retorica*, 1407a, 15.

<sup>49</sup> Per una presentazione del dibattito e un'accurata bibliografia in proposito cfr. Sadun Bordoni (1994).

dipende dal fatto che manca uno scritto interamente rivolto a tale problematica. Nonostante l'attenzione che Aristotele rivolge al linguaggio in ogni sua opera, infatti, non esiste un testo completamente e esplicitamente dedicato a questo tema. Per questa ragione, è spesso risultato fuorviante interpretare alcune sue opere o parti di esse – come è avvenuto, ad esempio, con le prime pagine del *De Interpretazione* – come esaurienti rispetto alla posizione dello Stagirita sul linguaggio. Il fatto che Aristotele non elabori una scienza del linguaggio, così come invece fa per altri campi del sapere, è già di per sé indice del ruolo che egli attribuisce ad esso. Il linguaggio, per quanto fondamentale, non ha una sua autonomia rispetto alla filosofia prima, di cui resta uno strumento esplicativo, un *organon*. L'assenza di un trattato esplicitamente dedicato all'analisi linguistica e, di contro, l'assolutizzazione di singole prospettive espresse dallo Stagirita tra le pagine della sua ampia e complessa opera, ha talvolta condotto a ritenere erronea e limitante la posizione aristotelica sulla natura specifica del linguaggio.<sup>50</sup> A questo si aggiunga che la posizione aristotelica è sempre stata valutata e giudicata alla luce delle categorie e della terminologia elaborate dalla linguistica moderna, non tenendo conto, dunque, della distanza tra queste e quelle a cui Aristotele faceva implicitamente riferimento quando si occupava di tematiche relative al linguaggio, al suo uso e alle sue condizioni di possibilità.

Premesso questo, cerchiamo di ricavare dalle opere di Aristotele alcuni spunti che ci permettano di rispondere alla questione che qui ci muove, ossia quella relativa al rapporto tra linguaggio e realtà.

Aristotele considera il linguaggio umano come manifestazione particolare della *phoné* animale elaborando, per questo, una precisa spiegazione di natura fisiologica.<sup>51</sup> Secondo lo

---

<sup>50</sup> L'accusa rivolta ad Aristotele nel corso della prima metà del Novecento è stata prevalentemente quella di aver irrimediabilmente confuso logica, grammatica e ontologia in modo, per altro, piuttosto ingenuo. Tale accusa ha poi preso forme differenti a seconda di quale dimensione, tra le tre, fosse considerata centrale rispetto all'analisi delle altre due. Mentre Steinthal e Croce, ad esempio, ritenevano che l'analisi linguistica offerta da Aristotele fosse totalmente condizionata da categorie logico-metafisiche preesistenti, autori come Mauthner e Cassier hanno creduto che queste stesse categorie fossero, di fatto, il risultato di un tentativo di oggettivazione della struttura grammaticale della lingua greca. A prescindere da quale sia il piano considerato primario, però, le critiche alla concezione aristotelica del linguaggio si concentrano tutte su quella che è considerata una ingenua mescolanza tra i piani del concetto, della parola e della cosa. Sebbene non siano mancate voci dissonanti rispetto a questa perentoria liquidazione, esse non riscossero ampia eco. È solo a partire dalla seconda metà del Novecento, infatti, che la "linguistica" aristotelica viene rivalutata. Tale rivalutazione, cominciata con un saggio di R. Mc Keon, si è frequentemente basata sulla necessità di valutare la concezione aristotelica del linguaggio a partire soprattutto dalle funzioni che lo Stagirita vi attribuiva. Per una presentazione introduttiva delle diverse posizioni assunte dagli storiografi moderni sulla concezione aristotelica del linguaggio cfr. Sadun Bordoni (1994), pp. 3-18.

<sup>51</sup> «Quindi la voce è l'urto dell'aria inspirata contro la cosiddetta trachea, urto prodotto dall'anima che risiede in queste parti corporee» (*De Anima*, 420b, 29-30)

Stagirita la voce è un «suono dell'essere animato»<sup>52</sup>, ossia è prerogativa degli animali e, in particolare, di quelli che, tra essi, «assumono l'aria»<sup>53</sup> e sono in grado di emettere suoni diversi mediante particolare uso della lingua. Eppure, non tutti i suoni emessi dagli animali con queste caratteristiche sono “voce” dal momento che questa, a differenza dei suoni che si presentano come semplici rumori, è «suono significativo»<sup>54</sup>. Proprio perché la voce è suono che significa qualcosa essa deve riferirsi ad un'«immagine», sensibile o mentale che sia. La capacità dei suoni di significare dipende dal fatto che la capacità meramente fisiologica di produrre suoni si deve accompagnare alla *phantasia*, ossia alla capacità di produrre «rappresentazioni».<sup>55</sup> L'immaginazione (*phantasia*), dunque, è quella facoltà che permette di conservare e custodire l'immagine degli oggetti sensibili anche successivamente alla loro diretta impressione sensoriale.<sup>56</sup> Le sensazioni vengono registrate nell'anima mediante l'intervento dell'immaginazione che permette alle sensazioni di permanere, sotto forma di immagini anche quando l'oggetto sensibile che le ha causate non è più presente. Il processo di individuazione degli oggetti comincia con la facoltà sensitiva e prosegue con l'immaginazione che sola è in grado di registrare nella memoria quanto è stato percepito. Il processo conoscitivo, però, non si riduce all'azione di queste due facoltà. Esso, infatti, trova il proprio culmine solo con l'intervento dell'intelletto, il quale ricaverà la conoscenza dalle immagini collezionate grazie all'immaginazione.<sup>57</sup>

Ciò che è necessario sottolineare a questo punto è che, secondo Aristotele, le affezioni dell'anima non sono solo conseguenti alla percezione sensoriale. Aristotele non fornisce una definizione chiara e univoca dell'espressione «affezioni dell'anima» (*pathémata tês psukhês*) sicché esse sembrano indicare tanto delle passioni o emozioni, quanto le singole facoltà o

---

<sup>52</sup> De Anima, 420b, 5-6. Si noti che Aristotele aggiunge che degli esseri inanimati si può dire che abbiano una voce solo per *somiglianza* con gli esseri animati. Gli strumenti musicali, ad esempio, posseggono una voce per analogia con gli animali poiché condividono con essi «registro, melodia e articolazione» (*De Anima*, 420b, 7-10).

<sup>53</sup> *De Anima*, 420b, 15.

<sup>54</sup> *De Anima*, 420b, 32. Secondo Aristotele la differenza tra il linguaggio animale e il linguaggio specificamente umano dipende, ancora una volta, da differenze di natura fisiologica. Sebbene, infatti, il linguaggio umano sia certamente subordinato a facoltà intellettuali superiori, la voce umana si distingue da quella animale prima di tutto per la sua capacità di essere articolata. A differenza della voce animale, infatti, quella umana è scomponibile in parti o elementi dal momento che, grazie alla presenza di laringe, lingua sciolta e labbra, l'essere umano può emettere sia suoni vocalici che consonantici.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Kant (1781), p. 145, definirà l'immaginazione riprodottriva negli stessi termini.

<sup>57</sup> Il legame tra le tre facoltà, che restano comunque indipendenti e autonome, è evidente. Scrive Aristotele: «L'immaginazione è infatti diversa sia dalla sensazione sia dal pensiero, però non esiste senza sensazione, e senza di essa non c'è apprensione intellettuale» (*De Anima*, 427b, 14-17).

funzioni dell'anima.<sup>58</sup> Quando, infatti, il filosofo si chiede se vi siano delle affezioni proprie esclusivamente dell'anima, l'intelletto, inteso come la facoltà con cui l'anima pensa e apprende, sembra essere definibile come un *páthema*, dal momento che, analogamente al percepire, il pensare è un «subire l'azione dell'intelligibile».<sup>59</sup> Per affezioni dell'anima, dunque, si devono intendere non solo le emozioni o le passioni conseguenti alla percezione sensibile o, in generale, tutti gli stati prodotti dall'intervento di una facoltà dell'anima, ma anche le facoltà stesse sicché possiamo dire che «l'anima prova dolore e gioia, coraggio e paura o inoltre che si adire, percepisce e pensa»<sup>60</sup>. A differenza dell'animale, dunque, l'essere umano non si limita ad esprimere linguisticamente semplici sensazioni di piacere o di dolore o ad emettere segnali con lo scopo di manifestare immediate pulsioni o di mettere in guardia dal pericolo. Al contrario, l'essere umano può conferire ai suoni vocali una funzione simbolica grazie alla quale «l'uomo emerge dall'ambito della pura animalità e accede a un mondo di pensieri, norme, valori»<sup>61</sup>.

L'analisi condotta nel *De Anima* fa da sfondo a quella compiuta nel *De Interpretazione* e permette di rendere conto del noto triangolo semantico ai cui vertici si trovano suoni della voce, affezioni e cose. Scrive Aristotele:

Ora, i suoni che sono nella voce sono simboli delle affezioni che sono nell'anima, e i segni scritti lo sono dei suoni che sono nella voce. E come neppure le lettere dell'alfabeto sono identiche per tutti, neppure le voci sono identiche. Tuttavia ciò di cui queste cose primariamente sono segni sono affezioni dell'anima identiche per tutti, e ciò di cui queste sono immagini sono le cose, già identiche.<sup>62</sup>

Il passo appena citato è stato oggetto di numerose esegesi che hanno condotto a differenti e controverse interpretazioni del pensiero dello Stagirita, le quali non possono essere qui analizzate nel dettaglio. Ai fini della nostra indagine, però, vale comunque la pena cercare di capire quanto Aristotele sostenga qui. Il passaggio è di cruciale importanza per almeno due

<sup>58</sup> «Per ciò che riguarda queste affezioni, risulta che l'anima non subisce e non opera nulla indipendentemente dal corpo, com'è il caso della collera, del coraggio, del desiderio e in generale della sensazione, mentre il pensiero assomiglia molto ad un'affezione propria dell'anima» (*De Anima*, 403a, 4-7).

<sup>59</sup> *De Anima*, 429b, 12-25. Va ricordato che, per Aristotele, l'intelletto svolge due funzioni diverse le quali permettono di operare una distinzione tra "intelletto teoretico" – che ha per fine la conoscenza della verità – e "intelletto pratico" – il quale ha lo scopo di orientare l'azione. Ora, l'intelletto teoretico ha, a sua volta, due dimensioni, una passiva, propria dell'intelletto in potenza, e una attiva, propria dell'intelletto produttivo.

<sup>60</sup> *De Anima*, 408b, 1-3.

<sup>61</sup> Sadun Bordoni (1994), p. 28.

<sup>62</sup> *De Interpretazione*, 16a, 3-9.

ragioni: la prima ragione dipende dal fatto che in queste poche battute il filosofo presenta la propria teoria circa il rapporto sussistente tra linguaggio (orale e scritto), pensiero e realtà, introducendo a tale scopo la complessa nozione di simbolo (*súmbolon*). La seconda ragione da cui dipende l'importanza e la difficoltà di questo passaggio e di quelli che seguono è strettamente legata alla prima e consiste nel fatto che Aristotele si confronta qui con il problema della convenzionalità del linguaggio.

Quanto al primo punto è necessario rilevare che Aristotele definisce i “suoni della voce” – ossia le espressioni significanti che possono essere variamente intese sia come nomi o verbi singoli sia come espressioni articolate in forma di enunciati –<sup>63</sup> come simboli delle affezioni dell'anima, locuzione con la quale, come si è già detto, si fa riferimento a qualcosa che può trascendere la dimensione esclusivamente sensibile, sconfinando per ciò in quella più propriamente noetica. Ciò che viene espresso mediante il linguaggio, dunque, corrisponde alle e manifesta le affezioni dell'anima mediante un rapporto simbolico. Il *lógos* è simbolo, rimando e in questa valenza simbolica è evidente la conformità di e l'isomorfismo tra struttura del linguaggio e struttura del pensiero. La parola è segno e, in quanto tale, *sta per* qualcosa d'altro corrispondendovi pienamente, così come i segni scritti corrispondono e rimandano ai suoni della voce.

Ora, le affezioni dell'anima – dice Aristotele – sono a loro volta immagini (*homoiómata*) delle cose (*prágmata*). Si aggiunge così il terzo ed ultimo termine di riferimento che ha, a ben vedere, la priorità in questo triangolo semantico. Affinché il *lógos* possa dirsi significante è necessario che esso rinvii simbolicamente alle affezioni dell'anima che sono immagini delle entità reali. La priorità logica della realtà oggettuale è esplicitata così da Aristotele in questo duplice passaggio che permette di risalire dal linguaggio al pensiero e dal pensiero alla realtà. Tale priorità è evidente se si considera che la realtà oggettuale precede le altre due dimensioni poiché è causa dell'una e, indirettamente, rimando dell'altra. Attraverso la mediazione delle affezioni, dunque, il linguaggio si riferisce da ultimo alle realtà oggettuali, poiché queste

---

<sup>63</sup> L'espressione aristotelica *tà en têi phonêi* è stata interpretata in non meno di tre modi differenti. L'esegesi di Theodor Waitz, vuole che con tale espressione Aristotele si riferisca non solo alle parole già dotate di significato, ma a «*quaecumque proferuntur per linguam*» (p. 324), includendo così anche i suoni non significanti. Il problema di questa interpretazione – seguita per altro da Zanatta nel commento all'edizione del *De Interpretazione* da lui curata – è che essa non tiene conto del fatto che qui Aristotele si sta già riferendo ai suoni della voce descritti come simboli delle affezioni dell'anima. Poco più avanti (16a, 20-30), infatti, Aristotele afferma che i suoni inarticolati degli animali, sebbene manifestino qualcosa, non sono nomi poiché privi del rimando simbolico. I suoni della voce di cui lo Stagirita parla qui, dunque, hanno già valore semantico. Una differente interpretazione della locuzione in esame è offerta da Boezio secondo il quale con l'espressione *tà en têi phonêi* Aristotele si riferirebbe a nomi e verbi. La terza interpretazione, che qui è accolta, risale a Tommaso che, accanto ai nomi e ai verbi, include anche gli enunciati tra le espressioni significanti quali simboli delle affezioni dell'anima.

imprimono quell'immagine nell'anima di cui il *lógos* è simbolo. Se il linguaggio, in ultima analisi, rimanda alle cose non è possibile pensare ad una analisi del linguaggio che prescindendo dal piano ontologico. La priorità di quest'ultimo mostra come Aristotele non si discosti da una concezione del linguaggio – che oggi chiameremmo referenzialistica – tanto cara ai suoi contemporanei.

Tale risultato, tuttavia, sembra essere in parziale contrasto con quanto viene ulteriormente sostenuto nel passo citato. Se è vero che linguaggio, pensiero e realtà sono reciprocamente connessi, Aristotele non manca di distinguere tali dimensioni a partire da una caratteristica tutt'altro che irrilevante. Mentre le cose e le affezioni che di quelle sono immagini risultano essere identiche per tutti, i suoni della voce e i segni scritti sono differenti e mutevoli.

La naturalità del linguaggio che in prima battuta si era rinvenuta nelle parole di Aristotele sembra essere messa in discussione anche nelle righe successive in cui, a proposito del nome, Aristotele sostiene che esso è «suono della voce, significativo per convenzione» poiché «nessuno nome è tale per natura». <sup>64</sup> Sebbene queste siano le affermazioni su cui molti esegeti si sono concentrati per attribuire ad Aristotele una concezione convenzionalistica del linguaggio, ritengo che la contraddittorietà con quanto sostenuto sopra sia solo apparente.

La possibilità di risolvere tale impaccio dipende, ancora una volta, dalla funzione simbolica del nome. Ciò che, infatti, è da ritenersi convenzionale non è il nome inteso come simbolo quanto, piuttosto, il suono vocale che deve ancora essere significante. In altre parole, il convenzionalismo aristotelico – se così si può chiamare – è solo formale poiché si ferma a quello che la linguistica moderna chiamerà “significante”, senza per ciò coinvolgere il rapporto simbolico che il nome intrattiene con le cose. Mediante il concetto di simbolo, Aristotele risolve tanto il problema della convenzionalità del linguaggio quanto quello della appropriatezza dei nomi: la corrispondenza tra linguaggio e realtà, in questa prospettiva, non è né totalmente naturale né assolutamente convenzionale, quanto piuttosto “intenzionale”. Affinché la parola sia significante e, dunque, si distingua dall'essere mero suono della voce, diventando simbolo, è necessaria un'intenzione significativa. Diventa così chiara la ragione per cui Aristotele, sebbene affermi che «nessun nome è tale per natura», possa ritenere che ogni parola sia più o meno appropriata a designare un determinato oggetto. Una volta che si sia compiuta una determinata scelta condivisa attribuendo così ad un suono vocale il valore simbolico che lo lega alla cosa non è più possibile utilizzarlo per indicare altro senza dover dire che si sta sbagliando. Un simile

---

<sup>64</sup> *De Interpretazione*, 16a, 18-28.

errore non dipenderebbe, dunque, dal venire meno a determinate regole convenzionali quanto dal mancato riconoscimento del legame tra nome e realtà oggettuale designata.

Ricapitolando, sebbene il dispositivo che porta alla significazione sia convenzionale, questo non toglie che il significato delle parole consista nel loro riferimento oggettuale. Tale rapporto porta così Aristotele a poter omettere il passaggio attraverso le affezioni dell'anima per poter connettere direttamente linguaggio e realtà. Scrive Aristotele nelle *Confutazioni sofistiche*:

Dato infatti che non è possibile discutere presentando gli oggetti come tali, e che ci serviamo invece dei nomi, come di simboli che sostituiscano gli oggetti, noi riteniamo allora che i risultati osservabili a proposito dei nomi si verifichino altresì nel campo degli oggetti, come avviene a coloro che fanno calcoli usando dei ciottoli.<sup>65</sup>

Ciò nonostante, il ruolo simbolico che il linguaggio gioca rispetto al piano ontologico non deve ingannare circa la perfetta corrispondenza tra la dimensione linguistica e quella fattuale. L'impossibilità di un'adesione totale al reale non dipende dal fatto che le parole non siano simboli quanto, piuttosto, dalla limitatezza del linguaggio rispetto all'estensione del piano ontologico. La corrispondenza imperfetta tra linguaggio e realtà è ciò su cui, secondo Aristotele, giocano i sofisti per convincere il proprio uditorio della correttezza dei loro ragionamenti e della pertinenza delle loro conclusioni. Poiché, infatti, il linguaggio è limitato, è inevitabile che vi siano casi di ambiguità che permettono a chi pretenderebbe di aver ragione pur non avendola di intrufolarsi tra le trame del linguaggio approfittando della loro apertura.

Il riferimento ontologico è talmente imprescindibile per Aristotele da condurlo a fornire una spiegazione della stessa limitatezza del linguaggio a partire dalle somiglianze che gli enti condividono. Il linguaggio sarà pure limitato, ma fenomeni quali la sinonimia, l'omonimia e la paronimia si spiegano innanzi tutto guardando al piano ontologico e alle relazioni che intercorrono tra gli enti. Veniamo così al nostro secondo argomento in favore della corrispondenza tra linguaggio e realtà nel pensiero aristotelico.

La prova di questa tendenza a spiegare caratteristiche del linguaggio a partire da relazioni ontologiche è evidente nelle definizioni che Aristotele offre di omonimia, sinonimia e paronimia. A questo scopo vale la pena riportare qui le rispettive definizioni così come proposte nelle *Categorie*:

---

<sup>65</sup> *Confutazioni sofistiche*, 165a, 7-10.

Omonimi si dicono quegli oggetti, che possiedono in comune il nome soltanto, mentre hanno differenti discorsi definitivi, applicati a tale nome. [...] D'altro canto, si dicono sinonimi quegli oggetti, che hanno tanto il nome in comune quanto il medesimo discorso definitorio. [...] Paronimi, infine, sono quegli oggetti che traggono la loro designazione da un certo nome, costituendone così le differenti flessioni.<sup>66</sup>

Il passo appena citato dimostra chiaramente che omonimia, sinonimia e paronimia non sono proprietà linguistiche, ma ontologiche. Ad essere omonimi, sinonimi e paronimi, cioè, non sono i termini, ma gli oggetti designati. La ragione per cui degli oggetti è possibile predicare omonimia, sinonimia e paronimia dipende dal rapporto ontologico che li caratterizza.

In questo senso, è possibile ad esempio dire che l'uomo e il bue sono sinonimi poiché sono designati dal medesimo nome "animale" e compete loro il medesimo discorso definitorio. Gli enti cui ci riferiamo con i termini "uomo" e "bue" sono certamente differenti, ma se guardiamo alla loro essenza è possibile riferirsi ad essi mediante il termine "animale" in quanto essi sono ontologicamente considerati come specie del medesimo genere. La relazione di sinonimia che lega i due riferimenti reali precede logicamente il loro essere definiti come "animali", sicché quella che, per noi, sarebbe una sinonimia tra i termini per Aristotele è «una sinonimia indiretta o mediata, che presuppone una più originaria e radicale sinonimia di ciascuno di quei termini con l'*eidōs*, che di essi si predica essenzialmente»<sup>67</sup>.

L'esempio offerto da Aristotele per illustrare il fenomeno dell'omonimia è leggermente più complesso a causa dei limiti della traduzione, ma, non appena esplicitato, mostra con uguale chiarezza quanto i confini tra ciò che compete al linguaggio e ciò che invece riguarda il piano ontologico siano labili, portando questi due piani a sovrapporsi. Quale esempio di oggetti omonimi lo Stagirita fa riferimento alla coppia uomo/oggetto dipinto, dal momento che per indicare entrambi si utilizza il termine *zōon*.<sup>68</sup> L'omonimia tra i due oggetti è predicabile poiché essi condividono lo stesso nome, ma non la medesima definizione. Sebbene la loro essenza sia diversa, richiedendo per ciò differenti definizioni, la possibilità che essi siano nominabili mediante lo stesso termine dipende dal fatto che la raffigurazione pittorica è imitazione di ciò che è reale.

<sup>66</sup> *Categorie*, 1a, 1-15.

<sup>67</sup> Sainati (1968), p. 173.

<sup>68</sup> La traduzione non rende onore all'esempio aristotelico poiché non è in grado di mantenere il significato del termine *zōon*. L'italiano "animale", infatti, non comprende tra i suoi significati quello di "immagine dipinta" cosa che invece il greco *zōon* fa. Si noti che il termine *zōon* evidentemente indica in greco la raffigurazione artistica in generale, prescindendo da ciò che viene rappresentato. Se così non fosse Aristotele avrebbe usato il termine *antropos* per indicare tanto l'uomo reale quanto la sua raffigurazione pittorica.

Infine, il rapporto tra dimensione ontologica e piano linguistico è maggiormente evidente nell'ultimo caso descritto da Aristotele, quello cioè della paronimia. L'esempio aristotelico vede protagonista la coppia composta dai termini "grammatico" (*grammatikos*) e "grammatica" (*grammatike*) i quali condividono una radice comune, ma si distinguono quanto alla desinenza. Ancora una volta, la spiegazione di questa caratteristica linguistica dipende da un nesso di ordine ontologico. Colui che si occupa dello studio e dell'analisi della grammatica, infatti, si chiama grammatico poiché possiede quella scienza nota con il nome di "grammatica". L'inerenza di una certa caratteristica ad una sostanza spiega così la loro radice comune: se al grammatico non fosse attribuibile la conoscenza della grammatica non si spiegherebbe il ricorso a termini che variano solo quanto alla loro flessione.

Il fenomeno della paronimia richiede una maggiore attenzione rispetto ai due che lo precedono poiché esso è direttamente coinvolto nella determinazione della modalità in cui è possibile attribuire diversi significati all'essere. Scrive Aristotele:

L'essere si dice in molti modi [*pollakos*], ma sempre in riferimento ad uno [*pros en*] e ad una realtà determinata. L'essere, quindi, non si dice per mera omonimia, ma nello stesso modo in cui diciamo «sano» [*hygieinon*] tutto ciò che si riferisce alla salute [*hygieian*]: o in quanto la conserva, o in quanto la produce, o in quanto ne è sintomo, o in quanto è in grado di riceverla; o anche nel modo in cui diciamo «medico» [*iatrikon*] tutto ciò che si riferisce alla medicina [*iatriken*].<sup>69</sup>

Il passo che precede è, come è noto, tra i più citati. Ai fini della presente analisi ciò che mi preme sottolineare è che i fenomeni dell'omonimia e, come vedremo subito, della paronimia, sono richiamati qui per indicare il rapporto tra gli enti e tra questi e la sostanza a cui, da ultimo, si riferiscono. Il coinvolgimento della relazione paronimica a completamento del rapporto di omonimia è evidente: l'essere – l'essente, l'ente, ciò che è –<sup>70</sup> si dice in molti modi, ma sempre in riferimento ad uno. È questo «riferimento a uno» – che poi sarà detto essere la sostanza (*ousía*) – che fa sì che l'essere non si dica solo per mera omonimia, ma anche per paronimia. La compresenza dei fenomeni è evidente nella misura in cui uno, l'omonimia, indica il rapporto tra

<sup>69</sup> *Metafisica*, IV, 1003a, 33- b, 2.

<sup>70</sup> Questi sono, infatti, i possibili sinonimi di "essere" per come Aristotele lo intende. L'essere cioè non è pensato a sua volta come una sostanza la cui essenza è costituita dall'essere stesso. Come nota Berti (2003): «Evidentemente egli [Aristotele] pensava che, se l'essere viene concepito non più come un predicato comune a tutti gli oggetti, ma come una sostanza, cioè come un oggetto esso stesso, non può più essere predicato di nulla, se non di se stesso, e quindi di nessun altro oggetto si può dire che è» (p. 34).

gli enti, mentre l'altro, la paronimia, il rapporto che essi hanno con la sostanza.<sup>71</sup> In altre parole, di ciò che è si predica ugualmente l'essere, sicché ogni determinazione è un «essente», ma, allo stesso tempo ognuna di esse è solo nella misura in cui è riferibile ad una sostanza determinata, intrattenendo così un duplice rapporto di «omonimia rispetto ad uno»<sup>72</sup>. La possibilità cioè che “bianco”, “alto”, “musico”, “grande” *siano* dipende da ultimo dal fatto che essi siano tutte riferibili a “Socrate”. In questo senso, si può dire che la priorità della sostanza sulle altre categorie corrisponde al suo essere causa prima rispetto ad esse «sia dal punto di vista logico-epistemologico, sia dal punto di vista ontologico»<sup>73</sup>. Ciò che Aristotele sta qui sostenendo è, dunque, che i modi d'essere dell'essere corrispondono ai modi d'essere delle categorie.

Riprendendo alcuni passi aristotelici ho cercato fin qui di mostrare quanto il pensiero di Aristotele non possa prescindere da una concezione referenzialistica del linguaggio. La prova definitiva di quanto si sta qui sostenendo, però, è rinvenibile nella formulazione e dimostrazione di quello che Aristotele definisce «il principio più sicuro di tutti», ossia il principio di non contraddizione che figura tra le proprietà per sé dell'essere in quanto essere. Prima di mostrare quali conseguenze il rapporto tra linguaggio, pensiero e realtà abbia per la teoria della metafora aristotelica, dunque, vale la pena ripercorrere brevemente quanto Aristotele dica a proposito del principio di non contraddizione.

Come è noto, il principio di non contraddizione viene formulato nel libro quarto della *Metafisica* in cui Aristotele chiarisce innanzi tutto che al metafisico compete non solo l'indagine sull'essere, ma anche lo studio degli assiomi, ossia dei principi logici fondamentali che stanno alla base tanto dell'essere quanto del pensare e del ragionare. Ora, il primo di tali assiomi – «che

---

<sup>71</sup> Su questo punto non concordo dunque con D. Guastini (2005, pp. 8-9) per il quale il rapporto di omonimia sarebbe totalmente escluso da Aristotele in nome di una relazione esclusivamente paronimica. L'importanza della relazione paronimica è sottolineata anche da J.L. Austin, il quale chiama «significato nucleare» il significato cui tutti gli altri fanno riferimento. Cfr. Austin (1970) pp. 31-35. Austin dedicò molte pagine allo studio del pensiero dello Stagirita e fu da questo molto influenzato nell'elaborazione della sua teoria degli atti linguistici. Si pensi solo che uno dei punti centrali della teoria austiniana – quello riguardante gli atti perlocutori – è chiaramente anticipata in un passo del *De Interpretazione* (17a, 1-7) in cui Aristotele distingue i discorsi apofantici, cioè quei discorsi di cui è possibile predicare la verità o falsità, dai discorsi, quali ad esempio la preghiera, che, pur non potendo essere veri o falsi, hanno però la capacità di produrre un effetto sull'ascoltatore, rientrando per ciò negli ambiti della poetica e della retorica.

<sup>72</sup> Berti (1989) p. 87. Berti procede giustamente affermando che «le realtà appartenenti alle altre categorie sono dette enti – e perciò costituiscono altrettanti significati dell'essere – in quanto contengono tutte nella propria definizione un rapporto con la sostanza (nel senso che quantificano, o la qualificano, o la localizzano nello spazio e nel tempo, ecc.)».

<sup>73</sup> Berti (1989), p. 91.

di necessità deve possedere colui che voglia conoscere qualsivoglia cosa»<sup>74</sup> – è il principio di non contraddizione che Aristotele formula come segue:

È impossibile che la stessa cosa, ad un tempo, *appartenga e non appartenga* a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto [...]. Infatti, è impossibile a chicchessia di *credere* che una stessa cosa sia e non sia, come, secondo alcuni, avrebbe detto Eraclito. In effetti, non è necessario che uno ammetta veramente tutto ciò che dice. E se non è possibile che i contrari sussistano insieme in un identico soggetto (e si aggiungano a questa premessa le precisazioni solite), e se un'opinione che è in contraddizione con un'altra è il contrario di questa, è evidente che è impossibile, ad un tempo, che la stessa persona *ammetta* veramente che una stessa cosa esista e, anche, che non esista.<sup>75</sup>

La formulazione del principio mostra fin da subito come esso coinvolga i tre piani qui in analisi, non essendo la sua applicazione limitata esclusivamente agli enunciati tra cui più propriamente sussiste la contraddizione.<sup>76</sup> A ben vedere quelle che sembrano tre diverse formulazioni dello stesso principio, fanno un tutt'uno, implicandosi strutturalmente.

La prima definizione mostra il principio come legge dell'essere: non è possibile che lo stesso *appartenga e non appartenga* a una medesima cosa. Non è possibile, cioè, che gli opposti sussistano allo stesso tempo in un medesimo soggetto. La formulazione del principio come legge dell'essere fa sì che ciò che risulti impossibile sul piano ontologico non sia lecito neppure per il pensiero che, di conseguenza, quando riflette la realtà non può *pensare* gli oggetti come essenti e non essenti allo stesso tempo. Il linguaggio, da ultimo, rispetta la medesima legge e risponde a quella logica per cui ciò che non si può dare nell'essere e nel pensiero non è neppure predicabile linguisticamente. In altre parole, gli opposti non possono sussistere nel medesimo tempo in un medesimo soggetto, né possono essere pensati o dichiarati come esistenti. Ora, l'interdipendenza delle tre dimensioni in cui il principio di non contraddizione esercita la propria validità è di fondamentale importanza poiché da essa dipende la riuscita della nota dimostrazione per confutazione. In altre parole, la prova della validità del principio di non

<sup>74</sup> *Metafisica*, 1005b, 15.

<sup>75</sup> *Metafisica*, 1005b, 19-30, corsivo mio.

<sup>76</sup> È interessante notare che un autore come Bertrand Russell condivide un'analogia apertura dell'ambito di applicazione del principio alla dimensione del reale, pur limitando apparentemente la sua portata quanto al pensiero. Scrive Russell (1957): «La conclusione che il principio di non contraddizione sia una legge del pensiero è nondimeno erronea. [...] Credere nel principio di non contraddizione, significa credere in una proprietà delle cose, non solo in una proprietà del pensiero. Non significa, per esempio, credere che se noi *pensiamo* che un certo albero sia un faggio, non possiamo nello stesso tempo *pensare* che non lo sia; significa credere che se l'albero è un faggio, non può nello stesso tempo non esserlo» (pp. 104-5).

contraddizione non riuscirebbe se quelle che all'apparenza sono tre distinte formulazioni non fossero, in realtà, un tutt'uno. Vediamo perché.

Com'è noto, il principio di non contraddizione, in quanto principio primo posto a fondamento di tutti gli altri, è indimostrabile. Tentare di dimostrare il principio di non contraddizione condurrebbe ad un regresso all'infinito o, peggio, ad una ingiustificata petizione di principio. Sebbene di esso tutti gli uomini abbiano una conoscenza intuitiva, cioè immediata, sicché esso può a buon diritto definirsi come «il più sicuro» tra i principi, il filosofo che voglia pervenire ad una conoscenza autentica di ciò che è vero e di ciò che è falso non può esimersi da un'indagine scientifica, in grado cioè di vagliare con attenzione anche ciò che si dà immediatamente. Aristotele, dunque, non rinuncia a dimostrare il principio in modo indiretto, ricorrendo al c.d. *elenchos*, ossia alla confutazione di coloro che intendo negarne la validità. Tale confutazione ha un unico requisito: colui che voglia negare il principio di non contraddizione deve dire *qualcosa*. È sufficiente cioè che egli affermi qualcosa che abbia «un significato e per lui e per gli altri» affinché dimostri di stare anch'egli usando il principio che vorrebbe negare.<sup>77</sup> Dicendo qualcosa, infatti, l'avversario del principio sta dicendo qualcosa di *determinato*, ossia qualcosa che non è, allo stesso tempo, il suo opposto.<sup>78</sup>

Tale conclusione, com'è ovvio, è possibile solo se si accetta l'implicita premessa per cui non è possibile che un singolo nome abbia un riferimento contraddittorio. Non è possibile, cioè, che un nome denoti di per sé tanto l'esser qualcosa, ad esempio *alto*, quanto il non essere quella medesima cosa, ad esempio *non-alto*. Ora, cosa accade se l'avversario, messo alle strette fin da subito, obietta che ciò che dice ha più significati? È del tutto possibile, infatti, che l'accorto avversario del principio si avvalga dell'ambiguità del linguaggio per supportare la propria tesi. Ebbene, risponde Aristotele, in tale caso basterà designare ognuno dei significati con una parola

<sup>77</sup> Seguendo l'analisi offerta da Severino (1995) si può dire che l'*elenchos* mostra che la negazione dell'opposizione tra essere e non essere «dice che tale negazione non riesce a vivere come negazione perché nell'atto in cui si costituisce come negazione essa è insieme anche affermazione [...]. Non riesce a liberarsi da ciò che nega, ma se ne fa essa stessa portatrice» (p. 45).

<sup>78</sup> La confutazione risulta del tutto evidente nel caso in cui l'enunciato proferito dall'avversario del principio consistesse esattamente nella negazione di quest'ultimo. In questo caso, infatti, egli, pretendendo che il suo dire sia significante, sta già dicendo qualcosa di determinato, affermando con ciò quello che intende negare. Si noti che alla dimostrazione per confutazione del principio di non contraddizione è possibile ricondurre anche la più nota confutazione dello scettico che nega l'esistenza della verità. Anche in questo caso, infatti, si potrebbe dire che lo scettico pretende la verità almeno della propria affermazione. Inoltre, anche se sostenesse la non verità di quanto dice starebbe sostenendo che «non è vero che niente è vero», dal che risulterebbe, ancora una volta, un'affermazione. La relazione tra le due confutazioni è sottolineata dallo stesso Aristotele che, a proposito delle teorie che affermano che tutto è vero o che tutto è falso, dice: «infatti questi ragionamenti equivalgono, in fondo, a quelli di Eraclito, perché chi afferma che tutto è vero e tutto è falso, afferma anche separatamente ciascuna di queste dottrine; sicché se sono assurde quelle dottrine [di Eraclito], assurde saranno anche queste altre» (*Metafisica*, 1012a, 33-b, 2).

diversa, di modo da identificare ognuno di essi con un termine o una locuzione corrispondente, evitando così le ambiguità.<sup>79</sup> Il ricorso a definizioni stipulative, ad esempio, salvaguarderebbe l'unicità del riferimento confermando che ogni parola ha, o per lo meno può avere, un solo ed unico significato.

A questo punto lo scettico interlocutore potrebbe avvalersi di un'ulteriore carta per sottrarsi all'impiccio, sostenendo che i significati che individua sono in realtà infiniti. Dinnanzi ad un simile tentativo però l'avversario non ha scampo. Questo perché se i significati sono infiniti allora, dice lo Stagirita, non è possibile alcun discorso dal momento che «il non avere un determinato significato equivale a non avere alcun significato». Inoltre, se una parola avesse infiniti significati, non sarebbe possibile neppure pensare poiché «non si può pensare nulla se non si pensa una determinata cosa». Inversamente, conclude Aristotele, «se si può pensare, allora si può anche dare un preciso nome a questo determinato oggetto».<sup>80</sup>

Il presupposto dell'intera dimostrazione per confutazione è, dunque, che «il nome esprim[a] un determinato significato e uno solo»<sup>81</sup>. Se così non fosse, infatti, non solo non si darebbe alcun discorso né alcun pensiero, ma l'intero principio di non contraddizione verrebbe meno. Se le parole avessero infiniti significati, infatti, sarebbe possibile predicare gli opposti nello stesso tempo sotto il medesimo rispetto. Il rapporto tra linguaggio e realtà, così come richiesto dal principio di non contraddizione e dall'*elenchos*, è, quindi, duplice poiché essi sono legati reciprocamente: da un lato, l'analisi dell'impossibilità della negazione del principio di non contraddizione sul piano linguistico dimostra la validità del principio anche sul piano ontologico<sup>82</sup> e, dall'altro, questo è possibile proprio in virtù del fatto che il primo rispecchia il secondo mediante quel rapporto simbolico di cui si è parlato. Le parole, cioè, hanno un unico significato perché una è l'essenza delle cose che esse sono chiamate a significare. In questo senso, ad esempio, «non è possibile che l'essenza di uomo significhi la stessa che ciò che non è essenza di uomo, ammesso, evidentemente, che “uomo” significhi non solo l'attributo di una determinata cosa, ma una determinata cosa»<sup>83</sup>.

---

<sup>79</sup> Un avvertimento analogo è contenuto in un passo delle *Confutazioni Sofistiche* nel quale si ribadisce ulteriormente il rapporto tra nomi e cose. Scrive Aristotele: «la confutazione deve riferirsi ad un solo e medesimo qualcosa, che sia non un nome ma un oggetto, e deve riportarsi al nome usato dall'interlocutore, secondo il significato da lui inteso ed a prescindere da ogni sinonimia» (167a, 23-25).

<sup>80</sup> Gli ultimi passi citati si trovano in *Metafisica*, 1006b, 7-11.

<sup>81</sup> *Metafisica*, 1006b, 11-12.

<sup>82</sup> Il passaggio dalla confutazione sul piano linguistico al piano ontologico è esplicitato da Aristotele quando ricorda che «il problema di cui ci stiamo occupando, non è se sia possibile che la medesima cosa sia o non sia uomo quanto al nome, ma quanto alla cosa stessa» (*Metafisica*, 1006b, 21-22).

<sup>83</sup> *Metafisica*, 1006b, 13-14.

Come è possibile, allora, che si possa talvolta essere ingannati da coloro che, ad esempio, sostengono che questo ente determinato sia, al contempo, “uomo” e “non-uomo”? Ebbene questo avviene perché chi compie una simile affermazione ha, in un certo senso, cambiato gioco. Poiché, infatti, determinati attributi quali “bianco”, “musicista”, “alto”, che pur competono al soggetto, non sono “uomo” è possibile predicare di uno stesso soggetto l’essere, al contempo, “uomo” e “non-uomo”. Il trucco o, come lo definisce Aristotele, l’equivoco, consiste dunque nell’utilizzare “uomo” in riferimento all’essenza e “non-uomo” in riferimento agli accidenti, sicché si può dire che «coloro che ragionano in questo modo, sopprimono la sostanza e l’essenza delle cose»<sup>84</sup>.

In conclusione, si noti che la reciproca implicazione di linguaggio, pensiero e realtà mediante l’*elenchos* viene, per così dire, capovolta. Nella formulazione del principio, infatti, si è visto che la validità di quest’ultimo sul piano ontologico precedeva e fondava la possibilità che esso valesse anche per il pensiero e per il linguaggio. Al contrario, la confutazione procede dal linguaggio all’essere poiché, come si è detto, le parole sono simboli delle cose, assumendo una funzione vicaria pari a quella propria dei ciottoli usati per il calcolo.<sup>85</sup> Resta da vedere a questo punto se, nonostante questa corrispondenza, le parole, al pari dei ciottoli, possano ingannare.

#### 2.4. Se i pirati chiamano se stessi “affaristi” ovvero dal linguaggio alla realtà.

È giunto il momento di tornare alla metafora. Si tratta a questo punto di capire in che modo quanto detto nel paragrafo precedente a proposito del rapporto tra linguaggio e realtà possa influire sulla teoria della metafora proposta da Aristotele. Ciò che mi propongo di fare in

<sup>84</sup> *Metafisica*, 1007a, 20-21. Potrebbe sembrare che coloro che non ragionano e discutono a partire dal primato della sostanza abbiano una tale consapevolezza dei molti modi in cui si dice l’essere da poter costruire le proprie erronee ma persuasive argomentazioni sulla confusione tra essi. Secondo Aristotele tuttavia, un simile misconoscimento del ruolo primario che la sostanza ha rispetto alle altre categorie è piuttosto sintomo del mancato riconoscimento della pluralità semantica dell’essere di cui solo il filosofo ha autentica conoscenza e sapienza.

<sup>85</sup> Vale la pena ricordare che il principio di non contraddizione ha anche un risvolto pratico. Al termine della sua dimostrazione per confutazione, infatti, Aristotele aggiunge che un’ulteriore prova del fatto che il principio non si possa negare è rintracciabile nell’azione e nelle ragioni che spingono il soggetto ad intraprenderla. Se tutto fosse indeterminato allora anche le scelte e i giudizi di valore dovrebbero essere indifferenti. «Perché mai, infatti – scrive Aristotele – [colui che nega il principio] cammina verso Megara e non si resta fermo, pensando di dover camminare? Né immediatamente, di buon mattino, procede nella direzione di un pozzo o di un burrone, se capiti, ma appare guardingo, come se non ritenesse che, parimenti, non è bene ed è bene il cadervi dentro? È evidente, pertanto; che suppone che una cosa sia migliore e l’altra non sia migliore. E se pensa questo, pensa anche che una cosa sia un uomo e un’altra non sia un uomo, e che una sia dolce e un’altra non sia dolce» (*Metafisica*, IV, 1008b, 14-20).

questo paragrafo è rispondere a due questioni. La prima – che è servita da pretesto per l'analisi del rapporto tra linguaggio e realtà – è quella relativa al tipo di somiglianza che è chiamata in causa dalla metafora. Alla luce di quanto detto fin qui la risposta a questo primo interrogativo dovrebbe essere ormai prevedibile. In quanto segue mi limiterò dunque ad esplicitare tale risposta.

La seconda questione di cui si dovrà rendere conto è invece la seguente. Fin qui si è visto quanto la corrispondenza tra linguaggio e realtà sia caratterizzante la posizione di Aristotele. I rapporti ontologici che le cose intrattengono tra loro autorizzano e giustificano un particolare uso della lingua e, allo stesso tempo, l'analisi linguistica permette di risalire a ritroso fino alla realtà oggettuale per indagarne proprietà e relazioni. Come si è detto, questo reciproco legame dipende dalla funzione simbolica che lo Stagirita riconosce alle parole: l'analisi di queste ultime rimanda alla realtà perché esse *stanno per* essa in quanto simboli. Nonostante questo reciproco rapporto, la primarietà del piano ontologico risulta evidente. È dalla realtà, infatti, che dipende l'appropriatezza o meno del linguaggio e non si deve dimenticare, d'altro canto, che la limitatezza di quest'ultimo ne sottolinea ulteriormente la subordinazione alla prima. O, almeno, così è apparso fin qui. Ciò che si dovrà capire, infatti, è se ci possano essere occasioni in cui il linguaggio, forte della sua presunta corrispondenza e del suo ruolo simbolico, possa a sua volta eccedere il piano ontologico, operando in modo da ridisegnare la realtà. Esplicitate le questioni da risolvere procediamo allora con ordine.

La prima questione può essere formulata così: se, come si è detto, comporre metafore vuol dire saper scorgere il simile, che tipo di somiglianza è in grado di individuare la metafora? Come è possibile, cioè, che la metafora permetta di vedere qualcosa che non si *sa* ancora, ma che si *dà* già, sicché l'ascoltatore sarà portato ad affermare con meraviglia: «come è vero! Ma io sbagliavo!»? Dovrebbe risultare chiaro a questo punto che la somiglianza che la metafora è in grado di portare davanti agli occhi è quella che ontologicamente si può predicare delle cose cui i termini metaforici si riferiscono. La possibilità di dire «questo è quello» dipende dal fatto che i due oggetti si trovano in una relazione di prossimità che non è in alcun modo esemplificata da casi di omonimia, sinonimia e paronimia. La differenza tra ciascuna di queste relazioni, da un lato, e il rapporto che invece è in grado di individuare la metafora, dall'altro, è evidente. Cerchiamo di individuare tali differenze ricorrendo ancora una volta a uno degli esempi offerti dallo Stagirita, ossia quello che prevede l'uso del termine “paglia” (*kalame*) come metafora della vecchiaia (*geras*).

A differenza di quanto accade per l'omonimia i due oggetti in questione non vengono designati con il medesimo nome sicché, in questo caso, non è l'uso dello stesso termine a

mostrare la relazione che intercorre tra la paglia e la vecchiaia. Lo stesso si deve dire a proposito della sinonimia. Mentre il termine “animale” si può predicare tanto del bue quanto dell’uomo dal momento che questi condividono anche il medesimo discorso definitorio, qui mancano entrambi i requisiti perché si dia sinonimia, ossia medesimo nome e medesimo discorso definitorio. Da ultimo, è necessario escludere anche la paronimia poiché la vecchiaia e la paglia non sono designati mediante due termini che condividono la stessa radice. I termini “*kalame*” e “*geras*”, infatti, non differiscono solo rispetto alla flessione.

Che tipo di somiglianza esiste, dunque, tra la vecchiaia e la paglia che non possa essere rinvenuta mediante l’ausilio dei semplici nomi con cui vengono designate? Ebbene, dice Aristotele, ciò che apprendiamo mediante tale metafora è che entrambe le cose sono sfiorite. La metafora, cioè, è resa possibile dal fatto che paglia e vecchiaia sono specie del medesimo genere «cose sfiorite».<sup>86</sup> In virtù del loro essere congeneri, la paglia e la vecchiaia sono simili e tale somiglianza autorizza l’identificazione sul piano linguistico dei termini che li rappresentano. Per quanto congeneri, dunque, la loro distanza non autorizza altro espediente sul piano linguistico che non sia l’accostamento metaforico. In conclusione è evidente che la metafora rientra a buon diritto tra i fenomeni in grado di mostrare, attraverso il linguaggio, il rapporto sussistente tra gli enti.

A differenza di omonimia, sinonimia e paronimia, però, la metafora mostra qualcosa che è più difficile scorgere. Colui che ne fa uso prende oggetti apparentemente lontani e ne evidenzia le somiglianze, sorprendendo colui che non possiede una simile dote. Così, si può dire, ad esempio, che «un arbitro e un altare *sono la stessa cosa (tayton einai)*, poiché a entrambi di rifugia chi ha subito ingiustizia», o anche che «un’ancora e un gancio appeso ad una corda *sono la stessa cosa (to ayto einai)*» poiché essi «sono infatti *identici (tayto)* sotto qualche aspetto, ma differiscono per l’alto e il basso».<sup>87</sup> Ecco perché, dunque, la metafora dice qualcosa che si dà già senza che ancora si sappia; essa trasferisce ad una cosa il nome proprio di un’altra, mediante il quale viene alla luce la somiglianza che accomuna i due oggetti in questione. Allo stesso tempo, è proprio in virtù di tale somiglianza che è possibile usare un particolare nome per designare un oggetto solitamente indicato mediante un altro termine. La capacità innata di scorgere le relazioni tra cose apparentemente lontane, da ultimo, garantisce alla metafora la

<sup>86</sup> «Sono soprattutto le metafore a produrre questo effetto [produrre conoscenza]: quando definisce «paglia» la vecchiaia, il poeta crea in noi apprendimento e conoscenza mediante il genere, poiché entrambe le cose sono sfiorite» (*Retorica*, 10, 8-10). Si noti che Aristotele sembra pensare questa metafora come esemplificativa del terzo tipo da specie a specie. A ben vedere, però, essa può essere anche spiegata ricorrendo ad una proporzione a quattro termini: giovinezza:vecchiaia = erba:paglia.

<sup>87</sup> *Retorica*, 1412a, 12-16. Corsivo mio.

caratteristica funzione conoscitiva, conferendo a questo tropo maggiore importanza e rilievo. Il problema, però, è capire se la metafora, così come pensata da Aristotele, mostri *davvero* le cose come stanno o se, piuttosto, non nasconda dei tranelli.

Giungiamo così alla nostra seconda questione. Se nel paragrafo precedente si è visto in che modo la realtà si rispecchia nel linguaggio, si tratta ora di considerare più da vicino il passaggio inverso, quello che conduce cioè dal linguaggio alla realtà, o meglio, al nostro modo di pensare ad essa. La questione cui è necessario rispondere è, dunque, la seguente: se i rapporti ontologici si manifestano rispecchiandosi nel linguaggio, cosa accade se il linguaggio – per dirla con una metafora – si rivela essere uno di quelli specchi deformanti che, ingrandendo particolari porzioni dell’oggetto riflesso, finiscono per rimpicciolirne altre a tal punto da renderle invisibili e, per questo, irrilevanti?

Ora, Aristotele sapeva bene che il linguaggio può ingannare. Questo perché,

mentre il numero dei nomi e dei discorsi è limitato, il numero delle cose è illimitato. È perciò inevitabile che uno stesso discorso e un unico nome significhino più cose. Come, dunque, nell’esempio ricordato coloro che non hanno l’abilità di maneggiare ciottoli vengono ingannati da coloro che lo sanno fare, allo stesso modo, a proposito dei discorsi, coloro che con i nomi non ci sanno fare, cadono in ragionamenti errati, o discutendo essi stessi o ascoltando gli altri.<sup>88</sup>

La limitatezza del linguaggio mostra che la sua aderenza alla realtà non è completa. Nonostante questo, l’aspettativa che la corrispondenza sia univoca non viene meno. Ed è tale aspettativa che porta ad essere ingannati. Con la metafora le cose non stanno diversamente. Usando il nome proprio di una cosa per riferirlo ad un’altra si mettono sì in luce le loro somiglianze, ma, allo stesso tempo, se ne annullano le differenze. L’identificazione che permette il trasferimento metaforico non viene spiegata da chi la compie, sicché resta all’ascoltatore capire sotto che rispetto i due oggetti identificati siano lo stesso. Questa difficoltà è aggravata dal fatto che, secondo Aristotele, la metafora può essere utilizzata anche per elevare o sminuire il soggetto metaforizzato. Tali, infatti, sono gli esiti della scelta di accostare quest’ultimo rispettivamente ad una specie migliore o ad una specie peggiore, appartenenti allo stesso genere. Nelle parole di Aristotele:

---

<sup>88</sup> *Confutazioni Sofistiche*, 165a, 10-15.

Se si vuole abbellire si deve trarre la metafora da una specie migliore che appartenga allo stesso genere, e se si vuole biasimare da una specie peggiore. Per fare un esempio – dal momento che i contrari appartengono allo stesso genere – dire che chi mendica prega, o che chi predica mendica poiché si tratta di due forme di richiesta, significa appunto fare quello che si è detto.<sup>89</sup>

A ben vedere l'esempio offerto dallo Stagirita è chiaro perché la metafora è già esplicitata. Tuttavia, è lo scarto tra la posizione del parlante e quella dell'ascoltatore a lasciar spazio ai fraintendimenti. La funzione conoscitiva attribuita alla metafora diventa così un'arma a doppio taglio. Nel tentativo di ricercare ciò che la metafora fa conoscere si va oltre le analogie giustificate giungendo a conferire ad uno dei soggetti dello scambio metaforico elementi e caratteristiche propri solo dell'altro. La limitatezza del linguaggio, dunque, non impedisce a quest'ultimo di ridisegnare la realtà. Questo lo sanno bene i pirati che, definendosi "affaristi", celano le proprie ruberie spacciandole per scambi commerciali.<sup>90</sup> Proprio come il sofista, dunque, chi parla per metafore può approfittare dell'analogia e della distanza tra i due oggetti implicati in essa, da un lato, per far passare caratteri accidentali per caratteri essenziali e, dall'altro, per attribuire al metaforizzato caratteristiche proprie esclusivamente del metaforizzante.

## 2.5. «Un pien teatro di meraviglie». L'indice categorico e gli argomenti metaforici di Emanuele Tesauro.

In piena epoca barocca il torinese Emanuele Tesauro dedica un ampio trattato allo studio degli strumenti retorici e poetici. Pubblicato per la prima volta nel 1654, *Il Cannocchiale Aristotelico* mostra fin dal suo titolo il debito nei confronti dello Stagirita, segnando così il distacco tra la posizione del suo autore e quella dei suoi contemporanei, attenti più al ruolo ornamentale del linguaggio che alle sue capacità performative o alla sua funzione cognitiva.

<sup>89</sup> *Retorica*, 1405a, 13-17.

<sup>90</sup> L'esempio offerto da Aristotele è molto simile a quello che Agostino propone nel *De Civitate Dei* a sostegno della tesi per cui gli stati che non rispettano la giustizia non sono diversi dalle bande di ladroni. Scrive Agostino: «Questa la risposta, vera e opportuna, che un pirata catturato diede ad Alessandro Magno. Avendogli questo domandato perché gli sembrasse giusto infestare i mari, quello con spregiudicata fierezza rispose: «Per lo stesso motivo per cui tu infesti la terra; ma poiché io lo faccio con una barca insignificante, mi chiamano malfattore, e poiché tu lo fai con una flotta eccezionale, ti chiamano imperatore» (IV, 4).

L'intera opera è attraversata dal riferimento e confronto costante con la *Retorica* e la *Poetica* di Aristotele, di cui Tesauro riprende i temi, le analisi e le distinzioni. Se la teoria aristotelica offre un «limpidissimo cannocchiale per esaminar tutte le perfezioni e le imperfezioni dell'eloquenza»<sup>91</sup>, è chiaro che all'interno dell'opera tesauriana non poteva mancare una parte dedicata allo studio della metafora. Sebbene Tesauro, però, dedichi al nostro tropo i capitoli centrali della sua opera, ritenere, come talvolta è stato fatto, che i capitoli VII, VIII e IX del *Cannocchiale Aristotelico* costituiscano un trattato a sé o, peggio, che l'intera opera sia interamente dedicata alla metafora, sarebbe quantomeno fuorviante. Non solo, infatti, l'analisi della metafora si svolge ben oltre lo spazio ad essa espressamente dedicato, ma ne costituisce il pilastro portante solo perché essa rappresenta la via da percorrere per poter comprendere a pieno il vero tema centrale dell'opera, ossia le argutezze. Se la metafora merita così tanta attenzione, dunque, è perché essa è la «gran Madre di tutte le Argutezze»<sup>92</sup>. Si tratta di capire, dunque, cosa Tesauro intenda con il termine “argutezza” (o “arguzia”) e in che rapporto essa stia con la metafora. Scrive Tesauro:

OGNI Argutia è un parlar FIGURATO, ma non ogni parlar figurato è un'Argutia. Quelle Figure propriamente si chiamano *Argute*; le quali consistono nella SIGNIFICAZIONE INGEGNOSA. Anzi, non tutte le *Significazioni ingegnose* meritano ascrivere nella Regal Famiglia delle Argutezze: ma sol quelle che traggono alti natali dalla più illustre, & più nobil parte dell'intelletto.<sup>93</sup>

Per comprendere le argutezze, dunque, è necessario fare riferimento ad un particolare tipo di figure retoriche, le figure ingegnose<sup>94</sup>, la cui produzione è dipendente dal lavoro intellettuale. In particolare, ci si dovrà riferire alla metafora, essendo questa «il più alto colmo delle *figure ingegnose*»<sup>95</sup>.

Tesauro offre una tripartizione delle metafore basata sulla distinzione tra le diverse attività intellettuali rispettivamente richieste per produrle. Si avranno così tre differenti “gradi” della metafora – la metafora semplice, la proposizione metaforica e l'argomento metaforico – la cui elaborazione è presieduta, rispettivamente, dal «concetto» (o apprensione), dal «giudizio» e

<sup>91</sup> Tesauro (1654), p. 2.

<sup>92</sup> Tesauro (1654), p. 50.

<sup>93</sup> Ivi, p. 74.

<sup>94</sup> Tesauro divide le figure retoriche in tre classi corrispondenti alle tre facoltà umane. Si potrà così distinguere tra figure armoniche, legate alla facoltà del «senso», figure patetiche, le quali dipendono dall'«affetto» (ossia il *pathos*, il sentimento) e figure ingegnose, che altro non sono che il prodotto dell'intelletto. La metafora, in particolare, fa parte di quest'ultima classe.

<sup>95</sup> Ivi, p. 164.

dal «sillogismo» (o argomentazione). Ora, così come le tre operazioni dell'intelletto sono organizzate gerarchicamente – nella misura in cui la prima è necessaria alla seconda e la seconda alla terza –, allo stesso modo, ciascun grado metaforico è indispensabile alla produzione di quelli di ordine superiore. Si avrà, dunque, che la metafora semplice è funzionale alla creazione di proposizioni metaforiche le quali, a loro volta, servono la creazione di argomenti metaforici. Con le parole di Tesauro:

Io ti scoprii a carte 187 tre differenze di *Metafora di proporzione*. Altra di semplice PAROLA METAFORICA; fabbricate dalla prima operation dell'intelletto, come se per dire *Ira* tu dicessi *Ignis*. Altra di PROPOSIZIONE METAFORICA, più nobilmente nella seconda region dell'intelletto: come, *Ignis gladio non est fodiendus*; per dire, *irritanda non est magno rum ira*. Le ultime di ARGOMENTO METAFORICO; fabbricate nella suprema sfera dell'intelletto, come a dire: *Quaris cur Sarguntum arserit? Romanorum ignem gladio foderat*.<sup>96</sup>

In virtù di tale gerarchia, dunque, al fine di analizzare gli argomenti metaforici che, come si vedrà, sono i soli a poter essere definiti “argutezze”, è necessario spendere alcune parole intorno alla metafora semplice, alla proposizione metaforica e alla modalità della loro creazione.

Quanto alla metafora semplice Tesauro si esprime come segue:

[L]a Metafora [è] il più *ingegnoso*, & *acuto*, il più *pellegrino e mirabile*, il più *gioviiale*, & *giovevole*: il più *facondo*, & *fecondo* parto dell'humano Intelletto *Ingegnosissimo* veramente, peroche se l'ingegno consiste nel ligare insieme le remote, & separate nozioni degli propositi obietti, questo apunto è l'officio della *Metafora*, & non di alcun'altra figura percioche trahendo la mente, & non men che la parola, da un Genere all'altro, esprime un Concetto per mezzo di un altro molto diverso: trovando in cose dissimiglianti la somiglianza. [...] Che s'ella è tanto ammirabile: altrettanto *Gioviiale*, & dilettevole convien che sia: peroche dalla meraviglia nasce il diletto, come da repentini cambiamenti nelle scene; & da mai più veduti spettacoli tu sperimenti. Che se il diletto recatoci dalle Rettoriche Figure; procede [...] da quella cupidità delle menti humane, d'imparar cose nuove senza fatica; & molte cose in piccolo volume, certamente più dilettevole di tutte l'altre Ingegnose Figure sarà la Metafora; che portando a volo la nostra mente da un genere all'altro: ci fa intravedere in una sola volta più di un obietto.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Tesauro (1654), p. 385.

<sup>97</sup> Ivi, pp. 164-5.

In breve, la metafora è «parola peregrina, velocemente significante un oggetto per mezzo di un altro»<sup>98</sup>. Non dovrebbe essere difficile rinvenire in questa e nella precedente definizione l'insegnamento aristotelico. Dal maestro, Tesauro ha senza dubbio imparato che la metafora è il più complesso degli strumenti retorici e che, per mostrare in tutte le sue sfaccettature l'importanza di questo tropo, è necessario innanzi tutto liberarsi da una concezione esclusivamente ludica e ornamentale del linguaggio.<sup>99</sup> Lungi dall'essere solo gioco di fantasia, belletto, bizzarria, dunque, la metafora è il prodotto dell'azione della più alta e più nobile facoltà umana. Essa mostra le somiglianze in ciò che è dissimile e per questo insegna cose che prima non si conoscevano. La metafora è così la sola figura retorica che possa insieme divertire, meravigliare ed insegnare grazie alla sua capacità di richiamare più immagini in un'unica parola.<sup>100</sup>

Il risultato di questa compresenza iconica è una sorta di scambio di proprietà operato automaticamente. Se, dice Tesauro, nel voler rappresentare il verdeggiare dei prati si usa l'espressione «*prata anena sunt*» non si vedrà nient'altro che il lussureggiare della vegetazione. Diversamente, dicendo «*prata rident*», ecco che immediatamente non si potrà non vedere «la Terra esser un'*huomo animato*: il prato esser la *Faccia*: l'Amenità il *riso lieto*». La cosa più sorprendente, inoltre, è che Tesauro sa bene che l'immagine metaforica è come uno specchio. Nella metafora, cioè, a modificare le proprietà caratterizzanti a seguito dell'accostamento non è solo il soggetto metaforizzato, ma anche quello metaforizzante. Questo significa che, se il prato risulta essere un viso umano, si potrà di conseguenza notare che «reciprocamente, con veloce tragitto, osservo nella *faccia humana* le Notazioni de' *prati*, e tutte le proporzioni, che passano

---

<sup>98</sup> Ivi, p. 185. Va detto che con il termine “metafora” Tesauro, così come Aristotele, fa riferimento a fenomeni che trascendono i confini della metafora così come la intendiamo oggi. Questo è evidente nella classificazione che Tesauro offre della metafora. Le otto classi della metafora, che non si potranno analizzare singolarmente in questa sede, sono: metafora di somiglianza, metafora di attribuzione, metafora di equivoco, metafora di ipotiposi, metafora di iperbole, metafora di laconismo, metafora di opposizione, metafora di decezione.

<sup>99</sup> Scrive Tesauro (1654): «[La metafora] è fra le figure la più acuta: però che l'altre quasi grammaticalmente si formano e si fermano nella superficie del vocabolo, ma questa riflessivamente penetra e investiga le più astruse notioni per accoppiarle; e dove quelle vestono i concetti di parole, questa veste le parole medesime di concetti» (p. 165).

<sup>100</sup> Come nota Bisi (2011), dunque, «quando la metafora con le sue immagini guida il fruitore attraverso associazioni altrimenti impensate, essa mira al facile e veloce apprendimento di cui parla Aristotele, che certamente non si può ridurre alla piacevole fruizione del bello» (p. 47). In questa prospettiva è per ciò evidente la tensione, propriamente barocca, tra *docere* e *delectare*, laddove per Tesauro il secondo non è comunque sinonimo di un piacere necessariamente ingannevole.

tra queste e quelle, da me altra volta non osservate».<sup>101</sup> In altre parole, se il prato assume un'espressione umana anche il viso che sorride non potrà non esser visto come un prato rigoglioso.<sup>102</sup>

La metafora semplice non è che il primo grado di elaborazione figurata necessario per poter giungere alla formulazione delle perfette argutezze. Il secondo passaggio è costituito dalle proposizioni metaforiche (o allegorie) che si presentano come «metafore continuate»<sup>103</sup> della metafora semplice. Le proposizioni metaforiche sono il risultato dell'elaborazione di un medesimo accostamento metaforico semplice che è stato specificato su base categoriale. Ciascuna metafora semplice, infatti, può essere scomposta selezionando caratteristiche del metaforizzato e del metaforizzante e rinvenendo tra ciascuna di esse determinate analogie. Si prenda ad esempio la metafora semplice composta dalla coppia rosa/regina. A partire da questa singola metafora semplice, sarà possibile rinvenire innumerevoli proposizioni metaforiche che giochino su un qualunque carattere di uno dei due soggetti metaforici di cui venga rinvenuto un analogo nell'altro. Ecco che, dunque, stando al nostro esempio, sono proposizioni metaforiche: “le gocce di rugiada sono perle sul collo della regina dei fiori”, “la rosa siede sul suo trono puntellato di spine”, ecc.<sup>104</sup> Risulta evidente, dunque, che una singola metafora semplice potrà far «pullular mille rampolli di pellegrini traslati»<sup>105</sup>.

La domanda, a questo punto, è la seguente: da cosa dipendono gli accostamenti metaforici? Cosa autorizza, cioè, a ricavare dalla prima metafora semplice quegli innumerevoli accostamenti secondari che trovano espressione nelle proposizioni metaforiche? È propriamente su queste questioni che Tesauro prende le distanze dall'insegnamento aristotelico, introducendo il suo indice categorico.

Si ricorderà che, per Aristotele, la metafora riuscita è il prodotto dell'innata capacità di scorgere quelle relazioni ontologiche che altri non sono in grado di vedere. Se tale capacità è innata, però, l'operazione metaforica non può in alcun modo essere insegnata. Non esiste, secondo Aristotele, una regola per la produzione o interpretazione metaforiche. La metafora è

<sup>101</sup> La metafora del prato come viso umano e le successive citazioni si trovano a p. 165. In questi passi Tesauro anticipa chiaramente quella che Max Black chiamerà teoria interattiva della metafora, di cui mi occuperò nel corso delle prossime pagine.

<sup>102</sup> Sebbene a primo impatto possa sembrare azzardato l'accostamento che va nella direzione opposta a quella della metafora originaria – ossia, dal viso al prato –, a ben vedere non è difficile scorgere nel viso umano una distesa naturale con i suoi lievi pendii, una piccola rupe al centro e due grandi specchi d'acqua sormontati da una folta boscaglia. Se si considera poi la comune espressione: «Il viso si illumina quando sorride», ecco che, immediatamente, un raggio di sole rischiarerà il nostro paesaggio bucolico.

<sup>103</sup> Tesauro (1654), p. 291.

<sup>104</sup> Si noti che la metafora “prata rident” menzionata in precedenza è già una proposizione metaforica basata sulla metafora semplice composta dalla coppia prato/viso umano.

<sup>105</sup> Tesauro (1654), p. 292.

un lampo che illumina le cose nei loro reciproci rapporti senza che si possa dire come sia possibile ricreare una simile meraviglia. C'è chi è in grado di scorgere tali relazioni ontologiche e chi no.<sup>106</sup> Punto. Ebbene, con questa posizione Tesauro non può che convenire solo parzialmente. Anche per l'autore del Cannocchiale, infatti, è certamente vero che l'intuizione che permette di scorgere le somiglianze implicate nella metafora può giocare un ruolo fondamentale nella produzione degli enunciati metaforici.<sup>107</sup> Ciò che, però, per Tesauro conta di più è l'esercizio, il quale consiste tanto di una parte di studio e lettura quanto di una parte pratica.<sup>108</sup>

Ora, colui che voglia produrre buone argutezze o buone metafore deve innanzi tutto rivolgere la propria attenzione allo studio teorico. Egli dovrà dedicarsi alla lettura di cataloghi, raccolte di stemmi, geroglifici, medaglie, alle descrizioni che i grandi autori hanno fatto delle imprese eroiche e alle argutezze altrui. La conoscenza di queste antologie offrirà la base teorica per potersi poi cimentare nell'esercizio pratico che richiede di creare autonomamente associazioni metaforiche. Per esercitare la capacità di creare tali associazioni, ad esempio, sarà possibile procedere con un esercizio di «riflessione» consistente nell'accostare ad ogni fenomeno del mondo una virtù o sentimento morale. Ecco, dunque, che l'apprendista del linguaggio arguto, se avrà eseguito con attenzione il suo compito di ricognizione teorica, dovrà essere in grado di scorgere nella rosa che cresce tra le spine la virtù che trionfa tra le asprezze, così come, nell'edera che si arrampica alla parete fino a ricoprirla interamente, vedrà il tradimento compiuto dagli alleati più vicini e fedeli.

Se questo è uno degli esercizi indispensabili per costruire buone argutezze, però, la vera innovazione della metaforologia tesauriana risiede nell'elaborazione del c.d. indice categorico che costituisce un vero e proprio schema volto a regolare la creazione e l'interpretazione di enunciati metaforici. Introducendo l'idea di un indice categorico, Tesauro dice chiaramente che

---

<sup>106</sup> Anche Richards (1964) critica direttamente l'idea che la metafora sia un prodotto elitario che dipende da una capacità intellettuale innata le cui operazioni non possono essere insegnate. Scrive Richards a proposito di questo aspetto fondamentale della teoria aristotelica: «One assumption is that 'an eye for resemblances' is a gift that some men have but others have not. But we all live, and speak, only through our eye for resemblances. [...] The second assumption [...] holds that, though everything else may be taught, "This alone cannot be imparted to another". I cannot guess how seriously Aristotle meant this or what other subjects of teaching he had in mind as he spoke.» p. 89.

<sup>107</sup> Tesauro (1654) riconosce che tre sono le «cose, hor separate, hor congiunte [che] fecondano la mente umana di sì meravigliosi concetti [le argutezze]; cioè l'INGEGNO, il FURORE e l'ESERCITIO» (p. 51).

<sup>108</sup> In particolare, lo stile erudito si può esercitare, secondo Tesauro, mediante cinque differenti tecniche: per pratica, per lettura, per riflessione, per indice categorico e per imitazione. L'importanza conferita all'esercizio in generale è tale che l'ingegno – il cui carattere intuitivo è sottolineato dai due «talenti» di cui è composto, ossia «perspicacia e versatilità» – può essere presente in misura minore nel processo di creazione di argutezze, «essendo assai più giovevole e sicuro l'*Esercizio* senza grande ingegno, che un grande *ingegno* senza esercizio» (p. 59).

chi parla per metafore usa strumenti che possono essere illustrati e riutilizzati innumerevoli volte. Il dono innato che Aristotele riteneva necessario affinché si potessero compiere buone metafore non è più qualcosa che è dato una volta per tutte, uno sguardo che non può essere insegnato. I trasferimenti metaforici si possono spiegare e apprendere, ma questo richiede un serio e attento lavoro di catalogazione.

A chi intenda fare una metafora, Tesauro raccomanda di stilare una vera e propria tabella a partire dalle dieci categorie aristoteliche. Ognuna di esse dovrà poi essere suddivisa in «membra» sotto le quali catalogare tutto ciò che vi può appartenere. Si prenda ad esempio la categoria della quantità; nell'indice che ha in mente Tesauro, la terza categoria aristotelica dovrà essere specificata a seconda che si tratti di quantità di mole (piccolo, grande, lungo, corto, ecc.), quantità numerale (nulla, uno, due, tre, molti, ecc.), quantità di peso (grave, leggero, ecc.). Ora, ciascuna delle cose che ricade sotto le singole membra di ciascuna categoria può poi essere ulteriormente classificata sulla base di selezioni contestuali di modo che, ad esempio, le cose piccole, siano distinte a seconda che siano tratte dal contesto astronomico, matematico, animale, umano e così via. Tesauro, però, non si ferma qui. Se, infatti, si vuole trarre espressioni che siano davvero argute è necessario aggiungere a questo primo elenco un secondo indice ulteriormente stilato per categorie, il quale sarà in grado di fornire informazioni sempre più specifiche rispetto alla determinata sostanza contestuale che si è selezionata. Riprendendo il caso della quantità, ad esempio, è possibile affiancare a ciascuna delle "cose piccole" di ciascun contesto di riferimento (astronomico, animale, umano, ecc.) un ulteriore indice categorico. Tale indice mostrerà ad esempio alla voce quantità: come si misuri, se sia cosa rara o presente in gran numero, quanto pesi, ecc., alla voce qualità: se sia visibile, che odore abbia, che sapore, e così via per tutte le altre categorie.

Ora, come si utilizza l'indice categorico? Poniamo, dice Tesauro, che si debba trovare la metafora di un nano. Ebbene, in questo caso si scorrerà l'indice fino a rinvenire "uomo nano" all'interno delle cose piccole appartenenti al contesto delle cose umane, sicché sarà possibile utilizzare qualsiasi altro elemento appartenente ad un differente contesto che condivida con "uomo nano" la proprietà di essere piccolo. Per rendere la metafora ancora più arguta, si andrà poi al secondo indice ricavato a partire dall'oggetto selezionato, scegliendo, per esempio, alla voce quantità: come si misuri. A questo punto, avendo optato, poniamo, per un'unità di misura usata per oggetti microscopici nel contesto fisico/chimico, si potrà dire che a voler misurare un nano il micron sarebbe unità di misura fin troppo grande.

La complessità dell'indice categorico di Tesauro è evidente, così come è evidente che egli abbia in parte abbandonato l'insegnamento del maestro per rivolgere la propria attenzione al

linguaggio. Tesauro, infatti, «sa che non sono più i rapporti ontologici ma la struttura stessa del linguaggio che garantisce i trasferimenti metaforici»<sup>109</sup>. Ciò che, inoltre, rende la proposta di Tesauro profondamente innovativa è il ruolo che il contesto culturale assume nella creazione e comprensione metaforiche. La possibilità di catalogare le singole sostanze individuali al di sotto di ciascuna categoria e di creare per ognuna di esse un ulteriore indice categorico non dipende da come le cose sono, ma da come esse vengono viste. La metafora, cioè, è possibile perché parlante e ascoltatore condividono il medesimo orizzonte culturale che può essere organizzato in una semantica di natura enciclopedica. È precisamente dell'importanza di questo orizzonte che Aristotele non si rende conto. Se, infatti, la metafora dello scudo di Dioniso funziona è solo perché nel contesto culturale greco essa era evidentemente utilizzata e codificata. La metafora non crea alcuna enciclopedia, essa si limita a mostrarla.

In virtù della complessa stratificazione e costruzione su più livelli l'indice categorico mostra inoltre la possibilità di creare un numero potenzialmente illimitato di metafore. Non è un caso che Tesauro definisca l'indice categorico come una «nuova e profonda e inesausta miniera d'infinite metafore»<sup>110</sup>. Ancora una volta, dunque, una metafora. Utilizzata questa volta per spiegare (o per mostrare) la complessità e la potenzialità di uno strumento di creazione di metafore. Metafore che sono potenzialmente infinite perché potenzialmente infiniti sono i passaggi tra le categorie, le sue membra, i singoli contesti e le cose che vi ricadono. Anticipando quella che verrà chiamata semiosi illimitata, Tesauro individua chiaramente che la ricchezza della metafora è sì la virtù di questo tropo, ma che, allo stesso tempo, costituisce la fonte delle fallacie che derivano dal suo uso nell'argomentazione. La possibilità di rinvenire infinite metafore, infatti, dipende dal fatto che ogni cosa può essere vista come simile a ciascun'altra sotto qualche rispetto. Tali accostamenti metaforici, inoltre, tendono a portarne con sé altri che, a ben vedere, non sono in alcun modo giustificati.

Traendo la propria forza dalla brevità, la metafora consente in un certo senso di economizzare il carico cognitivo<sup>111</sup>, mettendo davanti alla mente di chi ascolta un'immagine che è il risultato della sovrapposizione degli oggetti richiamati, sicché sembrerà «alla mente di chi

---

<sup>109</sup> Cfr. Eco (1984) p. 169. A questo proposito si noti che Tesauro spiega uno degli esempi prediletti da Aristotele ricorrendo all'indice categorico. L'esempio in questione è quello dato dalla metafora della giovinezza come primavera della vita. Per spiegare tale metafora, dice Tesauro, è necessario individuare un genere analogo ("duration di tempo") che può essere suddiviso in due o più generi subalterni (in questo caso "età humana" e "stagion dell'anno") cui competono le specie analoghe "giovinanza" e "primavera".

<sup>110</sup> Tesauro (1654) p. 66.

<sup>111</sup> Cfr. G. Conte (1975), p. 122, che parla di un «risparmio psichico» reso possibile dalle tre virtù che Tesauro attribuisce alla buona metafora, ossia brevità, novità e chiarezza.

ode, vedere in un vocabolo solo, un pien teatro di meraviglie»<sup>112</sup>. La (meta) metafora teatrale è calzante. La metafora, si potrebbe dire, è come un attore sul palcoscenico del linguaggio, capace di indossare più maschere e di mettere in atto i più «repentini cambiamenti nelle scene»<sup>113</sup>. La metafora mostra contemporaneamente più cose le quali sono in grado mediante la reciproca influenza di modificare reciprocamente l'immagine a cui sono tipicamente associate. Ma il teatro, si sa, per quanto voglia rappresentare il vero, è finzione, e questo, come si vedrà subito, Tesauro lo sa bene.<sup>114</sup>

Si è visto che per Tesauro non ogni metafora è un'argutezza. Affinché si possa parlare di argutezze vere e proprie, infatti, è necessario che l'intelletto operi mediante la terza e più alta operazione, ossia quella del «sillogismo», del discorso o ragionamento. Tale operazione, infatti, presiede all'elaborazione degli argomenti metaforici che sono i soli a poter essere definiti come argutezze. Sebbene l'arguzia sia il prodotto dell'operazione sillogistica, però, essa non presenta i tratti di un completo sillogismo logico. Per dirla con Aristotele, il sillogismo su cui si struttura l'arguzia è piuttosto un sillogismo retorico, un entimema, ossia un sillogismo incompleto o costituito da una premessa che sia solo probabile. È qui che, dunque, si mostra il rapporto tra logica e retorica che la trattazione tesauriana tenta di portare alla luce. Riprendendo l'etimologia del termine argutezza (da *arguere*: dimostrare, argomentare), infatti, Tesauro mostra la compresenza nell'arguzia di un carattere logico (l'arguzia è un argomento, un sillogismo) e di un carattere retorico (l'arguzia è un sillogismo incompleto, un entimema). Scrive Tesauro:

Conchiudo l'ENTIMEMA URBANO, essere una *Cavillatione Ingegnosa, in Materia civile: scherzosamente persuasiva: senza intera forma di Sillogismo: fondata sopra una Metafora.*  
Et questa è quella *Perfettissima Argutezza* di cui discorriamo in questo luogo.<sup>115</sup>

Gli argomenti metaforici o argutezze perfette, dunque, sono entimemi fondati su metafore o, meglio, su quelle «continuazioni della metafora semplice»<sup>116</sup> che sono le proposizioni metaforiche. La metafora costituisce, cioè, la premessa di un sillogismo che risulterà fallace proprio perché l'accostamento metaforico non è in grado di giustificare la

<sup>112</sup> Tesauro (1696), p. 165.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Secondo Raimondi (1991), la metafora teatrale tesauriana non mostrerebbe tanto una visione illusionistica quanto piuttosto la percezione di un'immagine unitaria in cui tutti gli elementi siano dati simultaneamente, una sorta di «sintesi chiusa nella singolarità della sua "perspettiva", una scoperta fulminea» (p. 11).

<sup>115</sup> Tesauro (1654), p. 298.

<sup>116</sup> Ivi, p. 291.

conclusione del ragionamento. L'esempio offerto da Tesauro mostra chiaramente questo punto. Se – dice il trattatista – si volesse spiegare l'eclissi di luna trasformando il sillogismo che si basa su premesse scientifiche in un argomento metaforico si dovrebbe dire che «la Terra, invidiosa, si pon davanti a gl'occhi di Diana, acciocché mirar non possa il viso del suo Apolline: ed ella perciò di tristezza ne scolorisce»<sup>117</sup>. È chiaro che, in questo caso, la premessa celata è costituita dall'intera narrazione mitologica che sta a fondamento del duplice accostamento metaforico Diana/luna, Apollo/sole e della conseguente attribuzione di sentimenti e atteggiamenti umani alla Terra. La metafora non costituisce solo una premessa mancante nell'entimema metaforico, ma anche una premessa che non permette di formulare la conclusione in maniera logicamente stringente perché manca essa stessa di fondamento. Le argutezze, dunque, sebbene sembrano «concludenti ad un primo incontro, [se] esaminate, si risolvono in una *vana Fallacia*: come le mele del Mar Nero, di veduta son belle e colorite, ma se le mordi, ti lasciano le fauci piene di cenere e di fumo»<sup>118</sup>.

Se, dunque, le argutezze non sono altro che «argomenti urbanamente fallaci»<sup>119</sup> non resta che dire che «l'unica lode delle argutezze consiste nel saper ben mentire»<sup>120</sup>.

---

<sup>117</sup> Ivi, p. 299.

<sup>118</sup> Ivi, p. 295.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Tesauro (1654), p. 296.

## CAPITOLO III

Sommario: 3.1. Due soluzioni da gettar via (1): la teoria sostitutiva. – 3.2. Due soluzioni da gettar via (2): la teoria comparativa. – 3.3. Il problema del significato e la metafora nella riflessione di Ivor A. Richards. – 3.4. La teoria interattiva di Max Black. – 3.5. L’approccio pragmatico allo studio della metafora. – 3.6. Le metafore e la vita quotidiana: George Lakoff e Mark Johnson. – 3.7. Dire molto con poco. Le metafore tra contesto e sceneggiature. – 3.8. Conclusione: la metafora è un farmaco e il farmaco è una metafora.

### 3.1. *Due soluzioni da gettar via (1): la teoria sostitutiva.*

Nel corso del ‘900 l’attenzione per la metafora si è riaccesa a seguito della pubblicazione di un lavoro di Ivor A. Richards sulle funzioni della retorica e sul problema del significato destinato a diventare un contributo imprescindibile per chi intenda occuparsi di metafore. L’importanza giocata dall’opera *The Philosophy of Rhetoric*, infatti, è evidente se si considera che a partire dal 1936, anno della sua pubblicazione, si è nuovamente acceso l’interesse per la metafora intesa come fenomeno complesso in grado di gettare luce sulla funzionalità della comunicazione in generale, generando in seguito la gigantesca mole di scritti dedicati al tropo nel corso del XX secolo.<sup>1</sup>

L’opera di Richards non ha contribuito esclusivamente al rilancio del tema della metafora e ad una sua conseguente rivalutazione dopo che, nel corso del ‘700 e dell’ ‘800, il suo studio era stato interamente relegato al piano stilistico. Essa, infatti, offre anche le basi di quella teoria interattiva elaborata da Max Black che costituisce una delle principali e più innovative trattazioni moderne di questo tropo. Prima di vedere quali sono gli aspetti salienti della teoria interattiva e in che modo essa è debitrice nei confronti della “nuova retorica” di Richards, però, vale la pena prendere in considerazione due approcci che si sono rivelati incapaci di render

---

<sup>1</sup> A proposito dell’esponenziale interesse dedicato al tema della metafora Booth (1979) ironizza sostenendo che, se la produzione di scritti dovesse procedere con lo stesso ritmo avuto tra gli anni ‘40 e ‘70, «in 2039 there will be more students of metaphor than people» (p. 47). Per una introduzione sulla storia della metafora in filosofia si veda Johnson (1981b), per due ricche raccolte di saggi dedicati a questo tema da prospettive differenti si vedano Johnson (1981b) e Ortony (1993).

conto della complessità della metafora, ossia, – secondo la terminologia ampiamente utilizzata<sup>2</sup> e introdotta per la prima volta da Black<sup>3</sup> – la teoria sostitutiva e la teoria comparativa. In quanto segue presenterò queste teorie e mostrerò quali sono i rispettivi limiti nel rendere conto di cosa sia e di come funzioni la metafora.

Prendiamo dunque avvio dalla teoria sostitutiva. Poiché essa costituisce l’approccio più comune e familiare alla questione che ci interessa mi si conceda di introdurla argomentando, per così dire, a ritroso. Si prendano in considerazione alcuni enunciati che un parlante della lingua italiana non esiterebbe a considerare metaforici, qualunque cosa questo possa per ora significare:<sup>4</sup>

- (a) Giulietta è il sole.
- (b) Il cielo sta piangendo.
- (c) Eva si scioglie appena vede Giovanni.
- (d) La cornice della discussione è stata appena chiarita.
- (e) Mario è una volpe.

Ora, poniamo che qualcuno si trovi a dover spiegare il significato di questi enunciati sulla base della teoria sostitutiva. Il primo punto che si può rilevare è che il parlante tenterà di offrire all’ascoltatore una sorta di traduzione. Tale “traduzione”<sup>5</sup> non consiste nella

---

<sup>2</sup> La tripartizione in “teoria sostitutiva”, “teoria comparativa” e “teoria interattiva” è utilizzata, tra gli altri, da Johnson (1981b), Cacciari (1991) che, però, preferisce la locuzione «metafora come anomalia» per riferirsi a quella che qui è chiamata “teoria sostitutiva (p. 8) e Sarra (2010).

<sup>3</sup> Cfr. Black (1954). Il saggio, pubblicato per la prima volta nel 1954 nei *Proceedings of the Aristotelian Society*, è stato poi pubblicato in Black (1962).

<sup>4</sup> Al termine di questo primo capitolo cercherò di mostrare che non si può parlare di enunciati con significato metaforico indipendentemente da considerazioni riguardanti il contesto, sicché sarebbe forse più corretto parlare di *enunciazioni* più che di *enunciati*. In questo senso, riferirsi qui ad enunciati metaforici è decisamente fuorviante. Come ho già detto, però, intendo mostrare il modo più intuitivo di considerare la metafora e tra le intuizioni più comuni vi è certamente l’idea che una metafora può essere riconosciuta senza fare riferimento al contesto. Gli esempi che seguono chiariranno il punto.

<sup>5</sup> Utilizzo le virgolette per evitare di incorrere nella identificazione di due fenomeni – interpretazione e traduzione – che, per quanto strettamente connessi, devono rimanere distinti. L’interesse per il rapporto tra processo interpretativo e traduzione è riemerso nel Novecento a seguito della teoria semiotica di Peirce. Più volte, infatti, l’autore ricorre ai due termini per spiegare la funzione degli interpretanti come catene di significanti che spiegano il significato di significanti precedenti. In CP 4.127, ad esempio, Peirce mostra come il significato di un segno venga espresso *interpretandolo* attraverso un altro segno, per poi chiarire poco dopo che il significato è una *traduzione* di un segno in un altro sistema di segni. Riprendendo l’analogia tra interpretazione e traduzione, Jakobson (1959), p. 261, distingue tre tipi di traduzione (intra-linguistica, inter-linguistica e inter-semiotica) intendendoli come diverse forme di interpretazione. Che la traduzione sia una specie del genere interpretazione è evidente dal fatto che ogni traduzione – intesa in senso stretto come traduzione inter-linguistica, ossia da lingua a lingua – presuppone e, allo stesso tempo, mostra, un particolare percorso interpretativo di determinati segni. Più

riformulazione dell'enunciato in un'altra lingua, ma nella riformulazione di quello che si presume essere il significato dell'enunciato utilizzando termini della medesima lingua alternativi a quelli che lo compongono. In altre parole, il parlante cercherà di offrire una parafrasi di quello che egli considera un enunciato figurato, ossia una riformulazione alternativa del testo al fine di risolvere l'oscurità o la difficoltà interpretativa che possono dipendere da considerazioni di natura semantica.<sup>6</sup> In questa prospettiva, dunque, le questioni che sorgono davanti ad un enunciato metaforico riguardano il suo significato, considerato a partire dal significato dei singoli termini di cui è composto.

Non appena posto davanti ad uno degli enunciati citati, dunque, il nostro aspirante difensore della teoria dirà che la ragione per cui questi enunciati sono da intendere come metaforici dipende dal fatto che in essi è contenuto un termine a cui deve essere riconosciuto un significato che, in un certo senso, è “diverso”. Questo comporta che per interpretare una metafora è necessario rintracciare il termine inteso “metaforicamente”, tenendo presente che tutti gli altri componenti dell'enunciato vanno intesi letteralmente. Ecco perché – proseguirebbe il nostro sostenitore – non ci si deve affatto stupire del fatto che la signora di nome Eva di cui parla l'enunciato (c) sia ancora tutta intera, in carne ed ossa, sebbene abbia appena incontrato il suo amato signor Giovanni. Allo stesso modo, è chiaro che Giulietta non è certo il sole, che dal cielo non scendono lacrime, ma, semmai, pioggia, e che nessuno ha appena appeso al muro una cornice ben spolverata con dentro una discussione. Sebbene il significato di questi enunciati sia diverso da quello che vi si attribuirebbe sulla base del significato dei singoli termini in essi coinvolti – procede il difensore della teoria sostitutiva –, esso può sempre essere esposto mediante enunciati alternativi che comprendano termini propri, letterali.

Ecco che, ad esempio, “Mario è una volpe” potrà essere espresso in modo equivalente dicendo “Mario è molto furbo”, senza che la parafrasi dica qualcosa di meno dell'enunciato metaforico. Molto semplicemente, “volpe”, in questo caso, significa qualcosa di diverso che può essere chiaramente determinato facendo ricorso alla sostituzione del termine considerato sinonimo o, nel caso di intere parti dell'enunciato, ad una intera parafrasi letterale.

---

controversa è invece la scelta opposta di intendere anche ogni interpretazione come traduzione. Cfr. Eco (2010) per una posizione contraria a questa identificazione.

<sup>6</sup> Si noti che è il più delle volte è necessario utilizzare parafrasi anche per tradurre testi da una lingua naturale ad un'altra. Affinché la traduzione funzioni, infatti, non ci si può limitare a tradurre parola per parola senza badare alla connessione di esse o alle associazioni che il termine può richiamare nella lingua d'origine. Nella traduzione da una lingua ad un'altra, si potrebbe dire con Hills (2008), la parafrasi si trova a metà strada tra «a word-by-word or *literal* rendering on one hand and independent creation masquerading as translation on the other» (p. 9).

A seguito di una simile spiegazione l'allievo che tenta di apprendere cosa sia una metafora potrebbe fare la seguente osservazione: «ho capito che Giulietta non è davvero il sole o che Mario non ha la coda perché negli enunciati che stiamo analizzando i termini “sole” e “volpe” hanno un significato diverso. Non capisco, però, cosa intendi per “diverso” o, meglio, cos'è quel significato rispetto al quale consideri questo come “diverso”». L'osservazione, a ben vedere, è tutt'altro che ingenua. La risposta del difensore della teoria sostitutiva, a questo punto, dovrebbe essere prevedibile: «ma è chiaro: il significato metaforico è diverso dal significato letterale!». E non è difficile immaginare che, un po' spazientito, possa – forse senza saperlo – mettere immediatamente in pratica quanto detto, apostrofando il suo interlocutore con un sonoro “asino!”.

Cerchiamo di raccogliere gli spunti. Alla luce di quanto detto, la teoria sostitutiva si può definire come quella concezione<sup>7</sup> che sostenga (1) che il significato di un enunciato metaforico sia diverso dal significato letterale del medesimo enunciato, ma, allo stesso tempo, (2) che l'espressione metaforica possa sempre essere sostituita da un'equivalente espressione letterale.<sup>8</sup> In una simile prospettiva, dunque, la metafora è spiegata come un'operazione di sostituzione dal letterale al metaforico e viceversa.<sup>9</sup> Cerchiamo di distinguere quali sono le questioni sollevate da un simile approccio, quali sono le risposte che da esso risultano e perché siano da considerare insoddisfacenti.

Si è visto che il perno fondamentale su cui ruota l'intera teoria sostitutiva è la credenza che vi sia un significato letterale distinto da un non ben specificato significato metaforico. Come ho già detto, pensare la metafora nei termini di opposizione, o quantomeno di alterità, rispetto alla “lettera” è forse la spiegazione più comune e intuitiva. Sono molte le letture del fenomeno metaforico che, anche tra le più sofisticate, tengono ferma questa concezione. Probabilmente facendo affidandosi all'idea comune per cui chi parla per metafore, letteralmente parlando,

---

<sup>7</sup> Si noti che le teorie analizzate in questo paragrafo devono essere intese come classi comprendenti posizioni diverse. Ciò che conta è che tutte le versioni che possono essere rinvenibili sotto queste etichette condividano alcune caratteristiche salienti.

<sup>8</sup> Con le parole di Black (1954): «Any view which holds that a metaphorical expression is used in place of some equivalent *literal* expression, I shall call a *substitution view of metaphor*» (p. 279).

<sup>9</sup> Si noti che la sostituzione è, in certo senso, duplice. Innanzi tutto la sostituzione è compiuta ad opera dell'autore dell'espressione metaforica, il quale sostituisce un termine o un'intera espressione letterale con una metaforica. Affinché l'ascoltatore possa interpretare la metafora è necessaria una seconda sostituzione che permetta di ritornare all'espressione letterale. Scrive Black (1954): «According to a substitution view, the focus of a metaphor, the word or expression having a distinctively metaphorical use within a literal frame, is used to communicate a meaning that might have been expressed literally. The author substitutes M for L; it is the reader's task to invert the substitution, by using the literal meaning of M as a clue to the intended literal meaning of L» (p. 280).

mente.<sup>10</sup> L'autore del *Leviatano* – che oltre ad essere una delle più grandi opere di filosofia politica mai scritte è la più resistente tra le metafore dello Stato – era così contrario all'uso di metafore e termini ambigui in vece di espressioni letterali da affermare senza mezzi termini che «il ragionare su di essi è un vagare tra innumerevoli assurdità»<sup>11</sup>. Evidentemente ammettendo senza alcuna riserva che tra le assurdità si possa “letteralmente” vagare come tra gli alberi. Confutare l'idea che con la metafora, se intesa letteralmente, si stia mentendo è forse la cosa più difficile da fare, poiché tale idea è molto più radicata di quanto si pensi.<sup>12</sup>

D'altro canto, potrebbe risultare ben assurdo il tentativo di screditare questa concezione. È innegabile, infatti, che il mio amico Mario, che è un membro del genere umano con tutte le caratteristiche che ne derivano, non sia quel canide con testa piccola, muso lungo e appuntito, orecchie diritte, tronco lungo e sottile, zampe corte, coda lunga, pelliccia di color rosso-ruggine superiormente e bianco-giallastra sul ventre che chiamiamo “volpe”. Il problema, dunque, non è tanto che il significato metaforico sia “diverso” dal significato letterale quanto che, se si definisce il primo a partire dal secondo, è necessario capire cosa si intenda per significato “letterale”. La situazione si complica non appena si tiene presente che non è raro che le definizioni di significato letterale coinvolgano direttamente il significato figurato. Insomma, sembra che significato letterale e significato figurato si rincorrono nel tentativo di definirsi l'uno in opposizione all'altro. Anche qualora si rinunciassero alla definizione per opposizione, cercando così di evitare il circolo vizioso, le soluzioni sembrano essere tutt'altro che univoche.

Il “significato letterale” può essere variamente inteso come: il significato *prima facie*,

---

<sup>10</sup> Eco (1984), p. 144. A proposito del rapporto tra metafora e menzogna c'è chi ha sostenuto anche che le due intrattengano un rapporto genere/specie. Scrive ad esempio Tagliapietra (2001): «La menzogna è una questione linguistica in quanto essa rappresenta un caso particolare della metafora. La menzogna è una metafora che non si avverte come tale perché l'infrazione della predicazione non contraddittoria viene occultata» (p. 65). Una simile relazione, tuttavia, mi sembra difficilmente sostenibile. A differenza della menzogna, infatti, la metafora, in un certo senso, è offerta per essere scoperta. Se la metafora può ingannare, dunque, è perché essa costituisce a ben vedere più di una possibilità che, per quanto diversa da una predicazione letterale, non le è necessariamente contraria. In altre parole, le metafore aprono a nuove soluzioni e a nuovi modi di vedere il metaforizzato senza che queste differenti descrizioni siano necessariamente contrarie alla verità. La metafora, si potrebbe dire, permette diversi accessi alla verità. In questo senso ha ragione Weinrich (1976) a dire che la metafora ci costringe in un certo senso a rivalutare il paradigma binario offerto dalla logica della contraddizione e a riconoscere che, al di là di A e non-A, sì e no, si danno innumerevoli sfumature che la metafora aiuta a dischiudere. (cfr. pp. 99-108).

<sup>11</sup> Hobbes (1651), p. 27.

<sup>12</sup> È interessante notare che, per quanto forse non si possano tracciare i principi di una aletica della metafora, la stessa concezione comune che tende a considerare la metafora come una “bugia” sul piano letterale, non rinuncia a credere che le metafore possano essere vere. Se Mario non è affatto una persona particolarmente furba o intelligente è facile che, dinnanzi all'affermazione (a) «Mario è una volpe», l'ascoltatore sostenga che il suo interlocutore non stia dicendo la verità. Diversamente, concorderà di certo con il parlante qualora questo enunciassero (a) con una particolare intonazione che entrambi riconoscono essere segno di ironia.

ossia il primo significato che l'interprete attribuisce immediatamente all'enunciato o al termine in questione; il significato più chiaro, evidente e non equivoco, ossia quello che chiunque potrebbe attribuire in virtù dell'uso comune; il significato tecnico considerando il particolare contesto in cui il termine o l'enunciato ricorrono; il significato che corrisponde alla normale competenza semantico-grammaticale; il significato che il contesto socio-culturale in cui la parola o l'enunciato sono stati formulati ammetteva come significato *prima facie*, più chiaro, evidente o meglio conforme alle regole semantico grammaticali; il significato che il contesto attuale d'interpretazione ammetterebbe come significato *prima facie*, più chiaro, evidente o meglio conforme alle regole semantico grammaticali; il significato più ampio rispetto a ciò che l'autore del testo aveva inteso dire e così via.<sup>13</sup>

Un'altra problematica relativa alla nozione di significato letterale è dovuta al fatto che può essere riferita tanto alle singole parole quanto all'enunciato nel suo complesso. Nel caso in cui sia riferita alle singole parole, inoltre, si danno due alternative: o il significato letterale di una parola è il significato che essa ha indipendentemente dal contesto in cui ricorre, o è il significato che la parola ha in quanto parte di un enunciato. Segue che, secondo la prima alternativa, il significato dell'enunciato dipende dalla combinazione dei significati delle parole che lo compongono; diversamente, nel secondo caso, il significato letterale dell'enunciato e il significato letterale delle parole si determinano reciprocamente.<sup>14</sup>

Se, dunque, il "significato letterale" non è univoco, non lo è neppure il significato di "significato letterale". Cosa dire invece del significato metaforico? Se la teoria sostitutiva sostiene la possibilità di sostituire le espressioni o i termini metaforici con espressioni o termini letterali, può una simile sostituzione avvenire in modo certo e univoco? La risposta, io credo, è no. Così come è difficile pensare che vi sia un solo significato letterale, infatti, anche i significati di un enunciato considerato metaforico possono essere molteplici. La complessità che caratterizza i due significati, dunque, fa sì che la trasposizione dal metaforico al letterale sia tutt'altro che pacifica.

Si consideri l'enunciato ( $e_m$ ) Quel tizio è un gorilla. Secondo la teoria sostitutiva questo enunciato può essere sostituito da un enunciato letterale. Quale sarà, però, l'enunciato letterale che sceglieremo in sua vece? Le possibilità, a ben vedere, sono molteplici:

( $e_{L1}$ ) Quel tizio è fiero;

<sup>13</sup> Cfr. Luzzati (2000), p. 69 e Luzzati (2016), p. 268-9. Riprenderò la questione della polisemia di "significato letterale" nella seconda parte.

<sup>14</sup> Su tali questioni si veda Poggi (2006).

- (e<sub>L2</sub>) Quel tizio è aggressivo e pericoloso;
- (e<sub>L3</sub>) Quel tizio lavora come buttafuori in un locale;
- (e<sub>L4</sub>) Quel tizio è molto robusto e pieno di muscoli;
- (e<sub>L5</sub>) Quel tizio ha un petto molto ampio e pieno di peluria;
- (e<sub>L6</sub>) Quel tizio è tutto muscoli e niente cervello;
- (e<sub>L7</sub>) ...

La scelta tra queste differenti possibilità può dipendere dal riferimento al contesto<sup>15</sup>, che è quanto meno in grado di ridurre le alternative a disposizione, così come avviene per il significato letterale. Questa riduzione del numero delle alternative, tuttavia, difficilmente condurrà alla selezione di un'unica risposta corretta alla domanda circa il significato. È chiaro che, una volta che si sia reso noto che il contesto nel quale è inserito l'enunciato "Giulietta è il sole" è quello dell'opera *Romeo e Giulietta* di William Shakespeare, in cui il giovane Romeo compie questa affermazione guardando estasiato la sua amata, risulterebbe bizzarro credere che la parafrasi possa essere "Giulietta causa delle ustioni alla pelle". Questo, tuttavia, non significa ancora che un'unica parafrasi sia in grado di rendere conto della complessità di implicazioni che derivano da una determinata associazione metaforica.

Alla luce di quanto detto circa la difficoltà di rinvenire un unico significato letterale possiamo notare che la teoria sostitutiva si deve confrontare con un altro problema tutt'altro che irrilevante. Si è visto che la tesi fondamentale consiste nella possibilità di sostituire l'enunciato metaforico con un enunciato letterale che sia in grado di esprimere il significato del primo in maniera chiara e non ambigua. Ora, anche sostenendo che il significato letterale debba essere inteso come il significato più intuitivo, immediato e comune, e che una parafrasi possa essere sufficientemente articolata da comprendere diverse sfumature di significato, è davvero possibile sostituire un enunciato metaforico con uno letterale? Anche in questo caso, ritengo che la risposta sia negativa.

Si prenda ancora in considerazione l'associazione shakespeariana tra Giulietta e il sole. Come verrebbe parafrasata tale associazione dal sostenitore della teoria sostitutiva che voglia rendere conto il più possibile della complessità delle immagini evocate e che intenda "significato letterale" come il più comune e immediato? Credo che egli direbbe qualcosa del genere: «Quando Shakespeare fa dire a Romeo che Giulietta è il sole intende dire che l'amata è

---

<sup>15</sup> Inteso tanto come contesto linguistico (co-testo), ossia come cornice testuale all'interno della quale un dato enunciato si trova quale parte di un testo più ampio, quanto come contesto extralinguistico, inteso come insieme di coordinate spazio temporali nel quale quel determinato enunciato trova una propria occorrenza specifica.

il centro del suo universo, che è ciò che illumina la sua vita, che rende visibile e chiara ogni cosa e che costituisce per lui fonte di energia».<sup>16</sup> La parafrasi rende perfettamente l'idea e probabilmente era proprio ciò che aveva in mente il grande drammaturgo. Il problema è che in essa c'è ben poco di "letterale". Che Giulietta sia il centro dell'universo di Romeo e che illumini la sua vita continuano ad essere immagini con una forte carica metaforica. Il fatto che esse passino, per così dire, più inosservate rispetto alla metafora che ci eravamo proposti di "tradurre", dipende dal fatto che l'uso di "sole" in simili contesti è perfettamente istituzionalizzato nella lingua italiana<sup>17</sup>. In questo senso, che Giulietta non sia la stella intorno al quale ruota il nostro pianeta, che non abbia massa pari a circa 330.000 volte quella della Terra e che non ruoti attorno a un asse inclinato di 83 gradi rispetto al piano dell'eclittica, con un periodo di circa 25 giorni, è chiaro. Meno chiaro, evidentemente, è che, anche parafrasando la metafora, Giulietta non sia comunque al centro di alcun universo né abbia qualche particolare capacità illuminante, a meno che non disponga di una torcia con la quale abbagliare il suo Romeo dal balcone.

Resta da porre un'ultima questione ai sostenitori della teoria sostitutiva: se un enunciato metaforico può essere sempre sostituito da un enunciato letterale, perché usare un enunciato metaforico che, a vostro dire, è molto più ambiguo e difficile da interpretare?

Come nota Black, la risposta a questa questione può essere duplice. Da un lato, infatti, si potrebbe dire che la metafora supplisce ad una mancanza nel vocabolario.<sup>18</sup> In questo caso la metafora sarebbe da intendere sempre come una catacresi, ossia come l'uso di un termine con un

---

<sup>16</sup> Cavell (1969) propone una parafrasi analoga: «Romeo means that Juliet is the warmth of his world; that is day begins with her; that only in her nourishment can he grow. And his declaration suggests that the moon, which other lovers use as an emblem of their love, is merely her reflected light, and dead in comparison; and so on» (p. 78). Ora, secondo Cavell non solo è assolutamente possibile parafrasare qualsiasi espressione metaforica, ma, anzi, la parafrasi è necessaria per spiegare la corretta interpretazione della metafora. Sebbene, però, l'autore affermi che «to give a paraphrase, to understand the metaphor, I must understand the ordinary or dictionary meanings of the words it contains», sembra non preoccuparsi molto del circolo vizioso in cui incappa con la propria parafrasi del passo di Shakespeare che contiene numerose suggestioni metaforiche. A questo si aggiunga che Cavell non esita a sottolineare che l'espressione «and so on» mira a enfatizzare il carattere aperto della lista dei possibili significati dell'espressione metaforica. Scrive Cavell (1969): «The «and so on» which ends my example of paraphrase is significant. It registers what William Empson called the "pregnancy" of metaphors, the burgeoning of meaning in them» (p. 79). Col che non si spiega, però, come sia possibile che la parafrasi possa essere aperta a ulteriori innovazioni e aggiunte e, allo stesso tempo, mostrare da sola in maniera incontrovertibile il significato della metafora.

<sup>17</sup> Così come, evidentemente, è istituzionalizzato nelle altre lingue.

<sup>18</sup> Questa era l'idea che Cicerone aveva a proposito dell'origine del linguaggio metaforico. Secondo Cicerone, infatti, la metafora (*translatio*), proprio come il vestiario, è nata per supplire ad una mancanza e poi ha acquisito valore ornamentale. Citando dal *De Oratore*: «[La metafora] nata per necessità dalla povertà e dai limiti del lessico, ha poi acquisito popolarità per il suo carattere dilettevole e piacevole. Come è accaduto per le vesti, che furono inventate per riparare dal freddo e poi si cominciarono ad usare per conferire ornamento e decoro al corpo» (III, 155).

determinato significato che, trasferito ad un ambito in cui solitamente non viene usato, assume un significato differente divenendo termine proprio.<sup>19</sup> La catacresi, in altre parole, permette una sorta di prestito linguistico per supplire ad una mancanza nel vocabolario, conferendo «nuovo significato a vecchie parole»<sup>20</sup>. Gli esempi più comuni di catacresi sono “il collo della bottiglia” e “la gamba del tavolo”. In questi casi i termini “collo” e “gamba” sono applicati ad oggetti di cui non sarebbero propriamente predicabili. Poiché, però, non esiste un termine alternativo essi sono diventati i soli atti ad indicare quelle determinate porzioni dell’oggetto, questo perché «è nel destino della catacresi scomparire quando è efficace»<sup>21</sup>.

Eppure, non tutte le metafore funzionano come delle catacresi. Perché, dunque, optare per un’espressione figurata in tutti gli altri casi? Giungiamo così alla seconda risposta per la quale si compie la scelta in favore dell’espressione figurata. Si sceglie la metafora anziché un’espressione letterale perché la metafora è in grado di deliziare e divertire l’ascoltatore.<sup>22</sup> Ancora una volta, dunque, la metafora è relegata in ambito retorico e poetico e, considerata esclusivamente come strumento stilistico, è privata di quel valore conoscitivo che già Aristotele aveva messo in luce.<sup>23</sup>

La teoria sostitutiva, in sintesi, non spiega che cosa sia una metafora né da cosa dipendano le associazioni metaforiche. Essa si limita a dire che è possibile offrire una trasposizione “letterale” senza rendersi conto che, non solo tale trasposizione, a ben vedere, può essere tutt’altro che letterale, ma anche che nella maggior parte dei casi la sostituzione è possibile solo perché la metafora è perfettamente compresa e radicata negli usi linguistici. La

<sup>19</sup> Sebbene Black faccia riferimento alla catacresi come possibile spiegazione della scelta per l’espressione metaforica, mi sembra che questa giustificazione crei alcuni problemi. Se, infatti, manca il termine letterale la sostituzione viene meno sia nella creazione della metafora che nella sua interpretazione mediante parafrasi. In questo senso, dunque, dal punto di vista della teoria sostitutiva così come è stata definita sopra, qui non ci sarebbe una vera e propria metafora. Il caso della catacresi, anzi, è un caso esemplare di quella istituzionalizzazione del linguaggio necessaria alla tenuta della teoria sostitutiva. Ciò che probabilmente, però, ha in mente Black è la possibilità di una parafrasi più complessa e articolata che sia in grado, ad esempio, di sostituire al termine “gamba” che compare nell’espressione “la gamba del tavolo” una descrizione che tenga conto delle caratteristiche morfologiche e funzionali di quella porzione del tavolo priva di un termine proprio e non mutuato da altro contesto. Stando così le cose si potrebbe aggiungere un’altra ragione che potrebbe essere addotta dal sostenitore della teoria sostitutiva per la preferenza data al linguaggio figurato, ossia la capacità economizzatrice di quest’ultimo.

<sup>20</sup> Black (1954), p. 280.

<sup>21</sup> Ivi, p. 281. Bisogna sottolineare che è proprio in virtù del fatto che la catacresi tende a passare inosservata che essa può costituire uno dei casi paradigmatici in cui il linguaggio conduce a compiere associazioni tutt’altro che giustificate.

<sup>22</sup> Black (1954), p. 281.

<sup>23</sup> Black (1954) attribuisce erroneamente ad Aristotele questa posizione di riduzione della metafora a strumento stilistico sottolineando come egli sia stato il primo a sostenere la capacità dilettevole della metafora. Non si deve dimenticare, però, che il divertimento e il piacere di cui parla Aristotele sono sempre connessi all’apprendimento.

netta distinzione tra piano letterale e piano figurato e l'assunto per cui l'espressione metaforica rappresenterebbe un "errore" o una deviazione rispetto al significato "proprio", inoltre, porta a sostenere che gli enunciati metaforici siano sempre letteralmente falsi. Se si ammette l'esistenza di due piani di significato distinti e rigidamente delimitabili, però, non è possibile non riconoscere che si danno casi in cui gli enunciati metaforici non sono letteralmente falsi. Tra questi particolare rilievo hanno le espressioni *twice-true* e le espressioni metaforiche in forma negativa.

Sono espressioni *twice-true* tutti quegli enunciati che danno origine, nel medesimo contesto, ad una duplice interpretazione<sup>24,25</sup>. Si consideri, ad esempio, l'enunciato (a) "Questo cane è un animale". In questo caso, infatti, (a) si potrebbe parafrasare in due distinti modi:

1. L'enunciato (a) significa che questo cane è un membro della specie animale;
2. L'enunciato (a) significa che questo cane ha un carattere esuberante e burrascoso, che non è stato educato, che è sporco, ecc.

Dinnanzi ad un simile enunciato il sostenitore della teoria sostitutiva, dunque, difficilmente riuscirebbe a negare che l'enunciato metaforico non sia vero se inteso letteralmente.

Lo stesso si deve dire di tutte quelle metafore espresse in forma negativa. Sarebbe difficile, per esempio, per il sostenitore della teoria in esame affermare che gli enunciati "Nessun uomo è un'isola" e "nessun lago è un rubino" siano letteralmente falsi.<sup>26</sup>

Come ha sottolineato Sarra, però, il punto veramente debole della teoria sostitutiva si trova al livello della «individuazione dei termini "corretti" per esprimere il contenuto di significato di ogni espressione metaforica» dato che essa «promette la possibilità di traduzione univoca di ogni metafora».<sup>27</sup> Affronterò maggiormente nel dettaglio la questione della parafrasabilità degli enunciati metaforici al termine del prossimo paragrafo.

---

<sup>24</sup> Si tende a definire queste due distinte interpretazioni come, rispettivamente, letterale e metaforica. Vista la complessità di definire ciò che è letterale e ciò che è figurato, però, per il momento mi riferisco genericamente a due distinte interpretazioni ugualmente accettabili.

<sup>25</sup> Cfr. Cohen (1976). Anche Richards (1964) discute un caso analogo prendendo in considerazione la possibilità di chiamare «gamba» tanto una gamba "di carne" quanto una gamba "di legno". In particolare, Richards sostiene che nel secondo caso «gamba» può essere intesa sia in senso metaforico che in senso letterale. Scrive Richards: «A word may be *simultaneously* both literal and metaphoric, just as it may simultaneously support many different metaphors, may serve to focus into one meaning many different meanings. This point is of some importance, since so much misinterpretation comes from supposing that if a word works one way it cannot simultaneously work in another and have simultaneously another meaning» (pp. 118-19).

<sup>26</sup> Gli esempi di metafore in forma negativa si trovano in Goodman (1979), p. 126. Cfr. anche Cohen (1976) e Scheffler (1979).

<sup>27</sup> Sarra (2010), p. 54.

### 3.2. Due soluzioni da gettar via (2): la teoria comparativa.

La seconda teoria da rifiutare è un caso speciale della teoria sostitutiva. Questa teoria, che, seguendo ancora Black, possiamo chiamare comparativa, condivide con la teoria sostitutiva l'assunto fondamentale per cui la comprensione di una metafora passa per la sostituzione di un'espressione letterale all'espressione metaforica. In aggiunta, però, la teoria comparativa sostiene che la metafora «consiste nella rappresentazione dell'analogia o similarità soggiacente»<sup>28</sup>. In altre parole, la teoria comparativa sostiene che l'enunciato letterale usato per “tradurre” l'espressione metaforica si limiti ad esplicitare l'analogia o somiglianza sottesa nella metafora. La teoria comparativa, si può dire, interpreta la metafora come una similitudine contratta a cui è stato semplicemente eliminato il “come”. Da questo punto di vista, similitudine e metafora si distinguerebbero esclusivamente da un punto di vista sintattico. Semanticamente, infatti, un enunciato metaforico e un enunciato di similitudine che condividono il medesimo riferimento esprimono lo stesso contenuto.

Black attribuisce erroneamente la prima formulazione della teoria comparativa ad Aristotele che, però, come abbiamo visto, riteneva che la similitudine fosse una specie di metafora e non viceversa.<sup>29</sup> L'origine della teoria comparativa così come è stata sopra definita si trova invece nella retorica latina. Se i retori latini sono responsabili, da un lato, di aver dato autonomia a figure, come la sineddoche e la metonimia<sup>30</sup>, prima identificate con la metafora, dall'altro, essi hanno ripetutamente considerato la metafora come una specie di similitudine finendo di frequente per considerare i due tropi come equivalenti. Emblematiche a questo proposito sono le definizioni di “metafora” offerte da Cicerone e da Quintiliano. Scrive Cicerone:

La metafora è una breve similitudine ridotta ad un'unica parola che, messa in un posto altrui come se fosse il suo, se è riconosciuta diletta, se non ha nulla di simile è rifiutata.<sup>31</sup>

Analogamente, la riduzione della metafora ad una «similitudine breve» è così formulata da Quintiliano:

<sup>28</sup> Black (1954), p. 283.

<sup>29</sup> Anche Searle (1979) compie lo stesso errore. Sulla differenza tra la posizione aristotelica e la posizione comparativa cfr. Ricoeur (1975), p. 230.

<sup>30</sup> Cfr. Cicerone, *De Oratore*, III, 167-168, *Retorica ad Herennium*, IV, 43-44 e Quintiliano, *Istitutiones*, VIII, 6, 3-8.

<sup>31</sup> Cicerone, *De Oratore*, III, 157.

In generale, la metafora è una similitudine abbreviata, dalla quale differisce, in quanto per mezzo di questa facciamo un paragone con la cosa che vogliamo esprimere, mentre quella prende il posto della cosa stessa.<sup>32</sup>

I retori latini, dunque, concordano nel ritenere che la metafora sia una similitudine concentrata in un'unica parola, la quale acquisisce significato figurato perché sottratta al suo contesto abituale. Le metafore, scrive Cicerone, «sono come dei prestiti» (*mutuationes*) che chiariscono il concetto in base «alla somiglianza con ciò che abbiamo designato con il termine non proprio»<sup>33</sup>. È bene, però, fare una precisazione di modo da poter disporre degli elementi per distinguere la posizione classica da versioni contemporanee della teoria comparativa.

Ciò che i comparativisti latini intendevano sostenere con la riduzione della metafora ad una similitudine è che la metafora cela al suo interno una *reale* somiglianza tra i due oggetti in questione.<sup>34</sup> Per la retorica latina, dunque, la metafora non è ricondotta ad un'ulteriore figura retorica – la similitudine come intesa oggi –, ma è interpretata come l'espressione concisa di un giudizio di similarità letterale di cui si può predicare la verità o falsità. Chiamando Achille “il leone”, cioè, Omero intendeva mostrare che vi è una reale somiglianza tra Achille e un leone, sicché l'enunciato “Achille è come un leone” sotteso all'accostamento metaforico va inteso in senso letterale.

La teoria comparativa, però, ha trovato sostenitori anche tra studiosi contemporanei che hanno cercato di riportarla all'attenzione rivedendo alcune posizioni.<sup>35</sup> In particolare, ciò che i comparativisti contemporanei hanno rivisto della teoria nella sua versione classica è il modo di interpretare l'enunciato comparativo che funge da parafrasi dell'enunciato metaforico. Mentre, come si è detto, per la retorica latina l'enunciato che esprime la relazione di somiglianza è un enunciato letterale, per i comparativisti contemporanei esso è una similitudine a tutti gli effetti e, dunque, ha un significato figurato. In questa prospettiva, dunque, è necessario distinguere tra enunciati che esprimono una similitudine e enunciati comparativi. La differenza tra questi due tipi di enunciati che si presentano come sintatticamente identici è che mentre le comparazioni

<sup>32</sup> Quintiliano, *Istitutiones*, VIII, 6, 8.

<sup>33</sup> Cicerone, *De Oratore*, III, 156.

<sup>34</sup> Vale la pena sottolineare che la retorica latina rimane fortemente legata a molte delle posizioni espresse da Aristotele. Tra le numerose acquisizioni va ricordato senza dubbio il riferimento alla capacità della metafora di mettere le cose «davanti agli occhi» e di procurare piacere all'ascoltatore mostrando ciò che prima non sapeva, ossia la somiglianza tra cose distanti.

<sup>35</sup> Per le versioni contemporanee della teoria comparativa cfr., tra gli altri, Tversky (1977), Ortony (1979), Miller (1979), Fogelin (1988), Haack (1994).

sono letteralmente vere, le similitudini sono letteralmente false.<sup>36</sup> La prova della loro differenza, inoltre, è offerta dal grado di asimmetria dell'enunciato di similarità. Come ha mostrato Tversky, infatti, gli enunciati che hanno ad oggetto una qualsiasi comparazione sono raramente riproponibili a parti invertite e tale asimmetricità è particolarmente evidente nelle similitudini.<sup>37</sup> Riprendendo l'esempio offerto da Fogelin: una cosa è dire "Margaret Thatcher è come un bulldozer", un'altra è invertire gli oggetti della comparazione e affermare "un bulldozer è come Margaret Thatcher".<sup>38</sup> Il primo enunciato costituisce la parafrasi della metafora "Margaret Thatcher è un bulldozer", ma il suo significato resta figurato. Margaret Thatcher non è *davvero* come un bulldozer e, dunque, anche il suo significato espresso dalla parafrasi resta figurato.

Premetto che non intendo discutere nel dettaglio la posizione comparativista in questa versione. Mi limito a dire che non mi sembra che tale soluzione possa rappresentare un grande passo avanti nella comprensione del nostro tropo. Affermare che una metafora è una similitudine e, dunque, un'altra figura retorica, non fa che spostare l'attenzione da un problema ad un altro.<sup>39</sup> Tralasciando questa posizione, dunque, cerchiamo di concentrarci sulla versione classica nel tentativo di capire quali siano le differenze con la teoria sostitutiva e quali i difetti.

Per apprezzare le differenze tra la teoria sostitutiva e la teoria comparativa si consideri ad esempio l'enunciato (a) "Richard è un leone". In che modo i sostenitori delle due teorie parafrasano questo enunciato così da esplicitarne il significato? Come si è detto, la teoria

---

<sup>36</sup> Cfr. Ortony (1979), p. 191.

<sup>37</sup> Scrive Tversky (1977): «Similarity judgment can be regarded as extensions of similarity statements, that is, statements of the form "a is like b". Such a statement is directional; it has a subject, a, and a referent, b, and it is not equivalent in general to the converse similarity statement "b is like a". In fact, the choice of subject and referent depends, at least in part, on the relative salience of object» (p. 340).

<sup>38</sup> Si noti che l'asimmetria è solo più evidente nel caso di enunciati figurati. Vi sono molte altre ragioni – tra le quali emerge in particolare la salienza degli attributi – che portano a scegliere il secondo soggetto come termine di paragone di modo che l'inversione tra i due non renderebbe allo stesso modo il contenuto espresso. L'esempio offerto da Fogelin (1988) rende bene l'idea: «To start with a personal experience, I was once struck by the present Pope's [Giovanni Paolo II] likeness (in a photograph) to Arnold Palmer. It was not difficult to identify the source of the likeness: the Pope has Arnold Palmer's eyes. At the same time, I felt no compulsion to say that Arnold Palmer looked like the Pope. Why not? The answer, I think, is that Arnold Palmer's eyes—that crinkled down-the-fairway squint—are one of the distinctive features of his face: it would appear, for instance, in caricatures drawn of him. On the other hand, Arnold Palmer's eyes are not distinctive features of the Pope's face. Put very crudely, it seemed to me that the Pope resembled Arnold Palmer, but not conversely, because the Pope possessed one of Arnold Palmer's distinctive features whereas Arnold Palmer did not possess a distinctive feature of the Pope» (p. 43).

<sup>39</sup> Searle (1979) esprime la stessa preoccupazione: «We must emphasize that [...] it is important for the simile theory that the alleged underlying similes be literal statements of similarity. If the simile statements which are supposed to explain metaphor are themselves metaphorical or otherwise figurative, our explanation will be circular» (p. 106).

sostitutiva sostiene che il significato di questo enunciato metaforico<sup>40</sup> è lo stesso significato che si può attribuire all'enunciato "Richard è coraggioso". Per la teoria sostitutiva, dunque, sostituendo la parte metaforica dell'enunciato con un'espressione letterale è possibile ridurre l'ambiguità e indicare chiaramente il significato della metafora.

Ora, la teoria comparativa condivide l'assunto della sostituibilità dell'enunciato o di una parte di esso con un'espressione letterale, ma, in aggiunta, specifica che tale sostituzione si deve limitare ad esplicitare il rapporto analogico o di somiglianza che sussiste tra metaforizzato e metaforizzante. La parafrasi dell'enunciato (a) offerta dal sostenitore della teoria comparativa, dunque, sarà: "Richard è come un leone".

Dato che la teoria comparativa è una specie della teoria sostitutiva le obiezioni mosse alla prima valgono anche per la seconda, sicché non sarà necessario ritornarvi su. A queste, tuttavia, si possono aggiungere alcune ulteriori considerazioni.

Innanzitutto si deve notare che la parafrasi offerta dalla teoria comparativa è, a ben vedere, più complessa. Tale complessità dipende dalla presenza, anche nella parafrasi, del soggetto metaforizzante. In "Richard è come un leone" non ci si limita a predicare qualcosa del soggetto metaforizzato (Richard), ma si richiama nuovamente l'attenzione anche sul metaforizzante (leone). Dicendo "Richard è come un leone", dunque, ci si aspetta che colui che interpreta la parafrasi sappia cosa sia un leone e quali siano le caratteristiche che permettono l'equiparazione. L'importanza di quest'ultimo aspetto è notevole se si considera che il fondamento della somiglianza non è esplicitato nella parafrasi. Se, tuttavia, spetta all'ascoltatore esplicitare la radice della similarità sorgono due ulteriori questioni.

In primo luogo appare evidente che, se la parafrasi è offerta al fine di chiarire il significato dell'enunciato metaforico, la teoria comparativa non riesce a tener fede a questo obiettivo. Le parafrasi offerte da una prospettiva comparativa, infatti, sono estremamente generiche<sup>41</sup>, risultando perciò poco o nulla informative. La ragione di questo scarso apporto informativo è molto semplice e dipende dal fatto che qualsiasi cosa può essere simile ad un'altra

---

<sup>40</sup> Si ricordi che entrambe le teorie qui analizzate non rispondono del perché un enunciato è da considerarsi metaforico. Esse, come già visto, prendono in considerazione enunciati già riconosciuti come metaforici. È questa considerazione che mi porta a pensare che nessuna delle due teorie è in grado di rendere davvero conto delle metafore innovative, ossia di quelle metafore che non siano completamente istituzionalizzate.

<sup>41</sup> Nel criticare la teoria comparativa Black fa riferimento alla vaghezza di cui essa finisce inevitabilmente per soffrire. Seguendo la distinzione tra vaghezza e genericità offerta da Luzzati (2012), ritengo che, in questo caso, sia più appropriato parlare di genericità. Mentre, infatti, la vaghezza, essendo «un'incertezza riguardo ai confini di un concetto» (p. 4), rende un'asserzione indecidibile, la genericità costituisce la ragione per cui gli enunciati di cui si predica risultano banalmente veri e, dunque, poco informativi.

sotto innumerevoli rispetti. Richard e un leone, ad esempio, sono entrambi mammiferi, sono di sesso maschile, hanno due occhi, mangiano carne, dormono di notte ecc.<sup>42</sup> Se la caratteristica che permette la comparazione non viene dichiarata, dunque, la mera esplicitazione del rapporto di similarità non conferisce alcuna precisione o chiarezza all'enunciato metaforico. In questo senso è appropriato dire che le similitudini possono essere oscure e vaghe tanto quanto le metafore. La mera esplicitazione di una relazione di somiglianza, infatti, non dice ancora nulla sul suo contenuto.<sup>43</sup> La parafrasi proposta dalla teoria comparativa non dice nulla di più di quanto non faccia la metafora, se non sostituire una relazione di identità ad una di similarità. Cosa che, a ben vedere, appare piuttosto sospetta già di per sé.<sup>44</sup>

A questo si aggiunga che anche la nozione di similarità è decisamente problematica. Anche nel momento in cui, ad esempio, ci si interrogasse sulla similarità tra due oggetti rispetto ad una determinata caratteristica *p*, infatti, la risposta sarebbe tutt'altro che scontata. La difficoltà dipende dal fatto che la somiglianza è una questione di gradi piuttosto che una questione a cui sia possibile fornire una risposta precisa e definitiva.

Poniamo che ci si domandi, ad esempio, se un gradino possa essere simile ad una sedia rispetto alla potenziale funzione di offrire una seduta. La somiglianza, da questo punto di vista, si potrebbe dire evidente. Un gradino ha una superficie piana e la sua stabilità permette che ci si possa comodamente sedere. Ma cosa vuol dire questa somiglianza? Quand'è che una cosa è simile ad un'altra e quand'è che smette di esserlo? Un gradino rotto le cui assi di legno si sono logorate non è più simile ad una sedia riguardo alla sua potenziale funzione di quanto non lo sia una lampada. Ma anche il primo gradino ancora intatto appare immediatamente meno simile ad una sedia non appena tale somiglianza sia messa a confronto con quella esistente tra una sedia e uno sgabello. In questi casi, dunque, è sufficiente allargare il gruppo di oggetti di cui si deve

---

<sup>42</sup> Ortony (1979) critica quanto ho appena sostenuto nel tentativo di mostrare che la differenza tra una similitudine e un enunciato comparativo consiste nel fatto che la prima è letteralmente falsa, mentre il secondo è letteralmente vero. In particolare, Ortony sostiene che l'idea che ogni cosa può essere simile a qualunque altra sotto un qualche rispetto conduce alla conclusione – che Ortony considera assurda – per cui un enunciato che predichi la somiglianza di due oggetti non potrebbe dirsi falso. L'obiezione, però, mi sembra mal posta. Data la vaghezza del concetto di somiglianza, infatti, mi sembra difficile sostenere che si possano predicare verità e falsità entro margini così determinati e precisi. Questo vale tanto nei casi in cui non è specificato il criterio in base al quale si predica la somiglianza, quanto nei casi in cui esso è esplicitato. La somiglianza è, piuttosto, una questione di gradi, sicché vi saranno cose più simili ad altre sotto determinati rispetti, ma tale giudizio può sempre essere modificato qualora venisse introdotto un nuovo termine di paragone in grado di far apparire quella stessa relazione di somiglianza meno evidente.

<sup>43</sup> Scrive Hills (2008): «similes can also be as designedly bottomless, as designedly resistant to exhaustive explication, as their metaphorical counterparts» (p. 19).

<sup>44</sup> La teoria comparativa sostiene che la ragion d'essere dell'accostamento metaforico risiede in una somiglianza, tuttavia non fornisce risposte al perché tale somiglianza sia presentata nella forma di un'identità.

predicare la somiglianza per vedere che cambia tanto la relazione di similarità tra essi quanto il riferimento alle caratteristiche salienti che permettono la loro categorizzazione.<sup>45</sup>

Quest'ultimo esempio mostra che la somiglianza può essere predicata solo nel momento in cui si siano stabiliti dei gradi minimi e dei gradi massimi esemplificati da alcuni casi che vanno a costituire dei parametri di riferimento. In breve, dunque, non solo tutto può essere simile a qualcos'altro sotto innumerevoli rispetti, ma anche stabilire se vi sia o meno somiglianza sotto un medesimo e circoscritto rispetto diventa una questione elaborata. In queste circostanze, pertanto, non si spiega come la parafrasi che si limita a dire che il significato dell'espressione metaforica sia equivalente all'enunciato che predica una similarità possa davvero costituire un passo avanti per la comprensione della metafora.

Il carattere generico della parafrasi comparativa e la vaghezza del concetto di similarità conducono così ad un ulteriore punto debole della teoria. A queste condizioni, infatti, è evidente che anche la teoria comparativa non può fare a meno di una parafrasi esplicativa che specifichi l'analogia. In altre parole, sarà necessaria una seconda parafrasi che identifichi ciò che si predica di Richard equiparandolo ad un leone e, successivamente, intrecciare tale conclusione con l'enunciato che dichiara la similarità. Ecco che allora sarà necessario esplicitare che ciò che rende simili Richard e un leone è l'essere coraggiosi, sicché la parafrasi sarà: "Richard è come un leone nell'essere coraggioso". Col che, però, si ricade né più né meno nella spiegazione offerta dalla teoria sostitutiva di cui abbiamo già discusso.

Ora, come è stato riconosciuto anche da Black, la teoria sostitutiva e la teoria comparativa non risultano completamente inadeguate a rendere conto di alcune metafore banali o decisamente istituzionalizzate.<sup>46</sup> Ciò che qui si sta mettendo in discussione, infatti, non è la

---

<sup>45</sup> Considerazioni analoghe sulla relazione tra somiglianza e gruppi di elementi sono svolte anche da Tversky (1977). Secondo Tversky, infatti, la scelta del carattere rilevante per determinare la somiglianza tra diversi oggetti dipende soprattutto dalla classe di oggetti in questione. La caratteristica di essere "reale", ad esempio, è irrilevante nel momento in cui si debbano identificare le somiglianze tra animali realmente esistenti. Al contrario, è sufficiente allargare tale classe agli animali inventati affinché la medesima caratteristica diventi rilevante per determinare una nuova classificazione. Questi fattori che sono strettamente dipendenti dal contesto sono chiamati da Tversky «fattori diagnostici». Scrive Tversky: «Recall that the diagnosticity of features is determined by the classifications that are based on them. Features that are shared by all objects under consideration cannot be used to classify these objects and are, therefore, devoid of diagnostic value. When the context is extended by the enlargement of the object set, some features that had been shared by all objects in the original context may not be shared by all objects in the broader context. These features then acquire diagnostic value and increase the similarity of the objects that share them. Thus, the similarity of a pair of objects in the original context will usually be smaller than their similarity in the extended context» (pp. 343-44).

<sup>46</sup> La rivalutazione, seppur moderata, della teoria sostitutiva e comparativa da parte di Black dipende propriamente dal riconoscimento che le metafore hanno differenti gradi di complessità. Esistono, cioè, metafore che sono più triviali e scontate e metafore decisamente innovative che «sembrano disporsi in una scala crescente ed ideale di "intensità cognitiva"» (Sarra (2010), p. 61). Sebbene, dunque, le

possibilità *tout court* di offrire una parafrasi degli enunciati metaforici. La questione della parafrasabilità di un enunciato mediante enunciati differenti è fuori discussione. Se i medesimi contenuti non fossero esprimibili in differenti forme e ciascuna espressione veicolasse un unico significato non vi sarebbero problemi di interpretazione oppure, se ve ne fossero, non potrebbero essere risolti. Gli enunciati metaforici, in questo senso, non fanno eccezione. Il problema, dunque, non è se sia possibile o meno offrire una parafrasi quanto, piuttosto, se la parafrasi sia in grado di rendere conto perfettamente del significato dell'enunciato metaforico e, soprattutto, delle sue possibili implicazioni.

La posizione che intendo sostenere si trova a metà strada tra chi ritiene che la parafrasi sia un'eresia e chi, invece, la ritiene tanto in grado di esaurire il significato e le implicazioni della metafora, quanto necessaria per la sua comprensione. La prima posizione è esemplificata da ciò che Cleanth Brooks sostiene nel capitolo *The Heresy of Paraphrase* del suo *The Well-Wrought Urn*. In questo saggio Brooks afferma che il significato dei componimenti poetici e delle metafore in essi presenti non può essere ugualmente reso con l'ausilio di forme alternative perché lo sforzo di parafrasare testi o enunciati poetici e figurati vanifica la capacità di cogliere il significato profondo dell'opera. Ciò che, secondo Brooks, non rende possibile la parafrasi è la stretta relazione tra struttura e contenuto e la loro reciproca influenza.<sup>47</sup> Ritenerne che sia possibile separare questi due aspetti e valutarli singolarmente è, secondo l'autore, un errore che ha condotto molti critici a snaturare completamente il significato di un'opera, credendo di poter giudicare prima il contenuto e poi, separatamente, la forma in cui quello è espresso.<sup>48</sup> Brooks, dunque, rigetta la «visione convenzionale» per cui un componimento «costituisce un'affermazione di qualche tipo che viene espressa più o meno chiaramente, eloquentemente o magnificamente»<sup>49</sup>. Una volta rifiutato il dualismo tra struttura e contenuto, sostiene Brooks, non resta che riconoscere che il significato dipende esclusivamente dalla commistione di questi elementi. Pensare di comprendere il significato di un componimento o di una metafora senza tener conto del modo in cui la materia è espressa costituisce un'eresia da evitare. Nella

---

metafore “morte” e banali possano essere in un certo qual modo parafrasate, questo non toglie, secondo Black, che la parafrasi non sia in grado di cogliere esattamente ciò che la metafora comporta. Nelle parole di Black (1954): «The literal paraphrase inevitably says too much – and with the wrong emphasis. One of the points I most wish to stress is that the loss in such cases is a loss in *cognitive* content; the relevant weakness of the literal paraphrase is not that it may be tiresomely prolix or boringly explicit – or deficient in qualities of style; it fails to be a translation because it fails to give the *insight* that the metaphor did» (p. 293).

<sup>47</sup> Brooks (1947), p. 190, parla di “struttura” distinguendola tanto da *metrical pattern* quanto dalla forma in senso stretto.

<sup>48</sup> Brooks (1947), pp. 193-94.

<sup>49</sup> Ivi, p. 196.

prospettiva di Brooks, ciò che rende la metafora intraducibile è la sua funzione e il suo carattere eminentemente poetici. Privare la metafora di quella forma mediante la quale si predica qualcosa di un oggetto grazie all'identificazione con un altro, significherebbe perdere l'essenza di quel componimento e la sua poeticità.<sup>50</sup>

Al lato opposto dello spettro troviamo invece la posizione di chi, come Stanley Cavell, sostiene non solo l'assoluta parafrasabilità degli enunciati metaforici, ma anche la sua necessità ai fini di una corretta comprensione del loro significato.<sup>51</sup> Secondo Cavell un enunciato metaforico non dice nulla di più di quanto sia in grado di fare la sua parafrasi. Ciò che si predica del primo soggetto accostandolo al soggetto metaforizzante, cioè, si può benissimo esprimere mediante l'ausilio di un enunciato che non contenga alcun riferimento a quest'ultimo. In questa prospettiva, dunque, la parafrasi è in grado di cogliere perfettamente il significato della metafora semplicemente riformulandolo in termini non metaforici.

Come ho già detto ritengo che si possa sostenere che le metafore siano effettivamente parafrasabili, ma che tali riformulazioni non tengano completamente conto delle numerose varianti e implicazioni che l'uso delle metafore comporta.

Quanto alla possibilità che si diano riformulazioni delle metafore va ricordato che non è raro che la loro enunciazione o creazione si accompagni immediatamente ad una loro esplicitazione. In questi casi, cioè, l'autore fornisce le ragioni dell'accostamento metaforico stabilendo così l'interpretazione che intende sia data alla metafora. Tra gli esempi più noti di «parafrasi autorizzata»<sup>52</sup> vi è quello offerto da Pascal in riferimento alla metafora dell'uomo come canna pensante. Scrive Pascal nel suo *Pensieri*:

L'uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura; ma è una canna pensante. Non occorre che l'universo intero si armi per annientarlo: un vapore, una goccia d'acqua è sufficiente per ucciderlo. Ma quand'anche l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe pur sempre più nobile di chi lo uccide, dal momento che egli sa di morire e il vantaggio che l'universo ha su di lui; l'universo non sa nulla. Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero.

---

<sup>50</sup> Della stessa idea era anche Coleridge che, nel suo *Biographia Literaria*, scrive: «In poetry, in which every line, every phrase, may pass the ordeal of deliberation and deliberate choice, it is possible, and barely possible, to attain the ultimum which I have ventured to propose as the infallible test of a blameless style, namely its untranslatableableness in words of the same language without injury to the meaning». Citato in Hills (2008), p. 11.

<sup>51</sup> Nelle parole di Cavell (1969): «If I could not provide an explanation of this form, that is a very good reason, a perfect reason, for supposing that I do not know what it means. Metaphors are paraphrasable.» p. 70.

<sup>52</sup> Hills (2008), p. 21.

Il noto passo di Pascal è, a ben vedere, la parafrasi della metafora “l’uomo è una canna pensante” contenuta nella prima riga. Ciò che fa Pascal è esplicitare in che senso la metafora che egli stesso propone vada intesa. In un certo senso, dunque, le parafrasi autorizzate, limitano le possibili interpretazioni offrendone una che insieme giustifica ed esplica la scelta dell’autore. Il problema è che tale fenomeno è piuttosto raro se comparato con i casi in cui si fa uso di metafore senza esplicitarne il contenuto in forme alternative.<sup>53</sup> Nella maggior parte dei casi, infatti, l’ascoltatore-interprete non ha a disposizione dei parametri e delle indicazioni offerte dal parlante e il lavoro di interpretazione richiede che egli faccia riferimento ad una serie di regole più o meno fisse per giungere a decifrare il messaggio e per pervenire all’intenzione del suo emittente.<sup>54</sup> La situazione, evidentemente, appare ancor più complessa quando il messaggio viene slegato da colui che lo emette o quando l’intenzione non può essere attribuita.<sup>55</sup>

Ora, anche tralasciando il caso più semplice offerto dalla parafrasi autorizzata, la possibilità di offrire in modo alternativo il contenuto di un enunciato metaforico sembra essere piuttosto evidente nel caso di metafore molto inflazionate e piuttosto banali. Un parlante che affermi «Luca è un’aquila», con buone probabilità usa il termine “aquila” per predicare del soggetto alcune caratteristiche e proprietà che la comunità linguistica in cui si svolge la comunicazione ammette come possibili significati di “essere un’aquila”. Il parlante, cioè, sta probabilmente dicendo che Luca è una persona furba, intelligente e particolarmente in gamba. Le cose, però, si complicano quando abbiamo a che fare con quelle che chiamerò metafore innovative, metafore tronche e metafore in uso.

---

<sup>53</sup> Al contrario Hills (2008) ritiene che i casi di parafrasi autorizzata costituiscano un forte e decisivo contro esempio alla tesi per cui la parafrasi sarebbe (a) impossibile o (b) una pessima soluzione. In particolare, l’autore porta ad esempio numerosi casi di parafrasi autorizzata provenienti dagli ambiti più disparati, sostenendo che essi costituiscono la base empirica a fondamento di un argomento – l’«Horse’s Mouth Argument» – in grado di mostrare tanto la parafrasabilità delle metafore quanto la loro adeguatezza. Se, infatti, la parafrasi proviene direttamente da colui che ha proposto la metafora – sostiene Hills – dire che la parafrasi costituisce un’eresia per le ragioni suddette equivale ad accusare «*each and every one of these authors of either (a) attempting the impossible or (b) responding in a manifestly inappropriate manner to his own words*» (p. 24). Il problema, però, non è costituito dalle parafrasi autorizzate. La possibilità che una parafrasi sia adeguata o sufficientemente completa da esaurire tutti gli eventuali significati non si misura sull’intenzione dichiarata dalla fonte quanto, piuttosto, sui casi in cui non si dispone di criteri per selezionare un’unica alternativa “corretta”. A questo si aggiunga che, anche ammesso che l’autore sia l’unico a poterne offrire una, resta che la parafrasi, da un lato, non di rado contiene essa stessa ulteriori riferimenti metaforici e che, dall’altro, anche la parafrasi costituisce un discorso soggetto all’interpretazione.

<sup>54</sup> Si pensi, ad esempio, alle regole conversazionali di cui parla Grice.

<sup>55</sup> È questo il caso in cui o non si conosca l’emittente del messaggio, sicché non è possibile individuare un’intenzione, o all’emittente del messaggio, non essendo, ad esempio, un unico individuo, non è possibile conferire una singola e univoca intenzione da individuare successivamente.

Le metafore innovative sono metafore in cui l'associazione tra due soggetti non è comune e richiede un maggiore sforzo nella loro comprensione. Le metafore innovative possono essere metafore usate solo una volta oppure possono dare origine, mediante il loro uso frequente, a metafore comuni. Con “metafore tronche”, invece, intendo quelle metafore in cui l'accostamento di metaforizzato e metaforizzante resta implicito, sicché il metaforizzante finisce per essere utilizzato quale nome proprio del soggetto metaforizzato. Ad esempio, è una metafora tronca: “il leone si lanciò” in cui il termine “leone” sta ad indicare Achille e l'enunciato è usato per descrivere il suo atteggiamento in battaglia. Infine, per “metafore in uso” intendo tutti i possibili enunciati metaforici che possono essere ricavati da un'unica metafora originaria. Qualora, ad esempio, si pronunciasse (a) “il nostro amore è giunto al capolinea” si starebbe usando una metafora originaria (“l'amore è un viaggio”) che, una volta accettata e praticata permette di compiere una serie potenzialmente infinita di associazioni e variazioni sul tema tra le quali si trova anche (a).

Si badi che non intendo sostenere che gli enunciati appartenenti a queste categorie, a differenza delle metafore comuni, non siano parafrasabili. Ciò che intendo dire, infatti, coinvolge anche le metafore comuni qualora esse siano considerate, ad esempio, come metafore originarie implicite in una serie di metafore in uso. A ben vedere, anzi, sono proprio le metafore più comuni ad essere fonte di maggiori implicazioni di cui, il più delle volte, non si chiede ragione. La difficoltà di sostenere che la parafrasi costituisca un perfetto sostituto letterale dell'enunciato figurato dipende propriamente dal fatto che nessuna parafrasi è in grado di rendere conto allo stesso tempo di tutte le ragioni che permettono l'associazione metaforica né, tanto meno, di tutte le variazioni cui una sola metafora può dare origine.<sup>56</sup>

In conclusione, cerchiamo di tirare le fila del discorso per punti.

1) Se si ammette la possibilità di parafrasare le metafore è bene sottolineare che le parafrasi non possono essere intese analiticamente come riformulazioni letterali. Si è visto, infatti, che, oltre alla difficoltà di definire il significato di “letterale”, è piuttosto difficile liberarsi delle ulteriori metafore che sono utilizzate a loro volta per esplicitare quelle che sono oggetto di attenzione. Sicché, se per spiegare ad un aspirante conoscitore della lingua italiana dicessimo che Luca è un'aquila *nel senso che* è una persona sveglia, non dovremmo stupirci

---

<sup>56</sup> Non a caso anche un sostenitore della parafrasabilità completa come Cavell è costretto ad ammettere che tutte le parafrasi sono aperte, essendo costituite da un elenco di possibili significati che termina con un «and so on». Anche Hills (2008) riconosce che ogni parafrasi si chiude con una formula (etc.) che ne mostra l'apertura a possibili aggiunte, e si apre con un'altra (i.e.) che indica invece il suo carattere esplicativo.

qualora egli ci domandasse se, quando dorme, Luca smette di essere un'aquila.

2) La parafrasi non va intesa quale perfetto sostituto dell'enunciato metaforico. Le parafrasi, se intendono rendere conto della complessità della metafora e delle sue innumerevoli suggestioni e variazioni, devono rimanere enunciati aperti a continue aggiunte. La loro apertura, però, non permette di considerarli quali appropriate e definitive esplicitazioni semantiche.

3) Parafrasare una metafora comune è più semplice perché, in questi casi, la ragione dell'identificazione tra i due soggetti metaforici è mediata dall'uso istituzionalizzato dei termini metaforici. Proprio per questo, però, nella maggior parte dei casi la parafrasi di un enunciato metaforico banale non è affatto richiesta. Questo fa sì che la metafora tenda a passare inosservata generando indisturbata una serie di metafore in uso e associazioni ritenute fondate.

4) Ammettere la parafrasabilità di un enunciato metaforico non significa dire che la parafrasi mostri l'avvenuta comprensione del contenuto della metafora. Vi possono essere parafrasi più o meno appropriate e, comunque, esse possono sempre essere riviste.

5) La parafrasi, infine, può essere definita come un'approssimazione e un'elaborazione differente di quanto contenuto nella formulazione originaria. Essa, in quanto approssimazione, non costituisce il calco esatto del contenuto dell'enunciato metaforico che è sempre eccedente di suggestioni. In questo senso, può essere appropriata sotto certi aspetti e inadatta sotto altri. In quanto elaborazione, invece, essa inevitabilmente rimaneggia quanto è costretta a selezionare delle informazioni offerte dalla metafora e, dovendo costituire una spiegazione del suo contenuto, può risultare più complessa e articolata. La parafrasi, in questo senso, può dire troppo o troppo poco.

### 3.3. Il problema del significato e la metafora nella riflessione di Ivor A. Richards.

Si è visto che i problemi principali delle due teorie considerate nei paragrafi precedenti dipendono dalla netta distinzione tra significato letterale e significato metaforico e, conseguentemente, dall'idea che la metafora costituisca un'operazione su *verba singula*. Una volta sostenuta l'esistenza di significati certi e fissi, infatti, la metafora non può che risultare come l'errato trasferimento di un termine dal suo ambito tipico di significanza ad un altro totalmente estraneo. In questa prospettiva, la metafora costituisce un cortocircuito semantico che è accettato solo in virtù della sua capacità di illuminare e – come ebbe a dire Cicerone – dare

«splendore allo stile come trapuntandolo di stelle»<sup>57</sup>. È precisamente da questo genere di considerazioni che la riflessione di Ivor A. Richards si distanzia, nel tentativo di valutare i processi metaforici non più come eccezioni del linguaggio, ma quali piena realizzazione di quest'ultimo. Grazie alle riflessioni di Richards il problema del significato, la metafora e la concezione della retorica si ristrutturano in una forma radicalmente innovativa, destinata a costituire un passaggio obbligato per tutti coloro che dedicano le proprie riflessioni a tali temi.<sup>58</sup> A partire dalle considerazioni di Richards, infatti, Max Black svilupperà la teoria semantica nota come teoria interattiva, che accoglie la teoria del significato come interazione tra termini ed enunciato nel suo complesso. Per poter affrontare con maggiore attenzione la teoria interattiva della metafora, dunque, è necessario spendere alcune parole in merito alla concezione del significato proposta da Richards.

Il punto di partenza dell'analisi di Richards è rappresentato, nella sua *pars destruens*, dal rifiuto radicale del dogma del significato fisso che l'autore considera una vera e propria «superstizione»<sup>59</sup>. Tale superstizione consiste per l'appunto nella credenza – erronea secondo l'autore di *The Philosophy of Rethoric* – che le parole possiedano un solo ed esclusivo significato indipendentemente dall'enunciato in cui ricorrono. La credenza nell'univocità e chiarezza del significato proprio delle parole conduce inevitabilmente a quella che Richards chiama «dottrina dell'uso» secondo cui la virtù letteraria consiste nel saper fare buon uso delle parole.<sup>60</sup> Secondo Richards, cioè, tale dottrina sostiene che sia possibile approvare o biasimare un autore sulla base del suo grado di aderenza al significato “corretto” dei termini, senza però rendersi conto che tale significato è ricavato proprio a partire dalla constatazione dell'uso che una determinata comunità linguistica, più o meno ampia, fa del linguaggio.<sup>61</sup>

L'idea che i significati appartengano direttamente alle singole parole – prosegue Richards – non è altro che l'eco lontano di una concezione «magica» dei nomi e del loro

<sup>57</sup> Cicerone, *De Oratore*, III, 170.

<sup>58</sup> Va sottolineato, però, che *The Philosophy of Rethoric* non è l'unico testo in cui Richards affronta il tema del significato. Nel 1923, infatti, insieme a Ogden pubblica un'opera – *The Meaning of Meaning* – destinata a diventare manifesto emotivista. La stretta dicotomia tra “rappresentazione descrittiva” e “espressione emotiva” – che gli varranno anche le critiche mosse da Black (1948) – è però abbandonata nell'opera del 1936. Cfr. Sarra (2006) e Sarra (2010).

<sup>59</sup> Richards (1936), p. 11.

<sup>60</sup> Richards (1936), p. 51.

<sup>61</sup> Scrive Richards (1936): «This is an important mode of the usage doctrine. Essentially it makes the conduct of language subservient to manners – to the manners of a special set of speakers. If you belong to a certain sort of Club you thereby enter upon an engagement to behave, while there, in certain ways – or rather an engagement not to behave in certain other ways. As usual it is much easier to say what you will *not* do there, than what you will. Similarly, in using a language, you join a more or less select company – of correct users of the language. Deviation from their customs is *incorrectness* and is visited with a social penalty as such» (p. 78).

rapporto con le cose, la cui diretta conseguenza è una concezione compositiva del significato degli enunciati.<sup>62</sup> Una volta ammesso che i vocaboli presi singolarmente siano dotati di un unico e preciso significato, infatti, la comprensione dell'enunciato nel suo complesso è ottenuta dalla mera sommatoria dei significati dei singoli vocaboli. Quasi che le parole fossero tasselli di un mosaico che esiste fintanto che essi sono uniti, ma che, una volta costituito, non ha alcuna influenza sulla forma, sul colore e sulla dimensione delle sue componenti. Un mosaico, dunque, a cui è sempre possibile sottrarre e aggiungere pezzi senza che questi perdano o acquisiscano alcunché di nuovo in virtù del loro esser parte di un progetto più ampio.

Ebbene, per Richards, questo modo di interpretare il significato dei singoli termini e dell'enunciato che compongono deve essere radicalmente rifiutato. Questo perché – insiste Richards – non esiste alcun significato univoco e determinato una volta per tutte. Le parole, al contrario, significano – ossia rappresentano, stanno per – «la parte omessa dei loro contesti», dove il termine “contesti” deve essere inteso come «ricorrenti gruppi di eventi».<sup>63</sup> Il contesto, cioè, è una sorta di “sceneggiatura” frequente che permette di coltivare e rafforzare un determinato uso che verrà poi richiamato, insieme a molti altri, ogni volta che la parola è utilizzata. La scelta per l'uno o per l'altro dipenderà poi da diversi fattori, in primo luogo l'accostamento ad altre parole con il loro relativi contesti.

In questo senso, predicare una sorta di stabilità nel linguaggio significa misconoscere che esistono tante stabilità quanti sono i contesti e che ogni termine si carica di significato tanto a seconda degli elementi che accompagnano la sua occorrenza, quanto in base a tutto ciò che tale occorrenza richiama senza che sia presente.<sup>64</sup> In altre parole, per Richards ogni termine acquista un'«efficacia delegata» e richiama simbolicamente tutti i contesti, i ricorsi e i rimandi che hanno determinato i suoi particolari usi.<sup>65</sup> Le parole, quindi, non sono lì pronte ad essere descritte e usate come strumenti in grado di assolvere ad un unico ed esclusivo compito. Esse, al contrario, richiamando le numerose situazioni ricorrenti che hanno stabilizzato il loro uso, si caricano dei significati più diversi.

---

<sup>62</sup> «The view that meanings belong to words in their own right – and the more sophisticated views which have the same effect – are a branch of sorcery, a relic of the magical theory of names» (Richards (1936), p. 71).

<sup>63</sup> Richards (1936), p. 47.

<sup>64</sup> «Stability in a word's meaning is not something to be assumed, but always something to be explained. And as we try out explanations, we discover, of course, that – as there are many sorts of constant contexts – there are many sorts of stabilities» (Richards (1936), p. 11).

<sup>65</sup> «If we sum up thus far by saying that meaning is *delegated efficacy*, that description applies above all to the meaning of words, whose virtue is to be substitutes exerting the powers of what is not there. They do this as other signs do it, though in more complex fashions, through their contexts» (Richards (1936), p. 32). Ma anche: «It is enough for our purposes to say that what a word means is the missing parts of the contexts from which it draws its delegated efficacy» (Ivi, p. 34).

Una volta accantonato il mito del significato fisso, anche la comprensione semantica dell'intero enunciato cambia radicalmente. Se le parole non hanno alcun significato determinato a priori una volta per tutte e indipendente dall'interazione con le altre parole che compongono l'enunciato, infatti, è chiaro che anche il significato di quest'ultimo dovrà essere inferito in modo differente. Ora, se non è più possibile pensare di sommare i significati prestabiliti per ottenere aritmeticamente il significato dell'enunciato, come si ricava quest'ultimo? Per Richards la risposta è molto semplice: il significato dell'enunciato dipende dall'interazione che le parole hanno le une con le altre a seconda della loro collocazione sintattica e del valore semantico che esse via via acquisiscono nella loro interazione. In una simile prospettiva, dunque, lungi dal presentarsi all'interno dell'enunciato come singoli e indipendenti mattoni, le stesse parole interagiscono tra loro contribuendo tanto alla costruzione reciproca del proprio significato quanto a quella dell'enunciato. Allo stesso tempo, aggiunge Richards, anche l'interpretazione complessiva dell'enunciato permette di scegliere tra i possibili significati dei suoi componenti, sicché, tanto il significato specifico quanto il significato generale dell'enunciato sono prodotti attraverso un continuo e reciproco via vai interagente. Ogni atto interpretativo, dunque, ha a disposizione molteplici possibilità che dipendono tanto da ciò che è presente, ossia la struttura sintattica che mette in relazione i singoli termini, quanto da ciò che è assente, ovvero le più diverse "sceneggiature" che contribuiscono a determinare la complessità semantica di ogni vocabolo.

Se la comprensione di qualsiasi enunciato passa per questa articolata procedura segnata dalla reciprocità della determinazione semantica, è comprensibile che la metafora costituisca per Richards il trampolino di lancio per l'analisi del linguaggio in generale. Lungi dall'essere un errore, una stranezza linguistica destinata al puro *divertissement*, la metafora è «principio onnipresente nel linguaggio»<sup>66</sup> e mostra con straordinaria chiarezza quanto accade in tutti i fenomeni linguistici, ossia che le parole sono simboli per qualcosa che non è presente e che il loro significato dipende dall'interazione con le altre componenti dell'enunciato.<sup>67</sup> La metafora,

---

<sup>66</sup> Richards (1936), p. 92. Nel presentare la metafora come fenomeno onnipresente nel linguaggio in generale Richards è particolarmente critico nei confronti di tre assunti che attribuisce ad Aristotele. Tali assunti sono: 1. Solo pochi possiedono la dote innata di creare metafore; 2. La metafora è un fenomeno che non può essere spiegato poiché dipende da capacità soggettive e non dall'apprendimento di un metodo; 3. La metafora è uno scherzo del linguaggio, una deviazione dall'uso comune. (Cfr. Ivi, pp. 89-90).

<sup>67</sup> A proposito della presenza di metafore nel discorso filosofico Richards (1936) scrive: «In philosophy, above all, we can take no step safely without an unrelaxing awareness of the metaphors we, and our audience, may be employing; and though we may pretend to eschew them, we can attempt to do so only by detecting them» (p. 92). È interessante notare che, secondo Richards, un'eccezione all'ubiquità delle metafore è rappresentata dal linguaggio scientifico. Scrive Richards: «Literal language is rare outside the

dunque, non è una questione verbale, un semplice scambio e riposizionamento di parole, ma coinvolge e richiede uno scambio attivo tra i contesti dei termini coinvolti. Applicando alla metafora la teoria del significato esposta sopra, dunque, Richards sostiene che:

In the simplest formulation, when we use a metaphor we have two thoughts of different things active together and supported by a single word, or phrase, whose meaning is a resultant of their interaction.<sup>68</sup>

Cerchiamo di capire cosa intenda dire Richards con questa definizione. Innanzi tutto vanno introdotti i termini che egli utilizza per indicare i due soggetti della metafora. Tali termini – destinati a diventare di uso comune nelle discussioni sulla metafora – sono “tenore” (*tenor*) e “veicolo” (*vehicle*) e indicano, rispettivamente, il soggetto metaforizzato e il soggetto metaforizzante.<sup>69</sup>

Ora, seguendo il passo citato sopra e applicando quanto detto a proposito della concezione del significato di Richards, si può dire che tenore e veicolo contribuiscono alla determinazione del significato della metafora interagendo tra loro. Ad interagire nella determinazione del significato complessivo della metafora sono – dice Richards – i «pensieri co-presenti»<sup>70</sup> (*co-present thoughts*) associati rispettivamente a veicolo e tenore. Emerge chiaramente che, in una simile prospettiva, i significati dell’espressione metaforica possono essere diversi e che essi variano a seconda della selezione che viene operata sui i pensieri associati ai due soggetti dell’interazione. Tale selezione è mediata reciprocamente dalla presenza dell’altro soggetto. Una volta accostate le due classi di pensieri associate ai due soggetti, dunque, è possibile rinvenire il fondamento (*ground*) della metafora grazie al quale sarà possibile attribuire un significato all’enunciato.

---

central parts of the sciences» (p. 120). Contrariamente a questa idea è stata più volte presa in considerazione l’ipotesi di interpretare i modelli scientifici come implicanti procedimenti di natura metaforica. Cfr. Black (1962) e Hesse (1966). A proposito della reciproca influenza di teoria scientifica e rappresentazione metaforica Kuhn (1979) scrive: «Metaphors play an essential role in establishing links between scientific language and the world. Those links are not, however, given once and for all. Theory change, in particular, is accompanied by a change in some of the relevant metaphors and in the corresponding parts of the network of similarities through which terms attach nature. The earth was like Mars (and was thus a planet) after Copernicus, but the two were in different natural families before» (p. 416).

<sup>68</sup> Ivi, p. 93.

<sup>69</sup> Ivi, p. 96.

<sup>70</sup> «We find, of course, when we look closer that there is an immense variety in these modes of interaction between co-present thoughts, as I will call them, or, in terms of the context theorem, between different missing parts or aspects of the different contexts of a word’s meaning» (Richards (1936), p. 93).

Sebbene Richards compia un notevole passo avanti, la sua teoria della metafora non è priva di aspetti problematici. In particolare, la maggiore criticità dipende dall'indeterminatezza del concetto di "pensiero". Richards, infatti, non spiega in alcun modo cosa intenda con questo termine e l'unica possibilità resta quella di optare per gli aspetti dei differenti contesti che offrono i significati di un termine.<sup>71</sup> Il problema, però, è che se la determinazione di significato avviene sempre nella modalità descritta non si spiega in che modo un enunciato riceva un'interpretazione che possa essere considerata metaforica. L'interazione tra le diverse sceneggiature che contribuiscono alla creazione del significato delle singole parole, cioè, deve già presupporre che fra queste sceneggiature vi sia una sceneggiatura in cui quel particolare termine è utilizzato metaforicamente. In questo modo, però, Richards si limita ad affermare che, in particolari casi, l'interazione tra "pensieri" associati a singoli termini è di natura metaforica, senza cioè spiegare cosa sia una metafora e da cosa dipenda la possibilità di interpretare metaforicamente un enunciato. Il problema di questa prospettiva, dunque, è che se tra i possibili contesti evocati dalle parole sussiste già un contesto "metaforico" nato dal un particolare uso non si spiega come sia possibile creare e interpretare metafore innovative.

La scarsa precisione di un concetto così centrale per la teoria della metafora proposta da Richards, inoltre, lo conduce ad incappare in una svista di non poco conto. Scrive Richards:

Let me begin now with the simplest, most familiar case of verbal metaphor – the *leg of a table* for example. We call it dead but it comes to life very readily. Now how does it differ from a plain or literal use of the word, in the *leg of a horse*, say? The obvious difference is that the leg of a table has only some of the characteristics of the leg of the horse. A table does not walk with its legs; they only hold it up and so on. In such a case we call the common characteristics the ground of the metaphor.<sup>72</sup>

Il passo citato mostra che Richards spiega questa catacresi non diversamente da come farebbero i sostenitori della teoria del significato che egli ha criticato. In particolare, vi sarebbe un significato letterale del termine "gamba" che permette di selezionare alcune caratteristiche attribuibili anche a quella porzione che funge da sostegno dell'oggetto che chiamiamo "tavolo".

---

<sup>71</sup> Tale possibilità, per altro, sembra l'unica suggerita anche da Richards. A questo proposito si veda la citazione alla nota precedente.

<sup>72</sup> Richards (1936), p. 117.

La ragione (*ground*) dell'uso di "gamba" anche per quant'ultimo caso, inoltre, dipenderebbe dalle comuni caratteristiche, ossia da una *similarità*.<sup>73</sup>

#### 3.4. La teoria interattiva di Max Black.

L'indeterminatezza di un concetto così centrale nella teoria della metafora proposta da Richards non sfugge a Max Black il quale, come si è detto, elabora la propria teoria interattiva precisamente a partire dalle riflessioni di Richards. Ciò che Black critica della teoria di Richards è il mancato chiarimento di quali siano gli aspetti e le caratteristiche dei "pensieri" che, associati rispettivamente a tenore e veicolo, contribuiscono alla creazione del nuovo significato.<sup>74</sup> Una volta riconosciuta l'importanza di una relazione di reciprocità tra i due termini implicati nella metafora, dunque, Black si preoccupa di elaborare una teoria che sia in grado di spiegare, da un lato, quali siano i caratteri dei due termini che entrano in relazione e, dall'altro, in che modo tale relazione si strutturi.

Nel tentativo di analizzare nel dettaglio la proposta di Black si consideri l'enunciato (a) "L'uomo è un lupo". Tale enunciato è caratterizzato dalla presenza di due soggetti – rispettivamente soggetto primario (uomo) e soggetto secondario (lupo) – che vengono identificati.<sup>75</sup> Seguendo Richards, Black sostiene che il significato dell'intero enunciato dipende dall'interazione tra i due soggetti che contribuiscono tanto alla determinazione del significato generale quanto alla definizione reciproca dei singoli significati. Ora, in che modo un parlante la lingua italiana è in grado di interpretare (a) in maniera coerente non solo con l'intenzione di chi

---

<sup>73</sup> Va detto che, però, Richards aggiunge poco dopo che la somiglianza non è una delle possibili ragioni che conducono all'associazione metaforica. Scrive Richards (1936): «In general there are very few metaphors in which disparities between tenor and vehicle are not as much operative as the similarities. Some similarity will commonly be the ostensive ground of the shift, but the peculiar modification of the tenor which the vehicle brings about is even more the work of their unlikenesses than of their likenesses» (p. 127). La somiglianza tra i soggetti della metafora sembra invece avere un ruolo centrale in *Practical Criticism* in cui, a proposito della distinzione tra «sense metaphors» e «emotive metaphors» Richards scrive: «In a sense metaphor a shift of the word is occasioned and justified by a similarity or analogy between the object it is usually applied to and the new object. In an emotive metaphor the shift occurs through some similarity between the feelings the new situation and the normal situation arouse» (Richards (1930), p. 221). Come nota Bilsky (1952) questa distinzione è piuttosto inutile dal momento che entrambi i tipi di metafora possono funzionare "emotivamente" evocando una serie di emozioni o sensazioni.

<sup>74</sup> Cfr. Black (1979a) e Black (1979b).

<sup>75</sup> La terminologia introdotta da Black è differente nei due saggi che egli dedica al tema della metafora. In Black (1954) i due soggetti della metafora sono chiamati rispettivamente soggetto principale (*principal subject*) e soggetto accessorio (*subsidiary subject*), mentre in Black (1979a), p. 27, l'autore utilizza le locuzioni "soggetto primario" (*primary subject*) e "soggetto secondario" (*secondary subject*).

ha formulato l'enunciato, ma anche in modo analogo a quanto farebbero altri ascoltatori? La risposta a questa questione dipende da ciò su cui le metafore si strutturano. Nel caso offerto da (a) – afferma Black – la possibilità di interpretare il termine “lupo” come metaforico non dipende dalla conoscenza del termine “lupo” nel suo significato letterale quanto, piuttosto, dalla conoscenza del complesso di implicazioni (*implicative complex*)<sup>76</sup> ad esso associato. Tale insieme di implicazioni comprende, da un lato, il sistema di luoghi comuni connesso al termine in questione e, dall'altro, tutte le implicazioni specifiche che l'autore della metafora ha inteso comunicare.<sup>77</sup> In altre parole, poco importa che l'ascoltatore sia a conoscenza delle caratteristiche eziologiche dell'animale che designiamo con il termine “lupo”. Ciò che conta è che sia consapevole che il pensiero comune associa al termine “lupo” una serie di caratteristiche che permettono di strutturare coerentemente alcune asserzioni relative ai lupi in generale. Tra queste asserzioni basate sul sistema di luoghi comuni troviamo, ad esempio:

- 1) “I lupi sono animali feroci e pericolosi per l'uomo”;
- 2) “I lupi sono animali carnivori”;
- 3) “I lupi sono animali selvatici che non possono essere addomesticati”;
- 4) “I lupi cacciano di notte”;
- 5) “I lupi sono animali solitari”.

Ai fini della comprensione dell'enunciato poco importa che tali asserzioni contengano quelle che, agli occhi di un esperto, sono mezze verità o palesi errori. Poco importa, cioè, che i lupi siano animali che vivono in branco e facilmente addomesticabili. Ciò che importa, infatti, è che nella visione comune le asserzioni sopra citate siano singolarmente accettate come modi per definire qualsiasi soggetto indicato con il vocabolo “lupo”.

A queste considerazioni Black aggiunge che, qualora una delle asserzioni costruite a partire dai luoghi comuni venisse negata, l'ascoltare richiederebbe necessariamente una qualche forma di giustificazione. Per comprendere la ragione di tale giustificazione si prenda ad esempio la celebre espressione hobbesiana “*homo homini lupus*”. Affinché tale metafora abbia il senso

---

<sup>76</sup> Black (1979a), p. 28.

<sup>77</sup> La terminologia qui utilizzata è rinvenibile in Black (1979a). In Black (1954), infatti, l'autore fa riferimento esclusivamente al sistema di luoghi comuni piuttosto che ad una più ampia struttura di implicazioni comprendente anche implicazioni create *ad hoc*.

che Hobbes ha voluto conferirle<sup>78</sup> è necessario che i lupi siano visti dal proverbiale uomo della strada come animali feroci e, soprattutto, solitari. La prima intuizione coerente con quanto Hobbes ha sostenuto in merito allo stato di natura, infatti, è che la formula “*homo homini lupus*” significa che ogni uomo è un potenziale e feroce nemico degli altri uomini. Nel momento in cui, però, si volesse puntualizzare circa il fatto che i lupi sono in realtà animali che vivono in branco e collaborano all’interno di esso, ecco che l’intera serie di implicazioni associata all’espressione citata verrebbe meno. Ammettendo quanto detto circa la socievolezza dei lupi, infatti, l’espressione “*homo homini lupus*” potrebbe essere parafrasata come “gli uomini vivono in società e cooperano gli uni con gli altri”. Col che si otterrebbe un effetto piuttosto paradossale e contraddittorio rispetto all’intera teoria hobbesiana.

Fin qui si è visto che Black indica con maggiore precisione il significato di quel complesso di implicazioni che sostituisce i “pensieri” della teoria di Richards. Si tratta di capire in che modo tali sistemi di implicazioni associati a ciascun soggetto interagiscano. Secondo Black, il processo che si attiva nell’interpretazione delle metafore si struttura in tre passaggi:

1. La presenza del soggetto primario permette all’ascoltatore di selezionare specifiche caratteristiche proprie del complesso di implicazioni del soggetto secondario;
2. Questa prima selezione operata sul soggetto secondario permette di ritornare al soggetto primario formulando per esso un complesso di implicazioni coerente;
3. Una volta formulato e specificato tale complesso di implicazioni relativo al soggetto primario colui che interpreta la metafora ritorna al soggetto secondario modificando ulteriormente le asserzioni ad esso relative.<sup>79</sup>

Applicando tale schema ad un caso specifico si consideri la metafora “Il mio lavoro è una prigionia”.<sup>80</sup> Seguendo lo schema proposto da Black il primo passaggio consiste nel selezionare all’interno del complesso di implicazioni associate al soggetto secondario (“prigionia”) quelle caratteristiche che il soggetto primario (“il mio lavoro”) richiama. Tra le numerose implicazioni che il termine “prigionia” richiama, cioè, le sole che vengono selezionate sono quelle in grado di trovare implicazioni parallele all’interno del complesso implicativo del primo soggetto. In altri termini, tra le asserzioni che probabilmente l’ascoltatore selezionerà ci saranno:

---

<sup>78</sup> È bene specificare che il riferimento, seppur velato, all’intenzione originaria dell’autore è in questo caso specifico piuttosto giustificata dal momento che il significato della metafora “*homo homini lupus*” può essere inferito a partire dall’intera teoria hobbesiana.

<sup>79</sup> Cfr. Black (1979a), p. 28.

<sup>80</sup> La metafora utilizzata da Black (1979a), pp. 28-9, per spiegare in che modo i sistemi di implicazioni associati rispettivamente ai due soggetti interagiscano è “Il matrimonio è un gioco a somma zero”.

- 1) “Una prigione è un luogo chiuso e isolato”;
- 2) “Una prigione è un luogo in cui si è costretti a stare”;
- 3) “Stare in prigione è una forma di punizione”;
- 4) “Una prigione è un luogo dal quale non è possibile uscire”;
- 5) “Una prigione è un luogo stretto, buio e soffocante”.

Una volta selezionate, tali implicazioni verranno utilizzate per creare un analogo sistema associato al soggetto primario (“Il mio lavoro”) in grado di corrispondere, implicazione per implicazione, a quello sopra specificato. Nello specifico, dunque, si potrà avere:

- 1) “Il mio lavoro si svolge in un luogo chiuso”;
- 2) “Il mio è un lavoro solitario e alienante”;
- 3) “Non posso per alcuna ragione lasciare il mio lavoro”;
- 4) “Sono talmente mortificato dal mio lavoro che lo avverto come una forma di punizione”

Il passaggio successivo del processo di interpretazione metaforica consiste infine nel ritornare alle implicazioni legate al soggetto secondario e nel riadattarle di modo che anch'esso possa essere visto alla luce del soggetto primario. L'interazione tra i due soggetti della metafora, dunque, permetterebbe una reciproca determinazione del significato dei singoli termini e un'estensione del significato dell'enunciato nel suo complesso. Attraverso questa mutua e continua ridefinizione del significato dei due poli metaforici, dunque, la metafora permette di selezionare, enfatizzare, sopprimere e riorganizzare caratteri e implicazioni dei due soggetti applicando di volta in volta all'uno asserzioni relative all'altro. Per descrivere questo processo di riorganizzazione dei caratteri dei due soggetti Black scrive:

Suppose I look at the night sky through a piece of heavily smoked glass on which certain lines have been left clear. Then I shall see only the stars that can be made to lie on the lines previously prepared upon the screen, and the stars I do see will be seen as organised by the screen's structure.

La metafora del vetro utilizzata da Black è, come tutte le metafore ben riuscite, illuminante. Volendola esplicitare si può dire che il soggetto secondario costituisce il vetro attraverso il quale è possibile intravedere il soggetto primario che, come un cielo stellato, si

presenta con una innumerevole quantità di caratteristiche. Tali caratteristiche sono selezionate e viste a partire dalle linee che sul vetro appannato sono state lasciate libere. A loro volta, però, tali linee sono state tracciate in modo tale da intravedere solo le stelle più luminose o, fuor di metafora, solo i caratteri del soggetto primario che possono essere comparati con quelli del soggetto secondario. In questo senso, si deve dire che i due sistemi di implicazioni che ruotano attorno a ciascun soggetto sono sistemi isomorfici, ovvero hanno struttura analoga.<sup>81</sup>

Il carattere isomorfico dei due sistemi permette di vedere la metafora come «la punta di un modello soggiacente»<sup>82</sup>. In altre parole, il sistema di implicazioni associato al soggetto secondario costituisce un modello a partire dal quale è possibile costruire un isomorfico insieme di asserzioni relativo al soggetto primario. La relazione tra le due strutture è esplicitata mediante la metafora che, dunque, si presenta come la minima parte emergente di un più vasto e nascosto sistema di relazioni.<sup>83</sup>

Ora, dopo aver indicato le tesi portanti della proposta di Black è bene vedere quali siano gli aspetti che rendono interessante questa teoria e quali quelli che, invece, la rendono problematica. Innanzi tutto va detto che la teoria interattiva risolve numerosi dei problemi che invece sorgono con la teoria sostitutiva e la teoria comparativa. L'intuizione di Richards prima, e di Black poi, infatti, permette di considerare i due soggetti metaforici non più come singole "cose" prese isolatamente, ma piuttosto come sistemi di implicazioni che interagiscono nella determinazione di un significato complesso e articolato che difficilmente può essere esaurito con una riformulazione alternativa dell'enunciato. Sebbene Black non neghi la possibilità di parafrasare un enunciato metaforico nel tentativo di esplicitarne il significato, infatti, egli riconosce che qualsiasi parafrasi dica troppo o troppo poco rispetto a quanto una metafora sia in grado di comunicare. Allo stesso tempo, contrariamente alla teoria comparativa, questa proposta evita di ridurre la metafora ad una similitudine tronca, riconoscendo che il fondamento della metafora va ben oltre una somiglianza tra i due soggetti.

La ragione della parziale incomunicabilità del contenuto delle metafore dipende – lo ripeto – dal fatto che le singole strutture di implicazioni associate ad un soggetto della metafora

---

<sup>81</sup> È bene precisare che l'isomorfismo di qui parla Black non si riduce ad una mera analogia tra i due sistemi. Black (1979a), infatti, sostiene che «the relations between the meanings of the corresponding key words of the two implication complexes can be classified as (a) identity, (b) extension, typically ad hoc, (c) similarity, (d) analogy, or (e) what might be called "metaphorical coupling" (where, as often happens, the original metaphor implicates subordinate metaphors)» (p. 29). Ciascuna di queste relazioni, dunque, non sussiste tra i due soggetti visti come singole "cose" quanto, piuttosto, tra i due soggetti come "sistemi di implicazioni". In questo senso, la similarità, l'analogia o l'identità non è predicabile dei due soggetti, ma delle due strutture implicative ad essi soggiacenti.

<sup>82</sup> Black (1979a), p. 30.

<sup>83</sup> Per il rapporto tra metafore e modelli cfr. Black (1962).

accresce esponenzialmente la propria dimensione a seconda del soggetto con cui viene messo in relazione, del contesto in cui viene pronunciata la metafora, dell'intenzione di chi la formula e della capacità, da parte di chi ascolta, di andare oltre quest'ultima rinvenendo nuove possibili letture. Questo insieme di caratteristiche costituisce, da un lato, la bellezza e il mistero delle metafore e, dall'altro, la ragione per cui non è possibile rinvenire un chiaro, definitivo ed univoco «criterio diagnostico»<sup>84</sup> per identificare con precisione il carattere metaforico dell'enunciato. Nonostante questa precisazione, però, Black sembra suggerire un modo mediante il quale è possibile mostrare che la nostra scelta per un'interpretazione metaforica di un enunciato è preferibile. Scrive Black:

Our recognition of a metaphorical statement depends essentially upon two things: our general knowledge of what it is *to be* a metaphorical statement, and our specific judgement that a metaphorical reading of a given statement is here preferable to a literal one. The decisive reason for the choice of interpretation may be, as it often is, the patent falsity or incoherence of the literal reading – but it might equally be the banality of that reading's truth, its pointlessness, or its lack of congruence with the surrounding text and nonverbal setting.

Per quanto emerge dal passo citato, dunque, Black sostiene che l'interpretazione metaforica è preferibile sulla base di differenti criteri. Tra questi, vi è la palese falsità dell'enunciato interpretato letteralmente, la sua possibile banalità o la sua incongruenza con il contesto in cui l'enunciato viene formulato o con il suo contesto. L'affermazione di Black, tuttavia, porta alla luce alcuni problemi fondamentali a cui si è già accennato, primi tra tutti il rapporto tra interpretazione figurata e interpretazione letterale e la predicabilità degli attributi di verità o falsità rispetto agli enunciati metaforici. Cominciamo, dunque, da quest'ultimo punto.

Sebbene Black sostenga che solo gli enunciati “letterali” possano essere definiti veri o falsi a seconda della loro corrispondenza con lo stato dei fatti, egli afferma che, ciononostante, le metafore sono in grado di mostrare «come le cose siano». Ora, in che modo, però, le metafore mostrerebbero come le cose *sono*? Black sostiene che, come le cartine geografiche o i dipinti realistici le metafore sono in grado di mostrare le cose come stanno, senza per questo dover essere definite vere. La metafora, dice Black, può effettivamente mostrare qualcosa. Se dico «I suoi capelli sono una morbida e lucente stoffa di seta», sostiene Black io sto dicendo una cosa

---

<sup>84</sup> «I use “diagnostic criterion” here to suggest a bodily symptom, such as a rash, that serves as a reliable sign of some abnormal state though not necessarily qualifying as a defining condition» Black (1979a), p. 33.

corretta (non “vera”) se *effettivamente* ciò che i suoi capelli *sono* è ciò sono metaforicamente detti essere. Il problema, naturalmente, è che, avendo negato che vi sia un criterio per riconoscere la metaforicità di un enunciato non si capisce in che modo si dovrebbe comprendere cosa significa predicare qualcosa di qualcos’altro in senso metaforico.

Il problema ancora maggiore è che l’unico modo per cercare di illustrare questo punto è, ancora una volta, il porre a confronto interpretazione metaforica e interpretazione letterale. Black, però, non da alcuna definizione di “enunciato letterale” o di “significato letterale” sicché queste espressioni si trovano ad essere utilizzate solo in opposizione a “enunciato metaforico” o “significato metaforico” e viceversa. I due antitetici gruppi di espressioni sono però fondamentali nella teoria di Black dal momento che essa si presenta come teoria semantica della metafora. Secondo Black, cioè, ciò che avviene con la metafora è la mutua e progressiva riqualificazione semantica dei soggetti metaforici. Il che non significa nient’altro che dire: due termini con determinati significati letterali, se identificati in un enunciato metaforico, modificano reciprocamente il proprio significato in uno metaforico. Col che, però, non si è fatto certo un gran passo avanti.

La distinzione piuttosto ambigua tra significati metaforici e significati letterali è, nella prospettiva di una teoria semantica della metafora, del tutto necessaria se si considera che il modo in cui la tesi semantica spiega il funzionamento della metafora si basa su uno slittamento del significato dei due termini e dell’enunciato nel suo complesso. Tale distinzione, infatti, resta latente nell’intera spiegazione offerta da Black, senza essere mai esplicitata completamente.

D’altra parte, ci si potrebbe chiedere: le implicazioni associate a ciascun soggetto che entrano nel gioco di scambio all’interno di una metafora sono letterali o metaforiche? Se, ad esempio, si pronunciasse l’enunciato “Marta è un’oca” è chiaro che le implicazioni del soggetto secondario (oca), saranno asserzioni create a partire dai luoghi comuni associati ad esso. Tuttavia è difficile sostenere che i luoghi comuni o le credenze associate ad un determinato termine possano essere viste come letterali. Riprendendo l’esempio della metafora del lupo, ad esempio, la credenza che i lupi siano animali solitari e aggressivi è falsa dal punto di vista dell’esperto che sa che i lupi vivono in branco e tendono a fuggire di fronte al pericolo piuttosto che assumere un atteggiamento aggressivo.

L’ambiguo slittamento tra metaforico e letterale nella teoria interattiva è definitivamente provato dal fatto che nel suo saggio *More About Metaphor* Black sostiene che solo il secondo soggetto deve essere visto come complesso di implicazioni anziché come “cosa”. In questo senso, il secondo soggetto possiede un significato metaforico e si trova in relazione con il resto dell’enunciato che ha, invece, significato letterale. Tale relazione è evidente nella distinzione

che Black fa tra *focus* e *frame* di una metafora. Analizzando l'enunciato: "The chairman ploughed through the discussion", infatti, Black scrive:

In calling this sentence a case of metaphor, we are implying that at least one word (here, the word "ploughed") is being used metaphorically in the sentence, and that at least one of the remaining words is being used literally. Let us call the word "ploughed" the focus of the metaphor, and the remainder of the sentence in which that word occurs the frame.<sup>85</sup>

Cosa accade, però, se un enunciato è il risultato della combinazione di più metafore? Se, ad esempio, anziché dire "Marta è un pezzo di ghiaccio stasera" si dicesse "Quell'oca è un pezzo di ghiaccio stasera" diventerebbe difficile sostenere che vi sono componenti dell'enunciato che vanno intese letteralmente e componenti che, invece, hanno valore metaforico.<sup>86</sup> Il problema maggiore del sostenere che vi sono parti dell'enunciato da intendere metaforicamente all'interno di una cornice letterale, inoltre, è che tale versione della teoria interattiva finisce per basarsi precisamente sul medesimo assunto che caratterizza tanto la teoria sostitutiva quanto la teoria comparativa, ossia che le metafore sono operazioni su *verba singula*.

### 3.5. *L'approccio pragmatico allo studio della metafora.*

Come si è visto, il problema della teoria interattiva è che essa finisce per sostenere che le parole abbiano due differenti significati, uno letterale e uno metaforico, che è possibile selezionare a piacimento isolando le singole componenti di un enunciato. Il problema dello "sdoppiamento" del significato è invece risolto all'interno di una prospettiva pragmatica secondo la quale la metafora è una questione di uso degli enunciati. Tra le versioni più note di un approccio pragmatico alla metafora vi sono le analisi offerte da Paul Grice e John Searle. Affrontare le teorie proposte dai due autori nella loro completezza, tuttavia, trascenderebbe gli scopi di questo lavoro. In quanto segue cercherò invece di concentrarmi sugli aspetti salienti e comuni alle due analisi senza mai perdere di vista che l'obiettivo, qui, resta quello di spiegare il funzionamento delle metafore. Qualsiasi elemento delle due teorie che trascenda l'analisi delle metafore, dunque, verrà presentato solo nella misura in cui risulti necessario alla comprensione

---

<sup>85</sup> Black (1954), pp. 275-76.

<sup>86</sup> Una critica analoga è mossa da Searle (1979).

del nostro tema. Precisato questo, cerchiamo di capire innanzi tutto quali siano le caratteristiche generali di un approccio pragmatico.

La pragmatica, si potrebbe dire, è «lo studio delle relazioni fra segni e parlanti, fra espressioni linguistiche e coloro che se ne servono per comunicare pensieri, è lo studio del modo in cui è possibile usare le frasi in situazioni concrete»<sup>87</sup>. Alla luce di questa definizione, un approccio pragmatico allo studio della metafora permette di considerare questo tropo come una questione di uso della lingua, piuttosto che come una questione di slittamento di significati lessicali. Una volta escluso che la metafora sia un processo che si realizza sul piano semantico, dunque, il teorico della posizione pragmatica sosterrà che l'errore più comune quando si cerca di spiegare il funzionamento delle metafore consiste nel presupporre che le parole e gli enunciati presi isolatamente possiedano due distinti significati, uno figurato e l'altro letterale, che è possibile selezionare a piacimento indipendentemente dal modo in cui sono usati.

Questo, tuttavia, non significa negare in toto che si possa parlare, seppur impropriamente e in modo approssimativo, di significato letterale e significato metaforico. Il sostenitore della prospettiva pragmatica, lungi dal negare che vi possano essere interpretazioni letterali e interpretazioni metaforiche, sposta l'attenzione dal significato dell'enunciato a ciò che il parlante ha inteso dire pronunciandolo in una determinata situazione.<sup>88</sup> In breve, l'approccio pragmatico ruota intorno ad una tesi molto semplice e piuttosto suggestiva che può essere espressa come segue: se si vuole rendere conto di un fenomeno complesso come quello metaforico, il linguaggio non può essere studiato indipendentemente dalle intenzioni di chi lo usa. È solo prendendo in considerazione queste, infatti, che sarà possibile sostenere che un parlante può *dire* qualcosa e *significare* o *implicare* qualcosa d'altro. Quello che impropriamente è chiamato “significato metaforico”, dunque, non ha niente a che vedere con il significato dell'enunciato. Esso, cioè, non è qualcosa che può essere rinvenuto indipendentemente dall'intenzione del parlante. Scrive Searle:

The problem of explaining how metaphors work is a special case of the general problem of explaining how *speaker meaning* and *sentence or word meaning* come apart. It is a special case, that is, of the problem of how it is possible to say one thing and mean something else, where one succeeds in communicating what one means even though both the speaker and the

---

<sup>87</sup> Bianchi (2003), p. 6.

<sup>88</sup> Scrive Barfield (1962): «The poet says B but he means A. He hides A in B. B is the normal everyday meaning that the words so to speak “ought” to have on the face of them, and A is what the poet really has to say to us, and which he can only say through or alongside, or by modifying, these normal everyday meanings. A is his own new, original, or poetic meaning» (p. 49).

hearer know that the meanings of the words uttered by the speaker do not exactly and literally express what the speaker meant.<sup>89</sup>

Da quanto emerge dal passo citato, dunque, Searle non nega che si possa parlare di un significato letterale e di un significato metaforico. Egli semplicemente sostiene che non sia possibile attribuire questi due significati direttamente alle parole o agli enunciati, senza considerare l'intenzione di chi li pronuncia. Presi isolatamente le parole e gli enunciati non significano niente di più di ciò che effettivamente significano. La possibilità di interpretare un enunciato in senso metaforico, invece, richiede che colui che ha proferito quell'enunciato abbia *inteso* dire qualcosa di diverso. È solo in virtù del fatto che il parlante ha avuto l'intenzione di trasmettere un messaggio differente da quello espresso dall'enunciato che possiamo attribuire a quell'enunciato un altro significato che chiameremo metaforico.

In modo analogo, Grice ritiene che non sempre ciò che viene detto corrisponde completamente a quanto in esso è celato o implicato.<sup>90</sup> Quando questo accade, i casi possono essere principalmente due: o è lo stesso significato convenzionale delle parole a determinare quanto viene implicato (implicatura convenzionale), oppure quanto è implicato dipende da certe caratteristiche generali del discorso (implicatura conversazionale).<sup>91</sup> Nel dire, ad esempio, “John è inglese, quindi è un gentiluomo”, il solo termine “quindi” implica che l'essere un gentiluomo è diretta conseguenza dell'essere inglesi. In questo caso, dunque, si avrà una implicatura convenzionale poiché congiunzioni come “quindi”, “dunque”, “pertanto” permettono direttamente di stabilire una coordinazione conclusiva. Diversamente, dicendo “Luca è una volpe”, il mio implicare “Luca è furbo” non ha nulla a che vedere con il significato delle parole, quanto, piuttosto, con la violazione di alcune regole del discorso. Ora, secondo Grice, la metafora è il risultato di un'implicatura del secondo tipo, ossia di un'implicatura conversazionale. Solo in quest'ultimo caso, infatti, è necessario che il parlante intenda effettivamente implicare qualcosa d'altro.<sup>92</sup>

<sup>89</sup> Searle (1989), p. 83-84 (corsivo mio).

<sup>90</sup> Grice (1989) utilizza “implicare” (*implicate*) (e i relativi sostantivi “implicatura” (*implicature*), “implicatum” (*implicatum*)) per riferirsi alla possibilità di veicolare un messaggio alternativo al messaggio convenzionale dell'enunciato e “dire” (*say*) in stretta connessione con il significato convenzionale della parola o dell'enunciato. Per una critica sulle condizioni per l'intenzione nella teoria di Grice si veda, tra gli altri, Black (1973).

<sup>91</sup> Grice (1989), p. 25-6.

<sup>92</sup> È chiaro, infatti, che nel caso delle implicature convenzionali ciò che è implicato non dipende direttamente dall'intenzione del parlante visto che l'implicatura è direttamente legata al significato delle parole utilizzate. In questi casi, cioè, è possibile che l'uso di determinate parole *implichi* qualcosa che il parlante non vuole implicare.

In questa prospettiva, dunque, la distinzione da tenere presente se si vuole analizzare il funzionamento delle metafore è quella tra significato dell'enunciazione del parlante (*speaker's utterance meaning*) e significato delle parole o dell'enunciato (*word or sentence meaning*).<sup>93</sup> Ora, come è possibile distinguere tra interpretazione letterale e interpretazione metaforica alla luce di questa distinzione? Nelle espressioni letterali, si potrebbe dire, questi due significati coincidono. Nell'enunciato (a): "Il libro è sul tavolo", cioè, il significato dell'enunciato è identico al significato del parlante. Colui che ha pronunciato (a), cioè, non intendeva dire nient'altro che "Il libro è sul tavolo", dove questo enunciato è inteso nel suo senso letterale. Al contrario, nelle espressioni metaforiche, i due significati restano distinti. Pronunciando l'enunciato "Marco è un leone", ad esempio, il parlante ha pronunciato un enunciato che continua a significare che Marco è un leone, ma che egli ha usato per intendere, ad esempio, che Marco è una persona fiera e coraggiosa.<sup>94</sup>

Secondo Searle, una volta sostenuto che quello comunemente indicato come significato metaforico altro non è che significato inteso dal parlante, è possibile affermare che la metafora si presenta come un enunciato della forma "S è P" il quale viene interpretato come "S è R". "S è R", dunque, sebbene non venga espresso direttamente, è il significato che il parlante attribuisce a "S è P". "S è P" viene interpretato diversamente solo nel momento in cui è possibile sostenere che il parlante, nel pronunciare quel particolare enunciato ha inteso dire "S è R". L'enunciato preso di per sé, dunque, non è ancora una metafora.

Ora, se significato del parlante e significato dell'enunciato nella metafora non coincidono, è necessario capire in che tipo di rapporto essi si trovino. Si tratta cioè di spiegare in che modo è possibile passare da "S è P" a "S è R". I principi che secondo Searle permettono questo passaggio sono principi condivisi tanto dal parlante quanto dall'ascoltatore. Affinché la comunicazione funzioni, infatti, il parlante deve poter formulare il significato che intende veicolare sulla base di regole che l'ascoltatore potrà applicare a ritroso per giungere alla corretta interpretazione di quella intenzione. È necessario, cioè, che l'ascoltatore sappia che il parlante può veicolare un significato differente da quello dell'enunciato, che il parlante sappia che l'ascoltatore sa che egli potrebbe veicolare un differente significato, che l'ascoltatore sappia che il parlante sa che l'ascoltatore sa, ecc.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Cfr. Searle (1979), p. 84 e Grice (1989), p. 86 e ss.

<sup>94</sup> Secondo questa prospettiva, dunque, un enunciato pronunciato con l'intenzione di veicolare un messaggio alternativo al significato dell'enunciato, può essere parafrasato esplicitando così il significato del parlante. La parafrasi che costituisce l'enunciazione del significato del parlante, inoltre, va intesa in senso letterale.

<sup>95</sup> Questa catena di conoscenza è paragonabile a quella che Schiffer (1972) ha definito *mutual knowledge*.

In modo analogo, Grice afferma che l'ascoltatore è portato a ricercare un'interpretazione differente dell'enunciato perché presuppone (e presuppone che il parlante presupponga) che lo scopo fondamentale della comunicazione sia quello di scambiarsi reciprocamente informazioni nel modo più efficace possibile.<sup>96</sup> Se questo è lo scopo, dunque, il principio generale che qualsiasi parlante impegnato in una comunicazione dovrà osservare è quello che Grice chiama *principio di cooperazione* per il quale è necessario conformare «il proprio contributo conversazionale a quanto è richiesto, nel momento in cui avviene, dall'intento comune accettato o dalla direzione dello scambio verbale in cui [si è] impegnat[i]»<sup>97</sup>.

Ora, come si è già detto, seguendo ancora Grice è possibile sostenere che la metafora costituisce il risultato di un'implicatura conversazionale, ossia di un'implicatura che non dipende dal significato delle parole utilizzate, ma dall'intenzione del parlante. Nel tentativo di descrivere un modello generale di inferenza di un'implicatura conversazionale Grice ritiene che il ragionamento di un ascoltatore B dinnanzi ad un parlante A sia il seguente:

[A] has said that *p*; there is no reason to suppose that he is not observing the maxims, or at least the Cooperative Principle; [A] could not be doing this unless he thought that *q*; [A] knows (and knows that I know that he knows) that I can see that the supposition that he thinks that *q* is required; [A] has done nothing to stop me thinking that *q*; [A] intends me to think, or is at least willing to allow me to think, that *q*; and so [A] has implicated that *q*.<sup>98</sup>

Secondo Grice, dunque, l'ascoltatore è portato a pensare ad una implicazione proprio in virtù del fatto che almeno il principio di cooperazione resta saldo. Tale premessa fa sì che, sebbene l'ascoltatore riconosca che il parlante sta infrangendo una regola del discorso, egli possa inferire che il parlante potrebbe stare intendendo qualcosa di diverso da ciò che dice. Questo è precisamente quanto accade con l'uso di metafore. In particolare, secondo Grice, la metafora è il risultato di un'implicatura conversazionale realizzata mediante lo sfruttamento della prima massima della qualità la quale prescrive: “Non dire ciò che credi sia falso”.<sup>99</sup> In altre

<sup>96</sup> Scrive Grice (1989): «anyone who cares about the goals that are central to conversation/communication (such as living and receiving information, influencing and being influenced by others) must be expected to have an interest, given suitable circumstances, in participation in talk exchanges that will be profitable only on the assumption that they are conducted in general accordance with the Cooperative Principle and the maxims» (p. 30).

<sup>97</sup> Grice (1989), p. 26.

<sup>98</sup> Grice (1989), p. 31.

<sup>99</sup> Cfr. Grice (1989), p. 34. Le massime conversazionali sono raggruppate da Grice in quattro categorie che, sinteticamente, sono: 1. *Quantità*. Comprende le seguenti massime: (a) Fornisci un contributo che sia tanto informativo quanto richiesto dagli scopi dello scambio comunicativo; (b) Non dare un

parole, dicendo qualcosa che è palesemente falso, il parlante permette all'ascoltatore di formulare un'interpretazione che sia coerente con l'idea che il parlante sia un essere razionale, che conosce le regole del discorso, che rispetta il principio di cooperazione e che sta cercando di trasmettere informazioni.<sup>100</sup>

Si è visto, dunque, che il punto fondamentale della teoria pragmatica, comune tanto a Grice quanto a Searle, è costituito dalla distinzione tra significato del parlante e significato dell'enunciato. Dietro al significato di un enunciato, dunque, si può sempre nascondere l'intenzione del parlante di veicolare un messaggio differente da quello espresso dall'enunciato. Ora, come è possibile per il parlante affermare "S è P" e intendere "S è R", dove P chiaramente non significa R? Per rispondere a questa questione seguiamo l'analisi offerta da Searle.<sup>101</sup>

Per capire quali siano i passaggi che il parlante ha seguito nella formulazione dell'enunciato è necessario porsi nella prospettiva dell'ascoltatore e vedere in che modo egli segua a ritroso i medesimi passaggi nell'interpretazione dell'enunciato. Si consideri ad esempio l'enunciato (a) "Luca è un maiale". Come è possibile interpretare questo enunciato come metaforico anziché come letterale? Secondo Searle, l'ascoltatore che si trova a dover interpretare (a) segue tre passaggi fondamentali che possono essere formulati sotto forma di regole interpretative<sup>102</sup>:

1. Se l'espressione è difettosa quando interpretata letteralmente<sup>103</sup> si cerchi un significato dell'espressione che differisca dal significato dell'enunciato. In altre parole, per l'enunciato "S è P" si tenti una possibile parafrasi nella forma "S è R".

---

contributo più informativo di quanto sia richiesto. 2. *Qualità*. Comprende la supermassima (i) Cerca di dare un contributo che sia vero. E due massime: (a) Non dire ciò che credi sia falso; (b) Non dire ciò per cui non hai prove adeguate. 3. *Relazione*. Comprende l'unica massima (a) Sii pertinente. 4. *Modalità*. Comprende la supermassima (i) Sii perspicuo e massime quali: (a) Evita oscurità dell'espressione; (b) evita ambiguità; (c) Sii conciso; (d) Sii ordinato. A queste quattro categorie principali si possono aggiungere altre massime di carattere estetico, sociale o morale (Cfr. pp. 26-8).

<sup>100</sup> Eco (1997, p. 144) nota che chi usa una metafora viola anche le altre massime della Quantità ("da un contributo tanto informativo quanto richiesto"), della Modalità ("Sii perspicuo") e della Relazione ("Sii pertinente").

<sup>101</sup> A differenza di Searle che dedica il suo articolo *Metaphor* alla nostra questione, infatti, l'analisi di Grice sulle metafore si limita a quanto detto fin qui. Egli, cioè, non spiega in che modo significato del parlante e significato dell'enunciato possano essere collegati nel caso degli enunciati metaforici, né, di conseguenza, come le metafore vadano interpretate.

<sup>102</sup> Cfr Searle (1979), pp. 103-4.

<sup>103</sup> Searle specifica che i difetti di un'interpretazione letterale possono corrispondere a «obvious falsehood, semantic nonsense, violations of the rules of speech acts, or violations of conversational principles of communication» (p. 103).

2. Per rintracciare i possibili valori di R si cerchi i modi in cui S potrebbe essere come P. Per capire come S potrebbe essere come P si selezionino caratteristiche delle cose che sono P che siano salienti, ben note e distintive.
3. Si ritorni ad S e si veda quale dei diversi candidati per il valore di R sono probabili o possibili proprietà di S.

Quando ci troviamo ad interpretare un qualsiasi enunciato, dunque, tentiamo innanzi tutto una interpretazione letterale. Non appena ci rendiamo conto che quella interpretazione è in qualche modo difettosa, dobbiamo tentare di offrire una parafrasi di quello stesso enunciato. Questa parafrasi mostra esclusivamente le similarità tra metaforizzato e metaforizzante espresse, questa volta, da un enunciato letterale. Ora, come è possibile effettuare il passaggio 2? Come è possibile, cioè, che, dato P, si possa ricavare R? Secondo Searle ci sono alcuni principi che possono guidare tale determinazione. Brevemente, i principi menzionati da Searle sono:<sup>104</sup>

1. Cose che sono P sono per definizione R. (“Paolo è un gigante” → “Paolo è alto”).
2. Cose che sono P sono contingentemente R. (“Matteo è un maiale” → “Matteo non si lava e puzza”).
3. Cose che sono P sono spesso dette o credute essere R, anche se sia il parlante che l’ascoltatore possono sapere che R è erroneamente predicato di P. (“Luca è un gorilla” → “Luca è molto aggressivo” – in realtà i gorilla siano animali timidi e pacifici).
4. Cose che sono P non sono R, né sono simili alle cose che sono R, né sono credute essere R. Ciò nonostante è una questione di nostra sensibilità, culturalmente o naturalmente determinata, se percepiamo una connessione. (“Sono di umore nero” → “Sono depresso e arrabbiato”).
5. Cose che sono P non sono come le cose che sono R e non sono credute essere come queste. Ciò nonostante la condizione di essere P è simile alla condizione di essere R. (“Sei diventato un aristocratico” → “Hai acquisito uno status sociale più altolocato a seguito della tua promozione”).
6. Ci sono casi in cui P e R sono uguali o simili nel loro significato, ma in cui uno dei due, solitamente P, è ristretto nella sua applicazione e non si applica letteralmente a S. (“Ecco delle uova sbattute” / “Luca è un po’ sbattuto stamattina”).

---

<sup>104</sup> Searle (1989), pp. 104-8. Searle menziona in tutto otto principi, gli ultimi due, tuttavia, possono essere considerate forme di applicazione dei primi sei. Mi limito, dunque, ad introdurre i primi sei principi.

Questi, dunque, sono i sei principi che possono guidare un ascoltatore nel secondo passaggio.

Come si può notare, il primo passaggio che secondo Searle un ascoltatore si trova ad intraprendere nel tentativo di interpretare un enunciato metaforico è molto vicino alla spiegazione offerta da Grice. Per entrambi, infatti, il modo per riconoscere che il parlante sta implicando qualcosa di diverso da quello che dice dipende dalla palese falsità dell'enunciato interpretato letteralmente. Ciò che questa spiegazione indirettamente presuppone, dunque, è che l'interpretazione letterale preceda sempre l'interpretazione metaforica e che, soprattutto, mentre la prima può essere definita vera o falsa, la seconda non può essere soggetta ai valori di verità o falsità. A questo punto non resta che considerare cosa venga inteso per "significato letterale".

Searle riconosce la problematicità del concetto di significato letterale, soprattutto se usato per definire per contrasto quello di significato metaforico. Secondo Searle, infatti, l'errore delle teorie semantiche consiste, da un lato, nell'aver confuso significato del parlante e significato dell'enunciato – finendo con ciò per sostenere che uno stesso enunciato può avere due distinti significati – e, dall'altro, nell'aver interpretato il significato letterale come se questo afferisse all'enunciato indipendentemente dal contesto di proferimento. Secondo Searle, invece, non è possibile parlare di significato letterale di un enunciato se preso all'interno di un "contesto zero". Sostenere che l'interpretazione letterale non può avvenire a-contestualmente significa che le sole regole semantico-grammaticali non saranno mai sufficienti a determinare il significato di un enunciato.<sup>105</sup> Lungi dall'essere dato una volta per tutte indipendentemente dalla particolare situazione in cui un determinato enunciato ricorre<sup>106</sup>, dunque, il significato letterale di un enunciato e le sue condizioni di verità dipendono dal contesto situazionale e da un *background* di riferimento che può essere definito come un «insieme di capacità, abilità, tendenze, abitudini, disposizioni, presupposizioni date per scontate, nonché di "sapere-come" (*know-how*) generale»<sup>107</sup>. Affinché si possa parlare di interpretazione letterale, dunque, è necessario che l'ascoltatore sappia in quale specifica occasione un enunciato è stato formulato, che abbia una

---

<sup>105</sup> Scrive Searle (1978): «When I say that the literal meaning of a sentence only has application relative to the coordinate system of our background assumptions, I am not denying that sentences have literal meanings. Literal meaning, though relative, is still literal meaning» (p. 220).

<sup>106</sup> Come nota giustamente Poggi (2006) si potrebbe dire che «Searle sembra negare la sensatezza della nozione di significato letterale di un enunciato, ma non quella di significato letterale di un'enunciazione» (p.177). Questa affermazione è comprensibile alla luce delle differenti definizioni di enunciato e enunciazione. Mentre un enunciato, infatti, è solitamente definito come un'espressione in lingua di forma grammaticalmente compiuta, con "enunciazione" si intende invece una singola occorrenza spazio-temporalmente determinata di un dato enunciato (Cfr. Tarello (1974), pp. 142 e ss, e Guastini (1984), p. 36).

<sup>107</sup> Searle (2000), p. 114. Cfr. anche Searle (1978), Searle (1980) e Searle (1992).

serie di conoscenze e presupposizioni relative allo particolare contesto culturale di cui fa parte e che possieda quelle abilità, capacità e conoscenze che concorrono alla creazione di uno sfondo più ampio e comune a tutti gli esseri umani quali animali razionali dotati di linguaggio.

Ora che abbiamo schematicamente riassunto gli assunti fondamentali di un approccio pragmatico alla metafora cerchiamo di capire quali sono le problematiche ad esso connesse.

Innanzitutto vale la pena notare che, se è vero che la contestualizzazione dell'enunciato per individuarne il significato letterale evita molti problemi legati a questa ambigua e sfuggente nozione, è anche vero che difficilmente il riferimento al contesto permette l'individuazione di un solo e univoco significato "letterale".<sup>108</sup> Il problema, cioè, è che non sempre è chiaro quale sia il significato letterale, sicché non è detto che l'intenzione del parlante nel pronunciare un enunciato letterale coincida con il modo in cui l'ascoltatore interpreta quel particolare enunciato. In questi casi, dunque, è del tutto possibile che parlante e ascoltatore diano per scontato di aver dato una medesima interpretazione per poi scoprire che non è così. La sfumatura può essere minima e questa è la ragione per cui, in linea di massima, nessuno finisce per verificare che le corrispondenze siano perfettamente parallele. Eppure, in alcune situazioni una sfumatura, per quanto minima, può essere determinante. Per capire la differenza si considerino i seguenti casi.

Può essere del tutto indifferente che due parlanti confrontino le loro intenzioni sull'uso del termine "veicolo" in un simile scambio di battute:

Marianna: - Ieri mentre passeggiavo lungo il fiume c'era una calma incredibile. Non c'era neanche un veicolo!

Benedetta: - Davvero? Che meraviglia, mi sarebbe piaciuto essere con te.

Sebbene l'enunciato "Non c'era neanche un veicolo" possa essere interpretato letteralmente perché non risulta in alcun modo "difettoso", è del tutto plausibile che ciò che ha inteso Marianna con il termine "veicolo" sia del tutto differente da ciò che ha inteso Benedetta. Mentre Marianna potrebbe essersi riferita alle automobili, Benedetta potrebbe aver pensato a api su tre ruote, biciclette, macchinine telecomandate, barche a vela, motoscafi, boeing, alianti,

---

<sup>108</sup> Come vedremo, inoltre, il riferimento al contesto risulta di fondamentale importanza anche nella comprensione degli enunciati metaforici i quali non possono essere considerati parassitari rispetto ad enunciati letterali. In questo senso, l'insistenza di Searle e di Grice sulla priorità dell'interpretazione letterale finisce per sottovalutare il fatto che, come è stato dimostrato, l'interpretazione metaforica è in molti casi la prima possibilità che un ascoltatore si trova a vagliare. La priorità dell'interpretazione letterale, infatti, è stata smentita da una serie di esperimenti che mostrano non solo che, in alcuni casi, la prima interpretazione fornita è di tipo metaforico, ma anche che la velocità di comprensione di un enunciato metaforico spesso è maggiore di quella rilevata nella comprensione di enunciati interpretati letteralmente. Cfr. Ortony (1978); Gibbs (1980); Keysar (1989), Rumelhart (1979).

deltaplani ecc.<sup>109</sup> In questo senso, se, poniamo, Matteo avesse nel frattempo mandato un sms a Benedetta dicendo: «Ieri era pieno di motoscafi!», Benedetta potrebbe considerare falso l'enunciato di Marianna. Nel contesto di quella conversazione, tuttavia, queste specificazioni non hanno importanza. L'attenzione delle due interlocutrici era focalizzata su altro e questa è la ragione per cui nessuna delle due probabilmente si soffermerà su questo particolare nel corso della conversazione.

Cosa accade, però, nel caso in cui lo stesso termine si trovi all'interno dell'enunciato normativo "Non sono ammessi veicoli lungo il fiume"? A differenza di quanto riscontrato nello scambio di battute tra le due amiche, il termine "veicoli" diventa centrale in questo caso. Un modo per attribuire significato a questo termine di modo da poter poi determinare la classe di oggetti compresa al suo interno è cercare di contestualizzarlo all'interno dell'enunciato. Cosa si intende qui, ad esempio, con l'espressione "lungo il fiume"? Può essere d'aiuto per capire il significato dell'enunciato sapere se chi l'ha formulato si riferisce a veicoli che transitano sulla strada che costeggia il fiume o sul fiume stesso? E, ancora, che dire nel caso in cui, una volta deciso che "veicoli" si riferisce a veicoli motorizzati su quattro ruote, una chiatta stesse trasportando un camion? Le conseguenze dell'interpretazione dell'enunciato in questione, si badi, hanno portata ben più ampia di quanto ci si aspetterebbe. L'interpretazione di un enunciato come questo, infatti, potrebbe comportare che una ragazza in bicicletta o il genitore di un bambino con una barca telecomandata siano soggetti al pagamento di una ammenda.

Si consideri ora una seconda questione. Si è visto che, per la teoria in esame, l'intenzione di veicolare un messaggio che non viene direttamente espresso dal significato proprio dell'enunciato può essere esplicitata mediante un ulteriore enunciato che ne costituisce la parafrasi. Tale parafrasi, dice Searle, va intesa in senso letterale. Questo significa che, nella parafrasi di una metafora, il significato del parlante coincide con il significato dell'enunciato. Questa spiegazione, tuttavia, è problematica.

Si consideri l'enunciato (a) "Giulietta è il sole" pronunciato da Romeo sotto al balcone. Applicando la teoria qui in esame si deve dire che in (a) il significato del parlante non coincide con il significato dell'enunciato. Nel tentativo di esplicitare il significato del parlante si ricorrerà dunque ad un secondo enunciato che, come si è visto, dovrà essere inteso letteralmente. Ora, una possibile parafrasi di (a) potrebbe essere (b): "Giulietta è al centro dell'universo di Romeo".

---

<sup>109</sup> La ragione per cui è almeno potenzialmente possibile utilizzare il termine "veicolo" in tutti questi casi dipende dalla sua definizione da dizionario. Dizionario alla mano, infatti, "veicolo" è il nome generico di ogni mezzo meccanico guidato dall'uomo (o anche teleguidato) adibito al trasporto di persone, animali o cose, sia circolante su strada, sia destinati alla navigazione marittima, lacustre e fluviale, sia destinati al volo nell'atmosfera o nello spazio.

Secondo Searle, come si è detto, (b) va inteso letteralmente, ossia in esso significato del parlante e significato dell'enunciato coincidono. Tale spiegazione, tuttavia, risulta immediatamente inadeguata se applicata al nostro esempio. L'universo di cui si parla nella parafrasi, infatti, resta un universo metaforico. L'autore della parafrasi, dunque, ha inteso dire qualcosa di diverso dal significato della parafrasi. Se pungolato in questa direzione, l'autore della nostra parafrasi potrebbe rispondere parafrasando la parafrasi con (c): "Tutti i pensieri di Romeo ruotano intorno a Giulietta". Ebbene, anche in questo caso, risulta piuttosto complesso interpretare questo enunciato come letterale. Potrebbe essere alquanto bizzarro, cioè, andare ricerca delle condizioni di verità di (c) verificando se, effettivamente, tutti i pensieri di Romeo ruotino allegramente intorno a Giulietta. Come abbiamo già visto discutendo di parafrasi, dunque, sostenere che tutte le parafrasi sono letterali significa sottovalutare la profonda metaforicità del linguaggio e ignorare che, come vedremo nel prossimo paragrafo, anche il nostro pensiero è fondamentalmente metaforico.

I maggiori problemi con cui la teoria pragmatica della metafora deve fare i conti, tuttavia, dipendono dalla nozione di "intenzione" che, come si è visto, risulta fondamentale per l'approccio pragmatico. Per quanto suggestivo nei casi della comunicazione *vis à vis*, il concetto di intenzione del parlante, risulta di difficile utilizzo quando ci confrontiamo con un testo scritto. In particolare, i casi in cui è maggiormente complicato rinvenire l'intenzione dell'autore di un testo sono quelli in cui esso non sia contemporaneo di chi legge, sia sconosciuto o non sia una sola persona.

Si consideri innanzi tutto il caso di un'opera letteraria scritta due secoli fa. Si ipotizzi che il suo autore, terrorizzato all'idea che i postumi fraintendessero il suo pensiero, abbia esplicitato ogni singola affermazione esordendo con "Con *x* intendo *y, z, w* e non *a, b* o *c*". Ebbene, anche in questo caso, il problema resta il medesimo per tutti i significati *y, z, w* che egli ammette come possibili. Ad un certo punto, infatti, al ligio e fedele interprete non resterebbe che tentare una interpretazione che, per quanto giustificata da una serie di ragioni ben argomentate, resta comunque un'interpretazione la cui coerenza con l'intenzione dell'autore non potrà mai essere pienamente certificata. La situazione si complica nei casi in cui l'autore di un'opera sia completamente sconosciuto, sia sconosciuto il suo pensiero su altre questioni, si esprima in modo piuttosto criptico o con enunciati decisamente generici. Nostradamus aveva certamente ragione a dire che gli uomini che sarebbero venuti dopo di lui avrebbero riconosciuto la verità di ciò che scriveva perché tutto si sarebbe avverato. Così è stato, in effetti, dal momento che la genericità delle sue profezie le rendeva (banalmente) vere. Chiunque sarà in grado di mostrare, ad esempio, che la seguente profezia è stata effettivamente confermata (almeno) una volta nel

corso della storia: «Il giovane leone il vecchio sormonterà/ Nel campo bellico in singolar tenzone/ Nella gabbia d'oro gli occhi perforerà/ Due ferite (o "flotte") in una, poi morire, morte crudele». La fama di Nostradamus è diventata la proverbiale conferma che anche la più arbitraria attribuzione di significato da parte degli interpreti può essere celata dietro l'intenzione di un autore e dietro la sua (vera o presunta) autorità in materia. Le interpretazioni, dunque, possono trarre la propria forza e la propria insindacabilità quando mascherate come fedeli riproduzioni dell'intenzione di un autore.

Cosa accade, inoltre, se l'autore di un testo non è uno solo? Si prenda il caso di un testo scritto a più mani. È del tutto possibile continuare a sostenere che l'autore, formulando quel particolare enunciato, ha inteso dire x e non y. Sebbene non si sappia esattamente a quale autore ci si stia esattamente riferendo, qualcuno deve averlo pur scritto (e pensato) quell'enunciato. Eppure, anche in questo caso, l'unica intenzione che continua a prevalere è quella dell'interprete.

Il problema dell'intenzione diventa particolarmente evidente, in fine, nel momento in cui l'autore manchi completamente. Come è possibile, infatti, rintracciare l'intenzione di un parlante se questo è completamente inesistente? Ritengo che questo sia il caso del "legislatore" di cui giudici e giuristi continuano a servirsi per giustificare le proprie interpretazioni. Naturalmente non sto sostenendo che i testi normativi, per così dire, si scrivano e si pensino da soli. Il corpo collettivo sovente indicato con il termine "legislatore", infatti, è chiaramente composto da un numero più o meno ampio di individui che, presi singolarmente, sono in grado di decidere e agire in un determinato modo. La possibilità di attribuire delle decisioni ad essi considerati come assemblea, inoltre, dipende dall'esistenza di determinate regole procedurali che stabiliscono le modalità entro le quali una decisione è attribuibile a quel particolare gruppo. Il problema è che tali regole non sono sufficienti per sostenere che esiste un'unica intenzione a sostegno di determinate scelte legislative.

### *3.6. Le metafore e la vita quotidiana: George Lakoff e Mark Johnson.*

Volgendo lo sguardo alle teorie della metafora che abbiamo fin qui esposto possiamo dire che la metafora è stata affrontata e spiegata principalmente in tre modi: come fenomeno di trasposizione di proprietà ontologiche, come questione di natura semantica e come processo esclusivamente pragmatico. Giunti a questo punto non ci resta che considerare un ultimo approccio che offre una nuova e interessante prospettiva dal momento che permette di conferire

alla metafora un valore ancor più pervasivo e determinante. Tale approccio, infatti, rifiuta di considerare la metafora come un fenomeno linguistico, interpretando il processo metaforico innanzi tutto come fenomeno cognitivo. Secondo questa prospettiva, dunque, ad essere intrinsecamente metaforico è il pensiero prima ancora del linguaggio.

La teoria che ha definitivamente aperto alla metafora la strada della linguistica cognitiva<sup>110</sup> è quella proposta da George Lakoff e Mark Johnson in un'opera del 1980 che porta un titolo a dir poco eloquente. Con *Metaphors We Live By*, infatti, gli autori chiariscono fin da subito la loro posizione: le metafore non sono solo strumenti con cui parliamo, facciamo poesia o lasciamo semplicemente intendere qualcosa al nostro interlocutore, senza tuttavia esprimerla chiaramente; le metafore, al contrario, sono innanzi tutto il mezzo mediante il quale orientiamo le nostre azioni e facciamo esperienza del mondo.<sup>111</sup> Prima ancora di parlar per metafore, dunque, pensiamo e viviamo con esse.<sup>112</sup>

Se è possibile affermare che ci esprimiamo metaforicamente, questo è dovuto al fatto che è il nostro sistema concettuale ad essere essenzialmente metaforico. In virtù del carattere metaforico del sistema concettuale le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri modi di relazionarci alle cose e alle persone sono mediati e permessi da metafore. Se è il carattere figurato del nostro sistema concettuale ad essere prioritario rispetto alla medesima caratteristica attribuita al linguaggio, fermarsi all'analisi delle metafore come fenomeno linguistico significa ignorare tanto la natura quanto la funzione delle metafore. Questo, tuttavia, non significa – sostengono Lakoff e Johnson – che l'analisi del linguaggio metaforico non possa aiutare nella scoperta di ciò che si nasconde dietro esso. Dal momento, infatti, che «la comunicazione è basata sullo stesso sistema concettuale che regola il nostro pensiero e la nostra azione, il linguaggio costituisce un'importante fonte per determinare come è fatto questo sistema»<sup>113</sup>.

Quando compiamo affermazioni quali: “La nostra storia è giunta al capolinea”, “Il suo argomento è stato demolito dall'avversario”, “Risparmieremo molto tempo andando via prima”

<sup>110</sup> Per una panoramica sugli autori che si sono occupati di metafore dal punto di vista delle scienze cognitive Cfr. Katz (1998a).

<sup>111</sup> Vale la pena sottolineare che le idee di Lakoff e Johnson sono anticipate da Reddy (1979) che, per mostrare la natura essenzialmente metaforica delle nostre concettualizzazioni, analizza il nostro modo di intendere il concetto di “discorso”. L'autore sostiene che il nostro modo di pensare i discorsi – e, di conseguenza, il nostro modo di parlarne – è mediato dalla metafora del “canale” grazie alla quale anche gli elementi del discorso assumono valenza metaforica. In particolare, in virtù di tale metafora i discorsi sarebbero dei “canali” che permettono il passaggio di particolari “oggetti” (i significati) che sono “veicolati” da particolari “contenitori” (le parole) (cfr. pp. 286-92). Per una spiegazione di questa metafora offerta dagli autori qui in analisi si veda Lakoff e Johnson (1980b), pp. 458-9.

<sup>112</sup> Lakoff e Johnson (1980a) scrivono: «*L'essenza della metafora è comprendere e vivere un tipo di cosa in termini di un altro*» (p. 24), corsivo nel testo.

<sup>113</sup> Lakoff e Johnson (1980a), p. 22.

– affermano gli autori – non stiamo compiendo alcun collegamento tra oscuri “significati”, non stiamo parlando impropriamente e non ci stiamo esprimendo in maniera poetica. Questo è, molto semplicemente, il nostro modo comune di esprimerci quando ci riferiamo, rispettivamente, alle storie d’amore, alle discussioni e al tempo. Che gli enunciati appena menzionati rientrino a pieno titolo nel modo comune di intendere quello sfondo ambiguo e variopinto che ancora chiamiamo “letterale”, è forse confermato dal fatto che il lettore si starà ancora chiedendo dove risieda la loro “metaforicità”. Che il tempo si *risparmi*, si *sprechi*, si *guadagni*, si *usi* o si *esaurisca*, infatti, sembra del tutto ovvio. In quale altro modo dovremmo mai riferirci al concetto di “tempo” se non utilizzando le categorie appena menzionate? Ebbene, ciò che Lakoff e Johnson mostrano nella loro ricerca è esattamente che non c’è altro modo per riferirsi al concetto di tempo perché la nostra comprensione di quello è già mediata nel nostro pensiero dal concetto di “denaro”. La metafora sottesa a tutte le espressioni che contengano i riferimenti sopra citati, infatti, è: IL TEMPO È DENARO. Al lettore non dovrebbe essere sfuggito, dunque, che, se il termine “metafora” non si riferisce agli enunciati quali “Ho perso troppo tempo”, “Ho guadagnato un paio d’ore”, “Il ritardo del treno mi è costato un’ora”, ma a ciò che a tutti questi è sotteso (IL TEMPO È DENARO), i due autori che stiamo prendendo qui in considerazione propongono una concezione della metafora decisamente diversa da quelle fin qui considerate. Cerchiamo di capire bene perché.

Se il “luogo” della metafora non è il linguaggio, ma il pensiero, è chiaro che il termine “metafora” non sarà utilizzato per descrivere un particolare enunciato, quanto piuttosto la «mappa concettuale» (*mapping*) ad esso sottesa.<sup>114</sup> Tale mappa permette il collegamento tra due domini concettuali associati a metaforizzato e metaforizzante – chiamati rispettivamente dominio bersaglio (*target domain*) e dominio sorgente (*source domain*) – e ci permette di descrivere e comprendere il primo in virtù del secondo.<sup>115</sup> Tali mappe possono poi essere descritte in forma proposizionale con un enunciato che identifica dominio bersaglio e dominio

<sup>114</sup> Lakoff (1993), pp. 206-7.

<sup>115</sup> Ma non necessariamente il secondo in virtù del primo. La ragione di questa direzione univoca è dovuta a quello che Lakoff chiama principio di invarianza che assicura la priorità al dominio del metaforizzato a partire dal quale è possibile selezionare le corrispondenze. Corollario del principio dell’invarianza è, dunque, il fatto che la struttura del dominio bersaglio non possa essere violata. Ciò nonostante non si deve dimenticare che, anche per Lakoff, così come già aveva sostenuto Black, le proprietà del dominio sorgente che permettono di spiegare il dominio bersaglio vengono selezionate comunque a partire da quest’ultimo. Scrive Lakoff (1993): «To understand the Invariance Principle properly, it is important not to think of mappings as algorithmic processes that “start” with source domain structure and wind up with target domain structure. Such a mistaken understanding of mappings would lead to a mistaken understanding of the Invariance Principle, namely, that one first picks all the image-schematic structure of the source domain, then one copies it onto the target domain unless the target domain interferes» (p. 13).

sorgente. Secondo Lakoff e Johnson, dunque, se le metafore non possono essere confuse con gli enunciati che, per così dire, le esplicano, lo stesso si deve dire della metafora e del suo nome. Per chiarire questa tripartizione utilizziamo un esempio.

L'enunciato "La nostra storia è ha imboccato un senso unico" è un enunciato metaforico che costituisce una delle possibili occorrenze di una particolare mappa che connette dominio bersaglio (l'amore) al dominio sorgente (il viaggio). Questa mappa prende il nome di "metafora" e può essere espressa mediante un nome della forma: "L'amore è un viaggio".<sup>116</sup> La mappa, dunque, permetterà di connettere una serie di caratteristiche associate all'uno e all'altro dei domini concettuali di modo da poter ricavare una serie di corrispondenze utili per la produzione di molti enunciati metaforici. Tra queste corrispondenze si troverà, ad esempio, quella tra gli amanti e i viaggiatori, quella tra la relazione e il mezzo di trasporto, tra gli obiettivi degli amanti e le destinazioni, tra gli impedimenti nella relazioni e gli ostacoli del viaggio e così via.<sup>117</sup> Da questa metafora così espressa possono poi derivare altri enunciati metaforici costruiti a partire da altre connessioni all'interno della medesima mappa. Si potrà dunque dire che enunciati quali "Il nostro amore è giunto al capolinea", "La nostra storia si trova ad un bivio", "Guarda a che punto siamo arrivati...", "La nostra storia è ormai in un vicolo cieco", "Il nostro amore è tutto in discesa", costituiscono altrettante esplicitazioni di quella medesima mappa originaria.<sup>118</sup>

La possibilità di esplicitare le metafore – intese come mappe – mediante differenti enunciati mostra il carattere sistematico dei concetti metaforici. Le mappe sono veri e propri sistemi di connessioni e relazioni e la loro sistematicità è evidente se si considerano gli enunciati metaforici che le esplicitano. Questi enunciati, infatti, mostrano chiaramente la loro derivazione comune. Tale sistematicità, tuttavia, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Se è vero che le mappe ci aiutano a mettere in evidenza alcuni aspetti di un concetto nei termini di un altro, infatti, è anche vero che vi sono altri elementi di quello stesso concetto che necessariamente restano nascosti.<sup>119</sup>

Si consideri, ad esempio, la mappa concettuale che porta il nome di "La discussione è

---

<sup>116</sup> Lakoff (1993), p. 206-7.

<sup>117</sup> Ivi, p. 207. Si noti che, sebbene questi collegamenti sono, secondo gli autori, tra proprietà dei concetti anche esse possono essere espresse in forma proposizionale.

<sup>118</sup> Lakoff e Johnson (1980a), p. 65. Si noti che in questi casi è particolarmente evidente il senso del principio di invarianza descritto alla nota 318. In tutti questi casi, infatti, il concetto di "amore" non ci aiuta a capire qualcosa di più del concetto di "viaggio". Al contrario, è solo in virtù del secondo che spieghiamo il primo in maniera differente. L'intuizione di Black – e di Tesauro prima di lui – circa il carattere interattivo del confronto metaforico, ci avrebbe invece permesso di dire che se l'amore è identificato con il viaggio ecco che, non solo l'amore può essere visto come un viaggio, ma anche il viaggio si fa più dolce e romantico.

<sup>119</sup> Lakoff e Johnson (1980a), pp. 29-32.

una guerra". In questo caso, il concetto di "guerra" ci permette di concettualizzare quello di "discussione" a partire da alcuni elementi caratteristici del primo. Se pensiamo la discussione in termini di guerra, è per noi del tutto comune pronunciare enunciati quali "Ogni punto debole della mia argomentazione è stato attaccato", "Se usi questa strategia ti faranno fuori in un lampo", "Le tue posizioni sono indifendibili", "Hanno distrutto tutti i miei argomenti" e così via.<sup>120</sup> Se è vero che questa associazione concettuale ci aiuta tanto a descrivere le discussioni e a categorizzare i loro elementi, quanto ad agire nel mondo come se, effettivamente, le discussioni fossero simili a guerre, tuttavia, non si può non notare che molte sono le caratteristiche delle discussioni che finiscono per essere dimenticate o sottovalutate. Le discussioni, infatti, non sono solo dei "campi di battaglia" su cui verranno decise le sorti di due o più "avversari" che utilizzeranno tutte le "armi" a loro disposizione per risultare "vincitori", aspettando così che i "vinti" si dichiarino "sconfitti". Le discussioni rappresentano anche degli "strumenti" che ci permettono di "costruire" "impalcature" teoriche "piano" per "piano", di modo da "raggiungere" un "punto fermo" anche mediante l'aiuto di colui o coloro che volevano "costruire" "percorsi" per giungere a differenti "traguardi".<sup>121</sup> In breve, mediante la metafora "La discussione è una guerra" rischiamo di perdere di vista il suo aspetto cooperativo e "costruttivo".

Ora, se le metafore sono delle mappe concettuali molto generali che ci permettono di creare un numero notevole di enunciati a partire dalle associazioni che evocano, è chiaro che, per quanto numerose siano le occorrenze proposizionali di una data mappa, la nostra percezione, il nostro modo di pensare e di agire saranno strutturati a partire da alcune metafore fondamentali. Tali metafore sono – secondo Lakoff e Johnson – elaborate e condivise all'interno di una determinata cultura di modo che anche «i valori fondamentali in una data cultura saranno coerenti con la struttura metaforica dei concetti più fondamentali di quella cultura»<sup>122</sup>. Sebbene, tuttavia, le mappe metaforiche possano essere tanto varie quante sono le culture di riferimento, vi sono alcuni tipi di mappe cui può essere riconosciuto un carattere transculturale. In particolare, i due autori individuano quelle che essi chiamano metafore strutturali, metafore di orientamento, e metafore ontologiche.

Sono metafore strutturali tutte le mappe viste fin qui, sicché non diremo molto altro in

---

<sup>120</sup> Ivi, p. 22.

<sup>121</sup> Le due descrizioni non si trovano in Lakoff. Mi sembra importante notare che, se la seconda risulta più ardita, innovativa, creativa o poetica della prima, è solo perché è meno istituzionalizzata, ossia non fa parte di una delle mappe concettuali che, come vedremo subito, appartengono ad una data cultura. Allo stesso tempo, nella seconda si trovano mischiate due "mappe" che portano rispettivamente il nome di: "Le discussioni sono edifici", "Le discussioni sono itinerari". Per le coerenze complesse attraverso metafore si veda Lakoff e Johnson (1980a), pp. 123-33.

<sup>122</sup> Lakoff e Johnson (1980a), p. 41.

merito. Riassumendo, si può dire che mediante tali mappe un concetto è metaforicamente strutturato in termini di un altro. A differenza di queste metafore strutturali, le metafore di orientamento, «invece di strutturare semplicemente un concetto nei termini di un altro, organizzano piuttosto un intero sistema di concetti in termini di un altro»<sup>123</sup>. Le metafore di orientamento, cioè, «danno al concetto un orientamento spaziale»<sup>124</sup>. Le metafore di orientamento ci permettono, ad esempio, di “visualizzare” determinati concetti mediante l’orientamento spaziale SU-GIÙ, come caratterizzato da due poli, rispettivamente, positivo e negativo. Attraverso tali categorie spaziali è possibile così effettuare associazioni come CONTENUTO→SU – TRISTE→GIÙ; SALUTE E VITA→SU – MALATTIA E MORTE→GIÙ; PIÙ→SU – MENO→GIÙ; BUONO→SU – CATTIVO→GIÙ.<sup>125</sup>

Secondo Lakoff e Johnson le metafore di orientamento mostrerebbero che il nostro modo di pensare e utilizzare i concetti è innanzi tutto mediato dalla nostra esperienza con lo spazio. Tale esperienza, tuttavia, incontra dei limiti che sono legati all’esperienza che abbiamo degli oggetti fisici e, in particolare, del nostro corpo. Ebbene, è proprio la nostra relazione con oggetti fisici che ci permette di costruire il terzo tipo di metafore che i nostri autori chiamano «metafore ontologiche»<sup>126</sup>. L’aggettivo “ontologiche” serve a mostrare che tali metafore permettono di identificare e spiegare determinati concetti (prevalentemente astratti) come entità e sostanze. Utilizziamo, ad esempio, una metafora ontologica quando compiamo affermazioni come “L’inflazione sta abbassando il nostro livello di vita”, “Abbiamo bisogno di combattere l’inflazione”, “L’inflazione ci sta mettendo con le spalle al muro”. Questi enunciati, infatti, rappresentano le concretizzazioni linguistiche di quella mappa metaforica che può essere identificata con il nome: “L’inflazione è un’entità”.<sup>127</sup>

Ora, è proprio tra le metafore ontologiche che si trovano metafore che sono per noi particolarmente interessanti visto il tema del presente lavoro. Questo perché, secondo gli autori, «i più ovvi esempi di metafore ontologiche sono quelli in cui gli oggetti fisici sono ulteriormente specificati come se fossero persone»<sup>128</sup>. Tali metafore prendono il nome di *personificazioni* e ci permettono di comprendere un’ampia serie di entità non umane in termini di caratteristiche e attività umane. In breve, la personificazione è «una categoria generale che

<sup>123</sup> Ivi, p. 33.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Lakoff e Johnson (1980 a), pp. 34-6. Altri orientamenti spaziali sono DENTRO-FUORI; VICINO-LONTANO; CENTRALE-PERIFERICO; DAVANTI-DIETRO.

<sup>126</sup> Ivi, pp. 45-52.

<sup>127</sup> Ivi, pp. 46-7. Un altro esempio di metafora ontologica è “La mente è un’entità” (p. 48).

<sup>128</sup> Ivi, p. 53. Si badi che, tuttavia, nel caso della metafora del legislatore non è un oggetto fisico ad essere personificato.

copre un ampio numero di metafore, ognuna delle quali seleziona differenti aspetti di una persona, o differenti modi di considerare una persona»<sup>129</sup>. Esempi di enunciati che sfruttano le personificazioni sono “La vita mi ha ingannato”, “La sua teoria mi ha spiegato bene questo aspetto”, “La crisi ci ha fatto chiudere”. Non dovrebbe risultare azzardato attribuire una analoga derivazione ad enunciati quali “Il legislatore ha inteso risolvere così la questione”, “Siamo nelle mani del legislatore”, “Quanto a questa materia, il legislatore si è sempre trovato in difficoltà”, “Il legislatore non può aver voluto altro che questo”, “Il legislatore sta ancora vagliando la questione”, “Non si può dire che il legislatore abbia pensato a questa soluzione”. Senza anticipare qui questioni che verranno discusse lungamente nella seconda parte, rimandiamo direttamente ai capitoli che seguono per l’analisi particolareggiata di cosa si nasconde “dietro” la metafora del legislatore.

Sebbene la proposta di Lakoff e Johnson risulti decisamente interessante e innovativa e sia in grado di mostrare le ragioni profonde del carattere metaforico del linguaggio, senza per questo considerare la metafora come un fenomeno esclusivamente linguistico, essa non è priva di problematiche. In quanto segue cercherò di esporre l’aspetto che più di altri mi sembra critico, tale aspetto, vale la pena dirlo fin da subito, dipende ancora una volta dall’incapacità di liberarsi di una distinzione eccessivamente dicotomica tra ciò che è “letterale” e ciò che, invece, è da considerarsi “metaforico”.

La ragione per cui Lakoff e Johnson optano per una analisi cognitiva della metafora risiede nel rifiuto della distinzione classica tra significato letterale e significato metaforico. Se continuiamo a guardare le metafore come fenomeno linguistico – esordiscono gli autori – il rischio è quello di pensare che le parole abbiano due generi di significati. Da un lato un significato fisso, proprio e univoco che chiamiamo “letterale” e, dall’altro, un significato improprio, più labile e soggetto a possibili fraintendimenti che chiamiamo “metaforico”. La soluzione pragmatica, secondo gli autori, non cambierebbe di molto la situazione. Affinché si possa interpretare correttamente ciò che un parlante intendeva dire, sarà necessario partire da un qualche senso “letterale” e poi procedere alla applicazione di una sorta di algoritmo interpretativo che ci permetta di andare oltre quel primo tipo di significato. Lo slittamento al piano cognitivo dovrebbe evitare queste ambiguità e fraintendimenti; non esistono significati metaforici e letterali perché metaforico o letterale è il nostro modo di fare esperienza del mondo. La distinzione, dunque, permane, ma va rivalutata.<sup>130</sup>

Ora, in cosa consiste tale rivalutazione? Ebbene, secondo Lakoff, sebbene la nostra

---

<sup>129</sup> Ivi, p. 54.

<sup>130</sup> Lakoff (1993), pp. 204-5.

esperienza del mondo e delle relazioni sia essenzialmente metaforica nella maggior parte dei casi, è pur sempre possibile affermare che alcune nostre esperienze non sono mediate da concetti metaforici e che, quindi, vanno intese come letterali. Scrive Lakoff:

Although the old literal-metaphorical distinction was based on assumptions that have proved to be false, one can make a different sort of literal-metaphorical distinction: those concepts that are not comprehend via conceptual metaphor might be called "literal." Thus, although I will argue that a great many common concepts like causation and purpose are metaphorical, there is nonetheless an extensive range of non-metaphorical concepts. A sentence like "the balloon went up" is not metaphorical, nor is the old philosopher's favorite "the cat is on the mat." But as soon as one gets away from concrete physical experience and starts talking about abstractions or emotions, metaphorical understanding is the norm.

Le esperienze che non sono concepite in termini di concetti metaforici, dunque, sono esperienze fisiche concrete e sono "letterali", al contrario, le emozioni o le astrazioni sono sempre "metaforiche". Ma siamo sicuri che i due enunciati espressi nel passo citato non possano essere metaforici? Il problema è che non possiamo saperlo finché essi non siano iscritti in un più ampio contesto. Vediamo in che senso.

Poniamo, ad esempio che il primo enunciato ("The balloon went up"), sia pronunciato da un bambino in riferimento a Eugenio, suo compagno di classe leggermente ciociottello. Possiamo immaginare, infatti, che tra i compagni di classe sia condivisa l'idea, espressa dall'enunciato metaforico: "Eugenio è un palloncino", e che tutti ormai abbiano interiorizzato la metafora al punto da utilizzarla in maniera "tronca", ossia direttamente per riferirsi al piccolo Eugenio. Ebbene, così stando le cose, non dovrebbe essere difficile immaginare una conversazione tra due compagni di Eugenio in cui il primo chiedesse: "Dov'è andato il palloncino?" e il secondo rispondesse: "Il palloncino è andato su". In questo caso, per altro, l'enunciato è pronunciato dal secondo per riferirsi ad una esperienza fisica. Eugenio è una persona in carne ed ossa che ha preso le scale ed è salito al piano superiore. È chiaro, dunque, che senza il riferimento al contesto difficilmente sarà possibile distinguere un enunciato metaforico da uno che non lo è.

A questa mia osservazione si potrebbe obiettare che ciò che Lakoff e Johnson hanno in mente è in realtà una posizione più generale, che può non tenere conto necessariamente di tutti i casi limite. Ciò che i due autori vogliono suggerire è che ci sono concetti che sono essenzialmente metaforici e concetti che non lo sono, senza riferirsi a o preoccuparsi di

analizzare i singoli enunciati metaforici. Questa obiezione, tuttavia, mostra un ulteriore tratto problematico. Se è vero che in molte occasioni le mappe concettuali sono metaforiche per natura e non ci lasciano altro modo per esprimerci se non quello di utilizzare enunciati metaforici che siano tra loro sistematicamente coerenti, è anche vero che la bellezza della metafore consiste soprattutto nel creare accostamenti che vadano al di là di quelli accettati, condivisi e utilizzati da una determinata comunità o cultura. Lakoff e Johnson naturalmente riconoscono che si possano creare metafore innovative, ma continuano a immaginare queste come mappe estremamente complesse e, soprattutto, esplicitabili da tutti nel medesimo modo.<sup>131</sup> Le metafore che sono in grado di porre in relazione due interi domini concettuali sono certamente le più profonde e dense di possibili implicazioni, ma le cose non stanno sempre così. Molto spesso compiamo metafore al solo fine di evidenziare un unico e solo aspetto del metaforizzato, senza che altre informazioni del metaforizzante vengano utilizzate. Nel caso dell'enunciato "Eugenio è un palloncino", ad esempio, l'unica comprensione che il metaforizzante sembra offrirci del metaforizzato è legata ad un'attinenza tra i due di natura morfologica. Se, infatti, dovessimo tentare di comprendere la metafora utilizzando la categoria del peso con ogni probabilità otterremmo esattamente l'effetto opposto. Non è sempre necessario, dunque, che le metafore contengano un vastissimo e complesso "retroscena". Questo, tuttavia, non le rende né meno interessanti né meno "pericolose". È proprio laddove non ci si aspettano connessioni e implicazioni ulteriori, infatti, che le metafore possono condurci fuori strada.

Ora, poniamo di accettare la distinzione di Lakoff e Johnson tra ciò che è "letterale" e ciò che è "metaforico" così come espressa sopra, quanto meno rispetto a questo secondo aspetto. Poniamo, cioè, che il nostro linguaggio sia metaforico quando si basa su concettualizzazioni di natura metaforica. Ammesso questo si consideri la metafora: LE TEORIE SONO COSTRUZIONI. Dalle associazioni che tale mappa crea tra i due domini ("teorie" e "costruzioni") sarà possibile creare una serie di enunciati del tipo "Ha costruito una teoria molto solida", "La sua teoria ha buone fondamenta", "La mia teoria possiede differenti livelli", "La teoria presenta già una solida impalcatura". Questi enunciati dipendono dai percorsi usuali della mappa, ma, come si è detto, si possono creare connessioni meno convenzionali a partire da alcuni elementi del secondo dominio che solitamente vengono lasciati in ombra quando quello è associato al dominio "teorie". Quando pensiamo le teorie in termini di costruzioni, cioè, lasciamo inutilizzate molte parti di queste ultime, quali, ad esempio, il fatto che le costruzioni

---

<sup>131</sup> L'esempio è "L'amore è un'opera d'arte fatta in collaborazione" dalla quale i due autori ricavano moltissime corrispondenze tra i due concetti che permetterebbero di fare da sfondo ad altrettanti enunciati metaforici. Cfr. Lakoff e Johnson (1980a), pp. 173-81.

hanno stanze e scale, che appartengono ad un determinato periodo storico e così via. Nonostante questi percorsi non siano comunemente battuti, la mappa ci permette nondimeno di usufruire di quegli elementi per creare enunciati metaforici meno scontati quali: “La sua teoria presenta un’anticamera dalla quale è possibile accedere ai piani successivi mediante due differenti accessi”; “La sua è una teoria piuttosto gotica” ecc.

Ora, tenendo ferma la definizione di “metaforico” per cui un enunciato è tale quando mostra, utilizza, esprime, concetti metaforici si dovrebbe dire che entrambi i gruppi di enunciati sopra esposti sono enunciati metaforici. Sorprendentemente, tuttavia, in merito alla metafora ora considerata Lakoff e Johnson scrivono:

Espressioni come *costruire* e *fondamenta* sono esempi della parte utilizzata di questo concetto metaforico e fanno parte del nostro comune linguaggio letterale a proposito delle teorie. Ma cosa si può dire delle espressioni linguistiche che riflettono la parte “inutilizzata” di una metafora come LE TEORIE SONO COSTRUZIONI? [...] Queste frasi [enunciati simili a quelli del secondo gruppo sopra menzionati] non appartengono all’ambito del consueto linguaggio letterale, ma piuttosto di quello che normalmente viene definito come linguaggio “figurato” o “fantasioso”. Quindi sia le espressioni letterali (“Egli ha costruito la teoria”) che le espressioni figurate (“La sua teoria è coperta di guglie”) possono essere esempi della stessa metafora generale (LE TEORIE SONO COSTRUZIONI).<sup>132</sup>

Questo passo è piuttosto eloquente. Dopo aver preso le distanze dalla classica distinzione tra significato letterale e significato figurato e aver sostenuto che la metaforicità del linguaggio è molto più pervasiva di quanto si creda in virtù della metaforicità del pensiero, ecco che i nostri autori ricadono precisamente nel medesimo tranello. Anche quando si può dire che una mappa metaforica è all’origine di diversi enunciati questi possono comunque essere distinti in metaforici e letterali a seconda del grado di convenzionalità, istituzionalizzazione linguistica e uso. In breve, i percorsi e le associazioni della mappa che più sono utilizzati danno luogo ad espressioni letterali, tutti gli altri ad espressioni metaforiche. Continua a rimanere il dubbio circa quanto ci sia di letterale in: “La mia teoria ha solide fondamenta”.

Il problema rilevato qui non è di poco conto. Anche ammesso che dietro al nostro uso “letterale” ci siano associazioni metaforiche, cosa dire di quelle metafore che sono altamente istituzionalizzate, ma che non sono sistematiche? Cosa dire, ad esempio, delle catacresi? È

---

<sup>132</sup> Lakoff e Johnson (1980a), p. 74. In modo analogo, a p. 34 si legge: «D’altro canto i concetti metaforici possono venire estesi oltre all’ambito del loro comune impiego letterale a quello che possiamo definire come pensiero e linguaggio poetico, figurato o fantastico».

chiaro che queste assumono minor rilievo per Lakoff e Johnson che scrivono:

Vi sono espressioni metaforiche idiosincratiche isolate, che non sono impiegate in modo sistematico nel nostro linguaggio o nel nostro pensiero, come le ben note espressioni i *piedi* della montagna, il *collo* della bottiglia, la *gamba* del tavolo ecc. Queste espressioni sono esempi isolati di concetti metaforici in cui vi è un solo esempio della parte utilizzata (o al massimo due o tre). Così i *piedi* della montagna è la sola parte utilizzata della metafora LA MONTAGNA È UNA PERSONA: normalmente noi non parliamo di *testa*, *spalle* o *tronco* di una montagna, sebbene in contesti particolari è possibile costruire nuove espressioni metaforiche basate su queste parti inutilizzate. [...] Il fatto comunque è che vi sono metafore, come LA MONTAGNA È UNA PERSONA, che sono marginali nella nostra cultura e nel nostro linguaggio: la loro parte utilizzata può consistere in una sola espressione linguistica convenzionalmente fissata [...]. Ciò le rende relativamente poco interessanti per i nostri propositi. [...] Esempi come i *piedi* della montagna sono idiosincratici, non sistematici e isolati, essi non interagiscono con altre metafore, non ricoprono alcun ruolo di particolare interesse nel nostro sistema concettuale, e quindi non sono metafore con cui viviamo. [...] Se vi sono espressioni metaforiche che meritano di essere definite “morte”, queste lo sono senza dubbio, anche se non possiedono ancora una minima traccia di vita nel loro essere parzialmente comprese in termini di concetti metaforici marginali come LA MONTAGNA È UNA PERSONA.<sup>133</sup>

Il vero problema, tuttavia, è precisamente sottovalutare quelle metafore che sono fortemente istituzionalizzate, accettate e utilizzate come espressioni idiosincratiche. Dentro questa categoria rientra a pieno titolo il riferimento alla volontà o intenzione del “legislatore”, come se l’ORGANO cui è conferito il potere legislativo e che è composto da numerose persone, che hanno funzioni e compiti differenti e rappresentanti degli scopi, interessi, volontà e desideri più complessi potesse essere considerato come una PERSONA. Questa metafora, per quanto utilizzata, è tutt’altro che marginale nella cultura e nel linguaggio giuridici e sostenere che, solo in virtù del suo essere di uso comune, non suscita alcun interesse significa ripetere l’errore che si è a lungo commesso nel sottovalutarla. Tale metafora, inoltre, non è affatto isolata e priva di conseguenze. Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, essa fa parte delle presupposizioni dei giuristi e si nasconde dietro molti argomenti interpretativi ammessi come legittimi nel processo di giustificazione. La metafora del legislatore potrà anche essere considerata – al pari della metafora della montagna come persona – una metafora “morta” poiché ha smesso di

---

<sup>133</sup> Ivi, pp. 75-6.

suscitare interesse ed è entrata a pieno titolo nel linguaggio giuridico ordinario. Scopo della seconda parte, tuttavia, è mostrare che questa metafora è più viva che mai e ha ben poco di “letterale”.

### *3.7. Dire molto con poco. Le metafore tra contesto e sceneggiature.*

Giunti a questo punto, il lettore potrebbe aspettarsi di trovare una nuova e dettagliata proposta teorica che sia in grado di supplire alle mancanze di quelle analizzate sopra. Se questa prima parte aveva lo scopo di offrire gli strumenti necessari per affrontare la metafora del legislatore, infatti, il lettore ha tutto il diritto di pretendere la soluzione di questo grande mistero che abbiamo chiamato “metafora”. Ormai stanco delle teorie presentate, forse convinto da alcune delle critiche proposte e sempre più incuriosito dal chiarimento del grande enigma, con buona probabilità, il lettore si starà aspettando innanzi tutto una definizione. Ad ogni punto fermo trattiene il fiato, scorre velocemente con lo sguardo la pagina scritta alla ricerca di qualcosa come: “La metafora è...”, “Possiamo definire la metafora come...”. Ebbene, val la pena dichiarare fin da subito che l’aspettativa del lettore verrà disattesa. O meglio, ad essere disattesa sarà la sua speranza di imbattersi in una teoria composita e eterogenea in grado di rendere conto di questo fenomeno in maniera unitaria e organica. Che si rinunci a proporre una teoria della metafora non significa però che non si tenterà di organizzare in modo il più possibile coerente quanto di buono è emerso dalle teorie analizzate, così da poter mostrare in che senso, a parere di chi scrive, l’uso del linguaggio metaforico possa risultare ingannevole e non idoneo a fungere da premessa in un ragionamento giustificativo.

La ragione dell’importanza delle teorie della metafora qui analizzate è duplice. Da un lato, ciascuna si presenta come innovativa rispetto alle posizioni precedenti e, dall’altro, ciascuna è in grado di gettar luce su un peculiare aspetto della metafora. Quest’ultima ragione mi spinge a ritenere che nessuna di esse sia radicalmente sbagliata (posto che una teoria che tenta di dare risposte a questioni che sono eminentemente filosofiche possa davvero dirsi tale)<sup>134</sup>, ma anche che nessuna possa dirsi completamente soddisfacente. Al contrario, ciascuna

---

<sup>134</sup> Come ha scritto Ryle (1954): «I filosofi non forniscono prove più di quanto i giocatori di tennis segnino goals. [...] I goals sono estranei al tennis, proprio come le prove alla filosofia» (p. 150). L’affermazione è evidentemente provocatoria. La filosofia, infatti, non offre “prove” alla maniera delle scienze, ma ogni posizione filosofica può e deve essere giustificata sulla base di buone ragioni che possono essere accettate o meno. A questo proposito merita essere riportata per intero l’acuta metafora di Perelman (1968): «La filosofia si presenta così, effettivamente, come una intrapresa di giustificazione. Il

delle teorie prese in esame fin qui può rendere ragione di caratteri differenti della metafora, facilitando il percorso che conduce alla comprensione della natura di questo tropo. Questo, naturalmente, non comporta la necessità di ricorrere ad una sorta di *collage* delle teorie analizzate, cosa, questa, che sarebbe difficilmente realizzabile data la loro sovente radicale estraneità e le manifeste prese di distanza dei loro autori dalle proposte alternative. Bisogna aggiungere che la difficoltà di fornire una risposta esauriente alle questioni che ruotano intorno alla metafora dipende in buona sostanza dalla natura sfuggente dell'oggetto in analisi e dalla impossibilità di racchiudere in una breve e sintetica definizione un fenomeno tanto complesso. Ragione, questa, per cui non si è ancora tentato di offrirne una.

L'esigenza di racchiudere la metafora in rigide definizioni ha talvolta condotto alla formulazione di soluzioni decisamente inaccettabili. Come è stato rilevato<sup>135</sup>, infatti, le definizioni di questo tropo hanno talvolta sfiorato la tautologia con espressioni quali: "la metafora è quell'artificio che permette di parlare metaforicamente". Ugualmente curiose sono quelle definizioni che tentano di descrivere la metafora in opposizione a fenomeni linguistici additati come "letterali". Non è raro, infatti, imbattersi in definizioni che propongono di considerare il significato metaforico come ciò che "non è letterale". La possibilità che una definizione per opposizione funzioni dipende, evidentemente, dall'identificazione di ciò che è opposto. In questo caso, dunque, definire la metafora o il significato metaforico come alternativo o opposto a ciò che è "letterale" è possibile solo se si dispone di una definizione di "lettera", "letterale" e simili. Come si è visto nel corso di questa prima parte e come si vedrà meglio anche in seguito, tuttavia, il significato di "significato letterale" è tutt'altro che pacifico. La difficoltà di fornire una definizione esaustiva di "metafora" e il numero davvero notevole di proposte teoriche e definizioni rinvenibili nella letteratura sul tema, mi hanno portato a rinunciare a fornire una raccolta di queste ultime che, come spesso accade per le mere ricognizioni terminologiche, sarebbe stata più utile ad una sorta di casistica linguistica che rispondente ad un'ambizione filosofica.

Ciò che con chiarezza è emerso dalle pagine che precedono, dunque, è che se è vero che produciamo, ascoltiamo e comprendiamo metafore quotidianamente e con facilità, queste operazioni non possono essere raccolte con altrettanta facilità in rigidi procedimenti applicabili ad ogni occasione. Le metafore non hanno libretti d'istruzioni perché tutti – più o meno di

---

filosofo è costantemente davanti a giudici. Egli deve costantemente essere aperto alle obiezioni, e pronto a giustificarsi o a correggersi; egli non è mai assolto, in quanto, in filosofia, non c'è giudice supremo, il quale possa accordargli la salvezza definitiva, garantirgli che la causa è definitivamente vinta, che la sua filosofia è quella giusta, è l'ultima, e che non ce ne sarà più nessun'altra» (p. 23).

<sup>135</sup> Cfr. Eco (1984), p. 142.

frequente e con maggiore o minore efficacia – le utilizziamo. Proporre un algoritmo in grado di spiegarne tanto il processo generativo quanto quello interpretativo, dunque, rischierebbe di farci incappare rispettivamente nelle più trite delle metafore e nelle più banali delle descrizioni. Questo, d'altro canto, è ciò che avviene quando si tentano spiegazioni molto intuitive.

Con ogni probabilità, se dicessimo ad un bambino che per creare una metafora si devono identificare due “cose” che, sotto alcuni aspetti, sono “affini” o “simili” egli potrebbe a buon diritto dirci che, dunque, “Una poltrona è una sedia” è una metafora. La ragione per cui ci sorprenderemmo dinnanzi ad un simile risultato è che, pur essendo conforme alle “istruzioni”, questa non è una metafora. La nostra sorpresa sarebbe ancor più forte qualora ci rendessimo conto che, tutto sommato, nella nostra spiegazione intuitiva non c'è nulla di sbagliato. La metafora effettivamente identifica “qualcosa” in ragione di una “affinità”. Come abbiamo visto, tuttavia, il problema è capire cosa sia quel “qualcosa” e in cosa consista quella “affinità”. “Una poltrona è una sedia” è del tutto conforme alla richiesta, eppure questo enunciato non è una metafora. Soprendentemente, si potrebbe dire che la ragione per cui “Una poltrona è una sedia” non è una metafora è che “poltrona” e “sedia” sono *troppo* “simili”. Le metafore (non solo quelle ben riuscite) devono identificare due “cose” che, a ben vedere, abbiano più elementi che le differenzino di quanti siano quelli che le accomunano, laddove tali somiglianze e differenze dipendono dal nostro modo di descrivere e categorizzare quelle “cose”.

Questa osservazione ci permette di giungere ad una prima conclusione. Se stiamo cercando di capire cosa viene identificato nella metafora, non possiamo rivolgerci agli oggetti reali. L'errore di Aristotele, l'abbiamo visto, consiste nell'aver inteso la metafora come una trasposizione di proprietà ontologiche. Se questa prospettiva riesce ancora a spiegare l'identificazione di una ragazza molto alta con una giraffa, non si può dire lo stesso di tutte quelle metafore che si fondano su false credenze e su caratteri contingenti. Per questa stessa ragione, la metafora non può neppure essere equiparata ad uno slittamento di significati lessicali. Una definizione da dizionario non ci basterebbe mai a capire, ad esempio, una affermazione come “Il nostro passato non è che una manciata di polvere”.

Se non sono (solo) le conoscenze di caratteri ontologici o le definizioni da dizionario a permetterci di creare e interpretare metafore, questo è dovuto al fatto che, come vedremo a breve, queste operazioni necessitano di una conoscenza di natura enciclopedica. Le metafore creano un cortocircuito tra due contenuti e questi contenuti sono strutturati anche in virtù di una serie più o meno ampia di conoscenze, credenze, luoghi comuni, stereotipi, storie culturali e pregiudizi. In questo senso, si può dire che «l'interpretazione metaforica, nella misura in cui

deve ipotizzare modelli di descrizioni enciclopediche e rendere pertinenti alcune proprietà, non scopre la similarità, ma la costituisce»<sup>136</sup>.

Se le metafore coinvolgono soprattutto un universo extralinguistico si capisce perché diventa difficile sostenere che le parole *abbiano* due tipi di significato, rispettivamente “metaforico” e “letterale”. Questa affermazione è impropria per almeno due ragioni. Innanzi tutto, anche ammesso che si possa fare questa distinzione, non esiste un univoco “significato letterale” né un esclusivo “significato metaforico”. In secondo luogo, se sono gli stessi dizionari ad offrirci questa alternativa, questo è dovuto alla forte istituzionalizzazione di un uso figurato del termine. Ho parlato di “uso”. Questo dovrebbe riportarci con la mente a quanto sostenuto in una prospettiva pragmatica. Se con questa prospettiva condivido l’idea che sia necessario rivolgersi all’uso che si fa di un termine o di un enunciato, però, è bene specificare che a fare “uso” dei termini non è solo l’autore di un discorso o di un testo, ma anche colui che si trova ad interpretarli. E non è detto che tali “usi” coincidano e diano origine ad interpretazioni coerenti.

Si prenda in considerazione il seguente enunciato (a) “Maria è un pezzo di ghiaccio”. Se ci chiedessimo cosa questo enunciato significhi potremmo ipotizzare una serie di alternative. Eccone alcune:

(a<sup>1</sup>) Maria ha il corpo o alcune delle sue parti molto freddi.

(a<sup>2</sup>) Maria è una donna che resiste alle *avance*.

(a<sup>3</sup>) Maria è appena stata uccisa.

(a<sup>4</sup>) Maria indossa un abito che le permette di sembrare un pezzo di ghiaccio.

(a<sup>5</sup>) Il pupazzo di neve che ho chiamato “Maria” si è congelato nel corso della nottata.

(a<sup>6</sup>) L’oggetto freddo, a forma di cubo che chiamo “Maria” è ciò che comunemente viene chiamato “pezzo di ghiaccio”.

(a<sup>7</sup>) La statua raffigurante la Vergine Maria è fatta di ghiaccio.

(a<sup>8</sup>) ...

...

I puntini di sospensione stanno ad indicare la possibilità di allungare ulteriormente la lista delle possibili interpretazioni di (a). Sebbene la lista possa essere arricchita a piacimento, i significati rinvenuti sono già sufficienti per illustrare chiaramente due aspetti importanti. Innanzi tutto è possibile parlare di una “lista”, il che comporta che non vi è un’unica alternativa possibile. In secondo luogo, i significati rinvenuti mostrano chiaramente la diversità o la

<sup>136</sup> Eco (1990), p. 145. Cfr. anche Ricoeur (1975), p. 246.

radicale estraneità che li caratterizza se comparati. Come è possibile che (a) possa indicare tanto la scarsa confidenza di Maria nei riguardi di un corteggiatore quanto il suo decesso o, eventualmente, il congelamento di un pezzo di neve cui sono state date sembianze umane? E, ancora, da cosa dipende la scelta tra questi diversi significati?

La risposta a queste domande è piuttosto semplice e immediata: bisogna guardare al contesto. Il contesto può essere descritto in generale come quella «situazione particolare in cui le frasi vengono usate, costituita dal resto della conversazione, dall'ambiente fisico in cui essa avviene, dall'identità degli interlocutori, ma anche dalla complessa rete di scopi, intenzioni, credenze desideri, timori, pregiudizi e conoscenze che essi condividono». <sup>137</sup> Innanzi tutto, dunque, bisogna guardare alla particolare situazione in cui l'enunciato è stato pronunciato, ossia a quello che solitamente viene chiamato contesto situazionale e che è possibile identificare grazie alle coordinate spazio-temporali e all'ambiente fisico. <sup>138</sup> Se, dunque, l'enunciato (a) venisse pronunciato durante una festa di carnevale esso potrebbe avere il significato (a<sup>4</sup>), mentre se venisse pronunciato al bancone di un bar nel corso di una conversazione confidenziale tra amici avrebbe probabilmente il significato (a<sup>2</sup>). Allo stesso tempo, inoltre, è necessario fare riferimento al co-testo, ossia alla cornice testuale all'interno della quale quel particolare enunciato è stato pronunciato. <sup>139</sup> Ritornando alle due situazioni appena ipotizzate, ad esempio, dire che (a) è stato pronunciato durante una festa di carnevale non è ancora sufficiente per indicare (a<sup>4</sup>) come univoco significato. Fintanto che non siamo a conoscenza della conversazione complessiva all'interno della quale è stato pronunciato, infatti, non è escluso che esso, ad esempio, fosse stato pronunciato da un partecipante con il significato (a<sup>2</sup>).

Si noti che, nella lista di significati che è stata proposta compaiono tanto significati comunemente considerati “metaforici”, quali (a<sup>2</sup>) o (a<sup>3</sup>), quanto significati considerati come “letterali”. Se nomino “Maria” un pezzo di ghiaccio, infatti, è probabile che l'enunciato verrà considerato come letterale. Tale distinzione, dunque, dipende ancora una volta dal contesto. In questo senso, possiamo dire che non è possibile definire gli enunciati a priori come metaforici o letterali. Sebbene il riferimento a contesto situazionale e co-testo possa ridurre notevolmente il margine interpretativo, tuttavia, tale riferimento non è mai sufficiente per affermare con certezza che quello rinvenuto è l'unico significato possibile in quel determinato caso.

Sostenere che contesto e co-testo co-determinino il significato dell'enunciato, però, non implica tuttavia affermare che fuori da questa cornice situazionale e testuale non sia possibile

<sup>137</sup> Bianchi (2003), p. 10.

<sup>138</sup> Per l'importanza del contesto nell'attribuzione di significato si veda in particolare Bianchi (2001).

<sup>139</sup> Cfr. Eco (1984), p. 66.

attribuire significati agli enunciati. Se così fosse non saremmo in grado di tentare l'interpretazione di un brevissimo messaggio in una bottiglia o di conferire significato ad un enunciato emesso da un computer. Come si è visto nel caso di (a), inoltre, prima di conoscere la situazione in cui è stato formulato (a) è stato comunque possibile ipotizzare una lista di significati alternativi. Ora, da cosa dipende la possibilità di comprendere un enunciato indipendentemente dal suo contesto di emissione? Da cosa dipende, cioè, la possibilità di ipotizzare una serie di significati alternativi?

A ben vedere, la capacità dei parlanti di ipotizzare differenti significati per un enunciato dipende dal fatto che le parole che lo compongono e che interagendo contribuiscono alla formulazione della lista dei significati, sono comprese mediante il riferimento a particolari situazioni stereotipiche che, seguendo Eco, è possibile chiamare *sceneggiature*.<sup>140</sup> Le sceneggiature sono vere e proprie micro storie che simulano o ricreano situazioni comuni e ordinarie. Il repertorio di tali sceneggiature contribuisce a fondare la conoscenza degli usi del linguaggio comune ai membri della comunità linguistica. In altre parole, anche in assenza di un contesto specifico, sono le stesse parole che raccontano già i possibili contesti e ci permettono di ipotizzare per esse e per l'enunciato in cui ricorrono significati plausibili. Sicché si può dire che una lingua contiene già «tra le sue regole di significazione delle istruzioni pragmaticamente orientate»<sup>141</sup>. Questo è particolarmente evidente nel caso delle metafore.

Siamo a questo punto in grado di affermare che le metafore non possono essere costruite né essere interpretate senza un codice di tipo enciclopedico. L'enciclopedia è lo sfondo di senso di qualsiasi evento comunicativo, è un magazzino di conoscenze condivise, narrazioni, immagini, definizioni, luoghi comuni, conoscenze fattuali ecc. Essa, si potrebbe dire, «è l'insieme registrato di tutte le interpretazioni, concepibile oggettivamente come la libreria delle librerie, dove una libreria è anche un archivio di tutta l'informazione non verbale in qualche modo registrata, dalle pitture rupestri alle cineteche»<sup>142</sup>. In quanto deposito di un simile patrimonio, l'enciclopedia ha basi culturali, che condividiamo quali parlanti di una medesima lingua e membri di una medesima cultura, ma il suo contenuto è strettamente legato a colui che la utilizza e la implementa. Ciascun parlante e ciascun interprete ha a disposizione la propria

---

<sup>140</sup> Scrive Eco (1984): «Le sceneggiature sarebbero schemi d'azione e di comportamento prestabiliti (come il partecipare ad una festa, l'andare alla stazione per partire, servire e consumare un hamburger). Si possono concepire oltre alle sceneggiature comuni anche sceneggiature intertestuali, o regole di genere (per esempio, come dovrebbe verosimilmente concludersi il duello tra sceriffo e bandito in un western tradizionale)» (p. 70-1). Cfr., sulle sceneggiature Minsky (1975) e sul loro uso nella rappresentazione metaforica Cornell Way (1991).

<sup>141</sup> Eco (1984), p. 69.

<sup>142</sup> Ivi, p. 109.

enciclopedia che avrà molti punti di contatto con quelle altrui, ma che potrà differenziarsi a seconda delle esperienze, delle conoscenze e delle credenze individuali. Un'altra caratteristica dell'enciclopedia è che essa non è organizzata in modo coerente o sistematico. Questo implica che è possibile attingervi liberamente e che uno dei modi per registrare e organizzare le informazioni enciclopediche è propriamente quello di costruire delle sceneggiature in grado di rendere coerenti le informazioni riguardanti determinati contenuti.

Ciò che ci permette di costruire e interpretare una metafora, dunque, ha ben poco a che vedere con i significati lessicali dei termini in questione. Un dizionario non ci permetterà mai di capire, ad esempio, per quale ragione in una poesia dedicata ad una giovane fanciulla morta prematuramente, essa possa essere identificata con una farfalla. Dizionario alla mano, le farfalle e le giovani donne non condividono alcun tratto comune. Solo nel momento in cui scaviamo nella enciclopedia possiamo scoprire che esiste una credenza (erronea) per cui le farfalle vivono un solo giorno. Il concetto di "farfalla", dunque, viene arricchito anche da questa sceneggiatura che sarà più probabilmente selezionata se si sta parlando di una fanciulla deceduta nel "fiore" degli anni. A ben vedere, questa associazione ci dice qualcosa della fanciulla, ma ci ricorda anche che tra le possibili storie associate alla farfalla c'è anche quella che la vuole viva per un solo giorno. Metaforizzante e metaforizzato si definiscono a vicenda e più sono le possibili sceneggiature associate, più l'interpretazione sarà ricca. Così, immagineremo la fanciulla deceduta come la più leggera e delicata delle creature, la immagineremo con abiti colorati e allegri e la vedremo muoversi lieve solo alla luce del giorno. La combinazione di metaforizzato e metaforizzante non aiuta solo a identificare gli aspetti rilevanti, ma ci aiuta anche a narcotizzare alcune informazioni che non consideriamo importanti. Identificando la ragazza con la farfalla, ad esempio, tralascieremo il fatto che la farfalla, prima di essere tale, ha le sembianze di un bruco grassottello, prima, e di una umidiccia crisalide, poi.

Come ogni storia che si rispetti, tuttavia, le sceneggiature non sono rigide e stabilite una volta per tutte. Esse possono di volta in volta essere modificate, integrate o costruite *ex novo*. Se il significato di una parola o di un enunciato è legato alla situazione in cui viene formulata, infatti, va detto che ciascuno di questi contesti contribuisce poi a sua volta alla determinazione di possibili significati in contesti futuri. Il contesto presente permette la scelta tra i differenti significati mentre i contesti tipici passati hanno contribuito alla varietà delle alternative. Possono così verificarsi degli sconfinamenti al di fuori delle sceneggiature standard che sono meno palesi, che si presentano in forme più attenuate e che, senza sapere perché, finiscono poi per consolidarsi. Tale consolidamento avviene mediante i nuovi e ripetuti usi che di quelle parole si fanno. La costruzione di sceneggiature *innovative*, dunque, è possibile manipolando o

integrando sceneggiature standard, ma anche facendo interagire tra loro tali sceneggiature. Le metafore sono precisamente il luogo in cui il maggior numero possibile di sceneggiature interagisce e tale interazione dà origine ad altrettante possibili sceneggiature.

In questo senso, si può pensare alle metafore come a delle micro-storie in grado di darci in una sola espressione un incredibile numero di combinazioni possibili. Tali combinazioni, non sono date una volta per tutte e possono variare e dare origine a loro volta a nuove reti di associazioni a seconda del soggetto che ne offre una interpretazione. Dinanzi ad una metafora, ascoltatore e parlante tendono a non soffermarsi sulle ragioni che li hanno condotti rispettivamente alla interpretazione determinata della metafora e alla sua generazione. L'istantaneità delle metafore e la loro capacità di condensare un simile numero di implicazioni e associazioni in una chiarissima immagine, tende a far dimenticare che, l'immagine, per quanto possa essere chiara, non è la medesima per tutti. È proprio l'apparente chiarezza delle metafore e la loro capacità sintetica di "dire molto con poco" che trae in inganno. Dando per scontato che l'interpretazione sia per tutti la medesima, sottovalutando il potere delle metafore di influenzare il nostro modo di guardare al e di agire nel mondo e trascurando che l'enciclopedia, per quanto condivisa, può contenere elementi differenti a seconda del soggetto, si finisce per non discutere più delle ragioni che hanno condotto o che giustificano una associazione metaforica.

Si capisce a questo punto perché possiamo condividere tanto l'intuizione aristotelica per cui le metafore hanno un valore conoscitivo, quanto la conclusione di Tesoro per cui gli argomenti metaforici – ossia quelli fondati su una metafora – non sono in grado di condurre ad una conclusione pienamente giustificata. Quanto al primo punto, dicendo molto con poco, la metafora ci permette di intuire alcuni aspetti del nostro modo comune di concettualizzare il mondo e di descriverlo mediante il linguaggio. L'immagine che la metafora ci offre nel cortocircuito tra due contenuti e le rispettive sceneggiature ci fa avere in un lampo una sorta di intuizione a partire dalla quale costruiamo una nuova visione delle cose e del mondo. In questo senso, possiamo dire che la metafora costituisce un efficace strumento di *scoperta*. Quanto al secondo punto, invece, che la metafora non sia un altrettanto efficace strumento di *giustificazione* è evidente dalla sua incapacità di creare associazioni, implicazioni e conclusioni intersoggettivamente identiche, univoche e condivisibili. Il rischio di combinare sceneggiature differenti senza mostrare le ragioni di questa equiparazione è che ciascuno può inferire rapporti tra esse senza che questi siano del tutto fondati. Le metafore, mischiando tra loro diverse sceneggiature, sono dunque in grado non solo di gettare nuova luce su come le cose stanno ma sono anche in grado di modificare la nostra visione di esse.

La relazione di reciproca influenza tra il linguaggio metaforico, da un lato, e la nostra percezione e concettualizzazione del mondo, dall'altro, è ben espressa in un illuminante aneddoto raccontato da Albert N. Katz.<sup>143</sup> Pare, infatti, che alcuni dei primi europei che entrarono in contatto con la popolazione Inuit fossero dei missionari che, dopo alcuni anni trascorsi in contatto con questo gruppo, tentarono di offrire loro una traduzione della Bibbia. Uno dei problemi con cui si confrontarono i traduttori era legato alla loro incapacità di rendere propriamente la metafora che identifica Dio con il pastore e i fedeli con il suo gregge. La ragione di questa incapacità è presto detta. Poiché gli Inuit erano un popolo di cacciatori, la pastorizia era completamente estranea al loro universo enciclopedico. Se, dunque, per gli europei l'immagine del pastore con il gregge avrebbe avocato immediatamente alcune sceneggiature fondamentali per cogliere la relazione tra Dio e i fedeli, questa relazione mediata dalla metafora rischiava di passare del tutto inosservata nel caso degli Inuit. Consapevoli dell'importanza di quella che qui è stata chiamata enciclopedia, dunque, i missionari decisero di utilizzare un'altra metafora in grado di risvegliare analoghe sceneggiature e trasmettere il medesimo messaggio. Per questa ragione, i missionari scelsero di utilizzare l'immagine del cacciatore con la sua muta di cani. Sfortunatamente, tuttavia, i missionari si accorsero troppo tardi che tra le sceneggiature più forti associate dagli Inuit a questa immagine vi era quella per cui i cacciatori, in casi (evidentemente frequenti) di bisogno, mangiavano i propri cani.

Questo esempio mostra bene il meccanismo di selezione e narcotizzazione di elementi utili all'interpretazione della metafora. Anche i missionari, infatti, molto probabilmente erano a conoscenza del fatto che, in certe occasioni, i pastori si nutrono delle proprie pecore. Questo elemento, tuttavia, passava inosservato nella misura in cui il termine di paragone era Dio. Le conoscenze, credenze e storie associate dai missionari a Dio contribuivano alla selezione di elementi rilevanti nel concetto di pastore e, allo stesso tempo, la stessa identificazione con il pastore si aggiungeva a tutte le conoscenze enciclopediche necessarie per la comprensione del concetto di Dio. Questo duplice passaggio mancava agli Inuit poiché per essi la metafora stava creando per la prima volta una enciclopedia associata al Dio cristiano. Non avendo a disposizione altri elementi per capire quali fossero le sceneggiature rilevanti, essi hanno probabilmente utilizzato quelle più frequentemente o primariamente associate all'immagine del cacciatore con i propri cani. Al contrario, i missionari, scegliendo quella metafora, avranno probabilmente interpretato il cacciatore e i suoi cani mediante il concetto di Dio che, si badi, nelle loro concettualizzazioni era già mediato dalla metafora del pastore.

---

<sup>143</sup> Katz pp. 33-4.

Questo aneddoto, dunque, mostra bene come la stessa metafora possa generare conclusioni del tutto differenti a seconda di come essa venga interpretata. La possibilità che le implicazioni e le associazioni legate alla metafora siano anche radicalmente differenti comporta notevoli conseguenze nel caso in cui la metafora sia utilizzata quale premessa di un ragionamento giustificativo. A seconda dei caratteri selezionati, dell'interpretazione del rapporto tra metaforizzato e metaforizzante, del contesto, dell'enciclopedia e delle sceneggiature interpellate, dunque, le metafore possono generare un indefinito numero di conclusioni.

### 3.8. Conclusione: la metafora è un farmaco e il farmaco è una metafora.

Chiudere una parte dedicata alle metafore e ai tranelli che si celano dietro il loro uso con un paragrafo che ha per titolo una metafora sulla metafora può sembrare quasi paradossale. Il paradosso si fa ancor più enigmatico se il metaforizzante viene a sua volta definito come una metafora. Insomma – potrebbe dire il lettore stanco di questi giochetti linguistici – se la metafora è un farmaco e il farmaco è una metafora non sarà che dietro al paradosso si nasconde in realtà la più triviale delle tautologie? A conti fatti: se la metafora è un farmaco e il farmaco è una metafora, allora la metafora è una metafora. Conclusione piuttosto insoddisfacente per chi mirava a districarsi tra le trame del linguaggio metaforico, lo si deve ammettere. Per evitare una simile deriva e mostrare al gatto che quella che rincorre con tanta esuberanza altro non è che la sua stessa coda, vale la pena sciogliere il dubbio e, con esso, distinguere le due metafore incriminate. Mostrando con ciò che, al di là del voluto gioco di parole, c'è qualcosa che va preso seriamente.

Che “la metafora è un farmaco” sia una metafora è piuttosto palese. Ammesso che nessuna casa farmaceutica abbia ultimamente immesso nel mercato un medicinale chiamato “metafora”, sappiamo che la metafora non è neppure un principio attivo come il paracetamolo, il naprossene sodico o l'acido acetilsalicilico. Per quanti dubbi si possano avere sul concetto di “metafora” (anche dopo aver letto le pagine precedenti) ogni persona che sia in grado di leggere l'enunciato in questione e di comprendere la lingua italiana saprebbe quanto meno dire che è di linguaggio figurato che si sta parlando qui e non di qualcosa che può essere trovato con facilità tra gli scaffali di una farmacia.

A ben vedere lo stesso potrebbe dirsi dell'enunciato “Il farmaco è una metafora”. Anche in questo caso si capisce chiaramente che non si stanno descrivendo le proprietà curative di un farmaco, ma che si sta dicendo qualcosa di più. Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, che

all'interno di un discorso più complesso ricorra il termine "farmaco" è che qualcuno abbia inteso chiarirne la valenza metaforica. Se, dunque, la prima è effettivamente una metafora il secondo enunciato non lo è. Esso mira, al contrario, a descrivere la (possibile) metaforicità della parola "farmaco". Mentre nel secondo caso si tratta di contestualizzare il termine "farmaco" per capire se l'enunciato "il farmaco è una metafora" possa dirsi vero, nel primo caso si tratta di capire in che senso la metafora è un farmaco e, cioè, di capire cosa questa particolare metafora possa dirci sulla metafora in generale. È dall'analisi di questo secondo enunciato, dunque, che dipende la conclusione di questa prima parte.

L'interpretazione di una metafora, si è visto, non è cosa così scontata. Oltre alle metafore istituzionalizzate che ci permettono di conferire immediatamente un senso più o meno determinato ad un enunciato e di poter condividere intersoggettivamente senza troppi dubbi una ipotesi interpretativa, esistono metafore creative che ci portano a guardare due concetti sotto una luce nuova. Metaforizzato e metaforizzante si influenzano a vicenda dando vita a numerose differenti letture, molte delle quali non sempre possono essere esplicitate. Questa impossibilità è spesso dovuta a ragioni di economia linguistica. L'efficacia (e la bellezza) della metafora sta proprio nella sua capacità di dire molto con poco, sicché pensare di palesare ogni sua possibile deriva sarebbe come vanificare ogni sforzo. A tali ragioni di ordine economico che mostrano l'impossibilità di un processo di parafrasi totale si accompagnano poi ragioni di altra natura. Ciò che accade con le metafore, infatti, è che, anche a voler esplicitare tutti i percorsi di lettura, non è ancora detto che qualcuno di essi non possa sfuggire. Paragonando la metafora ad un farmaco intendo propriamente mostrare tutto ciò. Il che significa che è questa stessa metafora a racchiudere quanto si è detto fin qui. Prima di iniziare il percorso che ci condurrà a guardare più da vicino la metafora del legislatore vale la pena dunque tentare di mostrare che è proprio una metafora a poter confermare quanto ho cercato di sostenere a proposito delle metafore in generale.

La prima domanda da porsi nel tentativo di comprendere la metafora qui in questione è quali siano le proprietà che i due concetti in esame possono condividere. Se il metaforizzante (farmaco) ci aiuta a capire qualcosa del metaforizzato (metafora) è proprio da esso che sarà necessario partire. Dizionario alla mano, il farmaco è «qualsiasi sostanza capace di produrre in un organismo vivente modificazioni funzionali mediante un'azione chimico-fisica». Tale definizione, tuttavia, ci aiuta poco. Se siamo alla ricerca delle proprietà che i due sememi hanno in comune, infatti, risulta difficile trovarne molte contenute in una simile definizione. Anche non sapendo ancora con precisione quali elementi attribuire al termine "metafora", sappiamo

con certezza che essa non è catalogabile come “sostanza”<sup>144</sup> né, tanto meno, come produttrice di un’azione chimico-fisica. La metafora, inoltre, non agisce (se di azione si può parlare) su esseri viventi ma, semmai, sul linguaggio scritto o parlato da particolari esseri viventi. La metafora, tuttavia, produce in un certo senso delle modificazioni, così come il farmaco della nostra definizione. La metafora è una particolare forma di relazione tra due sememi che enfatizza alcuni loro elementi caratteristici a discapito di altri, producendo così una nuova gamma di significati. In un certo senso, dunque, anche la metafora, così come un farmaco, apporta una modificazione. Tale modificazione, come si è visto, si riverbera dal piano linguistico al nostro modo di percepire il mondo, dal momento che la nostra visione del mondo è strettamente legata al modo in cui lo categorizziamo e ci riferiamo ad esso linguisticamente.

La ragione per cui la definizione di “farmaco” fornita sopra non è particolarmente utile è che, come si è visto, la creazione e l’interpretazione delle metafore richiedono qualcosa di più di un dizionario. Ciò di cui abbiamo bisogno è una enciclopedia che sia in grado di fornirci lo sfondo complesso dei termini che compongono il linguaggio che utilizziamo. Abbiamo bisogno di ricostruire l’insieme di narrazioni, immagini, luoghi comuni e conoscenze fattuali che condividiamo in quanto parlanti della medesima lingua e, di conseguenza, in quanto partecipanti della medesima rappresentazione del mondo. Ecco che allora le sceneggiature che arricchiscono la nostra enciclopedia conterranno molti elementi che la definizione da dizionario è costretta ad escludere per salvaguardarne la brevità. Una volta preso in considerazione questo sfondo variegato, il termine “farmaco” si arricchisce di nuovi e più complessi significati che dipendono dalle possibili associazioni e situazioni stereotipiche in cui ricorre una volta che queste siano rappresentate linguisticamente. In questa operazione il senso comune supplisce ai limiti del dizionario, poco importa se le conoscenze che ci derivano da tale senso comune siano vere o meno.

Nel tentativo di rinvenire alcuni elementi della enciclopedia sottostante appoggiandoci al senso comune, possiamo dire che il farmaco è ciò a cui ricorriamo come soluzione per ovviare ad uno stato di mancanza di salute, può essere naturale o artificiale, vi sono persone che sono esperte di farmaci a cui ci rivolgiamo per consigli e suggerimenti. Il farmaco acquista, nel senso comune del termine, una valenza positiva che ci permette di considerarlo come rimedio. Se la metafora è un farmaco allora anche la metafora potrà avere delle funzioni curative. Non dovrebbe stupire, dunque, che si possa parlare di metafore terapeutiche, ossia di metafore usate

---

<sup>144</sup> La possibilità di creare metafore che contengano termini non direttamente designanti entità reali è la prova che la metafora non si costruisce a partire da qualità di oggetti, ma sulla base di elementi e proprietà linguistici.

tanto nei processi di “guarigione” psicologica<sup>145</sup> quanto per «contrastare» l’uso di altre metafore inconsapevoli<sup>146</sup>. Se il farmaco è il rimedio alla malattia, la metafora è il rimedio alla complessità del linguaggio e alla difficoltà di rappresentare ciò che è ignoto. Dicendo molto con poco, la metafora è la scorciatoia più efficace per comunicare pensieri e associazioni complessi e per mostrare ciò che ancora non si sa. Cose e situazioni familiari diventano le «radici»<sup>147</sup> per spiegare ciò di cui si sa poco o nulla, mostrando così che la metafora non solo è un modo per trasmettere efficacemente conoscenza, ma è anche utile strumento di scoperta.

Tra gli elementi che compongono l’enciclopedia del termine “farmaco”, tuttavia, non si trovano solo i rimandi all’azione positiva del farmaco. La doppia faccia del farmaco è nascosta nella storia dell’evoluzione del termine, il quale etimologicamente trova le sue radici nella parola greca *pharmakon*. Il *pharmakon* greco non è solo rimedio, cura, ma anche sostanza letale, autentico veleno. Tra le informazioni enciclopediche possiamo allora rintracciare anche il modo in cui Platone, tra gli altri, usa il termine *pharmakon* proprio in virtù della sua ambiguità.<sup>148</sup> Nelle parole di Socrate che discute con Fedro nell’omonimo dialogo platonico, dunque, anche il farmaco è metafora. Metafora della scrittura che, se a prima vista può sembrare utile, è in realtà dannosa precisamente sotto il medesimo rispetto.

Nel racconto di Socrate il dio egizio Theuth si reca dal re Thamus per mostrargli la tecnica della scrittura quale *pharmakon* per la memoria e la conoscenza. La scrittura, dice il suo inventore, aiuterà gli egiziani a ricordare meglio e li renderà per ciò più sapienti. E davvero un *pharmakon* è la scrittura per Thamus il quale, tuttavia, si rivolge a Theuth dicendo che «per benevolenza, hai detto il contrario del suo potere»<sup>149</sup>. Paragonando la scrittura ad un *pharmakon*, dunque, Theuth ha detto anche che essa è dannosa e l’ha fatto precisamente utilizzando il *pharmakon* come metafora. E il re coglierà questa ambiguità proprio per poter dire

<sup>145</sup> Le metafore terapeutiche sono particolarmente utilizzate in ambito psicologico e psicoanalitico per aiutare i pazienti a superare traumi o fobie mediante una nuova concettualizzazione del reale (Cfr. Beck Emery, 1985). Tra la vasta letteratura sul tema cfr. ad esempio Gordon (1978) e Burns (2007).

<sup>146</sup> Si noti che il termine “contrastare” utilizzato da Jori (2010), p. 133, nel riferirsi allo scopo delle metafore terapeutiche richiama molto il linguaggio usato in ambito medico per indicare la funzione delle terapie rispetto alle patologie. Vale la pena sottolineare che Jori utilizza la locuzione metafore terapeutiche in modo molto diverso da come essa viene utilizzata in ambito psicologico. Gli esempi portati dall’autore, infatti, hanno lo scopo di mostrare innanzi tutto l’inadeguatezza di altre metafore ampiamente utilizzate dalla dottrina giuridica. Lungi dal voler negare la possibilità di fare uso di metafore, dunque, Jori sembra suggerire che la possibilità per alcune di esse di essere terapeutiche dipende precisamente dal fatto che esse sono riconosciute come metafore.

<sup>147</sup> Pepper (1942), p. 91, parla di metafore radici per indicare tutte le aree occupate da eventi noti che vengono utilizzate come paradigma e indizio per spiegare ciò che ancora non si conosce.

<sup>148</sup> Per un’analisi del termine *pharmakon* nell’opera di Platone si veda Derrida (1968).

<sup>149</sup> Platone Fedro 274 e. Corsivo mio.

che la scrittura non è un *pharmakon* per la memoria, ma per il richiamo ad essa, procurando così «presunzione di sapienza, non vera sapienza»<sup>150</sup>.

Scavando nell'enciclopedia accade così che del farmaco si possa dire non solo qualcosa che si discosta dal pensiero comune, ma addirittura qualcosa di opposto. La stratificazione dell'enciclopedia porta a dimenticare o ad ignorare alcuni elementi che, tuttavia, restano presenti e possono essere sempre recuperati. In virtù di tale complessità il farmaco è rimedio e veleno allo stesso tempo, utile sotto alcuni aspetti e nocivo per altri.

Se la metafora è un farmaco ad essa toccherà la stessa sorte di essere allo stesso tempo utile e nociva. Almeno questo è quanto la metafora ci insegna. Le ragioni per cui le metafore possono essere dannose sono strettamente dipendenti dalle qualità che ad esse abbiamo attribuito. La capacità di mettere vicini due differenti domini apparentemente molto distanti costituisce nel medesimo tempo un grosso rischio qualora ci si dimentichi che le associazioni non sono sempre fondate. L'identità semica che permette la creazione e la conseguente interpretazione delle metafore non pone limiti alla possibilità di individuare somiglianze ulteriori, il più delle volte non esplicitate. Le ragioni dell'accostamento metaforico non hanno un grado minimo di stabilità, esse possono essere continuamente messe in discussione e arricchite con nuove ragioni. Se si considera, inoltre, che più tali ragioni sono difficili da rinvenire più la metafora è arguta ecco che, allora, l'apertura e indeterminatezza del processo interpretativo è ancora più evidente. A questo si aggiunga che le informazioni che possiamo ricavare dalla metafora non possono essere smentite da esempi contrari. Le metafore non si falsificano perché, a conti fatti, esse non vogliono dire nulla di "vero". Le metafore non sono proposizioni teoriche che attendono prove di verifica (o falsificazione). Esse possono aiutarci a descrivere teorie complesse o a ipotizzarne di nuove, ma non costituiscono esse stesse teorie. Le metafore non costituiscono neppure buoni argomenti perché esse dicono troppo (o troppo poco). Semmai le metafore nascondono argomenti esistenti senza tuttavia dare la possibilità di metterli in discussione.<sup>151</sup> Chi mai si preoccuperebbe, infatti, di specificare che,

---

<sup>150</sup> *Ibid.* 275 b.

<sup>151</sup> Scrive Mill (1843) «A metaphor, then, is not to be considered an argument, but as an assertion that an argument exists». È chiaro, infatti, che vi sono diversi argomenti che possono giustificare una particolare metafora, ma ve ne sono altrettanti che conseguono all'adozione incondizionata di essa e che non sono in alcun modo fondati. La questione della «fondezza» degli argomenti che permettono la produzione o l'interpretazione metaforica, inoltre, è piuttosto complicata. Non si deve dimenticare che anche la stessa esplicitazione della relazione tra i due termini in gioco nella metafora è, per la maggior parte delle volte, già forzata metaforicamente. Quando poco sopra ho affermato che la metafora, così come un farmaco, opera *in un certo senso* una modificazione è chiaro che la mia esplicitazione conteneva già qualcosa che era introdotto e mediato dall'associazione metaforica. Se avessi detto, ad esempio, che «la metafora è il banco di prova del poeta» ecco che, tra le proprietà da attribuire alla metafora non sarebbe comparso il

trattandosi di metafore, esse non vanno prese alla lettera? Ciò che non si dice, tuttavia, finisce per essere dimenticato.

Ci si potrebbe chiedere se esista un antidoto che salvi dagli effetti collaterali delle metafore senza per questo annullarne gli esiti positivi. A differenza dei farmaci, però, le metafore non hanno foglietti illustrativi. Non esistono buone o cattive dosi per le metafore. Se, inoltre, è possibile rifiutare i farmaci non si può certo dire lo stesso delle metafore. Nel dialogo platonico cui si è sopra brevemente accennato il mito si conclude con la scelta del re Thamus di rifiutare il nuovo *pharmakon*. Questa possibilità dipende da due ragioni. Innanzi tutto egli ha autorità per decidere cosa è buono e cosa è cattivo per il suo popolo. In secondo luogo la tecnica può essere rifiutata perché è qualcosa che proviene dall'esterno. Thamus rifiuta la parola scritta mediante la parola "viva" e può farlo perché ancora non sa nulla della scrittura.

A ben vedere questi due requisiti mancano completamente nel caso del nostro *pharmakon*. Non esiste autorità che possa stabilire che non si faccia più uso di metafore. Con buona pace di Humpty Dumpty e degli scettici, nessuno comanda a tal punto sul linguaggio a meno che, si intende, non si tratti di un linguaggio privato di cui qualcuno si assume piena paternità. Resterebbe da domandarsi, tuttavia, se un linguaggio privato possa essere autentico linguaggio, mancando evidentemente della sua proprietà di comunicare messaggi ad altri destinatari.<sup>152</sup> Una simile autorità linguistica, inoltre, manca proprio perché la metafora non è – a differenza della scrittura per Thamus – una tecnica estranea che può essere rifiutata. Chi pretende di parlare di metafore, lodandole o criticandole, lo fa all'interno di un linguaggio che, per sua natura, è essenzialmente metaforico. Sarebbe insomma come chiedere a Thamus di rifiutare la scrittura mediante una lettera scritta. Sicché, paradossalmente, se il contenuto della lettera di Thamus fosse preso sul serio esso dovrebbe essere al contempo rifiutato in quanto veicolato proprio da ciò che intendeva negare. E non è un caso, dunque, che Platone abbia scritto ciò non sostenendolo direttamente, ma attribuendolo a Socrate il quale, come è noto, non ha mai scritto nulla.

---

riferimento ad una funzione modificatrice. Al contrario, si può ben immaginare il poeta seduto ad un tavolo intento a "collaudare" metafore per essere poi giudicato. Volendo spingerci oltre si potrebbe dire che la presenza di un tavolo è dovuta all'associazione con il termine "banco" mentre il riferimento al collaudo dipende invece dal fatto che il "banco prova" ha poco a che fare con tavoli, scrittoi e scrivanie indicando invece, in meccanica, l'impianto per il collaudo e il controllo di macchine. È chiaro, dunque, che più si mischiano le enciclopedie più sono gli elementi che è possibile mescolare, dando vita a innumerevoli combinazioni.

<sup>152</sup> Cfr. Wittgenstein (1953).

## PARTE SECONDA: FUOR DI METAFORA

DALL'INTENZIONE DELL'AUTORITÀ ALL'AUTORITÀ SENZA AUTORE.

What matter who's is speaking,  
someone said, what matter who's  
speaking.

S. Beckett

L'écriture, c'est ce neutre, ce  
composite, cet oblique où fuit notre  
sujet, le noir-et-blanc où vient se  
perdre toute identité, à commencer  
par celle-là même du corps qui écrit.

R. Barthes

*Introduzione: i rischi e i benefici della metafora del legislatore.*

Nella parte precedente ho fornito gli strumenti utili per affrontare la metafora del legislatore così come utilizzata da giudici e giuristi in sede di interpretazione del materiale legislativo. In breve, ciò che abbiamo guadagnato fin qui è il risultato del seguente percorso. Ho adottato una versione debole della distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione, mostrando che anche i risultati conseguiti nel processo di scoperta sono in realtà mediati da costruzioni o filtri teorici che sono utilizzati nel procedimento giustificativo; ho definito la giustificazione come un procedimento argomentativo che mira a supportare mediante l'ausilio di ragioni una determinata conclusione che non deriva da esse in modo stringente; ho anticipato che il mio discorso è condotto su un livello meta-metateorico dal momento che ciò di cui ci occupiamo, ossia la giustificabilità del riferimento alla volontà del legislatore, è strettamente connessa a quell'insieme di presupposizioni che gli interpreti non discutono, ma che danno per scontate; ho analizzato diverse teorie della metafora rivelando limiti e pregi di ciascuna di esse; in fine ho concluso, mediante una metafora sulla metafora, sostenendo che le

metafore sono utili sotto determinati aspetti e pericolose sotto altri e che le ragioni di tale doppio effetto sono le medesime.

Il percorso seguito fin qui deve essere tenuto ben presente ora che ci accingiamo a guardare più da vicino la metafora del legislatore. In particolare, si tratterà di vedere per quale motivo essa possa essere considerata una metafora, quali siano le ragioni per cui il suo uso ci dice qualcosa di utile sul diritto e sull'operato dei giuristi e quali quelle per cui, al contrario, essa rischia di nascondere qualcosa che, una volta esplicitato, merita forse di essere corretto. Bisognerà capire inoltre quali sono le esigenze a cui risponde una simile metafora e quali le possibili alternative al suo uso.

Come è noto, con il termine "legislatore" ci si riferisce all'individuo o, molto più frequentemente, al gruppo che in un determinato sistema giuridico ha il potere di redigere, modificare o abrogare le leggi. A seconda del sistema di riferimento, dunque, il legislatore potrà essere un singolo individuo, come un sovrano o un dittatore, o un insieme di individui che sono membri dell'organo che complessivamente è investito del potere legislativo, come nel caso del parlamento negli stati democratici. Il legislatore, dunque, è colui che ha la paternità sul discorso legislativo. Ecco, però, un'altra metafora che calza a pennello.

Il richiamo alla paternità si usa di frequente per riferirsi all'autore di un discorso, di un'idea, di un argomento o di un'opera d'arte.<sup>1</sup> Anche il Dio biblico – padre per eccellenza – esplica il primo atto creativo mediante la parola, ordinando alle cose di essere così come egli dice.<sup>2</sup> E la genealogia divina rispecchia questo legame linguistico quando la parola di Dio diventa carne; sicché di Gesù – suo figlio – si dirà che egli è il Verbo.<sup>3</sup> Usiamo anche espressioni come "padri della scienza", "padri costituenti" e "padri fondatori", a sottolineare che le cose non capitano nel mondo senza una ragione e che, quando tale ragione è connessa all'azione umana, essa porta indirettamente con sé il riferimento ad un volere e, di conseguenza, al soggetto di tale volere. Ebbene, se il discorso ha un padre, il discorso è qualcosa di vivo, tant'è che di qualsiasi ragionamento si può dire che esso ha (o meno) un "capo" e una "coda". E come tutti gli esseri viventi i suoi elementi devono stare al loro posto, legati gli uni agli altri in un tutto coerente. Che non si possano invertire le parti del ragionamento discorsivo è evidente; la conclusione può ben essere a sua volta premessa di un'altra catena argomentativa, ma non

---

<sup>1</sup> Cfr. Derrida (1968), p. 63.

<sup>2</sup> La creazione del mondo mediante la parola è contenuta in Genesi 1-2.

<sup>3</sup> «In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. [...] E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità» Giov. 1, 1-3; 14.

premessa di se stessa. A meno che, si intende, non si tema di incorrere in una *petitio principii*. Il discorso è qualcosa di vivo perché deve essere afferrato per essere compreso, è qualcosa che non sta lì una volta per tutte, ma che deve essere interpretato.

La metafora della paternità fornisce, dunque, un ulteriore spunto di riflessione in risposta a quest'ultima questione. Così come nei figli la genetica parla anche dei genitori, allo stesso modo il discorso porta con sé qualcosa di colui che l'ha pronunciato. Nel discorso, si dice, restano le intenzioni di chi l'ha espresso. Dietro i possibili fraintendimenti resta pur sempre, magari ben nascosto, ciò che l'autore ha voluto dire, ciò che ha inteso comunicare, le ragioni che lo hanno spinto a dire ciò che ha detto e gli scopi che si era prefissato di realizzare. Questo è particolarmente evidente nella comunicazione ordinaria tra due persone che si incontrano faccia a faccia. Il flusso discorsivo procede fintanto che uno degli interlocutori non solleva un dubbio interpretativo che l'altro ha l'onere di chiarire se intende preservare la comunicazione. Possiamo sempre interrogare i nostri interlocutori e richiedere chiarimenti perché essi stanno lì, di fronte a noi. La presenza fisica, tuttavia, non è requisito indispensabile affinché si possano rinvenire le intenzioni di chi ha detto qualcosa. È possibile, ad esempio, che due amici di vecchia data siano da anni in contatto epistolare e che uno dei due richieda un chiarimento su quanto l'altro intese dire in una vecchia lettera. Naturalmente una simile situazione ammetterà anche l'ipotesi che il secondo dica: «Quanto alla tua domanda, purtroppo non ricordo più cosa intendessi dire con precisione». Dinnanzi ad una simile risposta, tuttavia, nessuno affermerebbe che quelle frasi, private dell'originaria intenzione, non abbiano più alcun significato. Tuttalpiù si dirà che, ora più di prima, la loro interpretazione è aperta a nuove ragioni che continuo maggiormente in favore dell'una piuttosto che dell'altra ipotesi interpretativa. Ecco che allora si potrà guardare la lettera nel suo insieme, si potranno ricercare collegamenti con tutte le altre lettere, si potrà immaginare quale fosse lo stato d'animo in cui lo scrittore versava in quel momento in base alle notizie biografiche in nostro possesso, si potranno ipotizzare gli effetti che una simile affermazione poteva causare di modo da capire se fosse possibile che essi fossero effettivamente voluti dall'autore e così via.

Una simile catena di ipotesi è quella percorsa da chi interpreta un testo scritto da un noto autore nel passato. Una volta giunti a mettere insieme tutti i pezzi si finisce poi per dire che quello, a conti fatti, è proprio il puzzle che l'autore aveva voluto creare. Sfortunatamente, tuttavia, a differenza del caso degli amici di penna, l'autore scomparso del testo non potrà mai confermare o smentire che quello fosse effettivamente ciò che aveva in mente. Man mano che l'autore si distanzia dal prodotto creativo, dunque, le complicazioni legate all'interpretazione giustificata alla luce delle intenzioni originarie aumentano. Dal caso dell'autore defunto a quello

dell'autore ignoto il salto è breve. Cosa accade, infatti, quando il testo – usando ancora la metafora della paternità – rimane “orfano”? Cosa accade, cioè, quando un testo venga messo in una bottiglia e ritrovato decenni dopo da qualcuno che non sa nulla della provenienza di quel messaggio?<sup>4</sup> La prova della possibile indipendenza tra il testo e il suo autore risiede precisamente nel fatto che, dinnanzi a simili casi, i testi non smettono di avere significato. A saltare, dunque, non è il significato, ma la possibilità di giustificare quest'ultimo mediante il riferimento alla volontà originaria, una volontà che, semmai è esistita<sup>5</sup>, non può più essere rintracciata.

Il caso dell'autore defunto o dell'autore sconosciuto, tuttavia, non sono gli unici casi in cui l'attribuzione di intenzione si complica. Che dire, ad esempio, della situazione in cui un'opera è creata da più persone? È questo il caso in cui ricade anche il riferimento al legislatore in tutti quei sistemi in cui, a fare le leggi, non è un singolo individuo, ma un gruppo di persone più o meno ampio. In sistemi giuridici in cui la divisione del procedimento legislativo è estremamente articolata non è neppure possibile pensare di identificare il legislatore con il solo parlamento. Il processo di scrittura, votazione, modifica, approvazione e pubblicazione di una legge, infatti, può richiedere la sinergia di differenti organi. Come nel vecchio gioco del telefono senza fili, dunque, la possibilità che l'intenzione originaria si perda strada facendo è assai probabile.

Che l'intenzione sia difficilmente rintracciabile non significa ancora che non ci sia alcuna intenzione da rintracciare. Il problema nel caso del legislatore, tuttavia, è proprio il secondo. La difficoltà di rintracciare un'intenzione, infatti, si trasforma in una vera e propria impossibilità e questo perché non c'è *una* intenzione da rinvenire. Il fatto che il legislatore sia in realtà un organo identificato mediante determinate norme e che operi seguendo specifiche procedure fa sì che non sia possibile parlare di *una* volontà poiché manca il soggetto che possa volere. Le strategie per ovviare a tale assenza sono state molteplici e vanno dal riferimento alla volontà della maggioranza che ha approvato la legge in questione, all'appello all'intenzione di chi l'ha redatta, alla necessità di ricercare nei lavori preparatori possibili indizi a supporto della

---

<sup>4</sup> L'esempio è di Eco (1990), pp. 5-10 e pp. 110-13, che lo utilizza per sostenere che l'impossibilità di conoscere l'autore e le sue intenzioni non modifica la capacità del lettore del testo di attribuirvi un significato.

<sup>5</sup> Con questo non intendo dire che vi sia una componente involontaria nella creazione di un testo, di un dipinto o una scultura, ma che non tutto ciò che viene creato, seppur volontariamente, è sempre accompagnato da specifiche attribuzioni di significato da parte dell'autore. È interessante notare che vi sono casi in cui le esegesi degli interpreti mostrano qualcosa di nuovo anche allo stesso autore. L'indipendenza del prodotto dal suo autore, dunque, è ancor più evidente quando anche quest'ultimo scopre qualcosa che l'opera, in un certo senso, dice agli altri, anche senza che egli avesse inteso né questo né il suo contrario.

scelta semantica, fino alle ipotesi che esista una “mente” collettiva o una intenzione del testo più che del suo autore. Avremo modo di analizzare nel dettaglio queste proposte nel corso delle pagine che seguiranno per vedere se esse rappresentino davvero delle soluzioni.

Ci sono diverse ragioni che rendono la metafora del legislatore la più interessante che l'analisi del linguaggio giuridico possa rintracciare. La prima di queste è che chiunque ammetterebbe che si tratta di una metafora<sup>6</sup>, ma nessuno smetterebbe mai di utilizzarla come tale. Se, infatti, un interprete che ha utilizzato il riferimento all'intenzione del legislatore venisse interrogato circa l'aspetto fisico di questo legislatore, non esiterebbe probabilmente a farsi una grande risata. Il legislatore non né un uomo né una donna, non ha gli occhi azzurri e non ha una mano con cui scrive le leggi. Perché, dunque, si continua a parlare del legislatore? Le ragioni sono differenti e dipendono tutte da ciò che l'uso di tale metafora ci mostra. Come tutte le metafore, infatti, anche questa è una scorciatoia linguistica per dire molto con poco.

In particolare, tale metafora ci ricorda che le disposizioni normative che i giudici e i giuristi si trovano ad interpretare sono il risultato di una scelta. Il diritto è un prodotto umano e come tale deve essere interpretato. Tale metafora, dunque, parla innanzi tutto in nome della positività e dell'arbitrarietà del diritto, riconnettendosi ad una tradizione longeva che ha le sue radici nel volontarismo e nell'imperativismo, prima di presentarsi nelle diverse forme meno radicali e più complesse del positivismo contemporaneo.

La metafora del legislatore ci introduce anche ad un secondo elemento caratterizzante i sistemi giuridici contemporanei, ossia la divisione dei poteri. Il riferimento alla volontà del legislatore è offerto ai giudici come argomento per giustificare le proprie decisioni interpretative perché il loro potere è distinto da quello dell'organo che emana le leggi. Tale riferimento, dunque, ricorda che al giudice spetta giudicare, non legiferare. In fine, direttamente connesso a questo secondo aspetto, vi è il riferimento all'obbligo che i giudici hanno di motivare le proprie decisioni. Motivazione che, nonostante la radice linguistica comune, ha ben poco a che vedere con i motivi psicologici che hanno condotto ad una determinata scelta interpretativa,

---

<sup>6</sup> Ricordo che ho scelto di adottare il termine “metafora” per comprendere anche figure retoriche – quali la metonimia o la cataresi – solitamente considerate indipendenti. Tale scelta è stata da me motivata in virtù della difficoltà, in alcuni casi, di operare una chiara distinzione tra questi tropi. L'obiezione che si tratti di una metonimia piuttosto che di una metafora – nella misura in cui “legislatore” indicherebbe la parte (il singolo membro del parlamento) per il tutto (il parlamento) – dunque, non influenzerebbe particolarmente il nostro discorso. Sostenendo la tesi per cui non è possibile riferirsi alla volontà del legislatore, Shepsle (1992) utilizza il riferimento ad un'altra figura retorica. L'autore, infatti, definisce la locuzione “*legislative intent*” come un'ossimoro: «An oxymoron is a two-word contradiction. The claim of this brief paper is that legislative intent, along with military intelligence, jumbo shrimp, and student athlete, belongs in this category. Legislative intent is an internally inconsistent, self-contradictory expression. Therefore, it has no meaning» (p. 239).

richiamando piuttosto la necessità di fornire ragioni riconosciute dal diritto come valide per rendere quella scelta intersoggettivamente condivisibile. Se questi richiami, dunque, sono tra i benefici della metafora cosa resta da dire di ciò che invece in essa può essere dannoso?

Per rispondere a questa domanda è necessario vedere qual è la seconda ragione per cui la metafora del legislatore è il tropo più interessante nel linguaggio giuridico. Tale seconda ragione dipende dalla specificità del linguaggio del diritto e della sua conseguente interpretazione. A differenza di quanto può avvenire in altri ambiti in cui è richiesto uno sforzo ermeneutico, lo scopo della comprensione degli enunciati normativi non è meramente ricognitivo. I risultati del processo legislativo non sono testi che, una volta dotati di particolare significato, restano lì senza alcun ulteriore risvolto pratico. L'interpretazione in ambito giuridico, in questo senso, non ha niente a che vedere con l'interpretazione di altri tipi di testi. E questo perché interpretare testi normativi significa determinare, a seconda della particolare scelta interpretativa, quali saranno le conseguenze che quella disposizione produrrà, quali valori sarà in grado di promuovere e quali scopi potrà realizzare. Indipendentemente da quale sarà il significato di un testo legislativo esso dovrà essere applicato e utilizzato per giustificare decisioni che condizioneranno inevitabilmente le vite di chi, di quella società, fa parte. Alla luce di queste considerazioni è chiaro che le tecniche interpretative concorrono direttamente in simili risultati pratici. Di qui, dunque, l'interesse e l'importanza della metafora del legislatore quale cardine – come vedremo – di molti argomenti interpretativi.

Una volta liberati dal mito dell'unica risposta corretta e ammessa la possibile pluralità delle interpretazioni diventa fondamentale la necessità di apportare ragioni a supporto di una simile scelta. La giustificazione diventa, dunque, un modo per presentare quella decisione “come se” fosse quella corretta. Nessuno, infatti, nel mostrare le ragioni della propria scelta affermerebbe che essa può essere sostituita a piacimento da un'altra interpretazione. Gli argomenti, in qualsiasi tipo di argomentazione, fungono da supporto di una conclusione che, almeno da chi l'ha proposta, sarà presentata come quella corretta, quella che, tutto sommato, si impone, quella che è più appropriata e via dicendo. Tali considerazioni, non dipenderanno da una derivazione immediatamente stringente, come nel caso della conclusione di un sillogismo, ma dall'apporto di molteplici e differenti ragioni che mirano a indicare quella scelta come la più condivisibile. L'appropriatezza di una scelta in questa nuova accezione, dunque, sarà questione di grado e dipenderà da considerazioni che vanno dal riferimento agli scopi e ai valori promossi, fino alla ipotizzata coerenza rispetto ad un sistema più ampio.

Come si inserisce all'intero di questo apporto di ragioni il riferimento al “legislatore”? Ebbene, il riferimento al legislatore contribuisce a fornire autorità all'interpretazione

dell'interprete e, in virtù di questo, è in realtà un argomento che è sotteso a tutti gli altri. Il solo riferimento alle intenzioni di chi, quelle disposizioni, le ha redatte, pone un sigillo conclusivo all'interpretazione e non lascia spazio a possibili obiezioni. L'uso della metafora del legislatore rientra, in un certo senso, tra le possibili varianti degli argomenti di autorità.

Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts Tyteca definiscono l'argomento di autorità come «l'uso di atti o dei giudizi di una persona o di un gruppo di persone come mezzo di prova in favore di una tesi»<sup>7</sup>. Se l'argomento di autorità permette, mediante un riferimento autorevole, di conferire veridicità al proprio dire, la tecnica più nota per conseguire un simile risultato è la citazione di autori considerati, a seconda della situazione, esperti o autorevoli nel particolare ambito di riferimento. Ma il riferimento all'autorità può assumere forme differenti dalla citazione, spingendosi fino alla vera e propria invenzione di un'autorità. È questo il caso di quella che il linguista Oswald Ducrot chiama «autorità polifonica»<sup>8</sup> ossia il riferimento ad un soggetto plurale che, però, esiste solo perché e fintanto che se ne sta parlando. È il caso, ad esempio, di locuzioni quali “si dice che”, “si ritiene che”, “si pensa che”. Ebbene, l'autore di tali atteggiamenti non esiste se non all'interno del discorso che li dichiara. In altre parole, “si dice che” conferisce autorità al proprio dire e, allo stesso tempo, è il proprio dire crea quella autorità. Si tratterà dunque di capire se anche il legislatore non sia il frutto di una simile operazione.

Il pericolo della metafora del legislatore, dunque, dipende dal fatto che, per quanto “decorporeizzato”, il legislatore non è ancora stato sottoposto ad un processo di depsicolocizzazione. Il risultato di questa inadempienza è la creazione di una bizzarra entità che non ha carne, ma pura volontà. Una volontà, tuttavia, che non potrà mai essere accertata proprio perché manca il suo reale possessore. Il rischio di tale metafora e del suo uso tra gli argomenti interpretativi è che si finisca per nascondere dietro alla maschera dell'autorità una decisione che potrebbe (e dovrebbe) essere argomentata in maniera differente.

Il cammino da percorrere lungo questa seconda parte, dunque, dovrà tenere conto delle e sviluppare le osservazioni proposte in questo paragrafo introduttivo. In quanto segue, dunque, affronterò innanzi tutto i problemi connessi alla nozione di intenzione, mostrando che vi sono tre diversi livelli dell'intenzione la cui possibilità di essere determinati con precisione sfuma gradualmente; analizzerò la questione dell'interpretazione del linguaggio legislativo e i differenti argomenti ammessi, con particolare attenzione agli argomenti in cui vi è diretto o indiretto riferimento al legislatore; ripercorrerò le differenti soluzioni proposte per ovviare al problema della determinazione della volontà del legislatore e, in fine, affronterò il problema

---

<sup>7</sup> Perelman, Olbrechts Tyteca (1958), p. 322.

<sup>8</sup> Ducrot (1981), p. 24.

dell'autorità nel tentativo di stabilire un modo per abbandonare l'attribuzione di autorità ad un autore, promuovendo invece l'idea dell'autorità del diritto.

## CAPITOLO VI

Sommario: 4.1. Scene da un matrimonio: l'autore e la "sua" opera. – 4.2. Intenzioni e altri strani animali. – 4.3. Con quali intenzioni? Una tripartizione. – 4.4. Una missione difficile: alla ricerca dell'intenzione perduta. – 4.5. Ancora sui tre tipi di intenzioni: un confronto con la tripartizione di John L. Austin.

### 4.1. *Scene da un matrimonio: l'autore e la "sua" opera.*

La possibilità di riferirsi a ciò che il legislatore ha inteso dire per ricostruire il significato di un testo legislativo presuppone alcune questioni fondamentali tra loro strettamente connesse. Innanzi tutto il legislatore deve essere visto come un autore, ossia come il creatore o produttore di qualcosa che non sarebbe esistito senza il suo intervento.<sup>1</sup> Il testo scritto, così come appare all'interprete che si accinge a rinvenirne il significato, è lì perché *qualcuno* vi ha dato vita, ossia perché qualcuno ha deciso di creare quel particolare prodotto.<sup>2</sup> Il carattere volontario dell'opera di un autore introduce la seconda presupposizione a supporto della liceità del riferimento alla volontà dell'autore. Se l'autore è colui che inventa, produce e crea qualcosa di nuovo, egli ne è consapevolmente cagione principale. L'inventore di un'opera, in questo senso, agisce

---

<sup>1</sup> Il termine "autore" (*auctor*) deriva dallo stesso tema di *auctus*, participio passato di *augeo*, ossia accresco, aumento, faccio prosperare. In questo senso l'etimologia potrebbe ingannare poiché, "aumentare" o "accrescere" implicano che vi sia già qualcosa il cui *status* viene semplicemente, per così dire, modificato. Tuttavia, ciò che l'autore, almeno etimologicamente parlando, fa prosperare o accresce mediante l'opera dell'ingegno è il grado della conoscenza e cultura quando la sua opera diviene pubblica. Il termine "autore", tuttavia, non viene utilizzato esclusivamente in riferimento a colui che crea opere d'ingegno. Nella tradizione latina, l'*auctor* è, più in generale, chi possiede capacità d'iniziativa, promuove un atto, o perfeziona e garantisce, integrandola e rafforzandola, la insufficiente volontà o personalità di un altro. L'*auctor*, dunque, è colui che, godendo di sufficiente *fides*, è in grado di influenzare il comportamento o le credenze altrui. Di qui l'uso del termine *auctoritas* per indicare tanto questa capacità quanto colui che la esercita. Se l'etimologia ci ricorda il legame tra l'*auctor* e l'*auctoritas*, al termine di questo capitolo cercherò di sciogliere questo nesso, nel tentativo di mostrare che l'autorità del diritto è indipendente da e precede la autorità dell'autore.

<sup>2</sup> Nota giustamente Raz (2009a) che l'interesse per le intenzioni dell'autore è legato ad una ragione ancor più semplice. Non solo, infatti, l'oggetto dell'interpretazione – sia esso un testo scritto, un dipinto, un film, ecc. – esiste solo perché qualcuno l'ha creato, ma l'idea stessa del "significato" ha senso solo perché c'è qualcuno che lo attribuisce, ricerca, discute ecc. Si potrebbe dunque dire con Raz che «*as far as we know there is meaning in the world only where it was invested with meaning by human beings*. This fact probably accounts for the tenancy of the view that interpretation consists in retrieving the author's or the agent's intention» (p. 230). Il problema, come vedremo, è che – se è vero che il significato è tale solo se c'è coinvolgimento di uno o più soggetti che lo riconoscono – questo non implica affatto che questi soggetti debbano esserne necessariamente gli autori.

intenzionalmente nel processo di creazione, il che significa che la sua volontà ha o ha avuto particolari disposizioni in proposito. In altre parole, solo colui che sa ciò che sta facendo potrà essere considerato autore a tutti gli effetti. Che sia necessario un minimo grado di consapevolezza naturalmente non significa ancora che l'autore sia in grado di prevedere in anticipo quale sarà la riuscita finale della sua opera, né quali potranno essere tutti i possibili significati ad essa attribuibili.

Si consideri ad esempio il caso di un poeta che abbia elaborato un determinato componimento. Nel definire quel poeta come autore del componimento diamo per scontate alcune informazioni fondamentali che ci riserviamo di indagare con maggiore accuratezza nel caso in cui volessimo offrire un'interpretazione del poema. Sicuramente, ad esempio, se chiamiamo autore quell'individuo determinato diremo che egli non ha copiato su un pezzo di carta l'opera di un altro aggiungendoci la propria firma. Allo stesso modo, sosterremo che egli abbia inteso scrivere una poesia e non una sonata per pianoforte, che egli abbia preferito quelle parole ad altre per determinate ragioni,<sup>3</sup> che abbia voluto esprimere un particolare messaggio, quali, ad esempio, la sua visione del mondo, la nostalgia per il paese natale, il suo amore per una persona e via dicendo. Faremo congetture sullo scopo del suo componimento, ipotizzando che egli volesse sedurre la persona amata, dare sfogo al suo genio creativo, partecipare ad una competizione o corrispondere alle richieste di un ricco commissario per poter poi pagare l'affitto.

Allo stesso tempo, tuttavia, potremmo ben dire che il poeta intendesse scrivere in endecasillabi per poi cambiare idea durante il componimento dell'opera, o che, giunto in un luogo di villeggiatura per scrivere sulla natura, fu in realtà ispirato dalla presenza della sua

---

<sup>3</sup> La questione della scelta intenzionale di determinate parole anziché di altre è in realtà fondamentale nella creazione di un testo scritto. L'attribuzione di significato che faccia affidamento sulle intenzioni dell'autore, infatti, presuppone che egli abbia inteso usare quei termini e non altri per veicolare il proprio messaggio. Ci si potrebbe chiedere se sia possibile riconoscere autorialità a qualcuno che componga un poema aprendo un vocabolario e scegliendone termini a caso. Tuttavia, mi sembra che, anche in questo caso, un minimo di intenzione vi sia. La scelta di produrre un componimento in quel determinato modo, per quanto piuttosto bizzarra, resta comunque una scelta consapevole. Se poi il titolo del componimento fosse, ad esempio, *Poesia da vocabolario* ecco che l'intero componimento potrebbe ancora possedere un significato veicolato non tanto dalla combinazione delle singole parole in enunciati significanti, quanto dall'opera nel suo complesso, un po' come accade con le opere pittoriche astratte. Diverso è il caso in cui si dovessero valutare le abilità poetiche del poeta. In quel caso, ad esempio, sarebbe chiaramente difficile attribuire un premio letterario ad un simile poeta. Un caso analogo è stato discusso da Hungerland (1955) che sostiene che, nel caso in cui una poesia fosse composta estraendo i versi casualmente da un cappello, mancherebbe l'intenzione in grado di stabilire se il poeta sia effettivamente talentuoso. Cfr. anche Gendin (1964) che propone un contro esempio sostenendo che, nel caso in cui un pittore sottoponesse ad una commissione esaminatrice una perfetta riproduzione di un cavallo, affermando tuttavia che la sua intenzione era quella di dipingere un modello di automobile, quell'opera dovrebbe comunque essere considerata indipendentemente dalle intenzioni dell'autore.

musa, che non si aspettasse le diverse ipotesi di significato che i suoi critici avrebbero paventato e così via. Se, dunque, è vero che l'autore di un'opera può ridefinire e modificare le proprie intenzioni originarie prima di arrivare alla realizzazione finale dell'opera, è vero anche che non vi è mai totale assenza di intenzioni. Questo grado minimo di consapevolezza è evidente nell'assurdità di un'espressione quale: «Questa donna è l'autrice del libro che sta leggendo, ma non lo sa».<sup>4</sup>

Il carattere intenzionale è ciò che ci permette di ritenere l'autore come responsabile della sua opera.<sup>5</sup> Questo rapporto che lega l'autore alla specifica esistenza del prodotto della sua azione richiama un secondo concetto, quello di "autorità", etimologicamente connesso al termine "autore". Se l'autore è colui che ha ideato, pianificato e portato a compimento l'opera d'ingegno, egli ha anche autorità su di essa. Di qui, dunque, la necessità di riconoscere all'autore una serie di diritti sulla sua opera, solitamente raccolti sotto la più ampia e generica categoria del diritto d'autore. L'autorità di cui gode l'artefice di un prodotto creativo porta anche a sostenere che egli debba avere l'ultima parola sull'interpretazione dell'opera che ha prodotto. Se questa gli appartiene ed esiste solo in virtù di ciò che egli ha inteso creare e produrre, ecco che sarà necessario ripercorrere a ritroso il processo creativo per afferrare ciò che può essere definito, in senso ampio, il suo significato.

Ci si potrebbe domandare tuttavia se l'opera sia così indissolubilmente legata al suo autore per quanto riguarda il suo significato. L'opera, in altre parole, è davvero così connessa a colui che l'ha prodotta da non poter avere esistenza autonoma? E, ancora, l'opera costituisce solo e unicamente la realizzazione delle intenzioni di colui che l'ha prodotta anche dal punto di vista di colui che ne è mero fruitore? Le intenzioni dell'autore costituiscono l'unica via

---

<sup>4</sup> Si noti che la situazione rappresentata dall'enunciato potrebbe risultare plausibile solo a due condizioni: a) La donna in questione è affetta dalla malattia di Alzheimer e non ricorda di aver scritto il libro che continua a leggere ripetutamente; b) la donna ha scritto il libro in uno stato di *trance* per cui ora non sa di averlo scritto. Escludendo entrambe le alternative mi sembra che affermare che qualcuno sia autore di qualcosa senza saperlo risulti piuttosto assurdo. Questo perché lo status di "autore" prevede un certo grado di intenzionalità. Va ammesso, tuttavia, che vi sia effettivamente un modo per dichiarare un'analogia inconsapevolezza. Si consideri ad esempio l'ipotesi in cui qualcuno vinca un premio o diventi famoso con la propria opera senza tuttavia saperlo. È il caso di Sixto Rodriguez, cantautore americano le cui canzoni ebbero poca fortuna negli anni in cui si esibiva, ma che diventarono poi, a sua insaputa, simbolo della lotta contro l'apartheid. In questo caso, dunque, l'enunciato «Sixto Rodriguez è l'autore di alcune canzoni simbolo della lotta contro l'apartheid, ma non lo sa», pronunciato quando Sixto Rodriguez ancora non sapeva nulla della sua fama in Sud Africa, è vero. Si noti, tuttavia, che qui la contraddizione è solo apparente. Anche in questo caso, infatti, ciò che Rodriguez non sapeva era che le sue canzoni fossero famose in quella parte del mondo, non di esserne l'autore.

<sup>5</sup> Foucault (1969) ricollega la nascita del concetto di autore al problema della responsabilità. Secondo Foucault, infatti, la necessità di riferirsi a colui che ha prodotto o ideato un'opera scritta è direttamente collegata alla necessità di rintracciare (e eventualmente punire) il responsabile di discorsi ritenuti trasgressivi.

d'accesso alla ricognizione del significato o costituiscono uno strumento integrativo per avvicinarsi il più possibile all'interpretazione più appropriata? Queste, da ultimo, sono alcune delle domande che animano il dibattito sulla liceità, appropriatezza, o necessità di riferirsi alle intenzioni dell'autore nel determinare il significato di un prodotto creativo.

A ben vedere tale dibattito non accende solo gli interessi di giudici e interpreti intenti a rintracciare il significato di disposizioni normative. Il problema dell'autorialità e del conseguente riferimento alle intenzioni investe gli ambiti più disparati, tant'è che ci si può interrogare sulle intenzioni dell'autore di un'opera letteraria, di un dipinto, di un film, di un gesto, di un'azione, di un testo sacro, di un discorso pronunciato in una comunicazione ordinaria e così via.<sup>6</sup> Nonostante la disparità di contesti, ciò che accumuna queste situazioni è la necessità di rinvenire, se possibile, un metodo in grado di garantire la verificabilità di una interpretazione, se non addirittura la sua correttezza. Nella misura in cui un testo o un'opera d'arte sono un prodotto umano, ciò che si cela dietro l'esigenza di rinvenirvi un significato è la capacità dell'opera di comunicare un messaggio. Messaggio che si traduce immediatamente in qualcosa che l'autore dell'opera ha inteso veicolare. È chiaro che, laddove le intenzioni assumono un ruolo così rilevante, i problemi maggiori emergono quando tali intenzioni non siano chiaramente rintracciabili, sia questo il caso di un loro volontario nascondimento, o semplice conseguenza dell'impossibilità di rintracciarne l'autore. Questi sono, ad esempio, alcuni tra i casi difficili che la critica letteraria si trova ad affrontare nel processo interpretativo. Laddove sia in gioco il significato di un testo scritto, l'inequivocabile presenza dell'oggetto da interpretare deve far fronte all'assenza di colui che l'ha prodotto, in un continuo susseguirsi di opere senza autore.<sup>7</sup>

L'autore vivente di un romanzo non è mai al fianco dei suoi lettori mentre questi ne azzardano interpretazioni che ritengono plausibili e i testi scritti continuano ad avere significato per chi li legge anche dopo secoli dalla scomparsa del loro autore. Allo stesso tempo, esistono

---

<sup>6</sup> Discutendo di interpretazione giuridica Radin (1930) scrive: «The term interpretation got into law when it already had a literary history; and when it was applied to modern European law, it had developed a large theological aura as well. [...] This suggestion may be said to be the basis for that commonest of assertions about statutes, namely, that what we seek to know is what the legislature or the "legislator" intended. In literature and theology, that is precisely what we have as our task» (pp. 866-67). La possibilità di utilizzare i modelli interpretativi suggeriti dagli studi letterari in ambito di interpretazione giuridica ha portato numerosi studiosi a soffermarsi sul rapporto tra diritto e letteratura. Cfr. ad esempio, Abraham (1979), Levinson (1981). Per una critica a questo parallelismo cfr. Postner (1988). Il dibattito sui rapporti tra diritto e letteratura quanto al tema dell'interpretazione ha trovato il suo momento di massimo fervore con un articolo di Ronald Dworkin (1982) e la conseguente risposta di Stanley Fish (1982).

<sup>7</sup> Benedetti (1999) sostiene anche la possibilità di parlare di «autori senza opere» (p. 10) oltre che di opere senza autori. È questo il caso di tutti quei personaggi pubblici che sono noti come autori anche se la maggior parte delle persone che riconosce (e dunque conferisce) loro tale *status* non ha mai letto direttamente le loro opere.

regole convenzionali per citare opere di anonimi, senza menzionare i casi in cui il ricorso all'autore anonimo o ad un autore terzo costituisce un vero e proprio artificio letterario.<sup>8</sup> Il filo rosso che lega il prodotto al suo creatore, dunque, si fa via via più sottile e il percorso di ricongiungimento può essere talmente tortuoso da risultare, il più delle volte, evidentemente forzato.

Dinnanzi a questi casi di palese difficoltà nel rintracciare le intenzioni di un autore, emerge il dilemma del significato dell'opera e della sua indipendenza dal suo artefice. Quello che da sempre era sembrato un matrimonio indissolubile tra opera e autore viene messo in discussione<sup>9</sup>, al punto che c'è chi ha sostenuto che «quando la scrittura comincia, l'autore entra nella sua morte»<sup>10</sup>. La conclamata impossibilità di rintracciare le intenzioni originarie dell'autore, tuttavia, non ha distolto completamente l'attenzione dal ruolo che le intenzioni possono avere nell'attribuzione di significato. In altre parole, se le intenzioni non si possono trovare ci sarà qualcuno che le attribuisce. Così, la disputa diventa tra chi sostiene che le intenzioni siano effettivamente qualcosa che appartiene all'autore e che può essere rinvenuto chiaramente e tra chi, al contrario, ritiene che l'esistenza di queste intenzioni non sia indipendente da chi le attribuisce.<sup>11</sup> All'autore si sostituisce così l'interprete e in luogo delle

---

<sup>8</sup> Si pensi ad esempio al *topos* letterario del manoscritto ritrovato come artificio per la creazione di diversi piani interpretativi. L'invenzione di un autore a cui viene attribuita la prima narrazione dei fatti permette l'intreccio di nuove e diverse intenzioni che complicano la lettura dell'opera. Se le intenzioni del "vero" autore vanno prese sul serio, infatti, ecco che l'autore fittizio ha ragione di esistere autonomamente come luogo di tutte quelle intenzioni narrative che l'autore reale ha scelto di demandare ad altri. Allo stesso tempo, risulta però complesso attribuire intenzioni autonome ad un'entità fittizia che deve la propria esistenza al genio dello scrittore. Se, dunque, da un lato, corrispondere alle intenzioni dell'autore significa presumere che vi siano intenzioni di cui lui non si assume la responsabilità, dall'altro si fa largo la difficoltà di ripensare all'ontologia delle intenzioni e alla loro capacità di "stare" indipendentemente da un reale soggetto capace di intenzionalità. Vale la pena ricordare che la finzione del manoscritto ritrovato ha una lunga storia e trova la sua prima testimonianza in un'opera del I secolo d.c. scritta da Antonio Diogene. Tale artificio è stato poi utilizzato, tra gli altri, da Ariosto (*Orlando Furioso*), Cervantes (*Don Chisciotte*), Scott (*Ivanhoe*). Tra i casi italiani più noti spicca in particolare *I Promessi Sposi* nella cui introduzione Manzoni dichiara che il romanzo è in realtà l'adattamento letterario di un documento storiografico seicentesco. Questo artificio permette al Manzoni di conferire veridicità storica alla narrazione e, allo stesso tempo, di distaccarsi dai fatti narrati per poterne offrire commento in qualità di nuovo autore/editore. Sul ruolo del manoscritto ritrovato in Manzoni si veda Eco (1998). Sulla storia e le ragioni di questa finzione letteraria si veda Farnetti (2006).

<sup>9</sup> Beardsley e Wimsatt sono stati i primi a sostenere che l'intenzionalismo sia autenticamente fallace. Per i due autori, non solo le intenzioni non possono essere ritrovate, ma la loro ricerca è anche del tutto inutile per giungere alla interpretazione di un testo letterario. Di qui l'idea che autore e opera siano separati. Scrivono Beardsley e Wimsatt (1946): «The poem is not the critic's own and not the author's (it is detached from the author at birth and goes about the world beyond his power to intend about it or control it). The poem belongs to the public» (p. 470).

<sup>10</sup> Barthes (1968), p. 51.

<sup>11</sup> Mele e Livingston (1992) chiamano questi due fronti rispettivamente *intentional realism* e *intentional antirealism* (p. 933).

intenzioni di chi ha creato fanno capolino le intenzioni di chi interpreta.<sup>12</sup> Eppure – verrebbe da dire – alla fine sempre di intenzioni si tratta. Dietro a due posizioni che occupano gli estremi opposti dello spettro, dunque, si cela il medesimo argomento di fondo per cui non è possibile leggere un testo senza assumere che dietro ad esso vi siano le intenzioni di qualcuno.

Ora, è chiaro che analizzare nel dettaglio queste due posizioni, tenendo per di più in considerazione il fatto che tra esse sono racchiuse numerose sfumature, uscirebbe dai confini del presente lavoro. Ciò nonostante, l'analisi del ruolo che le intenzioni del legislatore hanno o dovrebbero avere nell'interpretazione di un testo normativo richiede che si dica almeno qualcosa in proposito. Sebbene lo scopo di questo lavoro, così come dichiarato fin da principio, sia di mostrare come l'appello alle intenzioni del legislatore in sede interpretativa sia fallace, questo non significa negare in toto il carattere intenzionale dell'attività legislativa. In questo senso, è bene escludere innanzi tutto la posizione di chi sostiene che non esistono altre intenzioni oltre a quelle che l'interprete sostiene di poter riscontrare.

Utilizzando in senso lato il termine “interprete” per indicare colui che fornisce un'ipotesi di significato per un'opera, un testo scritto o un enunciato espresso oralmente, risulta chiaro che una posizione simile comporta un paradossale regresso all'infinito. Anche l'interprete, infatti, nel tentativo di individuare il possibile significato agisce intenzionalmente e, nell'esplicitare la sua ipotesi, *intende* mostrare quelle che, secondo lui, sono le intenzioni presenti nel testo.<sup>13</sup> In questo senso, dunque, l'interprete è l'autore di quella attribuzione di intenzioni. Tuttavia, per questa posizione che nega un'esistenza autonoma alle intenzioni dell'autore, anche le intenzioni dell'interprete che esprime la propria interpretazione esistono solo in quanto sono il risultato di un'attribuzione altrui e così via.

Negare che vi siano delle intenzioni con cui compiamo delle azioni, produciamo un testo scritto o parliamo con gli altri significherebbe negare un'esperienza che compiamo quotidianamente esprimendoci in prima persona e informando gli altri circa i nostri piani e progetti o analizzando il significato delle nostre azioni o parole. Se non facessimo tutte queste cose intenzionalmente non sarebbe neppure possibile trovare così naturali espressioni come

---

<sup>12</sup> Scrive Stoljar (2003): «the shift to the notion of a postulated author is in effect a shift from an author-centred to an interpreter-centred approach to interpretation. A postulated author's intentions are no longer original, stable and factual, there to be discovered by interpreters. Rather, they have become artifacts of the interpreter's best theory of what the law, or an area of it, is trying to achieve» (p. 480). Secondo l'autrice, inoltre, questo mutamento costituisce una delle ragioni per cui risulta difficile giustificare una posizione intenzionalista.

<sup>13</sup> Sulla necessità che anche l'interpretazione – intesa come spiegazione o espressione del significato di un'opera – sia intenzionale Cfr. Raz (1991) e (2009a).

“Cosa intendi fare stasera?”, “Cosa intendevi dire?”, “Cosa volevi farmi capire con la tua lettera?”, ma anche “Come hai potuto farlo?”, “Domani andrò a Roma”, e così via.

La questione, tuttavia, è capire se le intenzioni siano rilevanti al punto da non poter individuare un significato che trascenda quello inteso dall'autore.<sup>14</sup> Questa seconda posizione che occupa l'estremo opposto dello spettro è altrettanto inverosimile. Bisogna distinguere, dunque, tra la tesi per cui il significato di un enunciato *può* corrispondere a ciò che il suo autore ha voluto o inteso dire<sup>15</sup> e la tesi per cui l'intenzione dell'autore è condizione necessaria e sufficiente affinché l'enunciato sia significante.<sup>16</sup> Il problema di quest'ultima tesi è che essa nega ciò che in realtà assume. La ricerca delle intenzioni dell'autore per rinvenire successivamente il significato del prodotto da interpretare, infatti, risulta incoerente con l'idea che le due cose si identifichino completamente.<sup>17</sup> Sostenere che il significato di un enunciato o di un testo corrisponda esclusivamente alle intenzioni del suo autore, inoltre, finisce per rendere paradossali situazioni che paradossali non sono.

Si consideri il caso in cui ci venisse sottoposto un enunciato quale: “Marco e Lucia passeggiavano seguendo il sentiero nel bosco quando, ad un tratto, si persero”. Ora, è chiaro che tale enunciato ha un significato *prima facie* differente da un enunciato quale: “I bambini erano seduti sui tavoli quando la maestra entrò in classe”. Certo, potremmo ancora chiederci se l'autore del primo enunciato volesse dirci qualcosa di più della mera descrizione di una scena bucolica. Potremmo, ad esempio, interrogarci sul carattere allegorico di una simile situazione immaginando qualcosa di simile a quanto Dante intese dire descrivendo se stesso all'ingresso della selva oscura. Sebbene, tuttavia, l'enunciato in questione non sia ancora sufficientemente contestualizzato per azzardare interpretazioni simili, nulla ci impedisce di comprenderlo e azzardare alcune ipotesi di significato. Ora, cosa accadrebbe se qualcuno ci dicesse che quelle

<sup>14</sup> Questa teoria è chiamata da Beardsley (1970) *Identity Thesis*. Scrive l'autore: «Let us call the Hirsch thesis – a common and familiar one – the Identity Thesis: that what a literary work means is identical to what its author meant in composing it» (p. 17).

<sup>15</sup> Questa è, ad esempio, la posizione di chi sostiene che vi siano due differenti tipi di significato; da un lato il significato del parlante e, dall'altro, il significato dell'enunciato. Cfr. Searle (1979) e Grice (1989).

<sup>16</sup> Per questa posizione cfr. Hirsch (1967) pp. 216-19.

<sup>17</sup> Questa è la critica mossa da Knapp e Michael (1982) all'*Identity Thesis* sostenuta da Hirsch (1967). Scrivono i due autori: «[Hirsch] begins by defining textual meaning as the author's intended meaning and then suggests that the best way to find textual meaning is to look for authorial intention. But if meaning and intended meaning are already the same, it's hard to see how looking for one provides an objective method – or any sort of method – for looking for the other» (p. 725). Vale la pena sottolineare, tuttavia, che la critica mossa dai due autori non è rivolta alla tesi dell'identità – tesi per altro da loro sostenuta –, quanto, piuttosto, alla presunta necessità di rinvenire una teoria in grado di stabilire l'appropriatezza di una interpretazione tenendo conto della relazione tra intenzioni e significati. Se le due cose si identificano, sostengono i due autori, tutti i problemi ad essi legati non hanno ragione di esistere e, con essi, una teoria che cerchi loro soluzione, giacché qualsiasi affermazione sul significato è già un'affermazione sulle intenzioni e viceversa. Per una tesi analoga cfr. Juhl (1980).

parole sono state composte in quell'ordine da un computer? Ebbene, non mi sembra che la mancanza di intenzioni<sup>18</sup> impedisca di continuare a ritenere quell'enunciato significativo.<sup>19</sup>

In secondo luogo, affermare che il significato coincide in toto con le intenzioni dell'autore impedisce di considerare come possibili i casi in cui l'autore smentisca un'interpretazione o, al contrario, ne accetti una come interessante ammettendo tuttavia di non averci mai pensato. Allo stesso modo, sarebbe impossibile poter dire qualcosa e intendere qualcos'altro.

Riassumendo, risulta difficile sostenere tanto che non vi siano altre intenzioni oltre a quelle attribuite dall'interprete, quanto affermare che il significato di un testo o di un enunciato dipenda solo ed esclusivamente da quanto ha inteso il suo autore. Il rapporto tra opera e autore è un rapporto articolato e complesso e il ruolo che le intenzioni giocano nell'interpretazione difficilmente potrà essere stabilito una volta per tutte e racchiuso in un metodo applicabile a scatola chiusa. Questo perché le variabili da tenere in considerazione sono molteplici e la loro combinazione dà luogo ad altrettanto numerose situazioni che non possono che essere trattate con diversi pesi e misure. Così, se è vero che una richiesta di chiarimento circa le intenzioni del parlante può facilitare l'operazione interpretativa in un'ordinaria comunicazione *vis à vis*, è vero anche che non sempre l'autore è lì a nostra disposizione per chiarire le proprie intenzioni. Quando è in gioco l'interpretazione di un testo scritto il cui autore è sconosciuto o defunto l'interpretazione si dirama in una molteplicità di ipotesi sorrette da differenti argomenti. Può assumere così maggiore rilevanza il contesto socio culturale in cui l'opera è apparsa, le ragioni che possono aver spinto alla sua composizione, le consuetudini linguistiche dell'epoca e così via. La cosa che con certezza si può dire è che tutte le affermazioni sulle possibili intenzioni dell'autore restano delle ipotesi che non potranno mai essere confermate pienamente. Che dire, poi, delle situazioni in cui è l'autore stesso a voler celare le proprie intenzioni? O, ancora, cosa accade quando, sebbene si possa affermare che l'autore sia vivente e raggiungibile per eventuali chiarimenti, esso è in realtà non una, ma centinaia di persone?

---

<sup>18</sup> Si potrebbe obiettare che, in questo caso, non vi sia totale assenza di intenzioni. È chiaro, infatti, che se il computer ha potuto formulare un simile enunciato in forma grammaticalmente compiuta è perché qualcuno l'ha programmato per farlo. Le intenzioni del programmatore, tuttavia, non hanno niente a che vedere né con la formulazione di quell'enunciato né con il significato ad esso attribuito. La creazione di sistemi per il rispetto delle regole linguistico grammaticali è un'operazione che implica l'uso di istruzioni molto generali che poi il sistema utilizza selezionando tra le numerose combinazioni a sua disposizione. In questo senso, dunque, sebbene vi siano delle intenzioni dietro la formulazione dell'enunciato da parte del computer, esse sono tanto irrilevanti ai fini dell'attribuzione di significato quanto lo sarebbero le intenzioni di chi ha imballato i pezzi del computer.

<sup>19</sup> Contra Knapp e Michael (1982), che utilizzano l'esempio della poesia trovata scritta sulla sabbia dopo che il mare si è ritirato. Secondo i due autori, una volta escluso che qualcuno l'abbia composta, quei segni potranno essere considerati simili a parole, ma non parole a tutti gli effetti (cfr. pp. 727-28).

Prima di tentare di rispondere a queste e ad altre simili domande, tuttavia, è bene guardare più da vicino cosa siano queste intenzioni.

#### 4.2. *Intenzioni e altri strani animali.*

Di cosa parliamo quando parliamo di intenzioni? A prima vista tale questione può sembrare mal posta dal momento che, solitamente, quando utilizziamo il termine “intenzione” tendiamo ad interrogarci più sul suo contenuto che sulla sua natura.<sup>20</sup> L’uso quotidiano di questa terminologia mostra che tale contenuto varia a seconda dei casi e può includere il riferimento ad azioni, al significato che attribuiamo a ciò che diciamo o, in senso più ampio, alle ragioni che ci hanno condotto a fare o dire qualcosa. Ci riferiamo alle nostre intenzioni, ad esempio, quando informiamo qualcuno su ciò che faremo in futuro, quando precisiamo in quale senso utilizziamo dei termini in una conversazione, quando mostriamo gli scopi che crediamo di realizzare, quando giustifichiamo le nostre azioni o, al negativo, quando ci scusiamo per qualcosa che è dipeso in qualche modo da noi senza che però avessimo potuto prevederne totalmente gli esiti. Nonostante la molteplicità di contenuti, nel tentativo di capire cosa siano le intenzioni, in questo paragrafo mi riferirò, salvo precisazioni, alle intenzioni che hanno come contenuti delle azioni.

Prima di poter essere mostrate agli altri le nostre intenzioni devono venire innanzi tutto formate da noi stessi e questo perché le intenzioni necessitano di soggetti che le producano e le realizzino. In questo senso, se sembra assolutamente plausibile dire: “Intendo tagliare il prato tra un’ora”, un enunciato come “L’albero non intendeva perdere le sue foglie così presto” può suonare piuttosto bizzarro al di fuori di una favola per bambini in cui gli alberi siano esseri animati. Anche l’attribuzione di intenzioni, dunque, richiede che vi sia un soggetto a cui imputare la loro formazione, indipendentemente dalla capacità di tale attribuzione di essere conforme alle reali intenzioni del soggetto a cui ci riferiamo.

---

<sup>20</sup> Searle (1983) ritiene che il riferimento al contenuto non sia proprio solo delle intenzioni, ma di tutti gli stati mentali caratterizzati da intenzionalità. In questo senso, il carattere demarcatore che permette di considerare come intenzionali stati mentali quali credenze, intenzioni, paure è la possibilità di rispondere alla domanda “What is S about?” (p. 2). L’autore sottolinea inoltre l’importanza di distinguere tra il contenuto di uno stato intenzionale e il suo oggetto. Mentre il contenuto di uno stato intenzionale ha natura proposizionale che permette a quello stato di essere vero o falso, soddisfatto o meno, il suo oggetto è un oggetto reale a cui quel contenuto si riferisce (pp. 16-7).

Un modo comune per riferirsi a questa dimensione soggettiva delle intenzioni è sostenere che le intenzioni siano stati mentali. Salvo alcune eccezioni<sup>21</sup> questa è la principale caratterizzazione delle intenzioni nella letteratura sul tema ed è quella che verrà adottata in questo paragrafo. Definita l'intenzione come stato mentale capirne la natura significa ricercare i caratteri peculiari che permettono di distinguere questo particolare stato da altri stati mentali cui solitamente si attribuisce ugualmente la natura intenzionale. Vale la pena ricordare, infatti, che le intenzioni condividono con stati mentali quali credenze, desideri o paure il carattere intenzionale, ossia la proprietà di avere un contenuto o, utilizzando un'espressione comune, di vertere su qualcosa, di essere diretti verso qualcosa.<sup>22</sup>

Nel tentativo di individuare i tratti peculiari delle intenzioni, dunque, è utile confrontarle con altri stati mentali quali credenze e desideri. Non di rado, infatti, le intenzioni sono state confuse ora con l'uno ora con l'altro o caratterizzate come il risultato di una loro combinazione. La ragione per cui tali stati possano essere posti in relazione risulta comprensibile se si prendono in considerazione alcune espressioni di uso comune. Enunciati quali "Intendo comprare un gelato", "Desidero comprare un gelato" e "Credo che comprerò un gelato", infatti, possono essere usati in una conversazione quotidiana per esprimere contenuti all'apparenza molto simili. Dinnanzi a simili affermazioni, sembra del tutto comprensibile per un ipotetico ascoltatore inferire che, con buone probabilità, il parlante comprerà un gelato intenzionalmente.

La somiglianza tra desideri e intenzioni è stata talvolta individuata nella loro comune direzione di adattamento.<sup>23</sup> Tanto i desideri quanto le intenzioni, infatti, sono caratterizzati da una direzione mondo-a-mente in virtù della quale la loro realizzazione dipende dalla possibilità

---

<sup>21</sup> Davidson è senza dubbio il più noto autore ad avere argomentato contrariamente alla tesi per cui le intenzioni sarebbero stati mentali. Secondo Davidson (1963), infatti, il termine "intenzione" è sincategorematico, ossia non sta né per un oggetto né per una proprietà, ma costituisce un meccanismo per specificare la ragione per cui uno agisce. Vale la pena specificare che, secondo l'autore, le ragioni sono a loro volta degli strumenti di razionalizzazione dell'azione intesa come una specie della spiegazione causale. Davidson (1978) rivaluta poi la sua posizione ammettendo che il "puro intendere" (*pure intending*), ossia l'intenzione slegata dalla propria realizzazione in un'azione intenzionale, non può essere spiegato alla luce della sua teoria per cui le intenzioni non sarebbero stati mentali. Anche Thompson (2008) rifiuta la definizione dell'intenzione come stato mentale. Secondo Thompson, le intenzioni non sono stati mentali perché non sono statiche, ossia richiedono tempo per la realizzazione del proprio contenuto, mostrando così che tale realizzazione è in costante evoluzione. Per un'altra versione dell'intenzione come forma del fare cfr. Moran e Stone (2008).

<sup>22</sup> Scrive Searle (1983): «"Intentionality" is this feature of directedness or aboutness» (p. 1). È chiaro che tale direzionalità ha valenza puramente metaforica dal momento che non vi è nulla che possa effettivamente rivolgersi verso qualcos'altro. Per osservazioni simili circa la metaforicità di tale espressione cfr. Mulligan (2007) e Voltolini e Calabi (2009).

<sup>23</sup> Cfr. Searle (1983) e Velleman (2000). Si noti che, al contrario, le credenze avrebbero una direzione di adattamento mente-a-mondo.

delle circostanze fattuali di adattarsi a ciò che il soggetto rispettivamente desidera o intende. Ciò nonostante le differenze non mancano.

La prima cosa che si può notare paragonando desideri ed intenzioni è che, mentre il contenuto di un desiderio può anche essere irrealizzabile, è necessario che nel formulare un'intenzione il soggetto creda che l'intenzione sia almeno potenzialmente attuabile. Posso desiderare andare al cinema pur sapendo che il cinema è chiuso, ma risulterebbe del tutto irrazionale intendere ancora andare al cinema pur avendo a disposizione questa informazione. La ragione di questa differenza dipende dal fatto che le intenzioni, sotto questo aspetto, sono simili a piani per l'azione. Mentre, cioè, desiderare qualcosa non è ancora sufficiente per mettere in moto il meccanismo che condurrà il soggetto a realizzare il contenuto del desiderio, le intenzioni contengono già il riferimento ad una progettualità.<sup>24</sup> Come ha sottolineato Bratman, le intenzioni possono essere considerate tasselli di piani più ampi che possiedono una struttura gerarchica tale per cui ciò che intendiamo realizzare contiene anche il riferimento ai mezzi necessari per la sua attuazione.<sup>25</sup> In questo senso, si potrebbe dire che l'intenzione implica almeno la credenza nella potenziale realizzabilità del contenuto dell'intenzione.

La credenza nella potenziale realizzabilità del contenuto dell'intenzione deve essere ulteriormente specificata se si vuole distinguere tra intenzioni e desideri il cui contenuto è ritenuto realizzabile. A differenza di questo tipo di desideri, infatti, le intenzioni richiedono che la realizzabilità del contenuto dipenda dal soggetto che intende.<sup>26</sup> Per capire questo aspetto si prenda in considerazione la differenza tra intendere far soffrire qualcuno e desiderare che quel qualcuno soffra. Se so che S soffrirebbe sapendo x, il fatto che un terzo comunichi ad S x soddisfa il mio desiderio, ma non la mia intenzione. Allo stesso modo, se intendo uccidere qualcuno, il fatto che io lo investa per sbaglio mentre mi reco a casa sua realizza il mio desiderio che quel qualcuno muoia, ma non è possibile dire che io abbia portato a compimento la mia intenzione di ucciderlo.<sup>27</sup> Tali esempi mostrano che mentre un desiderio può essere soddisfatto

<sup>24</sup> Scrive Raz (2015) «Even though many of our intentions [...] are of short duration, they are, while they exist, like beliefs, like having goals and attachments, states constituting aspects of our settled, resolved, orientation to the world» (p. 3).

<sup>25</sup> Cfr. Bratman (1984) e (1999).

<sup>26</sup> Anche Raz (2015) sottolinea l'importanza della realizzazione dell'intenzione per mezzo del soggetto che intende. Scrive Raz: «When [intentions] do lead to and govern the intended actions they govern choice and manner of action through the operation of the rational powers of the agent. [...] Using their rational powers, agents identify the opportunity for the intended action, the advisability of preparatory or facilitative actions, and direct and adjust the action (trajectory of movement, speed, etc.) to fit the intention» (pp. 4-5).

<sup>27</sup> Il secondo esempio è tratto da Gibbs (2004) che spiega: «[M]y intention to kill someone will not be carried out if I accidentally run over him, or if he dies of a heart attack. That is to say, the propositional content of an intention is not *it happens*, nor even *I did it*, but *I do it in order to carry out this intention*»

indipendentemente dal suo soggetto, affinché le intenzioni siano portate a compimento è necessario che il soggetto sia parte attiva nella loro realizzazione.<sup>28</sup> Per questa ragione, risulta allo stesso modo bizzarro intendere qualcosa che so che avverrà indipendentemente dal mio intervento, come formulare l'intenzione di invecchiare nel giro di alcuni anni.

Una volta ammesse queste differenze si noti che non sembra neppure possibile affermare che l'intenzione è almeno in parte composta da un desiderio con il medesimo contenuto. Secondo una variante più sofisticata del riduzionismo di intenzioni a desideri, infatti, le intenzioni sarebbero stati mentali che combinano desideri e credenze. In particolare intendere  $x$  equivarrebbe per il soggetto dell'intenzione a desiderare  $x$  e, allo stesso tempo, credere che farà  $x$ .<sup>29</sup> I problemi di questa soluzione alternativa sono diversi. Per quanto riguarda la componente del desiderio bisogna notare che, se è vero che spesso ciò che intendiamo fare è anche ciò che desideriamo, è anche vero che non sempre ciò che intendiamo fare corrisponde a ciò che desideriamo. Posso, ad esempio, formare l'intenzione di andare dal dentista perché ho preso un appuntamento, senza tuttavia desiderare andarci o, addirittura, desiderando andare al cinema anziché andare dal dentista.<sup>30</sup> Allo stesso modo, posso desiderare una torta di mele e formare un'intenzione sulla base di quel desiderio per poi modificarla non appena il cameriere mi informa che è rimasta solo la sacher. Il fatto che io abbia riadattato la mia intenzione alle nuove circostanze non significa necessariamente che abbia modificato il mio desiderio. È assolutamente plausibile che io abbia inteso ordinare la sacher, che la stia intenzionalmente mangiando e che, tuttavia, desideri ancora una torta di mele. Questi e simili casi mostrano che una definizione dell'intenzione che comprenda una componente di desiderio con il medesimo contenuto non è applicabile a tutte le circostanze.

La riduzione delle intenzioni ad una combinazione di desideri e credenze sembra problematica anche analizzando la seconda componente, ossia la credenza che realizzerò il contenuto del mio desiderio. Se intendo stare a casa stasera, sostenere che la mia intenzione è composta dal desiderio di stare a casa e dalla credenza che starò a casa, non spiega la forza

---

(p. 24).

<sup>28</sup> Gibbs (2004) chiama questa caratteristica delle intenzioni *causal self-referentiality* (p. 24).

<sup>29</sup> Per questa posizione si veda Davis (1997).

<sup>30</sup> Contra Ridge (1998). La differenza tra intendere o volere qualcosa e desiderare qualcosa è la ragione che porta Raz a distinguere tra un senso forte e un senso debole di "volere". In un senso debole è possibile dire che tutte le azioni che compiamo intenzionalmente sono desiderate, ma solo alcune di queste azioni intenzionali sono anche desiderate in senso forte. Scrive Raz (2000): «Sometimes we do things which we very much do not want to do but recognize an obligation to do. In this sense, not every intentional action is done because we want to do it. To say that we want it is to designate one possible attitude to an intentional action, rather than (as in the first sense of want) to designate it as intentional. To distinguish the two senses of "want" or "desire" I will call the second "thick"» (p. 110).

motivazionale dell'intenzione. In altre parole, non si spiega perché dovrei formulare un'intenzione di stare a casa se possiedo una credenza con analogo contenuto.<sup>31</sup>

Negare che la credenza nella futura realizzazione del contenuto intenzionale costituisca parte della definizione dell'intenzione non significa tuttavia sostenere che le credenze non giochino alcun ruolo nella spiegazione delle intenzioni. Come già detto, infatti, ritengo che la formulazione di un'intenzione richieda tanto la credenza nella potenziale realizzazione del contenuto quanto la credenza che tale realizzazione dipenda dal soggetto che intende. Il ruolo delle credenze nella formulazione delle intenzioni non si riduce solo a questo. È necessario che la formulazione dell'intenzione sia contestualizzata in un più ampio sfondo di credenze che permetta una formulazione dell'intenzione coerente con esse. Se, ad esempio, formulo l'intenzione di candidarmi a sindaco del mio paese è necessario che io creda che il mio paese costituisce un comune, che l'ordinamento italiano preveda che i comuni siano governati da individui che ricoprono la carica di sindaco e così via.<sup>32</sup>

Che le intenzioni siano stati mentali non significa tuttavia sostenere che esse abbiano solo ed esclusivamente una dimensione privata. Come già detto, le intenzioni possono non solo essere condivise o esplicitate per informare gli altri su di esse, ma possono anche aiutare a mostrare le ragioni che ci hanno condotto ad agire in un determinato modo piuttosto che in un altro. Tale valenza giustificatoria e, dunque, pubblica, è particolarmente evidente quando ad essere in questione sono le azioni intenzionali. Come ha sottolineato Anscombe, infatti, le azioni intenzionali si distinguono da quelle non intenzionali nella misura in cui per esse «un certo senso della domanda “perché?” trova applicazione»<sup>33</sup>. Così, quando interroghiamo qualcuno chiedendo “Che intenzioni avevi?”, ci aspettiamo innanzi tutto che il soggetto sia consapevole di aver compiuto l'azione in questione e, soprattutto, che possa mostrare le ragioni per cui quell'azione è stata compiuta.

---

<sup>31</sup> Una versione più sofisticata del rapporto tra intenzioni e credenze è offerta da Heuer (2015), pp. 13-4, secondo il quale le intenzioni si basano su credenze che hanno come contenuto ragioni per agire. Ciò nonostante, sostiene l'autore, questo non significa ancora che via sia un algoritmo determinato per calcolare tale rapporto. Non è detto, cioè, che un soggetto intenda sempre fare ciò che crede di aver più ragione di fare.

<sup>32</sup> Searle (1983), pp. 141 e sgg., chiama *Network* l'insieme di stati intenzionali che accompagnano la formazione di intenzioni. Raz (2000), riferendosi alle azioni intenzionali, scrive: «they are undertaken because of what the agents believe about themselves, and the world around them, and that means that they are intelligible to their agents. So, typical intentional actions are actions about which their agents have a story to tell» (p. 24).

<sup>33</sup> Anscombe (1963), p. 9. Secondo Anscombe il senso particolare della domanda “perché?” è quello che permetterebbe di distinguere tra cause e ragioni. Il carattere intenzionale di un'azione, dunque, dovrebbe permettere di rintracciare la giustificazione più che la spiegazione causale. In questo senso, dice Anscombe, alla domanda “Perché hai ucciso quell'uomo?” la risposta “Perché lui ha ucciso mio padre” mostra la ragione sottesa all'azione intenzionale, ma non ne rappresenta la causa.

La capacità delle intenzioni di mostrare una qualche forma di giustificazione può far sorgere la domanda se le intenzioni costituiscano esse stesse delle ragioni per agire in un determinato modo. Analizzare nel dettaglio le singole posizioni assunte da coloro che si sono interrogati sulla questione andrebbe al di là degli scopi del presente paragrafo.<sup>34</sup> Mi preme tuttavia sottolineare che ritengo che, nonostante le intenzioni non costituiscano esse stesse delle ragioni per agire vi sia tra queste una profonda connessione. La formulazione di un'intenzione è, in altre parole, giustificata alla luce delle ragioni a supporto del suo contenuto. Allo stesso tempo, il fatto che abbia formulato una determinata intenzione non costituisce esso stesso una ragione per portarla a compimento, e questo perché, sebbene le intenzioni abbiano la tendenza ad una sorta di stabilità<sup>35</sup>, esse possono comunque essere riviste. In altre parole, l'aver formulato un'intenzione non si inserisce tra o non esclude le ragioni per cui essa è stata formulata. Per capire la relazione che ritengo sussista tra intenzioni e ragioni per agire si consideri il seguente esempio.

Durante una conversazione con un amico questo mi informa che intende andare a Ravenna il giorno seguente perché sua madre non si è sentita bene. Il giorno successivo lo incontro per strada a Milano e stupita gli domando perché si trovi ancora lì. Quello mi risponde che suo fratello gli aveva tirato un brutto scherzo e che sua madre in realtà sta benissimo, sicché quella è la ragione per cui egli non è andato e non andrà a Ravenna. Mi sembra che questo esempio e le possibili continuazioni di esso che offrirò a breve chiariscano la relazione che ritengo sussista tra ragioni e intenzioni. È evidente che nel caso del mio amico il fatto (o meglio, la credenza) che la madre non stia bene costituisce la ragione principale per andare a Ravenna il giorno seguente. È chiaro, inoltre, che la sua intenzione è un'intenzione diretta al futuro, ossia il suo contenuto non è realizzato nel medesimo istante in cui l'intenzione è creata.<sup>36</sup> La sua

---

<sup>34</sup> Per una rassegna degli argomenti a favore della tesi per cui le intenzioni sono da considerarsi ragioni per agire cfr. Broome (2001).

<sup>35</sup> La stabilità è una delle caratteristiche che, secondo Bratman (1987), permette alle intenzioni di giocare un ruolo primario nella coordinazione delle nostre azioni nel tempo e delle nostre azioni con quelle altrui. Secondo l'autore, tuttavia, che le intenzioni godano di una certa stabilità, ossia non siano continuamente sottoposte ad un processo di revisione, non significa tuttavia che non possano essere riviste o rifiutate.

<sup>36</sup> Non tutte le intenzioni, infatti, necessitano necessariamente di un simile lasso temporale tra la loro formulazione e la loro realizzazione. Se, ad esempio, ora premo l'interruttore della mia lampada posso dire di averlo fatto intenzionalmente, di aver avuto l'intenzione di farlo durante tutto il tempo che ho impiegato per raggiungere l'interruttore e premerlo, ma non che ho formulato un'intenzione per il futuro a quel riguardo. Diverso sarebbe, invece, il caso in cui, pur notando che si sta facendo buio, intendessi accendere la luce centrale solo non appena avessi un'altra ragione per alzarmi dalla sedia. In quest'ultimo caso, non appena andassi in cucina a prendere un bicchiere d'acqua potrei premere l'interruttore della luce centrale portando così a compimento la mia intenzione formulata precedentemente. La distinzione tra intenzioni concernenti il futuro e intenzioni presenti nell'azione è largamente adottata sebbene diverse siano le formulazioni proposte. Bratman (1987) distingue tra *future-*

intenzione, cioè, costituisce parte di un più ampio piano per il futuro che include la scelta dei mezzi per la sua realizzazione. Se egli ha potuto formulare una simile intenzione, inoltre, è stato perché si trovava a Milano e non dall'altra parte del mondo, perché sapeva che avrebbe potuto usare la macchina o prendere un treno, che aveva soldi per pagare il biglietto o la benzina ecc. In breve, la sua intenzione risulta coerente con una serie di credenze che rendono quel contenuto almeno potenzialmente realizzabile. Ora, il fatto che l'intenzione contenga il riferimento a delle ragioni per la scelta del suo contenuto non significa tuttavia che la sua formulazione costituisce una ragione per proseguire nella sua realizzazione. Stando all'esempio appena fornito, infatti, non c'è nulla nella scelta del mio amico di abbandonare la sua intenzione che possa essere considerata biasimevole o rimproverabile. La situazione sarebbe invece diversa se il mio amico avesse cambiato idea nonostante la madre stesse effettivamente male. Questo perché, mentre nel primo caso la ragione che giustifica l'intenzione è venuta meno, nel secondo essa continua a persistere, sicché risulterebbe irrazionale il suo cambio di programma.<sup>37</sup> In breve, la formulazione di un'intenzione non può essere disgiunta dal suo contenuto e, per questo, non rappresenta mai una ragione indipendente da esso.<sup>38</sup>

Questa caratteristica permette di mostrare inoltre che le intenzioni funzionano diversamente dalle promesse. Mentre il fatto che abbia formulato l'intenzione di andare a Roma non costituisce una ragione per farlo indipendentemente dal fatto che le ragioni che avevo nell'andare a Roma siano venute meno, il solo fatto di aver promesso di andare a Roma costituisce una ragione per andarci in ogni caso.<sup>39</sup> Nonostante questa differenza, intenzioni e promesse condividono il riferimento ad un impegno. Come già detto, infatti, le intenzioni, sebbene possano essere revocate, godono di una sorta di stabilità che permette all'agente di pianificare le proprie azioni in vista della realizzazione dell'intenzione. Tale pianificazione include tanto la scelta dei mezzi quanto l'esclusione di scopi alternativi e potenzialmente in conflitto. In altre parole, la mia intenzione funziona come una sorta di cardine attorno al quale ruotano le mie scelte. La necessità che l'intenzione sia accompagnata da una credenza nella

---

*directed intentions* e *present-directed intentions*; Raz (2008a), pp. 9-10, usa le espressioni *independent intentions* e *embedded intentions*;

<sup>37</sup> Utilizzo qui il termine irrazionale come sinonimo della locuzione "contrario alle ragioni". In questo senso, la scelta del mio amico di abbandonare l'intenzione di andare a Ravenna sebbene le ragioni per farlo siano ancora valide risulta irrazionale. A meno che, si intende, non vi siano ragioni più forti a sostegno della sua rinuncia. Se, poniamo, il mio amico si fosse rotto una gamba mentre correva alla stazione è chiaro che questa seconda ragione "batte" la prima.

<sup>38</sup> Per un'analisi delle c.d. *content-independent reasons* cfr. Raz (1986), p. 35 e sgg. e Green (1988), pp. 41-2.

<sup>39</sup> Anche in questo caso, tuttavia, esistono delle ragioni per cui il non mantenere la parola data può considerarsi giustificato. Per un'analisi della differenze tra intendere e promettere cfr. Robins (1984).

potenziale realizzabilità del suo contenuto e da una credenza nel fatto che tale realizzazione non sia indipendente da me fa sì che tutte le mie intenzioni ulteriori siano coerenti con quell'intenzione originaria e mi muovano verso la sua realizzazione. In questo senso, se intendo mangiare in un ristorante indiano stasera non formulerò anche l'intenzione di mangiare giapponese, mi informerò su quali siano i ristoranti indiani nella mia città e non ad Atlanta, controllerò che quello che mi piace di più sia effettivamente aperto, prenoterò un tavolo e così via. La possibilità che le intenzioni ulteriori convergano nella medesima direzione in vista della realizzazione dell'intenzione originaria è dovuta alla relativa stabilità delle intenzioni. Tale stabilità, come già detto, non significa tuttavia che le intenzioni non possano essere riviste o abbandonate. In questo senso, le intenzioni differiscono dalle decisioni che hanno in comune con le promesse la caratteristica di essere delle ragioni escludenti<sup>40</sup>, mentre differiscono da esse per il fatto che, mentre le promesse costituiscono un impegno preso nei confronti di qualcun altro, le decisioni sanciscono un impegno preso con noi stessi.<sup>41</sup>

Riassumendo, le intenzioni contengono il riferimento alle ragioni per cui un determinato contenuto viene scelto dall'agente<sup>42</sup>, ma non costituiscono ragioni indipendentemente da esso. Costituiscono parti di piani più complessi i cui ulteriori tasselli dipendono dall'intenzione originaria, differiscono da altri stati mentali quali credenze e desideri pur avendo con essi punti di contatto, sono fortemente dipendenti dal soggetto che le formula, ma possono comunque possedere una dimensione pubblica nella misura in cui rispondono ad una esigenza giustificativa. Alla complessità degli elementi fin qui analizzati si aggiunga che, come sostenuto all'inizio del presente paragrafo, ho fatto riferimento esclusivamente a intenzioni che avessero per contenuto delle azioni. Come già visto, tuttavia, l'uso comune suggerisce che le intenzioni possano avere contenuti differenti.

---

<sup>40</sup> La distinzione tra intenzioni e decisioni e la similarità tra queste ultime e le promesse è sottolineata anche da Raz (1975b) che scrive: « [Decisions] are exclusionary reasons and it is this which distinguishes between them and mere intentions to act. An intention may often be less liable to change than a decision. But it is always (unless based on a decision) open to the competing claims of other reasons. To decide what to do is to rule out such competition or at least to limit it. [...] The status of decisions as exclusionary reasons may be clarified by comparing them to promises. That a person promised to do A is a reason for him to do so. [...] The same is true of decisions. That a person has made a decision is for him an exclusionary reason not to consider further reasons.» (p. 491-92).

<sup>41</sup> Secondo Von Wright (1974) questa distinzione non si applica a promesse e decisioni, ma a promesse e intenzioni. Secondo l'autore, infatti, le intenzioni sono più vincolanti di quanto ho personalmente sostenuto fin qui.

<sup>42</sup> Il riferimento ad un elemento di scelta del contenuto dell'intenzione è sottolineato da Raz (2008a), pp. 1-2, per sostenere la tesi, nota come *guise of good thesis*, per cui le azioni intenzionali sono azioni che vengono scelte per delle ragioni che ne mostrino il valore.

### 4.3. Con quali intenzioni? Una tripartizione.

Nel paragrafo precedente ho mostrato alcune caratteristiche di quei particolari stati mentali che chiamiamo intenzioni indicando brevemente il rapporto che essi hanno con altri stati mentali quali credenze e desideri. Sebbene mi sia prevalentemente riferita ad intenzioni che hanno come contenuto le azioni ho accennato alla possibilità che le intenzioni possano avere contenuti differenti.

È stato notato che molte delle incomprensioni legate all'uso della locuzione "intenzione del legislatore" dipendono dal fatto che raramente coloro che la utilizzano si assumono l'onere di specificare in che senso utilizzino il termine "intenzione". A questo proposito, scrive giustamente MacCallum:

The fundamental question "what was the legislator's intent" subsumes a number of more specific questions:

1. Was his intent to enact a statute – i.e., was the "enacting" performance not, perchance, done accidentally, inadvertently or by mistake?
2. Was his intent to enact *this* statute – i.e., was this the *document* (the draft) he thought he was endorsing?
3. Was his intent to enact *this* statute – i.e., are the *words* in this document precisely those he supposed to be there when he enacted it as a statute?
4. Was his intent to enact *this* statute – i.e., do these words *mean* precisely what he supposed them to mean when he endorsed their use in the statute?
5. How did *he* intend these words to be understood?
6. What was his intent in enacting the statute – i.e., what did he intend the enactment of the statute to achieve?
7. What was his intent in enacting the statute – i.e., what did he intend the enactment of the statute to achieve *in terms of his own career*?<sup>43</sup>

A ben vedere, tuttavia, simili questioni non si pongono solo quando ci si riferisce all'intenzione del legislatore. Che le intenzioni possano avere diversi contenuti, infatti, è evidente anche in situazioni quotidiane. Nel tentativo di raggruppare in tre categorie principali la varietà di intenzioni di cui parla MacCallum, dunque, proverò a partire proprio da queste situazioni quotidiane. A questo proposito, si consideri il seguente dialogo tratto da un racconto di Luigi Malerba:

---

<sup>43</sup> MacCallum (1966), p. 5.

La moglie mise sul fuoco altri due secchi di neve e poi si voltò.

“Sei sicura di aver perso l'anello?”

Dina gli fece vedere la mano aprendo le dita.

“L'ho perso nell'orto,” disse, “mi è cascato nella neve.”

“Che cosa facevi nella neve?”

“Niente.”

“Siediti.”

Dina sedette sulla panca vicino al marito.

“Sei sicura che lo hai perso?”

“Non sono così sicura.”

“Può essere che lo hai buttato via?”

Dina non disse niente.

“Può essere tutto” rispose dopo un po'.

“Potevi parlare.”

“Fa lo stesso ormai.”

“Che cosa vuol dire?”

“Che ormai fa lo stesso.”

“Dopo questo fatto sarà difficile che andiamo d'accordo.”

Dina chinò la testa.

“Era questo che volevi farmi capire?”

“Adesso mi sono riposata, posso andare a prendere l'altra neve nell'orto.”

“Tanto non serve a niente.”

“Questo lo sapevi già.”<sup>44</sup>

Sebbene in questo dialogo non compaia mai il termine “intenzione” il riferimento alle intenzioni è implicitamente presupposto ad ogni battuta. Il dialogo tra i due protagonisti del racconto di Malerba mostra che vi sono almeno tre modi in cui è possibile parlare di intenzioni.

La prima accezione è implicita nella seconda domanda che Otello rivolge alla moglie; chiedendo «Che cosa facevi nella neve?» Otello dà per scontato che Dina si trovasse lì per sua volontà e che avesse compiuto consapevolmente una serie di azioni di cui è in grado di rendere ragione. Con ogni probabilità, Dina avrà intenzionalmente aperto la porta di casa, avrà intenzionalmente camminato lungo il vialetto che conduce all'orto, vi sarà intenzionalmente entrata e così via. In breve, se si trovava lì (e nessuno l'aveva costretta) aveva inteso esserci. Ciò che ora il marito vuole sapere è cosa lei stesse facendo lì, ossia, innanzi tutto, quale azione

---

<sup>44</sup> Malerba (1963), pp. 138-9.

stesse compiendo. La possibilità di porre una simile domanda e, soprattutto, la pretesa di ricevere una risposta è data dal fatto che, qualsiasi cosa Dina stesse facendo nella neve, questa può essere descritta come un'azione intenzionale, inserita in un più ampio ventaglio di azioni compiute altrettanto intenzionalmente, e che può essere a sua volta rappresentata come la realizzazione di un'intenzione precedente. In questo primo senso, dunque, il riferimento è ad intenzioni che abbiano come contenuto una o più azioni. Tali intenzioni, come visto nel paragrafo precedente, possono riferirsi ad azioni che avverranno nel futuro o ad azioni realizzate nel momento stesso in cui le intenzioni pertinenti siano formulate – come quella di agitare il braccio per scacciare la mosca che si è appena appoggiata sullo schermo del mio computer. Ciò che conta è che tali azioni possano essere definite come azioni intenzionali, ossia azioni di cui il soggetto che le compie è consapevole e responsabile. Ci riferiamo ad intenzioni che abbiano come contenuto delle azioni in espressioni quali: “Cosa intendi fare?”, “Dove andrai domani?”, “Non immaginavo sarebbe andata al cinema invece di uscire con me”, “Nel fine settimana andrò in campagna”, ecc. In tutti questi casi, dunque, il riferimento è ad un'*intenzione di*, ovvero, un'intenzione poetica.

Ora, cosa significa dire che le intenzioni non hanno come contenuto solo azioni? Il possibile slittamento dal piano dell'agire ad un piano differente può essere rinvenuto proseguendo nella lettura del dialogo.

Dopo aver interrogato la moglie circa la sua attività nella neve, Otello pone un'ulteriore interessante domanda: «Cosa vuol dire “fa lo stesso ormai”?». Questa seconda questione sposta l'attenzione di Otello dalle intenzioni che Dina può aver avuto nel compiere una determinata azione alle intenzioni che essa ha ora nel pronunciare determinate parole. In questa seconda accezione l'intenzione è qui riferita al significato che Dina attribuisce alle sue parole. Qui la questione può essere riformulata così: “Cosa intendi dire con “X”?”; “In che senso dici “X”?”; “Qual è il significato che attribuisce ad “X”?”. In questa seconda accezione è particolarmente viva l'idea per cui le parole, lungi dall'aver significati chiari, univoci e stabiliti una volta per tutte, possono essere utilizzate per intendere (significare)<sup>45</sup> cose differenti. Di qui l'ipotesi – che, come abbiamo visto, è sostenuta da Searle e Grice – che vi possa essere una differenza tra significato letterale e significato del parlante il quale dipenderebbe invece da un particolare uso che dell'enunciato viene fatto. La risposta che Dina fornisce al marito gioca precisamente su questa ambiguità. Dina, cioè, sa bene che la domanda è posta in favore di un chiarimento delle sue intenzioni che possono andare ben al di là del significato *prima facie* delle sue parole. Ciò

---

<sup>45</sup> La relazione tra “intendere” e “significare” è particolarmente evidente nella lingua inglese che utilizza per entrambi il verbo “*to mean*”.

nonostante, Dina non fornisce tale chiarimento, limitandosi a ripetere esattamente quanto già detto. In questo secondo caso, dunque, Otello non si interroga sull'intenzione di Dina *di* fare qualcosa, ma sul suo *intendere che* le parole abbiano un determinato significato. In altre parole, ciò che è in gioco in questo secondo caso è un'intenzione semantica.

Alla fine del dialogo, ormai esasperato, Otello ammette che la perdita dell'anello, i silenzi e la reticenza di Dina nel chiarire la situazione tra loro due non porterà a nulla di buono. Certo, dice Otello, sarà difficile andare d'accordo dopo quanto accaduto. È qui che Otello scopre le carte e finalmente domanda direttamente a Dina: «Era questo che volevi farmi capire?». In questa domanda risiede il terzo modo di riferirsi alle intenzioni. Un modo, questo, che rimanda all'idea che vi siano degli scopi da raggiungere e dei fini da realizzare. Le azioni possono avere dei motivi o delle ragioni per essere compiute e le parole possono avere dei significati ulteriori, ma le azioni possono essere compiute e le parole pronunciate *per* realizzare determinati scopi. In questa terza accezione, dunque, le intenzioni si trovano ad un livello differente. Non si tratta più di capire se si è agito intenzionalmente o cosa si è inteso dire usando determinate parole. Quel che Otello vuole sapere da sua moglie è il *perché* ha fatto quel che ha fatto e detto quel che ha detto. Ciò che, da ultimo, Otello vuole scoprire è quali siano gli scopi che Dina si era prefissata di realizzare, ossia il suo *intendere per* la realizzazione di determinati obiettivi o, in altre parole, la sua intenzione teleologica.

La tripartizione appena proposta mostra che vi sono tre diversi modi di riferirsi alle intenzioni a seconda di quale sia il loro contenuto. Ora, in che modo questa tripartizione può trovare applicazione quando si discute dell'intenzione del legislatore?

Quando un interprete giustifica la propria interpretazione di un testo normativo facendo riferimento alle intenzioni del legislatore ciò che gli preme mostrare è, a prima vista, l'intenzione che il legislatore ha (o ha avuto) riguardo al significato di determinate parole o espressioni. In questo senso, se ci interrogassimo circa l'interpretazione dell'enunciato “È vietato calpestare l'erba”, con ogni probabilità ci chiederemmo quale significato del termine “erba” o “calpestare” intendesse il suo autore più che interrogarci sull'intenzione di votare in favore di un testo contenente quell'enunciato. Questa preferenza è dovuta a due ragioni tra esse collegate. Innanzi tutto, se il problema è attribuire significato ad un'espressione, l'atto con cui quella espressione viene formulata risulta del tutto irrilevante<sup>46</sup>, in secondo luogo, se non ci interroghiamo circa l'intenzione di votare in favore di un testo normativo è perché, alla luce di determinate procedure che sono state seguite correttamente, consideriamo quel testo come parte

---

<sup>46</sup> Mi riferisco qui al mero atto fonetico di formulare determinate parole.

di quel più ampio sistema di testi il cui *status* fa sì che quelli vadano considerati come testi validi per la soluzione di controversie. In breve, non mettiamo in discussione quali siano effettivamente le parole che compongono un determinato enunciato né dubitiamo che vi sia stata un'intenzione di usare quelle parole e non altre, un'intenzione di metterle per iscritto, di votarle, approvarle o pubblicarle.<sup>47</sup>

AmMESSO che questo primo insieme di intenzioni relative alle azioni sia dato, dunque, l'attenzione dell'interprete che parla di intenzioni sembra rivolgersi alle intenzioni che l'autore aveva in relazione al significato delle parole usate. Ecco che, a questo punto, la domanda dell'interprete dinnanzi al nostro esempio potrebbe ben essere: "Cosa intendeva dire l'autore con il termine "erba"?". Nel rispondere a tale questione, con ogni probabilità, l'interprete escluderebbe che il legislatore intendesse utilizzare il termine "erba" all'interno di un'espressione in codice o in senso gergale per riferirsi, ad esempio, a della marijuana. Questa esclusione essendo motivata dal fatto che l'interprete è a conoscenza del fatto che l'enunciato si trova all'interno di un testo che disciplina il comportamento all'interno di parchi pubblici, che i testi normativi non contengono espressioni gergali o espressioni in codice e così via. Fatta questa esclusione, l'interprete potrebbe pensare che il legislatore avesse in mente la definizione botanica del termine, intendendo con "erba" ogni pianta bassa che, nella parte aerea, abbia consistenza molle e non faccia fusto legnoso. Molto più probabilmente, tuttavia, nel cercare di capire cosa il legislatore avesse in mente utilizzando quel termine, l'interprete attribuirà al termine "erba" un significato molto simile a quello, ad esempio, di "prato" o di "manto erboso". La ragione di questa scelta più in linea con il significato comune del termine "erba" è dovuta, ancora una volta, alle informazioni che l'interprete ha a disposizione. Ancora una volta, cioè, l'interprete sa che quell'enunciato, comparando ad esempio in un'ordinanza comunale atta a regolare i comportamenti in un parco pubblico, deve essere compresa tanto da coloro che sono chiamati a vigilare sulla sua osservanza tanto dagli utenti del parco. Di qui la necessità che le direttive siano comprensibili anche a chi non conosce la definizione tecnica dei termini utilizzati. Dal che segue che, con ogni probabilità, il nostro interprete escluderà che colui che calpesti delle piante basse con consistenza molle e prive di fusto legnoso che siano cresciute accidentalmente lungo un sentiero nel parco stia contravvenendo alla regola.

---

<sup>47</sup> Scrive Dworkin (1997): «We have a constitutional text. We do not disagree about which inscriptions comprise that text; nobody argues about which series of letters and spaces make it up. But, of course, identifying a canonical series of letters and spaces is only the beginning of interpretation. For there remains the problem of what any particular portion of that series *means*» (p. 1251).

Secondo l'interprete, dunque, quel che il legislatore intendeva dire è pressappoco che non è permesso camminare su quelle porzioni di parco ricoperte da un manto erboso. Ciò detto, i problemi per il nostro interprete sorgono dinnanzi a casi che non rientrano pienamente in questa descrizione.<sup>48</sup> Cosa fare, ad esempio, con un gruppo di ragazzi che gioca a calcio in un punto del parco in cui l'erba è appena stata piantata sicché, sebbene non vi sia traccia di essa ad occhio nudo, sono comunque presenti le sementi? E, ancora, se – dizionario alla mano – “calpestare” significa “premere ripetutamente con i piedi”, un bambino che corra in bicicletta sul prato sta comunque calpestando l'erba? E che dire di un addetto ai lavori che stia piantando una pianta o che calpesti ripetutamente l'erba mentre la taglia?

Ebbene, dinnanzi a questi casi, all'interprete che ancora non si sia arreso nella ricerca di ciò che il legislatore intendeva dire non resterà che andare oltre alle intenzioni relative al significato delle parole per cercare un nuovo tipo di intenzioni. Tali intenzioni hanno come contenuto il riferimento agli scopi che il legislatore immagina di promuovere votando quel particolare enunciato o, in altre parole, alle ragioni che lo hanno spinto a quella scelta. La domanda che l'interprete si porrà a questo punto non sarà più, dunque, “Cosa intendeva dire il legislatore con “X”?”, ma, piuttosto, “Cosa intendeva realizzare?” o, ancora, “*Perché* ha detto quel che ha detto?”.<sup>49</sup> Anche in questo caso, tuttavia, le opzioni a disposizione dell'interprete sono diverse e non facilmente distinguibili. Si potrebbe ipotizzare che l'autore del testo volesse rendere il parco esteticamente più godibile, che volesse indirettamente evitare accampamenti e bivacchi, o, ancora, che volesse salvaguardare una particolare e rara specie di piante erbacee che ricopre molte zone del parco, sebbene non tutte.

Questo esempio mostra che, anche quando parliamo dell'intenzione del legislatore è possibile applicare la tripartizione sopra proposta. Come risulta evidente da questo esempio, inoltre, il riferimento alle intenzioni può risultare del tutto fuorviante se non si specifica a quale tipo di intenzioni si stia alludendo. Riassumendo, dunque, è necessario distinguere tra:

---

<sup>48</sup> Si noti che la possibilità che vi siano casi che rientrano o meno in quella descrizione dipende a sua volta dall'interpretazione fornita. Questo significa tanto che i confini di un termine sono mobili e mai dati una volta per tutte, quanto che l'interpretazione non è un'attività che svolgiamo solo in caso di ambiguità o vaghezza. Se interpretare significa attribuire o conferire significato, infatti, operiamo un'interpretazione anche in tutti quei casi in cui un termine o un'espressione ci paiono del tutto chiari. A ben vedere, la non equivocità dei termini in questione è dovuta precisamente al fatto che abbiamo optato per un'interpretazione di essi conforme, ad esempio, al modo comune di riferirsi ad essi o al significato tecnico accettato in una determinata comunità linguistica.

<sup>49</sup> Una distinzione analoga è proposta da Landis (1930) che distingue due sensi di “intenzione”. Nel primo caso, “intenzione” è sinonimo di “significato inteso”, nel secondo, è sinonimo di “scopo”. A differenza di quanto sostenuto qui, tuttavia, secondo Landis tali intenzioni sarebbero rintracciabili con l'aiuto dei lavori preparatori.

1. L'intenzione di compiere una determinata azione (intenzione poetica o intenzione *di*).
2. L'intenzione che le singole parole e gli enunciati nel loro complesso abbiano un particolare significato (intenzione semantica o intenzione *che*).<sup>50</sup>
3. L'intenzione di produrre determinate conseguenze o di realizzare determinati obiettivi e scopi (intenzione teleologica o intenzione *per*).

In questo paragrafo ho proposto la distinzione tra tre tipi di intenzioni a seconda di quale sia il loro contenuto. A seconda che l'intenzione si riferisca ad azioni, a significati o a scopi da realizzare, dunque, ho distinto tra *intendere di*, *intendere che* e *intendere per*. Prima di entrare nel vivo della discussione sull'intenzione del legislatore quale argomento per giustificare una determinata ipotesi interpretativa *intendo* (e lo dico a scampo di equivoci) (1) mostrare le difficoltà che si possono incontrare nel tentativo di rinvenire i tre tipi di intenzioni in casi comuni; (2) mostrare che alle difficoltà pertinenti a ciascuna categoria si aggiungono quelle dovute al fatto che queste categorie, per quanto concettualmente distinguibili, non sono mai davvero separate e (3) mostrare che nel caso dell'intenzione del legislatore, si aggiunge l'ancor più problematico riferimento all'intenzione collettiva.

#### 4.4. Una missione difficile: alla ricerca dell'intenzione perduta.

È difficile immaginare una realtà priva d'intenzioni. Sebbene le intenzioni non siano strane entità che si aggirano per il mondo pronte per essere catturate, il ruolo che esse svolgono nell'interazione sociale è indiscutibile.<sup>51</sup> Le intenzioni riempiono i nostri discorsi, giustificano e motivano il nostro agire e ci permettono di pianificare la nostra vita in relazione agli altri.<sup>52</sup> Se

---

<sup>50</sup> Velluzzi (2013b) utilizza la locuzione "intenzione comunicativa" per riferirsi a quella che qui ho chiamato intenzione semantica. In particolare, secondo Velluzzi, «è opportuno tenere in conto che l'intenzione del legislatore può essere intesa anche in un senso non teleologico, riferendola, cioè, a ciò che il legislatore *voleva, intendeva dire*, e non a ciò che voleva, intendeva fare. Si tratta di tener conto dell'intenzione comunicativa del legislatore, senza associarvi necessariamente uno o più scopi» (p. 74). Alla luce della mia tripartizione, tuttavia, è evidente che quando Velluzzi definisce l'intenzione teleologica come ciò che il legislatore «voleva, intendeva fare», non distingue qui la possibilità che vi sia, accanto ad una intenzione *per*, anche una più semplice intenzione *di*. Preferisco l'espressione "intenzione semantica" a quella di "intenzione comunicativa" perché mi riferisco precisamente alla intenzione *che* le parole abbiano un determinato significato. La categoria di intenzione comunicativa, al contrario, potrebbe essere più ampia dal momento che è possibile comunicare un messaggio anche mediante altri tipi di linguaggi.

<sup>51</sup> Cfr. Heider (1958) per un'analisi del ruolo e delle caratteristiche dell'intenzionalità nel senso comune e Malle e Knobe (1997) per alcuni esperimenti sull'argomento.

<sup>52</sup> Cfr. Dennet (1987).

non agissimo intenzionalmente sarebbe impossibile pianificare il futuro, sarebbe impossibile attribuire la responsabilità di un'azione o di un discorso e riconoscerne il merito o la colpa. Sarebbe impossibile cercare di prevedere le mosse di un avversario giocando a scacchi e non avrebbe senso denunciare qualcuno per un'azione contraria alla legge. Dinnanzi a richieste di chiarimento o giustificazione, risposte quali "Non so perché l'ho fatto" o "Non so perché l'ho detto" costituiscono l'eccezione, non la regola. Le intenzioni possono essere confuse, non chiare o non ancora stabilite, ma nessuno negherebbe di avere intenzioni e nessuno sarebbe disposto con facilità a non ricercare quelle altrui. Ciò nonostante, sarebbe un errore pensare che sia facile riconoscere o rintracciare con certezza le intenzioni in gioco.

Alla luce della tripartizione proposta, in questo paragrafo cercherò di mostrare che tali difficoltà sono molteplici e dipendono tanto dalla peculiarità del singolo tipo di intenzioni quanto dalla complessità del rapporto che i tre tipi intrattengono tra loro.

Procedendo con ordine, la prima questione che deve trovare risposta è: cosa ci dicono le azioni delle altre persone circa le loro intenzioni? O, in altre parole, è possibile stabilire un rapporto tra un'azione intenzionale e un'intenzione corrispondente che abbia quale contenuto il compimento di quell'azione? A questa seconda questione il proverbiale uomo della strada risponderebbe in modo affermativo.<sup>53</sup> Se l'azione intenzionale è un'azione di cui l'agente è consapevole, cioè, egli deve aver avuto un'intenzione corrispondente prima di agire. Se la Signora Rossi ora sta acquistando un biglietto di sola andata per New York e descriviamo quell'azione come intenzionale, allora la Signora Rossi deve anche aver formulato un'intenzione che abbia come contenuto "comprare un biglietto di sola andata per New York". Anche nel caso in cui l'agente non abbia agito alla luce di un'intenzione formata in precedenza, inoltre, deve quanto meno formare un'intenzione con il medesimo contenuto per la durata dell'azione. In altre parole, può anche darsi che la Signora Rossi abbia litigato con il marito e senza pensarci su abbia immediatamente aperto il computer e si sia messa a comprare un biglietto per New York. Ciò che importa al fine di definire quell'azione come intenzionale, tuttavia, è che abbia avuto un'intenzione in azione del tipo "Sto comprando un biglietto di sola andata per New York".

Se le cose stessero così, dunque, rintracciare quelle che ho chiamato intenzioni *di* non sarebbe un'impresa così ardua. Basterebbe descrivere l'azione in questione e stabilire per essa un'intenzione con il medesimo contenuto. Nel caso in cui queste intenzioni non si siano ancora realizzate nell'azione corrispondente, invece, sarebbe sufficiente interrogare il soggetto in

---

<sup>53</sup> La posizione assunta qui è quella che Bratman (1984) chiama *Simple View* per la quale le azioni intenzionali sono sempre precedute o accompagnate da un'intenzione con un medesimo contenuto. Tale posizione è sostenuta, tra gli altri, da Aune (1977) e Searle (1983).

questione circa le sue intenzioni *di* per prevedere precisamente che tipo di azione andrà a compiere. La situazione, tuttavia, non è così semplice come sembra. Si consideri il seguente esempio.

Luca sta giocando ad un video gioco il cui scopo è colpire un bersaglio mobile con un missile. La possibilità di vincere la partita dipende in buona parte dalle abilità del giocatore, ma il fatto che il bersaglio si muova cambiando velocità fa sì che vi siano comunque probabilità di non riuscita. Dal momento che Luca conosce le regole del gioco e sa come colpire il bersaglio si può dire che, non appena Luca colpisca il bersaglio, l'abbia fatto intenzionalmente. È possibile dire che, in questo caso, Luca avesse anche intenzione di colpire il bersaglio? Certamente sì.

Si consideri ora il caso in cui venga aggiunto un secondo, identico video gioco che Luca decide di giocare contemporaneamente usando l'altra mano (Luca è perfettamente ambidestro). Anche in questo caso, qualora Luca colpisca il secondo bersaglio o entrambi i bersagli è possibile ancora dire che esiste un'intenzione corrispondente. Cosa accadrebbe, tuttavia, se si aggiungesse una regola per cui, qualora entrambi i bersagli venissero colpiti contemporaneamente, la partita sarebbe persa? Nel caso in cui Luca decidesse di giocare con entrambi i video giochi ritenendo che la probabilità di colpirne solo uno sia maggiore di quella di colpire entrambi, non sarebbe più possibile sostenere che esista un'intenzione corrispondente all'azione che abbia medesimo contenuto. In altre parole, essendo a conoscenza della regola, sarebbe irrazionale per Luca intendere colpire entrambi i bersagli. Eppure, la sua azione non è cambiata rispetto ai casi precedenti.<sup>54</sup>

Come è evidente da questo esempio la relazione tra azione intenzionale e intenzione corrispondente non è così semplice come sembra. Le nostre azioni possono essere precedute da intenzioni con il medesimo contenuto, ma questo rapporto non costituisce una regola fissa che ci permetta di individuare con precisione le intenzioni *di* che si celano dietro ad un'azione. La situazione si complica ulteriormente nel momento in cui si noti il rapporto che le intenzioni *di* intrattengono con le intenzioni *per*. È evidente infatti che, nella maggior parte dei casi, compiamo delle azioni intenzionalmente non per il semplice piacere di compierle, ma perché esse costituiscono dei mezzi per il raggiungimento di fini. Se, ad esempio, incontrassimo un uomo di fronte alla porta di un appartamento intento a rovistare nelle tasche e dovessimo inferire dalla sua azione la sua intenzione *di* potremmo a buon diritto ipotizzare che la sua intenzione sia *di* cercare le chiavi di casa. Se, tuttavia, scopriessimo poi che si trattava in realtà di un ladro che, colto alla sprovvista ha tentato di depistarci, allora potremmo ben ipotizzare che le

---

<sup>54</sup> L'esempio è tratto da Bratman (1984) che lo utilizza per criticare la *Simple View*.

sue intenzioni *per* la realizzazione di un determinato scopo (ingannarci al fine di entrare indisturbato nell'appartamento), l'abbiano condotto ad agire in quel modo, ossia a farci credere che avesse delle intenzioni *di* alternative.<sup>55</sup>

Va notato che fin qui ho mostrato le difficoltà di rinvenire l'intenzione *di* dinnanzi ad un'azione che sia già stata compiuta. Tali difficoltà, in altre parole, sono emerse in relazione alle situazioni in cui, posti dinnanzi ad un'azione, ci interroghiamo sulle intenzioni di agire del suo autore. Cosa accade, invece, quando l'azione deve ancora essere compiuta e interroghiamo direttamente il soggetto circa le sue future intenzioni *di*? Come già detto, se le azioni intenzionali fossero sempre accompagnate da un'intenzione precedente con il medesimo contenuto allora sarebbe sempre possibile prevedere quale sarà l'azione che verrà compiuta alla luce dell'intenzione dichiarata. Il problema, in questo caso, è che quando la dichiarazione di intenzioni avviene linguisticamente ci troviamo a fare i conti con le intenzioni *che*. Ci verrà richiesto, cioè, di stabilire qual è il messaggio che il nostro interlocutore e futuro agente intende veicolare utilizzando determinate parole. Anche ammesso che non vi siano dubbi circa l'interpretazione delle sue intenzioni nel formulare una determinata risposta, inoltre, l'interlocutore potrebbe rispondere alla nostra domanda mediante il riferimento alle intenzioni *per*, ossia dichiarando i suoi scopi o fini, senza per questo chiarire quali saranno le azioni con cui intenderà realizzarli.

Ora, a cosa corrisponde l'intenzione *di* nel caso del processo legislativo? Per rispondere a questa domanda è necessario ricercare una o più azioni che possano essere ritenute rilevanti per la sua caratterizzazione. Nel caso del procedimento legislativo le azioni per cui potrebbe essere necessario rinvenire l'intenzione corrispondente sono fondamentalmente due: redigere un testo e approvarlo. Quando ci si interroga sulle intenzioni *di*, dunque, ci si domanda se il legislatore avesse avuto intenzione *di* utilizzare quelle determinate parole e non altre e *di* votare affinché quel determinato testo fosse legge. Ora, è possibile individuare queste intenzioni? A ben vedere, alle difficoltà sopra descritte se ne aggiunge una ulteriore: il soggetto in questione in questo caso è tutt'altro che univoco.

Per ora è sufficiente ricordare in breve che l'ordinamento italiano (1) conferisce il potere di presentare un progetto di legge a diversi soggetti – Governo, Parlamento, corpo elettorale, Consigli Regionali, CNEL;<sup>56</sup> (2) prevede che il progetto venga assegnato ad un'apposita

---

<sup>55</sup> Per riferirsi a questi due tipi di intenzioni Gibbs (1999) parla di *overt* e *covert intentions*. Mentre le prime sono le intenzioni che il soggetto intende far trasparire, le seconde sono le intenzioni che realmente giustificano tanto la sua azione quanto la scelta delle *overt intentions* (pp.34-5).

<sup>56</sup> Artt. 71, 99, 121 Cost.

commissione chiamata a discutere e votare il progetto;<sup>57</sup> (3) prevede che il progetto sia votato articolo per articolo e poi nella sua interezza da entrambe le Camere.<sup>58</sup> A questo si aggiunga che (4) ognuno di questi “soggetti” è composto da decine, centinaia se non migliaia<sup>59</sup> di individui. Al che risulta quantomeno complesso scoprire se ciascuno di essi, a seconda della carica loro assegnata, abbia avuto rispettivamente intenzione *di* utilizzare quelle parole e non altre, *di* votare ecc.

Nonostante queste difficoltà, le norme sopra riportate ci ricordano che il procedimento legislativo è dettagliatamente disciplinato da regole che conferiscono poteri, regole che stabiliscono la forma o i limiti di contenuto di un progetto di legge e la procedura per presentarlo, nonché regole che stabiliscono quale sia il modo di votare, quali siano i voti che contano e quale sia il modo per calcolarli al fine di considerare il progetto approvato. Se tali procedure ci dicono se e quando un progetto di legge è diventato legge allora è possibile identificare dei criteri per, in senso lato, *attribuire* l'intenzione *di* votare all'intero organo.<sup>60</sup> In altre parole, le intenzioni *di* possono venire stabilite da e attribuite mediante l'applicazione di procedure prestabilite.

Da quanto detto fin qui risulta evidente che, sebbene le intenzioni *di* possano apparire più facili da rinvenire in virtù della loro ipotizzata relazione con l'azione, esse non si palesano così chiaramente come potrebbe sembrare a prima vista. Le difficoltà aumentano, inoltre, qualora si tenga in considerazione che il più delle volte queste intenzioni sono connesse agli altri

---

<sup>57</sup> Art. 72 Cost.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Nel caso in cui il titolare dell'iniziativa legislativa sia il popolo i proponenti devono essere almeno cinquantamila. È chiaro che, in questo caso, è richiesta esclusivamente l'adesione di cinquantamila cittadini e non che cinquantamila elettori redigano collettivamente una proposta di legge. Il testo costituzionale, tuttavia, recita: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli» (Art. 71, comma 2 Cost.).

<sup>60</sup> Naturalmente non vanno dimenticati i casi in cui gli individui chiamati a votare compiano la votazione per errore. Se, ad esempio, la regola per la votazione stabilisse che si debba alzare il braccio, non si può dire che il membro del Parlamento che alzi un braccio per scacciare una mosca o a causa di uno spasmo muscolare abbia inteso votare. Ciò nonostante, il suo gesto potrebbe essere considerato come voto. Ora, è chiaro che, nel sostenere che grazie a determinate procedure questa prima intenzione è l'unica intenzione attribuibile, ipotizzo che il caso del deputato con lo spasmo sia più unico che raro. Si potrebbe ancora obiettare, tuttavia, che nel caso in cui quel (non-)voto sia risultato decisivo per assegnare la maggioranza, risulta difficile sostenere che il Parlamento ha avuto l'intenzione *di* votare. È importante per me sottolineare che su questo punto non solo sono d'accordo nella misura in cui appare ancor più evidente la difficoltà di attribuire intenzioni ad un organo collettivo, ma, soprattutto, che tale osservazione non costituisce un'obiezione alla mia posizione. Ciò che sto sostenendo, infatti, non è che sia assolutamente possibile *rinvenire* l'intenzione *di* grazie ad una serie di procedure e regole. Diversamente, ciò che sostengo, è che questa prima intenzione è 1. *attribuibile* e 2. è la meno controversa perché: a) in virtù delle procedure possiamo dire, in senso lato, che il Parlamento ha inteso votare; b) ciò nonostante questa intenzione è anche quella meno rilevante in sede interpretativa. È a favore della possibilità di parlare di atti collettivi in presenza di determinate regole e procedure anche Scarpelli (1984), p. 151.

due tipi, in una serie di rapporti a catena che richiedono la contemporanea comprensione delle altre intenzioni in gioco. Allo stesso tempo, si è però detto che nel processo legislativo l'esistenza di determinate procedure fa sì che sia possibile *attribuire* l'intenzione *di* votare, emanare, approvare un testo all'intero organo. In altre parole, è possibile dire, sulla base di determinate regole, che il "legislatore" ha inteso votare in favore una determinata legge. Ma questa – va ricordato – non è che una scorciatoia linguistica per riassumere il risultato dell'applicazione di procedure complesse il cui esito non è contestabile.

Poiché ci stiamo interrogando sulla rilevanza delle intenzioni al fine di argomentare in favore di una determinata soluzione interpretativa, vale la pena chiedersi se le intenzioni di cui abbiamo parlato finora possano contare a questo proposito. Bisogna chiedersi, cioè, se il fatto che sia possibile attribuire proceduralmente una simile intenzione *di* costituisca una buona ragione per fare appello ad essa nell'attribuzione di significato.

Non dovrebbe essere difficile vedere che la risposta ad un simile questione è negativa. Se si escludono le intenzioni *che* e le intenzioni *per*, infatti, il solo appello all'intenzione *di* votare o *di* utilizzare determinate parole e non altre non dice nulla circa il significato del testo in questione. Al contrario, le intenzioni *di*, proprio in virtù del fatto che sono facilmente attribuibili alla luce delle regole che stabiliscono cosa conta come voto e cosa no, sono le intenzioni che si presuppongono come date. Esse costituiscono cioè il punto di partenza per dire che quello che si sta interpretando è un testo normativo e non un'opera di finzione o il desiderio di un comune cittadino su come le cose dovrebbero stare. In altre parole, ciò che le intenzioni *di* ci permettono di stabilire non è il significato di un testo normativo, ma il suo *status qua* testo normativo.

Se le intenzioni *di* non aiutano l'interprete nell'argomentazione in favore di un determinato significato<sup>61</sup>, gli altri due tipi di intenzioni sembrano essere candidati più validi a questo scopo. Se è il significato di un testo che si va rintracciando – si potrebbe dire – quale migliore prova per questo delle intenzioni semantiche del suo autore? Questo è, ad esempio, quanto avviene nella nostra esperienza quotidiana da parlanti di una lingua. Quando non ci è chiaro il significato di una parola o di un'intera espressione che il nostro interlocutore sta utilizzando, non esitiamo a chiedere chiarimenti con domande quali: "Cosa intendi dire con

---

<sup>61</sup> Su questo punto sembra essere d'accordo anche Marmor (2005) che scrive: «There is, of course, an underlying assumption that the actions of the legislators have been carried out intentionally. But this is not the relevant sense of 'intention' here, as it only says that something was not done by chance, or under the influence of drugs etc. Needless to say, this is not the kind of intention which might have any bearing on statutory interpretation» (p. 123, n. 4).

questa parola?”, “Cosa significa quello che stai dicendo?”.<sup>62</sup> Tali domande, si noti, sono del tutto differenti da domande quali: “Hai davvero inteso usare queste parole e non altre?” o “Avevi intenzione *di* pronunciare questo enunciato?”. La ragione per cui in caso di incomprensione poniamo domande del primo gruppo e non del secondo è, ancora una volta, dovuta al fatto che il secondo gruppo di questioni ha ad oggetto le intenzioni *di* che risultano così del tutto irrilevanti per l’attribuzione di significato.

Nella comunicazione ordinaria *vis à vis* la richiesta di chiarimento è non solo comune, ma anche efficace nella maggior parte dei casi. La comunicazione richiede per definizione che vi sia un messaggio che venga veicolato e recepito. È dunque nel pieno interesse del parlante che tale messaggio arrivi al destinatario così come concepito originariamente e non distorto. In questo senso, quando parliamo, non abbiamo solo l’intenzione *di* aprire la bocca e emettere suoni, ma anche l’intenzione *che* quei suoni abbiano un particolare significato. Il più delle volte il significato delle parole che utilizziamo non viene messo in discussione dai nostri interlocutori e noi facciamo altrettanto. La ragione per cui non interrompiamo continuamente i nostri interlocutori è dovuta alla convenzionalità delle lingue che parliamo. Se le parole non avessero dei significati più o meno stabiliti non avrebbe neppure senso utilizzarle o aspettarsi la comprensione altrui.<sup>63</sup>

Ma le intenzioni semantiche sono davvero così accessibili come sembra? A ben vedere, le parole e le espressioni che utilizziamo sono il più delle volte ambigue o vaghe e non sempre il riferimento al contesto ci aiuta a comprendere in che senso il parlante le stia utilizzando. Come si è visto nel corso della prima parte, la bellezza del linguaggio sta anche nel fatto che ci permette di dire cose e intenderne altre e le metafore sono il più chiaro esempio della complessità del linguaggio e delle sue innumerevoli sfaccettature. L’uso di metafore non costituisce tuttavia l’unica situazione in cui si possa dubitare delle intenzioni del parlante. Le persone parlano ironicamente, scherzano, dicono cose in modo indiretto o mentono.<sup>64</sup> La

<sup>62</sup> Si noti che la richiesta di chiarimento semantico è particolarmente evidente quando si sta imparando un’altra lingua. È questo il caso in cui ci è più difficile non solo conoscere il significato di tutte le parole utilizzate dai parlanti madrelingua, ma anche le sfumature dei termini che già conosciamo.

<sup>63</sup> Radin (1930), usando due belle metafore, scrive: «Words are certainly not crystals, as Mr. Justice Holmes has wisely and properly warned us, but they are after all not portmanteaus. We can not quite put anything we like into them» (p. 866).

<sup>64</sup> Due amiche si stanno preparando per uscire il sabato sera quando una chiede all’altra un parere sul vestito che sta indossando e quella risponde: «Era molto bello il vestito che avevi ieri!». Una simile risposta può essere considerata un caso di quelle che Grice chiama implicature conversazionali. In particolare, tale risposta sembra violare la massima della relazione per cui è richiesto un minimo grado di pertinenza. Ma è precisamente tale violazione che permette alla prima amica di ipotizzare che la sua interlocutrice abbia in realtà inteso dire qualcosa d’altro. Con ogni probabilità, infatti, essa ha voluto farle capire che il vestito con cui sta uscendo ora non le piace poi così tanto. Le implicature

situazione si complica ulteriormente quando l'enunciato il cui significato è oscuro non viene pronunciato da un parlante in nostra presenza. Come rintracciare le intenzioni semantiche di qualcuno il cui discorso ci viene riportato in modo indiretto? O, ancora, come interrogare a questo proposito un autore defunto?

Quando gli interpreti argomentano in favore di una soluzione interpretativa le intenzioni che hanno in mente quando si riferiscono alle intenzioni del legislatore sono innanzi tutto le intenzioni *che* le parole contenute in un determinato testo abbiano un dato significato. Il primo problema che essi si trovano ad affrontare è legato all'impossibilità di porre domande di chiarimento come quelle che poniamo quotidianamente. Questa impossibilità è dovuta principalmente a due ragioni: 1. Il più delle volte le disposizioni da interpretare sono state redatte molto tempo prima; 2. Anche nel caso in cui le disposizioni in questione siano state approvate dal legislatore attuale resta il problema di chi sia da considerare come "legislatore".

Nel primo caso il giurista si trova nella stessa situazione in cui si trova il critico letterario che si confronta con un'opera scritta anni o secoli prima. Sebbene entrambi possano avere a disposizione altri testi con cui confrontare il testo in questione e possano avere accesso ad una serie di informazioni che possano suggerire la plausibilità di un'interpretazione, essa non può mai essere certa al cento per cento. Le ipotesi possono essere più o meno solide e vi saranno di certo soluzioni assolutamente inutilizzabili, ma non per questo ce ne deve necessariamente essere una corretta. O, quantomeno, non c'è alcun modo per scoprirlo.

A ben vedere il secondo punto non differisce di molto da questo primo. Anche qualora le persone che abbiano redatto un testo normativo siedano ancora tra le fila del Parlamento l'idea di interrogarle una ad una sembra più la trama di un racconto kafkiano che una reale o auspicabile possibilità. In questo secondo caso, inoltre, l'interprete dovrebbe fare i conti con una questione non indifferente: quali sono le intenzioni semantiche che contano? Anche ammesso, cioè, che i redattori di un disegno di legge fossero d'accordo in tutto e per tutto circa il significato delle parole lì utilizzate, come escludere che coloro che, invece, l'hanno votato non intendessero altro? La difficoltà in questo caso, cioè, è che – anche avendo modo di scoprire le intenzioni *che* – si dovrebbe risolvere il problema di quali siano quelle rilevanti. A ben vedere, infatti, un conto è considerare cosa aveva inteso dire l'autore di un testo e un conto è considerare cosa aveva inteso colui che espresso un voto favorevole. In questo secondo caso, infatti, il

---

conversazionali mostrano che l'intenzione *che* non è esclusivamente relativa al significato delle parole in senso stretto. Non c'è dubbio, infatti, che se si chiedesse alla parlante in questione che significato (in senso stretto) avevano le parole che ha utilizzato essa proverebbe a parafrasare il suo enunciato dicendo qualcosa tipo: «L'abito che la mia amica indossava ieri mi piaceva molto». Ciò nonostante essa potrebbe aggiungere: «Allo stesso tempo intendevo dire *che* quello che indossa ora mi piace meno».

soggetto ha utilizzato un testo conferendo ad esso un significato che, si badi, non è detto fosse lo stesso di quello pensato dal suo autore. In questo senso, si può dire, colui che vota ha per il testo altre intenzioni semantiche. Se, tuttavia, quel testo è diventato un testo di legge è in virtù delle intenzioni *di* dei votanti, sicché paradossalmente, la loro interpretazione del testo conta più dell'intenzione dei suoi autori.

La situazione si complica ulteriormente se si considera che anche coloro che non hanno approvato un testo avevano per esso delle intenzioni semantiche. Non solo, potrebbe darsi che essi o alcuni di essi non abbiano avuto intenzione *di* votarlo proprio perché per loro il significato di quel testo era differente o, ancora, non adeguato completamente a soddisfare le loro intenzioni *per*. Ora, per l'interprete che si trovi ad interpretare un testo facendo appello alle intenzioni, anche le intenzioni dei membri della minoranza che non ha votato in favore dovrebbero contare per individuare il suo significato. Il che, tuttavia, non fa altro che rendere la situazione ancor più complessa.

Giunti a questo punto non resta che considerare le intenzioni *per*. Si è detto che, mentre i primi due tipi di intenzioni hanno per oggetto rispettivamente azioni e significati, questo terzo tipo di intenzioni è relativo agli scopi o agli obiettivi che si intendono realizzare. Come ho detto nel paragrafo precedente, queste intenzioni possono svolgere il ruolo di giustificazione rispetto agli altri due tipi. Nella maggior parte dei casi, infatti, le azioni che compiamo e le parole che pronunciamo non sono esclusivamente fini a se stesse. Possiamo intendere andare al cinema perché vogliamo scrivere la recensione di un film, pianificare di studiare tutta la notte per passare un esame, cercare le parole giuste per rompere una relazione, offendere qualcuno o consigliare un amico circa il da farsi in una situazione difficile. Il riferimento alle ragioni per cui facciamo o diciamo certe cose è talmente importante che, il più delle volte, quando indaghiamo le intenzioni altrui lo facciamo semplicemente chiedendo "perché?". Questo terzo tipo di intenzioni, dunque, mostra ancor più chiaramente il legame che i tre tipi di intenzioni intrattengono tra loro. Per questa ragione, le intenzioni *per*, oltre alle difficoltà ad esse relative, sono soggette a tutte le complicazioni legate ai primi due tipi.

La prima difficoltà nel rintracciare le intenzioni *per* è dovuta al fatto che non sempre gli scopi che intendiamo realizzare vengono dichiarati. Il più delle volte, agiamo o parliamo avendo in mente degli obiettivi da conseguire senza per questo sentirci in dovere di renderli noti. Anche qualora gli altri ne fossero a conoscenza, inoltre, nella maggior parte dei casi gli obiettivi necessitano di mezzi che possono a loro volta costituire obiettivi intermedi. Si consideri il seguente esempio.

I genitori di Mario sanno che Mario si è iscritto a Giurisprudenza per diventare un avvocato. Essi, cioè, possono dire che l'intenzione *per* cui Mario ha compiuto certe azioni quale compilare dei moduli, pagare la retta universitaria o presentarsi agli esami è quella di diventare, in futuro, avvocato. Tale obiettivo, tuttavia, può a sua volta costituire un mezzo *per* il raggiungimento di scopi ulteriori di cui i genitori di Mario possono non essere a conoscenza. Mario, infatti, potrebbe voler diventare un avvocato *per* aiutare le persone in difficoltà, *per* guadagnare molti soldi, *per* lavorare nello studio del padre o semplicemente *per* accontentare i suoi genitori. Allo stesso tempo, i genitori di Mario potrebbero dare per scontato che Mario adotterà dei mezzi particolari per raggiungere l'obiettivo di diventare avvocato. Molto probabilmente, cioè, ipotizzeranno che tali mezzi costituiscano degli obiettivi intermedi che Mario si prefiggerà al fine di raggiungere il suo scopo ultimo, ossia diventare avvocato. Tra questi, ad esempio, vi sarà l'obiettivo di passare l'esame di diritto civile. Anche tale obiettivo, tuttavia, può essere realizzato da Mario mediante molti mezzi tra cui studiare, copiare o pagare qualcuno per sostenere l'esame al suo posto. Se, dunque, Mario si trovasse un lavoretto estivo per poter pagare qualcuno per sostenere l'esame al suo posto, i suoi genitori – lamentandosi del fatto che egli non si dedica allo studio – potrebbero trovare incomprensibile una spiegazione quale: “È vero che sto lavorando al ristorante invece di studiare, ma lo faccio *per* diventare avvocato”.

La difficoltà di rinvenire le intenzioni *per* è evidente anche nel caso in cui non si voglia raggiungere degli scopi mediante il compimento di azioni, ma mediante l'uso di determinate parole. Si consideri questo secondo caso.

Eva, una bambina molto vivace sempre alla ricerca di nuovi giochi, ha deciso di lanciare contro il muro bianco della casa della nonna alcuni limoni maturi. Alla vista delle chiazze sul muro la nonna la rimprovera e, senza darle spiegazioni ulteriori, afferma con voce perentoria: (a) “Non si devono lanciare i limoni sul muro!”. A questo punto, Eva – che oltre ad essere vivace è anche molto intelligente – comincia ad interrogarsi sulle ragioni per cui la nonna ha detto quel che ha detto. Dopo alcune riflessioni Eva decide che la ragione per cui la nonna ha detto (a) è che ai limoni del suo albero ci tiene molto. Sicché Eva prende dei pompelmi e ricomincia il suo gioco. Dopo averne lanciati un paio, tuttavia, un dubbio la assale e decide per una seconda interpretazione delle intenzioni *per* cui la nonna ha detto (a); l'obiettivo della nonna, non era in realtà preservare i limoni, ma il muro bianco della casa. Ecco che allora Eva ritorna a raccogliere i limoni dell'albero e comincia a lanciarli contro la porta d'ingresso.

Ciò che è evidente da questo esempio è che, qualora la nonna uscisse di casa e rimproverasse la nipote per entrambe le azioni, Eva potrebbe comunque dire di aver fatto

esattamente quanto la nonna le aveva chiesto di fare. A quel punto la nonna – dotata di grande pazienza – dovrebbe spiegare a Eva che nel dire (a) intendeva impedire ad Eva tanto di sporcare la casa quanto di giocare con il cibo, sicché anche il lancio del pompelmi e la scelta del bersaglio alternativo contravvengono alle sue intenzioni *per*.

Fin qui ho mostrato le difficoltà di rintracciare le intenzioni *per* qualora esse non vengano dichiarate. Che dire tuttavia del caso in cui le intenzioni *per* siano mostrate in anticipo? Procediamo ancora una volta mediante l'aiuto di un esempio.

Si consideri la situazione in cui l'amministratore di un condominio dichiara: (b) "Ho vietato i giochi all'aperto tra le 13 e le 16 *per* evitare i rumori molesti". A prima vista l'intenzione *per* del nostro amministratore non sembra essere particolarmente controversa. Egli, infatti, ha fornito la giustificazione della sua scelta di modo da non dare adito a dubbi. Ma la sua spiegazione è davvero così chiara? Ebbene, gli attenti e pignoli abitanti del condominio potrebbero porre all'amministratore una serie di questioni come: quali sono i casi tipici di rumori molesti? Esistono cose che, pur producendo rumore, non producano "rumori molesti"? Se sì, esiste una netta distinzione tra rumori molesti e rumori non molesti, o essa è piuttosto una questione di sfumature? Se la differenza è una questione di gradi, come giudicare un rumore che si trova più o meno a metà dello spettro e che per qualcuno è molesto e per qualcun altro no? Chi ha il potere di decidere?

Ciò che le domande dei condomini mostrano, dunque, è che per capire quale sia l'intenzione *per* cui l'amministratore ha vietato i giochi all'aperto è necessario chiarire la sua intenzione semantica nell'utilizzare l'espressione "rumori molesti".

Questo caso mostra chiaramente la relazione che sussiste tra intenzioni *che* e intenzioni *per* quando queste vengano rese esplicite linguisticamente. La possibilità di rinvenire le intenzioni *per* in questi casi, cioè, dipende dal fatto che quella dichiarazione va interpretata. A ben vedere, inoltre, tale relazione è biunivoca. Non solo, infatti, è necessario attribuire significato alle parole con cui le intenzioni *per* vengono espresse, ma, in enunciati come (b), le intenzioni *per* influenzano a loro volta la nostra interpretazione delle intenzioni *che*. Ritornando al nostro esempio, infatti, se si dovessero rintracciare le intenzioni semantiche dell'amministratore nell'utilizzare l'espressione "giochi all'aperto", il riferimento allo scopo (evitare rumori molesti) ci aiuterebbe a considerare una partita di scacchi in cortile come ammissibile, sebbene essa conti a tutti gli effetti come un gioco all'aperto. Allo stesso tempo, se si dicesse che le intenzioni *per* in un enunciato come (b) contano più di altre intenzioni, ecco che la possibilità di realizzare lo scopo inteso contemplerebbe non solo l'esclusione di giochi all'aperto, ma anche, ad esempio, il divieto dell'uso di un martello pneumatico, sebbene l'uso

del martello pneumatico per aggiustare le tubature nel cortile non fosse incluso nell'insieme che l'amministratore aveva inteso indicare con "giochi all'aperto".<sup>65</sup>

Se queste sono le difficoltà nel rintracciare le intenzioni *per* in situazioni comuni, cosa accade quando si cerca di interpretare una legge muovendo dalla giustificazione che il legislatore aveva in mente per essa? La prima cosa da notare è che, sotto questo aspetto, il processo legislativo è più simile al primo esempio che al secondo. La ragione per cui un enunciato legislativo è (in modo molto grossolano) più simile a quello della nonna che a quello dell'amministratore è molto semplice e dipende dal fatto che il potere legislativo è l'unico<sup>66</sup> per cui non è previsto l'obbligo di motivazione.<sup>67</sup> In altre parole, al legislatore non viene fatto obbligo di giustificare le proprie decisioni giacché esse, in quanto leggi, costituiscono di per sé la propria giustificazione.<sup>68</sup> Un po' come a dire, ancora una volta, che «auctoritas, non veritas facit legem».<sup>69</sup> Mancando di motivazione, dunque, le leggi non illustrano né le ragioni dell'intervento normativo (*occasio legis*), né gli scopi che si vorrebbero perseguire mediante la

---

<sup>65</sup> Si noti tuttavia che l'uso del martello pneumatico durante le medesime ore potrebbe essere accettato dall'amministratore se egli ritenesse che aggiustare le tubature sia uno scopo (momentaneamente) più importante di non causare rumori molesti.

<sup>66</sup> Per quanto concerne gli altri due poteri basti ricordare che l'art.111, comma 6, della Costituzione impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e l'art.3 della legge n. 241 del 1990 prescrive la motivazione di quelli amministrativi. A questo si aggiunga che la legge n.241 del 1990 esclude esplicitamente dal novero degli atti soggetti a motivazione quelli normativi e quelli a contenuto generale (art.3, comma 2). Vale la pena sottolineare, tuttavia, che la Corte Costituzionale – esaminando e affermando la compatibilità costituzionale dell'art.17, comma 3, dello Statuto della Regione Emilia Romagna – ha chiarito che, sebbene la motivazione degli atti normativi non sia imposta dalla Costituzione, essa non è neppure vietata.

<sup>67</sup> Per due recenti monografie sul tema della motivazione della legge Cfr. Boccalatte (2008) e Picchi (2011).

<sup>68</sup> Esempio a questo riguardo quanto scritto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 14 del 1964: «L'ordinanza parrebbe richiedere che la legge dovesse contenere una motivazione in ordine all'utilità generale. Ora, di norma, non è necessario che l'atto legislativo sia motivato, recando la legge in sé, nel sistema che costituisce, nel contenuto e nel carattere dei suoi comandi, la giustificazione e le ragioni della propria apparizione nel mondo del diritto».

<sup>69</sup> Sebbene la celeberrima affermazione di Hobbes possa ancor essere accettabile, in senso lato, in un'ottica positivista vale la pena ribadire che essa ha oramai un valore quasi esclusivamente evocativo. Per quanto, infatti, non sia la "Verità" a fare la legge, è anche vero che il passaggio di molti ordinamenti – tra cui quello italiano – ad una Costituzione rigida ha ridotto notevolmente il peso della sola "autorità", stabilendo anche per il legislatore una serie di vincoli materiali nel rispetto di principi e valori costituzionali. Un'ulteriore ragione in favore di questa generale inversione di tendenza è data anche dalla riforma del titolo V della Costituzione (Cfr., tra tutti, Lupo (2002)). Per queste ragioni, come scrive Lupo (2001), si può rigettare «l'idea che il Parlamento sia l'organo politico per eccellenza, espressione diretta della sovranità popolare, e che, pertanto, la sua manifestazione di volontà, la legge, possa anche essere immotivata e, al limite, errata, senza che tale organo venga ritenuto responsabile» (p. 73). Tale ridimensionamento della competenza generale del legislatore non ha però modificato sostanzialmente l'opinione – espressa qui da Zagrebelsky (1992) – per cui la legge «rimane tuttavia l'atto normale o ordinario in cui si esprime il processo di integrazione politica» (p. 208).

nuova disciplina (*ratio legis*), lasciando l'interprete alle prese con argomenti e ragioni nel tentativo di inferire entrambe.

Il dibattito sull'opportunità o meno dell'introduzione dell'obbligo di motivazione è radicato in buona sostanza sull'impossibilità di valutare con precisione il peso dei suoi eventuali vantaggi o svantaggi. In particolare, per quanto riguarda i benefici che la motivazione delle leggi apporterebbe, essi vanno imputati a tre funzioni principali. La prima funzione, come è ovvio, consiste nell'indirizzare l'interprete nella propria lettura e interpretazione della legge in questione, affiancando alla norma vera e propria le ragioni che ne supportano l'inclusione nel sistema o i fini per cui è stata prevista. La seconda funzione consiste nel fornire maggiori strumenti utili ai tribunali costituzionali per valutare la ragionevolezza delle leggi agevolando la verifica circa la logicità e congruenza tra contenuto normativo e obiettivi fissati nella motivazione. In fine, la terza funzione dipende dall'idea per cui la motivazione andrebbe intesa come forma di legittimazione democratica oggettiva, garantendo ai cittadini un controllo sull'esercizio della funzione legislativa.<sup>70</sup>

Ciò nonostante, i problemi legati all'introduzione di un simile obbligo non sono di poco peso. Tra questi sono stati ricordati, in particolare, la difficoltà di individuazione dei soggetti – siano essi tecnici o politici – incaricati della elaborazione delle motivazioni nel corso di tutte le fasi dei procedimenti di produzione normativa; il problema della qualità delle motivazioni stesse; la questione del grado di vincolo che esse sono idonee a determinare nell'interprete; e, infine, le questioni che sorgerebbero in caso di contrasto tra motivazione di un atto e disposizioni normative in esso contenute.<sup>71</sup>

Anche ammettendo la consistenza dei vantaggi ad essa associati, tuttavia, la scelta per l'introduzione di un corredo motivazionale costituirebbe davvero un aiuto per la ricerca delle intenzioni *per*? A ben vedere il problema sussisterebbe dal momento che le intenzioni includono il riferimento a motivi psicologici che la motivazione in senso tecnico esclude per definizione. La razionalizzazione delle reali intenzioni costituisce a volte una maschera costruita *ad hoc* per celare motivi che non rappresentano ragioni né accettabili né condivisibili. In questo senso, sebbene un apparato integrativo contenente il riferimento a ragioni e scopi faciliterebbe il lavoro dell'interprete limitandone le possibili interpretazioni, insistere nel definire quelle come le “reali intenzioni” del legislatore non costituirebbe un atteggiamento così differente da quello già adottato.

---

<sup>70</sup> Lupo (2001), pp. 69-72.

<sup>71</sup> Lupo (2002), p. 15.

In questo paragrafo ho cercato di mostrare che anche nelle situazioni più comuni la ricerca delle intenzioni risulta essere un enigma non facilmente risolvibile. Le difficoltà aumentano esponenzialmente nel caso del processo legislativo per diverse ragioni. Innanzi tutto il legislatore – a discapito di quanto la parola ci lasci intendere – non è uno, ma molti, ognuno dei quali con intenzioni diverse, se non opposte. In secondo luogo la complessità e la stratificazione degli ordinamenti giuridici fanno sì che le disposizioni normative, per quanto analizzabili singolarmente, siano pur sempre parte di un sistema più ampio con cui l'interprete si deve confrontare. In terzo luogo il processo legislativo è essenzialmente politico, ossia frutto di interessi, aspirazioni, accordi, stratagemmi, influenze e compromessi che sono tutt'altro che espressi o facilmente rinvenibili.

#### *4.5. Ancora sui tre tipi di intenzioni: un confronto con la tripartizione di John L. Austin.*

Diversi sono gli autori che, discutendo dell'intenzione del legislatore, hanno proposto una tripartizione a prima vista molto simile a quella da me suggerita. Tali proposte, inoltre, sono tutte accumulate dall'uso della terminologia e dal più o meno esplicito riferimento alla nota tripartizione offerta da John L. Austin.<sup>72</sup> In questo paragrafo intendo approfondire alcuni aspetti della mia tripartizione nel confronto con queste posizioni.

Il primo caso interessante può essere rintracciato nell'analisi dell'attività interpretativa fornita da Michael Moore. Discutendo il noto esempio dell'ordinanza che vieta ai veicoli di entrare nel parco<sup>73</sup>, Moore scrive:

It is I think useful at this juncture to introduce three kinds of intentions the town mayor plausibly may be supposed to have: (1) An intention to pass this ordinance. Its passage and its wording, in other words, were no accident. This action of passing the ordinance was intentional. (2) An intention to accomplish certain effects in the world by passing this ordinance. The intention with which the mayor passed the ordinance was, for example, to promote safety for pedestrians in the park. The first question, whether an action was intentional, is distinct from the question of what the further intention was with which it was

---

<sup>72</sup> Per questa ragione, in questo paragrafo non prenderò in considerazione altre distinzioni. Tra queste, una menzione particolare va alla tripartizione proposta da Marmor (2002) che scrive: «Apart from the intentions that are manifest in the language of the law itself, legislators typically have further intentions in enacting a given law, and sometimes they would have certain intentions bearing on its proper application» (p. 132). Prenderò in considerazione la posizione di Marmor più avanti.

<sup>73</sup> Hart (1961) pp. 126-28.

done. [...] Because enacting an ordinance is a kind of speech act, we might think that the mayor must have had a third kind of intention, what I shall call a semantic intention: (3) An intention by the word "vehicle" to mean either some definition of the word, or to include as clear examples of vehicles certain particular things in the world.<sup>74</sup>

Alla luce di questa distinzione, le intenzioni che secondo Moore rilevano in sede interpretativa sono le intenzioni al punto due – ossia le intenzioni che egli chiama “perlocutorie” – e le intenzioni al punto tre – ossia le intenzioni “locutorie” o “semantiche”.<sup>75</sup> A proposito di queste ultime, inoltre, Moore sottolinea come sia possibile operare un’ulteriore suddivisione tra intenzioni semantiche “ricche” e intenzioni semantiche “modeste” a seconda del modo in cui il parlante attribuisce significato al termine in questione. Così, se ad esempio è in questione il significato del termine “veicolo”, nel caso delle intenzioni semantiche ricche il legislatore avrebbe avuto in mente o (1) particolari casi esemplificativi o (2) una determinata definizione del termine. Diversamente, si sarebbe trattato di intenzioni semantiche modeste se il legislatore avesse avuto in mente una classe la cui intensione ed estensione corrispondesse all’uso comune del termine.<sup>76</sup> In virtù della terminologia utilizzata da Moore non dovrebbe sfuggire la vicinanza della tripartizione da lui proposta con la teoria degli atti linguistici di John L. Austin.

A ben vedere, Moore non è l’unico ad utilizzare tale teoria per l’analisi delle intenzioni del legislatore. Nel tentativo di mostrare la differenza tra due differenti tipi di originalismo, Ronald Dworkin propone una analoga distinzione separando le intenzioni semantiche dalle intenzioni politiche. Scrive Dworkin:

The comments of two of the participants – Scalia and Professor Tribe – illustrate both the difficulty and the importance of the distinction that I have just been emphasizing – the distinction between semantic intention (what the Framers meant to say) and political or expectation intention (what they expected would be the consequence of their saying it). [...]

<sup>74</sup> Moore (1985), p. 339.

<sup>75</sup> *Ibid.* La distinzione tra intenzioni locutorie e intenzioni perlocutorie con questo significato compare per la prima volta in Moore (1981) dove l’autore scrive: «A legislature, when it passes a statute, may have in mind: (1) certain propositions it takes to be the meaning of the words and sentences it employs; (2) certain exemplars of its general predicates; or (3) certain further effects it intends its statute to bring about. For convenience, the first two intentions will be referred to as the “locutionary” intentions of the legislature, and the last as its “perlocutionary” intentions» (p. 256). Come è evidente dal passo citato, in questa prima opera Moore non considera le intenzioni *di*, operando invece una ulteriore suddivisione all’interno delle intenzioni locutorie.

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 340. Propendendo per una teoria realista del significato, Moore rifiuta la prima concezione delle intenzioni semantiche e accetta invece la seconda per la quale «people intend in their use of words like “death”, “bird”, “malice”, or “vehicle”, to refer to kinds of things they believe really to exist in the world» (p. 341).

I used that distinction to contrast two forms of what Scalia called “originalism”: “semantic originalism”, which takes what the legislators meant collectively to say as decisive of constitutional meaning, and “expectation originalism”, which makes decisive what they expected to accomplish in saying what they did.<sup>77</sup>

Il riferimento ad Austin è ancora più esplicito nelle posizioni espresse da due autori come Heidi Hurd e Marcin Matczak che dichiarano, sebbene con due differenti scopi<sup>78</sup>, di voler utilizzare la tripartizione nel tentativo di valutare se l’attività legislativa possa essere considerata al pari di un atto linguistico. Scrive Hurd:

If legislative utterances are properly thought of as communications, it must be by virtue of the fact that they represent the performance of illocutionary acts – that they possess meaning[NN]. To make out the thesis that legislation is a communicative enterprise, legal theorists must do more than point to the fact that the enactment of statutes clearly involves locutionary acts – that is, the utterance of propositions possessing sense and reference. And they must do more than point to the fact that the enactment of statutes clearly accomplishes a lengthy list of perlocutionary effects, for example, conformity to traffic laws, labelling of toxic chemicals, or payment of taxes. A communicative thesis concerning acts of legislation depends fundamentally on the success with which theorists can make out the claim that legislatures perform the types of illocutionary acts upon which signaling depends.<sup>79</sup>

Analogamente, Matczak propone la seguente tripartizione:

The first, called here the locutionary intention, is a semantic intention, i.e an intention to use words and sentences with a specific meaning (sense and reference). The second type of

---

<sup>77</sup> Dworkin (1997), p. 1256. Scrive ancora l’A.: «It is a fallacy to infer, from the fact that the semantic intentions of historical statesmen inevitably fix what the document they made says, that keeping faith with what they said means enforcing the document as they hoped or expected or assumed it would be enforced» (p. 1255). Secondo Dworkin, dunque, tra le due intenzioni, l’unica rilevante è quella semantica. Vale la pena sottolineare, tuttavia, che la posizione di Dworkin è ben diversa da chi sostiene che vi sia una differenza tra ciò che il testo *dice* e ciò che il suo autore aveva in mente. Commentando l’intenzione semantica di cui parla Dworkin, Chessa (2014) scrive: «[L]’intenzione semantica è ciò che i costituenti intendevano dire con le parole che hanno usato: quindi è un altro modo di chiamare il significato di quelle parole. Il significato delle parole del testo costituzionale è ciò che i *framers* intendevano dire con quelle parole, e viceversa, quello che i *framers* intendevano dire non è altro che il significato delle parole che hanno usato» (p. 159).

<sup>78</sup> Mentre Matczak (2015) afferma che non vi è nessun problema nel considerare l’attività legislativa al pari di un atto linguistico, Hurd (1990) utilizza la teoria austriana precisamente per mostrare l’impossibilità di equiparare i due atti.

<sup>79</sup> Hurd (1990), p. 957.

intention is an illocutionary intention, i.e. intention to enact rules, whatever their content. Finally, a perlocutionary intention is the intention to make changes in social and economic reality by means of a legal text that has been made law.<sup>80</sup>

Dal momento che, come emerge da questi passi, la teoria di Austin è stata utilizzata più volte come possibile mezzo per l'analisi dell'intenzione del legislatore vale la pena vedere se essa sia effettivamente adeguata e in che senso essa può essere distinta dalla tripartizione da me proposta. A questo proposito, vale la pena ricordare brevemente quanto sostenuto dal linguista inglese.

Come è noto, Austin scompone l'atto linguistico in tre distinti atti denominati atto locutorio, atto illocutorio e atto perlocutorio. L'atto locutorio corrisponde all'atto di dire qualcosa e può essere a sua volta distinto in atto fonetico – la semplice produzione di suoni –, atto fatico – la produzione di suoni che corrispondono a determinate parole in una data lingua secondo un ordine che le regole grammaticali di quella lingua ammettono – e atto retico – l'atto di usare quei termini con un senso e riferimento più o meno definito.<sup>81</sup>

Il compimento di un atto locutorio – sostiene Austin – non è che un aspetto parziale dell'atto comunicativo giacché, sebbene sia possibile capire perfettamente cosa il parlante intenda dire pronunciando un determinato enunciato, ancora non è chiaro quale sia l'intenzione con cui il parlante lo pronuncia. In altre parole, se l'atto locutorio corrisponde alla formulazione di un enunciato quale “La bottiglia è sul bordo del tavolo”, tale atto ancora non ci dice nulla circa l'intenzione con cui il parlante l'ha formulato; voleva semplicemente informare il suo interlocutore sul luogo in cui si trovava la bottiglia o aveva in mente di esortarlo a rimuoverla? Ebbene, per capire in che modo un parlante stia usando un determinato enunciato ci dobbiamo rivolgere ad un altro tipo di atto, ossia l'atto illocutorio. L'atto illocutorio, dunque, si accompagna<sup>82</sup> all'atto locutorio e ci informa sul senso con cui un parlante ha pronunciato

---

<sup>80</sup> Matczak (2015), p. 2.

<sup>81</sup> Austin (1962), pp. 92-4. La differenza tra atto fatico e atto retico è sottolineata da Austin attraverso l'uso, rispettivamente, del discorso diretto e del discorso indiretto. Mentre l'atto fatico può essere espresso dicendo: «Anna ha detto: «Esci dalla stanza»»; l'atto retorico trova formulazione mediante l'uso del discorso indiretto quale: «Anna mi ha detto di uscire dalla stanza». È evidente che nella tripartizione dell'atto locutorio in tre sotto categorie di atti quello più complesso e che, per questo, ha suscitato maggiori critiche è l'atto retico. Cfr. in particolare Searle (1973) e Warnock (1989).

<sup>82</sup> Per quanto distinti, atto locutorio e atto illocutorio vengono compiuti nel medesimo tempo. Non è possibile, cioè, sostenere che si possa compiere un atto locutorio senza il compimento di un atto illocutorio. Scrive Austin: «To perform a locutionary act is in general, we may say, also and *eo ipso* to perform an *illocutionary* act, as I propose to call it. To determine what illocutionary act is so performed we must determine in what way we are using the locution» (p. 98).

determinate parole. In altri termini, l'atto illocutorio corrisponde al compimento di un atto *nel* dire qualcosa e non semplicemente nell'atto *di* dire qualcosa.<sup>83</sup>

In fine – dice Austin – è possibile notare che, dicendo qualcosa, produciamo determinati effetti sui pensieri, sensazioni o reazioni dell'ascoltatore. Tali effetti possono essere intenzionali o non intenzionali e nel loro insieme costituiscono il compimento di un terzo tipo di atto che Austin chiama atto perlocutorio. Sebbene Austin utilizzi la tripartizione per distinguere tre tipi di atti, gli autori sopra citati la applicano all'analisi delle intenzioni, concentrandosi dunque sull'aspetto intenzionale dell'atto linguistico. Nel tentativo di mostrare le differenze tra la mia proposta e l'applicazione della teoria austiniana all'analisi delle intenzioni, dunque, mi riferirò tanto alle intenzioni locutorie, illocutorie e perlocutorie quanto agli atti.

Ora, quali differenze ci sono tra questa tripartizione e quella da me suggerita? Nel tentativo di rispondere a questa questione vale la pena innanzi tutto tentare di capire se vi sia piena corrispondenza tra i singoli tipi di intenzioni presentati nelle due tripartizioni.

Cominciando dal primo tipo di intenzione a cui ho fatto riferimento si potrebbe dire che, a prima vista, quella che ho chiamato intenzione *di* possa corrispondere all'intenzione locutoria, ossia all'intenzione di dire qualcosa, di pronunciare intenzionalmente determinate parole. Ho sostenuto, infatti, che l'intenzione poetica o intenzione *di* è l'intenzione che si riferisce ad azioni che possono essere definite come azioni intenzionali. Allo stesso modo, l'intenzione locutoria non sembra essere più dell'intenzione di formulare un determinato enunciato. La similarità, tuttavia, è solo apparente.

L'ulteriore suddivisione in atto fonetico, atto fatico e atto retico mostra che nell'intenzione locutoria è inclusa anche quella che io ho definito intenzione semantica, ovvero l'intenzione *che* determinate parole abbiano un certo significato. Tale inclusione è giustificata in particolare dall'atto retico, ossia l'atto di formulare parole conferendo loro un determinato significato.<sup>84</sup> Nell'analisi di Austin, dunque, la questione del significato sembra assumere tutt'altra rilevanza rispetto a quella che essa ha nella distinzione da me proposta. Mentre lì tale questione è già risolta poiché Austin assume che il parlante formuli parole con un determinato significato, qui l'indeterminatezza di quel significato è centrale dal momento che ci occupiamo di interpretazione. Austin è meno interessato ai problemi di natura semantica perché ciò che gli

---

<sup>83</sup> Austin (1962), p. 99.

<sup>84</sup> Il fatto che l'atto locutorio contenga già il riferimento ad un determinato significato è particolarmente evidente se si considera ciò che Austin scrive a proposito dell'atto retico: «We may agree, without insisting on formulations or refinements, that to say anything is [...] generally to perform the act of using that pheme [i.e. the utterance which the phatic act is the act of uttering] or its constituent with a certain more or less definite "sense" and a more or less definite "reference" (which together are equivalent to "meaning"). This act we may call a "rhetic" act» (p. 93).

preme mostrare sono gli atti che si possono compiere attraverso l'uso del linguaggio, di qui la ragione per cui la sua attenzione è diretta in particolare all'atto illocutorio.<sup>85</sup>

Il riferimento al significato all'interno dell'atto locutorio, dunque, fa escludere che l'intenzione locutoria corrisponda in toto a quella che ho chiamato intenzione *di*, rendendo più plausibile una somiglianza con il secondo tipo di intenzioni, ossia con le intenzioni semantiche. Non a caso, gli autori citati utilizzano l'espressione "intenzioni locutorie" non per riferirsi all'intenzione di agire in un particolare modo – sia che tale azione si pensata come atto enunciativo o come atto di votare un dato testo come legge –, ma per riferirsi all'intenzione di usare parole e espressioni avendo in mente un particolare significato. Ammettendo per il momento una maggiore vicinanza tra intenzioni locutorie e intenzioni *che*, si tratta di capire se l'intenzione *di* possa comunque avere un suo analogo, una volta escluso che corrisponda alle intenzioni locutorie.

A questo proposito, si consideri il tipo di intenzioni relative al secondo tipo di atto che Austin distingue, ossia l'atto illocutorio. Come già detto, le intenzioni illocutorie sono le intenzioni di compiere un determinato atto *formulando* un enunciato. A differenza delle intenzioni locutorie, cioè, queste intenzioni non ci dicono nulla circa il significato dell'enunciato, riferendosi piuttosto alla sua "forza", ossia al modo in cui l'enunciato viene usato dal parlante.<sup>86</sup> In questo senso le intenzioni illocutorie sembrano condividere con le intenzioni *di* il riferimento ad un'azione quale loro contenuto. Nonostante questa vicinanza, non appena tali intenzioni siano utilizzate per riferirsi al procedimento legislativo, le differenze non mancano.

---

<sup>85</sup> Si noti che la corrispondenza tra intenzione locutoria e intenzione *di* vi sarebbe nella teoria degli atti linguistici di Searle. Come è noto, infatti, Searle riformula la definizione di atto locutorio mettendo da parte la distinzione tra atto fonetico e atto fatico e rifiutando la nozione di atto retico. In particolare, nella versione searliana, il solo atto enunciativo – ossia il mero atto di enunciare parole – sostituisce la coppia atto fonetico e atto fatico (Cfr. Searle (1969), pp. 49-50). La rinuncia all'atto retico come momento dell'atto locutorio, invece, è motivata da Searle (1973) in virtù della similarità che sussisterebbe tra esso e l'atto illocutorio. Nota giustamente Searle che l'uso da parte di Austin del discorso indiretto per introdurre l'atto retico introdurrebbe già una specificazione del tipo di atto illocutorio che il parlante sta compiendo.

<sup>86</sup> Frege (1918) fu il primo a distinguere la forza di un enunciato dal suo significato in funzione dell'analisi degli enunciati condizionali. Il termine "forza" in Austin assume maggiore rilevanza dal momento che è strettamente legato all'idea del linguaggio come azione, idea pressoché assente nell'opera freghiana. Vale la pena notare che, in un certo senso, è ancora possibile utilizzare il termine "significato" riferendosi alle intenzioni illocutorie. Se, ad esempio, si dicesse: «Qual è il significato del tuo dire?» o «La mia affermazione non significava una richiesta» è chiaro che qui è in questione la forza, non il significato in senso stretto. A questo proposito scrive Austin (1962): «Admittedly we can use "meaning" also with reference to illocutionary force – "He meant it as an order", etc. But I want to distinguish *force* and meaning in the sense in which meaning is equivalent to sense and reference, just as it has become essential to distinguish sense and reference within meaning» (p. 100).

La ragione per cui ritengo che le intenzioni illocutorie mutuata dalla teoria austiniana degli atti linguistici non siano adeguate è molto semplice e dipende dal rapporto che l'atto illocutorio ha con l'atto locutorio. Per Austin, infatti, il compimento di un atto illocutorio dipende dal compimento dell'atto locutorio. Atti quali sostenere, argomentare, criticare, battezzare ecc., cioè, sono atti illocutori solo nella misura in cui si accompagnano alla formulazione di determinate parole, ossia ad un atto locutorio.<sup>87</sup> Applicando la tripartizione austiniana all'analisi dell'intenzione del legislatore come hanno fatto gli autori sopra citati si deve dire che l'atto illocutorio di emanare una determinata legge si accompagna all'atto locutorio di pronunciare una serie di enunciati con un determinato significato. Se questo rapporto tra i due atti venisse mantenuto nella descrizione di ciò che avviene nel procedimento legislativo, dunque, si dovrebbe dire che l'approvazione di una legge (atto illocutorio) segue alla sua formulazione (atto locutorio). Il che risulta piuttosto bizzarro dal momento che un conto è formulare oralmente un enunciato o scrivere un testo e un altro è votarlo, approvarlo o respingerlo.

Si potrebbe obiettare che mi sto riferendo all'atto locutorio sbagliato.<sup>88</sup> Si potrebbe sostenere, cioè, che l'atto locutorio qui in questione non corrisponde alla formulazione del testo che deve essere votato quanto, piuttosto, alla formulazione di un enunciato quale, ad esempio: "Voto a favore di questo disegno di legge". In questo caso, infatti, risulterebbe del tutto corretto dire che votare sia l'atto illocutorio compiuto nel formulare quel particolare enunciato. Ma questo, a ben vedere, non è l'atto locutorio che hanno in mente gli autori citati. Anche ammettendo che le cose stiano così, inoltre, il problema è che questo modo di intendere il processo legislativo come corrispondente in tutto e per tutto ad un atto linguistico è viziato

---

<sup>87</sup> Scrive Austin (1962): «It has of course been admitted that to perform an illocutionary act is necessarily to perform a locutionary act: that, for example, to congratulate is necessarily to say certain words» (p. 113).

<sup>88</sup> Tale possibilità sembra essere suggerita in particolare dalla lettura di Matczak (2015). Secondo l'autore infatti, le intenzioni locutorie e le intenzioni illocutorie nel caso del legislatore corrispondono a due atti compiuti da due differenti soggetti. Scrive Matczak (2015): «The DRAFTSMAN (e.g. a ministry employee) formulates this intention, but is not regarded by the legislative procedure as a person competent to perform the illocutionary act of lawmaking. Consequently, their illocutionary intention is irrelevant or non-existent. The illocutionary intention is formulated by the PRINCIPAL, who acts with the intention of conferring binding legal effect on a draft legal text» (p. 7). La distinzione tra questi due soggetti – mutuata da Maley (1987) e Goffman (1981) – permetterebbe all'autore di evitare la mia obiezione. Si noti, tuttavia, che questa distinzione si fonda precisamente sulla metafora del legislatore. In virtù della dipendenza dell'atto illocutorio dall'atto locutorio, infatti, questi due atti devono essere pensati come formulati da un medesimo soggetto che, in questo caso, sarebbe appunto il legislatore inteso come combinazione di differenti organi preposti a differenti attività. Per quanto la distinzione tra i due organi sottolineata da Matczak vada nella direzione corretta, mostrando che il legislatore non può essere considerato come una persona sola, l'autore finisce poi per inciampare nuovamente nella metafora utilizzando la terminologia austiniana.

precisamente da quella metafora che qui intendo smascherare. Solo se, infatti, il legislatore fosse effettivamente *una* persona in carne ed ossa egli potrebbe emanare le leggi mediante una simile procedura. D'altro canto tutti sanno che il legislatore non è un grande Leviatano che tutto sa e tutto vede e che emana leggi con simili formule mentre se ne sta comodamente seduto su un trono. O, almeno, questo è quanto nessuno sosterrrebbe mai direttamente. Sicché non si spiega per quale ragione si debba pensare o argomentare *come se*<sup>89</sup> le cose stessero così.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Il richiamo a Kant (1781) non costituisce qui solo un semplice tributo. A ben vedere, infatti, il *come se* kantiano ha molto in comune con quanto è qui in discussione. Dopo aver mostrato l'inconsistenza delle idee di anima, mondo e Dio quale fondamento della conoscenza, infatti, Kant sostiene per esse un ruolo differente, di natura meramente euristica. Sebbene le tre idee della ragione non corrispondano ad alcun oggetto reale e ammesso che la nostra ragione sia sempre attratta da una spiegazione globale e onnicomprensiva del reale – dice Kant –, esse possono comunque rappresentare degli schemi regolativi mediante i quali indagare la realtà. In altre parole, è ancora possibile guardare ai fenomeni *come se* l'unità da esse predicata esistesse effettivamente. In particolare, dice Kant, così agendo «*prima di tutto* collegheremo (nella psicologia) tutti i fenomeni, le operazioni e la recettività del nostro animo secondo il filo conduttore dell'esperienza interna, *come se* il nostro animo fosse una sostanza semplice, esistente permanentemente (nella vita, almeno) con identità personale, mentre i suoi stati, in cui quelli del corpo rientrano soltanto come condizioni esterne, sono in costante cambiamento. *In secondo luogo* (nella cosmologia), attraverso un'indagine che non potrà mai aver sosta, incalzeremo la serie delle condizioni tanto dei fenomeni naturali interni come degli esterni, *come se* essa fosse in sé infinita e sprovvista di un termine primo e supremo [...] Infine, *in terzo luogo*, dovremo (in relazione alla teologia) assumere tutto ciò che può in qualche modo far parte della connessione dell'esperienza possibile, *come se* questa esperienza desse luogo a un'unità assoluta, e tuttavia pienamente dipendente e pur sempre condizionata rispetto al mondo sensibile, e *come se* l'insieme di tutti i fenomeni (il mondo sensibile stesso) avesse, fuori di sé, un unico fondamento, supremo e onnisufficiente, cioè una ragione, per così dire, autosufficiente, originaria e creativa [...]» (p. 526). Le idee trascendentali, in altre parole, per quanto inconsistenti, hanno un ruolo euristico nella misura in cui facilitano la ricerca e, dunque, la scoperta. A ben vedere, la somiglianza con l'idea che vi sia un legislatore unico, dotato di volontà, in grado di intendere e decidere razionalmente, capace di conferire significati chiari e univoci agli enunciati che compongono le leggi che all'interprete non resterebbe che scoprire ha molto da condividere con quanto Kant scriveva a proposito delle idee trascendentali. Così come quelle costituiscono il paradigma dell'unità dei fenomeni, così l'idea che vi sia un legislatore caratterizzato da simili proprietà, se portata all'estremo, aiuta ad immaginare il diritto come un insieme di norme la cui unità e coerenza è garantita dal fatto che esso è il prodotto della volontà di un individuo che è a conoscenza di tutto ciò che il diritto contiene e, di conseguenza, in grado di proseguire nella sua stesura evitando antinomie, conferendo significati coerenti tra loro, nella piena consapevolezza di tutti gli scopi che con esso possono essere realizzati e prevedendone tutte le conseguenze. Ancora una volta vale la pena ricordare che nessun interprete direbbe che questo è il legislatore che ha in mente quando ne richiama l'intenzione, così come nessun interprete sosterebbe di sapere cosa ci fosse nella mente del legislatore, né ammetterebbe che si possa dire cosa, di per certo, avesse voluto. Salvo poi scrivere: «*È certo*, tuttavia, che sia il legislatore del 1942, sia quello riformatore del 1975 *non si sono posti la questione* del matrimonio omosessuale, all'epoca ancora non dibattuta, almeno in Italia» (Sent. n. 138/2010 *corsivo mio*). Insomma, il legislatore non esiste, ma è addirittura certo che tipo di questioni si sia posto.

<sup>90</sup> La mia affermazione qui è volutamente provocatoria. Come ho sostenuto alla fine del primo capitolo, infatti, se la metafora è un farmaco essa può agire tanto in favore di un effetto negativo quanto di uno positivo. Per quanto riguarda l'effetto positivo della metafora rimando al prossimo capitolo. Per una tesi pragmatica sulle funzioni delle finzioni nei diversi campi della conoscenza ed un'applicazione della tesi kantiana del *come se* cfr. Vaihinger (1911).

Quando abbiamo a che fare con un organo collettivo i cui membri superino di gran lunga il centinaio è difficile immaginare che, nel votare un provvedimento, ciascuno di essi pronunci un enunciato simile a quello proposto. Inoltre, anche ammettendo che la procedura richiesta per la votazione consista effettivamente nel pronunciare ad uno ad uno una simile formula, resta il problema di tutti coloro che, contrariamente, dichiarino: “Voto a sfavore di questo disegno di legge”. Anche se, infatti, applicando una regola della maggioranza si dichiarasse che la votazione è avvenuta, si ricadrebbe nuovamente nella metafora sostenendo che il legislatore ha compiuto un atto illocutorio (votare a favore) conseguente a un atto locutorio (formulare quell’enunciato). Ma – vale la pena ripeterlo ancora una volta – non c’è nessun legislatore che abbia compiuto quell’atto locutorio.

In condizioni reali la votazione non avviene, per così dire, perlocutivamente. In un’aula parlamentare che conti centinaia e centinaia di persone non c’è nessuna formula da pronunciare con la quale compiere un atto illocutorio. Anziché ricorrere ad una formula linguistica, i membri del Parlamento avranno probabilmente a disposizione un telecomando con il quale votare a favore o meno del disegno di legge. O, ancora, potrebbero essere chiamati ad alzare la mano. Ora, sebbene l’atto sia il medesimo in entrambi i casi (votare), definire l’atto di votare nei casi dell’alzata di mano o del telecomando come atti illocutori mi sembra del tutto contrario a quanto sostenuto da Austin. A meno che, si intende, non si dica che premere un pulsante o alzare una mano siano atti locutori. Se così fosse, tuttavia, non vi sarebbero azioni o atti che non siano atti linguistici, il che mi sembra piuttosto difficile da sostenere. Il processo legislativo, dunque, comprende certamente atti linguistici, ma non può essere considerato esclusivamente alla stregua di un atto linguistico.

A ben vedere, quelle che ho chiamato intenzioni *di* sono molto meno problematiche perché incredibilmente semplici. Nella mia prospettiva, cioè, ciò che dipende dall’intenzione è il compimento di una semplice azione. Nel caso del voto parlamentare, che un’azione *conti* come “votare” non dipende in alcun modo dalla volontà di colui che l’ha compiuta. Utilizzando la distinzione di Searle tra fatti bruti e fatti istituzionali si può dire, cioè, che la relazione tra il fatto bruto “premere un pulsante” e il fatto istituzionale “votare” dipende dalla validità di una o più regole che ne stabiliscano le condizioni.<sup>91</sup> Sono tali procedure che permettono, cioè, di risolvere la questione riguardante le intenzioni *di*.

---

<sup>91</sup> Come è noto Searle (1995), riadattando le tesi di Anscombe (1958), sostiene che la possibilità per i fatti bruti – ossia i fatti la cui esistenza non dipende da convenzioni umane – di costituire la base per l’esistenza dei fatti istituzionali dipenda da regole costitutive del tipo «X counts as Y in C». Cfr. anche Searle (2010). Come è noto, in teoria del diritto una tesi analoga era già stata proposta da Kelsen che distingue tra fatto naturale e suo significato. Scrive Kelsen (1934): «Se si analizza cioè un qualsiasi fatto

Ora, ciò che sostengo è che questa intenzione *di* sia l'unica intenzione *attribuibile*. Questo, si noti, non significa ancora che essa sia effettivamente *rintracciabile*. Non possiamo ancora sapere, cioè, se tutti i membri del parlamento abbiano intenzionalmente compiuto un'azione che definiremmo come "votare". Potremmo, ad esempio, ancora ipotizzare che alcuni abbiano compiuto quell'azione per errore e, cioè, non intenzionalmente. Questo tuttavia non cambia nulla per quanto riguarda il risultato finale. Applicando le procedure valide, infatti, il conteggio dei voti rimarrà il medesimo. La differenza tra questo tipo di intenzioni e le altre due, dunque, consiste nel fatto che in questo caso esistono procedure e parametri a cui riferirsi per attribuire quell'intenzione. In questo senso, è l'esistenza di una regola che stabilisca – ad esempio – che il parlamento ha votato se la maggioranza<sup>92</sup> ha votato che fa sì che si possa rispondere con certezza ad una domanda quale "Questo testo è stato votato come legge?".

Vale la pena ricordare che, sebbene questo tipo di intenzioni sia il più facilmente individuabile, tali intenzioni sono quelle che in sede interpretativa contano meno. Quando un interprete si interroga sul significato di una disposizione normativa, infatti, farà appello a quelle che ho chiamato intenzioni semantiche. Mentre, se dovesse argomentare in favore della propria interpretazione alla luce degli scopi che il legislatore intendeva promuovere, farà appello alle intenzioni *per*. A questo proposito scrive giustamente Luzzati:

Sinché si tratta di capire se una decisione è stata presa, se un atto giuridico è stato compiuto, se un testo normativo è attribuibile ad un determinato organo, se una legge è entrata in vigore, non sorgono soverchie difficoltà, giacché nei moderni ordinamenti ci assistono criteri formali che consentono un controllo procedurale – e direi empirico – del prodursi del diritto. Alla fin fine si vanno a contare i voti e in base a tale conteggio siamo in grado di affermare se una data autorità "ha voluto" questa o quella legge. Almeno limitatamente al "diritto posto", dunque, ci si può ritenere abbastanza soddisfatti. È il trionfo dell'artificialità; l'artificialità delle forme accresce la certezza riguardo alla *vigenza* o meno di una disposizione normativa [...]. Tuttavia, allorché dalla volontà che ha per oggetto le

---

considerato come diritto [...] si possono distinguere due elementi: l'uno è un atto sensibilmente percepito il quale procede nello spazio e nel tempo, un accadimento esteriore, per lo più un comportamento umano, l'altro è un significato, uno specifico significato quasi immanente o aderente a quest'atto o accadimento. In una sala si riuniscono degli uomini, tengono dei discorsi, gli uni si alzano dai loro posti, gli altri rimangono seduti: questo è un accadimento esteriore. Il suo senso è che una legge è stata votata» (p. 48). Analogamente, Marmor (2005) scrive: «The performance of certain actions counts as an act of legislation if and only if these actions are carried out in accordance with (and as an instance of following) certain rules or conventions» (p. 123).

<sup>92</sup> Naturalmente la regola in questione dovrebbe essere molto più precisa di così. Se, infatti, in essa non venisse specificato cosa si deve intendere per "maggioranza", si avrebbe nuovamente a che fare con problemi legati, questa volta, all'intenzione semantica.

disposizioni, si passa a considerare la volontà ha per oggetto i contenuti normativi, la nostra fiducia comincia a declinare.<sup>93</sup>

Paradossalmente, dunque, le uniche intenzioni che possono essere rintracciate non svolgono alcun ruolo in sede interpretativa.<sup>94</sup> Questo perché, a ben vedere, interrogarsi sul significato di un testo legislativo implica già che quel testo faccia parte del sistema normativo in questione.<sup>95</sup>

Giunti a questo punto non ci resta che considerare il terzo ed ultimo tipo di intenzioni, ossia le intenzioni perlocutorie. A prima vista queste intenzioni, così come definite dagli autori sopra citati, sono di gran lunga più simili a quelle che ho chiamato intenzioni *per* di quanto gli altri due tipi non lo fossero rispetto alle intenzioni locutorie e illocutorie. Gli autori che hanno utilizzato la locuzione “intenzioni perlocutorie” sembrano condividere l’idea per cui tali intenzioni – quando riferite all’analisi dell’intenzione del legislatore – vadano intese come intenzioni di realizzare degli effetti nella realtà esterna. Ho definito le intenzioni *per* in modo pressoché analogo dicendo che esse sono le intenzioni che hanno come contenuti determinati

---

<sup>93</sup> Luzzati (2016), p. 174-5.

<sup>94</sup> Per capire meglio questo punto è possibile riferirsi a quanto Skinner (1972) scrive a proposito del ruolo che le intenzioni dell’autore dovrebbero giocare in sede interpretativa. Sebbene Skinner non parli dell’intenzione del legislatore, egli adotta ugualmente la tripartizione austriaca nel tentativo di individuare quali siano le intenzioni rilevanti per l’interpretazione del significato di un testo. Secondo Skinner, tuttavia, per capire quale tra i tre tipi di intenzioni sia centrale in sede interpretativa è necessario distinguere tre modi di riferirsi al significato. Interrogarsi sul significato di un testo, cioè, può essere fatto ponendosi tre questioni: 1. Cosa significano le parole in questo testo?; 2. Cosa significa per me questo testo? 3. Cosa intende l’autore con ciò che dice in questo testo? (cfr. pp. 396-97). Ebbene, secondo Skinner, esiste un unico modo per le intenzioni per contare effettivamente in sede interpretativa. Secondo l’autore, cioè, le uniche intenzioni rilevanti sono le intenzioni illocutorie quando è in gioco il terzo significato di “significato”. Questo perché le intenzioni illocutorie – l’intenzione, ad esempio, di attaccare o difendere un certo argomento – di fatto coincide con quanto l’autore aveva inteso fare usando quelle parole. È evidente tuttavia, dice Skinner, che queste intenzioni, per quanto ci dicano qualcosa sul tipo di atto che l’autore ha compiuto – criticare, avallare, giudicare, sostenere ecc. – non sono di alcun aiuto per individuare il primo significato di “significato” che è quello a cui solitamente ci si riferisce quando si ci interroga sul significato di un testo.

<sup>95</sup> È questa la ragione per cui non concordo con la conclusione cui perviene Matczak. Secondo l’autore, infatti, la distinzione tra intenzioni illocutorie, locutorie e perlocutorie dovrebbe mostrare che le uniche intenzioni rilevanti siano quelle illocutorie, ossia le intenzioni di emanare una determinata legge. Scrive Matczak (2015): «The only intention which the interpreter cannot disregard is the illocutionary intention. The interpreter cannot simply assume that a legal text made legally binding is not law, and she cannot freely choose another text as a subject of her interpretation. This very fact makes the illocutionary intention essential for the interpretation process and underlines its primacy over the locutionary and perlocutionary ones. In conclusion, the legislative intent is illocutionary in nature» (p. 10). Dal seguente passo è evidente che per Matczak questo tipo di intenzioni assume un ruolo centrale in sede interpretativa. Come ho già detto, tuttavia, non risulta davvero chiaro come l’intenzione di emanare una legge possa essere rilevante per attribuire a o rinvenire il significato di questa.

scopi o obiettivi. Tali intenzioni, nella mia tripartizione, sono le intenzioni in grado di giustificare a loro volta altre intenzioni mostrando le ragioni delle nostre scelte. Nel caso specifico dell'intenzione del legislatore, dunque, tali intenzioni sono relative agli effetti desiderabili o auspicabili a livello sociale. A prima vista, dunque, sembrerebbe che i due tipi di intenzioni coincidano. Ancora una volta, tuttavia, le cose non stanno così.

La ragione di questa terza (ed ultima) dissonanza dipende dalla similarità – questa volta esplicita negli autori citati – delle intenzioni perlocutorie con quanto Austin scrive a proposito degli atti perlocutori. Così come per Austin l'atto perlocutorio è l'atto mediante il quale il parlante produce determinate conseguenze sull'uditorio, per gli autori che lo riprendono le intenzioni perlocutorie sono le intenzioni di produrre determinati effetti nel mondo *mediante* l'approvazione di una legge. Anche per gli autori citati, dunque, l'atto perlocutorio è legato ai primi due atti. Ma è proprio vero che le cose stiano così nel caso del processo legislativo? È proprio vero, cioè, che gli effetti che intenzionalmente si vorrebbero produrre sul mondo esterno dipendono dall'approvazione della legge che dovrebbe favorirli?

Ebbene, se le cose stessero così tutti i testi che contengono disposizioni normative e che sono stati approvati dovrebbero funzionare al pari di norme costitutive.<sup>96</sup> Quelle disposizioni, cioè, dovrebbero produrre immediatamente – ossia senza altra mediazione – gli effetti per cui sono state pensate. Vi sono – è vero – degli effetti che l'approvazione di un testo normativo porta con sé, per così dire, costitutivamente. Si consideri ad esempio l'art. 10 della Costituzione che recita: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. In questo caso la proposizione non prescrive in senso stretto l'adattamento dell'ordinamento statale a quello internazionale, bensì lo costituisce. Dichiarare che l'ordinamento *si conforma* vuol dire, in questo senso, *conformare* l'ordinamento. Non trattandosi di una prescrizione, dunque, non può darsi il caso di un suo mancato adempimento poiché non c'è scarto fra atto ed effetto. La norma costitutiva porta ad esistenza un fatto giuridico semplicemente dichiarandolo come esistente. Questo tipo di norme ha, dunque, come le norme prescrittive, la funzione di produrre un certo effetto, con la differenza però che solo quelle costitutive sono in grado di produrlo immediatamente, ovvero senza la mediazione di qualcuno che compia ciò che è prescritto. È chiaro, tuttavia, che le cose non stanno sempre così. Molto più frequentemente, cioè, le disposizioni normative prescrivono comportamenti o azioni senza per ciò produrli direttamente.

---

<sup>96</sup> Cfr. Carcaterra (1974), (2003).

L'effetto qui in questione, inoltre, è un effetto la cui convenzionalità mostra la differenza con il tipo di conseguenze che Austin ha in mente parlando di atti perlocutori.<sup>97</sup> Gli effetti o conseguenze di cui gli autori citati parlano, tuttavia, sono di natura ben diversa. Tali effetti sono gli effetti che l'*applicazione* di una legge dovrebbe apportare nella realtà esterna, ma applicare una legge è cosa del tutto distinta dal promulgarla. Parlare di intenzioni perlocutorie, dunque, non funziona in questo contesto perché gli effetti o conseguenze sulla realtà esterna non dipendono dall'atto illocutorio in questione, ma richiedono l'intervento terzo tanto degli ufficiali che applicano la regola quanto dei cittadini che la seguono. Bisogna sottolineare inoltre che l'applicazione della legge in questione permette il raggiungimento degli effetti per cui è stata prevista solo se essa viene interpretata conformemente a quelle intenzioni. Ma, come già detto, rinvenire le intenzioni *per* è decisamente complesso.

Riassumendo, in questo paragrafo ho mostrato per quale ragione la tripartizione offerta dalla teoria degli atti linguistici di Austin, se applicata all'analisi delle intenzioni del legislatore, risulti problematica. Da quanto detto fin qui è emerso che il rapporto tra atti locutori, illocutori e perlocutori è di gran lunga differente da quello che i tipi di intenzioni in gioco nel processo legislativo intrattengono tra loro. Sebbene a prima vista, dunque, la tripartizione offerta in quei termini dagli autori qui citati possa assomigliare a quella da me proposta, quando analizzata nel dettaglio è evidente che l'eco della teoria austiniana rende problematico il suo utilizzo.

A questo punto si potrebbe obiettare che gli autori che hanno fatto riferimento ad Austin ne abbiano solo preso parzialmente spunto, appropriandosi del suo linguaggio per riferirsi a tutt'altro o, quantomeno, senza avere in mente tutte le implicazioni derivanti dall'uso che egli ne fa nella sua analisi. D'altro canto – proseguirebbe l'obiezione – sebbene gli autori citati utilizzino quella terminologia, le definizioni da loro proposte sono sufficientemente simili alla mia distinzione da non giustificare il mio tentativo di screditarle. A questa obiezione rispondo che, non solo gli autori citati non si sono preoccupati di sottolineare le differenze tra la terminologia austiniana e l'uso che essi ne fanno, ma che il richiamo ad Austin è assolutamente esplicito e non discusso. Dal che risulterebbe sufficientemente giustificata la mia scelta di prendere la teoria originaria come termine di paragone. Non va dimenticato, inoltre, che i termini parlano sempre per le teorie e le tesi per cui sono stati proposti per la prima volta.

---

<sup>97</sup> Vale la pena ricondare che per Austin anche gli atti illocutori hanno degli effetti. In questo senso, non tutte le conseguenze di un atto linguistico vanno considerate come relative all'atto perlocutorio. A differenza degli effetti nell'atto illocutorio, tuttavia, le conseguenze perlocutorie non sono convenzionali. Su questo punto cfr. anche Sbisà (2007). Per una critica sul ruolo delle convenzioni nella teoria di Austin si veda Strawson (1964).

Sicché, se non si vuole tener conto di quelle o assumerne tutte le implicazioni, tanto vale utilizzare altre formulazioni.

## CAPITOLO V

Sommario: 5.1. Le peculiarità dell'interpretazione del diritto. – 5.2. I mille volti del legislatore e dell'intenzione negli argomenti interpretativi. – 5.3. Le intenzioni del legislatore nell'articolo 12 delle Preleggi. – 5.4. I “numeri” del legislatore e l'autorità polifonica. – 5.5. Le giustificazioni teoriche dell'intenzione del legislatore: cinque modelli. – 5.6. Perché abbiamo (avuto) bisogno del legislatore?

### *5.1. Le peculiarità dell'interpretazione del diritto.*

Nel capitolo precedente si è visto che, sebbene il riferimento alle intenzioni sembri fare da sfondo alla nostra comprensione quotidiana di discorsi, azioni e progetti futuri, giungere a determinare con precisione il loro contenuto è questione tutt'altro che scontata. Se nella comunicazione faccia a faccia il chiarimento diretto delle intenzioni da parte del parlante resta una possibilità, le probabilità di determinare con precisione gli intenti si riducono notevolmente quando siamo davanti ad un testo scritto il cui autore non è più rintracciabile. In fine, il riferimento alle intenzioni sembra diventare un autentico miraggio quando gli autori sono molteplici o quando, a maggior ragione, si tratti di soggetti fittizi.

Ciò nonostante il riferimento al legislatore e alle sue intenzioni non sembra essere destinato a calare in tempi brevi. L'esistenza del “legislatore” sembra costituire una certezza imprescindibile e la sua presenza accompagna fedelmente molti dei discorsi sul diritto e supplisce alle esigenze più disparate. Che il legislatore abbia voluto una particolare disposizione, ideato un disegno di legge, votato, preso in considerazione una soluzione, o ignoratane un'altra è ovvio per tutti coloro che vogliono descrivere gli ultimi sviluppi politici. Se, invece, si volesse suggerire l'iniquità, l'inadeguatezza o, al contrario, l'appropriatezza di un progetto parlamentare, non si esiterebbe a dire che il legislatore ha sbagliato, non ha tenuto conto delle esigenze delle minoranze, è stato parziale o, al contrario, che è stato magnanimo, corretto o che ha intrapreso la strada giusta.

Questi usi comuni, a ben vedere, non sono quelli che qui interessano direttamente. Sebbene si possa dire, infatti, che anche essi sono il frutto dell'accettazione della metafora, non costituiscono tuttavia un autentico problema. Qui la metafora è usata, sì, ma quale scorciatoia

linguistica.<sup>1</sup> In questi casi, cioè, la metafora non sviluppa ancora i suoi effetti, per così dire, nocivi, ma, al contrario, funziona come stratagemma per dire molto con poco senza che tutto il non detto possa condurre ad erronee conclusioni. Quando utilizzata per affermare che un progetto di legge è stato presentato, discusso, votato o approvato la metafora funziona come mezzo di scoperta. Così come Kekulé giunse ad ipotizzare la struttura ad anello dell'atomo di benzene mediante la visione onirica del serpente divoratore della sua stessa coda, così immaginiamo un soggetto che funga da autore dei testi normativi. La metafora antropomorfizzante ci aiuta nella comprensione di procedimenti complessi e ci porta ad affermare che il diritto, indissolubilmente legato al suo carattere linguistico, è un discorso che può richiedere la presenza di un emittente, di un messaggio e di un destinatario. Criticare la metafora in contesti in cui il suo uso non risulta ancora problematico significherebbe pretendere di eliminare qualsiasi uso figurato del linguaggio. Ambizione, questa, tanto inutile quanto vana.

Qual è, però, il contesto nel quale l'uso della metafora diventa problematico? Tale, contesto, si è detto, è quello dell'argomentazione giuridica. È in sede interpretativa che, infatti, la metafora diventa rischiosa nella misura in cui essa è utilizzata non quale mezzo di scoperta, ma come forma di giustificazione. Per capire che intuizione e giustificazione sono cose piuttosto differenti è sufficiente immaginare il caso in cui Kekulé, nel tentativo di mostrare alla comunità scientifica la ragionevolezza, correttezza, appropriatezza della sua intuizione, avesse utilizzato la medesima immagine del serpente. È evidente, infatti, che l'aver sognato un serpente che si morde la coda non è una buona ragione per sostenere che l'atomo di benzene abbia *effettivamente* una struttura ad anello. L'intuizione è il primo passo per capire quale sia la direzione da intraprendere e l'ipotesi da verificare (o falsificare), ma non costituisce né una prova né una ragione in suo favore.

Se chiunque è in grado di vedere il difetto dell'argomentazione per cui l'atomo di benzene ha struttura ad anello *perché* così è stato sognato da Kekulé, si vedrà ugualmente la debolezza di un'affermazione quale: «La disposizione A significa B *perché* così è stato voluto dal legislatore», soprattutto alla luce del fatto che, non solo intenzioni e volontà sono tutt'altro che scontate, ma anche che il legislatore, così come il serpente del sogno di Kekulé, non esiste. Ora, è chiaro che la presenza del legislatore nella argomentazioni di giudici e giuristi non è così *naïve* come potrebbe apparire da una simile rappresentazione. Come si è visto, la possibilità di

---

<sup>1</sup> Scrive Dworkin (1986): «We personify groups in ordinary conversation. We speak casually of the interests or goals of the working class, for example. But these expressions are often only convenient figures of speech, shorthand ways of talking about the average or representative members of a community» (p. 168).

distinguere in astratto tre tipi di intenzioni, permette di utilizzare il riferimento alle intenzioni in modi tanto disparati quante sono le possibili combinazioni tra essi. Così, si potrà argomentare in favore di una intenzione *che* le parole avessero un determinato significato alla luce, ad esempio, delle intenzioni *per* la realizzazione di determinati scopi o fini. Allo stesso tempo, gli argomenti che ricorrono alle intenzioni del legislatore molto spesso si accompagnano ad altri argomenti. In questo senso, si potrebbe argomentare in favore di una intenzione e non di un'altra in virtù di considerazioni sistematiche, alla luce dei lavori preparatori, mediante ragionamenti per analogia e così via. Il problema, tuttavia, è capire se questa commistione di tecniche permetta una maggiore attendibilità dell'argomentazione e, di conseguenza, della conclusione per la quale quella milita o se, al contrario, non sia un abile stratagemma per mascherare una discrezionalità e libertà dell'interprete la cui affermazione, trattandosi di qualcosa di ineludibile, «dovrebbe essere fatta a viso aperto»<sup>2</sup> anziché venir celata.

Che si tratti di uno stratagemma non significa, tuttavia, che l'uso della metafora con la finalità sopra ipotizzata sia consapevole. Non sostengo, cioè, che i giudici pervengano a conclusioni sulla base di impressioni o sensazioni e poi cerchino di argomentare a ritroso, nel tentativo di nascondere le proprie intuizioni.<sup>3</sup> Come già visto, infatti, il discorso giuridico costituisce un filtro tale per cui anche il processo di decisione è inevitabilmente condizionato dagli strumenti utilizzati per la formulazione della giustificazione. In questo senso, non è possibile sostenere che il giudice, come il noto *bad man* holmesiano, occupi un punto di vista esterno dal quale sia possibile guardare a regole e pratiche solo per potersene, in seguito, servire a proprio vantaggio.<sup>4</sup> Il giudice, il giurista, i funzionari, ma anche i comuni cittadini sono, al

---

<sup>2</sup> Scarpelli (1958), p. 194.

<sup>3</sup> Questa è, come è noto, la posizione più radicale del realismo giuridico americano. L'idea che i giudici procedano per "sensazioni" è stata per la prima volta espressa da Hutcheson (1929) che definisce la sensazione (*hunch*) come «a strong intuitive impression that something is about to happen» (p. 274, n. 1). Per una posizione analoga si veda Frank (1931), (1949).

<sup>4</sup> Il riferimento al *bad man* si trova in Holmes (1897). L'autore utilizza il richiamo per mostrare 1. l'importanza della distinzione tra diritto e morale; 2. in cosa consista il diritto. Scrive Holmes: «When I emphasize the difference between law and morals I do so with reference to a single end, that of learning and understanding the law. [...] If you want to know the law and nothing else, you must look at it as a bad man, who cares only for the material consequences which such knowledge enables him to predict, not as a good one, who finds his reasons for conduct, whether inside the law or outside of it, in the vaguer sanctions of conscience» (p. 459). L'idea soggiacente è, dunque, quella per cui parlare di diritto significa vedere come si comportano i funzionari e, di conseguenza, avere la capacità di prevedere il più efficacemente possibile quali saranno le decisioni che le corti prenderanno. Questa tesi trova il suo corrispettivo in una concezione scettica dell'interpretazione tale per cui – dal momento che non sono le norme generali e astratte a caratterizzare il diritto – i giudici essenzialmente creano diritto. Il decisionismo estremo che caratterizza questa posizione spiega, dunque, l'importanza che viene conferita alle intuizioni del giudice.

contrario, partecipi dell'esperienza del diritto da un punto di vista interno<sup>5</sup> in virtù del quale le norme giuridiche, lungi dal costituire meri strumenti di nascondimento di decisioni soggettive, di previsione o di calcolo di benefici, sono intese come delle ragioni in virtù e in vista delle quali agire. Mi occuperò di questo aspetto e dell'invevitabilità del conseguente «atteggiamento impegnato»<sup>6</sup> dei giuristi in conclusione di questo lavoro.

Il punto, dunque, sta nel cercare di capire quanto il riferimento all'intenzione sia radicato come strumento giustificativo presupposto nella pratica giuridica. Dedicherò i paragrafi che seguono a questa questione e, subito dopo, cercherò di mostrare che il riferimento alle intenzioni del legislatore ha origini antiche e fa eco ad un positivismo che si credeva abbandonato. Prima, però, ripercorrerò alcuni dei modelli teorici che offrono soluzioni alternative ai quesiti relativi alla identità del legislatore e alla identificazione delle intenzioni rilevanti. Dal momento che si tratterà di capire come venga risolto il riferimento al legislatore nell'interpretazione giuridica, nel presente paragrafo mi sia concesso spendere alcune brevi parole in merito all'interpretazione del diritto.

L'occorrenza del termine "interpretazione" in differenti contesti fa sorgere la questione se sia possibile rinvenire una teoria generale dell'interpretazione, ossia una teoria che sia in grado di individuare un concetto comune a tutte le concezioni dell'interpretazione negli ambiti più diversi.<sup>7</sup> È sufficiente una piccola occhiata ai fenomeni cui pur ci si riferisce con il termine

---

<sup>5</sup> Come è noto, la distinzione tra un punto di vista esterno (estremo e moderato) e un punto di vista interno dai quali svolgere osservazioni sulle norme di condotta è stata proposta per la prima volta da Hart (1961). Tali punti di vista sono assunti da colui che, rispettivamente, 1. Si limita ad osservare una mera regolarità nei comportamenti dei consociati (esterno estremo); 2. Riconosce che i consociati seguono delle norme, pur senza assumerle egli stesso come norme di condotta del proprio comportamento (esterno moderato); 3. Accetta le norme come guida della propria azione (interno). A proposito di quest'ultimo punto di vista scrive l'autore: «la luce rossa [del semaforo] non è semplicemente un indizio del fatto che gli altri si fermeranno: essi la considerano come *un avviso per loro* di fermarsi, e perciò una ragione per fare questo in conformità alle norme che rendono la fermata quando la luce è rossa un criterio di condotta e un obbligo» (p. 107).

<sup>6</sup> Luzzati (2005), p. 32. Secondo l'autore questo è l'atteggiamento che un modello critico del ruolo del giurista raccomanda una volta che sia venuta meno la pretesa neutralità dell'uomo di legge propugnata dal positivismo ottocentesco. Secondo il modello espresso da quest'ultimo, infatti, la discrezionalità del giurista poteva (e doveva) essere arginata al punto tale per cui la sua opera interpretativa si riducesse ad una mera dichiarazione di norme preesistenti.

<sup>7</sup> Il riferimento a Betti (1955) è d'obbligo parlando di teoria generale dell'interpretazione. Senza dilungarmi eccessivamente su questo punto vale la pena ricordare che l'autore parla dell'interpretazione come di un «fenomeno spirituale dell'intendere, col quale uno spirito pensante risponde al messaggio di un altro spirito, che gli parla attraverso forme rappresentative» (vol. 1, p. 95). Una tesi analoga quanto al tentativo di teorizzazione unitaria sembra essere sostenuta anche da Villa (2013) che scrive: «Sono convinto che sia possibile ritrovare, per l'interpretazione, una radice semantica unitaria, un significato *comune* – per quanto minimale – a tutte le attività interpretative ("interpretazione giuridica", "interpretazione artistica", "interpretazione letteraria", "interpretazione scientifica", "interpretazione culturale", e così via), in qualsiasi ambito vadano a collocarsi» (p. 292). *Contra* Guastini (2011).

“interpretazione”, per capire che l’uso del vocabolo comune non è sempre indice di effettive somiglianze.

Interpretiamo testi letterari, disposizione normative, lettere di amici, ma anche sogni, partiture musicali, tracce di animali lungo un sentiero, segnali di fumo e così via. In questo senso, se è vero che quando l’oggetto in questione è un testo – ma lo stesso, si badi, si potrebbe dire di un sogno – “interpretare” potrebbe significare attribuire o conferire significato, è evidente che lo stesso non si può dire nel caso in cui l’oggetto dell’interpretazione fossero le tracce di un animale, gli accadimenti storici o la crisi economica. In tutti questi casi, infatti, “interpretare” corrisponde piuttosto alla ricerca di connessioni tra cause ed effetti, più che al rinvenimento di un nesso convenzionale.<sup>8</sup> In questo senso, mentre nel primo caso interpretare significa attribuire significato, nel secondo “interpretazione” sembra essere sinonimo di “spiegazione”. Che dire, in fine, delle situazioni in cui compiamo affermazioni quali: “Adoro l’interpretazione che Pollini ha offerto questa sera”? In questo e in casi analoghi “interpretazione” assume un nuovo e differente significato molto più vicino a quello di “esecuzione alternativa” piuttosto che ai due descritti sopra. Anziché andare alla ricerca di somiglianze tra le varie pratiche, dunque, sembra più proficuo tentare di rinvenire direttamente le caratteristiche peculiari dell’interpretazione del diritto.

La prima distinzione da proporre a questo scopo è quella tra interpretare fatti e interpretare discorsi.<sup>9</sup> Ebbene, l’interpretazione del diritto rientra nella seconda categoria, dal momento che l’oggetto con cui si confronta l’interprete nella sua attività sono testi e il suo compito è quello di stabilire quale sia il rapporto convenzionale che lega un segno ad un significato. In questo senso, dunque, si può dire che l’interpretazione del diritto può essere intesa come l’attività di accertamento o attribuzione di significato. Il tipo di discorsi che qui rileva maggiormente, inoltre, sono i discorsi normativi solitamente considerati il prodotto dell’attività legislativa, il che spiega la ragione per cui il riferimento alle intenzioni del legislatore potrebbe risultare necessario.

Un’ulteriore caratteristica dell’interpretazione giuridica dipende da una particolare categoria di soggetti interpretanti. Se è vero, infatti, che chiunque può interpretare il diritto nella misura in cui chiunque può attribuire alle disposizioni normative un significato, è l’interpretazione offerta dai giudici a mostrare il secondo aspetto peculiare dell’interpretazione del diritto. A differenza di altre interpretazioni testuali, infatti, quella qui in oggetto non è fine a se stessa. Cerchiamo di capire perché.

---

<sup>8</sup> Cfr. Luzzati (2016), p. 7.

<sup>9</sup> Cfr. Guastini (2011), pp. 8-9, Luzzati (2016), pp. 6-8.

Se un critico letterario volesse offrire una nuova interpretazione di un testo di Kafka egli potrebbe voler mostrare che la propria versione è più adeguata o più pertinente. Questo, tuttavia, non toglie che la scelta per l'una o per l'altra non comporterebbe molta differenza per i lettori futuri, anzi. Il testo di Kafka è lì per essere letto, capito e interpretato da chiunque vi si voglia cimentare. Le leggi, al contrario, non sono scritte per soddisfare il piacere letterario di nessuno<sup>10</sup>, ma, al contrario, sono progettate per guidare la condotta di coloro a cui sono rivolte, per imporre doveri, conferire poteri, coordinare la società e le sue istituzioni e così via. Affinché tutto questo trovi garanzia, tuttavia, è necessario che le leggi vadano applicate. L'interpretazione del diritto, in particolare quando svolta dai giudici, non è fine a se stessa, ma funzionale alla sua applicazione.<sup>11</sup> Un giudice che si appresti ad interpretare una legge, dunque, è chiamato tanto a chiarire il contenuto del testo in questione quanto il suo ambito di applicazione, ossia a stabilire a quali fattispecie concrete siano applicabili le norme espresse dalle disposizioni.

Come è stato notato, tuttavia, «“applicare la legge” è una metafora rassicurante»<sup>12</sup>. Questo perché non c'è “qualcosa” che vada applicato a “qualcosa” d'altro come un cerotto si applicherebbe su una ferita. Rimanendo nella metafora, si tratta al contrario di capire quale sia il cerotto “giusto”, se esso sia ancora buono o non sia, invece, scaduto, quale la dimensione appropriata della garza o la pressione corretta per aderirlo alla pelle. Non solo. Anche la ferita va categorizzata come tale. Si deve capire, cioè, se siamo di fronte ad una ferita profonda o solamente ad un graffio e, di conseguenza, ritornare al cerotto per capire se è quello appropriato o se, invece, ne si deve cercare un altro. Fuor di metafora, il giudice che si trovi ad “applicare il diritto” quando decide un caso deve giustificare la propria decisione sulla base di disposizioni giuridiche preesistenti, certo, ma questa operazione è tutt'altro che automatica. È necessario, infatti, che si scelga la disposizione adatta, che la si interpreti<sup>13</sup>, che si giustifichi la scelta per la premessa normativa, che si definisca il fatto come l'illecito individuato dalla norma e che, in fine, si stabilisca che la norma in questione si applichi effettivamente al caso concreto. Se poi si

<sup>10</sup> Interessante, al proposito di mostrare che i legislatori non siano proprio dei “letterati”, l'opera di Valeriani (1867) che analizza centodieci proposizioni del vecchio codice penale per mostrarne gli errori linguistici.

<sup>11</sup> Scrive Silving (1950): «Does "interpretation" mean the same in law as it does in other fields of social expression, such as science, religion, literature, or art? Interpretation is specification of meaning, but at law it is always at the same time application of meaning, procedure, action» (p. 499).

<sup>12</sup> Bin (2013), p. 53.

<sup>13</sup> Si badi che questo passaggio non è nettamente distinto dal primo. È chiaro, infatti, che la scelta per una disposizione è compiuta perché a quella disposizione è già conferito, almeno *prima facie*, un significato. L'interpretazione menzionata qui come successiva alla scelta, dunque, è piuttosto l'argomentazione di quella scelta che, molto probabilmente sarà stata effettuata tenendo conto delle ragioni che si sarebbero apportate poi in sede argomentativa. Questo mostra ulteriormente l'esistenza di quel “filtro” di cui parlava Scarpelli.

tiene conto che tutti questi passaggi lasciano un margine più o meno ampio per la discrezionalità, si capisce che l'applicazione della legge che segue l'interpretazione non è un'operazione né semplice né univoca.

Se l'interpretazione è comprensione di segni, quindi, è anche vero che i segni non sono fatti empirici.<sup>14</sup> Il diritto non è un dato che sta lì, una volta per tutte, pronto per essere utilizzato. Nell'interpretare il diritto al fine di applicarlo al caso concreto l'interprete assume un atteggiamento necessariamente partecipativo. In questo senso, va esclusa l'idea per cui i significati si diano indipendentemente dalle interpretazioni. Sostenendo questo, dunque, prendo le distanze da chi, come Andrei Marmor, sostiene che l'interpretazione debba essere considerata come attività parassitaria rispetto alla comprensione di significato.<sup>15</sup> Tale ruolo ancillare è dovuto, secondo Marmor, al fatto che l'interpretazione è attività che subentra dinnanzi a tutti quegli aspetti della comunicazione che non sono determinati con precisione da regole o convenzioni linguistiche, ossia in tutti quei "casi difficili" in cui le regole non sembrano venire in soccorso dell'interprete. A ben vedere, tuttavia, anche se si volesse continuare ad utilizzare la distinzione tra casi facili e casi difficili, la separazione tra queste classi è tutt'altro che netta, trattandosi, piuttosto, di una distinzione sfumata che dipende, ancora una volta, da decisioni.

Anche quando, infatti, si convenisse che il significato sia quello "*prima facie*", "più immediato" o "letterale", tale esito sarebbe comunque il risultato di una scelta interpretativa, forse non completamente consapevole, ma pur sempre una scelta.<sup>16</sup> A ben vedere, si dà il caso che il significato non si dia indipendentemente dalla interpretazione anche quando si dica che il significato è chiaro e non equivoco. Questo perché non esistono casi chiari e non equivoci in assoluto. Essi sono tali nella misura in cui si è scelto che lo fossero.<sup>17</sup>

Questo non implica che la discrezionalità dell'interprete nell'attribuzione di significato sia tale per cui ad ogni disposizione può essere conferito un qualsiasi significato.<sup>18</sup> Per quanto

---

<sup>14</sup> Jori (1985), pp. 737-40.

<sup>15</sup> Marmor (2005), p. 15-6.

<sup>16</sup> Cfr. Pino (2003) che nota che «anche un'interpretazione letterale presuppone una scelta da parte dell'interprete (in primo luogo la scelta di accantonare possibili interpretazioni estensive o restrittive)» (p. 59).

<sup>17</sup> Si badi che la scelta non ha una dimensione esclusivamente soggettiva. Che "orologio" non significhi (solitamente) ciò che significa "bomba" è frutto di una scelta. Così come è frutto di una scelta il fatto che in un linguaggio in codice "orologio" possa (anche) significare "bomba".

<sup>18</sup> Escludo così la cosiddetta teoria scettica radicale dell'interpretazione per la quale l'interprete può attribuire qualsiasi significato alla disposizione. Per un'analisi dell'ambiguità della dicotomia tra formalismo e scetticismo e per la tesi per cui tale posizione estrema non sia mai stata veramente sostenuta si veda Diciotti (2003). Sulla stessa prospettiva definisce "manualistica" la tripartizione classica Luzzati (2016) che, invece, nel discutere di interpretazione parla di paradigma

ampia, la discrezionalità incontra sempre dei limiti che sono dati dalla convenzionalità del linguaggio, ossia dalle regole sintattiche e semantiche che costituiscono il patrimonio condiviso dai parlanti, pur rimanendo soggetti essi stessi a molteplici interpretazioni. Si potrebbe dire che regole e convenzioni, anziché permettere una distinzione netta tra casi facili e casi difficili, costituiscono degli strumenti di chiarificazione “al negativo”. In questo senso, nell’interpretare una disposizione quale: “È vietato pescare nei mesi invernali” è *certamente* da escludere che si possa attribuire ad essa il medesimo significato attribuibile a: “È vietato introdurre veicoli nel parco”. Sebbene, dunque, resti da chiarire cosa significhi “pescare” e a quali situazioni corrisponda (che dire, ad esempio, di un bambino che legni un filo ad un bastone e lo butti in acqua per gioco?), cosa si intenda con “mesi invernali” (se dicembre può essere considerato un mese invernale, lo stesso non si può dire di marzo. La situazione, poi, cambierebbe se la disposizione fosse emanata in Cile) e in quali luoghi tale disposizione trovi applicazione (un lago, un fiume, un ruscello), è sempre possibile operare una prima scrematura “per esclusione”.<sup>19</sup> Si potrebbe dire che, dunque, la scelta interpretativa del singolo incontra il suo limite nelle scelte condivise. Dal momento che, tuttavia, tale limite non è mai definito una volta per tutte e il peso delle scelte convenzionali può essere continuamente rivalutato, la scrematura per esclusione non comporta che vi sia una sola soluzione corretta ai quesiti interpretativi.<sup>20</sup>

Giungiamo, in fine, ad un’ultima caratteristica dell’interpretazione del diritto che risulta rilevante ai nostri fini. Tale caratteristica emerge con forza quando ci si riferisca, ancora una volta, all’interpretazione operata dai giudici. Nell’applicare la legge, infatti, ai giudici viene richiesto che le loro decisioni in proposito siano motivate. È necessario cioè, che i giudici giungano alle conclusioni sulla base di disposizioni normative e che giustifichino le norme da

---

veteropositivistico, paradigma semantico e paradigma neocostituzionalistico. Per una spiegazione della e un avallo alla posizione scettica moderata si veda Velluzzi (2005).

<sup>19</sup> Secondo Greenawalt (1995) questo genere di esclusioni sono le uniche che potrebbero autorizzare a parlare di intenzione del legislatore. È solo in casi del genere, infatti, che è possibile dire con certezza quale fosse (o, meglio, *non* fosse) l’intenzione del legislatore. Scrive Greenawalt: «A collective mental intent might exist about what a rule is meant *not* to do. Legislators voting on a bill entitled "A Leashing Ordinance" do not think they are adopting a death penalty for terrorists who hijack airplanes. One could perhaps speak of the legislators as intending that the rule not adopt such a penalty even though that possibility will not have occurred to them» (p. 247, n. 40).

<sup>20</sup> Escludo, dunque, anche la cosiddetta teoria formalistica in entrambe le sue varianti. La prima variante che si potrebbe definire “semantica”, sostiene che esiste sempre un solo e unico significato (semanticamente) corretto che è compito dell’interprete rintracciare. In virtù di tale coincidenza tra interpretazione e ricerca/scoperta, si allude spesso a questa versione con l’espressione “cognitivismo interpretativo”. La seconda versione, invece, ritiene che, sebbene sia vero che le parole e gli enunciati non abbiano un solo e univoco significato sia possibile comunque giungere ad una interpretazione (giuridicamente) corretta. Il più noto esponente di questo secondo formalismo è Dworkin (1977). Per una lista di possibili posizioni circa la tesi dell’unica risposta corretta si veda Atienza (2010).

esse ricavate.<sup>21</sup> Le norme, tuttavia, devono essere ricavate dalle disposizioni mediante l'interpretazione. Questo comporta che vi siano una serie di tecniche giuridicamente rilevanti al fine di supportare una scelta interpretativa. A differenza di quanto avviene con l'interpretazione in altri ambiti, dunque, l'interpretazione del diritto è tanto supportata dall'uso di tecniche convenzionalmente accettate quanto regolata da metanorme che stabiliscano quando e come utilizzare tali tecniche.

Mi occuperò del riferimento al legislatore negli argomenti interpretativi e delle regole sull'interpretazione nei paragrafi che seguono. Vedremo, inoltre, che la presenza di tecniche non comporta che vi sia una connessione stringente tra metodo e conclusione e che, di conseguenza, l'uso di tecniche interpretative non stabilisce alcuna verità del prodotto dell'interpretazione.

### *5.2. I mille volti del legislatore e dell'intenzione negli argomenti interpretativi.*

Quando questo lavoro era ancora un progetto e, ancor prima, solo un'idea, mi sono confrontata con la più annichilente delle obiezioni. Le reazioni contrarie dinnanzi al mio desiderio di occuparmi della metafora del legislatore passavano da un sorriso dal chiaro sapore ironico al più evidente, ma non meglio argomentato, discredito totale del tema. In linea di massima, l'intera gamma di reazioni contrarie possono essere riassunte nell'obiezione per cui l'argomento, molto semplicemente, non suscitava alcun interesse. A ben vedere, questa non può essere neppure considerata un'obiezione dato che non mirava a minare una specifica tesi o argomento da me sostenuti. Al contrario, una simile posizione preveniva addirittura la stessa possibilità di obiezioni dal momento che le obiezioni, semmai, si pongono quando vale la pena discutere di qualcosa di interessante o, quanto meno, sensato.

Non che il legislatore come metafora non fosse considerata questione sensata, anzi. Era talmente sensata da risultare banale, un'ovvietà priva di qualsiasi attrattiva tanto teorica quanto pratica. L'evidente mancanza di interesse pratico è stata talvolta argomentata sostenendo che il cosiddetto argomento psicologico (o ricorso alla volontà del legislatore concreto) non riscuote più alcun successo nelle corti ormai da molto tempo. Se se ne parla ancora, insomma, è per onore di completezza, un omaggio agli accreditati censimenti degli argomenti interpretativi che si sono utilizzati nel corso della storia del ragionamento giuridico. L'argomento psicologico è,

---

<sup>21</sup> Ricordo che si sta utilizzando qui la distinzione tra disposizione e norma. Mentre col primo termine ci si riferisce all'enunciato normativo, con il secondo si fa riferimento al significato di tali enunciati, ossia al contenuto ad esse attribuito mediante l'attività interpretativa.

insomma, una reliquia che fa da eco a tempi che furono, tempi in cui il paradigma volontaristico imponeva ai giudici il rispetto assoluto delle intenzioni del legislatore, pena il mancato riconoscimento del carattere autoritativo tanto della legge quanto del suo autore.

Se i giudici hanno abbandonato il ricorso a simili ragionamenti – avrebbe proseguito il detrattore di quella che era ancora una piccola idea – i teorici del diritto sanno ancor meglio che il legislatore è una finzione, una scorciatoia linguistica e nulla più. Anche gli studiosi eredi della tradizione che aveva a cuore il ruolo dell'autorità legislativa, inoltre, hanno da decenni abbandonato i semplicistici e riduttivi capisaldi del primo positivismo per arrivare ad argomentare in favore di sofisticate e molteplici versioni che ben giustificano l'ormai comune uso del plurale «positivismi»<sup>22</sup>. Anche dal punto di vista teorico, dunque, nessuna conclusione particolarmente innovativa sarebbe potuta essere tratta dall'analisi di un simile tema. Insomma, l'abbandono sembrava non solo obbligato, ma anche ben giustificato dal principio per cui a nulla serve pretendere di aver scoperto l'acqua calda.

Ora, devo ammettere che pensai subito che la metafora dell'acqua calda – per utilizzarne un'altra ancor più complessa – calzasse a pennello. Ecco perché. Che pretendere di aver scoperto l'acqua calda sia inutile è vero per una semplice ragione: nessuno ci crederà. Nessuno crederà, cioè, che quel tale che se ne va in giro dichiarando di aver scoperto l'acqua calda sia effettivamente lo scopritore dell'acqua calda. Tale rifiuto, lungi dall'essere segno di una condivisa diffidenza nei confronti del dire altrui, è motivato da una ragione più che eloquente: l'acqua calda era da tutti utilizzata molto prima che quell'impostore se ne andasse in giro accreditandosi indebitamente la scoperta. Da questa conclusione sono giunta al primo punto fermo che avrebbe dovuto guidare il mio progetto: non intendevo sostenere di aver scoperto che il legislatore fosse una metafora. Per quanto non mi sia preoccupata di verificare chi o quanti, prima di me, avessero espresso la tesi precisamente in questi termini,<sup>23</sup> dovevo darla per assodato: il legislatore è una finzione e tutti lo sanno o, almeno, così dicono.

Il termine “legislatore”, quando usato per descrivere situazioni che prevedono una molteplicità di persone, sezioni, commissioni deputate ad adempiere a quella funzione che può comunque essere pensata idealmente come svolta da un solo individuo, è già metafora. Non si inventa e non si scopre nulla dunque. A quelle condizioni, semmai, il legislatore è già una

---

<sup>22</sup> Cfr., tra gli altri, Schiavello (2005), Luzzati (2010).

<sup>23</sup> Vale la pena citare almeno Laporta (2007) che scrive: «In uno stato democratico, in cui la legge è creata mediante complessi procedimenti parlamentari, parlare dell'autore delle leggi, del “legislatore” o delle sue presunte intenzioni, non può essere altro che un'infelice metafora che antropomorfizza, ossia concepisce come un essere umano parlante, il processo legislativo preso nel suo insieme» (p. 175) La traduzione in lingua italiana è ripresa da Guastini (2011b) p. 313, n. 24.

metafora, che lo si dica o no.<sup>24</sup> La negazione dell'importanza della metafora, per quanto motivata con argomenti relativi alla sua banalità e scontatezza, tuttavia, rischia di farci dimenticare che la metafora è lì e che, proprio come l'acqua, si infila in ogni anfratto, arrivando a toccare tutto ciò che la circonda. Anche negandone l'importanza, dunque, quella del legislatore non smette mai di essere metafora. Diversamente, meno se ne parla, più la metafora si cristallizza e può esercitare tutta la sua forza.

Sostenere che la metafora è banale e che ricordare ancora una volta la sua natura sia inutile, dunque, significa metterla nel dimenticatoio, ignorando però che essa non può essere rinchiusa.<sup>25</sup> Finché si continua ad usarla, infatti, ne si alimentano le conseguenze e dirsi, ogni tanto, che tutti sanno che è una metafora, non basta. Non basta perché, se non si sa come funzionano le metafore, non si sa quanto possano essere eloquenti e, naturalmente, devianti. Da ultimo, le metafore sono banali solo per chi non prenda seriamente in considerazione le conseguenze della loro sottovalutazione.

Nel caso della metafora del legislatore la sottovalutazione della sua importanza dipende precisamente dal mancato riconoscimento della sua diffusione. Limitare il riferimento all'intenzione del legislatore al solo argomento psicologico e, successivamente, sostenere che tale argomento è ormai screditato quanto al suo uso, significa non riconoscere che il riferimento

---

<sup>24</sup> Come sottolinea giustamente U. Rescigno, qualsiasi «astrazione», avendo bisogno di una sorta di accettazione sociale per esistere ed essere usata, non viene mai davvero creata. Discutendo di alcune astrazioni quali “legge” e “atto normativo”, Rescigno (1998) scrive: «Da un lato deve trattarsi di astrazioni collettive: non è il singolo osservatore che costruisce la categoria «atto normativo» (o simili), ma una collettività che parla e ragiona in modo tale che solo la individuazione della categoria «atto normativo» permette di comprendere in che senso parlano e ragionano. [...] Se invece la costruzione dell'osservatore, ed il nome che eventualmente egli ha suggerito per designare la categoria, vengono respinti dalla collettività, il tutto scompare nelle nebbie del passato, e la vicenda dimostra che l'osservatore ha preteso di sovrapporre sue elucubrazioni all'effettivo modo di ragionare degli utenti. Quando invece l'operazione riesce, non si tratta dunque di vera e propria creazione, ma di scoperta rispetto a qualcosa, sia pure ideale, che era già presente nei discorsi e nelle pratiche della collettività» (p. XIV).

<sup>25</sup> Sembra esprimere una simile insofferenza nei confronti della metafora del legislatore Bernardini (2009), salvo poi – come volevasi dimostrare – cascarci completamente. Scrive l'autore commentando l'art. 12 delle Preleggi: «Quanto alla “intenzione del legislatore”, trattasi di una espressione figurata, criticata in modo anche eccessivo, che allude con trasparenza alla volontà dell'ordinamento, obiettivata nella legge (c.d. *volutas legis*); volontà desumibile soprattutto dal fondamento, dallo scopo e dalla funzione obiettiva della norma» (p. 233). L'autore sembra chiedersi qualcosa del genere: perché criticare così tanto l'uso del termine “legislatore” se questo è chiaramente un'espressione figurata per intendere la volontà dell'ordinamento cui per altro si può accedere con facilità grazie al fondamento e alla funzione obiettiva della norma? Si potrebbe anche essere d'accordo circa l'inutilità del riferimento al legislatore in virtù del suo carattere fittizio. Certo è che, sostenendo, in alternativa, che 1. l'ordinamento possa avere una “volontà”; e che 2. questa sia obiettivamente rintracciabile nella “norma”, non si fa altro che peggiorare di gran lunga la situazione.

all'intenzione ha un carattere essenzialmente «transcategoriale»<sup>26</sup>. L'idea che vi sia un legislatore che possa avere intenzioni è, cioè, il presupposto stesso di molti argomenti interpretativi nella misura in cui l'esplicitazione del loro funzionamento prende le mosse da ciò che il legislatore ha voluto. Una simile ipotesi è sostenuta anche da MacCormick e Summers che scrivono:

The appeal to legislative intention in interpretative arguments can then range over the whole possible range of contents of each of the other argument types we have considered; hence the “transcategorical” quality we attach to arguments from intention. All of the following “object” might figure in an intention argument: that the legislature did or did not intend an ordinary meaning, or a technical meaning; did or did not intend the sense of one statutory provision to be affected by the terms of another part of the statutory text; did or did not intend to use an established legal concept in its established sense; did or did not intend to uphold or derogate from some principle of law; did or did not intend to confirm some analogy or precedent as decisive for present interpretational purposes; did or did not intend to confirm the historically evolved understanding of a certain body of law; did or did not intend the pursuit of certain purposes to be the purposes of the statute; did or did not intend to uphold or subvert justice or the public good according to some determinate conception.<sup>27</sup>

Il carattere transcategoriale conferisce così al riferimento alle intenzioni del legislatore un ruolo meta-argomentativo. La diversità degli argomenti non impedisce ad essi di avere un nocciolo comune offerto, per l'appunto, da ciò che il legislatore può aver voluto in proposito. In breve, anche argomenti che non prescrivano direttamente il ricorso alle intenzioni del legislatore possono essere descritti facendo riferimento a queste quale fondamento giustificativo. Secondo MacCormick e Summers, però – ed è qui che prendo le distanze –, anche tale riferimento ha una propria autonoma giustificazione. In particolare, secondo gli autori, se l'autorità del legislatore è una ragione affinché le sue direttive siano obbligatorie per i giudici che le devono applicare, mostrare che le si sta applicando secondo l'interpretazione che tenga conto delle sue intenzioni significa rispondere ad un simile obbligo e, dunque, giustificare la propria decisione.<sup>28</sup> Per MacCormick e Summers il problema della giustificazione di quella stessa autorità, ossia, da ultimo, il problema della sua legittimazione, è questione separata che può dipendere da altri fattori – quali la scelta democratica o la separazione dei poteri – cui si conferisce valore

---

<sup>26</sup> MacCormick e Summers (1991b), p. 521.

<sup>27</sup> Ivi, p. 522.

<sup>28</sup> Ivi, p. 533.

legittimante. Affronterò questa questione nei paragrafi che seguiranno. Per ora basti dire che, al contrario, ritengo che conferire una simile importanza all'autorità del legislatore, ponendo a margine la questione della sua legittimazione, comporti ignorare che è l'autorità del diritto (e non quella dell'autore delle disposizioni) ad essere prioritaria.

Prima di mostrare quali siano gli argomenti interpretativi in cui le intenzioni del legislatore, direttamente o indirettamente, fanno capolino, vale la pena ricordare che con la locuzione "argomento interpretativo" ci si riferisce in generale ad «uno schema interpretativo espresso discorsivamente rivolto a giustificare un prodotto interpretativo»<sup>29</sup>. In altre parole, un argomento interpretativo è un discorso che conta come ragione in favore di una data interpretazione. Va ricordato inoltre che, come abbiamo visto nel primo capitolo, l'argomento interpretativo svolge il ruolo di premessa nello spazio della giustificazione esterna, ossia offre una base giustificativa della premessa maggiore rappresentata dalla norma generale. Mediante gli argomenti interpretativi, dunque, l'interprete mostra quelle che per lui costituiscono (buone) ragioni per attribuire un determinato significato ad una disposizione normativa.<sup>30</sup>

Naturalmente, non qualsiasi argomento potrà contare come ragione. Come si è visto, una ragione si distingue da un motivo nella misura in cui essa è potenzialmente condivisibile. Mentre i motivi mostrano le spinte e le motivazioni esclusivamente soggettive, le ragioni hanno una dimensione pubblica che le rende discutibili intersoggettivamente e, dunque, in grado di offrire una giustificazione e non solo una spiegazione del processo che ha condotto alla decisione. La possibilità per gli argomenti interpretativi di essere accettati come giustificazioni plausibili dipende in parte dal fatto che essi costituiscono degli strumenti<sup>31</sup> – sebbene defettibili e talvolta conflittuali gli uni con gli altri –<sup>32</sup> «talmente radicati nell'uso giuridico da poter essere considerati specifici»<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Velluzzi (2013b), p. 31.

<sup>30</sup> Cfr. Guastini (2011b) e Chiassoni (2007).

<sup>31</sup> Degli argomenti interpretativi come "strumenti" può essere poi offerta tanto una analisi descrittiva, nella misura in cui essi sono considerati come originati da una radicata prassi argomentativa, quanto una analisi normativa se essi sono pensati come "regole". Un'indagine descrittiva, ad esempio, è quella offerta da Tarello (1980) che si propone di «registrare gli schemi di motivazione e di argomentazione effettivamente praticati, ed effettivamente oggetto dell'aspettativa sociale, nell'ambito di ciascuna cultura e di ciascuna organizzazione giuridica» (pp. 342-3). Diversamente, un modello normativo è quello offerto da Alexy (1978). Per una analisi dei modelli dei ragionamenti interpretativi si veda Chiassoni (2007).

<sup>32</sup> Scrive Guastini in merito alle regole o direttive che si presumono a guida dell'interpretazione: «[O]ccorre sottolineare che le regole in questione presentano due caratteri salienti: da un lato, sono "defettibili", ossia soggette ad eccezioni implicite non specificate né specificabili [...]; dall'altro, il loro insieme è pervaso da conflitti, giacché ad ogni regola se ne contrappone almeno un'altra di contenuto incompatibile, e non vi sono meta-regole stabili per la soluzione di tali conflitti» (pp. 268-9).

<sup>33</sup> Tarello (1974), p. 426.

Le ragioni che si possono addurre, va ricordato, non hanno il carattere stringente di prove conclusive a sostegno dell'ipotesi interpretativa. Sebbene l'interprete possa avanzare una «pretesa di correttezza»<sup>34</sup> per la propria interpretazione, dunque, essa, anche quando accettata pubblicamente come adeguata, non potrà mai essere definita come unica alternativa corretta. Questa osservazione, tuttavia, non gioca in favore di una analisi esclusivamente retorico-persuasiva degli argomenti interpretativi.<sup>35</sup> Sebbene una interpretazione possa risultare convincente in virtù di un appropriato uso delle ragioni in suo favore, la persuasione e la giustificazione rispondono ad esigenze differenti e solo la seconda conserva il carattere pubblico proprio dell'argomentazione giuridica.<sup>36</sup>

Veniamo senz'altro alla disamina degli argomenti in cui, direttamente o indirettamente, sembra fare capolino il legislatore.

#### 1) Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto).

L'argomento psicologico è il più noto tra gli argomenti che fanno riferimento direttamente alla necessità di rintracciare la volontà del legislatore. Tale argomento «è l'argomento per cui a ciascun enunciato normativo deve essere attribuito il significato che corrisponde alla volontà dell'emittente»<sup>37</sup>.

Nato in tempi antichissimi e supportato dai teorici dell'assolutismo<sup>38</sup>, l'argomento psicologico conosce il momento di massimo favore nell'Ottocento quando, sulla scia della

---

<sup>34</sup> Alexy (1978), pp. 264 e ss. e 428. Per Alexy, tuttavia, tale pretesa di correttezza trova poi conferma o meno in virtù delle ragioni addotte. Scrive Alexy (1996) «La correttezza dell'interpretazione può essere dimostrata soltanto adducendo ragioni a suo favore ed eliminando quelle contrarie. L'interpretazione è costituita quindi dalla scelta tra diverse alternative di interpretazione sulla base di argomenti. [...] La giustificazione è un'attività argomentativa, la scoperta un'attività psichica. Senza dubbio esiste una stretta connessione tra le due attività tuttavia nella teoria giuridica dell'interpretazione spetta un ruolo di primo piano alla procedura argomentativa. Solo questa è accessibile intersoggettivamente ed è perciò verificabile in modo oggettivo».

<sup>35</sup> Questa sembra essere invece la posizione di Tarello (1980) che definisce gli argomenti interpretativi come «argomenti retorici, o argomenti persuasivi» (p. 345). Nell'analisi dell'interpretazione giudiziale Barberis (2006) affianca i caratteri argomentativi e retorici contrapponendoli a quelli razionali e logici. Secondo l'autore, inoltre, l'interpretazione giudiziale sarebbe retorica più che razionale in virtù di due ragioni. La prima, di natura pratica, è che il diritto positivo impone ai giudici di motivare l'interpretazione e non l'argomentazione; la seconda, di natura teorica, è invece legata al pluralismo interpretativo per cui «per ogni problema interpretativo vi è sempre più di una soluzione, ossia almeno una coppia di argomenti che permette di giustificare interpretazioni diverse».

<sup>36</sup> Scrive Tarello (1980): «Il controllo, da parte della società, delle decisioni e delle proposte circa l'attribuzione di significato a quei documenti che esprimono le norme regolatrici della vita sociale, si esercita fra l'altro mediante il controllo sui procedimenti intellettuali che conducono alla decisione e sui ragionamenti che sostengono la proposta» (p. 67).

<sup>37</sup> Tarello (1980), p. 364.

<sup>38</sup> Primo tra tutti Pufendorf.

dottrina volontaristica imperante, si è aperta la strada alla progressiva codificazione del diritto.<sup>39</sup> In virtù di un simile contesto storico il legislatore a cui si fa riferimento in questo argomento è il legislatore concreto, reale e storicamente rintracciabile. L'idea che gli interpreti dei nuovi codici avevano in mente, infatti, era quella di un legislatore che fosse ancora possibile interpellare nel caso di dubbi interpretativi.<sup>40</sup> Il progressivo passaggio da una normazione almeno teoricamente<sup>41</sup> attribuibile ad un singolo individuo ad una operata da assemblee legislative sempre più ampie spiega la ragione per cui tale argomento ha via via perso il suo fascino. Un valido tentativo di conferire nuovamente attrattiva a tale argomento è venuto dai sostenitori della produzione di lavori preparatori al fine di attribuire una volontà unitaria all'intero organo. Anche questa soluzione, tuttavia, è sembrata presto non idonea a rendere conto della complessità della nuova produzione legislativa.

In sostanza, che l'argomento psicologico abbia perso credibilità è innegabile. Il primo positivismo ha perso la sua battaglia contro un positivismo più maturo e cosciente dell'impossibilità di ridurre il diritto alla sola produzione legislativa e questa alla emanazione della volontà di un sovrano. Se è vero che il diritto non è più l'esemplificazione del comando di un sovrano è anche perché, questo sovrano, non esiste più. Le direttive di ordine legislativo sono frutto di compromessi e negoziazioni di gruppi parlamentari che contano centinaia di appartenenti e ciascuno di loro è a sua volta rappresentante di molteplici interessi, convinzioni, ideologie, valori che sarà chiamato a bilanciare di volta in volta. Alla luce di questi dati, è stato talvolta sottolineato che l'argomento psicologico, se ha ancora avuto qua e là qualche applicazione è stato più per «determinare cosa *non* è stato voluto, che cosa è stato voluto»<sup>42</sup>.

Che il riferimento alla volontà del legislatore concreto sia stato pressochè abbandonato non significa ancora, tuttavia, che l'idea volontaristica su cui si fondava sia stata accantonata con esso.

---

<sup>39</sup> Per una analisi storica di questo argomento nell'età della codificazione si veda Tarello (1976)

<sup>40</sup> Vale la pena ricordare anche la nascita di istituti il cui compito era quello di fornire una interpretazione "autentica" della legge in questione.

<sup>41</sup> È evidente che, il più delle volte, tanto i codici quanto le singole leggi erano opera di gruppi più o meno ristretti di delegati. Cosa, questa, che già renderebbe difficile il ritrovamento di un'unica intenzione. Che la ricerca di una "volontà" non sarebbe possibile neppure nel caso di un monarca singolo è stata già sostenuta molti anni fa da Wurzel (1917) che scrive: «Who is this "legislator"? Is it really, as taught in constitutional law, in monarchical States the prince, in republics the representative assembly of the people? But anybody can see that in a modern State the prince would have to be a professional lawyer even to know the titles and general contents of the many laws and ordinances promulgated in his name. Just look at the outside of the ponderous tomes of a set of the "Reichsgesetzblatt", and you will at once renounce that idea» (p. 352).

<sup>42</sup> Tarello (1980), p. 367. Cfr. anche Perelman (1976).

## 2) Argomento apapogico (ricorso alla volontà del legislatore ragionevole).

L'argomento apapogico o *ab absurdo* «è l'argomento per cui si deve escludere quella interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo ad una norma «assurda»»<sup>43</sup>. Tale argomento, dunque, più che svolgere un ruolo attivo in favore di una scelta interpretativa, permette di escludere una delle alternative, lasciando comunque l'interprete alle prese con la scelta e la giustificazione di una delle altre possibilità.<sup>44</sup>

Ora, la ragione di tale esclusione va rintracciata nel presupposto che giustifica tale argomento. In base ad esso, infatti, è da escludere che il diritto contenga norme “assurde” perché si presuppone la ragionevolezza del legislatore. In questo argomento emerge, dunque, una nuova idea di cosa vada inteso per “legislatore”. Al legislatore concreto si sostituisce un legislatore ragionevole che non può aver voluto esiti assurdi. Tale argomento mostra un primo risultato del radicamento della metafora. Non potendo rintracciare ciò che il legislatore ha voluto, per le ragioni sopra dette, esso perde il suo carattere storico, mantenendo tuttavia le qualità razionali. Il legislatore diventa pian piano una idea regolativa che permette di escludere ipotesi perché irragionevoli. Come è stato sottolineato più volte, tuttavia, la vaghezza di termini quali “ragionevolezza” o “assurdità”, cela bene l'arbitrarietà delle decisioni. Se «la percezione di ciò che è assurdo e di ciò che è, invece, ragionevole è cosa tutt'affatto soggettiva, e pertanto sempre controvertibile»<sup>45</sup>, dunque, l'ipotesi di un legislatore ragionevole ha lo scopo di mascherare la soggettività di tali giudizi.<sup>46</sup>

3) Argomenti teleologici (ricorso alla volontà del legislatore provvisto di fini e alla *ratio legis*).

Gli argomenti teleologici hanno a che fare con lo scopo delle disposizioni normative. L'uso di tali argomenti permetterebbe dunque di conferire significato a partire da considerazioni riguardanti il fine, il proposito, l'obiettivo da raggiungere. Ora, come è ovvio, per avere uno scopo c'è bisogno di un'intenzione. In tali argomenti, dunque, l'attribuzione di significato non dipende dal ricorso diretto ad intenzioni semantiche, ma a quelle che ho chiamato intenzioni *per*, ossia le intenzioni che hanno come contenuto scopi da realizzare. La questione da risolvere è chi

---

<sup>43</sup> Tarello (1980), p. 369.

<sup>44</sup> Va notato che, però, nel caso in cui le alternative fossero solo due l'esclusione dell'una potrebbe essere considerata ragione sufficiente per la preferenza dell'altra.

<sup>45</sup> Guastini (2011), p. 306.

<sup>46</sup> È stato notato che tale argomento può essere considerato al contempo fragile e inutile. (Cfr. Tarello 1980, p. 370) È fragile, nella misura in cui, come già detto, i giudizi circa la ragionevolezza e l'assurdità sono soggettivi. È, invece, inutile qualora tali giudizi siano ampiamente condivisi dal momento che, in questo caso, esso servirebbe solo «ad escludere una interpretazione che nessuno mai si sognerebbe di proporre» (Guastini (2011), p. 306).

sia il soggetto di tali intenzioni. A questo proposito è possibile distinguere due forme dell'argomento teleologico: la variante soggettiva e la variante oggettiva.

Nel caso dell'argomento teleologico soggettivo, il soggetto delle intenzioni relative agli scopi da perseguire è, ancora una volta, il legislatore, sia esso il legislatore concreto o il legislatore razionale. Siamo, dunque, in una situazione molto simile a quelle viste in precedenza. Il nostro interesse, tuttavia, va alla seconda variante di tale argomento. In quale misura, cioè, è possibile rinvenire delle finalità "oggettive"? Ebbene, l'interpretazione teleologica oggettiva, anziché fare riferimento agli scopi e interessi soggettivi degli autori delle leggi, fa riferimento agli scopi e, dunque, alla volontà, della legge stessa.

Ancora una volta si può dire che l'abbandono degli argomenti "soggettivi" (siano essi riferiti alle intenzioni *che* o alle intenzioni *per* del legislatore storico) motivato dall'incapacità di pervenire alla volontà concreta, non comporti la rinuncia al carattere volontaristico.<sup>47</sup> Tale carattere, tuttavia, viene ben mascherato sostenendo una presunta oggettività del dato. Qualcosa che, come le intenzioni e le volontà, è per definizione il prodotto dell'attività razionale di un singolo soggetto, diventa così un dato oggettivo.<sup>48</sup> Non solo. A sancire tale oggettività sarebbe il fatto che il soggetto di queste indubitabili intenzioni e volontà è identificato con la legge stessa. A meno che, quindi, lo scopo non sia dichiarato direttamente, esso va ancora inferito a partire da considerazioni con evidente tendenza psicologista.<sup>49</sup>

Questo è, dunque, il senso che si cela dietro alle espressioni utilizzate da giudici e giuristi che richiamano tali argomenti. Le espressioni che contengono il riferimento all'argomento teleologico oggettivo, come è noto, sono: *ratio legis*, *volutas legis* e *mens legis*. Per salvare il carattere volontaristico anche in assenza di un soggetto umano, dunque, ecco che la legge viene dotata di "ragione", "volontà" e di una "mente". Non è difficile rendersi conto che

---

<sup>47</sup> Secondo Carcaterra (2007b) la generale rinuncia all'argomento teleologico soggettivo in favore della sua versione oggettiva può essere considerata come l'esito dell'applicazione, ad un livello più alto, dell'argomento apogico. Scrive Carcaterra: «[D]ei due canoni oggi si preferisce il secondo [quello teleologico oggettivo] mostrando, di solito, la implausibilità del primo [quello teleologico soggettivo], che non è accettabile perché nella realtà non esiste "il" legislatore, come unica persona autrice della legge, e perché l'interpretazione soggettiva impedirebbe l'applicazione della legge ai casi non previsti e la sua adeguazione alle mutevoli esigenze della esperienza giuridica» (p. 52).

<sup>48</sup> Nota Bin (2013) che con il passaggio dalla *volutas auctoris* alla *ratio legis* «è stato possibile continuare a difendere tutt'oggi la "ragionevolezza" di molte leggi del passato, comprese non poche di quelle emanate dal regime fascista» p. 44.

<sup>49</sup> Commentando una sentenza della Corte di Cassazione Chiassoni (1999) nota allo stesso modo che «termini che nel linguaggio ordinario denotano aspetti della psiche di individui della specie umana in carne e ossa ("pensiero", "intenzione", "volontà") siano, qui, pacificamente utilizzati a proposito di esseri immaginari ("il legislatore"), o di oggetti inanimati ("la legge")» (p. 27).

di oggettivo, qui, non c'è proprio nulla.<sup>50</sup> A questo si aggiunga che l'espressione *ratio legis* è diventata pian piano sinonimo tanto della variante oggettiva quanto di quella soggettiva. Senza che nulla venga specificato in proposito, dunque, dietro l'apparente oggettività dell'espressione "*ratio legis*" può celarsi indisturbato il riferimento alla volontà soggettiva. Il linguaggio, ancora una volta, ci permette di costruire qualcosa che non esiste, mentre il suo uso acritico ci permette di crederci.

#### 4) Argomento a maggior ragione e riduzione teleologica.

Una volta sostenuto che vi sia la possibilità di rintracciare le finalità che il legislatore si è proposto di realizzare o che la legge stessa esprime, è evidente che il riferimento a tali scopi può essere usato in diversi modi. I due argomenti qui in esame mostrano che la *ratio legis* (sia intesa in senso soggettivo che oggettivo) può essere utilizzata per ottenere risultati estensivi o restrittivi. In particolare, conduce ad esiti estensivi il c.d. argomento a maggior ragione o *a fortiori* tale per cui a una fattispecie non regolata si applica a maggior ragione la conseguenza giuridica che è stata prevista per una fattispecie regolata. Tale equiparazione di trattamento dipende precisamente dalla considerazione che le due fattispecie condividono la medesima *ratio*. Il problema è che, non solo, come si è visto, la *ratio* non è un elemento così "oggettivo" come la sua caratterizzazione linguistica vorrebbe far credere, ma anche che, l'argomento a maggior ragione non richiede che si argomenti in favore della rilevanza delle somiglianze.<sup>51</sup> La presunta condivisione della *ratio*, dunque, è menzionata quasi fosse un dato evidente, oggettivo e, per ciò, intuitivo. Esiti restrittivi ha invece la cosiddetta riduzione teleologica per cui, basandosi sempre sulla *ratio*, è possibile ridurre l'ambito di applicazione della disposizione solo ad una o alcune sottoclassi rinvenute operando una distinzione all'interno della classe generale di casi espressamente regolata.

L'idea è quella per cui sia possibile stabilire che decisioni prendere rispetto a delle fattispecie non regolate, perché queste condividono la *ratio* che anima altre fattispecie regolate. Anche qui, dunque, il presupposto è quello per cui sia possibile giungere ad una interpretazione in virtù di ciò che è stato *voluto* per casi analoghi.

---

<sup>50</sup> Scrive Guastini (2011): «È appena il caso di notare che fare appello alla volontà della legge, in quanto cosa diversa dalla (relativamente) concreta volontà dei legislatori in carne ed ossa, specialmente quando si tratti di leggi recenti, non è che un modo per eludere, accantonare, o sabotare la politica del diritto effettivamente perseguita dagli organi legislativi, sostituendo ad essa la politica del diritto propria dell'interprete» (p. 275).

<sup>51</sup> È questa la caratteristica che distingue l'argomento *a fortiori* e l'analogia giuridica la quale, pur attribuendo ugualmente la medesima conseguenza giuridica a due fattispecie in virtù della medesima *ratio*, prevede l'argomentazione di somiglianze e differenze.

## 5) Argomento letterale.

Annoverare a questa lista l'argomento letterale può sembrare curioso, se non addirittura inappropriato. Tale presunta inappropriatezza dipende dal fatto che, ad un primo esame, non si spiega come il riferimento al legislatore possa riguardare un argomento rivolto all'individuazione del significato letterale. A ben vedere, anzi, i contenuti di espressioni quali "intenzioni del legislatore" e "significato letterale" sembrano definirsi per opposizione, quasi fossero i due lati di una stessa medaglia. Secondo questa prospettiva, cioè, una cosa è ciò che le parole significano in virtù delle regole semantiche e sintattiche della lingua e altra cosa è ciò che il parlante può aver inteso dire utilizzandole. Allo stesso modo, qualsiasi cosa possano aver pensato i promotori di un'iniziativa, qualsiasi cosa possano aver avuto in mente i redattori di un testo e qualsiasi cosa possano aver inteso coloro che lo hanno approvato, al testo in questione può essere attribuito un significato indipendentemente da quelle considerazioni. Tra le prime cose che, nel tentativo di definire il significato di "significato letterale", dunque, viene in mente è che il significato letterale – qualsiasi cosa sia – possa almeno primariamente venire separato da o contrapposto a nozioni quali quelle di "spirito", "intenzioni", "volontà". Il significato letterale, cioè, alla luce di tale dicotomia, potrebbe essere innanzi tutto definito a partire da ciò che non è<sup>52</sup>. E – seguendo questa linea argomentativa – ciò che il significato letterale di un testo sicuramente non è, è l'intenzione di colui o coloro che l'hanno prodotto. Perché, dunque, sostenere che anche dietro questo argomento si possa celare il riferimento al legislatore?

Ritenere che tali considerazioni possano permettere una prima scrematura "al negativo" dei possibili significati di "significato letterale", a ben vedere, non è corretto. Questo perché definire il "significato letterale" in opposizione al significato voluto, inteso o implicato è già il frutto di una scelta che non esclude a priori che, in merito alla medesima questione, si possano fare o siano state fatte scelte differenti. Ciò che emerge dai diversi tentativi di catalogazione<sup>53</sup> delle nozioni di lettera, interpretazione letterale e significato letterale nel panorama teorico, dottrinale e giurisprudenziale è che non vi è alcuna linea di tendenza generale in merito. Tali nozioni sono estremamente ampie e comprensive e tale apertura è, consapevolmente o inconsapevolmente, mantenuta proprio in virtù del molteplice uso che di tali nozioni si può fare.

---

<sup>52</sup> Luzzati (2016), pp. 266-74.

<sup>53</sup> Cfr. Chiassoni (2000), Velluzzi (2013b), Luzzati (2016).

In questo senso, il significato letterale può essere talvolta inteso come:<sup>54</sup> il significato *prima facie*, ossia il primo significato che l'interprete attribuisce immediatamente all'enunciato o al termine in questione<sup>55</sup>; il significato più chiaro, evidente e non equivoco, ossia quello che chiunque potrebbe attribuire in virtù dell'uso comune<sup>56</sup>; il significato tecnico-giuridico considerando il particolare contesto in cui il termine o l'enunciato ricorrono; il significato che corrisponde alla normale competenza semantico-grammaticale; il significato che il contesto socio-culturale in cui la parola o l'enunciato sono stati formulati ammetteva come significato *prima facie*, più chiaro, evidente o meglio conforme alle regole semantico grammaticali; il significato che il contesto attuale d'interpretazione ammetterebbe come significato *prima facie*, più chiaro, evidente o meglio conforme alle regole semantico grammaticali; il significato più ampio rispetto a ciò che l'autore del testo aveva inteso dire; ma anche: «il significato che collima con ciò che il legislatore intendeva dire, ossia [il] significato che riproduce fedelmente l'intenzione del legislatore»<sup>57</sup>.

Da questa ultima accezione ammessa nell'uso della nozione di significato letterale risulta chiaro che l'argomento letterale, se inteso quale argomento che, mediante l'analisi del significato delle parole, è in grado di mostrare ciò che il legislatore ha voluto, sfrutta indirettamente tale idea. Non solo. In quest'ultima accezione è evidente che il presupposto di base sia, non solo che sia possibile rintracciare le intenzioni del legislatore, ma che sia anche doveroso (in senso strumentale) nella misura in cui si voglia giustificare la propria versione interpretativa. Se, infatti, l'argomento letterale prescrive che si indaghi il significato letterale del testo e il significato letterale coincide con ciò che il legislatore ha voluto, ecco che, anche l'argomento letterale suggerisce la necessità di rivelare le intenzioni dell'autore. Si noti, inoltre, che seguendo la tripartizione precedentemente suggerita in questo caso, le intenzioni a cui ci si

<sup>54</sup> Propongo qui una lista degli usi e non un tentativo di definizione perché, come scrive Luzzati (2000), «La questione posta da chi si interroga se *esista* il significato letterale non è trattabile perché suppone un'ipostatizzazione dei nostri concetti. Il filosofo analitico, perciò, tende a reagire riformulando la domanda originaria nella seguente domanda: "In quali accezioni coloro che parlano di "significato letterale" intendono tale termine?"» (p. 69).

<sup>55</sup> Si ricordi che un'altra problematica relativa alla nozione di significato letterale è dovuta al fatto che può essere riferita tanto alle singole parole quanto all'enunciato nel suo complesso. Nel caso in cui sia riferita alle singole parole, inoltre, si danno due alternative: o il significato letterale di una parola è il significato che essa ha indipendentemente dal contesto in cui ricorre, o è il significato che la parola ha in quanto parte di un enunciato. Segue che, secondo la prima alternativa, il significato dell'enunciato dipende dalla combinazione dei significati delle parole che lo compongono; diversamente, nel secondo caso, il significato letterale dell'enunciato e il significato letterale delle parole si determinano reciprocamente. Su tali questioni si veda Poggi (2006).

<sup>56</sup> Il presupposto che può fare da sfondo a questa concezione è quello per cui le parole avrebbero un nucleo di significato chiaro e non univoco (il significato letterale) e una zona di penombra soggetta ad incertezza. Cfr. Hart (1961), cap. VII.

<sup>57</sup> Velluzzi (2013b), p. 37.

riferisce sono intenzioni semantiche, ossia hanno quale contenuto il significato di una parola o di un enunciato.

Si potrebbe obiettare che, tra tutte le possibili varianti di “significato letterale”, quest’ultima sia piuttosto marginale e che, di conseguenza, la mia interpretazione dell’argomento letterale quale strumento che indirettamente fa riferimento al legislatore sia forzata. Nel prossimo paragrafo mostrerò che questa versione è più diffusa nella giurisprudenza di quanto si pensi.

#### 6) Argomento *a contrario*.

L’idea per cui il significato letterale corrisponde a ciò che il legislatore ha inteso dire ci conduce ad un altro argomento in cui le intenzioni del legislatore sembrano rappresentare il carattere fondante. L’argomento *a contrario*, infatti, può essere definito come quel canone interpretativo per cui «si sostiene che il legislatore ha voluto solo ciò che ha detto, ossia ha formulato la disposizione normativa in guisa tale da incorporare la propria intenzione nelle parole»<sup>58</sup>. L’argomento *a contrario* conosce due varianti<sup>59</sup> che derivano dall’interpretazione del brocardo latino solitamente utilizzato per esprimere il principio di tale argomento: *ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*.<sup>60</sup>

Nella prima versione – cosiddetta interpretativa – il legislatore ha voluto solo ciò che ha detto, mentre in merito a ciò su cui non si è espresso non sappiamo cosa possa aver voluto. Da questo punto di vista, dunque, dal momento che non è possibile sostenere cosa il legislatore possa aver voluto riguardo a ciò su cui non si è espresso, manca una norma che disciplini la fattispecie non menzionata. La versione interpretativa, dunque, si risolve nella produzione di una lacuna. Con la seconda versione – cosiddetta produttiva –, invece, si sostiene che il legislatore ha effettivamente voluto ciò che ha detto, mentre non ha voluto ciò che non ha detto. In altre parole, dove non vi sia espressione (chiara?) di una volontà in proposito, il legislatore ha voluto l’opposto.

---

<sup>58</sup> Velluzzi (2013b), p. 37. Si esprime in modo simile anche Guastini (2011): «In altre parole, il legislatore ha detto esattamente ciò che intendeva dire; ciò che non ha detto, evidentemente non intendeva dirlo, giacché, se avesse voluto dirlo, l’avrebbe detto» (p. 271).

<sup>59</sup> Questo è, quanto meno, il modo più comune di presentare l’argomento. Per una versione più complessa di questo si veda Carcaterra (1994) che esamina quattro versioni di tale argomento: ermeneutica forte, ermeneutica debole, sistemica forte e sistemica debole (pp. 200-1).

<sup>60</sup> Sebbene Tarello (1980) spieghi l’argomento senza il riferimento a ciò che il legislatore può aver inteso o meno voler dire, ne offre poi la presentazione sintetica utilizzando il brocardo, sicché si può considerare che vi sia il medesimo presupposto che qui si sta cercando di mostrare. Si noti, inoltre, che nell’espressione latina il soggetto della volontà da rintracciare non è il legislatore quale autore della legge, ma la legge stessa. La metafora, cioè, si trova già ad un ulteriore grado di radicalizzazione.

Entrambe le versioni, dunque, presuppongono l'idea che il legislatore abbia inteso comunicare le proprie volontà che resta all'interprete rintracciare. Si noti che la versione produttiva dell'argomento *a contrario* rende ancora più palese il fatto che le intenzioni, più che essere un dato inequivocabile che l'interprete rinviene scientificamente, sono esse stesse il prodotto di tentativi interpretativi con ampio margine di errore. Sostenere, infatti, che laddove non vi sia espressione evidente di intenzioni, si sia voluto l'opposto, infatti, è frutto di una scelta arbitraria.<sup>61</sup> Senza considerare il fatto che comunque non si spiega come le intenzioni quali espresse dalle parole e dagli enunciati utilizzati possano, invece, essere "chiare e evidenti".

Attraverso la breve illustrazione di alcuni argomenti interpretativi ho sostenuto che la preesistenza del riferimento alle intenzioni e il loro presunto ruolo di giustificazione degli stessi mostrano che la metafora è radicata molto più in profondità di quanto si creda. A questo punto, un'ultima osservazione generale può essere fatta.

Chiunque si confronti con la ricerca dell'intenzione del legislatore negli argomenti interpretativi non può fare a meno di notare che, non solo le intenzioni hanno contenuti differenti, ma che anche il legislatore assume diverse sembianze. È interessante notare che i diversi volti del legislatore o, fuor di metafora, la trasformazione dei diversi significati di "legislatore" segue un percorso che può essere imputato ad un primo atto di riconoscimento della metafora e ad un conseguente tentativo di evitarla.

Se, originariamente<sup>62</sup>, il legislatore è la persona in carne ed ossa che ha il potere di modificare o creare nuovo diritto<sup>63</sup>, l'attribuzione di tale potere ad un organo composto da più individui rappresentanti una molteplicità di voci, interessi, aspettative, scopi, progetti e aspirazioni fa sorgere il dubbio che l'uso del termine assuma una valenza metaforica. L'intenzione che ci si propone di rinvenire, dunque, non è più quella di un soggetto singolo, ma quella di un intero organo. Ciò nonostante, il riferimento non perde il suo carattere "soggettivo". È ancora possibile, cioè, individuare il gruppo parlamentare che si è fatto promotore di

---

<sup>61</sup> Scrive Ratti (2012): «È chiaro che la scelta di derivare dalla mera assenza di intenzione reale del legislatore una certa interpretazione o l'interpretazione opposta è totalmente discrezionale» (p. 180).

<sup>62</sup> Non intendo dire che il passaggio sia necessariamente storico quanto, piuttosto, semantico. Se è vero che anche in tempi antichi e in società numericamente più modeste il potere di emanare nuove leggi era di frequente esercitato da gruppi di persone più o meno allargati, è anche vero che l'uso del singolare "legislatore", soprattutto quando considerato al di fuori del contesto giuridico in cui è già implicito che ci si possa riferire all'organo parlamentare, fa pensare innanzi tutto ad una persona singola, e non già ad un insieme di persone accomunate dall'appartenenza ad una medesima istituzione. Per un *excursus* storico e una distinzione tra il modo classico di concepire la maggioranza e la visione moderna di questo concetto si veda Galgano (2007).

<sup>63</sup> In senso lato quale sinonimo di "legge".

un'iniziativa, così come è possibile identificare la storica legislatura che ha votato e approvato una legge. Il legislatore, dunque, sebbene sia già metaforico perché non più singolo, non perde ancora il suo carattere storico e può, per ciò, essere identificato con uno specifico gruppo di persone.

Proseguendo nella disamina degli argomenti ci si scontra però con una ulteriore radicalizzazione della metafora. Il legislatore perde via via il suo carattere storico e diventa un'idea fittizia, un'ipotesi a supporto di una presunta coerenza che dovrebbe caratterizzare l'intera produzione legislativa. Il legislatore, cioè, diventa il legislatore ipotetico, ragionevole, razionale, il famoso «buon legislatore»<sup>64</sup> che non può aver voluto norme la cui applicazione produrrebbe risultati assurdi, irrazionali o eccessivamente in contrasto con altre disposizioni il cui significato è più pacifico. Di questo legislatore, inoltre, è sempre possibile dire cosa avrebbe voluto qualora avesse preso in considerazione il caso in esame, creando per ciò un piano controfattuale in cui «si tiene conto non di ciò che è accaduto, bensì di ciò che poteva accadere»<sup>65</sup>. È qui che assistiamo al primo salto della metafora che ne mostra tanto la portata quanto un'intrinseca vena paradossale. Se, infatti, parlare del legislatore storico sarebbe deviante dal momento che non è più rinvenibile un'intenzione unitaria e condivisa, ecco che la soluzione alternativa è data dal ricorso ad un'ipotesi regolativa che, però, continua ad avere volontà.<sup>66</sup> Il mantenimento della locuzione “intenzione del legislatore” in riferimento al legislatore ipotetico, dunque, costituisce un essenziale passaggio per il radicamento della metafora.<sup>67</sup> Escludere che si

---

<sup>64</sup> L'espressione è diventata nota grazie a Bobbio (1971) che affronta il tema del ragionamento per assurdo il cui presupposto è, appunto, l'idea che le soluzioni interpretative che possono essere ricondotte all'assurdo sono scorrette perché incompatibili con l'ideale del buon legislatore. È interessante notare che Bobbio distingue tra caratteri essenziali (la giustizia, la coerenza, la razionalità conforme allo scopo) e caratteri inessenziali (la non ridondanza, il rigore linguistico, la sistematicità, l'eshaustività) del buon legislatore.

<sup>65</sup> Luzzati (2016), p. 147. Interessante anche quanto scrive Guastini (2011) a proposito dell'uso del legislatore quale ipotesi controfattuale: «Si ricordi che un controfattuale è un enunciato condizionale con antecedente falso: chi ragiona nel modo che si è detto riconosce che il legislatore *non* ha disciplinato affatto la fattispecie in questione» (p. 275, n. 27). Sull'uso dei controfattuali nel diritto si veda Ratti (2012).

<sup>66</sup> Dando così modo di affermare cose quali: «Si suppone che il legislatore razionale – quando emana una legge – conosca il diritto vivente [...]» (Cass., 30.10.2014, n. 46643). La paradossalità di una simile affermazione è evidentemente nascosta dall'uso inconsapevole della metafora. Ciò che qui si sta sostenendo, infatti, non è altro che l'opinione per cui un'ipotesi regolativa, un'idea, una finzione (il legislatore razionale) possa tanto emanare una legge quanto conoscere l'intero diritto vivente (altra metafora antropomorfizzante!), cosa, quest'ultima, che sarebbe piuttosto ardua anche per un individuo singolo effettivamente dotato di capacità razionali. Sul tema del diritto vivente si veda Cavino (2009).

<sup>67</sup> Nel criticare le aspirazioni oggettivistiche dei giuristi che ricercano la volontà del legislatore quando insoddisfatti dalla “lettera” della legge, Sacco (2001) ricostruisce così l'inferenza che porta dal legislatore “reale” all'idea razionale: «Il legislatore è umano, se è umano è razionale, se è razionale vorrà norme conformi alla sua natura razionale, e la norma naturale o razionale ci schiude l'ingresso alla norma positiva che si trova a valle di essa» (p. 161).

tratti di una persona in carne ed ossa, o comunque di un gruppo storicamente identificabile, non basta per evitare che la metafora faccia il suo lavoro. Di qui l'associazione indebita, ma accettata senza problemi, che un'idea ipotetica abbia intenzioni e volontà. A patto, naturalmente, che la si continui a chiamare "legislatore".

La metamorfosi del legislatore, però, non si ferma qui. Se la trasformazione mostra una progressiva perdita di consistenza e determinatezza materiali del soggetto delle intenzioni, l'ultimo passaggio mostra quanto in là una metafora possa spingere chi ne ignori il funzionamento. Il legislatore diventa in fine sinonimo di "legge". Siamo nello spazio giustificativo della *ratio legis* in cui l'interprete argomenta in favore della propria tesi interpretativa in virtù degli scopi e delle ragioni della legge. È in questo ultimo caso che il legislatore si dematerializza completamente, lasciando spazio all'antropomorfizzazione del diritto. In quest'ultimo passaggio, dunque, il legislatore è il risultato di un processo di rarefazione totale in virtù del quale il soggetto di quelle che ho chiamato intenzioni *per* diventa il diritto stesso.

Dal legislatore storico al legislatore "rarefatto" della *ratio legis*, dunque, il risultato non cambia: si può comunque parlare di intenzioni. Come il proverbiale lupo che, pur perdendo il pelo, conserva il vizio, così il legislatore perde il corpo, ma non la volontà. Le intenzioni che, come si è visto, necessitano di un soggetto razionale in grado di produrle, rimangono vive pur in assenza di quello. L'assurdità cui condurrebbe l'idea per cui le intenzioni sono entità a sé, indipendenti da chi le ha avute, è evitata mediante l'invenzione stessa del soggetto che, per la pigrizia linguistica che caratterizza le metafore morte, continua a chiamarsi, semplicemente, "legislatore". Per salvare le intenzioni, dunque, se ne inventa l'autore. Poco importa che questo sia un individuo concreto, un gruppo di persone storicamente determinato, un'ipotesi o la legge personificata. La contraddizione è evitata dal linguaggio: la metafora ci aiuta a dimenticare persino la paradossalità di immaginare il diritto come un soggetto vivente che vuole, decide, obbliga e punisce.

La conseguenza dell'invenzione del soggetto dovrebbe, a questo punto, essere evidente. Se le intenzioni sono sempre intenzioni di un soggetto, cosa accade quanto il soggetto viene inventato di sana pianta per poter dare paternità alle intenzioni? La risposta è molto semplice. Se, senza soggetto, le intenzioni non esistono, ecco che l'invenzione del soggetto implica l'invenzione delle intenzioni. Questa conclusione, che porterebbe a ripensare l'intera questione del rispetto dell'autorità legislativa, tuttavia, non emerge mai in tutta la sua portata. Il linguaggio la cela degnamente restituendo all'immaginario un soggetto capace di volere e intendere.

### 5.3. *Le intenzioni del legislatore nell'articolo 12 delle Preleggi.*

Gli argomenti sopra esposti e gli altri che, per ragioni di estraneità al tema, si è scelto di non indagare, sono i canoni interpretativi che l'interprete ha a disposizione per giustificare la propria interpretazione. Sorge a questo punto il problema di come questi strumenti vadano utilizzati. La soluzione di questo quesito dipende da chi si trovi ad interpretare il diritto e, dunque, ad utilizzare gli argomenti in questione. In particolare, mentre è vero che «per i giuristi – come in genere per i privati cittadini (e i loro avvocati) – l'interpretazione è un'attività del tutto libera [...], non [è] così per gli organi dell'applicazione, e segnatamente per i giudici»<sup>68</sup>. La necessità di disposizioni che disciplinino l'interpretazione è giustificata da una ragione molto semplice: l'interprete, soprattutto nella figura del giudice, deve prendere delle decisioni che siano giustificate dal diritto e, in questo senso, è necessario che sia ad esso fedele. La problematicità di questa fedeltà, tuttavia, è evidente da tutto ciò che si è detto fin qui. Il diritto, o meglio, le disposizioni normative che lo costituiscono, non sono un dato oggettivo che si presenta all'interprete in tutta chiarezza e completezza. Al contrario, le disposizioni non sono che il “contenitore” di quelle norme che sarà compito dell'interprete definire. Le norme, che secondo l'uso ormai prevalente sono da considerarsi come i significati delle disposizioni,<sup>69</sup> dunque, non preesistono all'interpretazione, ma la seguono logicamente.<sup>70</sup>

Alla funzione di mediazione tra l'indeterminatezza dell'interpretazione e la necessità di un controllo sul margine di libertà interpretativa dei giudici, assolvono tutte quelle regole o direttive preposte a disciplinare l'uso degli argomenti interpretativi.<sup>71</sup> Da un lato, dunque, vi sono gli argomenti interpretativi che l'interprete ha a disposizione per argomentare la propria decisione e, dall'altro, le regole che fungono da metanorme e che stabiliscono di quali argomenti gli interpreti devono servirsi, quali le occasioni, la modalità di utilizzo e l'eventuale gerarchia

---

<sup>68</sup> Guastini (2011b), p. 305.

<sup>69</sup> La distinzione tra disposizione e norma è presente, tra gli altri, in Bobbio (1938), p. 342; Crisafulli (1964), p. 195; Tarello (1974), p. 83; Guastini (1989); Guastini (1996), p. 82; Guastini (2011b), p. 63.

<sup>70</sup> A tale proposito scrive Scarpelli (1985): «Potremmo dire paradossalmente che le norme non esistono: non esistono come enti a sé, indipendentemente dai procedimenti interpretativi. Una norma è soltanto il punto di arrivo di un procedimento interpretativo, né può essere espressa se non affidandola a un enunciato o insieme di enunciati che dovranno a loro volta essere reinterpretati da chi voglia intenderne il significato e ritrovarne la norma» (p. 570).

<sup>71</sup> La terminologia per queste due classi è varia. Alexy (1996) distingue tra «canoni», «elementi», «criteri» o «metodi» interpretativi e «regole interpretative»; Chiassoni (2009), pp. 114-5 e Canale (2013), pp. 342-3 parlano di «direttive primarie» e «direttive secondarie»; Velluzzi (2013b), p. 33 utilizza invece le espressioni «argomenti di primo grado» e «argomenti di secondo grado».

che devono rispettare.<sup>72</sup> È a queste regole che ora è necessario rivolgersi per capire se sia possibile fare a meno degli argomenti in cui compare il riferimento al legislatore. Si tratterà di capire, cioè, se il riferimento all'intenzione del legislatore sia un'opzione possibile tra le tante o se, al contrario, sia in qualche modo prescritta.

Così dichiarato lo scopo del presente paragrafo, è necessario circoscrivere fin da subito il campo d'indagine dalle disposizioni che concernono, direttamente o indirettamente l'interpretazione, a quelle che si riferiscono esclusivamente all'interpretazione delle fonti del diritto, tralasciando così le disposizioni che disciplinano l'interpretazione del contratto.<sup>73</sup> Circoscrivendo ancora l'area di interesse, inoltre, possiamo dire che ciò che rileva qui indagare sono le disposizioni che si occupano direttamente (e non indirettamente)<sup>74</sup> dell'attività interpretativa in generale (e non di una serie circoscritta di fonti, di un singolo documento, disposizione o termine)<sup>75</sup>. Una volta operata questa specificazione, l'articolo che resta a

---

<sup>72</sup> Chiassoni (2009) distingue le direttive di secondo livello in tre sottocategorie a seconda di quale sia la loro funzione. In particolare, secondo l'autore, è possibile parlare di 1. direttive selettive che «prescrivono di quali codici primari gli interpreti devono servirsi per attribuire un significato giuridicamente corretto a una disposizione» sicché si daranno codici interpretativi monistici, pluralistici o olistici a seconda di quanti siano i codici primari il cui uso è prescritto; 2. direttive procedurali che «prescrivono le modalità di utilizzazione dei codici primari previamente selezionati, e si rendono necessarie qualora un codice interpretativo sia, sotto tale profilo, pluralistico o olistico»; 3. Direttive preferenziali che «stabiliscono a quali condizioni il risultato dell'utilizzazione di uno o più codici primari possa, tutto considerato, essere ascritto ad una disposizione come il “suo” significato giuridicamente corretto» (pp. 115-6).

<sup>73</sup> Per una analisi del ruolo della volontà e delle intenzioni nell'interpretazione dei contratti si veda Gentili (2015).

<sup>74</sup> Va ricordato che non è possibile fornire un inventario completo delle disposizioni che, pur non disciplinando direttamente l'interpretazione, comunque la influenzano e condizionano. Per una breve lista di queste si veda Guastini (2011b), p. 308.

<sup>75</sup> La lista di queste disposizioni può includere: l'art. 1 cod. pen. e l'art. 14 disp. prel. cod. civ.; le leggi d'interpretazione autentica; le definizioni legislative. Sebbene ne escludo l'analisi dal percorso principale del lavoro, vale la pena spendere due parole in nota in merito alle c.d. leggi di interpretazione autentica dal momento che esse richiamano direttamente la questione delle intenzioni del legislatore. Si dice “di interpretazione autentica” o “interpretativa” qualsiasi legge o disposizione legislativa che abbia come contenuto la determinazione del significato di una o più disposizioni legislative ad essa precedenti (cfr. Tarello (1980), pp. 241 e ss. e Guastini (2011b), pp. 81 e ss.). Di qui l'opinione comunemente accettata per cui le leggi interpretative, offrendo l'interpretazione di disposizioni precedenti, avrebbero valore retroattivo. Per quanto concerne qui, il problema principale di tali leggi dipende dalla spiegazione della loro “autenticità”. L'aggettivo “autentica”, infatti, mirerebbe a sottolineare che l'interpretazione è proposta dal medesimo soggetto che ha emanato la disposizione in oggetto. Ora, dal momento che le disposizioni oggetto dell'interpretazione autentica sono disposizioni legislative, il soggetto dell'interpretazione è, ancora una volta, “il legislatore”. È evidente che qui, la determinazione di chi sia “il legislatore” è indispensabile, pena l'inadeguato utilizzo del termine “autentica”. Il problema, tuttavia, è che le leggi di interpretazione autentica mirano a fornire l'interpretazione che si ritiene essere corretta (ma cfr. Chiassoni (2009) per un'analisi di altre concezioni delle leggi interpretative) di disposizioni precedenti. Il che implica che, anche sorvolando sulla difficoltà di considerare l'organo legislativo come un unico soggetto, “il legislatore” che offre l'interpretazione molto probabilmente non corrisponderà a quello che ha voluto la disposizione legislativa. Nel tentativo di ovviare al problema dell'identificazione

disposizione della nostra analisi è l'art. 12, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile (d'ora in avanti "Preleggi").<sup>76</sup> L'art. 12, comma 1 dispone quanto segue: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Come è evidente, anche l'articolo 12 delle Preleggi menziona il nostro ormai noto conoscente. Alcune considerazioni preliminari colgono subito l'attenzione.

Innanzitutto si può subito notare che questo articolo offre la regola dell'interpretazione della legge alla luce di una considerazione ben precisa: l'interpretazione del diritto non è fine a se stessa. Le direttive interpretative, cioè, lungi dal risolvere una curiosità ermeneutica, sono fornite in vista dell'applicazione del prodotto dell'interpretazione. Il primo presupposto di questo articolo, dunque, è che la legge è prodotta per essere applicata e che tale applicazione non può tramutarsi in una creazione di nuovo diritto.<sup>77</sup>

---

di interprete e legislatore, dunque, si è assistito ad un progressivo passaggio dall'identità dell'autore, all'identità dell'organo fino all'identità della funzione e infine all'identica collocazione gerarchica nel sistema delle fonti (Pugiotta (2003), pp. 15). Ammesso, ma non concesso, che si possa così risolvere la prima questione, l'ulteriore problema delle leggi di interpretazione autentica dipende dalla loro capacità di costituire genuina interpretazione. La ragione di tale dubbio dipende dal fatto che le leggi interpretative sono, a loro volta, enunciati in lingua che necessitano di essere interpretati. Esse, cioè, per quanto siano pensate per esplicitare la norma espressa dalla disposizione in oggetto, non sono ancora norme esse stesse (contra Guastini (2011b)). Sul tema si vedano anche Zagrebelsky (1974); Verde (1997); Gardino Carli (1997).

<sup>76</sup> L'articolo è composto in realtà da due commi. Per onore di completezza il secondo comma recita: «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato». La scelta di non considerare qui il secondo comma è motivata da una duplice ragione. La prima è che esso, occupandosi di disciplinare l'analogia giuridica e il ricorso ai principi dell'ordinamento, non tocca direttamente la questione delle intenzioni del legislatore che qui interessa. La seconda ragione per lasciare sullo sfondo il comma due dell'art. 12 è dovuta al fatto che tale comma, più che disciplinare l'interpretazione del diritto, disciplina la sua integrazione. In altre parole, il comma due stabilisce, nel caso in cui si riscontri una lacuna, quali siano i criteri per «individuare una norma che offra una soluzione a una fattispecie, ossia che riconnetta a essa una conseguenza giuridica per via non interpretativa» (Velluzzi (2013b), p. 59, n. 104). Secondo alcuni (ad esempio, Quadri (1974), p. 239) l'ordine dei due commi indicherebbe anche un'progressione preferenziale dall'interpretazione all'integrazione.

<sup>77</sup> Si può riferirsi in questo caso al principio di soggezione del giudice alla legge, laddove "soggezione" significa prima di tutto dovere incondizionato di applicazione. Tale dovere può essere poi specificato mediante alcune implicazioni. A questo proposito, Guastini (1995) scrive: «1. In primo luogo, i giudici sono soggetti alla legge nel senso che ogni provvedimento giurisdizionale deve essere fondato su una specifica norma di legge [sia essa "espressa" o "inespressa", "implicita"] [...]; 2. In secondo luogo, i giudici sono soggetti alla legge nel senso che i provvedimenti giurisdizionali devono essere materialmente *conformi* alle leggi [...]; 3. In terzo luogo, i giudici sono soggetti alle leggi nel senso che devono limitarsi ad applicarle: non sono cioè autorizzati a crearne di nuove [...]; 4. In quarto luogo, i giudici sono soggetti alle leggi nel senso che hanno l'obbligo di conoscerle, e ciò per l'ovvia ragione che la conoscenza della legge costituisce presupposto della sua applicazione [...]; 5. In quinto luogo, i giudici sono soggetti alle leggi nel senso che non sono in alcun caso autorizzati a rifiutarne l'applicazione [...]» (pp. 115-9).

La seconda considerazione è direttamente conseguente a questa prima. La legge va applicata, certo, ma essa non si offre al giudice quale strumento palese, trasparente e indubitabile. Per adempiere all'onere dell'applicazione della legge, dunque, i giudici devono prima di tutto confrontarsi con la sua interpretazione. Il secondo presupposto di tale articolo, dunque, è che le disposizioni di legge possono avere differenti significati.<sup>78</sup> Va detto, però, che non è mancato chi abbia sottolineato che l'espressione "significato proprio delle parole" servisse ad affermare in realtà l'univocità di significato che stava all'interprete rintracciare.<sup>79</sup> Tale tesi, tuttavia, non regge dal momento che, se così fosse, non si spiegherebbe neppure la necessità di una disposizione a disciplina dell'interpretazione in generale.

L'art. 12 delle Preleggi mira, quindi, a risolvere le complicazioni e le incertezze relative alla scelta<sup>80</sup> tra le norme alternative che possono essere espresse da un'unica disposizione, offrendo così all'interprete delle regole che, allo stesso tempo, ne limitino la libertà interpretativa. Di qui quello che è stato definito il carattere «pretenzioso»<sup>81</sup> di questo articolo che ha l'ambizione di fissare i rapporti tra legislazione e giurisdizione.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Cfr. Chiassoni (1999), p. 29. Si noti che l'idea dei molteplici significati che anima questa disposizione è in contrasto con la concezione classica delle leggi di interpretazione autentica. È interessante notare infatti, che la concezione tradizionale che si fondava sulla teoria cognitivista dell'interpretazione sosteneva che le leggi di interpretazione autentica, offrendo l'esplicitazione del significato di disposizioni precedenti, si fondassero sull'idea per cui esiste un unico significato vero.

<sup>79</sup> In maniera del tutto conforme a quanto sostenuto qui circa l'onnipresenza del riferimento al legislatore Iudica e Zatti (2007) affermano: «Si può osservare che *il legislatore sembra pensare* che ogni parola abbia un "significato proprio" (uno e uno solo)» (p. 25, corsivo mio). In maniera analoga si esprime anche Belvedere (2011). Secondo l'Autore, infatti, è possibile dire che l'uso originario di "significato proprio delle parole" quasi suggerisca «che queste abbiano un loro *vero* significato, indipendente dai contesti e dagli usi, i quali ultimi (compreso quello del legislatore) dovrebbero anzi essere confrontati con tale significato per verificare la loro "esattezza"» (p. 151). L'autore esclude questa possibilità sostenendo invece la polisemia delle disposizioni e giungendo a dire che «nella disposizione c'è un aggettivo ("proprio") di troppo» (p. 154).

<sup>80</sup> Si noti che sostenere che l'art. 12 delle Preleggi prescriva gli strumenti da utilizzare per scegliere una tra le possibili interpretazioni alternative implica affermare che esso disciplini l'interpretazione decisoria e non l'interpretazione cognitiva. La differenza tra queste due attività è presto detta: mentre l'interpretazione cognitiva offre una ricognizione dei possibili significati alternativi senza prediligere alcuno, l'interpretazione decisoria adempie a questo secondo compito di scelta tra le alternative possibili messe in luce dall'attività cognitiva. Che l'articolo 12 disciplini questa seconda forma di interpretazione è sostenuto da Quadri (1974), p. 238 e da Guastini (2011b), p. 309. A ben vedere, tuttavia, si potrebbe anche sostenere che, in virtù della ambiguità dei due canoni prescritti (significato proprio delle parole e intenzione del legislatore), sia possibile rinvenire molteplici significati anche utilizzando lo stesso art. 12. In questo senso, sarebbe possibile utilizzare l'articolo in questione anche per accrescere il numero di possibilità alternative riscontrate in sede di interpretazione cognitiva.

<sup>81</sup> Quadri (1974), p. 208.

<sup>82</sup> Cfr. Betti (1949), pp. 261 e ss.

In terzo luogo si può notare che l'art. 12, comma 1 sembra offrire una definizione<sup>83</sup> di cosa vada inteso per "interpretazione". In particolare, l'interpretazione sembra essere definita come l'*attribuzione* di senso. Di, qui, una seconda prova in favore dell'idea per cui l'art. 12, comma 1 presupporrebbe il fatto che le disposizioni possano avere diversi significati.

In fine, va ricordato che l'art. 12, sebbene offra le direttive che l'interprete deve seguire nella sua attività interpretativa, è esso stesso una disposizione. Questo implica che anche l'art. 12, come tutte le altre disposizioni, ha bisogno di essere interpretato. Questa considerazione comporta a sua volta una serie di questioni. A questo proposito ci si potrebbe chiedere innanzi tutto se vi siano dei criteri prescritti per l'interpretazione di tale disposizione. Curiosamente, infatti, considerando che tale disposizione è l'unica espressamente riferita all'interpretazione della legge in generale ci si dovrebbe chiedere se sia possibile utilizzarla anche per l'interpretazione della medesima. I problemi legati all'autoriferimento sono molteplici e non è qui il caso di affrontare o tentare di risolvere un simile paradosso.<sup>84</sup>

Posto sullo sfondo questo problema, per così dire, interno, vale la pena capire quali sono gli aspetti che un'interpretazione dell'art. 12, comma 1 dovrebbe chiarire. Innanzi tutto si tratta di capire quale sia il contenuto di tale articolo. È necessario mostrare, cioè, quali siano a) i significati di espressioni quali "significato proprio delle parole" e "intenzione del legislatore"; b) quali siano i rapporti che intercorrono tra tali canoni interpretativi prescritti. In secondo luogo si dovrà interpretare il termine "legge" per capire quale sia l'ambito di applicazione di tale articolo.

Cominciando da quest'ultima questione è stato sovente notato che "legge" può essere usato in almeno tre sensi differenti: in senso "formale"; e in due sensi "materiali".<sup>85</sup> Non vi è

---

<sup>83</sup> Si tratterebbe di una definizione legislativa implicita, ossia di una determinazione non diretta del significato del termine "interpretazione". (A proposito delle definizioni implicite cfr. Luzzati (1992)). Nella cultura giuridica europea è stato ampiamente dibattuto il ruolo delle definizioni legislative. Per molto tempo, infatti, la dottrina prevalente soprattutto in materia civile ha screditato il carattere vincolante delle definizioni legislative, riconnettendo tale rifiuto all'idea per cui le definizioni offrirebbe il significato non tanto delle parole quanto delle cose e, per questo, sarebbero soggette a giudizi di verità e falsità. Secondo tale dottrina, dunque, le definizioni legislative, qualora fossero giudicate false dalla scienza giuridica, cui spetterebbe il compito di esercitare tale controllo, non dovrebbero vincolare l'interprete nell'attribuzione di significato. Emblematica a questo proposito la posizione di Grassetti (1939). L'ipotesi per cui, al contrario, le definizioni legislative sarebbero sì vincolanti, ma non per questo non soggette, come tutte le altre disposizioni, ad interpretazione è invece sostenuta da Scarpelli (1958) e Belvedere (1977). Sul tema si veda anche Cadoppi (1996).

<sup>84</sup> Il paradosso, in questo caso, è costituito da un evidente ricorso all'infinito. Se, infatti, per interpretare l'art. 12 si facesse riferimento allo stesso quale direttiva interpretativa, sarebbe non di meno necessario interpretare a sua volta l'art. 12 quale propria metanorma. Sono molti i casi di autoriferimento nel nostro ordinamento. Per un'analisi, in particolare, delle metanorme autoreferenziali di soluzioni di antinomie si veda Colloca (2006).

<sup>85</sup> Cfr. Guastini (2010) pp. 89-103 sulle varie accezioni di "legge".

dubbio che l'art. 12 si applichi alla legge "formale", ossia a tutti quegli atti o documenti che – indipendentemente dal loro contenuto normativo – promanino dall'organo cui la costituzione conferisce la funzione legislativa. Più controversa è, invece, la questione se l'articolo si applichi anche ai due sensi "materiali" di "legge", ossia: a) a tutti quegli atti o documenti che – indipendentemente dall'organo che li promana e dal regime giuridico che li contraddistingue – esprimano norme generali e astratte; b) a tutti quegli atti o documenti che – indipendentemente dall'organo che li promana e dal regime giuridico che li contraddistingue – disciplinino la condotta dei cittadini.

Ora, è chiaro che se il significato del termine "legge" contenuto nell'art. 12, comma 1 fosse esteso ai due sensi materiali, non solo si aprirebbero le porte alla sua applicazione a una serie estesa di testi normativi – cosa che non ha particolare interesse indagare qui –<sup>86</sup>, ma comporterebbe anche un nuovo modo di intendere il legislatore. Se infatti, l'art. 12, comma 1 prescrive che l'interpretazione della legge sia offerta (anche) tenendo conto delle intenzioni del legislatore e se il termine "legge" non si riferisce solo in senso stretto al prodotto dell'attività legislativa, ecco che "il legislatore" si moltiplica diventando così sinonimo di qualsiasi persona o organo addetto alla produzione normativa.<sup>87</sup> Un'altra ulteriore accezione da aggiungere alla nostra già lunga lista di "volti" del "legislatore".

Accenata brevemente la questione dell'applicazione dell'art. 12 non ci resta che risolvere le questioni sollevate al primo punto. Quanto alla lettera a), si sono già visti, in astratto, i possibili significati di tali espressioni nel paragrafo precedente. Tenendo a mente le osservazioni lì condotte, ciò che mi propongo di fare qui, invece, è analizzare il punto b), cercando con ciò di capire, mediante alcuni riferimenti alla giurisprudenza sul tema, se possa emergere un'ulteriore prova tanto del carattere pervasivo del riferimento al "legislatore" quanto di una confusa polisemia del termine.

Dal punto di vista sintattico la formulazione dell'art. 12, comma 1 fa sorgere alcuni dubbi circa i rapporti che dovrebbero sussistere tra i due argomenti prescritti. A questo proposito, è possibile rinvenire in astratto quattro possibili alternative: «a) subordinazione dell'intenzione del legislatore al significato proprio delle parole [...]; b) subordinazione del significato proprio rispetto all'intenzione del legislatore [...]; c) pari ordinazione: secondo questa impostazione è necessario usare sia il significato proprio delle parole, sia l'intenzione del

---

<sup>86</sup> Un punto ad ogni modo interessante è però rappresentato dalla questione controversa se l'art. 12 vada applicato anche all'interpretazione delle leggi costituzionali o della Costituzione stessa.

<sup>87</sup> Scrive Guastini (2011a): «L'espressione "legge in senso materiale" è talora utilizzata [...] come sinonimo di "fonte del diritto", e l'espressione "legislatore in senso materiale" è talora usata [...] come sinonimo di "autorità normativa"» (p. 142, n. 19).

legislatore [...]; d) complementarità: in questa direzione il significato proprio delle parole è la prima e imprescindibile tappa del cammino interpretativo, tappa grazie alla quale si individua l'insieme dei significati attribuibili alla disposizione normativa, mentre l'intenzione del legislatore è lo strumento che permette di contribuire sia a delineare il quadro risolvendo problemi di vaghezza, sia a selezionare il significato da attribuire alla disposizione normativa [...]»<sup>88</sup>

Per capire se vi sia una tendenza generale della giurisprudenza in merito al chiarimento di tale rapporto, in quanto segue analizzerò alcune delle sentenze che hanno ad oggetto l'interpretazione in generale e, contestualmente, l'interpretazione dell'art. 12, comma 1. Le sentenze in questione sono tutte sentenze della Corte di Cassazione dal momento che è questa la corte tra le cui funzioni principali compare quella di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Il corsivo utilizzato permetterà di evidenziare le parti che mi propongo man mano di commentare.

«Basterebbe, infatti, osservare che se il legislatore ha ritenuto necessario precisare i mezzi di difesa per alcuni aspetti della vita personale, a fortiori deve ravvisarsi la sua volontà di tutelare quanto è più intimo e più completo rispetto alle altre manifestazioni esteriori e particolari della persona umana. Questa deduzione è tratta con il criterio ermeneutico, recepito nell'art. 12 delle Disp. sulla legge in gen., secondo cui «*scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*».<sup>89</sup>

Siamo nel 1975. La Corte di Cassazione utilizza l'intenzione del legislatore per argomentare la decisione circa il diritto alla riservatezza, derivando la volontà del legislatore in proposito dall'analisi di altre disposizioni volte a tutelare determinate manifestazioni individuali. Stabilendo con ciò che il senso dell'art. 12 cui ha appena fatto riferimento è che «conoscere le leggi non è tenerne a mente le parole, ma lo spirito e la forza». Sebbene sembra che sussista una distinzione tra lettera e intenzione del legislatore quest'ultima si può confondere con lo “spirito delle leggi”.

«Nella ricerca del significato delle norme giuridiche l'interprete non assolve al suo compito se si arresta alla sola espressione letterale delle stesse, ma deve in ogni caso, *ricercarne la*

---

<sup>88</sup> Velluzzi (2013b), pp. 60-1.

<sup>89</sup> Cass., 27.5.1975, n. 2129.

*ratio oggettivamente in esse immanente e da desumere attraverso la individuazione del fondamento e dello scopo delle norme medesime»<sup>90</sup>*

Analoga conclusione può essere tratta qui. Una cosa è «l'espressione letterale» delle disposizioni, altra la loro *ratio* che, in questo caso, è considerata in senso oggettivo perché «immanente». Nonostante tale acclamata oggettività si rileva, tuttavia, che la *ratio* è qualcosa che va desunta «attraverso la individuazione del fondamento e dello scopo delle norme medesime». Sorge per ciò il dubbio circa cosa debba essere inteso per “*ratio*” dal momento che questa viene distinta dallo «scopo delle norme medesime».

*«L'esistenza di una chiara formulazione grammaticale della norma non è sufficiente per limitare l'interpretazione all'elemento letterale, occorrendo altresì che il senso reso palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, non si ponga in contrasto con argomentazioni logiche sull'intenzione del legislatore»<sup>91</sup>*

Anche qui l'intenzione del legislatore ha valore più che complementare. Anche nel caso in cui vi sia «una chiara formulazione grammaticale» l'interpretazione letterale non è sufficiente se essa risulta in contrasto con l'intenzione del legislatore.

*«il criterio del significato letterale [...] peraltro postula l'assoluta univocità del significato delle parole adoperate dal legislatore: ora, mentre l'univocità può ritenersi insita nell'uso di un termine giuridico [...] o tecnico, altrettanto non può affermarsi per le parole tratte dal linguaggio comune, il cui significato sia plurivalente o soggetto a mutamenti nel tempo»<sup>92</sup>*

Qui, il significato letterale, postulando «l'assoluta univocità del significato delle parole» sembra criterio sufficiente per l'interpretazione – si badi, però – delle parole così *come usate dal legislatore*. L'idea che comincia a delinearsi, dunque, è che il significato letterale vada preso in considerazione in virtù del fatto che quelle sono le parole che il legislatore ha voluto utilizzare. Emerge, tuttavia, una seconda questione. Che si debba prendere in considerazione il significato letterale è vero nel caso in cui si tratti di un termine tecnico, ma non quando è in gioco un termine del linguaggio comune. Si nota qui l'acquisizione della distinzione, in merito a cosa vada inteso per “significato proprio delle parole”, tra termini (e significati) del linguaggio

<sup>90</sup> Cass. 12.11.1977, n. 4909.

<sup>91</sup> Cass., 5.4.1978, n. 1549

<sup>92</sup> Cass. 31.3.1987, n. 3097.

giuridico e termini del linguaggio comune. A questo proposito resta il problema se, nel caso in cui il significato non sia univoco perché «plurivalente o soggetto a mutamenti nel tempo», non si debba abbandonare il ricorso al «significato letterale» per volgersi all'intenzione del legislatore.

«L'art. 12 delle Preleggi, nel dettare i criteri legislativi dell'interpretazione, stabilisce, anzitutto, che, nell'applicare la legge, non si può attribuire ad essa altro senso se non quello fatto palese a) dal “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (criterio cosiddetto di interpretazione letterale); b) dalla “intenzione del legislatore” (criterio cosiddetto di interpretazione teleologica). L'interprete in forza dei suddetti criteri, deve acquistare la conoscenza della determinazione legislativa, tenendo presente come, nei diversi sistemi giuridici, alcune proposizioni siano ripetute e conclamate con costanza: una di queste è la regola (evidenziata dal citato art. 12 delle Preleggi) per cui *nel procedere all'interpretazione della legge, occorre attenersi innanzitutto e principalmente al dato letterale*. La legge va, dunque, interpretata alla lettera; e questo criterio impone al giudice di attenersi strettamente al diritto posto con la legge dello Stato. *Anche se il criterio di interpretazione teleologica tende a questo risultato: le parole sono solo il mezzo attraverso il quale si esprime l'intenzione del legislatore; e come tali vanno interpretate, ma non fino al punto di attribuire alla norma un senso diverso da quello che, dal contesto della legge, risulta corrispondere alla finalità che la norma si propone* (tradizionalmente definita anche come *ratio legis*)»<sup>93</sup>

Questa sentenza del 1996 segna un punto di svolta nell'interpretazione dell'art. 12, comma 1. L'interpretazione qui fornita circa il rapporto tra i due criteri sembra equiparare ordine sintattico e ordine gerarchico. Se, cioè, l'interpretazione secondo il «significato proprio delle parole» precede nell'esposizione il riferimento all'«intenzione del legislatore», ecco che questo secondo criterio assume carattere sussidiario. Completando la lettura emerge, tuttavia, una annotazione curiosa. «Le parole – si dice – sono solo il mezzo attraverso il quale si esprime l'intenzione del legislatore». Insomma, anche riferendosi al dato letterale permane l'aggancio con la volontà dell'autore. Bisogna interpretare alla lettera perché quelle sono le parole che ha voluto usare il legislatore. Se, tuttavia, si volesse rintracciare una volontà non espressa nelle parole, questo non giustificerebbe il riferimento alle intenzioni.

Fin qui la questione sembrerebbe chiara: prima e principalmente la lettera. Non si spiega però, per quale motivo, anziché dire che l'intenzione del legislatore non va presa in

---

<sup>93</sup> Cass. 13.4.1996, n. 3495.

considerazione fino al punto di attribuire alla disposizione un senso diverso da quello che risulta dalla sua interpretazione letterale si dica, invece, che quella non deve essere presa in considerazione «fino al punto di attribuire alla norma un senso diverso da quello che, dal contesto della legge, risulta corrispondere alla finalità che la norma si propone (tradizionalmente definita anche come *ratio legis*)». Insomma, prima il senso principale era quello dato dall'interpretazione letterale e poi quello stabilito facendo riferimento alla *ratio legis*.

«Le Sezioni Unite ritengono di aderire alla soluzione data alla dall'orientamento prevalente, sul rilievo che ad essa conducono i criteri propri della interpretazione logica cui, ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, *il giudice deve fare ricorso, con il solo limite rappresentato dalla lettera della norma nella sua massima capacità di espansione, per stabilire quale sia la reale intenzione del legislatore. Intenzione che, secondo un canone ermeneutico ormai generalmente recepito e costantemente adottato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. III 13/5/08 n. 36845 con riferimento al reato di cui all'art. 674 c.p.) va considerata non in senso soggettivo ma in senso oggettivo, come voluntas legis, sicché non è importante tanto stabilire (soprattutto se, come nel caso di specie, l'origine della norma è lontana nel tempo) quale fosse lo scopo perseguito da chi l'ha redatta, quanto piuttosto individuare quale è la funzione cui essa risponde nel contesto del sistema in cui è attualmente inserita; e ciò al di là delle parole usate che, nella loro accezione più comune, possono non essere, per le più svariate ragioni, le più idonee a compiutamente rivelare la ratio della disposizione.»<sup>94</sup>*

Dinnanzi a questa sentenza, colui che ancora si ostinasse ad attribuire caratteri antropomorfi ad organi collettivi, dovrebbe dire che, rispetto a quanto visto in precedenza, la Corte di Cassazione *ha cambiato idea*. Le Corti, tuttavia, non cambiano idea perché non hanno menti. Semmai, a cambiare nel corso dei decenni, sono i membri che le compongono e, con essi, i punti di vista.

Qui, la complessità dell'interpretazione dell'art. 12, comma 1 aumenta ulteriormente. Il giudice deve fare riferimento ad una – si badi – «reale intenzione del legislatore» nel «limite rappresentato dalla lettera della norma». Il rapporto tra i due criteri sembra dunque essere invertito: prima l'intenzione, e poi la lettera. Se non fosse che è la lettera a costituire il margine (il limite) di operazione della ricerca dell'intenzione. Ma il vero problema è un altro. Compare qui il riferimento ad una intenzione “reale”. Sembrerebbe appropriato, dunque, concludere che l'intenzione da rinvenire sia quella di un soggetto ugualmente “reale”. Invece no. Subito dopo si

<sup>94</sup> Cass., 26.11.2009, n. 5385.

chiarisce che l'intenzione "reale" «va considerata non in senso soggettivo ma in senso oggettivo, come *voluntas legis*». L'intenzione del legislatore è, dunque, la volontà della legge che, si dice – contrariamente all'idea del «limite rappresentato dalla lettera della norma» appena espressa – può andare al di là delle parole dal momento che queste «nella loro accezione più comune, possono non essere, per le più svariate ragioni, le più idonee a compiutamente rivelare la *ratio* della disposizione». Dietro l'espressione "reale intenzione del legislatore" si cela la variante "oggettiva" della "volontà della legge", che deve essere ricercata nel limite del dato letterale, ma per oltrepassare quest'ultimo. Insomma, un bel po' di confusione.

«L'art. 12 disp. gen., comma 1, (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) dispone che *il primo canone interpretativo della norma giuridica è quello letterale*, dovendosi prevalentemente attribuire alla legge il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse". *Il successivo accenno alla "intenzione del legislatore" consente il ricorso alla c.d. "interpretazione logica" nel caso in cui il senso letterale della norma non dovesse risultare di univoca e chiara interpretazione*. In tal caso, *per l'individuazione della mens legis, può farsi ricorso ai lavori preparatori, fermo comunque il fondamentale principio ermeneutico secondo il quale, una volta entrata in vigore, la norma giuridica ha una propria vita, autonoma rispetto alle intenzioni di chi la pose in essere*. Le Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema (già con la sentenza 5.7.1982, n. 4000) hanno affermato il primato dell'interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici, il cui impiego ha carattere sussidiario a causa della loro funzione ausiliaria e secondaria, riflettendo l'ordine con cui i diversi criteri interpretativi sono enunciati dall'art. 12 preleggi, secondo una gerarchia di valori non alterabile. L'indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta, pertanto, in via primaria, sul significato lessicale della stessa, che, se chiaro ed univoco, non consente l'utilizzazione di altre vie di ricerca. Ciò comporta che, quando l'interpretazione letterale di una norma sia sufficiente ad individuarne il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere ai criteri ermeneutici sussidiari, *poichè il ricorso a tali canoni secondari non può portare al risultato di modificare la volontà della norma come inequivocabilmente espressa dal legislatore*»<sup>95</sup> Cass. pen., Sez. Un., 25.2.2010, n. 15208.

Finalmente un po' di chiarezza, verrebbe da dire non appena cominciata la lettura della sentenza sopra citata. Il primo canone interpretativo – si legge – è quello letterale. Segue poi il riferimento alle intenzioni del legislatore nel caso in cui l'interpretazione letterale non desse

---

<sup>95</sup> Cass., 25.2.2010, n. 15208.

risultati pacifici. Si sottolinea inoltre l'importanza dei lavori preparatori, quasi a ricordare la difficoltà di rinvenire delle intenzioni e la conseguente necessità di offrire degli appigli che conferiscano almeno una parvenza di oggettività.

Non solo. Sembra proprio che finalmente ci sia resi conto dell'assurdità di continuare a parlare di qualcuno che ha voluto qualcosa. «Una volta entrata in vigore – si legge –, la norma giuridica ha una propria vita, autonoma rispetto alle intenzioni di chi la pose in essere». È proprio così, le leggi non sono lì per dirci chi ha voluto cosa. Il loro contenuto, cioè, va identificato e va applicato indipendentemente dalle intenzioni di chi le ha pensate, scritte, votate, emanate. Una volta che un testo è legge ciò che conta è cosa, da quel testo possiamo ricavare e come, quel contenuto, può avere ripercussioni nella società in cui “esiste” *qua* legge. Se questa idea fosse stata recepita, ma, soprattutto, se la sentenza in esame non contenesse un altro elemento che fa discutere quanto scritto fin qui in proposito, potremmo anche fermarci qui. Sfortunatamente, non è così.

Ciò che, infatti, a chiusura di quello che c'era parso un elogio della chiarezza, si afferma, è che la ragione per cui l'intenzione del legislatore è, e deve continuare ad essere, un canone interpretativo secondario è che il ricorso ad esso «non può portare al risultato di modificare la volontà della norma come inequivocabilmente espressa dal legislatore» (!). È evidente che poco resta dei buoni propositi sopra espressi. Si ritorna a parlare di volontà della norma e, soprattutto, si dice che questa<sup>96</sup> è inequivocabilmente espressa dal legislatore. Insomma, la ragione per cui non ci si deve riferire alla volontà del legislatore è che, così facendo, si rischia di modificare la volontà della norma come espressa dal legislatore. Ovvio.

«Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo

---

<sup>96</sup> Dalla lettura della sentenza non risulta chiaro se il «come inequivocabilmente espressa dal legislatore» si riferisca alla norma o alla volontà di quella. Ho scelto il termine “questa” nella parafrasi per lasciare aperta l'ambiguità. A ben vedere entrambe le interpretazioni sono possibili e, in un certo senso, non così lontane in termini di risultati. Proverò qui a delinearle per mostrare perché non sono così diverse: 1. Se ciò che è “espresso inequivocabilmente dal legislatore” è la volontà (della norma), allora è chiaro che volontà della norma e volontà del legislatore coincidono; 2. Se ciò che è “espresso inequivocabilmente dal legislatore” è la norma (e non la “sua” volontà) allora si capisce che la norma può continuare ad essere intesa letteralmente. In questo caso, però, resta comunque il fatto che la “volontà” della norma è cosa ben diversa dal suo significato “letterale”. Non solo. Se la volontà è della norma e quest'ultima è “espressa inequivocabilmente dal legislatore” allora tra il legislatore e la volontà della norma che ha espresso ci sarà una connessione (col che ritorniamo all'alternativa 1). A meno che, si intende, non si voglia dire che il legislatore aveva una volontà relativa alla norma che, poi, ha invece una volontà autonoma. Si ricordi che l'assurdità di tutto questo continua a dipendere dal fatto che né il legislatore, né il suo “prodotto” (la norma) possono avere “volontà”. Figurarsi se si dovesse dire che ne hanno addirittura due differenti.

significato e la connessa portata precettiva, *l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore*; soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, cosicchè il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa.»<sup>97</sup>

Si noti che qui la parte evidenziata corrisponde quasi completamente alla conclusione cui si perviene nella sentenza citata precedentemente. C'è, tuttavia, una differenza degna di nota. Quando ci si riferisce al secondo criterio ermeneutico raccomandato dall'art. 12, comma 1, anziché utilizzare l'espressione "intenzione del legislatore" si parla di «*mens legis*» che – tralasciando il fatto per cui, grazie a questa espressione, la legge, oltre ad avere una volontà, ha anche una "mente" – può essere sinonimo tanto dell'intenzione del legislatore nel suo senso soggettivo, quanto della *ratio legis* nel suo senso oggettivo.

Ora, in tutti e due i casi il risultato della lettura è piuttosto curioso. O, infatti, l'interprete non deve utilizzare il criterio dell'intenzione del legislatore (*mens legis* nel primo senso) perché potrebbe così pervenire alla modificazione della volontà della legge come inequivocabilmente espressa dal legislatore, o – ed è la seconda alternativa – l'interprete non deve utilizzare il criterio della *ratio legis* (*mens legis* nel secondo senso) perché potrebbe così pervenire alla modificazione della volontà della legge come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Ora, è chiaro che, dato il contesto in cui ricorre il riferimento alla *mens legis* si dovrebbe optare naturalmente per la prima alternativa. Questo permetterebbe anche di evitare l'assurdità della seconda. Come è risultato dall'analisi della sentenza precedente, tuttavia, la prima alternativa non è meno assurda.

---

<sup>97</sup> Cass, 20.4.2011, n. 12136. Cfr. anche Cass., 26.1.2012, n. 1111.

«*Quello che conta non è l'intenzione del legislatore (Cass. 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale*» Cass. civ., sez. Un., 12.4.2012, n. 5771

Ancora una volta, non è la volontà del legislatore a contare, ma quella della norma che risulta dalla lettura letterale della stessa. Che importa ciò che ha voluto il suo autore se la norma “vuole” qualcosa e ci “parla” inequivocabilmente a tal proposito?

Da quanto è emerso qui, anche quando la tendenza sia quella di escludere il riferimento alle intenzioni del legislatore, il legislatore e il carattere volontaristico che da questo promana restano comunque sullo sfondo come presupposto. Questo è particolarmente evidente in tutti quei casi in cui la scelta per il criterio “letterale” è altresì giustificata a sua volta dal fatto che nella lettera della norma si manifesta la volontà del legislatore. In questi casi, cioè, non avviene una rinuncia alle intenzioni quanto, piuttosto, una identificazione tra ciò che si è inteso dire e ciò che si è detto.<sup>98</sup> In breve, anche quando si dichiara di rinunciare alla ricerca delle intenzioni, queste continuano ad essere menzionate. Emblematico, a questo riguardo, quanto si trova scritto in una sentenza del 2011 del T.A.R Veneto:

«Il Collegio rammenta che, in base all'art. 12 Preleggi, nell'interpretazione della legge ha un valore prioritario il dato letterale, mentre *l'intenzione del legislatore è solo un ulteriore elemento* del quale tenere conto. *Orbene, nel caso di specie il legislatore ha inteso fissare una distanza non inferiore a 500 mt [...]*»<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Si considerino, a questo proposito, le seguenti sentenze (corsivo sempre mio): «Già quindi ad una prima lettura non si può concordare con la difesa dell'appellante poiché *l'intenzione del legislatore secondo il significato delle parole* – art. 12 delle Preleggi – [...]» (C. St., 28.12.2011, n. 4016); «Innanzitutto, *sul piano letterale* – canone ermeneutico comunque primario ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi – *emerge la chiara volontà del legislatore*» (T.A.R. Puglia, 06.4.2012, n. 689); «*Il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse” (art. 12 delle Preleggi) non lascia dubbi sulla volontà del legislatore*» (Cass. 26.6.2013, n. 16193).

<sup>99</sup> T.A.R Veneto, 23.2.2011, n. 307 (corsivo mio). Si noti che tra una frase e l'altra non vi è alcuna parte omessa. Il che equivale a prafrasare (ironicamente – ma non troppo) il tutto come segue: «Affermiamo qui che il dato letterale ha priorità nell'interpretazione della legge, mentre l'intenzione del legislatore è un elemento sussidiario, decisamente meno rilevante. Ora che abbiamo detto questo possiamo affermare tranquillamente che, nel caso che stiamo prendendo in considerazione, l'intenzione del legislatore era la seguente...».

In questo caso il paradosso è evidente: nel giro di poche righe si esclude il riferimento all'intenzione per poi menzionarla subito dopo. Come accade con i migliori trucchi di magia, dunque, il legislatore, anche se non si vede, c'è.<sup>100</sup>

#### 5.4. I “numeri” del legislatore e l'autorità polifonica.

Colui che, spinto da mera curiosità, volesse fare una breve ricerca utilizzando le banche dati che raccolgono le sentenze di alcune Corti italiane si troverebbe di fronte ad una serie di risultati che, per quanto non necessariamente comprovanti alcuna conclusione in merito, possono nondimeno essere considerati interessanti. Qui di seguito la lista delle ricerche terminologiche personalmente condotte in alcune banche dati e il numero di sentenze<sup>101</sup> in cui risultano presenti i riferimenti.

- Corte di Cassazione:
  - “legislatore”: 30.886.
  - “volontà del legislatore”: 3.173.
  - “intenzione del legislatore”: 784.
  - “volontà del legislatore (+) lavori preparatori”: 5.
  - “intenzione del legislatore (+) lavori preparatori”: 5.
  - “volontà del legislatore (+) lavori parlamentari”: 1.
  - “intenzione del legislatore (+) lavori parlamentari”: 7.
  
- Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali:
  - “legislatore”: 94.293.
  - “volontà del legislatore”: 6.533.
  - “intenzione del legislatore”: 1.324.
  - “volontà del legislatore (+) lavori preparatori”: 109.
  - “intenzione del legislatore (+) lavori preparatori”: 131.
  - “volontà del legislatore (+) lavori parlamentari”: 19.
  - “intenzione del legislatore (+) lavori parlamentari”: 34.

<sup>100</sup> Per osservazioni analoghe circa l'ambuità del riferimento alle intenzioni del legislatore si veda Radin (1942) che fa riferimento ad alcune sentenze per mostrare la frequente confusione al riguardo.

<sup>101</sup> Questo significa che le occorrenze possono poi variare di numero all'interno delle singole sentenze.

- Corte Costituzionale:
  - “legislatore”: 9.150.
  - “volontà del legislatore”: 1.441.
  - “intenzione del legislatore”: 330.
  - “volontà del legislatore (+) lavori preparatori”: 196.
  - “intenzione del legislatore (+) lavori preparatori”: 62.
  - “volontà del legislatore (+) lavori parlamentari”: 100.
  - “intenzione del legislatore (+) lavori parlamentari”: 32.
  
- Corte dei Conti:
  - “legislatore”: 18.257.
  - “volontà del legislatore”: 2.368.
  - “intenzione del legislatore”: 561.
  - “volontà del legislatore (+) lavori preparatori”: 8.
  - “intenzione del legislatore (+) lavori preparatori”: 8.
  - “volontà del legislatore (+) lavori parlamentari”: 29.
  - “intenzione del legislatore (+) lavori parlamentari”: 11.

Come già detto questi dati non possono essere addotti a prova di alcuna conclusione. Questo per la semplice ragione che per capire se le singole occorrenze contino in favore dell’effettiva adozione del riferimento, rispettivamente, al legislatore, alla sua volontà o alla sua intenzione, quale presunto argomento giustificativo, sarebbe necessario compiere una lettura contestuale. Non è ancora detto, cioè, che la semplice occorrenza di termini o espressioni provi che essi siano usati a supporto dell’interpretazione<sup>102</sup> o, quantomeno, sarebbe azzardato se non

---

<sup>102</sup> Questo è evidente se si considera che chiunque volesse effettuare le medesime ricerche per conteggiare le occorrenze all’interno di questa tesi riporterebbe probabilmente numeri altrettanto elevati (606 sono, precisamente, le occorrenze della parola “legislatore” in questo lavoro). Se, poi, l’aspirante “ricercatore” traesse da questo dato la conclusione per cui, nel presente lavoro, si argomenta utilizzando il riferimento all’intenzione del legislatore, tale esito non sarebbe solo errato, ma del tutto contrario allo scopo che qui ci si è prefissati. Sebbene questa considerazione sia corretta, una piccola osservazione va fatta a sottolineare la differenza. A differenza di quanto accade tra queste pagine, si può in linea di massima escludere che le sentenze di cui sopra abbiano ad oggetto direttamente le espressioni e i termini citati per commentarli o criticarli. A meno che non si tratti di espliciti riferimenti per la determinazione di cosa vada inteso per “intenzione del legislatore”, o di come o se vada utilizzato il riferimento ad essa quale canone interpretativo – cosa che avviene molto raramente e di cui ho portato numerosi esempi –, questa e simili locuzioni compaiono in senso del tutto acritico e, dunque, sospetto.

del tutto scorretto sostenere che in tutte le sentenze in cui compare il riferimento esso sia usato quale argomento.<sup>103</sup>

Fatta questa dovuta precisazione credo sia possibile comunque trarre alcune brevissime considerazioni alla luce di questi numeri.

La cosa che emerge chiaramente è che l'uso di queste espressioni – siano esse usate per argomentare o meno – è molto più esteso di quanto dovrebbe essere il riferimento a qualsiasi finzione. Se, come è emerso dalle sentenze citate e commentate, anche qualora ci si preoccupi di limitare esplicitamente l'uso del riferimento alle intenzioni del legislatore, quello subito riemerge sotto mentite spoglie, è chiaro che il rischio derivato da un uso del tutto acritico è alto. Questo è particolarmente evidente quando tutti i tentativi di screditare la metafora sono stati compiuti. È emerso, infatti, che la rinuncia all'argomento psicologico e teleologico soggettivo in nome dell'argomentazione letterale e teleologica oggettiva non ha mai davvero completamente eliminato il riferimento alla volontà del legislatore, anzi. Una volta prese le distanze dagli argomenti che lo usino in modo diretto, il riferimento al legislatore e alle sue intenzioni continua ad essere fatto con ancor più leggerezza. D'altro canto – sembrano dire gli interpreti legati a questa metafora – noi l'abbiamo detto che è una figura retorica, quindi possiamo continuare ad usarla senza problemi. Certo, si dice che il legislatore non esiste, che è una finzione, ma poi basta un punto fermo che subito la frase successiva già ospita di nuovo la metafora. La concezione volontaristica rimane sullo sfondo comune ampiamente condiviso dagli interpreti come un dato ineliminabile perché mai davvero messo in discussione.

La seconda cosa che salta particolarmente all'occhio davanti ai numeri sopra forniti è che il numero delle sentenze in cui vi sia un'associazione tra “volontà/intenzione” e “lavori preparatori/parlamentari” cala drasticamente. Questo può forse essere imputato ad una ricerca impropria, ma non va escluso che potrebbe essere indice del fatto che, nonostante si sia più volte sostenuta la necessità del riferimento ai lavori preparatori a supporto dell'intenzione del legislatore, è più frequente che quest'ultima venga menzionata senza motivare ulteriormente il percorso che ha condotto al suo (fantomatico) ritrovamento. Questo, d'altro canto, può ben essere collegato a quanto si diceva in precedenza. Se, infatti, ufficialmente si rinuncia agli argomenti teleologici soggettivi non c'è alcun bisogno di fare ricorso ai lavori preparatori per

---

<sup>103</sup> Questo è certamente vero per tutte le sentenze in cui è risultato essere presente solo il termine “legislatore”. Il caso, tuttavia, potrebbe essere diverso per le sentenze in cui compaiono le locuzioni complete. Allo stesso tempo, va tenuto in considerazione che nelle sentenze in cui compare solo il termine “legislatore” questo può essere accompagnato da espressioni non risultanti dalla ricerca quali: «ha voluto che...»; «ha inteso che...»; «non ha voluto/inteso che...»; «ha/non ha stabilito/imposto/permesso che...».

motivare la propria posizione circa l'intenzione del legislatore.<sup>104</sup> Se così fosse, però, il gioco sarebbe fatto. L'intenzione, esclusa in via ufficiale, rimane in via ufficiosa, mentre a scomparire sono solo gli sparuti supporti a giustificazione di una versione dell'intenzione e non dell'altra.

Non mi resta che considerare un ultimo punto. Alla luce delle sentenze citate, dei numeri qui offerti e delle due considerazioni appena fornite, ci si potrebbe chiedere se il riferimento al legislatore, per quanto frequente, più che essere parte di una strategia argomentativa, non costituisca piuttosto un'abitudine, una convenzione più di forma che di contenuto, una specie di "tic" che giudici e giuristi proprio non riescono ad eliminare. Questa osservazione può essere così riformulata: come facciamo a sapere quando uno degli argomenti interpretativi viene utilizzato? Come facciamo, cioè, ad essere sicuri che una parola, un'espressione, un intero paragrafo di una sentenza, conti come parte di un presunto argomento giustificativo?

Le decisioni dei giudici – per quanto solitamente divise in due parti distinte in cui si mostrano, rispettivamente, i fatti e le motivazioni – non contengono espressioni quali: «si sta ora utilizzando l'argomento sistematico» o «sebbene si sia parlato di intenzioni del legislatore non si sta facendo uso dell'argomento psicologico». Gli argomenti utilizzati sono parte integrante delle motivazioni e si mischiano tanto tra loro quanto con altre considerazioni che permettono di costruire quell'impalcatura che si ritiene idonea a giustificare. Questo significa che anche le affermazioni sull'uso degli argomenti interpretativi sono il prodotto di un'attività interpretativa. In questo senso, ci si può sempre chiedere se affermazioni che contengono il riferimento a ciò che il legislatore ha voluto, espresso, detto, possano essere considerate parti di argomentazioni.<sup>105</sup> Allo stesso tempo, si badi, è possibile sempre negare *ex post* che quei riferimenti componessero tentativi di giustificazione.

---

<sup>104</sup> Sembra essere in linea con la presente interpretazione dei dati quanto si trova scritto già in una sentenza della Corte di Cassazione del 1988: «Ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (*volutas legis*), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa» (Cass., 21.5.1988, n. 3550). Tralascio qui di commentare il fatto che qui c'è una quasi totale identificazione di volontà oggettiva della norma, dato letterale dal quale quella risulta e intenzione del legislatore intesa come *volutas legis*.

<sup>105</sup> Si considerino, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti occorrenze (corsivo sempre mio). «E' stato da più parti osservato che il termine "accordo consortile" costituisce una espressione atecnica, *con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi* alle convenzioni ex art. 30 del TUEL, come strumento alternativo all'unione dei comuni. La norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", *con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti. Tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore*, attuata con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, di sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali, ad eccezione dei consorzi imbriferi» (C. Conti, 5.6.2013, n. 112); «*Non c'è nessuna ragione per escludere che il legislatore possa dettare norme per il perseguimento di queste*

Il problema, tuttavia, è che il riferimento a ciò che il legislatore ha detto, voluto, inteso costituisce di per sé una forma di argomentazione implicita che conferisce valore a quanto si sta dicendo. Questo è quanto avviene mediante l'uso dell'argomento di autorità. Tale argomento si esplica solitamente nella forma della citazione.<sup>106</sup> L'esempio più evidente è l'uso che nel medioevo è stato fatto dell'autorità aristotelica. Era sufficiente menzionare lo Stagirita che subito il discorso si chiudeva, tanto era il rispetto per il detto aristotelico. Si può dire che, nel caso del legislatore, siamo di fronte ad un meccanismo simile? La risposta potrebbe essere sia sì che no. È sì nel caso in cui il riferimento a ciò che il legislatore ha detto si limita ad una citazione diretta della disposizione in questione. Nel caso in cui si dicesse, ad esempio: «Questo è evidente dal fatto che il legislatore, con A(xyz) ha affermato «xyz»». Questo caso – tralasciando il fatto che il legislatore, a differenza di Aristotele, non è mai esistito – potrebbe essere considerato simile a quello in cui qualcuno citasse direttamente Aristotele.

La risposta alla domanda, tuttavia, è anche (e soprattutto) no per una semplice ragione: il riferimento, solitamente, non avviene in questa forma diretta. Questo perché il compito dell'interprete non è riprodurre la disposizione così come emanata, ma rinvenirne la norma, ossia il contenuto. Compito dell'interprete, dunque, è precisamente offrire un significato e non una tautologia. Ciò che l'interprete fa, cioè, non è dire: «Il legislatore con A(xyz) ha detto «xyz»», ma: «Il legislatore con A(xyz) ha detto (inteso/significato) *rst*». Nel rintracciare tale contenuto, dunque, il riferimento non è a ciò che il legislatore ha detto (cosa per cui si potrebbe ancora utilizzare un'interpretazione «letterale» della disposizione), ma a ciò che ha voluto o inteso. Se si considera poi che tale volontà o intenzione può essere utilizzata per andare al di là del dettato letterale, si capisce bene quanto la situazione sia differente da quella in cui si

---

*finalità*: finalità che non corrispondono solo a punti di vista morali o religiosi circa la concezione della famiglia. E, allo stesso modo, *non c'è motivo di dubitare che al legislatore spetti altresì il potere* – da esercitare nell'ambito delle sue facoltà di apprezzamento discrezionale, censurabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale nei soli limiti della manifesta arbitrarietà - di valutare l'estensione dei tipi di relazione familiare, cioè di definire i confini della famiglia nella specie rilevante, in cui il divieto penalmente sanzionato viene fatto operare» (C. Cost., 518/2000); «Il richiamo generalizzato ed indifferenziato contenuto in tale comma alla L. n. 1369 del 1960 sui divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro *non può avere altro significato, nell'intenzione del legislatore, che quello di veder applicate le conseguenze sanzionatorie di tale disciplina alle ipotesi di violazione della disposizione*» (Cass., 17.3.2016, n. 5339); «D'altronde, *che il legislatore abbia avuto di mira la "flessibilità" e l'occupazione nel loro complesso, e non esclusivamente nell'ambito aziendale, è confermato dall'espressa applicabilità della norma anche all'ipotesi di trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno*» (C. cost., 202/1999).

<sup>106</sup> Si badi che non sempre la citazione costituisce l'esemplificazione di un argomento d'autorità. La citazione, cioè, non sempre viene utilizzata per mostrare la verità di ciò che viene detto, ma anche per sollevare dubbi, indagare determinati aspetti. Questa è, ad esempio, tra le funzioni che Jacomuzzi (1984) attribuisce alla citazione letteraria.

trovavano gli studiosi che citavano Aristotele. A tutto questo si aggiunga, in fine, che il legislatore, come tutti ormai sanno, non esiste.

Qual è il risultato di simili ragionamenti? Si può ancora dire che in gioco vi sia un argomento di autorità? A ben vedere sì, ma di un tipo leggermente diverso. Per capirlo, riassumiamo gli elementi che abbiamo a disposizione: 1. una finzione dotata di autorità; 2. delle intenzioni o volontà che le vengono attribuite senza che tale attribuzione sia in realtà motivata ulteriormente; 3. La combinazione di questi con la funzione di introdurre e giustificare un qualche contenuto.

Tali elementi ricordano molto le qualità che caratterizzano sintagmi quali “Si dice che”, “Si pensa che”, “Si sa che”, “Pare che” e simili. Tali espressioni, infatti, permettono di affermare qualcosa facendo contemporaneamente riferimento ad un enunciatore (cui si conferisce autorità nella misura in cui lo si cita come attendibile) esterno al contesto di enunciazione, ma che, a ben vedere, non esiste. Questo è possibile perché nella lingua italiana<sup>107</sup> il “si” impersonale utilizzato nelle espressioni esposte rappresenta un soggetto indefinito (uno, qualcuno, ognuno, tutti, ecc.) a cui è attribuito un pensiero, un’opinione, l’espressione di un enunciato, ecc.<sup>108</sup> Si utilizza così un soggetto indefinito per compiere una forma di citazione implicita, e questo spiega perché queste formule siano state associate all’espressione di una «autorità polifonica»<sup>109</sup>, un’autorità, cioè, che essendo rappresentata da un numero imprecisato di “voci”, finisce per non esistere indipendentemente dal riferimento linguistico che se ne fa.

<sup>107</sup> Lo stesso ruolo è giocato dalle particelle “se” in spagnolo (*Se dice que*) e “on” in francese (*On dit que*). Si noti che in inglese l’impersonale è dato in forma passiva (*It is said that*).

<sup>108</sup> Sebbene il contesto e le finalità siano differenti, parlando del “si” impersonale non può non venire in mente Heidegger. Come è noto, infatti, il filosofo tedesco ha criticato l’uso del “si” impersonale quale tendenza ad una scelta di vita non autentica e, quindi, incapace di libertà perché continuamente soggetta al giudizio degli “altri”. Per quanto differente, dunque, anche l’analisi di Heidegger mirava a metter in luce la personificazione di una fantomatica “alterità”. Per questa ragione, vale la pena ricordare alcune delle sue riflessioni in proposito. Particolare attenzione merita, ai fini del nostro discorso, l’ultima parte della citazione che qui propongo. Scrive Heidegger (1927): «Quelli che sono detti in tal modo «gli altri», quasi per nascondere la propria essenziale appartenenza ad essi, sono coloro che, nell’essere-assieme quotidiano, *ci sono qui* innanzi tutto e per lo più. Il Chi non è questo o quello, non è se stesso, non è qualcuno e non è la somma di tutti. Il «Chi» è il neutro, *il Si*. [...] Questo essere-assieme dissolve completamente il singolo Esserci nel modo di essere «degli altri», sicché gli altri dileguano ancora di più nella loro particolarità e determinatezza. In questo stato di irrilevanza e di indistinzione il Si esercita la sua autentica dittatura. Ce la passiamo e ci divertiamo come ci *si* diverte; leggiamo, vediamo e giudichiamo di letteratura e di arte come *si* vede e *si* giudica. [...] Il Si c’è dappertutto, ma è tale da essersela già da sempre squagliata quando per l’Esserci viene il momento della decisione. Tuttavia, poiché il Si ha già sempre anticipato ogni giudizio e ogni decisione, sottrae ai singoli Esserci ogni responsabilità. Il Si può per così dire permettersi che «si» faccia sempre appello a esso. Può rispondere a cuor leggero di tutto perché non è «qualcuno» che possa esser chiamato a rispondere. Il Si «c’era» sempre e tuttavia si può dire di esso che non sia mai stato «nessuno». Nella quotidianità dell’Esserci la maggior parte delle cose è fatta da qualcuno di cui si è costretti a dire che non era nessuno» (pp. 158-9).

<sup>109</sup> Cfr. Ducrot (1981).

La cosa interessante di questa particolare forma dell'argomento di autorità è che essa permette di attribuire autorità tanto al soggetto indefinito quanto, conseguentemente, al proprio dire. Il ricorso all'autorità (anche se fittizia), cioè, diventa automaticamente un modo per conferire autorità a quanto si sta dicendo. Si sfrutta così la possibilità di dire qualcosa, senza per questo assumersi la responsabilità di averla detta. Si crea, in altre parole, un meccanismo che, si potrebbe dire, «permette di leggere un'asserzione come il fatto stesso che essa asserisce, cioè, in conclusione, di vedere apparire il mondo attraverso il discorso tenuto su di esso»<sup>110</sup>. Accade, cioè, precisamente quanto accade con le metafore: l'uso del linguaggio permette di vedere il mondo così come lo si descrive.

Adattando questo ragionamento all'uso del riferimento al legislatore si può notare che: 1. Il legislatore esiste come "soggetto" di un discorso, di una volontà o di una intenzione solo nella misura in cui si continua a usarlo come tale; 2. L'autorità del legislatore – che dipende in realtà da regole e procedure che, come vedremo, sono già dotate di autorità – si trasferisce al suo discorso, alle sue volontà e alle sue intenzioni; 3. Le volontà e le intenzioni – non essendoci alcun reale soggetto per esse o, comunque, essendo troppo difficile rinvenirle – sono il prodotto dell'interpretazione (attività); 4. L'interpretazione (prodotto) trae autorità dal mero dichiarare che quelle sono le volontà e le intenzioni del soggetto dotato di autorità.

La circolarità, a questo punto, dovrebbe essere evidente. Ne deriva che il riferimento alle intenzioni del legislatore che doveva garantire la fedeltà dell'interprete al diritto diventa lo strumento migliore per argomentare in favore di conclusioni diverse la cui giustificazione, però, non verrà mai davvero discussa.

L'interprete che si riferisce al legislatore per giustificare la propria versione interpretativa ricorda così quanto il più noto precursore della *realpolitik* aveva detto a proposito dell'uso che i politici facevano dell'autorità divina. Scrive Machiavelli:

E veramente, mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non ricorresse a Dio; perché altrimenti non sarebbero accettate: perché sono molti i beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in sé ragioni evidenti da poterli persuadere a altrui. Però gli uomini savi, che vogliono tôrre questa difficoltà, ricorrono a Dio. Così fece Licurgo, così Solone, così molti altri che hanno avuto il medesimo fine di loro. Maravigliando, adunque, il Popolo romano la bontà e la prudenza sua, cedeva ad ogni sua diliberazione.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Ducrot (1981), p. 24.

<sup>111</sup> Machiavelli (1531), l. 1, cap. XI.

Il parallelismo tra interprete e legislatore, da un lato, e politico e divinità, dall'altro, ci fa allora dire, con un po' più di decisione, che il legislatore «la cui figura si è tinta di metafore teologiche, ha assunto i connotati di una divinità terrena»<sup>112</sup>.

#### 5.5. Le giustificazioni teoriche dell'intenzione del legislatore: cinque modelli.

Non tutti gli autori che sostengono posizioni in qualche modo connesse all'intenzionalismo concordano quando si tratta di stabilire chi sia il soggetto delle intenzioni o quali siano quelle rilevanti in sede interpretativa. In questo paragrafo sono raccolti cinque possibili risposte alla questione dell'identità del legislatore fornite dai sostenitori dell'intenzionalismo. Dal momento che affrontare una ad una le singole teorie ci avrebbe condotto lontano dal percorso unitario che con questo lavoro intendo proseguire, ho scelto di individuare cinque modelli piuttosto generali all'interno dei quali raggruppare alcune delle posizioni che mi sono parse più rilevanti. Lo scopo del presente paragrafo, dunque, è, da un lato, quello di introdurre il lettore ad alcuni argomenti in favore dell'intenzionalismo e, dall'altro, quello di mostrare le ragioni per le quali nessuno dei modelli offra una risposta soddisfacente al problema dell'intenzione del legislatore. Detto questo, i cinque modelli che analizzerò sono: 1) modello della personificazione esplicita; 2) modello dell'intenzione condivisa; 3) modello dell'intenzione collettiva; 4) modello maggioritario; 5) modello della delegazione.

##### 1) Modello della personificazione esplicita.

Il primo modello con cui è necessario confrontarsi è offerto dalla tendenza a considerare un soggetto fittizio, immaginario o un organo collettivo esplicitamente *quale* singolo individuo umano. La prima e più semplice esemplificazione di tale orientamento è quella operata da espliciti processi di antropomorfizzazione e personificazione.

L'idea per cui sarebbe possibile attribuire caratteri umani ad oggetti inanimati o fittizi reinterpretando, alla luce di questa antropomorfizzazione, i nessi causali e la concezione della natura e della società, ha origini antiche. Il diritto, le leggi, la giustizia, l'ordine naturale e la disobbedienza non fanno eccezione all'interno dei possibili oggetti della personificazione. Nella mitologia greca la personificazione delle leggi trova la sua figura in Nomos e la sua controparte in Disnomia che è, invece, lo spirito della disobbedienza e del mal governo.<sup>113</sup> Non

<sup>112</sup> Luzzati (1999), p. 522.

<sup>113</sup> Per l'analisi di alcune personificazioni nella Grecia antica si veda Stafford (2000).

diversamente, nella *Teogonia* di Esiodo, Themis – personificazione della Giustizia – è madre di Eunomia (l'Ordine), Dike (la Giustizia) e Irene (la Pace).<sup>114</sup>

La più nota tra le personificazioni classiche della legge<sup>115</sup>, però, è riscontrabile nel *Critone*. In quest'opera Platone racconta di come Socrate si rifiuti di evadere dal carcere, nonostante sia stato condannato ingiustamente. Difendendo la propria posizione, Socrate immagina che, proprio nel momento in cui si apprestasse a lasciare il carcere, le leggi facessero la loro comparsa dinnanzi a lui e lo interrogassero sulla ragione del suo gesto, mostrando la necessità che egli si sottoponga ad una decisione che, seppur ingiusta, è *voluta* dalle Leggi. Dal dialogo tra Socrate e le leggi così personificate nascerà il primo esempio per quella teoria del consenso che ha trovato in Hobbes, Locke e Rousseau i suoi massimi esponenti. Il primo contratto sociale della storia del pensiero occidentale è stipulato, possiamo dire, tra un filosofo e la legge “parlante”.<sup>116</sup>

Se è vero che la personificazione della legge ha radici antiche, tuttavia, diverso sembrerebbe il caso del legislatore. In società come quelle classiche in cui il legislatore era effettivamente un singolo<sup>117</sup> – si pensi a Dracone, Solone e Clistene ad Atene – si potrebbe dire

<sup>114</sup> Esiodo, *Teogonia*, vv. 901-6.

<sup>115</sup> La precisazione è d'obbligo: in Platone il diritto personificato è plurale. Non si tratta, infatti, della legge, ma delle Leggi.

<sup>116</sup> L'affermazione è più retorica che fedele al testo platonico. Il consenso di cui si parla nel *Critone*, infatti, non è il consenso esplicito di cui si fanno promotori Hobbes e Rousseau, quanto, piuttosto, antecedente del consenso tacito che in Locke diventa la risposta all'obiezione per cui non tutti i membri della società politica hanno effettivamente espresso consenso. Questa la posizione di Locke (1690) sul consenso tacito: «in realtà il consenso si comunica con il fatto stesso di trovarsi entro i territori di quello stato» (p. 219) Con il medesimo riguardo, così si esprimono le Leggi nel *Critone*: «[C]hi rimane, pur avendo di fronte agli occhi i criteri con cui noi pronunciamo le sentenze nei tribunali, e come tutta la cosa pubblica noi amministriamo; ebbene, costui di fatto ha già dato il suo consenso a noi; costui ammette che sarà pronto a fare ciò che eventualmente noi gli ordineremo» (51e, 1-5). In questo senso, per Rousseau e Hobbes, sarebbe più appropriato parlare di teorie del contratto più che di teorie del consenso. Mentre, infatti, l'atto di acconsentire implica che ci sia qualcosa di preesistente all'atto stesso, il contratto (almeno come immaginato dagli autori in questione) è ciò che per se stesso porta in essere l'organizzazione politica. Vale la pena ricordare, dunque, che Hobbes (1651) immagina una vera e propria formula, pronunciata in prima persona, grazie alla quale il singolo pattuisce con tutti gli altri la costituzione della società: «Io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso, a quest'uomo, o a quest'assemblea di uomini a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile» (p. 143). Allo stesso modo, per Rousseau (1762) «l'associazione civile è l'atto più volontario del mondo [...] se dunque, al momento del patto sociale, vi sono degli oppositori, la loro opposizione non invalida il contratto, ma impedisce soltanto che essi vi siano compresi: sono stranieri tra i cittadini» (p. 143). Per un'analisi del contratto sociale e del consenso nelle posizioni dei tre autori citati si veda Riley (1982).

<sup>117</sup> Anche questo, tuttavia, potrebbe essere controverso. Anche nel caso in cui ci fosse un singolo legislatore non è affatto escluso che questo non si appoggiasse a singoli consiglieri o a più ampie assemblee. Scrive giustamente Marmor (2005): «Even with respect to a single legislator, it is not always clear whether he has formed a certain intention in his official capacity or not. A legislator might hold

che la metafora di cui ci occupiamo non abbia rilevanza. A ben vedere, tuttavia, non è così. Il primo caso di legislatore “inesistente”, infatti, può essere rinvenuto proprio nell’antica Grecia, con precisione a Sparta. È ormai dato per assodato<sup>118</sup>, infatti, che Licurgo, a cui viene attribuita la formulazione della prima legislazione spartana, non sia mai esistito. Ciò nonostante, nel corso dei secoli<sup>119</sup> ci si è più volte riferiti a Licurgo come colui che ha garantito il passaggio della città laconica da una totale *anomia* ad una rinnovata *eunomia*, quasi a dover colmare l’esigenza di individuare una singola intenzione o volontà responsabile di tale progresso. L’ordinamento delle leggi a Sparta, dunque, sebbene fosse con ogni probabilità il frutto di un lungo processo durato diverse decadi e messo in atto da diverse figure, è stato invece attribuito fin da tempi antichissimi ad un singolo individuo dai tratti divini.<sup>120</sup> A Sparta, si può dire, il legislatore non solo è una finzione, ma ha addirittura un nome e diverse storie.<sup>121</sup> È proprio in società in cui il legislatore era solitamente un singolo individuo, dunque, che la metafora sembra cominciare a delinearsi.

I più noti casi di personificazione possono essere trovati, tuttavia, in pensatori come Hobbes e Rousseau. Nel secolo in cui si fa forte l’esigenza di una riflessione filosofica che guardi soprattutto all’arte del governo e alla giustificazione della società, l’antropomorfizzazione non riguarda più il diritto, ma la comunità politica nel suo complesso. Ciò che la personificazione è chiamata a spiegare, cioè, non è più l’ordine della legge, ma lo stato come “corpo” politico.<sup>122</sup>

Il Leviatano di Hobbes è, nell’immaginario collettivo, la personificazione statale per eccellenza. L’immagine di copertina che accompagna l’opera fin dalla sua prima edizione spiega bene l’intento dell’autore: dare una forma all’unità che i consociati raggiungono

---

certain intentions, or rather hopes, unofficial, as it were. Can we say that in this case he has the intention that his intention not be taken into account by the courts?» (p. 122, n. 2).

<sup>118</sup> Per una bibliografia in proposito cfr. Kōiv (2003), p. 160 n. 67. Kōiv definisce quella di Licurgo una «pseudo-storia» e offre, tra l’altro, un’analisi dettagliata dei testi classici che parlano del mitico legislatore definendolo ora come un uomo ora come un semi-dio. La paternità di Licurgo, inoltre, veniva attribuita ad un altrettanto mitico Re di nome (guarda caso) Eunomo (Ordine).

<sup>119</sup> Kōiv (2003), p. 164.

<sup>120</sup> Anche nel *Cratilo*, Platone fa utilizzare il termine *nomoteta* ai protagonisti del dialogo tanto per riferirsi al legislatore umano quanto a quello divino. In entrambi i casi, compito del legislatore è dare il nome alle cose. Il buon legislatore, dunque, si distinguerebbe da quello cattivo dalla capacità di dare i giusti nomi alle cose.

<sup>121</sup> La più nota biografia è quella scritta da Plutarco nell’opera *Vite parallele*.

<sup>122</sup> Per una interessante analisi delle diverse immagini e metafore dello stato nel panorama italiano si veda Costa (1986). Tra le altre cose, l’autore propone una lettura delle teorie che spiegano il rapporto stato-società alla luce di una metafora direzionale dall’alto verso il basso e viceversa.

mediante il patto sociale.<sup>123</sup> Nell'immagine scelta da Hobbes per la sua opera lo stato è così un corpo umano composto da una moltitudine di individui che, nel dar vita all'associazione politica, non si distinguono più gli uni dagli altri. L'enorme Leviatano domina la città dall'alto brandendo una lama, quasi ad anticipare al lettore che «[i] patti senza la spada non sono che parole»<sup>124</sup>. Il gigante che porta il nome del mostro biblico<sup>125</sup>, dunque, è persona a tutti gli effetti.<sup>126</sup>

Ora, si potrebbe dire che, anche in questo caso, trattandosi di una personificazione dello stato e non del solo organo legislativo, siamo lontani dall'idea del legislatore come metafora. La ragione per cui, anche in questo caso, l'osservazione non è appropriata dipende dal fatto che per Hobbes ciò che solamente rende lo stato una "persona" è il suo rappresentante, ossia il sovrano e legislatore. Scrive Hobbes:

Una moltitudine diviene *una sola* persona, quando gli uomini [che la costituiscono] vengono rappresentati da un solo uomo o da una sola persona e ciò avviene col consenso di ogni singolo appartenente alla moltitudine. Infatti è l'unità di chi rappresenta, non quella di chi è rappresentato, che rende *una* la persona; ed è colui che rappresenta che dà corpo alla persona e ad una persona soltanto<sup>127</sup>

In virtù di tale rappresentanza e a seguito della precedente antropomorfizzazione dello stato, però, stato e legislatore vengono a coincidere. Nelle parole di Hobbes:

<sup>123</sup> Scrive Hobbes (1651): «Fatto ciò [ossia, pronunciato il patto] la moltitudine così unita in una sola persona si chiama STATO, in latino CIVITAS. È questa la generazione di quel grande LEVIATANO, o piuttosto (per parlare con maggior rispetto) di quel *dio mortale*, al quale dobbiamo, sotto il *Dio immortale*, la nostra pace e la nostra difesa.

<sup>124</sup> Hobbes (1651), p. 139.

<sup>125</sup> La descrizione del Leviatano nella Bibbia si trova in Giobbe 40,41. Al termine di una lunga descrizione fisica del mostro marino, il testo biblico recita: «Nessuno sulla terra è pari a lui, creato per non aver paura. Egli domina tutto ciò che superbo s'innalza, è sovrano su tutte le bestie feroci» (Gb 41:25-26). La scelta di Hobbes per il riferimento è probabilmente dovuta al fatto che il mostro marino si trova descritto in tutta la sua forza, potenza e magnificenza nelle parole che Dio rivolge a Giobbe per mostrargli la sua ignoranza e pochezza al confronto con Dio stesso, creatore di simili esseri. Allegoricamente, la potenza del Leviatano, essendo esso opera divina, discenderebbe direttamente da Dio. Di qui la caratterizzazione hobbesiana dello stato come Dio mortale sotto il Dio immortale.

<sup>126</sup> Emblematico a questo riguardo quanto scritto da Hobbes (1651) nell'Introduzione: «L'*arte* si spinge anche più avanti attraverso l'imitazione di quel prodotto razionale che è l'opera più eccellente della natura: l'*uomo*. Viene infatti creato dall'arte quel grande LEVIATANO chiamato REPUBBLICA o STATO (in latino CIVITAS) che non è altro che un uomo artificiale, anche se ha una statura e una forza maggiori rispetto all'uomo naturale, per proteggere e difendere il quale è stato voluto» (p. 5). Interessante notare che in Hobbes i riferimenti organicistici si fondono con quelli meccanicistici. Secondo Hobbes, infatti, di qualsiasi cosa possieda movimento (inclusi gli automi, quali macchine mosse da molle e ruote) può essere detto che abbia "vita". Cfr. Gargani (1971).

<sup>127</sup> Hobbes (1651), p. 134. Per un'analisi del concetto di persona in Hobbes e, in generale, della personalità dello Stato si veda Runciman (1997).

In tutti gli Stati il legislatore è unicamente il sovrano – sia questi un solo uomo, come nella monarchia, sia un’assemblea, come nella democrazia o nell’aristocrazia. Il legislatore, infatti, è colui che fa la legge e soltanto lo Stato prescrive e comanda l’osservanza di quelle norme che chiamiamo legge; perciò *il legislatore è lo Stato*.<sup>128</sup>

Riassumendo, il legislatore può essere un solo individuo o un’assemblea, il legislatore variamente inteso è lo Stato, quindi, il legislatore – individuo o assemblea che sia – è il grande Leviatano. Se, inoltre, dove c’è persona c’è intenzione, ecco che la personificazione permette ad Hobbes di sostenere che la legge altro non è che un comando e che «un comando consiste in una dichiarazione o manifestazione della volontà di colui che comanda»<sup>129</sup>. Dal che segue che

la legge non può mai essere contro la ragione, e che legge è non la lettera – ossia ogni interpretazione letterale di essa – ma quella che è conforme alla intenzione del legislatore. Questo è vero, ma il dubbio è un altro: di chi sia quella ragione che andrà accettata come legge. Non ogni ragione privata [...], ma la ragione e il comando di questo nostro uomo artificiale, lo Stato. Inoltre, il fatto che lo Stato mediante il rappresentante sia un’unica persona rende difficile che sorgano contraddizioni tra le leggi.<sup>130</sup>

Antropomorfizzazione dello stato e antropomorfizzazione dell’organo legislativo, in Hobbes, coincidono. Siamo di fronte – potremmo dire parafrasando E. Kantorowicz<sup>131</sup> – ad *un* Re con *due* corpi. Un corpo mortale a rappresentanza di quello immortale, il legislatore persona e il Leviatano sovranità, presenti in un’alternanza tale per cui il primo esiste come rappresentante del secondo e il secondo si dà solo mediante il primo.

Cosa dire, invece, del caso Rousseau? Ritengo che, anche qui, sia possibile trarre una conclusione analoga. Anche il filosofo francese, infatti, è ben noto per la sua idea di un “corpo” politico dotato di volontà. In particolare, secondo Rousseau, lo stato è quella «persona pubblica»<sup>132</sup> formata da tutti i membri che hanno messo in comune i propri beni «sotto la suprema direzione della volontà generale»<sup>133</sup>, diventando così parti «indivisibili del tutto»<sup>134</sup>. A guidare lo stato in direzione del fine per cui è stato istituito – ossia la realizzazione del bene

<sup>128</sup> Hobbes (1651), p. 220 (corsivo mio).

<sup>129</sup> Hobbes (1651), p. 223-4.

<sup>130</sup> Hobbes (1651), p. 223.

<sup>131</sup> Kantorowicz (1957).

<sup>132</sup> Rousseau (1762), p. 25

<sup>133</sup> Rousseau (1762), p. 24.

<sup>134</sup> Rousseau (1762), p. 24.

comune – è quella volontà generale che non si risolve nella somma delle volontà individuali e che si esercita mediante la sovranità. La sovranità è tanto inalienabile, poiché «il corpo sovrano, il quale è soltanto un *ente collettivo*, non può essere rappresentato che da se stesso»<sup>135</sup>, quanto indivisibile, ossia deve tenere conto della partecipazione di tutti.<sup>136</sup>

Ora, come si collocherebbe, in questo discorso, il legislatore? Per capirlo è necessario ricordare la critica che Rousseau muove a tutti coloro che tentino di dividere il corpo sovrano in più parti. Scrive Rousseau:

[I] nostri scrittori politici, non potendo dividere la sovranità nel suo principio, la dividono nel suo oggetto: la dividono in forza e volontà, in potere legislativo e potere esecutivo; in diritto d'imposta, di giustizia e di guerra; in amministrazione interna e in potere di trattare con lo straniero: a volte confondono tutte queste parti altre volte le separano. Essi fanno del corpo sovrano un ente fantastico e formato da elementi giustapposti; è come se componessero un uomo con parecchi corpi, dei quali uno abbia gli occhi, uno le braccia, un terzo i piedi, e nient'altro. [...] Dopo aver smembrato il corpo sociale con un gioco di prestigio da fiera, ne riuniscono i pezzi.<sup>137</sup>

Secondo Rousseau l'errore dei teorici che cercano di smembrare il corpo sovrano è dovuto al fatto che essi non si rendono conto che una cosa è la sovranità del corpo politico come ente collettivo, altro le sue emanazioni. Al contrario, secondo Rousseau, il corpo che nasce con il patto sociale è uno ed è indivisibile. Ciò che tuttavia, è necessario fare è «imprimergli il movimento e dargli la volontà mediante la legislazione»<sup>138</sup>. Se è la legislazione a dare movimento e volontà al corpo politico ecco che la legge altro non sarà che l'atto con il quale la volontà generale delibera su una materia altrettanto generale. Se, però, la volontà generale è la volontà del corpo sovrano nel suo insieme, allora «il popolo, soggetto alle leggi, ne deve essere l'autore», mentre il legislatore sarà solo l'enunciatore di tale volontà.<sup>139</sup> Anche in questo caso, dunque, l'antropomorfizzazione della comunità politica porta con sé il legislatore che diventa parte integrante della costruzione umanoide.

<sup>135</sup> Rousseau (1762), p. 38 (corsivo mio).

<sup>136</sup> In una nota Rousseau (1762) specifica, infatti, che la generalità della volontà non implica unanimità, ma, invece, «è necessario che si tenga conto di tutti i voti; ogni esclusione formale rompe la generalità» (p. 39, n. 1).

<sup>137</sup> Rousseau (1762), p. 39.

<sup>138</sup> Rousseau (1762), p. 52.

<sup>139</sup> Rousseau (1762), p. 53.

Non mi soffermo eccessivamente nella critica di questo modello per due ragioni. Innanzi tutto, in virtù della complessità dei sistemi contemporanei è difficile trovare analoghe posizioni in tempi recenti, in secondo luogo, come è stato ripetuto più volte, c'è accordo unanime circa l'impossibilità di considerare un corpo collettivo quale singolo individuo.

## 2) Modello dell'intenzione condivisa.

Questo secondo modello cerca di supplire ai problemi derivanti dal modello precedente nella misura in cui rifiuta che si possa parlare del gruppo quale soggetto delle intenzioni. Secondo questo modello, invece, se è possibile parlare in senso lato di intenzioni di un gruppo è solo perchè i suoi membri condividono particolari intenzioni individuali con medesimo contenuto. Per illustrare questo modello ricorrerò alla posizione di Andrei Marmor.

Nell'opera *Interpretation and Legal Theory* Marmor distingue due possibili usi del riferimento alle intenzioni del legislatore. Nel primo caso, le intenzioni del legislatore risultano rilevanti al fine della *identificazione* dell'oggetto dell'interpretazione giuridica, nel secondo, esse sono utilizzate quale strumento di *determinazione* del contenuto dell'oggetto precedentemente individuato. Ai nostri fini, ciò che, per ora<sup>140</sup>, rileva è la seconda modalità di utilizzo. Bisognerà capire, cioè, in che misura Marmor avalli il riferimento alle intenzioni del legislatore in sede interpretativa e, soprattutto, chi sia "il legislatore" cui si riferisce.

In via preliminare Marmor afferma che l'intenzionalismo si presenta tanto come una teoria descrittiva, quanto come teoria normativa. Nella prima versione, chi sostiene una posizione intenzionalista afferma che l'esistenza di specifiche intenzioni che accompagnino le disposizioni emanate è una questione di fatto che non può essere ignorata. I testi legislativi – secondo questa posizione – non possono essere considerati frutto di atti non intenzionali. La tesi normativa dell'intenzionalismo, invece, conduce a sostenere che, a fronte del dato di fatto, le intenzioni del legislatore offrono al giudice una ragione per decidere su un caso in accordo con esse.<sup>141</sup> Alla luce di questa distinzione – afferma Marmor – chiunque volesse avallare l'intenzionalismo così specificato, dovrebbe rispondere ad alcune questioni: 1. Chi è il soggetto delle intenzioni? 2. Quali sono le intenzioni rilevanti per l'interprete? 3. Quali sono i casi in cui ci si deve riferire alle intenzioni? 4. Perché l'interprete dovrebbe riferirsi a queste intenzioni a

<sup>140</sup> Anticipo qui che Marmor considera il riferimento alle intenzioni del legislatore come essenziale per l'identificazione del diritto in virtù della natura autoritativa di questo. La questione è di primaria importanza dal momento che questa tesi – che Marmor mutua da Raz – è il punto di collegamento tra intenzioni e giustificazione dell'autorità del diritto. In virtù della rilevanza della questione, affronterò tale tesi (nella versione raziana) più avanti, nel tentativo di mostrare che l'autorità del diritto non può dipendere dalla autorità del suo "autore".

<sup>141</sup> Marmor (2005), p. 120.

quelle condizioni in sede interpretativa? Proseguiamo con ordine nel tentativo di rintracciare le risposte che l'autore fornisce a queste questioni.

Nel discutere le ragioni per cui molti hanno assunto posizioni scettiche in merito alle intenzioni del legislatore, Marmor sostiene che l'argomentazione solitamente portata a supporto di tale posizione sia la seguente:

1. L'intenzione è un predicato mentale, solo coloro che hanno "menti" possono formare intenzioni;
2. Un gruppo non possiede una "mente";
3. Le intenzioni non possono essere attribuite al gruppo a meno che non vengano identificati degli individui le cui intenzioni contino come intenzioni di gruppo;
4. Nel caso dell'organo legislativo non ci sono determinate procedure per dire che l'intenzione di uno conti come intenzioni di tutti;
5. Quindi: Non si può parlare di intenzioni del legislatore.

Ora, secondo Marmor, l'errore di questa argomentazione consiste nel confondere le intenzioni *del* gruppo con le intenzioni che i suoi membri *condividono*. Scrive l'autore:

We must distinguish between the idea of a *group-intention*, which the skeptic rejects, and that of *shared intentions*, which is the relevant concept here. The former is purportedly the intention of a group, organization etc, as such, which is somehow distinct from the intentions of any of its individual members. Presumably, the skeptic is opposed to the ontological perplexities raised by the potential reference of this concept. But the idea of shared intentions involves no such ontological perplexities. Even if you are a skeptic about the idea of group intentions, you cannot deny that it is possible for many people to have basically the same kind of intentions (or at least very similar ones).<sup>142</sup>

Secondo Marmor, dunque, in questo modo si rispetta il requisito per cui le intenzioni necessitano di una mente individuale per essere prodotte e, allo stesso tempo, si comprende come sia possibile parlare, in senso lato, di intenzioni di gruppo. Queste ultime, cioè, altro non sono che intenzioni dei singoli con medesimo contenuto.<sup>143</sup> Ciò nonostante – afferma l'autore – sarebbe un errore sostenere che si tratta semplicemente di un mero conteggio. Ciò che è necessario per poter parlare delle intenzioni del corpo legislativo, infatti, è che le intenzioni condivise rilevanti siano quelle in grado di definire il gruppo per quel particolare tipo di gruppo che esso è. In breve, per Marmor, il legislatore quale "soggetto" di intenzioni è effettivamente

<sup>142</sup> Marmor (2005), p. 124.

<sup>143</sup> Ekin (2012), p. 49, definisce questa teoria *summative account*. Mostrerò nell'analisi del prossimo modello la distinzione tra intenzione condivisa e intenzione collettiva.

l'intero gruppo nella misura in cui i suoi membri condividono delle intenzioni rilevanti che fanno del gruppo quel gruppo particolare.

Così individuato il “soggetto” delle intenzioni come un numero più o meno ampio di individui che condividono alcune intenzioni con medesimo contenuto, possiamo passare al punto 2, ossia al tipo di intenzioni che risultano rilevanti in sede interpretativa.

Nel tentativo di trovare soluzione a tale questione, Marmor distingue due tipi di intenzioni attribuibili in astratto al “legislatore”: a) le intenzioni relative a ciò che il legislatore mira a realizzare o evitare emanando una legge; b) le intenzioni del legislatore circa l'appropriata applicazione di quella legge. Tali tipi generali possono poi essere ulteriormente specificati. Vediamo come utilizzando il caso, ormai proverbiale e utilizzato anche da Marmor, dell'ordinanza che vieta l'accesso ai veicoli nel parco.

Per quanto riguarda le intenzioni al punto a) si può dire che il legislatore ha inteso a1) vietare l'accesso ai veicoli, qualsiasi cosa questo significhi; a2) realizzare una serie di intenzioni ulteriori (*further intentions*) quali, ad esempio, la riduzione dell'inquinamento, la sicurezza dei bambini e via dicendo.<sup>144</sup> Tali intenzioni ulteriori vanno distinte dai motivi personali che possono aver spinto il legislatore a voler emanare quella legge in quanto non giuridicamente rilevanti. In altre parole, conterà, ad esempio, la possibile riduzione dell'inquinamento, ma non la possibilità di prendere più voti tra gli ambientalisti.

Nel caso delle intenzioni espresse in b), invece, dinnanzi, ad esempio, alla questione se le biciclette siano o meno da considerare “veicoli”, ci sono tre possibili alternative: b1) Il legislatore può non essersi posto il problema, ossia può non aver prodotto alcuna intenzione relativa a quello specifico caso;<sup>145</sup> b2) Il legislatore può aver lasciato la scelta ai giudici; b3) Il legislatore può aver deciso qualcosa in proposito.

Ora, secondo Marmor, le intenzioni effettivamente rilevanti sono le intenzioni ulteriori (a2) e le intenzioni che derivano dall'aver effettivamente deliberato qualcosa in merito all'appropriata applicazione (b3). Questi due tipi di intenzioni, inoltre, sarebbero connesse da un rapporto mezzo-fine tale per cui le intenzioni relative all'appropriata applicazione sarebbero funzionali alla realizzazione delle intenzioni ulteriori.<sup>146</sup>

Mostrato quali siano le intenzioni rilevanti è necessario capire quali siano i casi in cui l'interprete potrebbe riferirsi ad esse. Ebbene, secondo Marmor, tali casi sono i c.d. casi difficili,

<sup>144</sup> Marmor (2005), p. 126.

<sup>145</sup> Secondo Marmor (2005), qualora questo fosse il caso, le intenzioni sarebbero irrilevanti perché non rintracciabili. L'autore rifiuta, dunque, il riferimento ad un legislatore ideale o ipotetico (p. 130). Contra Velluzzi (2007), p. 282.

<sup>146</sup> Marmor (2005), p. 131.

ossia tutti quei casi in cui le regole e le convenzioni linguistiche non sono sufficienti a determinare la norma espressa dalla disposizione.<sup>147</sup> È solo quando l'interprete si trova dinnanzi a simili casi, dunque, che le intenzioni del legislatore possono offrire un utile strumento al fine della determinazione del contenuto. In tutti gli altri, secondo Marmor, non è neppure appropriato parlare di "interpretazione".

Giunti a questo punto non resta che considerare la risposta alla questione di valenza normativa. Perché, cioè, l'interprete dovrebbe riferirsi a quelle particolari intenzioni in quei particolari casi? Ebbene, secondo Marmor, la ragione dipende dall'applicazione della teoria dell'autorità così come formulata da Joseph Raz.<sup>148</sup> Dal momento che affronterò questa teoria nel dettaglio in seguito, mi sia concesso essere piuttosto breve in questa sede. Secondo Marmor, le intenzioni del legislatore contano perché 1) le direttive non sono vincolanti in virtù del loro contenuto, ma in virtù della loro provenienza autoritativa e 2) l'autorità del legislatore è un'autorità fondata sull'esperienza.<sup>149</sup>

Mostrata così la proposta di Marmor vale la pena vedere se essa sia o meno accettabile. Raccoglierò la mia critica in punti salienti.

1. Innanzi tutto va notato che se per Marmor le uniche intenzioni condivise rilevanti sono le intenzioni che fanno di quel particolare gruppo il gruppo che è, si può notare che, nel caso dell'organo legislativo, queste possono essere ridotte all'intenzione *di* legiferare. Qualsiasi cosa il termine "legiferare" possa includere (proporre un progetto di legge, scriverlo, approvarlo, votarlo ecc.), tuttavia, questa intenzione è chiaramente una intenzione *di*, ossia una intenzione che abbia come contenuto un agire e, come tale, risulta irrilevante in sede interpretativa.

2. L'importanza che Marmor attribuisce al caso in cui vi sia intenzione relativa alla appropriata applicazione al caso concreto lo porta potenzialmente nel campo dei "casi chiari". Se, infatti, l'ambito di applicazione è specificato in una disposizione e le regole linguistiche sono sufficienti a determinare il contenuto della disposizione, ecco che non ci sarà più bisogno di fare riferimento all'intenzione del legislatore. Se, invece, le regole non fossero sufficienti si dovrebbe avere una meta-intenzione per inferire le intenzioni relative all'applicazione.

---

<sup>147</sup> Va detto che, per Marmor, i casi facili non sono, dunque, i casi in cui è chiara e non equivoca l'intenzione del legislatore, ma i casi in cui, non essendo soggetti ad ambiguità o vaghezza, non necessitano affatto di interpretazione.

<sup>148</sup> L'adesione dell'autore a questa posizione è esplicitata e argomentata in Marmor (1995).

<sup>149</sup> Marmor (2005), p. 135-6. Marmor esclude che nel caso in cui l'autorità del legislatore dipenda dalla sua capacità coordinativa vi sia una ragione per fare riferimento alle sue intenzioni. Questo perché, se la capacità coordinativa è semplicemente data dall'essere in una posizione per poter *decidere* per una soluzione o per l'altra, questo compito può benissimo essere assolto dal giudice.

3. Dato il rapporto mezzi-fini che, secondo Marmor, sussiste tra intenzioni relative all'applicazione e le intenzioni ulteriori (*further intentions*) si potrebbe dire che sono queste ultime a rappresentare le meta-intenzioni per capire quale sia l'intenzione relativa all'appropriata applicazione. Il problema è che le intenzioni ulteriori – che, si noti, altro non sono che quelle che ho chiamato intenzioni *per* – non sono solitamente contenute nei testi legislativi per una ragione molto semplice: il “legislatore” non è soggetto all'obbligo di motivazione. In altre parole, il legislatore non è chiamato a giustificare le sue scelte apportando i fini o gli scopi che intende realizzare. Dal che risulta che le intenzioni ulteriori che dovrebbero condurre alle intenzioni relative all'applicazione non esistono se non nell'interpretazione che di esse offre l'interprete.<sup>150</sup>

4. Come vedremo meglio in seguito, sostenere che l'autorità del diritto dipende dall'autorità del suo “autore” non spiega perché il suo autore abbia *già* autorità né perché le leggi abbiano *ancora* autorità quando il loro autore non vi sia più. L'autorità dell'organo legislativo dipende a sua volta da norme di diritto, sicché è l'autorità del diritto ad avere priorità su quella dell'autore (se ancora così lo si vuole chiamare).

5. Il riferimento alla competenza (*expertise*) dei legislatori quale giustificazione della loro autorità e, di conseguenza, la tesi per cui l'intenzione conta perché il “legislatore” è un esperto è 5a) inverosimile dato che tutti i membri dovrebbero essere competenti in un numero imprecisato di questioni che sono, oltre che varie, molto tecniche e complesse e 5b) palesemente in conflitto con situazioni in cui i membri del parlamento siano tutt'altro che “esperti”.

### 3) Modello dell'intenzione collettiva.

Questo terzo modello può essere considerato, in un senso molto lato, come una sofisticata evoluzione del modello della personificazione esplicita. La ragione è presto detta. Tendenzialmente<sup>151</sup>, gli autori che possono essere ricompresi in questo modello escludono che gruppi, soggetti fittizi o organi collettivi possano essere personificati in modo esplicito, ma ritengono comunque che sia possibile individuare delle intenzioni collettive attribuibili al gruppo come soggetto unitario. Allo stesso tempo, la nozione di intenzione collettiva, viene solitamente distinta da quella di intenzione condivisa vista sopra nella misura in cui l'intenzione

<sup>150</sup> Ha quindi ragione Velluzzi (2007) a scrivere: « I think that, all things considered, the ideas of Marmor on legal interpretation give to the interpreter a very big amount of freedom to determine the legislature's intentions. So the relevance of the legislature's intentions to find a solution to a dispute risks to become the relevance of the judge's intentions» (p. 279).

<sup>151</sup> Dico “tendenzialmente” perché, come vedremo a breve, questo modello comprende molte varianti e alcune di esse non rinunciano ad una personificazione esplicita.

collettiva non costituirebbe la mera sommatoria di intenzioni individuali con analogo contenuto. Sebbene, dunque, vi siano dei punti di contatto con entrambi i modelli presentati, è possibile presentare il presente come un modello a sé stante in virtù delle peculiarità che ora vedremo.

La molteplicità di autori che hanno discusso di intenzione collettiva e la pluralità di punti di vista in proposito ci impedisce di presentare singolarmente le diverse varianti che di questo modello sono state proposte.<sup>152</sup> Ciò che mi propongo di fare qui, invece, è illustrare molto brevemente le proposte di quattro autori – Philip Pettit, Margaret Gilbert, John Searle e Michael Bratman – che mi sembra possano essere considerati rappresentativi di risposte differenti al medesimo problema. In seguito mostrerò perché questo modello non è adeguato a rendere conto della presunta intenzione del legislatore.

A livello intuitivo non sembra particolarmente controverso che si possa parlare di intenzioni collettive. Ci riferiamo comunemente a questo tipo di intenzioni quando facciamo affermazioni quali: “Domani il mio gruppo suonerà ad un concerto importante”, “Io, mia sorella e alcuni amici abbiamo preparato un’ottima cena” o “La famiglia Rossi sta partendo per una vacanza a Los Angeles”. L’idea sottesa a simili asserzioni è che vi sia un gruppo di persone più o meno ampio che intraprende, pianifica o esegue un’azione volontaria, consapevole, intenzionale e collettiva.

Non tutte le azioni che sono compiute da molti agenti, tuttavia, possono essere spiegate facendo riferimento alla nozione di intenzione collettiva. Il primo passo da compiere per circoscrivere l’area di interesse è quello di distinguere tra azioni che sono il frutto di un’intenzione collettiva e azioni che, pur essendo compiute da diversi individui, sono da considerarsi come la mera combinazione di atti individuali. Il classico esempio che si porta per mostrare la differenza tra queste due situazioni è quello di un gruppo composto da persone che corrono in un parco nella stessa direzione.<sup>153</sup> Esistono due modi per immaginare le ragioni che portano queste persone a compiere una simile azione e, mentre l’una non abbisogna della nozione di intenzione collettiva, l’altra – si dice – la richiede necessariamente. Il primo è il caso delle persone che corrono nella medesima direzione per ripararsi da un improvviso acquazzone che le ha colte nel bel mezzo di un pic-nic domenicale, il secondo è, invece, il caso in cui il medesimo gruppo stia realizzando una *performance*. Ebbene, per quanto da un punto di vista esterno le due azioni possano essere considerate identiche, è solo nel secondo caso che l’azione sembra a tutti gli effetti un’azione che necessita di una comune intenzione per essere compiuta

---

<sup>152</sup> Vista la difficoltà di raccogliere in una nota una bibliografia così estesa rimando, per questo proposito, a Roth (2011) e Schweikard, Schmid (2013).

<sup>153</sup> Searle (1990), p. 402.

*qua performance*. La differenza, è stato sostenuto,<sup>154</sup> è che nel secondo caso c'è un diverso atteggiamento interiore che permette di compiere affermazioni quali «noi intendiamo correre in quella direzione» anziché «io intendo correre in quella direzione». Sarebbe, dunque, questa *we-intention* a distinguere le due situazioni.

Ora, come può essere spiegata una simile nozione? Un approccio possibile ci riconduce, a ben vedere, non lontano dal modello della personificazione esplicita di cui abbiamo parlato sopra. Tale approccio, infatti, porta ad intendere la nozione di *we-intention* come una attitudine di una entità sovra-individuale. Vediamo in che modo spiega questo passaggio Pettit. Scrive l'autore:

A number of people in a plurality perform a joint action in enacting a certain performance together only if:

1. they each intend that they enact the performance;
2. they each intend to do their bit in this performance;
3. they each believe that others intend to do their bit;
4. they each intend to do their bit because of believing this. [...]
5. they each believe in common that the others clauses hold.<sup>155</sup>

Alla luce delle condizioni richieste sembrerebbe corretto concludere che le intenzioni in gioco, lungi dall'appartenere ad un soggetto sovra-individuale, siano in realtà prodotte dai singoli membri del gruppo. La distinzione rispetto a regolari intenzioni individuali dipenderebbe dalla presenza di una credenza che gli altri abbiano analoghe intenzioni a contribuire nella realizzazione della attività. Ciò nonostante, l'autore non esclude che, sebbene i singoli agenti continuino ad essere autori delle proprie intenzioni individuali, essi possano comunque, una volta uniti in una azione comune rivolta alla realizzazione di un obiettivo, costruire «nuovi agenti che abbiano una profilo intenzionale distinto da quelli dei suoi membri»<sup>156</sup>. In particolare:

A group of individuals will constitute an agent, plausibly, if it meets conditions like the following. First, the members act jointly to set up certain common goals and to set up a procedure for identifying further goals on later occasions. Second, the members act jointly to set up a body of judgments for rationally guiding action in support of those goals, and a procedure for rationally developing those judgments further as occasion demands. And

<sup>154</sup> Searle (1990), p. 402.

<sup>155</sup> Pettit, Schweikard (2006), pp. 23-4.

<sup>156</sup> Ivi, p. 33.

third, they act jointly to identify those who shall act on any occasion in pursuit of the goals, whether they be the group as a whole, the members of the group individually, certain designated members, or certain agents that the group hires.<sup>157</sup>

In un altro articolo<sup>158</sup> Pettit argomenta a favore dell'esistenza di agenti collettivi prendendo le mosse dall'analisi del *discursive dilemma*, che si realizza nel caso in cui gruppi di persone si trovino a prendere delle decisioni complesse in cui rientrino parametri diversi. Il dilemma, in questi casi, dipenderebbe dal fatto che, a seconda della procedura adottata per pervenire ai risultati – centrata sulla conclusione, o, invece, sulle premesse – questi sarebbero differenti.<sup>159</sup> Secondo Pettit, la procedura che dovrebbe essere adottata in simili casi è quella centrata sulle premesse. La ragione è presto detta. Se un gruppo si propone uno scopo da realizzare, l'unico modo per giungere ad un risultato che sia effettivamente la conclusione del gruppo è di utilizzare le premesse anziché le conclusioni cui pervengono i singoli membri. In questo senso, secondo Pettit, i gruppi che applicano questa procedura vanno considerati come agenti a tutti gli effetti poiché essi “giungono” a conclusioni indipendenti da quelle raggiunte dai loro membri. Per concludere con le eloquenti parole di Pettit:

Integrated groups and groupings can make judgements that are rejected by each of their individuals members and they can form intentions to do something such that at the moment when the intention is formed, no one member intends that the group should act that way.<sup>160</sup>

È chiaro che una proposta di questo tipo, pur considerando la pluralità di soggetti di cui un gruppo è composto, non risolve di molto il nostro problema. Se ci aspettavamo di trovare un conforto per uscire dalla metafora, siamo ritornati a tutti gli effetti al punto di partenza.

Sebbene Pettit sia forse l'autore che esprime in modo più radicale la tesi per cui dietro la formulazione di intenzioni collettive vi sia un soggetto sovra-individuale, egli non è certo

<sup>157</sup> Pettit, Schweikard (2006), p. 33.

<sup>158</sup> Pettit (2001). Cfr. anche Pettit (2003).

<sup>159</sup> Vale la pena mostrare un esempio. Si consideri una giuria composta da tre membri che si riunisce allo scopo di decidere se un individuo è colpevole o meno di aver violato un contratto. Poniamo che il caso sia controverso per due ragioni: non è chiaro se ci fosse effettivamente un contratto e, anche in quel caso, non è chiaro se ci sia stata una violazione. Alla luce di questi elementi, i giudici dovranno stabilire se si tratti di colpevolezza o innocenza avendo precedentemente votato per le due questioni preliminari. Ora, poniamo che i giudici votino come segue: A: contratto? SI; violazione? NO → colpevole? NO. B: contratto? NO; violazione? SI → colpevole? NO. C: contratto? SI; violazione? SI → colpevole? SI. A seconda della procedura adottata si potranno ottenere due risultati opposti. Vediamo. Calcolando le premesse singolarmente e poi sommandole si ottiene: [contratto?SI+NO+SI=SI] + [violazione? NO+SI+SI=SI] = SI. Diversamente, sommando le conclusioni si ottiene: NO+NO+SI=NO.

<sup>160</sup> Pettit (2001), p. 114.

l'unico. In una simile direzione, sebbene con alcune differenze, sembra andare anche Margaret Gilbert. Va precisato che Gilbert, nell'analisi dell'intenzionalità collettiva e dell'azione condivisa è particolarmente interessata ad azioni che riguardano il futuro intese quali piani intenzionali di piccoli gruppi.

Nell'articolo *Walking Together*, ad esempio, Gilbert costruisce la sua spiegazione dell'azione collettive sul modello rappresentato da due individui che intendano andare a fare una passeggiata insieme. Secondo l'autrice, per spiegare simili fenomeni quotidiani di azioni collettive è necessario capire cosa distingue situazioni in cui è possibile affermare che quella in questione è un'azione congiunta da casi in cui, pur apparendo analoga, non lo è. Che differenza c'è, ad esempio, tra due persone che, l'una accanto all'altra, si trovino casualmente a tenere lo stesso passo sul marciapiede e due persone che stiano passeggiando *insieme* sul medesimo marciapiede? Ebbene, secondo Gilbert, per capire questa differenza è necessario analizzare due differenti situazioni esemplificative del "camminare insieme". Nel primo caso, se nella persona che per coincidenza ci sta camminando accanto sullo stesso marciapiede riconosciamo un amico, ognuno di noi potrebbe avere l'intenzione di proseguire in quella passeggiata insieme. L'occorrenza di intenzioni individuali con il medesimo contenuto, tuttavia, ci permette di affermare "noi stiamo passeggiando insieme" solo in un senso debole. È ancora possibile, cioè, che ognuno dei soggetti coinvolti, non essendo sicuro circa la condivisione effettiva della propria intenzione di proseguire nella passeggiata, si senta in imbarazzo o a disagio.<sup>161</sup>

Questa situazione, secondo Gilbert, mostra che l'intenzione collettiva non corrisponde alla somma delle singole intenzioni personali<sup>162</sup>, ma richiede la presenza di una ulteriore condizione data dalla comune conoscenza che l'altro o gli altri partecipanti abbiano una analoga intenzione di compiere una attività insieme.<sup>163</sup> Per capirlo, prosegue Gilbert, è sufficiente immaginare che, nel caso in cui il nostro conoscente accelerasse il passo e ci lasciasse soli sul marciapiede, non avremmo alcun diritto di rimproverargli nulla. Ciò che manca nel senso debole del "noi passeggiamo insieme", dunque, è un concetto che spieghi l'obbligazione che l'adesione ad una attività collettiva comporta.

---

<sup>161</sup> Gilbert (1990), p. 2-4.

<sup>162</sup> Anche Ekin (2012) è critico nei confronti di quello che definisce «*summative account*». Scrive Ekin: «The central objection to summative accounts is that they fail to distinguish coincident intention from jointly held intention. That is, summative accounts are false because group action cannot be explained by pointing to the fact that several individuals acted in a certain way, unless those individual actions are in some way coordinated, cooperative, and understood by the individuals involved to constitute a group action» (p. 49).

<sup>163</sup> Gilbert (1990), p. 4.

In questo senso, secondo Gilbert, è necessario che vi sia una aperta ed esplicita adesione ad un impegno.<sup>164</sup> Tale impegno, non costituisce né uno scambio di promesse né la somma di impegni individuali, quanto, piuttosto, un impegno comune a tutti i partecipanti che nasce dalla condizionale adesione degli altri. L'impegno condiviso, cioè, non è raggiunto quando tutti si impegnano singolarmente a fare la propria parte, ma quando ciascuno esprime la propria disposizione congiuntamente con gli altri a partecipare ad una attività con uno scopo comune.<sup>165</sup> Da una simile adesione emerge, secondo Gilbert, una intenzione collettiva che non è semplicemente frutto di un agglomerato di intenzioni personali. I due partecipanti alla passeggiata, cioè, non intendono, come singoli, passeggiare in una determinata direzione accompagnati dall'altra persona, ma intendono passeggiare *insieme*.

Ciò che, secondo Gilbert, emerge dalla adesione ad un impegno condiviso è un «soggetto plurale»<sup>166</sup> che agisce e intende realizzare determinati obiettivi. Nelle parole di Gilbert:

When a goal has a plural subject, each of a number of persons (two or more) has, in effect, offered his will to be part of a pool of wills that is dedicated, as one, to that goal. It is common knowledge that, when each has done this in conditions of common knowledge, the pool will have been set up. Thus what is achieved is a binding together of a set of individual wills so as to constitute a single, "plural will" dedicated to a particular goal.<sup>167</sup>

Ancor più succintamente:

Members of some population P share an intention to do A if and only if they are jointly committed to intend as a body to do A.<sup>168</sup>

Da ultimo, secondo Gilbert, l'espressione di una disponibilità ad un impegno condiviso fa sorgere un soggetto plurale che, sebbene non possa essere considerato un singolo individuo, può essere pensato quale emulazione di un corpo singolo.<sup>169</sup> Questa spiegazione permetterebbe, secondo Gilbert, di rendere conto di alcuni criteri fondamentali per una teoria dell'intenzione collettiva. Tale spiegazione, cioè, permetterebbe di rendere conto del fatto che, una volta entrati

---

<sup>164</sup> Ivi, p. 9.

<sup>165</sup> Gilbert (2009), p. 180.

<sup>166</sup> Scrive Gilbert (1990): «I have argued that going for a walk together with another person involves participating in an activity of a special kind, one whose goal is the goal of a plural subject, as opposed to the shared personal goal of the participants» (p. 11).

<sup>167</sup> Gilbert (1990), p. 9.

<sup>168</sup> Gilbert (2009), p. 179.

<sup>169</sup> *Ibid.*

a far parte di questo corpo singolo, 1. non c'è necessità che si dia sempre il caso che ogni intenzione collettiva sia correlata a singole intenzioni personali degli individui membri (*the disjunction criterion*); 2. in assenza di particolari assunzioni di sfondo (quale, ad esempio, un accordo precedente), le parti devono concordare al fine di modificare o rescindere l'intenzione collettiva (*the concurrence criterion*); 3. ogni parte è obbligata vicendevolmente ad agire conformemente all'intenzione collettiva (*the obligation criterion*).<sup>170</sup>

L'idea che vi possa essere un'entità sovra-individuale responsabile delle intenzioni collettive è invece rifiutata da John Searle. Secondo l'autore, la ragione per cui tale tesi non è accettabile dipende dal fatto che «l'intenzionalità umana esiste solo nei cervelli dei singoli individui. E se sostituiamo un "noi" con un "io" nell'analisi dell'intenzionalità, dobbiamo dire esattamente in quale singolo cervello o in quali cervelli esiste l'intenzionalità collettiva»<sup>171</sup>. Allo stesso tempo, però, in aperta polemica con Tuomela e Miller<sup>172</sup>, Searle rifiuta di ridurre le intenzioni collettive ad una somma di intenzioni individuali accompagnata da alcune credenze.<sup>173</sup>

Dati questi assunti apparentemente in contrasto, in che modo Searle spiega le azioni collettive e l'intenzione comune che le muove? Ebbene, secondo Searle, in accordo con l'assunto di base sulla individualità delle intenzioni, intenzioni della forma "noi stiamo preparando una torta", sono effettivamente nelle "teste" dei singoli partecipanti, ma vengono formate alla luce di un generale atteggiamento cooperativo dei membri del gruppo in questione. Il concetto di cooperazione è, in questa prospettiva, fondamentale per comprendere la nozioni di azione e intenzione collettiva. Ciò nonostante, Searle non dà una spiegazione esauriente di tale concetto, e l'unica cosa che sembra emergere è che «la cooperazione *implica* l'esistenza di una conoscenza comune o di una credenza comune, ma la conoscenza e la credenza, unite alle intenzioni individuali di raggiungere un obiettivo comune, non sono sufficienti da sole per avere cooperazione»<sup>174</sup>. Allo stesso tempo, la cooperazione di cui parla Searle, non prevede che vi

<sup>170</sup> Gilbert (2009), pp. 171-9.

<sup>171</sup> Searle (2010), p. 55.

<sup>172</sup> Il modello offerto da Tuomela e Miller (1988) è il seguente: «A member  $A_i$  of a collective  $G$  *we-intends* to do  $X$  if and only if: (i)  $A_i$  intends to do his part of  $X$ ; (ii)  $A_i$  has a belief to the effect that the joint action opportunities for  $X$  will obtain, especially that at least a sufficient number of the full-fledged and adequately informed members of  $G$ , as requisite for the performance of  $X$ , will (or at least probably will) do their parts of  $X$ ; (iii)  $A_i$  believes that there is (or will be) a mutual belief among the participants of  $G$  to the effect that the joint action opportunities for  $X$  will obtain» (p. 375). Per una rivisitazione di questa posizione si veda Tuomela (2005).

<sup>173</sup> Searle (1990), p. 404. Scrive Searle (2010): «il nostro rispetto per i fatti di base, in questo caso il fatto che tutta l'intenzionalità deve esistere nelle teste degli individui, non richiede che l'intenzionalità collettiva sia riducibile all'intenzionalità individuale».

<sup>174</sup> Searle (2010), pp. 62-3.

siano necessariamente accordi precedentemente stipulati linguisticamente quali, ad esempio, promesse. Questo perché, secondo Searle, la possibilità di intraprendere attività collettive è legata a capacità che precedono l'uso del linguaggio e che, anzi, lo rendono possibile.<sup>175</sup>

La cooperazione tra i membri del gruppo comporta che ognuno intenda fare la propria parte nella realizzazione dell'azione in questione. Se, ad esempio, l'azione in questione è quella di preparare una torta, ognuno dei partecipanti dovrà avere una intenzione-in-azione<sup>176</sup> con lo scopo di preparare la torta per mezzo di una azione individuale quale, ad esempio, quella di aggiungere le uova. Scrive Searle:

Dire che l'intenzionalità è collettiva è dire che ogni agente deve assumere che gli altri membri del gruppo stiano facendo la loro parte. Che cosa significa esattamente? Vuol dire che ognuno deve assumere che gli altri abbiano una intenzione-in-azione che ha lo stesso scopo, la stessa "B collettiva" [azione collettiva], mentre la singola A [azione individuale] può essere differente perché ogni persona può eseguire solo la sua azione A.

Riassumendo, un'affermazione come "noi stiamo facendo una torta" è possibile perché io ho una intenzione-in-azione di fare una torta aggiungendo le uova e assumo che tu abbia una intenzione-in-azione relativa allo stesso obiettivo, ma mediante azioni differenti.<sup>177</sup>

L'ultima posizione che vale la pena prendere in considerazione è quella di Michael Bratman, che condivide con Searle l'idea che non esistano realtà sovra-individuali che possano essere considerati i soggetti delle intenzioni di gruppo. A differenza di quanto sostenuto da Searle e da Gilbert, tuttavia, Bratman avalla quella che lui chiama *continuity thesis* per la quale c'è continuità tra intenzione collettiva e intenzioni individuali.<sup>178</sup> In sintesi, per Bratman, per comprendere la struttura dell'intenzione collettiva

we should not appeal to an attitude in the mind of some superagent; nor should we assume that shared intentions are always grounded in prior promises. My conjecture is that we

<sup>175</sup> Searle (2010), pp. 62-3.

<sup>176</sup> L'intenzione-in-azione, a differenza dell'intenzione precedente, è parte integrante dell'azione stessa. Mentre le intenzioni precedenti sono le intenzioni che ci permettono di costruire piani d'azione per il futuro, le intenzioni-in-azione sono le intenzioni che abbiamo durante il compimento di un'azione, sia che questa sia stata preparata da un'intenzione precedente o meno. (Searle (2010), pp. 39-40).

<sup>177</sup> Secondo Searle (2010), p. 69, il contenuto dell'intenzione dei partecipanti non deve fare necessariamente riferimento al contenuto dell'intenzione degli altri. Questo è evidente, dice Searle, quando i gruppi sono molto numerosi. In simili casi, cioè, non è detto che ognuno debba sapere quale sia la parte svolta dagli altri partecipanti. Che essi stiano facendo qualcosa per la realizzazione dell'obiettivo comune, dunque, è dato semplicemente per scontato.

<sup>178</sup> Bratman (2014), p. 8.

should, instead, understand shared intention, in the basic case, as a state of affairs consisting primarily of appropriate attitudes of each individual participant and their interrelations.<sup>179</sup>

Secondo Bratman, dunque, per capire in che senso sia possibile sostenere che un gruppo abbia un'intenzione collettiva è necessario capire in che modo le intenzioni dei singoli – intese come impegni per il futuro che ci permettono di agire quali agenti dotati di piani –<sup>180</sup> siano interconnesse.

Nell'analizzare tali relazioni Bratman fa espressamente riferimento a gruppi di modeste dimensioni che non siano guidati da alcuna forma di autorità, dichiarando, ad esempio, di preferire riferirsi a due individui che dipingono un muro, piuttosto che ad un battaglione, o ad un quartetto piuttosto che ad una orchestra.<sup>181</sup>

Tendendo conto, da un lato, della necessità di prendere avvio da intenzioni individuali anziché immaginare il gruppo quale soggetto capace di intendere e volere e, dall'altro, del fatto che soggetto dell'intenzione (io) e soggetto dell'azione (noi) devono essere distinti, Bratman elabora un semplice ed efficace stratagemma. Anziché presentare la sua teoria basata su intenzioni collettive del tipo “noi intendiamo fare X”, prende avvio da intenzioni proposizionali del tipo “Io intendo *che* noi facciamo X”. Questa intenzione, dunque, è il primo tassello necessario per costruire l'intenzione collettiva. Con le parole di Bratman:

We intend to J [a joint action defined in cooperatively neutral terms] if and only if:

1. (a) I intend that we J and (b) you intend that we J.
2. I intend that we J in accordance with and because of 1a, 1b, and meshing subplans of 1a and 1b; you intend that we J in accordance with and because of 1a, 1b, and meshing subplans of 1a and 1b.
3. 1 and 2 are common knowledge between us.<sup>182</sup>

Cos'è, dunque, che ci permette di sostenere che A e B stanno condividendo l'intenzione di dipingere un muro insieme e non hanno, semplicemente, due intenzioni individuali con analogo contenuto (“dipingere il muro”)? Ebbene, secondo Bratman, A e B avranno singolarmente pianificato – ossia prodotto una intenzione per il futuro – per la quale ciascuno di essi intendeva *che* dipingessero il muro insieme. Tanto A quanto B, inoltre, realizzeranno quelle

---

<sup>179</sup> Bratman (1999), p. 111.

<sup>180</sup> Bratman (1987), *passim*.

<sup>181</sup> Bratman (1999), p. 94.

<sup>182</sup> Bratman (1999), p. 121.

intenzioni in modo compatibile a piani secondari (relativi, ad esempio, ai mezzi da utilizzare, ai tempi ecc.) e in virtù del fatto che entrambi sono a conoscenza della reciprocità delle intenzioni.

Fin qui ho cercato di illustrare, seppur a grandi linee, alcune delle teorie più note dell'intenzione collettiva. Ho scelto di raggruppare queste posizioni in un unico modello al fine di capire se esso possa essere adeguato per spiegare la plausibilità del riferimento alle intenzioni del legislatore. Se il "legislatore", infatti, è in realtà un gruppo più o meno ampio di persone, il modello dell'intenzione collettiva potrebbe risultare un plausibile strumento per giustificare la possibilità di riferirsi alle "sue" intenzioni quale soggetto collettivo. A questo punto, va detto che proporre una critica dettagliata delle posizioni presentate uscirebbe dai confini del presente lavoro. Prima di passare al modello successivo, dunque, mi limiterò a elencare brevemente le ragioni per cui questo modello, esemplificato nelle quattro teorie presentate, non risulti idoneo ai nostri fini.

La prima questione da notare è che un elemento comune alle posizioni appena presentate è dato dal riferimento a gruppi decisamente ristretti con obiettivi piuttosto semplici. Si è visto, infatti, che i casi che questi autori considerano – fare una passeggiata, preparare una torta, dipingere un muro, suonare in un quartetto – sono ancora molto lontani da quello in cui centinaia di persone si riuniscono per legiferare. La possibilità di adeguare queste analisi ad una simile circostanza, inoltre, sembra resa difficile da elementi che alcuni di questi autori considerano centrali. Si consideri, ad esempio, la nozione di impegno in Gilbert e quella di cooperazione in Searle.

Cominciando da quest'ultima, va notato che, se è vero che Searle sottolinea che la cooperazione non presuppone che si sappia effettivamente cosa l'altro stia facendo per realizzare l'obiettivo comune, è anche vero che risulta difficile trovare una analoga condizione cooperativa nel caso, ad esempio, di votazioni parlamentari. Dirò meglio perché a breve. L'impegno di cui parla Gilbert, invece, è chiaramente incapace di spiegare perché sarebbe possibile attribuire intenzioni collettive all'organo legislativo. Si è visto, infatti, che per Gilbert è fondamentale che questo impegno di partecipare all'intenzione collettiva sia espresso apertamente, cosa, questa, che è tutt'altro che evidente in casi, ad esempio, di votazione segreta.

Anche ammesso che sia possibile applicare queste tesi a gruppi molto più ampi<sup>183</sup>, tuttavia, il vero problema di questo modello è un altro e dipende dalla nozione di obiettivo cui l'intenzione collettiva dovrebbe riferirsi. Il secondo elemento comune alle posizioni considerate,

---

<sup>183</sup> Un tentativo è stato prodotto da Ekins (2012).

infatti, è il riferimento ad uno scopo che il gruppo intende realizzare. L'importanza di tale elemento sembra centrale. Per Pettit, che il gruppo stabilisca un obiettivo e tra le condizioni affinché si possa parlare di intenzione collettiva, per Gilbert è parte della nozione di impegno e per Searle è l'obiettivo stesso che permette di capire in che direzione gli individui cooperino.<sup>184</sup> Ora, qual è la natura di questo obiettivo? Da quanto emerge dalle analisi sopra condotte, tale obiettivo sembra essere principalmente un'azione; *fare* una passeggiata, *preparare* una torta, *far ripartire* un'auto, *dipingere* un muro, *suonare* in un quartetto e così via.<sup>185</sup>

Se l'intenzione ha come contenuto un'azione, però, l'intenzione collettiva cui gli autori qui si riferiscono sembra essere principalmente una intenzione *di*.<sup>186</sup> Quale sarebbe, tuttavia, l'azione che "il legislatore" come gruppo si propone collettivamente di realizzare? Questa domanda, come si è già detto, può trovare differenti risposte. Si potrebbe dire che l'azione in questione corrisponda a votare per un determinato testo, scrivere un progetto di legge, realizzare un determinato cambiamento sociale e così via. Cosa dire, inoltre, di tutti i casi in cui l'obiettivo di uno o di un gruppo minoritario sia quello di affossare la maggioranza, godere dei benefici e delle promesse di una *lobby* che ha fatto pressione in una determinata direzione, soddisfare le aspettative del capogruppo, mantenere la promessa fatta a gruppi di interesse e così via?

Si potrebbe dire che, se questi possono essere i contenuti di intenzioni individuali, l'unico obiettivo dei membri in quanto membri di quel particolare gruppo sia quello, espresso per primo, di votare per determinati testi. Anche in questo caso, tuttavia, l'obiettivo comune non giustifica che si possa parlare di intenzioni dell'intero gruppo. Non solo, infatti, alcuni avranno

<sup>184</sup> Per correttezza vale la pena notare che Gilbert (2008), pp. 9-10, riconosce il rischio derivante dalla centralità dell'obiettivo comune e sostiene che la nozione di obiettivo non è strettamente necessaria per poter parlare di un soggetto plurale. Nel caso in cui l'obiettivo manchi, infatti, ciò che conta è che, ad essere condivisi, siano almeno delle credenze o dei principi d'azione. Al di là della vaghezza di tali nozioni, che finisce per farci scorgere gruppi di qualunque genere, in qualunque circostanza, che la soluzione di Gilbert sia quantomeno traballante è evidente nell'esempio che ella fornisce a supporto della sua tesi. Secondo l'autrice, l'esempio più lampante di soggetto plurale anche in assenza di un obiettivo comune è quello della famiglia. Ora, è chiaro, al contrario, che ciò che rende la "famiglia" un gruppo è la presenza di determinate norme che stabiliscono chi, in quali circostanze e a che condizioni conti come "famiglia". Più che obiettivi, credenze o principi d'azione comune che siano, ciò che qui conta sono le regole.

<sup>185</sup> Si potrebbe obiettare che per Searle non sia solo così. Sebbene non l'abbia preso in considerazione sopra, è noto che l'analisi dell'intenzionalità collettiva serva a Searle per introdurre l'importante concetto di "riconoscimento collettivo", ossia a quell'atteggiamento collettivo che permette il mantenimento dei fatti istituzionali. Ora, la situazione è in realtà leggermente differente. Se, infatti, per Searle, per parlare di azione e intenzione collettiva è centrale la nozione di cooperazione, nel caso del riconoscimento collettivo la cooperazione non è necessaria. Scrive Searle: «La cooperazione richiede l'intenzione collettiva di cooperare, mentre il riconoscimento collettivo non richiede una forma di cooperazione e, quindi, non è necessario che vi sia una intenzione collettiva di cooperare» (p. 73).

<sup>186</sup> Non fa eccezione Bratman che, pur parlando parlando di intenzioni collettive come interconnesse intenzioni individuali della forma «Io intendo *che* noi facciamo X», semplicemente formula diversamente un analogo riferimento ad una azione.

votato a favore e altri a sfavore, ma è possibile che ci siano membri che non abbiano votato affatto. Questi casi potrebbero venire risolti sostenendo che, indipendentemente da ciò che accade in casi particolari, ciò che fa di quel gruppo un gruppo è l'obiettivo generale e comune di legiferare, ossia di produrre leggi generali e astratte. Se quello non fosse l'obiettivo, si potrebbe ancora dire, non avrebbe neppure senso parlare di organo legislativo. Questa soluzione potrebbe giustificare il riferimento ad una intenzione *di* condivisa da tutti i membri e, dunque, attribuibile all'organo di cui fanno parte. Come si è già visto, tuttavia, tale soluzione non risolve i dubbi con cui gli interpreti utilizzano il riferimento alle intenzioni del legislatore. Ancora una volta: le intenzioni *di* non sono utili in processi argomentativi finalizzati all'attribuzione di significato. Sostenere che il gruppo in questione ha inteso votare, approvare, abrogare, promuovere e così via è assolutamente ammissibile, ma dipende dall'applicazione di procedure idonee a questo scopo e ha ben poco a che vedere con le reali intenzioni dei partecipanti e, men che meno, con delle fantomatiche intenzioni di gruppo.

#### 5) Modello maggioritario.

Tra tutti i modelli che fanno in qualche modo riferimento ad una intenzione di gruppo, il modello maggioritario sembra il più promettente. Secondo i sostenitori<sup>187</sup> di questo modello, se non è possibile affermare che esista una entità superiore cui attribuire le intenzioni dell'intero gruppo, è pur sempre innegabile che, ad alcune condizioni, almeno alcuni membri del gruppo condividono delle intenzioni. Se non si desse questa possibilità – proseguono i sostenitori del modello maggioritario – non si potrebbe neppure dire che una legge è stata emanata o approvata. Allo stesso tempo, se, al contrario, possiamo affermare che un progetto di legge è stato bocciato in sede parlamentare, è solo perché le intenzioni che sarebbero state necessarie per approvarlo non erano condivise da un numero sufficiente di persone. Il ragionamento che sta dietro questo modello è, dunque, il seguente.

Quando ci troviamo dinnanzi ad un testo normativo *x* possiamo innanzi tutto chiederci se sia vero che il legislatore ha approvato o votato in favore di *x*. Per risolvere questa questione cercheremo di capire quali siano le condizioni alle quali è possibile verificare enunciati come “Il

---

<sup>187</sup> Hurd (1990) attribuisce questa posizione a Raz. Discutendo quella che egli chiama *minimal intention*, ossia la sola intenzione di votare in favore di una determinata legge, infatti, Raz (2009a) scrive: «The minimal intention is sufficient to preserve the essential idea that legislators have control over the law. Legislators who have the minimal intention know that they are, if they carry the majority, making law, and they know how to find out what law they are making» (p. 284). Come vedremo più avanti, però, la posizione di Raz è molto più complessa. Anche MacCallum (1966) dà credito alla posizione maggioritaria, sebbene non manchi di riconoscerne i limiti.

legislatore ha approvato la legge  $x$ ".<sup>188</sup> Tali condizioni saranno determinate dal sistema giuridico in questione, sicché sarà necessario rivolgersi alle regole che stabiliscono chi è l'organo deputato all'emanazione e all'approvazione di leggi, quali sono i criteri per la votazione e, soprattutto, quanti saranno i voti favorevoli necessari affinché quello che era solo un progetto, sia considerabile come legge. Una volta che ci saremo assicurati di verificare quali siano queste procedure, cercheremo di stabilire se, nel caso della legge  $x$ , esse siano state eseguite. Se così fosse, dunque, potremmo dire che il legislatore ha approvato  $x$ .

Ora, nei sistemi contemporanei in cui l'organo deputato alla funzione legislativa è composto da centinaia di membri, la condizione che stabilisce il numero di voti necessari affinché la legge sia considerata approvata non corrisponde alla totalità dei membri che compongono l'organo, ma, semmai, ad un numero che, sebbene differente a seconda del sistema o delle circostanze, possa comunque definirsi come maggioritario. Ciò che conta affinché una legge possa dirsi approvata, dunque, non è che l'intero organo voti in suo favore, ma che lo faccia un numero sufficiente dei suoi membri. Dal momento che tale numero è stabilito da una regola, non ci saranno dubbi quando ci si chiederà se quella legge sia stata o meno approvata. In fine, dunque, se possiamo dire che il legislatore ha approvato una legge, è solo perché verifichiamo che quella regola sia stata applicata e, soprattutto, perché utilizziamo il termine "legislatore" come scorciatoia linguistica per riferirci al gruppo che, in virtù di quella regola, è definibile anche come "maggioranza".

Se questo è il modo per stabilire se un testo sia effettivamente una legge – sostiene il teorico del modello maggioritario – è evidente che ciò che conta non è la posizione dell'intero gruppo a riguardo, ma solo quella di quella porzione di esso che ha effettivamente scelto di votare in favore della legge. Quando ci interroghiamo su quale sia l'intenzione del legislatore, dunque, non facciamo altro che interrogarci sulla intenzione della maggioranza, la quale, si badi, non è un'entità sovraordinata, ma l'insieme di persone che hanno condiviso l'intenzione di approvare quella legge.

Fin qui, non c'è nulla di questa prospettiva che non possa essere condiviso. Abbiamo ammesso anche noi, infatti, che tra tutte le intenzioni di cui è possibile discutere, l'intenzione *di* votare per una determinata legge è l'unica *attribuibile* al gruppo in virtù di determinate procedure. Possiamo permetterci di dire che il "legislatore" ha approvato una legge perché ci sono delle regole che ci autorizzano a dirlo e perché sarebbe troppo complesso e dispendioso soffermarsi a precisare che con "legislatore" intendiamo il gruppo parlamentare composto così

---

<sup>188</sup> Cfr. MacCallum (1966), p. 26.

come stabilito dalla costituzione e che, in questa determinata circostanza, ci riferiamo in particolare ad una maggioranza che ha approvato ai sensi di determinate norme un testo che ora costituisce, a sua volta, una disposizione normativa. Certo, resta il problema di quanti abbiano espresso un voto favorevole per errore, ma, ammesso che questi siano casi decisamente rari e isolati, possiamo dire che le regole ci aiutano ad attribuire con facilità l'intenzione di votare.

Il problema, tuttavia, è che l'intenzione di cui vanno alla ricerca gli interpreti è ben diversa. Può questo modello aiutarci a trovare risposte a quesiti circa l'intenzione che il legislatore-maggioranza ha avuto a proposito del significato di un termine o di un enunciato, o in merito a scopi e obiettivi da realizzare? A ben vedere, i problemi di questo modello quanto a queste questioni non sono diversi da quelli che affronta chiunque tenti di attribuire intenzioni all'intero gruppo. Il fatto che la dimensione del gruppo, in questo caso, sia ridotta, non comporta che sia più semplice individuare le intenzioni che i membri di esso possono condividere quanto a significati e obiettivi da realizzare. I membri del gruppo maggioritario, infatti, potrebbero aver condiviso l'intenzione di votare e, ciò nonostante, essere in disaccordo circa le ragioni che li hanno spinti a farlo.

L'errore di questo modello consiste nel pretendere che la condivisione di una intenzione *di* sia una buona ragione per sostenere che si condividono anche altre intenzioni rilevanti in sede interpretativa. Il problema, tuttavia, è non solo che questa derivazione è mal fondata, ma anche che essa può addirittura essere pensata come inversa. Non è da escludere, infatti, che, mentre per alcuni le intenzioni *che* o le intenzioni *per* possano aver condizionato l'intenzione di votare in favore di un determinato testo, per altri la medesima intenzione di votare sia stata condizionata da differenti, se non opposte, intenzioni *che* o intenzioni *per*. In fine, il problema del modello maggioritario è che non tiene conto del fatto che la maggioranza che ha votato per approvare una legge non corrisponde al gruppo che l'ha redatta.

##### 5) Modello della delegazione.

Il modello della delegazione può essere considerato come il tentativo di ovviare ad una qualsivoglia forma di personificazione del gruppo, da un lato, e, dall'altro, come una soluzione ai problemi del modello maggioritario. Secondo i sostenitori di questo modello, infatti, quando si parla del "legislatore" non si allude ad una persona singola né, tanto meno, ad una non meglio identificabile maggioranza, ma ci si riferisce molto più semplicemente agli autori dei testi che, una volta approvati, diventeranno leggi. Nel tentativo di delineare con maggiore precisione

questo modello mi riferirò alla posizione che James MacPherson definisce intenzionalismo dei delegati (*proxy intentionalism*).<sup>189</sup>

La posizione di MacPherson può essere considerata come una variante dell'intenzionalismo tesa a risolvere i «problemi metafisici e epistemologici»<sup>190</sup> derivanti dal generico riferimento alle intenzioni del “legislatore”. Secondo l'autore, infatti, la mancata specificazione del termine “legislatore” porta l'intenzionalismo tradizionale al confronto con tre questioni fondamentali che MacPherson chiama, rispettivamente, il problema della determinazione (*determination problem*), il problema del soddisfacimento (*satisfaction problem*) e il problema epistemologico (*epistemological problem*). Nello specifico: la prima questione sorge dinnanzi all'incapacità di identificare tanto il soggetto delle intenzioni quanto le condizioni per le quali ad esso possano essere attribuite le intenzioni in oggetto; la seconda riguarda le ragioni che possano giustificare la rilevanza delle intenzioni in sede interpretativa; mentre il terzo ed ultimo problema concerne le modalità di individuazione delle intenzioni.

Così definiti i problemi dell'intenzionalismo tradizionale, la proposta di MacPherson è quella di risolvere innanzi tutto il problema della identificazione del soggetto alla luce di una considerazione di fatto: se l'intenzionalismo propone la determinazione del contenuto di un testo scritto mediante il riferimento alle intenzioni dei suoi autori, ecco che gli unici soggetti cui è possibile riferirsi sono coloro che hanno effettivamente redatto il testo in questione. Ignorare che non tutti i membri della legislatura partecipino attivamente alla scrittura di un testo significa cadere nell'obiezione di quanti accusano l'intenzionalismo di una impropria personificazione pur di salvare il riferimento alle intenzioni. Una simile obiezione, secondo MacPherson, può essere evitata nella misura in cui si tengano in considerazione solo le intenzioni di coloro che hanno partecipato alla stesura del testo che, successivamente, è stato approvato mediante la votazione. In sistemi contemporanei, la laboriosità delle procedure, l'elevato numero di membri e la quantità e specificità di temi da affrontare richiedono una maggiore complessità del processo legislativo che risulta così articolato a seconda delle fasi di realizzazione, degli ambiti di pertinenza e delle competenze. In virtù di tale composita organizzazione, afferma MacPherson, il riferimento alle intenzioni in sede interpretativa deve tenere conto che le uniche intenzioni rilevanti sono le intenzioni dello specifico sotto gruppo che in quella determinata occasione ha redatto il testo in questione.

La ragione per cui è possibile riferirsi solo alle intenzioni di questa categoria di persone, tralasciando quelle degli altri membri del parlamento, dipende dal rapporto di delegazione che

---

<sup>189</sup> MacPherson (2009), p. 3.

<sup>190</sup> *Ibid.*, p. 2.

lega i primi ai secondi. Se è vero, infatti, che solo pochi si occupano della stesura effettiva, è anche vero che quel compito è affidato loro da un più ampio gruppo proponente. E' in virtù di tale delega, dunque, che, parlando delle intenzioni del "legislatore", è possibile riferirsi alle intenzioni del gruppo che stende il progetto.

Una volta identificato così i soggetti delle intenzioni resta da specificare quali siano le ragioni che giustifichino il riferimento dell'interprete alle intenzioni. Ebbene, secondo MacPherson, il rapporto di delegazione permette di salvaguardare le ragioni originarie a supporto dell'intenzionalismo. Sebbene, infatti, le intenzioni in questione siano quelle di un gruppo di gran lunga più ristretto, in virtù della delegazione le ragioni per riferirsi alle loro intenzioni restano le medesime ragioni utilizzate dai sostenitori dell'intenzionalismo tradizionale per sostenere il riferimento alle intenzioni dell'organo legislativo nella sua interezza. In particolare, tali ragioni sono: 1) l'interpretazione di qualsiasi testo scritto, se intesa quale operazione di attribuzione di significato, deve tenere necessariamente conto delle intenzioni del suo autore dal momento che un testo non è solo «una serie di segni su un pezzo di carta»<sup>191</sup>, ma l'esplicitazione di ciò che chi l'ha scritto intendeva veicolare; 2) nel caso di testi legislativi, alla ragione sopra descritta va aggiunto il fatto che l'autore del testo in questione è dotato di autorità; 3) dal momento che l'autorità di coloro che scrivono testi legislativi è basata sulla loro competenza (*expertise*), interpretare quei testi senza fare riferimento alle intenzioni dei redattori rischia di generare conseguenze inaspettate e poco auspicabili.<sup>192</sup>

Chiarite anche la ragioni per riferirsi alle intenzioni di coloro che scrivono le leggi, l'autore si rivolge alla questione epistemologica, ossia al chiarimento di quali siano i modi per pervenire alla identificazione delle intenzioni. La risposta offerta da MacPherson al problema epistemologico chiama in gioco uno strumento frequentemente citato dai sostenitori dell'intenzionalismo nella sua versione soggettiva, ossia, di quanti auspicano e raccomandano il richiamo alle intenzioni del "legislatore" storicamente esistito. L'unico modo per rinvenire le intenzioni degli autori del testo in questione, afferma MacPherson seguendo una lunga tradizione<sup>193</sup>, è analizzare i lavori preparatori che sono stati prodotti durante le discussioni in sede di elaborazione e redazione. Scrive MacPherson:

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, p. 17.

<sup>192</sup> *Ibid.*, pp. 17-24. Le tre ragioni sono chiamate da MacPherson rispettivamente: *author view*, *authority view* e *consequence view*.

<sup>193</sup> Tra gli studiosi che hanno supportato un accostamento soggettivistico alle intenzioni del legislatore sostenendo il ricorso ai lavori preparatori vale la pena ricordare Karl Engisch (1968) che scrive: «[L]’obiezione molto spesso sollevata, che i lavori preparatori non siano la legge, non regge a mio avviso, poiché essi non devono costituire altro che strumenti per intendere che cosa si è voluto dire compilando il testo di legge. In ogni modo l’attuazione di una teoria soggettiva onestamente intesa non è

On the approach taken here, however, the focus on legislative history is entirely appropriate, as that will often be a very reliable way to identify the intentions of those who wrote or determined the content of the bill, because those people are usually the ones that produce the bulk of the legislative history.<sup>194</sup>

Riassumendo, il modello della delegazione offre una soluzione alla identificazione del legislatore a partire dalla considerazione che solo un gruppo ristretto è solitamente incaricato di scrivere i testi che poi saranno votati. In virtù del rapporto di delegazione, tale gruppo ha autorità per redigere i testi commissionati e, per ciò, le sue intenzioni, veicolate dai lavori preparatori, vanno prese in considerazione in sede interpretativa.

Vale la pena mettere in risalto gli aspetti problematici di questo modello. La prima cosa da notare è che, anche restringendo in questo modo il gruppo di riferimento, la situazione non migliora di molto. Quest'osservazione dipende dal fatto che i testi legislativi, prima di pervenire alla forma definitiva che verrà adottata in sede di votazione, possono passare differenti commissioni e assemblee, senza considerare che una prima bozza del progetto può essere presentata da proponenti che non corrispondono a coloro che apporteranno poi le modifiche necessarie o discuteranno il testo punto per punto.

Anche nel caso in cui si ovviasse a questa difficoltà scegliendo di riferirsi esclusivamente alla commissione responsabile della versione finale, tuttavia, resta il problema che anche questa, per quanto ristretta, è comunque composta da un numero di individui che possono avere intenzioni (non sempre chiarite) differenti circa il significato delle espressioni utilizzate o quanto agli obiettivi che il testo, se applicato così come inteso (inteso da chi, però?), potrebbe realizzare.

In terzo luogo, il problema di questo modello è dato dal concetto stesso di delegazione. Quando un sotto gruppo è chiamato a scrivere un testo concernente una determinata materia, il rapporto di delegazione che permette a questo modello di affermare che il sotto gruppo ha comunque autorità non sussiste tra l'intero organo parlamentare e il gruppo redigente. Non a caso MacPherson ammette che la delega avviene solitamente dal gruppo di maggioranza che

---

pensabile senza una cosciente valorizzazione dei lavori preparatori e dell'intera storia della formazione della norma» (pp. 149-150). L'importanza del riferimento alla volontà del legislatore storico è sottolineata anche da François Génay (1899) che, tuttavia, sembra più cauto quanto all'uso dei lavori preparatori.

<sup>194</sup> MacPherson (2009), p. 28.

stabilisce se un progetto di legge è necessario su una determinata materia.<sup>195</sup> È chiaro, tuttavia, che ci si potrebbe ancora chiedere se la delega concessa dalla maggioranza e, a maggior ragione, da un gruppo minoritario, sia sufficiente per stabilire l'autorità del gruppo incaricato di redigere il testo. Potrebbe non essere escluso, infatti, che l'intenzione di altri non fosse affatto di far scrivere un testo su quei contenuti, avvertendo, invece, una maggiore urgenza rispetto ad altri.

In fine, bisogna notare che il sostegno al ricorso ai lavori preparatori, sebbene questi possano offrire alcune delucidazioni in merito a questioni in specifiche occasioni, non può essere dato ignorando che anche i lavori preparatori sono testi a loro volta e, dunque, vanno interpretati. Per quanto riguarda il ricorso ai lavori preparatori, inoltre, è opportuno ricordare che esso è auspicato dai sostenitori dell'approccio soggettivistico alle intenzioni, approccio, questo, che è ormai ampiamente screditato in nome di una interpretazione oggettiva, ossia di una interpretazione che guardi non alla volontà dell'autore storico, ma a quella, ancor più metaforica, della disposizione. Affronterò il passaggio dalla volontà del legislatore a quella della norma nel prossimo paragrafo.

Ho messo in evidenza cinque possibili modelli che, come si è visto, non sono risultati adeguati a rispondere dell'identificazione del legislatore. Il problema maggiore è dato dal fatto che ciascuno di questi sembra tentare soluzioni al solo scopo di rendere plausibile il riferimento alle intenzioni. È come se, in altre parole, si compisse il movimento opposto. Anziché procedere dall'autore "certo" nel tentativo di rintracciarne le intenzioni, si dà per scontato che quelle intenzioni vi siano e che siano fondamentali per l'opera interpretativa, e poi si cerca un modo per identificare l'autore. Da ultimo, sembra necessario liberarsi tanto delle une quanto dell'altro. Questo, lo ripeto ancora una volta a scanso di equivoci, non implica che la legislazione sia opera non intenzionale. Le intenzioni ci sono e sono moltissime, cambiano a seconda dei soggetti che le hanno, a seconda dei contenuti, delle occasioni, degli accordi e così via. Di quelle intenzioni non resta nulla se non un testo che non le racconta mai direttamente: l'opera nasconde, depista, mente. Queste, naturalmente, sono indebite associazioni se si considera che i testi non parlano, non occultano i loro significati e, soprattutto, non "dicono" il falso (né, si badi, il vero). Se,

---

<sup>195</sup> A questo proposito, MacPherson (2009) scrive: «More commonly, though, the decision to produce a bill is not made by the members of the subgroup that writes the bill; instead, the subgroup will be assigned or given the bill to write, after a party process produces the decision to write the bill. Perhaps someone in the party will argue that a bill is needed and other important figures will agree, or a committee assigned to investigate an issue will recommend a bill, or recent circumstances or events will make it clear that new legislation is required on a certain issue. When a subgroup is assigned a bill to write as the result of a party process, the subgroup is doing something on behalf of the majority party, but exactly what the subgroup is doing will vary greatly from case to case» (p. 13).

tuttavia, è possibile parlar per metafora – e qui lo si fa con un po' di consapevolezza in più – e dire che i testi possono portare fuori strada, è perché le incomprensioni conseguenti alla lettura di testi sono effetti dell'uso del linguaggio e i testi esprimono contenuti mediante esso. Le intenzioni dell'autore possono essere le ragioni per cui un testo è stato scritto, per cui si è scelta una parola e non un'altra. L'autore può aver tentato di far trasparire le proprie intenzioni e, talvolta, può esserci riuscito efficacemente. Tutto questo, tuttavia, non autorizza a sostenere che vi sia un modo per stabilire se il significato riconosciuto dall'interprete sia effettivamente quello che l'autore aveva voluto veicolare. L'interprete che si trova di fronte ad un testo può certo continuare a sostenere che la sua versione è rispettosa di quanto l'autore aveva voluto intendere. Il problema, però, è che questa interpretazione resta una mera ipotesi finché l'autore non sia in grado di confermare quanto detto. In questo lungo paragrafo ho cercato di mostrare che, nel caso del diritto, non vi sono strumenti teorici idonei né per interpellare né, tanto meno, per identificare il suo "autore".

#### 5.6. Perché abbiamo (avuto) bisogno del legislatore?

Giunti a questo punto, dopo un tortuoso cammino che ci ha condotto dall'analisi del funzionamento delle metafore al ruolo del legislatore nell'argomentazione giuridica, il lettore che sia stato convinto dai miei argomenti potrebbe dire: «Se il legislatore causa così tanti problemi, non basterebbe farne a meno?». La soluzione, tuttavia, non è così semplice come potrebbe sembrare. Tale difficoltà dipende da due ragioni tra loro connesse. La prima ragione è che, come si è visto nel primo capitolo, la metafora del legislatore si trova su quel piano profondo che Wrobley ha efficacemente chiamato il livello delle presupposizioni, e le presupposizioni, per definizione, non si abbandonano facilmente. Non discutiamo le nostre presupposizioni perché mettere in discussione qualsiasi cosa significherebbe non poter mai progredire, rimanendo invece legati ai nostri dubbi pur sapendo che poche sono le certezze che da essi si possono ricavare.<sup>196</sup> I dubbi sono necessari, certo, e la stessa pratica filosofica nasce da un atto di curiosità, di meraviglia per ciò che non è noto e che è, dunque, dubbio. Ciò nonostante, per poter avanzare progressivamente nella soluzione dei dubbi, per poter prendere decisioni al riguardo, per poter discutere, controbattere o argomentare è necessario che vi siano dei punti di partenza. Tali punti di partenza possono essere più o meno stabili e più o meno

---

<sup>196</sup> Se Cartesio aveva ragione, tuttavia, dalla capacità stessa di dubitare è quantomeno sempre possibile inferire l'esistenza di un soggetto dubitante, che, va detto, non è certezza di poco conto.

convenzionali. Possiamo, ad esempio, stabilire che intendiamo parlare la stessa lingua, che desideriamo discutere e non vincere un argomento prendendoci a pugni o possiamo stabilire il significato delle parole che useremo, cosa, questa, che come già insegnava Socrate è il primo passo per giungere ad un accordo ampio e pacifico. Queste sono cose che dovrebbero essere stabilite di volta in volta, pena il rischio di giungere alla fine delle argomentazioni con il medesimo disaccordo di partenza. Ci sono poi cose che non si decidono, per così dire, a tavolino. Queste possono essere tanto cose che qualcuno ha deciso molto tempo prima e che poi diventano parte di un modo comune di intenderle, quanto cose che, semplicemente, si danno per scontate, senza che ci si chieda neppure quando si sia stabilito che così doveva andare.

Quando a scuola si studiano le dimostrazioni matematiche e geometriche e si impara come utilizzarle per produrre risultati corretti, si apprende innanzi tutto che ci sono dei punti fermi dai quali è necessario prendere avvio. Si apprende, cioè, che gli assiomi o i postulati servono a garanzia di quel percorso che porterà lo studente alla conclusione del suo ragionamento deduttivo. Se lo studente, tuttavia, fosse abbastanza filosofo da chiedersi perché quegli assiomi non debbano a loro volta essere provati, potrebbe ben sentirsi rispondere dal matematico professore che volesse citar Dante: «vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare». Insomma, così è (anche se non vi pare). Gli assiomi – si suole dire – non hanno bisogno di essere provati perché si assume già in partenza che siano delle verità. È in virtù del loro carattere veritativo, dunque, che è possibile assumerli come punti di partenza indiscutibili. A ben vedere, poco importa che essi siano effettivamente *veri*. Ciò che conta è che lo si stabilisca e che, tale decisione, sia una decisione utile. Citando Hume, si potrebbe dire che, dopo tutto, «le verità che sono *dannose* per la società, se mai ve ne sono, si arrenderanno di fronte ad errori che siano salutari e *vantaggiosi*»<sup>197</sup>.

Allo stesso modo, le presupposizioni sono difficilmente messe in discussione. Quasi fossero porti al riparo da tempeste e maremoti, stanno lì ben salde ed è sempre possibile ritornarvi nel caso in cui i venti soffiassero troppo forte e si volesse starsene un po' tranquilli. Così come accade con le dimostrazioni matematiche, dunque, l'idea soggiacente è che le premesse appropriate di cui siamo certi, unitamente all'applicazione di tecniche o metodi, ci conducano a soluzioni corrette. Questo rassicurante percorso, tuttavia, non ha più alcun valore neppure in ambito scientifico. Con la crisi della certezza e unicità del metodo<sup>198</sup> viene meno anche l'assunto che voleva una connessione indubitabile tra metodo e verità. I metodi sono

---

<sup>197</sup> Hume (1752), p. 179.

<sup>198</sup> Il riferimento d'obbligo è a Feyerabend (1975) che, per primo, ha messo in discussione le conclusioni cui era pervenuto Cartesio, sostenendo invece la pluralità dei metodi.

molti, e molteplici sono le finalità e i risultati cui è possibile pervenire. Questo è particolarmente evidente quando si discute delle operazioni che, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con quel misterioso oggetto che chiamiamo “diritto”. I risultati cui mirano la creazione e la modificazione di disposizioni, o la loro interpretazione e applicazione possono essere diversi e la tesi che il fine ultimo di questi processi possa avere a che fare con la ricerca o la scoperta di una (o, peggio, della) verità è difficilmente sostenibile.<sup>199</sup> Anche se la ricerca della verità – qualsiasi cosa possa significare – venisse pensata quale mero ideale regolativo sarebbe difficile individuare le tecniche che, con certezza, ci guidino in tale ambizioso processo. Questo vale senza differenza quando si discute, in particolare, di interpretazione giuridica.

Come si è visto, le tecniche ammesse quali potenziali “giustificanti” sono molteplici e la predilezione per l’una o per l’altra può dipendere da molti fattori e, allo stesso tempo, ciascuna può condurre a molteplici risultati. Da ultimo è in virtù di tale polifunzionalità che la predilezione non è obbligata, originando, piuttosto, da una scelta dell’interprete. Le tecniche argomentative sono molteplici, la scelta per l’una o per l’altra è discrezionale e servono quale (tentativo di) giustificazione delle soluzioni più diverse. Anche quando l’uso delle tecniche è governato da metanorme è evidente che pure l’interpretazione di queste ultime è complessa. L’interpretazione trascende qualsiasi tentativo di regolamentarne la pratica. Il fine, dunque, lungi dall’essere quello della ricerca della verità, è quanto mai variegato. Le tecniche, in altre parole, non aiutano a costruire certezze, ma ragioni che, in quanto tali possono potenzialmente sempre essere accettate o meno. Se le tecniche sono molteplici e nessuna di esse è in qualche modo obbligata a priori, nessuna garantisce che si pervenga a risultati certi, inequivocabili e inappellabili. Non a caso, quest’ultima caratteristica delle decisioni è raggiungibile solo in virtù di regole che stabiliscano che, ad un certo punto, ciò che è stato deciso non può più essere discusso. In questo senso, sebbene si possa continuare a obiettare che una decisione non fosse appropriata, corretta o, addirittura, “giusta” o “vera”, essa resta una decisione valida *anche se non* appropriata, corretta, “giusta” o “vera”.<sup>200</sup>

<sup>199</sup> Il rapporto tra verità e diritto è molto ampio e può essere declinato variamente. Uno dei filoni principali del dibattito ruota intorno al rapporto tra verità come accertamento dei fatti e processo. Su questo tema si vedano, tra gli altri, Ferrajoli (1989), Ferrua (1993), Patterson (1996), Ferrer Beltrán (2007), Cavalla (2007).

<sup>200</sup> È il caso delle sentenze che diventano irrevocabili, ossia che non possono più essere impugnate mediante mezzi diversi da quelli straordinari previsti. Se la sentenza, per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per inerzia delle parti, non è più impugnabile ne consegue che la decisione non è più modificabile e la sentenza “passa in giudicato”. Per quanto riguarda il giudicato in ambito penale è stato notato che, sebbene ad oggi questo istituto coniughi chiaramente le esigenze tanto di certezza del diritto quanto di giustizia, esso abbia origini ideologiche non perfettamente in linea con un’ottica garantista. Secondo Coppi (1969), l’idea dell’autorità del giudicato si fonda sulla pretesa che la sentenza sia

Questo è un punto importante dal momento che, invece, la presupposizione qui in esame, se non messa seriamente in discussione, rischia di riportarci in direzioni che si credevano abbandonate. Questo può forse essere messo ancor più in evidenza se, in luogo di “presupposizioni”, utilizzassimo il termine “pregiudizi”, che porta in seno una connotazione più negativa. Il pregiudizio che vi sia un legislatore la cui intenzione è necessario rintracciare riabilita inconsapevolmente la presunzione che vi possa essere una risposta corretta ai quesiti interpretativi e che, per raggiungerla, si sufficiente rinvenire ciò che il legislatore ha “veramente” voluto dire.

Ho detto che la prima ragione per cui non è facile liberarsi del legislatore è che esso si trova al livello profondo delle presupposizioni e, per ciò, tale idea è difficilmente messa in discussione. La seconda ragione, invece, spiega perché tale metafora si trovi a questo livello. Per capirlo è necessario fare un passo indietro e ricordare quanto detto alla fine della prima parte. Nell’ultimo paragrafo del terzo capitolo, infatti, ho sostenuto la somiglianza tra la metafora e il *pharmakon* platonico, soggetto, come si è detto, all’ambiguità di essere cura e veleno allo stesso tempo. Se la metafora è un farmaco, dunque, essa può avere “effetti” tanto negativi quanto positivi. Fin qui ho cercato di mostrare che gli effetti negativi del nostro *pharmakon* dipendono dall’indebita attribuzione di intenzioni ad un soggetto che esiste solo come costruzione teorica. Il legislatore, variamente inteso, non esiste. Gli effetti nocivi della metafora dipendono, dunque, dal dimenticare che si sta trattando con una metafora. In questo senso, dimenticare che il legislatore non è una persona in carne ed ossa implica attribuire delle intenzioni o delle volontà che non possono essere rintracciate. Con il rischio, così, di lasciare all’interprete la libertà (e il diritto) di attribuirle e spacciarle per appropriate.

Che dire, tuttavia, degli effetti benefici del legislatore come farmaco? Cosa ci dice la metafora del legislatore a proposito del diritto? Ebbene, tale metafora ci ricorda in particolare due questioni di fondamentale importanza: la prima, cara al positivismo giuridico di ogni tempo,

---

espressione di verità. Dietro questo assunto si celerebbe una fiducia mai veramente scalfita nel ragionamento sillogistico quale metodo appropriato per mantenere il rapporto tra la legge come espressione della volontà del legislatore e il caso concreto che non poteva che esserne l’applicazione reale. È stato notato che «il “mito del giudicato” esprimeva, in origine, la forza dello stato, era espressione ultima della potestà punitiva che solo ad esso competeva» (Mancuso (2012), p. 11). Più che strumento di tutela dell’accusato, dunque, l’intangibilità della *res iudicata* era affermazione insindacabile dell’imperatività della legge. Contrariamente a questa tendenza, abbandonata con l’avvento del nuovo Codice Penale e con la Carta Costituzionale, si dovrebbe ripetere con Coppi (1969) che «la certezza che circonda le situazioni definite dalla sentenza è una certezza convenzionale, nel senso che essa è sì necessaria, ma non scaturisce dalle virtù taumaturgiche che le deriverebbero dall’essere effettivamente la verità; essa, invero, non trova il suo fondamento in una coincidenza (presunta o effettiva) del giudicato con la verità, ma nella sua *utilitas*, nell’essere necessaria per l’attuazione del diritto, indipendentemente dal fatto di coprire una affermazione vera o falsa» (p. 289).

è che il diritto è fatto *dagli* esseri umani *per* gli esseri umani. Lungi dall'essere l'espressione di sommi principi naturali dati una volta per tutte, il diritto come insieme di disposizioni o regole è il frutto di decisioni umane e, in quanto tale, può essere stabilito o modificato a seconda delle esigenze. Il secondo aspetto che la metafora ci ricorda è che l'interprete, soprattutto quando si tratti di un giudice, deve avere presente che il suo (difficile) lavoro consiste nel risolvere casi particolari attraverso l'applicazione di leggi generali e astratte la cui esistenza (in senso tecnico di "appartenenza" al sistema in questione) e contenuto non sono dipese dalla sua volontà. In stretta connessione con il punto precedente, dunque, la metafora del legislatore ci ricorda l'importanza della divisione dei poteri che è il primo mattone storico e teorico della limitazione del potere, della salvaguardia delle libertà personali, dello stato costituzionale di diritto e del garantismo. Rimanendo nella metafora del *pharmakon*, verrebbe forse da dire che, dopo tutto, non tutto il male vien per nuocere.

La questione, tuttavia, è come isolare i benefici del legislatore come metafora dai suoi effetti negativi. Come riuscire, cioè, ad affermare che, seppur sia vero che "qualcuno" che crea o modifica le leggi c'è, la sua volontà non può costituire parametro privilegiato per la ricerca di una "verità interpretativa"? Questa domanda, molto più difficile di quanto la sua formulazione faccia credere, nasconde a ben vedere un quesito ancor più profondo e complesso che dipende, come vedremo, dall'origine del carattere autoritativo del diritto. Prima di affrontare questa questione, tuttavia, nel presente paragrafo mi propongo di mostrare che la presupposizione del legislatore ha origini lontane e che anche i suoi aspetti positivi, se non distinti accuratamente da quelli negativi, rischiano di riportarci in un passato che si credeva superato. In questo paragrafo, dunque, cercherò di ripercorrere le ragioni per cui il legislatore ha assunto una simile importanza.

Al lettore esperto non sarà sfuggito che ciò di cui intendo parlare qui è il primo positivismo giuridico, nel tentativo di rinvenire le origini storiche e teoriche di un tale attaccamento al legislatore. Prima di cominciare, tuttavia, è fondamentale una dichiarazione d'intenti che mi metta al riparo dall'accusa di semplificare eccessivamente un discorso che richiederebbe molto più di un breve paragrafo. Tale osservazione, molto simile ad altre da me già compiute nel corso di questo lavoro, dipende, ancora una volta, dalla necessità di rimanere all'interno di un percorso unitario. Nel rispetto di tale obiettivo, dunque, questo paragrafo non ha ambizioni esaustive né da un punto di vista storico né teorico. Questo perché ripercorrere i presupposti e le dinamiche storiche che hanno condotto alla nascita del positivismo richiederebbe un lavoro storiografico che avrebbe poco a che vedere con il taglio critico che si è scelto di dare a queste pagine. Allo stesso tempo, l'analisi di tutte le posizioni teoriche che sono

state variamente ricomprese sotto la comune categoria di “positivismo giuridico” produrrebbe un risultato piuttosto sconcertante: “il” positivismo giuridico non esiste. Sebbene siano note le caratteristiche sovente citate<sup>201</sup> nel tentativo di unificare differenti posizioni sotto un’unica bandiera, tale tentativo rappresenta una classificazione di comodo, se non un’autentica forzatura.<sup>202</sup> Questa osservazione vale, a ben vedere, anche qualora si scegliesse – come mi appresto a fare qui – di trattare solo il progenitore dei positivismi giuridici che dalla metà del Novecento hanno caratterizzato il panorama teorico internazionale. Fatta questa dovuta precisazione, utilizzerò qui la locuzione “positivismo giuridico” per riferirmi a quel vetero-positivismo che trova il suo massimo momento di fortuna tra l’Ottocento e la prima metà del Novecento nel contesto geografico specifico dell’europa continentale. Mi sia concesso, dunque, di procedere a grandi balzi tra le trame della storia e tra le posizioni che hanno segnato i presupposti di una delle correnti teoriche più durature e promettenti del pensiero giuridico, nel tentativo di rintracciare le ragioni che hanno condotto, da un lato, alla forte valutazione del processo legislativo e delle intenzioni sottostanti e, dall’altro, a conseguenti rivalutazioni del ruolo del giudice-interprete.

Chiunque si appresti ad indagare i presupposti storici del positivismo giuridico deve avere in mente una parola chiave fondamentale: codificazione. Si deve, cioè, ritornare a quel periodo che, all’inizio del XVIII secolo, ha visto i più noti giuristi di paesi quali la Francia, la Germania e l’Inghilterra predisporre in accese dispute sostenendo tesi a favore o a sfavore del

---

<sup>201</sup> La lista più nota e citata in Italia è quella offerta da Bobbio (1960-61). Secondo Bobbio, il positivismo giuridico può essere considerato sotto tre aspetti, «esso infatti è: a) un certo modo di accostarsi allo studio del diritto [ossia, mediante un atteggiamento avalutativo e neutrale]; b) una certa teoria del diritto [che include la coattività, la legislazione come fonte preminente, la tesi imperativistica, l’idea che il diritto sia un sistema coerente e completo e la tesi interpretativa formalistica]; c) una certa ideologia del diritto [per la quale sussiste un obbligo incondizionato di obbedire alla legge in quanto legge]» (p. 132). Cfr. anche Bobbio (1965), pp. 87-94. I caratteri menzionati da Bobbio sono ormai scomparsi da qualsiasi posizione che si dichiari ancora “positivistica”. Anche l’accostamento neutrale al diritto da parte della scienza giuridica – considerato da Bobbio quale ultimo segno distintivo sopravvissuto alle diverse critiche (molte delle quali, per altro, provenienti da teorici positivisti) – è stato definitivamente messo in discussione da Scarpelli e dai suoi allievi (Cfr. Scarpelli (1965), pp. 88-89, e Luzzati (2005), capp. 1,2). Prima di Bobbio, una classificazione meno rigorosa, ma altrettanto complessa era stata offerta da Hart (1958), pp. 55-6.

<sup>202</sup> L’unica caratteristica che sembra ancora condivisibile da tutte le posizioni è, per altro, poco utile. Si usa dire, a mo’ di formula riassuntiva, che i positivisti attribuiscono validità esclusivamente al diritto “posto” attraverso atti autoritativi e, quindi, umani, separando così il diritto positivo dal diritto ideale. Se, però, già si volesse specificare meglio questa separazione aprendo la porta alla delicata questione del rapporto tra diritto e morale ecco che subito si ricadrebbe di nuovo nella difficoltà della classificazione. Anche la distinzione – proposta per la prima volta da Waluchow (1994), p. 2 –, ormai imperante, tra positivismo inclusivo ed esclusivo, infatti, non è sempre adeguata a rendere conto delle differenze tra le varie posizioni. Per una esplicitazione delle tesi sostenute dai due “tipi” di positivismo Cfr., tra gli altri, Moreso (2001), pp. 335-40, Schiavello (2004a), p. 91 e ss. Bulygin (2007), p. 72 e ss., Chiassoni (2013), p. 62 e ss.

processo in direzione di una disciplina chiara e completa di una data materia.<sup>203</sup> Per capire appieno le radici storiche del primo positivismo, tuttavia, sarebbe più opportuno fare un passo ancora più indietro. Sebbene, infatti, si tenda a far coincidere la nascita del giuspositivismo con il secolo delle codificazioni il terreno per il sorgere di questo paradigma<sup>204</sup> era già stato preparato in precedenza.

È con la dissoluzione della società pluralistica medievale e con la conseguente nascita dello stato moderno, infatti, che i poteri – in *primis* quello di creare nuovo diritto – vengono gradualmente accentrati nelle mani dello stato. Con la monopolizzazione della produzione giuridica si realizza così la prima condizione per l'emergere del dogma dell'onnipotenza del legislatore su cui si fonda la visione assolutistica dello stato. Il legislatore diventa il detentore assoluto del potere di stabilire quale sia il diritto che deve essere applicato. Ai giudici, che nella società medievale godevano di ampia discrezionalità in virtù della pluralità delle fonti e della possibilità di ricorrere ai principi equitativi o di ragione (con tutte le conseguenze che ne potevano derivare), viene così progressivamente assegnato un ruolo ancillare o, comunque, di gran lunga subordinato rispetto a quello di cui gode l'organo legislativo. In altre parole, il giudice «da libero organo della società diventa organo dello Stato, anzi un vero e proprio funzionario dello Stato»<sup>205</sup>.

Se è vero che il dogma dell'onnipotenza del legislatore va a braccetto con la concezione assolutistica, sarebbe un errore ritenere che esso sia prerogativa solo di questa visione. L'onnipotenza del legislatore è tra le eredità che l'assolutismo passa al successore che pur l'aveva rimpiazzato per differenza. Nel passaggio ad una concezione illuministica, dunque, il contrasto con l'impostazione assolutistica è mitigato dal dogma dell'onnipotenza del legislatore che si arricchisce di tratti tanto assolutistici quanto liberali. La concezione che vuole l'organo di produzione giuridica come unico detentore di tale funzione conserva il suo carattere assolutistico nell'attribuzione di pieni poteri al legislatore, ma si stempera con tratti liberali,

---

<sup>203</sup> A proposito del termine “codice”, scrive Tarello (1978): «Dapprima si chiamarono *codex* (codice, *code*, *código*) tutti i libri contenenti materiali costituiti da espressioni dotate di autorità giuridica (materiali nuovi o vecchi, raccolti da privati o da autorità ufficiali). Poi si chiamò «codice» il contenuto di questi libri, cioè semplicemente «il diritto» [...]. Finalmente si disse codice, con vocabolo ormai specializzato un libro di regole giuridiche organizzate secondo un sistema (un ordine) e caratterizzate dall'unità di materia, vigente per tutta l'estensione geografica dell'area di unità politica (per tutto lo Stato), rivolto a tutti i sudditi o soggetti all'autorità politica statale, da questa autorità voluto e pubblicato, abrogante tutto il diritto precedente sulla materia da esso disciplinata e perciò non integrabile con materiali giuridici previgenti, e destinato a durare a lungo» (p. 41).

<sup>204</sup> Ricalco qui la scelta di Luzzati (2016) di parlare di paradigma positivistico anziché di teoria.

<sup>205</sup> Bobbio (1960-61), p. 17.

garantendo il cittadino dall'uso improprio dei poteri intermedi.<sup>206</sup> Il passaggio definitivo verso una concezione liberale si ha con la nascita degli strumenti adottati per limitare anche gli arbitrii del legislatore. La separazione dei poteri e la rappresentatività assicurano, rispettivamente, la mutua limitazione del potere e il fondamento legittimante del potere dell'organo legislativo.

Questo tratto comune spiega dunque la ragione per cui il rapporto di subordinazione del giudice all'organo legislativo e l'onnipotenza di quest'ultimo sono caratteri presenti tanto nell'opera di Hobbes quanto in autori come Montesquieu e Beccaria. È proprio tra i maggiori esponenti delle concezioni politico-giuridiche di ispirazione illuministica, dunque, che va ricercato l'antecedente teorico di quel positivismo giuridico che si affermerà, ufficialmente, qualche decennio dopo con la codificazione.

Se è all'opera di Montesquieu che dobbiamo la teoria della separazione dei poteri come la conosciamo ancora oggi, ancor più nota è la sua considerazione del rapporto che dovrebbe intercorrere tra potere legislativo e potere giudiziario. L'onnipotenza del legislatore è il dogma in virtù del quale il giudice non può che risultare un mero applicatore fedele delle decisioni del legislatore, la «bocca» attraverso la quale la legge – che deve essere chiara, breve e univoca – si esprime. Non diversamente, per Beccaria, se è vero che non c'è pena senza delitto e che solo la legge può stabilire questa relazione, è anche vero che l'autorità per stabilire la legge «non può risiedere che presso il legislatore» e che «nessun magistrato [...] può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima».<sup>207</sup> Inoltre:

Nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla società vivente, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti.<sup>208</sup>

Il giudice diventa così parte “terza” tra il legislatore che gode del mandato popolare e quella società che deve essere governata dalle sue decisioni. Da tale ruolo di mediatore tra le due parti principali dipende il divieto, che deve essere imposto al giudice, di farsi interprete delle leggi. L'interpretazione di cui parla Beccaria, vale la pena ricordarlo, deve essere intesa

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>207</sup> Beccaria (1764), p. 39.

<sup>208</sup> *Ibid.*, p. 40-1.

come *creazione* di nuovo diritto.<sup>209</sup> Tesi questa, ugualmente sostenuta anche da Pietro Verri.<sup>210</sup> Da questo assunto deriva l'esigenza di una nuova tecnica in grado di disciplinare l'applicazione fedele della legge da parte del giudice. Scrive ancora Beccaria:

«Chi sarà dunque il legittimo interprete della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo l'esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un'azione contraria alle leggi? In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza».<sup>211</sup>

Da ultimo, le decisioni emesse dal giudice devono consistere in conclusioni logicamente dedotte da una premessa normativa e da una fattuale. Egli si deve limitare a constatare la «verità del fatto»<sup>212</sup> e a rispettare la volontà del legislatore che altro non è che l'espressione della volontà di tutti. Si comincia così a delineare con precisione il carattere volontaristico della legge e quello meccanicistico della giurisprudenza.

Se, dunque, questi sono i presupposti storici e teorici del positivismo giuridico è solo con la codificazione che il dogma dell'onnipotenza del legislatore trova piena realizzazione. Il dibattito sulla codificazione è storicamente complesso e riguarda, come detto, diversi territori e diverse posizioni.<sup>213</sup> Ai nostri fini, risulta interessante vedere come l'onnipotenza del legislatore e la conseguente limitazione del potere giudiziario è emerso a seguito del Codice Napoleonico. Sebbene, infatti, la polemica sulla codificazione sia stata condotta anche in Germania e in Inghilterra<sup>214</sup>, è solo in Francia che in quegli anni è stato effettivamente stilato un codice unitario.

<sup>209</sup> Cfr. Cattaneo (1966) che scrive: «Per “interpretazione”, secondo un uso costante che ha solo poche variazioni in alcuni autori, esso [l'illuminismo giuridico] intende un'attività di sostanziale creazione, di integrazione della legge; per tale motivo vieta al giudice la funzione di interpretare, e attribuisce questa allo stesso autore della legge, al legislatore. La sola interpretazione legittima per l'illuminismo è quindi l'interpretazione autentica» (p. 16).

<sup>210</sup> Scrive Verri (1764-66): «*Interpretare* significa far dire al legislatore più di quello che ha detto, e quel *più* è la misura della facoltà legislatrice che si arroga il giudice» (p. 700).

<sup>211</sup> Beccaria (1764), p. 41.

<sup>212</sup> *Ibid.*, p. 40.

<sup>213</sup> Per tutti si veda Tarello (1976), Bobbio (1960-61) e Barberis (2004).

<sup>214</sup> Interessante notare che, sebbene l'Inghilterra di quegli anni non abbia visto la nascita di un codice, è proprio lì che è stata elaborata la più ampia teoria della codificazione ad opera di Jeremy Bentham, le cui posizioni sono state influenzate da Beccaria per quanto riguarda la sovranità della legge, la subordinazione ad essa dell'operato del giudice e, non da ultimo, il postulato centrale del suo utilitarismo. Sulle posizioni di questo autore si veda Ferraro (2011).

L'ideale illuministico secondo il quale le leggi dovevano essere poche, semplici e chiare si realizza pienamente nel 1804, anno che vede la nascita del Codice Napoleonico portato a compimento da una commissione presieduta da Jean Etienne Marie Portalis. Per quanto riguarda l'interpretazione giuridica, l'articolo che ai nostri fini interessa è l'art. 4 che recita:

Il giudice che ricuserà di giudicare sotto pretesto del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge, potrà essere processato come colpevole di denegata giustizia.

Il principio che governa questo articolo è quello che fa divieto al giudice di formulare un giudizio di *non liquet*, ossia un giudizio che non contenga alcuna conclusione in merito al caso in esame a causa dell'assenza di una precisa disposizione in proposito. Se il giudice non può evitare di pronunciarsi, resta da capire come egli debba comportarsi dinnanzi ad un caso difficile. È proprio in merito a questa spinosa questione che le sorti del Codice Napoleonico risultano particolarmente illuminanti per il nostro argomento. Le alternative dinnanzi al divieto di un giudizio di *non liquet*, a ben vedere, sono due. O il giudice può fare riferimento a strumenti esterni al codice, quali il ricorso all'equità o il ritorno al diritto naturale, oppure egli deve comunque ricavare dal diritto positivo la norma in questione.

Sorprendentemente, se la scelta della commissione redigente il Codice del 1804 era per la prima alternativa<sup>215</sup>, l'interpretazione offerta dagli interpreti che costituivano la Scuola dell'Esegesi ha condotto alla seconda alternativa, che acquisì così valore definitivo. Se, dunque, il Codice Napoleonico rappresenta il primo codice che stabilisca che al giudice non è concesso giudicare facendo appello a norme che non siano quelle volute dal legislatore, ciò non è dovuto all'intenzione dei suoi redattori, ma alla volontà degli interpreti. Il paradosso<sup>216</sup>, a questo punto, dovrebbe essere evidente. Quegli stessi interpreti che professavano la necessità di essere fedeli

---

<sup>215</sup> Questa propensione per un parziale ritorno al giusnaturalismo sarebbe evidente dall'art. 9 del libro preliminare del Codice, poi eliminato dal testo definitivo. Tale articolo, infatti, recitava: «Nelle materie civili, il giudice, in mancanza di leggi precise, è un ministro di equità. L'equità è il ritorno alla legge naturale e agli usi accolti nel silenzio della legge positiva» (cit. in Luzzati (2016), p. 96). Allo stesso tempo, nel discorso proferito da Portalis per presentare il Codice davanti al Consiglio di Stato si legge che «in mancanza di un testo preciso su ogni materia, *un uso antico, costante e ben stabilito, una serie non interrotta di decisioni simili, un'opinione o una massima accolta*, tengono luogo di legge. Quando non si è diretti da nulla di ciò che è stabilito o conosciuto, quando si tratta di un fatto assolutamente nuovo, si risale ai principi del *diritto naturale*. Poiché, se la previdenza dei legislatori è limitata, la natura è infinita; essa si applica a tutto ciò che può interessare gli uomini» (cit. in Bobbio (1960-61), p. 69).

<sup>216</sup> Si esprime in questi termini anche Luzzati (2016), p. 97 e ss. Oltre a quello qui mostrato, l'autore individua un secondo paradosso conseguente all'interpretazione offerta dalla Scuola dell'Esegesi. Questo secondo paradosso deriverebbe dal diniego al riferimento al diritto naturale quando, invece, il Codice era stato espressamente previsto per organizzare sistematicamente quel diritto naturale di cui ora si misconosceva il valore.

alla volontà e intenzione del legislatore sono costretti a travisarla per sostenere il contrario. L'interpretazione del Codice Napoleonico è il primo e più eclatante caso a dimostrazione del fatto che l'intenzione del legislatore e quella degli interpreti possono essere incredibilmente diverse tra loro e che, da ultimo, è quella dell'interprete a contare. Con la Scuola dell'Esegesi si inaugurano così definitivamente due dei capisaldi del primo positivismo, da un lato, l'idea che il diritto positivo sia completo, ossia non vi compaiano lacune e, dall'altro, l'idea che l'interpretazione debba riprodurre fedelmente la volontà del legislatore (fatta eccezione, a quanto pare, dell'interpretazione che stabilisca che così deve essere).

Un ulteriore carattere del positivismo giuridico delle origini, in linea con l'importanza attribuita al legislatore, deve attendere l'opera del 1832 di John Austin. È con questo autore, infatti, che si inaugura quella visione imperativistica per la quale ogni legge è un comando che va inteso come la manifestazione della volontà di un sovrano.<sup>217</sup> Vale la pena ricordare, tuttavia, che Austin non si esprime in favore necessariamente di una interpretazione della legge conforme a tale volontà, affermando che le decisioni dei giudici prese sulla base del diritto consuetudinario sono autoritative in virtù della tacita approvazione del legislatore.<sup>218</sup> In altre parole, in Austin, visione statualistica e varietà di fonti non sono in contrasto in virtù del concetto di autorità subordinata. Ciò nonostante la superiorità del legislatore-sovrano è per Austin necessaria per definire la legge in quanto tale; da ultimo, è il legislatore ad essere autorità responsabile centrale.

Anche un positivista "anomalo" come Hans Kelsen che nega la completezza dell'ordinamento<sup>219</sup>, denuncia il carattere illusorio della certezza del diritto<sup>220</sup>, rifiuta la tesi monistica delle fonti<sup>221</sup> e sostiene una continuità inevitabile tra applicazione e creazione del diritto<sup>222</sup>, rimane legato ad alcuni assunti fondamentali che fanno di questo autore un positivista ancora vicino alla tradizione precedente. Da un lato, infatti, la purezza della dottrina del diritto è la garanzia di un accostamento avalutativo ai processi di conoscenza e indagine del diritto. La dottrina pura di Kelsen, cioè, «è scienza del diritto, non già politica del diritto»<sup>223</sup>. Dall'altro, il carattere volontaristico permane pressoché immutato. Se è vero che è grazie a Kelsen che si

<sup>217</sup> Austin (1832), p. 84. L'espressione di un comando si distinguerebbe dall'espressione di un desiderio in virtù della sanzione che accompagna la prima e che verrebbe comminata in caso di non concordanza del comportamento con la volontà del sovrano.

<sup>218</sup> Cfr. Austin (1832), p. 98.

<sup>219</sup> Kelsen (1934), pp. 125-30.

<sup>220</sup> Ivi, pp. 124-5.

<sup>221</sup> Ivi, p. 149 e ss.

<sup>222</sup> Ivi, pp. 115-24.

<sup>223</sup> Ivi, p. 47.

realizza per la prima volta la necessaria separazione tra essere e dover essere che sola permette di capire la differenza tra un ordine autoritativo e una minaccia, la norma giuridica continua a rimandare l'espressione di una volontà. Dotata di un "senso oggettivo", certo, ma pur sempre una volontà.<sup>224</sup> L'idea che la giurisprudenza debba essere un'analisi del linguaggio del legislatore condotta con atteggiamento imparziale resta, d'altra parte, variamente sostenuto da Bobbio che nel 1950 scriveva:

La giurisprudenza nella sua parte essenziale è un'analisi del linguaggio, più precisamente di quel particolare linguaggio in cui attraverso proposizioni normative si esprime il legislatore. Nei confronti del discorso legislativo essa si comporta come ogni altra scienza nei confronti del discorso fisico o matematico, ecc.: essa deve trasformare il discorso interpretativo in un discorso rigoroso, nel senso che è dato sopra alla espressione rigorosità. Su questa base e solo su questa base, essa diviene scienza.<sup>225</sup>

È solo con la cosiddetta svolta linguistica che il vetero-positivismo viene messo seriamente in crisi. Sarà Herbert L.A. Hart, infatti, a condurre la più accurata e brillante critica all'imperativismo<sup>226</sup>, inaugurando una stagione completamente nuova per il giuspositivismo che guarderà finalmente al diritto come insieme di ragioni per agire, e non come sistema di comandi da rispettare.<sup>227</sup>

Oggi – si dice – la dottrina imperativistica è tramontata perché è venuto meno il suo stesso fondamento, quella volontà da cui dipendevano tanto il contenuto quanto la validità stessa delle leggi non ha più il ruolo che le si attribuiva. Se il rilievo del carattere volontaristico è stato largamente ridimensionato, anche la posizione per cui l'attività dell'interprete dovrebbe limitarsi a rinvenire fedelmente le intenzioni dell'autore perde pian piano plausibilità. Le critiche

---

<sup>224</sup> L'idea che la norma sia il senso oggettivo di un atto di volontà è talmente importante per Kelsen che persino per la norma fondamentale – norma non posta, ma presupposta – è necessario ipotizzare l'esistenza di un atto di volontà. Scrive Kelsen (1960): «Bisogna in fine notare che una norma può non costituire soltanto il senso di un atto di volontà effettivamente posto in essere. Questo avviene quando la norma è presupposta soltanto nel nostro pensiero, come la norma fondamentale [...] Poiché esiste una correlazione tra il dover essere (*Sollen*) di una norma ed il volere, di cui essa costituisce il senso, quando nel nostro pensiero si presuppone una norma che non costituisce il senso di un effettivo atto di volontà si deve pensare contemporaneamente un atto di volontà immaginario, il cui senso è costituito da questa norma puramente pensata. Tale norma puramente pensata non è quindi una norma *positiva*, cioè, posta da un atto di volontà *reale*, ma una norma soltanto presupposta» (p.19).

<sup>225</sup> Bobbio (1950), p. 95.

<sup>226</sup> Hart (1961), capp. II-IV.

<sup>227</sup> *Ibid.*, p. 100 e ss.

all'imperativismo – da Kelsen a Hart agli esponenti del realismo<sup>228</sup> – hanno colto nel segno. Il legislatore – si ripete – «ha ormai solo il senso di una formula abbreviativa e simbolica»<sup>229</sup>. Anche gli altri caposaldi del primo positivismo – quali la coerenza e completezza dell'ordinamento e la concezione monistica delle fonti – sarebbero venuti meno a seguito dei mutamenti della società e dei sistemi giuridici. Le critiche teoriche, infatti, si sono rese necessarie anche e soprattutto a fronte di enormi cambiamenti storici.

La trasformazione dello stato moderno in una struttura di gran lunga più complessa, l'emergere di formazioni comunitarie e il ruolo del diritto internazionale ha portato, fin dai primi anni del Novecento, a parlare di «crisi dello stato»<sup>230</sup> dipendente da una «crisi delle fonti»<sup>231</sup> che è stata, prima ancora, «crisi della legge»<sup>232</sup>. Nel rispetto di quella concezione antropomorfa che pur si denunciava, ciò che riemerge dalle critiche teoriche che fanno eco ai cambiamenti storici è un «povero gigante scoronato»<sup>233, 234</sup>. La nascita di una nuova forma di stato si accompagna alla nascita di costituzioni rigide e garantite, ossia considerate superiori nella gerarchia delle fonti del diritto e modificabili solo mediante procedure aggravate. L'introduzione di una costituzione rigida ha permesso di affiancare alle regole formali e procedurali che disciplinano la produzione normativa principi che la stessa produzione normativa deve rispettare, perseguire e attuare.<sup>235</sup> Questi cambiamenti hanno condotto inevitabilmente a ripensare il rapporto tra diritto e morale, alla luce del progressivo assorbimento di valori e principi morali nel diritto positivo, a riconsiderare il ruolo del giudice interprete in una direzione più partecipativa e a suggerire nuove teorie interpretative.<sup>236</sup>

---

<sup>228</sup> Per i realisti scandinavi il problema del positivismo è proprio che esso è una concezione *volontaristica* del diritto. Scrive, ad esempio, Olivecrona (1939): «Un vero e proprio comando implica una relazione personale. Esso viene impartito da una persona ad un'altra per mezzo di parole e di gesti il cui compito è di influenzare la volontà. Ora, lo stesso genere di parole è usato sovente anche nei casi in cui non esiste alcuna relazione tra chi comanda e chi riceve il comando: e tali parole continuano ad avere un effetto analogo se non identico. Sono operative indipendentemente da ogni relazione con la persona che le emette» (pp. 33-4). Per una panoramica sulle critiche mosse dai realisti scandinavi al carattere volontaristico del positivismo Cfr. Castignone (1974).

<sup>229</sup> Viola e Zaccaria (1999), p. 149.

<sup>230</sup> Santi Romano (1918), p. 347.

<sup>231</sup> Cesarini Sforza (1936).

<sup>232</sup> Carnelutti (1930).

<sup>233</sup> Capograssi (1918), p. 5.

<sup>234</sup> Sul dibattito italiano nel secondo decennio del Novecento a proposito crisi dello stato si veda Grossi (2000), cap. V. Per una panoramica generale sul tema Cfr. Pino (2014).

<sup>235</sup> Cfr. Ferrajoli (1989).

<sup>236</sup> Su questi punti si vedano, in particolare, i vasti contributi di Robert Alexy e Ronald Dworkin. Per una introduzione sulle tesi interpretative di questi autori si veda Bongiovanni (2000). Per una introduzione storica del costituzionalismo si veda, tra gli altri, Fioravanti (2009), mentre per una sintesi concettuale Barberis (2012).

È possibile che, ciò nonostante, sia rimasto vivo qualcosa che si credeva morto e sepolto? È possibile, cioè, che sia il linguaggio stesso a raccontare questa vecchia storia che viene data per conclusa? La risposta è, in parte, sì.

Dico “in parte” perché il legame con la tradizione vetero-positivistica resta mitigato dalle circostanze storico-istituzionali, da una maggiore consapevolezza degli strumenti di analisi del linguaggio, dall’indiscussa ammissione dell’ineliminabilità della discrezionalità del giudice e da una sempre più forte tendenza a sottolineare l’importanza dei principi in sede interpretativa. Il progressivo abbandono dell’interpretazione psicologica in favore di un accostamento oggettivo, sistematico o evolutivo è il segno evidente che i tempi sono cambiati già da parecchio. Eppure, il legislatore sembra essere ancora lì, nascosto nell’ombra.<sup>237</sup> Nei paragrafi precedenti ho cercato di mostrare che, sebbene nessuno ammetterebbe esplicitamente che ricorrere alle “sue” volontà e intenzioni costituisca la strada per l’interpretazione corretta, il ricorso a tali intenzioni è molto più frequente di quanto dovrebbe esserlo quello di qualcosa che viene dichiarato privo di importanza o utilità. Non solo. Affermare che quella ipoteticamente rintracciata è l’intenzione del legislatore pone già di per sé un punto fermo alla questione che, invece, doveva essere giustificata. Certo, è vero che tale punto fermo è necessario. Le decisioni devono essere prese e, per ciò, è necessario che esse siano preparate da scelte in una direzione o nell’altra. Ma spacciare per giustificazione qualcosa che, della giustificazione, non ha neppure l’aspetto esteriore resta più problematico.

Nessuno, dicevo, ammetterebbe che le intenzioni vadano rintracciate a tutti i costi. A maggior ragione se si parla delle intenzioni del legislatore storico. Eppure, si continua a menzionare le intenzioni e le volontà, ammantate ora di una nuova veste che si dichiara “oggettiva”. Non ci si riesce a liberare di quel pregiudizio psicologistico che ha sorretto per molto tempo il paradigma vetero-positivistico e che, a ben vedere, è rimasto in vita anche durante quella svolta linguistica che pur ha cambiato il giuspositivismo. L’attrazione che la teoria degli atti comunicativi di Grice ha suscitato, infatti, ha finito per portare ad una confusione non indifferente. La teoria di Grice resta legata ad un contesto comunicativo classico

---

<sup>237</sup> Il riferimento è a Wurzel (1917) che scrive: «In brief, the “legislator”, who has been so much sought for and whom some believe to have found, is still hidden in darkness. Lawyers daily and hourly profess to discover his will, his intention, his reasons – but none of them can tell what particular, tangible creature on earth he means when he speaks of him. The truth of it is that it is impossible to point out who the legislator is. For it is precisely the mysterious indefiniteness surrounding him that makes it possible, without being evidently inconsistent with actual life, to represent as the exclusive function of legal science the discovery of the will of the legislator. That personage is no real being at all, and one might just as well describe most of the peculiarities of juridical thinking by saying that their object is the exploration of the qualities which lawyers are in the habit of ascribing to their “legislator”» (p. 355).

in cui i parlanti siano persone in grado di comunicare messaggi, comprendersi, mentirsi, fraintendersi e così via. Applicare questa teoria ad un contesto che non le appartiene significa tanto fallire nell'intento quanto screditare una teoria che, per come era stata pensata, resta brillante ed efficace.

Il riferimento alle intenzioni del legislatore, dunque, tiene viva suo malgrado l'eredità di cui ho cercato, seppur a grandi linee, di rendere conto qui. Ad analogo risultato sembra condurre anche l'attenzione di coloro che, al linguaggio del legislatore, si riferiscono nel tentativo di individuare i metodi migliori per risolvere le ambiguità dei testi legislativi e i conseguenti cortocircuiti interpretativi. La coerenza, precisione e semplicità del linguaggio legislativo cui alcuni studiosi che si occupano di *legal drafting* ambiscono ricordano tanto gli ideali illuministici che, come abbiamo visto, si sono concretizzati nei codici che gli interpreti dovevano fedelmente applicare. A questo proposito scrive Gambaro commentando, ad esempio, il suggerimento di ricorrere a più frequenti definizioni legislative:

[E]d ecco allora i cultori di tecnica legislativa, fedeli al monismo illuministico, affannarsi a raccomandare – invero a prescrivere – al legislatore il ricorso più vasto possibile a definizioni stipulative, raccomandando così una tecnica funzionale a vincolare l'interprete ad intendere il significato delle parole nel senso voluto dal legislatore. A dire il vero quella delle definizioni stipulative è anche una presa d'atto del prevalere presso gli interpreti del criterio della cosiddetta interpretazione oggettiva, la quale implica appunto che l'interprete sia vincolato solo dal senso che le parole hanno e non già dalle intenzioni di chi le ha proferite. Ma rimane il dato di fatto per cui il suggerimento di ricorrere con larghezza alla tecnica delle definizioni manifesta in pieno che si intende rimanere sul campo della intenzionalità, o se si vuole dell'intenzionalità razionale, e si rifiuta totalmente la dimensione del dialogo, la ricerca dell'intesa linguistica con i destinatari delle norme.<sup>238</sup>

Si può allora ripetere con Luzzati che «oggi, il mito del legislatore onnipotente rinasce, spogliato delle immagini troppo scopertamente antropomorfe, nella concezione razionalistica per la quale vi sarebbe *un unico metodo «scientifico», valevole in ogni tempo e luogo, per redigere leggi chiare e affidabili»*<sup>239</sup>. Il legislatore sembra apparire e scomparire a seconda delle esigenze. In questo paragrafo ho cercato di mostrare perché abbiamo avuto bisogno del legislatore, resta da capire se ne abbiamo *ancora* bisogno.

<sup>238</sup> Gambaro (2001), p. 118.

<sup>239</sup> Luzzati (1999), pp. 672-3. Su questi temi si veda anche Luzzati (1995).

## CAPITOLO VI

Sommario: 6.1. Dall'intenzione all'autorità: *l'Authoritative Intention Thesis* di Joseph Raz. – 6.2. «L'intenzione legittima e la convenzione interpreta»: prima critica a Raz. – 6.3. La teoria dell'autorità di Joseph Raz. – 6.4. Essere un'autorità e avere autorità: seconda critica a Raz. – 6.5. La morte del legislatore e l'autorità del diritto – 6.6. Una conclusione metaforica.

### 6.1. *Dall'intenzione all'autorità: l'Authoritative Intention Thesis di Joseph Raz.*

Mettere in discussione il ruolo che l'intenzione dell'organo che crea o modifica il diritto gioca nell'interpretazione giuridica comporta il ripensamento di un altro tema caro alla filosofia del diritto, ossia quello dell'autorità.<sup>1</sup> Giunti a questo punto si tratta di capire se lo smascheramento della metafora del legislatore rischi di mettere in discussione anche la visione tradizionale che vede nel “legislatore” l'esemplificazione dell'autorità, quantomeno nella sua funzione legislativa. La situazione che si trova ad affrontare chi voglia ridimensionare il ruolo dell'intenzione nei processi di interpretazione è quello con cui si confronta colui che abbia proverbialmente spogliato il re, denunciandone la nudità.<sup>2</sup> In entrambi i casi siamo di fronte ad al tentativo di smascherare un “inganno” collettivamente accettato. Nel nostro caso specifico, si tratta inoltre di riconsiderare il rapporto tra autore, intenzioni e autorità.

Se non esiste alcuna univoca e chiara intenzione a cui riferirsi per attribuire o rinvenire il significato delle disposizioni normative, cosa resta all'interprete per giustificare la propria posizione interpretativa? Non si rischia, cioè, mettendo in discussione l'autorità di chi ha scritto o votato a favore di un testo normativo, di conferire indebitamente un ruolo eccessivamente creativo a coloro che, nell'ottica di una divisione dei poteri, dovrebbero limitarsi a rinvenire il significato delle leggi che vanno applicate ai casi concreti? Ciò che si tratta di capire, da ultimo,

---

<sup>1</sup> Scrive giustamente Graff (1982) «There are, to be sure, special problems attending the interpretation of legal texts, or the interpretation of texts from a legal point of view. Interpretations of statutes and legal documents have to carry authority in a way that a literary critic's interpretation of a poem or a bystander's interpretation of a remark in the street do not» (p. 411).

<sup>2</sup> Il riferimento è alla nota fiaba di Andersen *I vestiti nuovi dell'imperatore* che ha per protagonisti un vanitoso imperatore e due imbroglioni che si spacciano per abili sarti in possesso di uno speciale tessuto invisibile agli stolti. Il racconto vuole che, onde evitare di passare per sciocchi, nessuno, compreso l'imperatore, ammetta di non vedere l'abito. Solo un bambino in mezzo alla folla urlerà la verità, smascherando l'inganno cui tutti hanno finto di credere. Vale la pena ricordare, tuttavia, che l'affermazione sconcertata del bambino non verrà presa seriamente in considerazione da nessuno.

è quanto una riflessione sull'autorità del diritto e dei suoi funzionari e rappresentanti comporti necessariamente una posizione di stampo volontaristico per la quale intenzioni e volontà rivestono un'importanza imprescindibile.

Nel tentativo di capire quale sia il legame tra l'autorità del "legislatore" e la relativa intenzione in sede interpretativa vale la pena ripercorrere la posizione di chi, come Joseph Raz, ha giustificato il ricorso all'intenzione proprio a partire dal ruolo attribuito all'autorità, giungendo così ad avallare un particolare tipo di positivismo giuridico. Nell'opera di Raz le tre questioni – autorità, intenzionalismo e positivismo – sono connesse al punto tale da costituire una teoria sistematica e complessa che si basa sulla possibilità di giustificare ogni componente a partire dalle altre. In questo paragrafo, dunque, mi propongo di presentare la posizione di Joseph Raz su queste questioni senza indagare i problemi che ne derivano. La discussione critica verrà rimandata invece ai paragrafi che seguiranno.

La riflessione di Raz sull'interpretazione è affidata ad alcuni articoli scritti tra il 1995 e il 1998 e poi raccolti nell'opera *Between Authority and Interpretation*. In queste pagine, Raz offre al lettore un percorso lineare nel corso del quale si confronta, dapprima, con la natura dell'interpretazione in generale, per poi passare ad analizzare peculiarità e differenze dell'interpretazione in ambito artistico e giuridico, giungendo, come si vedrà, a risposte molto differenti tra loro.

Nel tentativo di individuare le caratteristiche generali dell'interpretazione, qualsiasi sia l'ambito in cui tale attività viene svolta, Raz offre una prima definizione di interpretazione come spiegazione, manifestazione o esposizione del significato di un oggetto.<sup>3</sup> Quando interpretiamo, cioè, offriamo innanzi tutto un chiarimento di che cosa un originale significhi, un chiarimento – dice Raz – che va ben al di là della semplice determinazione di quale sia il significato, sconfinando invece in una attività che mira a rendere quel significato "trasparente, ossia intelligibile"<sup>4</sup>. Tra le proprietà dell'interpretazione emerge che 1) vi possano essere interpretazioni buone o cattive e interpretazioni corrette o scorrette; 2) interpretazioni del medesimo oggetto che, per quanto possano essere in competizione, siano comunque buone interpretazioni; 3) la possibilità di valutare come buone o cattive delle interpretazioni (anche qualora queste fossero in competizione) dipende dalla capacità dell'interpretazione di far

---

<sup>3</sup> Raz (2009a), p. 241. È evidente che qui Raz si stia riferendo all'interpretazione come processo, mentre nell'indicare (nelle caratteristiche che seguono) una interpretazione come buona o cattiva stia utilizzando "interpretazione" come il prodotto di quella prima attività. Per la distinzione tra interpretazione come prodotto e interpretazione come processo o attività cfr., in particolare, Tarello (1980), p.39 e Guastini (2011b), p. 13. Per una osservazione sulla ambiguità di tale distinzione cfr. Luzzati (1999), pp. 93-4.

<sup>4</sup> Ivi, p. 230.

comprendere il significato del suo oggetto.<sup>5</sup> Sebbene Raz non specifichi cosa intenda per “significato”, la possibilità di una coesistenza di interpretazioni concorrenziali lascerebbe pensare che – diversamente da quanto suggerito dalla prima definizione che la voleva come una forma di spiegazione – l’interpretazione non si limiti a rinvenire qualcosa di già dato, ma che, al contrario, anche il significato che pur dovrebbe mostrare, è almeno in parte il prodotto di quella attività interpretativa. Questa lettura, tuttavia, è in contrasto con l’idea – chiaramente espressa da Raz – per cui qualsiasi interpretazione può essere valutata *oggettivamente* come buona o cattiva.<sup>6</sup>

Ora, da cosa dipenderebbe tale oggettività in virtù della quale qualsiasi interpretazione può essere valutata come buona o cattiva, scorretta o corretta? Secondo Raz ogni interpretazione, al fine di mostrare e rendere comprensibile il significato del suo oggetto, deve essere supportata da particolari ragioni che fungono contemporaneamente da esplicitazioni del significato e da giustificazione dell’interpretazione. In questo senso, tali ragioni possono essere chiamate *ragioni costitutive*. Scrive Raz:

A constitutive reason is the fact (or facts) which makes the interpretation correct, and therefore the facts the understanding of which (whether conscious or not) enables one to understand the interpretation. *Since interpretations are successful to the extent that they illuminate the meaning of their objects they should be supported by constitutive reasons which show how they do so.*<sup>7</sup>

L’interpretazione, dunque, può dirsi oggettiva in virtù del fatto che oggettive sono le ragioni<sup>8</sup> che ne supportano la correttezza. Tali ragioni sono costitutive perché costituiscono l’oggetto per quello che è, ossia ne offrono il significato. Rendere conto di queste ragioni significa giustificare l’interpretazione e mostrare perché, quella e non un’altra, sia in grado di spiegare meglio il significato del suo oggetto. Da ultimo:

*An interpretation successfully illuminates the meaning of its object to the degree that it responds to whatever reasons there are for paying attention to its object as a thing of its kind.*<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ivi, p. 226.

<sup>6</sup> Raz (2009a), p. 226.

<sup>7</sup> Ivi., p. 230 (corsivo nel testo).

<sup>8</sup> Scrive Raz (2009a) : «Reasons in general, and interpretative reasons are no exception, are objective factors, about which we can be right or wrong» (p. 231).

<sup>9</sup> Ibid. (corsivo nel testo).

Riassumendo, l'interpretazione, per essere una corretta e appropriata spiegazione dell'oggetto cui si riferisce, deve tenere conto delle ragioni costitutive che fanno di quell'oggetto ciò che è, ossia di quelle ragioni che ne costituiscono il significato. L'uso del plurale, inoltre, permetterebbe a Raz di coniugare due aspetti che confliggono solo in apparenza: da un lato, l'oggettività dell'interpretazione e, dall'altro, la possibilità che si diano differenti interpretazioni concorrenti che possano in egual misura dirsi corrette. Se, infatti, molte sono le ragioni (i "fatti" nei termini di Raz) che costituiscono il significato di un oggetto, altrettante saranno le interpretazioni corrette che su esse si fondano.

In breve, per capire in che misura un'interpretazione possa dirsi corretta è necessario partire dalle ragioni di cui essa deve tener conto. Se le ragioni per prestare attenzione ad un particolare oggetto sono differenti a seconda dell'oggetto in questione, inoltre, seguirà che i criteri per valutare un'interpretazione saranno differenti a seconda di quale sia il tipo di oggetto in analisi. E' questo il motivo che porta Raz a sostenere che l'intenzione del creatore dell'oggetto interpretato ha ragione di essere ignorata nel caso in cui ad essere interpretata sia un'opera d'arte, ma non in quello in cui si interpreti il diritto. La differenza tra i due casi dipende, come è ovvio da quanto detto, dalle ragioni che caratterizzano e costituiscono come tali i due tipi di oggetti in questione, ossia da ciò che rende un artefatto un prodotto artistico e da ciò che rende un testo scritto una legge. Prima di ripercorrere nel dettaglio quale ruolo giochi l'intenzione nell'interpretazione del diritto, vale la pena vedere brevemente per quale ragione, secondo Raz, l'interpretazione artistica dovrebbe ignorare le intenzioni dell'autore.

Cosa facciamo quando ci accingiamo ad interpretare una drammaturgia di Pinter, un dipinto di Hayez o un articolo della Costituzione? Si considerino innanzi tutto le somiglianze tra queste tre attività. Innanzi tutto in tutti e tre i casi siamo di fronte ad un oggetto che esiste<sup>10</sup> come prodotto umano, sia esso l'esito dell'opera di un singolo, di un gruppo o il risultato di una pratica. Diciamo che la drammaturgia è di Pinter e non di Ionesco perché è stato Pinter a

---

<sup>10</sup> Vale la pena precisare che in questi casi utilizzo il termine "esistenza" in senso lato per riferirmi allo stato di ogni oggetto in quanto tale e non, quindi, in senso stretto quale stato di quelle realtà che possono essere oggetto dell'esperienza sensibile. In questo senso, l'oggetto dell'interpretazione esiste nella misura in cui di esso si può dire qualcosa. Senza questa precisazione non avrebbe senso parlare di interpretazione di concetti, interpretazione dei sogni o interpretazione di pensieri. A ben vedere, questa precisazione all'apparenza banale serve a ricordarci che neppure il diritto "esiste" allo stesso modo in cui esiste una montagna o il tavolo su cui sono appoggiata ora. Se, infatti, con il tavolo (ma non con la montagna) il diritto condivide la caratteristica di essere un prodotto umano, a differenza di quello il diritto non è qualcosa che possiamo guardare, toccare, ribaltare, distruggere, bruciare, vendere. Queste sono tutte cose che si possono fare con il testo del codice penale, con quello del codice civile e con tutti i testi che raccolgano disposizioni di diritto, non con "il diritto". Cfr. Luzzati (2010) e Jori (2010).

pensarla e poi comporla, e non Ionesco o qualcun altro. Senza Pinter, insomma, quel testo scritto così come è scritto non sarebbe mai esistito. Lo stesso si può dire del dipinto di Hayez o della Costituzione. Sappiamo che senza i loro autori non sarebbero mai esistiti e sappiamo come stabilire chi essi siano. Anche nel caso della Costituzione, i cui autori sono molteplici, conosciamo i nomi di coloro che hanno fatto parte dell'assemblea costituente, sicché possiamo formalmente attribuire loro la produzione del testo. In secondo luogo, dal momento che di tutti e tre gli oggetti è almeno potenzialmente possibile offrire un'interpretazione allora – seguendo Raz – in tutti e tre i casi vi sono caratteristiche che permettono di dire che ognuno di essi ha un significato che l'interpretazione è chiamata a mostrare. Se connesse, queste due caratteristiche potrebbero portare alla conclusione per cui l'interpretazione del significato dell'oggetto in questione dipende dall'intenzione che colui che l'ha prodotto ha avuto al riguardo.

Ebbene, secondo Raz, quando si ha a che fare con l'interpretazione artistica questa conclusione è fallace. La ragione è dovuta al fatto che le opere d'arte sono oggetti culturali (*cultural objects*) il cui significato<sup>11</sup> è dipendente innanzi tutto dal contesto pubblico.<sup>12</sup> Questo perché «un aspetto del concetto di arte è che le opere siano intese essere di interesse per le persone che non sono esclusivamente interessate al loro creatore»<sup>13</sup>. Utilizzando la terminologia sopra riportata, dunque, si può dire che la prima ragione costitutiva che fa di un'opera un'opera d'arte è il fatto che essa è pensata in e per un contesto pubblico. La dipendenza culturale di questo tipo di oggetti, dunque, farebbe sì che anche il loro significato dipenda da quello e non da quanto voluto o inteso dall'autore. Il fatto, ad esempio, che nel Rinascimento italiano il colore blu della veste della Madonna raffigurata dai pittori rappresentasse la sua purezza non dipende da una scelta degli autori, ma dal significato convenzionalmente attribuito all'uso di quel colore.<sup>14</sup> Questa considerazione, tuttavia, non escluderebbe secondo Raz la possibilità di interpretazioni innovative, ossi interpretazioni che mostrino aspetti del significato che prima di allora non erano stati presi in considerazione.<sup>15</sup> La possibilità che si diano interpretazioni

---

<sup>11</sup> Parlando di interpretazione artistica Raz sembra specificare meglio cosa intenda per “significato” distinguendo tra significato di base (*basic*) e significato profondo (*deep*). Mentre il primo specifica le questioni relative o al soggetto dell'opera (nel caso ad esempio di un dipinto) o al suo contenuto testuale (nel caso ad esempio di un'opera letteraria), il secondo si riferisce al senso dell'opera nel suo complesso, a ciò che essa esprime o rappresenta. La conclusione cui perviene Raz è valida, dal suo punto di vista, per entrambi i sensi di “significato”.

<sup>12</sup> Raz (2009a), p. 245.

<sup>13</sup> Ivi, p. 247.

<sup>14</sup> L'esempio è di Raz (p. 258).

<sup>15</sup> Per Raz la difficoltà di sostenere l'esistenza di interpretazioni innovative è dovuta all'apparente incompatibilità tra tre tesi da lui sostenute. Ossia: 1) Ciò che un originale significa è ciò che significa per alcune persone o gruppi; 2) una interpretazione innovativa mostra che l'originale ha un significato altro

innovative è data precisamente dal fatto che le ragioni per prestare attenzione ad un'opera d'arte sono ragioni che possono cambiare a seconda di quale sia poi il contesto culturale in cui l'interpretazione è offerta.

Sebbene sia possibile chiedersi quale fosse il significato dell'opera per il suo autore (ossia cosa essa rappresentasse per la propria vita), o quale il significato che egli intendeva che l'opera avesse, o, ancora, le sue emozioni, prospettive o attitudini in quella espresse, queste informazioni fanno parte di quel contesto privato che non gioca alcun ruolo nella determinazione del significato dell'opera d'arte in quanto tale. L'opera d'arte, dunque, lungi dall'essere espressione personale dell'artista, deve essere giudicata in funzione del suo ruolo come oggetto di interesse pubblico.<sup>16</sup> Il significato dell'opera, cioè, non ha a che vedere con le intenzioni che l'autore aveva per essa, ma dipende da quali sono le ragioni che in un determinato contesto culturale sono ritenute rilevanti per prestare attenzione all'oggetto in questione. In questo senso, le ragioni che offrirebbero i criteri per valutare la correttezza di un'interpretazione sono dipendenti dalla cultura e si specificano poi a seconda di quale sia il genere dell'opera in questione.<sup>17</sup> Scrive Raz:

Only by reference to the work's genre can the reason to pay attention to it be identified. If it is a psychological novel then a psychoanalytic interpretation may be acceptable, while if it is a religious allegory such an interpretation would be like one showing that everything in the novel can be explained by reference to physics (...). Interpretations bring out reasons to pay attention to the work, to the extent that there are any. But – to repeat – not every reason will lead to an interpretation. (...) The relevant reasons differ from the irrelevant ones in being reasons to attend to the work as a work of art of its kind. Hence an understanding of art and its genre is presupposed.<sup>18</sup>

Riassumendo quanto emerso fin qui si deve dire che, per Raz, 1) L'interpretazione è l'esplicitazione del significato di un oggetto; 2) un'interpretazione è corretta nella misura in cui è in grado di rendere conto delle ragioni costitutive, ossia di quei particolari fatti che fanno di quell'oggetto un oggetto del suo tipo; 3) le opere d'arte sono oggetti culturali. Il che significa

---

dal significato che comunemente ha; 3) Un'interpretazione non è una creazione libera; essa spiega il significato che un originale ha.

<sup>16</sup> Ivi, p. 247.

<sup>17</sup> L'importanza che la dimensione pubblica svolge nella determinazione del significato, tuttavia, non conferirebbe un carattere soggettivo a quest'ultimo e all'interpretazione chiamata a renderne conto. Questo perché gli aspetti di un'opera che vengono via via messi in luce dalle interpretazioni anche in diversi momenti storici non si sostituiscono a quelli emersi in precedenza, ma, semmai, vi si affiancano nella determinazione di un significato complesso.

<sup>18</sup> Ivi, p. 261.

che la ragione costitutiva che fa di un'opera un'opera d'arte è che essa abbia una rilevanza e un interesse pubblico; 4) gli oggetti culturali possiedono un significato dipendente dalla cultura e non dalle intenzioni dell'autore; 5) l'interpretazione delle opere d'arte non si fonda su l'intenzione dell'autore.

Ora, se l'interpretazione mostra il significato di un oggetto nella misura in cui è in grado di rendere conto delle ragioni che fanno di esso un oggetto di un particolare tipo, per capire perché, secondo Raz, l'interpretazione giuridica non risponderebbe alla stessa logica di quella artistica è necessario capire cosa fa del diritto quel particolare oggetto che è.

Secondo Raz, gli elementi che permettono di spiegare la necessità dell'interpretazione in ambito giuridico sono autorità e continuità.<sup>19</sup> In particolare, il fatto che l'oggetto dell'interpretazione giuridica sia autoritativo spiegherebbe il suo carattere vincolante, mentre la continuità mostrerebbe che tale carattere persiste nel tempo e, dunque, indipendentemente da ciò che lo ha reso tale in un primo momento. Scrive Raz:

[T]he justification for treating laws as valid derives from the authority of their makers. The law pursuing the goals should be understood in a way which accurately reflects the intentions of the law-makers in making them. The reasoning behind this principle is simple: The very notion of practical authority is that of a person or body deliberately deciding how things should be done. [...] [W]hile the initial validity of a law normally derives from the authority of its maker, this cannot explain its continued existence beyond the point where that authority's rule runs. Take a law made at the beginning of last century. No account for legitimate authority can yield the conclusion that we are now subject to that authority of the long defunct maker of the law. Yet the law it made may well still be valid, and following it may be ethically justified. I suspect that the considerations which account for this fact include the ethical importance of continuity.

---

<sup>19</sup> Per completezza è giusto ricordare che Raz aggiunge altre due ragioni addizionali – equità e sviluppo del diritto (legal development) – che permetterebbero di specificare ulteriormente il carattere dell'interpretazione giuridica. Nelle parole di Raz: «Given that authority and continuity provide reasons to pay attention to the law, equity and legal development become additional reasons to pay it attention in a certain way, or in the light of certain considerations. They are secondary reasons for interpreting the law, dependent on primary reasons, in that had not been the primary reasons which determine the need to interpret the law, the secondary reasons would not have been reasons for interpreting it at all.» (p. 238). La coesistenza di queste quattro ragioni mostrerebbe inoltre, secondo Raz, la possibilità di interpretazioni innovative. Mentre l'adesione alle prime due ragioni, infatti, milita per una tenenza interpretativa più conservativa, l'intervento delle altre due permetterebbe all'interprete di discostarsi parzialmente dalle intenzioni del legislatore.

L'autorità del diritto persiste nel tempo nonostante tale carattere dipenda essenzialmente, secondo Raz, dall'autorità dei suoi autori. Se l'autorità (tanto dei legislatori quanto delle leggi) sembra essere il perno fondamentale della riflessione di Raz, la continuità costituisce un valore che milita in favore della legittimità del diritto nella misura in cui solo in virtù di essa è possibile giustificare il fatto che le direttive siano vincolanti anche nel momento in cui i suoi autori non esistano più. La continuità, in altre parole, sembra avere un ruolo ancillare rispetto all'autorità.

Se queste sono le ragioni che l'interpretazione giuridica dovrebbe tenere in considerazione per mostrare il significato del suo oggetto, il passo verso una posizione intenzionalistica è breve. Se la validità delle leggi dipende dall'autorità dei loro autori, prosegue Raz, ecco che è di quella autorità che è necessario rendere conto anche in sede interpretativa. In questo senso, un'interpretazione che non prenda in considerazione le intenzioni del legislatore conduce al mancato riconoscimento della sua autorità e, di conseguenza, all'impossibilità di considerare vincolanti le disposizioni normative. Questi argomenti, dunque, costituirebbero la giustificazione della tesi dell'intenzione autoritativa (*Authoritative Intention Thesis*) per la quale:

*To the extent that the law derives from deliberate law-making, its interpretation should reflect the intentions of its lawmaker.<sup>20</sup>*

Raz risponde così alla obiezione che vorrebbe ingiustificato il riferimento alle intenzioni del legislatore. La ragione per riferirsi a tali intenzioni è la stessa ragione che conferisce alle disposizioni di diritto il loro carattere vincolante. Sostenere l'inesistenza di simili intenzioni, prosegue Raz, significherebbe ignorare la natura stessa del procedimento legislativo. Il diritto, insiste ancora Raz, non è il risultato di una mano invisibile, ma il prodotto delle intenzioni di coloro che hanno autorità di promulgare nuove leggi e modificare leggi esistenti. Mediante tale tesi, dunque, il collegamento tra riferimento all'intenzione e rispetto per l'autorità è compiuto.

Giunto a questo punto, Raz si preoccupa di spiegare chi sia il soggetto dell'intenzione e quali siano le intenzioni rilevanti. Quanto al primo punto, Raz rifiuta di prendere in

---

<sup>20</sup> Raz (2009a), p. 275. Prima di adottare questa tesi Raz rifiuta una versione più forte (*Radical Intention Thesis*) secondo la quale un'interpretazione giuridica è corretta se e solo se riflette le intenzioni del suo autore (p. 273). La ragione per cui Raz rifiuta questa tesi radicale è duplice. Innanzi tutto tale tesi non trova giustificazione ulteriore dal momento che in essa – al contrario di quanto avviene nella *Authoritative Intention Thesis* – non si spiega perché l'intenzione del legislatore debba essere rilevante ai fini interpretativi. In secondo luogo, prosegue Raz, la tesi radicale risulta inadeguata rispetto a tutti quei sistemi giuridici che ammettano, ad esempio, norme consuetudinarie o precedenti vincolanti, ossia norme che non sono direttamente il risultato di un procedimento legislativo.

considerazione intenzioni che non siano «reali»<sup>21</sup>, discostandosi così dall'ipotesi esclusivamente teorica di un legislatore fittizio o ideale. La critica all'idea che il soggetto delle intenzioni sia un soggetto fittizio non impedisce a Raz di sostenere che le intenzioni in questione siano le intenzioni dell'istituzione deputata all'attività legislativa. Scrive Raz:

Much debate is occasioned by the fact that for the most part law-makers are institutions rather than individual human beings. How can institutions have intentions? The answer is that, if they can act intentionally, after much deliberation [...] they can have intentions. We find no problem in attributing intentions to corporations, groups, and institutions in ordinary life, and the law assumes that corporations and some other legal subjects who are not human beings can act intentionally. [...] I will continue to assume that institutions are agents who can act intentionally.<sup>22</sup>

Se è vero, però – prosegue Raz – che quando parliamo delle intenzioni del legislatore ci riferiamo, in generale, alle intenzioni dell'organo deputato alla funzione legislativa, non si può negare che tali intenzioni siano attribuite all'organo perchè sono i suoi rappresentanti a possederle.<sup>23</sup> In particolare, sebbene sarà il singolo sistema giuridico a stabilire chi, come e per quanto tempo può far parte dell'organo legislativo, le intenzioni che contano come intenzioni del legislatore sono quelle condivise dalla maggioranza che ha votato affinché il testo in questione diventasse legge.

Ora, quale sarebbe questa intenzione che la maggioranza condivide e che è possibile, secondo Raz, rintracciare in sede interpretativa? La risposta di Raz è molto semplice: ciò che rileva è l'intenzione per cui il testo oggetto della votazione in questione, se votato dalla maggioranza e promulgato nelle condizioni previste, sarà considerato legge in quel determinato sistema giuridico. Questa, dunque, è "l'intenzione minima" necessaria affinché si possa dire che un atto legislativo è stato compiuto.<sup>24</sup> Sostenere che quell'intenzione non esista o che non sia rintracciabile significa misconoscere il carattere stesso dell'attività legislativa dal momento che:

---

<sup>21</sup> Raz (2009a), p. 279.

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 280.

<sup>23</sup> Va specificato che Raz riconosce qui due possibili modi di intendere questa affermazione. Una cosa, infatti, è dire che il riferimento alle istituzioni è solo una scorciatoia linguistica per indicare in realtà le intenzioni di chi le rappresenta, altra cosa, invece, è dire che, sebbene le intenzioni siano intenzioni dei rappresentanti, esse possano poi essere attribuite alle istituzioni. Per quanto le due alternative possano apparire simili, Raz sottoscrive solo la seconda. La ragione di questa preferenza è dovuta al fatto che la prima spiegazione, dipingendo le istituzioni solo come scorciatoie linguistiche, finisce per negarne l'esistenza come soggetti finali delle intenzioni.

<sup>24</sup> Raz (2009a), p. 284. Una simile posizione a proposito del valore minimo dell'intenzione rilevante è condivisa anche da Gardner (2007) che scrive: «An agent acts intentionally inasmuch as it does what it

Only acts undertaken with the intention to legislate can be legislative acts. The reason is that the notion of legislation imports the idea of entrusting power over the law into the hands of a person or an institution, and this imports entrusting voluntary control over the development of the law, or an aspect of it, into the hands of the legislator. This is inconsistent with the idea of unintentional legislation.<sup>25</sup>

Di qui l'idea che l'intenzione sufficiente per «preservare l'idea che i legislatori hanno controllo sul diritto» è l'intenzione di stare operando un simile controllo nel momento in cui la maggioranza è raggiunta. L'intenzione che deve essere presa in considerazione in sede interpretativa è, dunque, l'intenzione *di* legiferare e la ragione di tale considerazione è dovuta all'autorità di cui gode il legislatore, da cui dipende a sua volta l'autorità del diritto. Questo, quindi, spiega perché, secondo Raz, «l'argomento a sostegno della tesi dell'intenzione autoritativa è un aspetto della dottrina dell'autorità»<sup>26</sup>.

Prima di capire quale sia la teoria dell'autorità proposta da Raz e se sia vero che il mancato riferimento all'intenzione comporti il misconoscimento dell'autorità, tuttavia, è necessario mostrare quali siano i problemi della tesi raziana appena ripercorsa.

## 6.2. «L'intenzione legittima e la convenzione interpreta»: prima critica a Raz.

Ho chiuso il paragrafo precedente ricordando che, per Raz, l'intenzione rilevante per l'*Authoritative Intention Thesis* è l'intenzione dei soggetti di modificare, integrare, produrre il diritto, o, in breve, l'intenzione *di* legiferare. Al lettore attento non dovrebbe essere sfuggito che la scelta del corsivo aveva la specifica funzione di richiamare la categoria delle intenzioni *di* proposta sopra. Tali intenzioni, si ricorderà, sono le intenzioni che hanno come contenuto delle azioni che definiamo intenzionali perché, per l'appunto, sono in un certo senso volute o comunque consapevolmente intraprese dal soggetto in questione. Diversamente dall'intenzione

---

does for (what it takes to be) reasons. Those who legislate, whether they are human beings or institutions, must do so for (what they take to be) reasons for and against changing the law. If they did not, there would be no sense in having wider public debates about legislative policy, nor the general elections in which these debates are brought to a head. Such debates make sense only on the footing that whoever it is that legislates will, in legislating, respond to at least some supposed reasons for and against changing the law [...] Parliament usually had no intentions concerning the meaning, application, use, or effect of the statute in question» (p. 51 e p. 56).

<sup>25</sup> Raz (2009a), p. 282.

<sup>26</sup> Ivi, p. 285.

che un testo, un discorso, un'espressione, una parola abbia un determinato significato, l'intenzione *di* legiferare non ci dice nulla del contenuto delle leggi né ci informa su quale sia il modo per interpretarle.

L'intenzione minima di cui parla Raz sembra rientrare in questa categoria dal momento che, per essa, Raz non chiede nulla di più della consapevolezza di stare compiendo un atto legislativo. Se questa è l'intenzione che conta per l'*Authoritative Intention Thesis* segue che tale tesi può essere così riformulata:

- a) Nella misura in cui il diritto deriva da un deliberato atto legislativo (*deliberate law-making*), la sua interpretazione dovrebbe riflettere l'intenzione minima del legislatore, ossia la sua intenzione *di* legiferare.

Se poi si aggiunge che, per Raz, l'interpretazione altro non è che l'esplicitazione del significato dell'oggetto in questione, si potrà giungere ad una ulteriore specificazione della tesi, tale per cui:

- b) Nella misura in cui il diritto deriva da un deliberato atto legislativo, *l'esplicitazione del suo significato* dovrebbe riflettere l'intenzione minima del legislatore, ossia la sua intenzione *di* legiferare.

Giunti a questo punto le alternative sono due: o Raz non si rende conto che un'intenzione *di* non ci permette di individuare il significato o – ed è la seconda alternativa – quando parla di “significato” intende una cosa differente dal significato semantico che è, però, l'oggetto privilegiato dell'interpretazione di testi. Ebbene, ritengo che entrambe le alternative siano in parte vere e che siano consequenzialmente connesse. In quanto segue prenderò in considerazione le due alternative separatamente per poi mostrarne la relazione nel tentativo di capire in quale misura esse condizionino negativamente la riuscita della tesi raziana.

Cominciamo dunque dalla prima alternativa. È possibile che Raz non si renda conto che l'intenzione *di* legiferare – sebbene, come ho già notato, possa fittiziamente essere attribuita all'organo parlamentare in virtù delle procedure che ci permettono di dire che un testo è stato approvato e votato come testo di legge – non dica nulla circa il significato del testo in questione? La risposta a tale domanda è sia sì che no. La ragione per cui non è vero che Raz non sia consapevole di questo è che la sua intenzione minima non è poi così minima come vorrebbe farci intendere. Secondo Raz, infatti, la diretta conseguenza del fatto che l'attività legislativa sia un'attività intenzionale è che il legislatore può sempre conoscere il contenuto di tale attività. Scrive Raz:

One is hardly in control over the development of an aspect of the law, if, while one can change the law by acts intending to do so, one cannot know what change in the law one's action imports. The natural suggestion is that legislators make the law that they intend to make, and they make that law by expressing the intention to do so. [...] [T]his is to say that A, being an agent who has legal authority to make a law that  $p$ , legislates (i.e. makes the law) that  $p$  (where  $p$  is a variable for the statement of the content of the law) by performing an action which expresses the intention that  $p$  become the law in virtue of that intention being manifestly expressed.<sup>27</sup>

Ancor più eloquentemente:

The minimal intention is sufficient to preserve the essential idea that legislators have control over the law. Legislators who have the minimal intention know that they are, if they carry the majority, making law, and they know how to find out what law they are making. *All they have to do is establish the meaning of the text in front of them*, when understood as it will be according to their legal culture assuming that it will be promulgated on that occasion.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Raz (2009a), pp. 282-3. Per correttezza va notato che Raz è consapevole dell'obiezione per cui non è né realistico né strettamente necessario che ciascun membro del Parlamento conosca effettivamente il contenuto della legge che si appresta a votare. Pur non volendo negare l'appropriatezza di tale obiezione, Raz sottolinea che, ciò che conta, è che sia possibile per il legislatore individuare quale sia la legge che sta votando «sulla base di una qualche descrizione  $p$  della legge» (p. 283). Di qui, dunque, l'idea che l'intenzione sarebbe minima poiché indifferente al contenuto della legge in questione. Il problema è che o questa osservazione è del tutto irrilevante e banale o non è corretta. In particolare, è irrilevante e banale se per "conoscere ciò su cui si sta legiferando" Raz intende la mera possibilità di identificare e distinguere un testo, per così dire, formalmente, ossia semplicemente riferendosi, ad esempio, ad un ipotetico numero o codice identificativo. In questo senso, descrivere tale situazione come "conoscenza di ciò su cui si sta legiferando" sembra decisamente inappropriato e piuttosto inutile. Se, invece, come lascia pensare l'annotazione,  $p$  sarebbe «una qualche descrizione della legge», l'osservazione è scorretta perché anche l'identificazione di un testo come  $p$  e non  $q$  implica una interpretazione del suo contenuto. Per capire meglio ciò che intendo dire si consideri il seguente esempio. Si ipotizzi che l'organo legislativo debba decidere se approvare uno dei due testi chiamati  $p$  e  $q$ . Ora, è chiaro che per poter dire che i membri che vogliono conoscere ciò su cui stanno esprimendo la loro preferenza sarebbe un po' poco dire che, per essi, è sufficiente vedere se il testo si chiami " $p$ " o " $q$ " di modo che sia per essi possibile dire che la loro intenzione era che  $p$  (e non  $q$ ) fosse legge. Di qui l'irrelevanza della prima alternativa che vuole la "conoscenza" del contenuto come mera identificazione dell'oggetto. Ora, poniamo per semplicità che  $p$  e  $q$  siano due disposizioni così espresse: ( $p$ ) «è vietato l'accesso ai veicoli nel parco»; ( $q$ ) «è vietato l'accesso alle automobili nel parco». E' chiaro che, in questo caso, tanto «una qualche descrizione di  $p$ » quanto, di conseguenza, la distinzione tra  $p$  e  $q$  dipende da come verrà interpretato il termine veicolo. È da tale interpretazione che dipenderà, infatti, la scelta e, quindi, l'intenzione di votare per  $p$  e non per  $q$ . In questo secondo senso, dunque, l'osservazione raziana non è corretta perché non esiste alcuna descrizione di una legge che non sia anche, al contempo, una sua interpretazione.

<sup>28</sup> Raz (2009a), pp. 284-5. Corsivo mio.

Riassumendo, l'intenzione minima è sì l'intenzione *di* compiere un'azione che conti come atto legislativo, ma essa include la possibilità di conoscere il contenuto di ciò per cui si sta votando. Tale possibilità, per Raz, non comporta "nulla di più" della determinazione del significato del testo. Di qui l'idea che quell'intenzione minima contenga già il riferimento ad un'intenzione relativa al contenuto, ossia ad un'intenzione *che*. In questo senso, dunque, dal momento che l'intenzione minima comprende anche l'intenzione semantica non si può dire che Raz non sia consapevole che l'intenzione *di* non è sufficiente per stabilire il significato.

Ho sostenuto, tuttavia, che la risposta alla prima domanda potesse essere anche positiva. Ho sostenuto, cioè, che sia in parte vero che Raz non abbia piena consapevolezza dell'irrelevanza della sua intenzione *di* al fine dell'individuazione del significato. Questa possibilità dipende dal fatto che, per Raz, l'intenzione *che* la legge da votare abbia un determinato significato inclusa nell'intenzione *di* legiferare non è assolutamente problematica. In questo senso, anche se l'intenzione minima è arricchita parzialmente dal riferimento implicito ad un'intenzione semantica, la considerazione che Raz ha di quest'ultima è troppo semplicistica.

La non problematicità dell'intenzione semantica dipende dal fatto che, secondo Raz, fatte alcune eccezioni estreme, non c'è alcuno scarto tra ciò che uno intende dire e ciò che uno dice. In questo senso, se il "legislatore" ha detto che *p* ha inteso dire che *p*. Con le parole di Raz:

Of course people sometimes say things they do not mean, and mean to say things which they fail to say. These cases result from incomplete command of the language, momentary loss of control of the physical aspects of one's speech, or permanent impairment of such control, from momentary confusion of thought [...]. But it does not follow from this that when we speak we first intend to say something and then attempt to say it, so that it is always an open question whether one said what one intended. Rather, barring exception, like those listed, one means what one says. [...] The same is true of legislation, only more so. [...] Once we know what the legislation means we know what legislator meant. He meant that.<sup>29</sup>

Per capire cosa il legislatore ha inteso dire, dunque, è sufficiente vedere cosa ha effettivamente detto. Come capire, però, cosa ha effettivamente detto? Ebbene, per Raz, è sufficiente guardare alle convenzioni linguistiche in virtù delle quali le parole hanno determinati significati e non altri. Anche qualora si volesse derogare a tali convenzioni, l'intenzione del legislatore in proposito deve essere interpretata alla luce delle regole convenzionali. Anche nel caso, cioè, in cui il legislatore stabilisca che un termine non vada interpretato in maniera

---

<sup>29</sup> Raz (2009a), p. 287.

conforme alle convenzioni, la possibilità che tale prescrizione sia significante dipenderà dalle convenzioni linguistiche. Di qui l'idea per cui:

In the cycle of convention and intention, convention comes first. Not in the sense that we follow convention rather than intention, but in the sense that the content of any intention is that which it has when interpreted by reference to the conventions of interpreting such expressive acts at the time.<sup>30</sup>

Ora, se il significato dipende dalle convenzioni, non si capisce per quale ragione Raz, come si è visto nel paragrafo precedente, dovrebbe sostenere che il significato delle opere artistiche dipende dal contesto pubblico che convenzionalmente glielo attribuisce, mentre quello di testi giuridici dipenderebbe dall'intenzione del suo autore. L'importanza delle convenzioni linguistiche nel determinare il significato semantico di testi normativi, infatti, sembrerebbe mostrare una maggiore vicinanza, se non una totale coincidenza, tra le due situazioni.

Di qui la seconda alternativa menzionata sopra. È possibile, cioè, che il significato di cui parla l'*authoritative intention thesis* non sia il significato semantico? La risposta a questa domanda è sì. Il significato di cui parla Raz nella sua tesi è un significato, per così dire, ontologico. Ciò che il riferimento all'intenzione minima ci permette di scoprire, cioè, non è il significato semantico che l'interpretazione cerca di stabilire, ma il significato ontologico della legge in quanto legge. Una volta stabilito, sulla base dell'intenzione *di* legiferare, cosa conta come testo normativo, si può passare così ad una interpretazione del suo significato semantico che dipende, come si è visto, dalle convenzioni linguistiche. La conseguenza di tale distinzione tra i due significati cui si riferisce Raz è che l'*authoritative intention thesis* (sorprensamente!) «non gioca alcun ruolo nell'interpretazione della legislazione»<sup>31</sup>, essa, cioè, non ci dice *come* interpretare il diritto, ma *cosa* interpretare quando compiamo una simile interpretazione. La funzione della tesi qui in questione, dunque, non è quella di offrire un metodo per l'interpretazione, ma quella di legittimare l'oggetto stesso dell'interpretazione. Tale legittimazione, dunque, è efficace nella misura in cui si tiene conto delle intenzioni e, dunque, dell'autorità, di chi ha prodotto quel particolare oggetto. L'*authoritative intention thesis*, in breve, non è una tesi interpretativa, ma una tesi sulle fonti. Essa è, cioè, il presupposto di qualunque interpretazione.

---

<sup>30</sup> Raz (2009a), p. 286.

<sup>31</sup> Ivi, p. 286.

Nonostante l'irrelevanza della tesi quale metodo interpretativo, essa si lega inevitabilmente all'idea per cui l'interpretazione semantica passa attraverso le regole convenzionali. Di qui l'idea che le due alternative da cui questo paragrafo ha preso avvio siano intimamente connesse. Se nella prospettiva di Raz non c'è scarto tra ciò che si intende dire e ciò che si è detto, allora anche l'interpretazione del contenuto conformemente alle convenzioni sarà fedele al dettato fondamentale dell'*authoritative intention thesis* per cui ci si dovrebbe conformare alle intenzioni. Chiarito questo si capisce per quale ragione, secondo Raz, «l'intenzione legittima e la convenzione interpreta»<sup>32</sup>.

Ora, è chiaro che qui non siamo di fronte ad una teoria che chiama in causa un ipotetico legislatore nel tentativo di sondare quali fossero le sue recondite intenzioni nell'utilizzare determinate parole o espressioni. Raz sembrerebbe mettersi al riparo da tale deriva psicologista chiarendo a più riprese che il legislatore altro non è che la maggioranza a cui è possibile attribuire l'intenzione *di* legiferare, un'intenzione, questa, decisamente minima che ha poco a che vedere con quante cose i singoli membri dell'organo legislativo potevano avere in mente nel votare. Quell'intenzione minima è (parzialmente<sup>33</sup>) indipendente dal contenuto, secondo Raz, perché la determinazione del significato di quello non è in alcun modo problematico. Raz, in altre parole, non è in alcun modo interessato alla vaghezza o all'ambiguità del linguaggio, tant'è che, come espresso in uno dei passi sopra citati, l'autore risolve l'intera questione dell'interpretazione affermando che «per stabilire il contenuto di una legge tutto ciò che si deve fare è solo stabilire il significato del testo che sta lì davanti agli occhi». Sfortunatamente, il problema è proprio questo.

Se è vero, dunque, che, alla luce dell'analisi qui proposta, sarebbe affrettato e piuttosto scorretto affermare che Raz sia un sostenitore del riferimento alle intenzioni del legislatore nell'interpretazione giuridica, questo non toglie che la sua proposta porti in una direzione forse ancor più pericolosa. L'intenzione che prima era relegata nei confini dell'interpretazione del significato semantico diventa qui fondamentale riferimento per la caratterizzazione stessa di quell'oggetto che è la legge. La domanda che ci si deve porre, a questo punto, è se, anche separate le due accezioni di significato e chiarito che l'intenzione gioca un ruolo fondamentale solo quando si parli di significato, per così dire, ontologico, la soluzione di Raz per cui l'intenzione legittima e la convenzione interpreta sia accettabile. Ebbene, ritengo che, anche se separate, le due tesi non siano sostenibili.

---

<sup>32</sup> Ivi, p. 298.

<sup>33</sup> Dico parzialmente perché, come ho cercato di mostrare sopra, anche questa intenzione minima implica un'intenzione che, per quanto secondo Raz non sia diversa da ciò che viene detto, può essere catalogata come intenzione semantica.

Che le convenzioni linguistiche non costituiscano sempre un aiuto all'interpretazione è evidente dal fatto che anche le convenzioni sono sempre aperte a nuove interpretazioni. Se è vero che vi sono delle "cornici" di significato che le regole convenzionali ci aiutano a determinare, è vero anche che tali confini non sono né netti né dati una volta per tutte. Che «libro» non abbia lo stesso significato di «tavolo» è innegabile e dipende da una scelta convenzionale che permette a tutti noi di comunicare evitando il più possibile fraintendimenti e incomprensioni.<sup>34</sup> La scelta di creare e sostenere l'esistenza di convenzioni linguistiche è una scelta cui tendiamo a conferire valore strumentale e questo perché linguaggio, prima di essere poetico, ricco, vario, ambiguo è, innanzi tutto, utile. Preservare tale utilità significa conformarsi alle convenzioni o lavorare al fine di dare avvio ad altre che siano altrettanto utili.

Per questa ragione, non esiteremmo a correggere un bambino che indicando un gatto dicesse «barca» dicendo che sta "sbagliando" dal momento che una barca è un oggetto galleggiante con forme atte alla navigazione e di dimensioni ridotte.<sup>35</sup> La misura del suo errore è dovuta per l'appunto dalla deviazione da regole accettate. Molte volte, tuttavia, le deviazioni sono ammesse dalle stesse convenzioni. In questo senso, se quello stesso bambino sentisse la madre commentare il lavoro di un'amica dicendo «pazienza, finché la barca va tu lasciala andare...» potrebbe a sua volta correggere la madre dicendo che il lavoro della sua amica non è certo un oggetto galleggiante con forme atte alla navigazione e di dimensioni ridotte. Accanto a casi esemplari come questi, tuttavia, vi sono tutti i casi in cui le parole, per così dire, pur non avendo un significato alternativo o non venendo usate in modo non abituale, hanno semplicemente dei confini troppo labili per comprendere con certezza casi limite. Questi casi non possono essere risolti mediante il ricorso alle convenzioni linguistiche perché sono quelle stesse convenzioni che necessitano un giro di vite in una direzione o nell'altra. Ad un certo punto, qualcuno dovrà scegliere e questa scelta, pur avvenendo all'interno del paradigma delle convenzioni, è ampiamente discrezionale.

---

<sup>34</sup> L'importanza che le regole sintattico grammaticali assumono anche nell'interpretazione giuridica è innegabile. Scrive giustamente Scarpelli (1969): « il giurista che lavora attivamente sui concetti muove dal linguaggio naturale, o dal linguaggio naturale modificato da precedenti ricostruzioni, e rimane in genere nelle aree di significanza già costituite da quel linguaggio; e quand'anche innovi profondamente sotto il profilo semantico, inserisce i nuovi concetti nella preesistente trama di relazioni sintattiche» (pp. 106-7). In accordo su questo punto è anche Velluzzi (2013b) che scrive: «Gli argomenti interpretativi e le tesi dogmatiche operano all'interno della cornice e non la determinano: entrambi servono a scegliere tra significati possibili di un enunciato normativo, ad argomentare a favore di uno o alcuni di essi» (p. 28).

<sup>35</sup> Naturalmente nessuno darebbe una simile definizione di cosa sia una barca. Queste, tuttavia, sarebbero all'incirca le caratteristiche che il bambino inferirebbe da una definizione ostensiva. Sebbene, probabilmente, le dimensioni ridotte non sarebbero considerate quali caratteristiche definitorie prima del confronto con, ad esempio, una definizione ostensiva di "nave".

Ciò che Raz nega, dunque, è precisamente la complessità stessa dell'interpretazione dovuta alla vaghezza e ambiguità del linguaggio anche nelle sue dimensioni, per così dire, canoniche. La semplicità con cui Raz affronta il problema dell'attribuzione del significato semantico non tiene conto del fatto che, anche ammesso che ciò che si intendeva dire sia esattamente ciò che si è detto, la difficoltà consiste proprio nel fatto che anche ciò che si è detto può essere interpretato in modi differenti.

Che dire, invece, della tesi per cui l'intenzione, una volta privata del suo ruolo nell'interpretazione del contenuto semantico, assume una funzione legittimante? È evidente che siamo ormai pienamente in una posizione che sostenga la necessità che, un qualsiasi testo, discorso, direttiva, possa essere autoritativo solo in virtù della autorità del suo autore. Nel prossimo paragrafo mostrerò in che modo Raz spiega questa relazione.

### 6.3. *La teoria dell'autorità di Joseph Raz.*

Joseph Raz offre una delle teorie dell'autorità più complesse, articolate e attraenti che siano mai state proposte. La ragione per cui chiunque si confronti con questioni relative alla natura dell'autorità e alla sua giustificazione non può esimersi dall'affrontare la posizione di questo grande teorico è presto detta. La teoria raziana non si limita all'ambito giuridico, ma può essere utilizzata anche in discussioni di filosofia morale e filosofia politica, mostrando così l'eccentricità degli interessi di questo autore.<sup>36</sup> In questo paragrafo mi propongo di presentare la tesi raziana nei suoi termini generali per poi mostrare gli esiti della sua applicazione in teoria del diritto.

La prima preoccupazione di Raz nell'apprestarsi a trattare di autorità è quella di rendere conto del cosiddetto paradosso dell'autorità, che consiste principalmente nella sua incompatibilità con ragione<sup>37</sup> e autonomia. Tale incompatibilità dipenderebbe dal fatto che l'autorità richiede che i soggetti sui quali essa esercita potere adeguino il proprio comportamento alle sue direttive senza valutare personalmente le ragioni per compire quanto

---

<sup>36</sup> Cfr. Galeotti (1999) che scrive «[Joseph Raz è] un esponente del positivismo giuridico di scuola analitica, ma è nello stesso tempo un filosofo morale di ispirazione neoaristotelica, sostenitore del naturalismo in etica; e inoltre è un filosofo politico liberale che però si oppone al neutralismo dominante la tradizione liberale contemporanea e rivendica invece la legittimità del perfezionismo e di una moralità fondata sul valore dell'autonomia a giustificazione e guida delle istituzioni politiche liberali» pp. 101-2.

<sup>37</sup> Intesa qui come facoltà. Raz (2008b), pp. 5-7, considera la ragione-facoltà come la generale capacità – mediante il ragionamento – di riconoscere e rispondere alle ragioni, ossia ai fatti che contano in favore di una determinata azione, credenza o emozione. Per questi temi si veda anche Raz (2000), capp. 2 e 4.

richiesto.<sup>38</sup> In altre parole, il paradosso emerge nella misura in cui colui che è soggetto all'autorità di qualcun altro dovrebbe sospendere il proprio giudizio circa l'azione da intraprendere (rinuncia all'autonomia) e astenersi dall'operare un personale bilancio delle ragioni pro o contro l'azione da intraprendere (rinuncia alla ragione).<sup>39</sup> Ciò che il paradosso nega *a priori*, dunque, è la possibilità stessa che vi sia un'autorità legittima, ossia un'autorità la cui richiesta di conformarsi alle direttive indipendentemente da una valutazione autonoma delle ragioni a favore o contro il loro contenuto sia giustificata. L'obiettivo di Raz è mostrare che tale paradosso è solo apparente, dal momento che è possibile sostenere, almeno in astratto<sup>40</sup>, che vi siano delle condizioni necessarie e sufficienti per stabilire la legittimità dell'autorità.

L'indagine di tali condizioni è per Raz indispensabile per comprendere la stessa nozione di autorità *de facto* dal momento che la differenza tra questa e il mero potere di modificare la condotta altrui dipende dal fatto che chi detiene la prima – a differenza di chi esercita solo il secondo – pretende a) di avere il diritto di richiedere ciò che richiede e b) che vi sia, di contro, un obbligo in capo ai soggetti cui le direttive sono rivolte. Per avere autorità *de facto*, dunque, una persona deve pretendere di avere autorità legittima, sicché è la prima nozione ad implicare la seconda e non viceversa.<sup>41</sup> Per mostrare quali siano le condizioni identificate da Raz per la

---

<sup>38</sup> Raz (2009b), p. 3.

<sup>39</sup> Vale la pena ricordare che il più noto sostenitore di questa incompatibilità è Robert P. Wolff, capostipite dell'anarchismo filosofico *a priori*. Quella di Wolff (1970) è una tesi molto semplice che mira, attraverso l'esposizione del conflitto tra autorità e autonomia, a dimostrare che storicamente non è mai esistito né potrai mai esistere un governo legittimo. L'argomento che Wolff utilizza per mostrare tale impossibilità è di matrice kantiana e si basa sull'assunto che gli esseri umani, in quanto metafisicamente liberi, sono responsabili delle loro azioni. Quale libero decisore, l'individuo è in grado di fornire a se stesso le leggi per il proprio agire, ed è, dunque, autonomo. Autonomia e autorità, dunque, definiscono due obblighi specifici in conflitto l'uno con l'altro: la prima richiede di non rispondere ad altre leggi che non siano le proprie, la seconda di rispondere alle direttive in quanto fornite dall'autorità. Il problema della posizione anarchica è che, nel sostenere che l'autonomia comporti la necessità per l'individuo di soppesare costantemente le ragioni in favore o sfavore di una data azione, finisce per mettere tutte le ragioni su uno stesso livello. Diversamente – come mostrerò analizzando la posizione di Raz – vi sono alcune ragioni che, stando su un livello differente, ci permettono di escludere il bilancio delle ragioni. Tra queste ragioni di secondo livello vi sono tanto le ragioni offerte dall'autorità – cui Wolff vorrebbe negare carattere vincolante – quanto le ragioni offerte dalle promesse. È chiaro che la definizione che Wolff dà di autonomia finisce per negare in toto l'esistenza di ragioni di secondo livello. Il problema di questa conclusione è che ciò a cui mira l'anarchico è propriamente la creazione di una società “libera” della quale ognuno possa far parte volontariamente. Il carattere volontario di una simile associazione richiede, però, che esistano impegni vincolanti o, quanto meno, che esista quel vincolo che ognuno si impegna a rispettare nell'adesione volontaria. Il paradosso della conclusione anarchica è evidente nella misura in cui alla promessa – che costituisce per l'anarchico il punto di partenza per una società libera e autonoma – viene negato il carattere vincolante in virtù dell'esclusione di ragioni di secondo livello.

<sup>40</sup> Come vedremo, la possibilità per l'autorità di essere legittima non implica ancora, per Raz, che essa lo sia tutte le volte in cui sussiste una simile pretesa di legittimità.

<sup>41</sup> Scrive Raz (1978): «A person needs more than power to have *de facto* authority. He must either claim that he has legitimate authority or be held by others to have legitimate authority» (p. 9).

legittimità dell'autorità è necessario spendere alcune parole sul rapporto tra autorità e ragioni per agire visto il carattere strettamente pratico che Raz riconosce alle questioni riguardanti l'autorità.<sup>42</sup>

Che cos'è una ragione per agire e, soprattutto, di che tipo sono le ragioni offerte dall'autorità? Le ragioni – afferma Raz – sono innanzi tutto dei fatti.<sup>43</sup> Il fatto che fuori piova, ad esempio, costituisce una ragione per portare con me l'ombrello alla luce della considerazione che non intendo bagnarmi. Allo stesso modo, il fatto che un amico mi abbia invitato ad una cena alla quale desidero partecipare costituisce una ragione per rifiutare un secondo invito. In questo senso, un fatto è una ragione per agire nella misura in cui la sua descrizione proposizionale entra a far parte dell'argomentazione a sostegno di una conclusione pratica.<sup>44</sup> Da questa descrizione sembra evidente che ci confrontiamo quotidianamente con innumerevoli ragioni. Se alcune di queste ragioni non ci creano alcun imbarazzo nella scelta pratica, però, molte altre ci conducono ad un bivio davanti al quale è necessario prendere una decisione, escludendo alcune alternative. È proprio in queste situazioni che siamo chiamati a compiere un bilancio delle ragioni al termine del quale quella con “peso” maggiore avrà la meglio sulle altre.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Raz riconosce che vi siano anche autorità teoretiche oltre che autorità pratiche, ma il suo interesse è limitato all'analisi delle richieste dell'autorità pratica che offre ragioni per agire piuttosto che ragioni per credere. Cfr. Raz (1994): «The distinction between reasons for action and reasons for belief may be sufficient to distinguish between practical and theoretical authorities, but it is inadequate to distinguish between authorities and other people. Anyone's sincere assertion can be a reason for belief, and anyone's request can be a reason for action. What distinguishes authoritative directives is their special peremptory status. One is tempted to say that they are marked by their authoritativeness. This peremptory character has other led people to say that in accepting the authority of another one is surrendering one's judgment to him, that the acceptance of authority is the denial of one's moral autonomy, and so on» (p. 212).

<sup>43</sup> Scrive Raz (1975a): «When saying that facts are reasons I am using the term “fact” in an extended sense to designate that in virtue of which true or justified statements are true or justified. By “fact” is meant simply that which can be designated by the use of the operator “the fact that...”. A fact is that of which we talk when making a statement by the use of sentences of the form “it is a fact that...”. In this sense facts are not contrasted with values, but include them (“It is a fact that human life is the supreme value”, “The fact that human life is an important value has long been recognized in all human society”))» (pp. 17-8). Sembrerebbe, dunque, che a costituire una ragione sia la rappresentazione proposizionale di un “fatto” così ampiamente inteso. Il problema, tuttavia, è che non si spiega in quale misura i valori potrebbero rientrare in simili descrizioni. Scrive ancora Raz (1975a): «Only reasons understood as facts are normatively significant; only they determine what ought to be done. To decide what we should do we must find what the world is like, and not what our thoughts are like» (p. 18). La definizione raziana, dunque, è piuttosto problematica.

<sup>44</sup> Questo, se non altro, mi sembra il modo più plausibile per chiarire la posizione di Raz. Non escludo, tuttavia, che questo non sia esattamente ciò che egli ha in mente.

<sup>45</sup> Secondo Raz ci sono due differenti tipi di “forza” (*strength*) delle ragioni. La prima, che l'autore chiama “fenomenologica”, è la forza che l'agente attribuisce alle ragioni sulla base, la seconda, che Raz nomina forza “logica” dipende invece dalla capacità delle ragioni di prevalere (*override*) sulle altre (Cfr. Raz (1975a), pp. 25-8). Questo punto verrà chiarito meglio a breve.

Nota giustamente Raz, tuttavia, che in molte circostanze un simile bilancio non è possibile in virtù del fatto che non tutte le ragioni si trovano sullo stesso livello.<sup>46</sup> Che vi sia differenza tra i gradi delle ragioni è particolarmente evidente nel caso delle promesse. Il fatto, ad esempio, che abbia promesso di recarmi in ufficio oggi pomeriggio non può entrare in competizione con una qualsiasi ragione che militi in senso contrario, quale, ad esempio, il fatto che sia particolarmente stanca o il fatto che preferirei andare al parco a leggere un romanzo. Al contrario, la mia promessa costituisce essa stessa una ragione tanto per agire come promesso, quanto per escludere tutte le ragioni per non farlo. La promessa, in altre parole, offre una ragione di secondo livello che agisce come una *meta*-ragione.

Una volta introdotta la differenza tra ragioni di primo e di secondo livello, Raz sostiene che queste ultime possono essere di due tipi a seconda di come interagiscono con le altre ragioni. In particolare, le ragioni di secondo livello possono essere positive o negative. Le ragioni positive sono ragioni per agire per altre ragioni. È il caso, ad esempio, della madre che ordina al figlio di ubbidire al padre.<sup>47</sup> In questo caso, infatti, il bambino ha già una ragione per ubbidire al padre e la direttiva della madre offre una *meta*-ragione a supporto di quella. Le ragioni di secondo grado del secondo tipo hanno, invece, una funzione negativa nella misura in cui permettono di eliminare tutte le ragioni per non agire come richiesto. Le ragioni per non agire per delle ragioni sono chiamate da Raz ragioni escludenti (*exclusionary reasons*) e sono di fondamentale importanza per comprendere il funzionamento dell'autorità.<sup>48</sup> Ora, vi sono circostanze – prosegue Raz – in cui una ragione può avere entrambe le funzioni ora menzionate. Essa può, cioè, essere tanto una ragione per agire per delle ragioni quanto una ragione per escludere il bilancio delle ragioni contrarie. Queste ragioni – che Raz chiama ragioni protette (*protected reasons*) – sono precisamente le ragioni che l'autorità è in grado di fornire. Colui che ha autorità, cioè, ha la capacità di modificare e creare le ragioni protette.<sup>49</sup> Scrive Raz:

One thesis I am arguing for claims that authoritative reasons are pre-emptive: the fact that an authority requires performance of an action is a reason for its performance which is not to be added to all other relevant reasons when assessing what to do, but should exclude and take the place of some of them. It will be remembered that the thesis is only about legitimate authority. It is relevant for the explanation of the character of *de facto* authorities because

<sup>46</sup> Cfr. Raz (1975a), pp. 36-40, Raz (1986), p. 33, Raz (2009b), pp. 16-18.

<sup>47</sup> L'esempio è di Raz (2009b), p. 16.

<sup>48</sup> Raz (2009b), pp. 17.

<sup>49</sup> Ivi, pp. 17-9. L'autore chiama "potere normativo" (*normative power*) l'abilità dell'autorità di modificare le ragioni protette.

every *de facto* authority either claims or is acknowledged by others to be a legitimate authority. But since not every authority is legitimate not every authoritative directive is a reason for action.<sup>50</sup>

Secondo Raz, dunque, le direttive dell'autorità costituiscono tanto delle ragioni per agire in un determinato modo quanto delle ragioni per escludere il bilancio delle ragioni. O meglio, questa è la pretesa dell'autorità che resta da giustificare. La domanda sulle condizioni di legittimità dell'autorità, infatti, si pone a partire da questa considerazione: come può essere giustificata la pretesa dell'autorità che le sue direttive costituiscano delle ragioni protette?

Per offrire una risposta a tale domanda Raz prende in considerazione un caso tipico di autorità le cui decisioni sono considerate dai suoi soggetti quali ragioni per agire e ragioni per escludere il bilancio delle ragioni. Tale circostanza si verifica con particolare evidenza nel caso in cui due persone si rivolgano ad un terzo per risolvere una controversia.<sup>51</sup> La ragione che spinge i due litiganti a ricorrere ad una figura arbitrale, infatti, è precisamente quella di risolvere la questione senza fare appello alle personali ragioni, nel tentativo di soppesarle autonomamente con quelle dell'altro. Al contrario, sarà l'arbitro ad offrire una decisione in proposito che sarà basata sulle ragioni di ciascuno e che le parti considereranno come vincolante.

L'elemento fondamentale offerto da questo modello – prosegue Raz – è offerto dal carattere di dipendenza della decisione dell'arbitro dalle ragioni che sono proprie dei soggetti. Il giudice, cioè, non è chiamato a prendere una decisione su ragioni estranee a quelle che hanno originato la controversia, ma, al contrario, dovrà soppesare le ragioni delle parti per offrire un parere (vincolante) esterno e imparziale. Tale carattere di dipendenza costituisce dunque la prima condizione per poter parlare di autorità legittima. Nasce la tesi della dipendenza (*Dependence Thesis*) per la quale:

[A]ll authoritative directives should be based on reasons which already independently apply to the subjects of the directives and are relevant to their action in the circumstances covered by the directive.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Raz (1986), p.46.

<sup>51</sup> L'esempio si trova in Raz (1986), pp. 41-2. Si noti che sebbene la figura immaginata da Raz sia molto vicina, quanto al suo ruolo, ad un giudice così come lo immaginiamo noi, l'arbitro raziano manca di quel contesto e sfondo normativo in virtù del quale vi sono delle regole che stabiliscono il ruolo del giudice e il carattere vincolante della sua decisione. Affronterò questa questione nel prossimo paragrafo.

<sup>52</sup> Raz (1986), p. 47.

La *Dependence Thesis*, dunque, è una tesi morale circa il modo in cui l'autorità dovrebbe costruire le proprie decisioni. Essa ci informa che l'autorità legittima è quella che si basa su ragioni che già appartengono ai soggetti cui si riferisce. C'è tuttavia, un ulteriore elemento interessante che può essere ricavato dalla situazione arbitrale sopra citata. Coloro che si rivolgono al giudice imparziale – dice Raz – hanno l'obiettivo di giungere ad una risposta che sia in grado di riconoscere l'appropriatezza della loro pretesa. Essi, cioè, sono lì per avere giustizia e tale scopo verrà raggiunto con maggiore probabilità mediante l'arbitro terzo, piuttosto che risolvendo la questione tra litiganti. Da questa considerazione Raz desume la cosiddetta tesi della giustificazione normale (*Normal Justification Thesis*) per cui:

[T]he normal way to establish that a person has authority over another person involves showing that the alleged subject is likely better to comply with reasons which apply to him (other than the alleged authoritative directives) if he accepts the directives of the alleged authority as authoritatively binding and tries to follow them, rather than by trying to follow the reasons which apply to him directly.<sup>53</sup>

Le due tesi appena espresse di supportano vicendevolmente e offrono le condizioni alle quali l'autorità può dirsi giustificata. La legittimità, riassumendo, si fonda sulla dipendenza delle ragioni dell'autorità da quelle dei suoi soggetti e sulla possibilità, per questi ultimi, di conformarsi meglio alle ragioni che già appartengono loro seguendo le direttive dell'autorità piuttosto che agendo indipendentemente da esse. Le due tesi unite articolano, dunque, quella che Raz chiama la concezione di servizio (*Service Conception*) dell'autorità per la quale:

[The] role and primary normal function [of authorities] is to serve the governed. This, to repeat a point made earlier, does not mean that their sole role must be to further the interest of each or of all their subjects. It is to help them act on reasons which bind them.<sup>54</sup>

Alla luce di queste considerazioni è dunque possibile affermare che le direttive dell'autorità legittima hanno la precedenza su altre ragioni e risultano così in grado di fungere tanto da ragioni per agire quanto da ragioni per escludere il ricorso ad altre ragioni. Riassumendo con le parole di Raz:

---

<sup>53</sup> Ivi, p. 53.

<sup>54</sup> Ivi, pp. 55-6.

Since the justification of the binding force of authoritative directives rests on dependent reasons, the reasons on which they depend are (to the extent that the directives are regarded simply as authoritative) replaced rather than added to by those directives. The service conception leads to the pre-emption thesis. Because authorities do not have the right to impose completely independent duties on people, because their directives should reflect dependent reasons which are binding on those people in any case, they have the right to replace people's own judgment on the merits of the case. Their directives pre-empt the force of at least some of the reasons which otherwise should have guided the actions of those people.<sup>55</sup>

Le condizioni per la legittimità dell'autorità così definite mostrano dunque che il paradosso dell'autorità è solo apparente. Se l'autorità è legittima, infatti, i suoi soggetti non sono chiamati a scegliere tra autonomia e ragione, da un lato, e autorità, dall'altro. Questo perché conformarsi alle ragioni offerte dall'autorità significa scegliere una scorciatoia per adeguarsi alle ragioni che già appartengono al soggetto. Il servizio offerto dall'autorità ha, per Raz, prima di tutto valore euristico. Anziché cercare di bilanciare autonomamente le ragioni giungendo ad una conclusione pratica ad esse conforme, i soggetti dell'autorità legittima farebbero meglio a conformarsi alle direttive di questa, giungendo così alla medesima conclusione con il minimo sforzo.

Giunti a questo punto ci si potrebbe domandare in che misura questo discorso si inserisce nel nostro percorso. Nei paragrafi precedenti abbiamo accennato che, per Raz, il ricorso all'intenzione dell'autore delle leggi sembra essere fondamentale per l'identificazione stessa delle leggi *qua* leggi e per l'attribuzione ad esse del carattere autoritativo. In che modo la posizione di Raz sulle ragioni per agire può aiutarci a concludere il discorso lì iniziato? Per capirlo è necessario indagare in che modo per Raz è possibile applicare al diritto le riflessioni sull'autorità appena ricordate, giungendo ad affermare che quella che qui abbiamo chiamato la pretesa dell'autorità sia anche la pretesa del diritto.

La prima cosa da notare a questo proposito è che, sebbene negli argomenti appena ripercorsi il termine "autorità" sembra riferirsi esclusivamente ad una persona, Raz riconosce che dare autorità a qualcuno significa anche darla a ciò che quella persona dice, fa o pensa. Se, infatti, l'autorità ha innanzi tutto una funzione pratica nella misura in cui può modificare le nostre ragioni per agire, è necessario che essa sia in grado di influenzare il nostro ragionamento

---

<sup>55</sup> Ivi, p. 59.

pratico *comunicando* le sue intenzioni in proposito.<sup>56</sup> Secondo Raz, dunque, è possibile attribuire carattere autoritativo ad altro che non siano persone a due condizioni:

First, a directive can be authoritatively binding only if it is, or is at least presented as, someone's view of how its subjects ought to behave. Second, it must be possible to identify the directive as being issued by the alleged authority without relying on reasons or considerations on which directive purports to adjudicate.<sup>57</sup>

Come anticipato, dunque, per poter attribuire a qualcosa un carattere vincolante o autoritativo è necessario innanzi tutto che esso sia un mezzo mediante il quale una persona comunica qualcosa. Questa è la ragione per cui Raz sostiene che non crea nessun tipo di problema affermare che il diritto pretende autorità, obbliga, richiede o comanda, mentre analogo discorso non può essere fatto riferendosi, ad esempio, ad un albero.<sup>58</sup> Sebbene entrambe le cose non siano animate, dunque, il diritto, a differenza dell'albero, può essere pensato come un sistema di direttive che mira a modificare il comportamento dei soggetti a cui si riferisce.<sup>59</sup>

In secondo luogo, l'oggetto autoritativo deve poter essere identificato indipendentemente dal suo contenuto.<sup>60</sup> Le ragioni autoritative, cioè, sono tali non in virtù di ciò per cui contano come ragioni. Con le parole di Raz:

A reason is content-independent if there is no direct connection between the reason and the action for which it is a reason. The reason is in the apparently 'extraneous' fact that someone in authority has said so, and within certain limits his saying so would be reason for any number of actions, including (in typical cases) for contradictory ones. A certain authority may command me to leave the room or to stay in it. Either way, its command will be a reason. This marks authoritative reasons as content-independent. By this feature they

<sup>56</sup> Una analoga osservazione in merito alla posizione raziana è fatta da Moore (1989), p. 833.

<sup>57</sup> Raz (1994), p. 218.

<sup>58</sup> Scrive Raz (1994): «Trees cannot have authority over people. But someone whose awareness of what trees are is incomplete, a young child, for example, can claim that they do have authority. He is simply wrong. Similarly, even if he is aware of the nature of trees, he may make an insincere claim to that effect. Perhaps he is trying to deceive a newly arrived Martian sociologist. Notice, however, that one cannot sincerely claim that someone who is conceptually incapable of having authority has authority if one understands the nature of one's claim and of the person of whom it is made» (p. 217).

<sup>59</sup> Raz (1994) specifica che «It is convenient to concentrate attention on instructions or directives. The terms are used in a wide sense which can cover propositions, norms, rules, standards, principles, doctrines, and the like» (p. 218).

<sup>60</sup> Questa caratteristica delle direttive autoritative era già stata notata Hart (1982), cap. 10.

can be distinguished from many reasons, including various other kinds of utterances that are reasons.<sup>61</sup>

Questa seconda condizione è strettamente connessa alla natura delle ragioni di secondo grado. Si è detto, infatti, che queste ragioni costituiscono ragioni per agire e per escludere il bilancio delle ragioni in virtù della loro posizione gerarchica, ossia indipendentemente da ciò in favore di cui contano. Tale indipendenza mostra la differenza tra una direttiva autoritativa e una richiesta o un consiglio. Mentre è vero che anche richieste e consigli possono rappresentare ragioni per agire, essi costituiscono effettivamente ragioni per fare quanto consigliato o richiesto solo se il loro destinatario sceglie di conformarsi in virtù del valore che conferisce al loro contenuto. Al contrario, le direttive autoritative, devono essere seguite indipendentemente da ciò che prescrivono. Scrive Raz:

Orders and commands are among the expressions typical of practical authority. Only those who claim authority can command. As we saw, in requesting and in commanding the speaker intends the addressee to recognize the utterance as a reason for action. The difference is that a valid command (i.e. one issued by a person in authority) is a peremptory reason.<sup>62</sup>

Così come il *fatto che* ho promesso costituisce una ragione per fare quanto ho promesso e per escludere le ragioni per non farlo, il *fatto che* il giudice del nostro esempio abbia deciso  $x$  è una ragione per i suoi soggetti per conformarsi a  $x$  e per escludere le ragioni contrarie. Da ciò deriva che, se le direttive non sono vincolanti in virtù del loro contenuto, è dunque necessario che esse siano identificate come tali in virtù della loro provenienza. Detto altrimenti, la direttiva è autoritativa non perché ha un contenuto di un certo tipo, ma perché è riconducibile ad una *fonte* autoritativa. Come vedremo meglio nel prossimo paragrafo queste considerazioni derivano da e supportano la *Sources Thesis* raziana. È a partire anche da quella, dunque, che cercherò di proporre una critica a Raz.

---

<sup>61</sup> Raz (1986), p. 35.

<sup>62</sup> Raz (1986), p. 37.

6.4. *Essere un'autorità e avere autorità: seconda critica a Raz.*

Nel paragrafo precedente ho introdotto i punti salienti della teoria dell'autorità proposta da Joseph Raz. Riassumendo brevemente, si è visto che il concetto di autorità legittima precede logicamente quello di autorità *de facto*, dal momento che chi esercita autorità pretende sempre di avere il diritto di modificare le ragioni protette dei soggetti cui si riferisce.<sup>63</sup> L'autorità, cioè, pretende che le sue direttive costituiscano tanto delle ragioni per agire così come richiesto quanto delle ragioni per escludere le ragioni contrarie. Da questa priorità logica deriva l'importanza di capire quali siano le condizioni in virtù delle quali è possibile affermare che una autorità è legittima. Queste condizioni sono condensate da Raz in due tesi fondamentali: la *Dependence Thesis* e la *Normal Justification Thesis*. In particolare, queste tesi congiunte permettono di affermare che l'autorità è legittima quando le sue direttive, basandosi sulle ragioni che si applicano già ai soggetti, permettono a questi ultimi di conformarsi a tali ragioni meglio di come potrebbero fare se non considerassero le direttive dell'autorità. Emerge così che l'autorità è legittima nella misura in cui offre un servizio ai soggetti cui si rivolge (*Service Conception*). In particolare, alla luce delle due tesi, si può dire che l'autorità assume un ruolo di mediazione tra gli individui e le ragioni per agire che già appartengono loro.<sup>64</sup> In fine, il servizio offerto dall'autorità così definito spiega perché le sue direttive debbano poter rimpiazzare le decisioni dei singoli individui (*Pre-emption Thesis*).

Dal paragrafo precedente è emerso inoltre che, sebbene Raz parlando di autorità si riferisca prevalentemente ad individui, è possibile attribuire un carattere autoritativo anche ad oggetti inanimati in virtù di alcune condizioni. Di qui, dunque, la possibilità di parlare di autorità del diritto.<sup>65</sup> Ora, dal momento che ciò che in questa sede interessa è il carattere autoritativo delle leggi quale prodotto del "legislatore", salvo diverse precisazioni utilizzerò il riferimento al "diritto" in questo senso anche se improprio.

Abbiamo visto che le condizioni in virtù delle quali è possibile sostenere che un qualcosa ha carattere autoritativo pur non essendo un individuo è che esso possa essere presentato, da un lato, come il punto di vista di qualcuno su come i soggetti dovrebbero comportarsi e, dall'altro,

<sup>63</sup> Scrive Raz (1986): «[T]he notion of a *de facto* authority cannot be understood except by reference to that of legitimate authority. Having *de facto* authority is not just having an ability to influence people it is coupled with a claim that those people are bound to obey» (pp. 27-8).

<sup>64</sup> Raz (1994), p. 214.

<sup>65</sup> Per correttezza vale la pena notare che Raz afferma che la sua teoria dell'autorità si applica bene al caso del legislatore, ma che la locuzione "autorità del diritto", sebbene costruita a partire dall'autorità di individui, sia da preferire quando si consideri, ad esempio, il diritto consuetudinario (cfr. Raz (2009b), p. 29).

possa essere identificato come autoritativo indipendentemente dal suo contenuto. Non dovrebbe essere difficile riconoscere che queste due condizioni richiedono che dietro il carattere autoritativo di un testo, un discorso, una direttiva, una regola o un ordine vi sia un autore. Questa precisazione, tuttavia, non basta. È necessario infatti che questo autore sia a sua volta una autorità. La differenza tra i due casi può essere mostrata mediante un esempio.

Poniamo che mi trovi in vacanza a Roma per la prima volta e che abbia con me una guida turistica sulla quale leggo: “Dovete assolutamente andare a visitare il Colosseo”.<sup>66</sup> Decido così di seguire la guida e mi incammino verso il Colosseo. Quando finalmente riesco a scorgerlo in lontananza mi imbatto in un cartello affisso dalla Polizia di Stato con scritto: «Oggi è vietato avvicinarsi al Colosseo». Entrambi questi testi possono essere considerati come il mezzo mediante il quale un autore<sup>67</sup> ha comunicato un messaggio ed entrambi possono offrire una ragione per agire in un certo modo. Eppure c'è una differenza fondamentale tra i due. Solo il secondo, infatti, ha un carattere autoritativo costituendo allo stesso tempo una ragione per agire in un certo modo (ossia per non andare al Colosseo oggi) e una ragione per escludere tutte le altre ragioni (inclusa quella offerta dal testo sulla guida). Seguendo Raz si deve dire la differenza fondamentale consiste nel fatto che solo il secondo ha carattere autoritativo in virtù della sua provenienza autoritativa. La Polizia di Stato, a differenza dell'autore della mia guida, ha autorità pratica su di me. Questo aspetto mostra in fine il fatto che il testo contenuto sul manifesto affisso ha carattere vincolante indipendentemente dal suo contenuto. Non importa, cioè, che mi si obblighi a prendere una strada piuttosto che un'altra, o che non si giustifichi la richiesta. Sono chiamata a conformare il mio comportamento solo in virtù del *fatto che* così è stato stabilito da un'autorità.

L'indipendenza del contenuto mostra così che un testo, un discorso, una direttiva è autoritativa non alla luce di considerazioni di merito, ma in virtù della fonte che l'ha prodotto. Cosa comporta tutto questo nel caso della legge?

Che una legge sia in grado di costituire una ragione protetta non è dovuto al suo contenuto – dice Raz –, ma alla sua *esistenza*. «Una legge – cioè – è autoritativa se la sua esistenza è una ragione per conformare l'azione e per escludere considerazioni configgenti»<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Un esempio simile è offerto anche da Marmor (1995), p. 346. In particolare, l'autore sostiene che una mappa può essere una ragione per agire nella misura in cui mi permette di andare più facilmente dal punto A al punto B. Ma la prova che essa non costituisce un oggetto autoritativo consiste nel fatto che se scopriessi che la mappa è sbagliata non la seguirei più. Vale la pena ricordare che in quell'articolo Marmor polemizza con Waldron sostenendo che l'autorità di un testo normativo dipende dall'autorità del suo autore.

<sup>67</sup> Mi sia concessa questa semplificazione ai fini della spiegazione.

<sup>68</sup> Raz (2009b), p. 29.

Se è l'esistenza – che Raz identifica con la validità –<sup>69</sup> e non il contenuto a rappresentare la ragione protetta si spiega perché Raz sostenga che le regole, ma non le proposizioni, sono ragioni per l'azione.<sup>70</sup> Ora, come si stabilisce l'esistenza/validità di una legge? Scrive Raz:

All laws have a source. The validity of every law is conditional on the existence of certain facts: certain Acts of Parliament or of a minister or of a town council [...] Since the validity of a law depends on its source, and since the source is an action or a series of actions, doubts and discussions about the validity of laws revolve on factual questions, on issues susceptible of objective determination to which one's moral or political views are essentially irrelevant.<sup>71</sup>

La tesi che emerge dal passo sopra citato è quella che Raz chiama *Sources Thesis*, per la quale l'identificazione del contenuto del diritto (in senso lato) e la determinazione della sua esistenza riposano esclusivamente su pratiche e fatti relativi al comportamento umano, escludendo così qualsiasi riferimento a considerazioni morali.<sup>72</sup> La dipendenza della validità da una fonte fattuale – aggiunge Raz – non è caratteristica esclusiva del diritto. Analogo discorso si può fare, ad esempio, nel caso di un genitore. Sebbene sia vero che il contenuto di alcune delle direttive parentali possano costituire direttamente (ossia in base a considerazioni sul loro contenuto) delle buone ragioni per agire, *tutte* le direttive parentali – a prescindere dal loro merito – sono valide perché «emanate da una autorità legittima, perché hanno una fonte e perché ci sono ragioni per seguire gli ordini di quella fonte»<sup>73</sup>.<sup>74</sup>

Ora, è importante notare che la *Sources Thesis* è direttamente connessa alla concezione dell'autorità come servizio. Sono le tesi che spiegano a che condizioni l'autorità è legittima, cioè, che permettono di avallare la *Sources Thesis*. In particolare, se l'autorità legittima è quella in grado di offrire una mediazione tra gli individui e le buone ragioni per agire, facilitando loro il compito di bilanciare queste ultime, tale ruolo di mediazione è offerto solo se è possibile

<sup>69</sup> Ivi, p. 146, n. 2: «Strictly speaking it is not the rule but the fact that it exists, i.e. is valid, which is a reason».

<sup>70</sup> *Ibid.*: «[One can say] “I did it because of the rule prohibiting so and so” but not “I did it because of the deontic proposition (or the imperative) that so and so”».

<sup>71</sup> Raz (2009b), p. 152.

<sup>72</sup> Scrive Raz (2009b): «A source [is] an appropriate social fact specifiable without resort to moral argument» (p. 65). Di qui, dunque, il positivismo giuridico esclusivo di cui Raz è uno dei maggiori sostenitori.

<sup>73</sup> Ivi, P. 153.

<sup>74</sup> Per distinguere le due situazioni Raz parla di validità diretta di una direttiva – ossia dipendente dai valori o fini che promuove – e di validità sistemica – che dipende, invece, dall'appartenenza al sistema in questione in virtù della provenienza autoritativa. (Cfr. Raz (2009b), p. 152-3).

individuare le direttive autoritative senza valutare il loro contenuto e, dunque, facendo appello solamente ai fatti che ne costituiscono le fonti. In poche parole: 1) seguire le direttive dell'autorità legittima mi facilita il compito e aumenta le probabilità di agire sulla base delle ragioni che già seguirei; 2) affinché questo servizio sia garantito non posso dover valutare autonomamente cosa dovrei fare; 3) evitare questa valutazione è possibile solo se posso identificare ciò che devo fare senza considerarlo personalmente; 4) questo comporta che l'identificazione di una direttiva autoritativa deve basarsi solo sulla sua provenienza; 5) dovendo escludere ragionamenti in merito al contenuto, l'esistenza o validità di tali direttive è una questione fattuale.

Tutto tiene, verrebbe da dire. Ma è davvero così? È proprio vero che la teoria dell'autorità di Raz esclude le valutazioni morali e, dunque, costituisce una prova in favore della *sources thesis*? E, ancora, anche indipendentemente dalla teoria dell'autorità legittima, la *sources thesis* funziona davvero? Cercherò di rispondere a queste questioni con ordine.

Al lettore esperto non dovrebbe essere sfuggito che la pretesa dell'autorità è la pretesa compiuta dal positivismo ideologico per cui si deve obbedire alla legge perché è legge.<sup>75</sup> Tale pretesa – sostiene Raz – è troppo ampia per poter essere accettata. Di qui la conclusione di Raz per cui non esiste alcun obbligo generale e assoluto di conformarsi alle richieste dell'autorità. Per quanto riguarda quella che Raz chiama autorità politica (o autorità dello stato) – ossia l'autorità dell'organo legislativo e delle leggi che emana – la negazione raziana dell'obbligo politico generale implica che la questione della legittimità non si pone una volta per tutte, ma varia da situazione a situazione e da individuo a individuo.<sup>76</sup> Ci sono alcune circostanze e alcune condizioni – prosegue Raz – che è possibile in un certo senso riconoscere generalmente. È possibile, ad esempio, sostenere che l'autorità è legittima perché offre soluzione a problemi di coordinazione o a dilemmi del prigioniero, perché gode di un'esperienza e di una posizione migliore dei suoi soggetti per riconoscere le giuste ragioni e così via. Come è possibile riconoscere queste situazioni come legittime, tuttavia? Sembra evidente, infatti, che l'esclusione che vi sia un obbligo di obbedire comporti che siano i soggetti a valutare se le richieste dell'autorità si adeguino alle condizioni di legittimità. Questa valutazione, tuttavia, richiede considerazioni in merito al contenuto delle direttive.

Il problema delle condizioni raziane della legittimità è che sono, da un lato, troppo forti e, dall'altro, incapaci di essere utilizzate in situazioni concrete. Il discorso di Raz, cioè, tiene,

---

<sup>75</sup> Vale la pena ricordare che questa posizione legalista non è mai stata davvero sostenuta da alcun positivista. Se è stata talvolta annoverata tra le caratteristiche del positivismo è in virtù della lettura che, di questo, è stata fatta dai suoi detrattori.

<sup>76</sup> Cfr Raz (1986), p. 70.

per così dire, in astratto, ma non appena si tenta di capire come e chi dovrebbe riconoscere la legittimità dell'autorità ritorniamo al punto di partenza, ossia alla necessità di valutare di volta in volta se l'autorità stia effettivamente tenendo conto delle ragioni che già si applicano ai suoi soggetti.

La risposta di Raz a questa obiezione potrebbe essere desunta dalla sua considerazione per cui la *service conception* in realtà non comporta che l'autorità agisca nell'interesse dei suoi soggetti. Ci sono circostanze, dice Raz, in cui le ragioni che già appartengono ai soggetti sono anzi contrarie ai loro interessi. L'esempio che Raz offre è quello del generale che comanda ai soldati di andare in una missione pericolosa pur sapendo che rischiano la vita. La sua direttiva, dice Raz, è in realtà basata non sugli interessi diretti dei soldati, ma su ragioni – quale, ad esempio, la protezione della patria – che dovrebbero già prevalere sugli interessi dei soldati. In altre parole, la conformità alle ragioni si trasforma in una conformità alla Ragione, ossia a ciò che sarebbe giusto fare o meno. Questo è evidente dalla riformulazione della *service conception* che Raz offre in *The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception*. Lì si legge chiaramente che:

Part of the answer to the moral challenge to all authority is in the first condition, which says that authority can be legitimate if conformity with it improves one's conformity with *reason*. It provides the key to the justification of authority: *authority helps our rational capacity whose function is to secure conformity with reason*. It allows our rational capacity to achieve its purpose more successfully.<sup>77</sup>

Insomma, gli unici che non dovrebbero compire valutazioni morali sarebbero i soggetti, demandando queste considerazioni all'autorità in questione. La teoria dell'autorità è evidentemente sbilanciata verso coloro che detengono l'autorità, con il rischio di degenerare in un'inaccettabile paternalismo morale. Ciò che emerge, mi sembra, è l'incapacità di stabilire *a priori* la legittimità dell'autorità senza una valutazione personale. Cosa, questa, che però nega i presupposti di partenza delle condizioni elencate da Raz.

Anche non considerando questa obiezione, è possibile sostenere che i soggetti non debbano mai effettuare valutazioni in merito al contenuto delle direttive? Per rispondere a questa domanda si ipotizzi che l'autorità sia effettivamente legittima e che i soggetti individuino le richieste solo in virtù della provenienza autoritativa. È vero, cioè, che, una volta individuate così le direttive, la conformità ad esse non implica alcuna considerazione di merito? La risposta

---

<sup>77</sup> L'articolo è ristampato in Raz (2009a), p. 139, corsivo mio.

è negativa e dipende, ancora una volta, dalla indeterminatezza del linguaggio. Se la direttiva autoritativa e, dunque, vincolante, fosse: “È vietato introdurre veicoli nel parco” è chiaro che per adeguare il proprio comportamento ad una simile richiesta sarebbe necessario interpretarla. Che le considerazioni morali possano entrare in gioco in una simile operazione interpretativa è evidente nel caso in cui l’“interprete” stesse guidando una ambulanza. Per conformarsi alla richiesta dell’autorità egli dovrebbe infatti compiere valutazioni morali per capire se le ragioni per introdurre quello che a tutti gli effetti è un veicolo possano aprire le porte all’eccezione. Da ultimo, possiamo ripetere con Schiavello che:

se la distinzione tra casi facili e casi difficili non è un presupposto dell’interpretazione ma, eventualmente, l’esito di un processo interpretativo, allora *non è mai* vero che le regole si applicano meccanicamente e, dunque, non è mai il caso che le norme giuridiche possano essere considerate ragioni escludenti nell’accezione di Raz.<sup>78</sup>

Da queste osservazioni emerge che le considerazioni di merito sono molto più frequenti di quanto vorrebbe la visione semplicistica e astratta di Raz. Se la concezione di servizio implica la *sources thesis*, inoltre, queste considerazioni la indeboliscono. Anche separata dalla teoria della autorità, tuttavia, la *sources thesis* si confronta con un altro grosso problema. Vediamo quale.

Si è detto che la *sources thesis* costituisce un *test* mediante il quale è possibile individuare le leggi valide in virtù della loro provenienza autoritativa. Il *fatto che* sia possibile ricondurre la validità di una legge ai *fatti* che l’hanno posta in essere offre un strumento euristico per conformarsi meglio alle ragioni e, dunque, permette di dire che l’esistenza di una legge sia una ragione protetta per agire. In altre parole, dinnanzi alla domanda: “Perché si dovrebbe compiere *x*?” la *sources thesis* offre due possibili risposte: “perché c’è una nuova legge che dice questo” e “perché l’anno scorso il Parlamento ha deciso questo”. Ebbene, per Raz, le due risposte si equivalgono.<sup>79</sup> Il *fatto* che ci sia una nuova legge (valida) che prescriva *x* dipende dal *fatto* che siano avvenuti certi *fatti* relativi al comportamento umano e questa connessione offrirebbe la ragione per affermare che “si dovrebbe fare *x*”. In breve: “si deve fare *x* perché esiste un fatto sociale”. Di qui la tesi per cui non è necessario il riferimento a considerazioni extra-fattuali per dire che una legge è autoritativa.

---

<sup>78</sup> Schiavello (2004b), p. 376. Non sono sicura che l’osservazione perentoria circa il fatto che il caso “non si dia mai” sia appropriata. Sicuramente, però, non è vero il contrario.

<sup>79</sup> Raz (2009b), p. 65.

Questo ragionamento funziona ad una sola condizione: che vi sia una premessa normativa nascosta da qualche parte che permetta di qualificare quei *fatti* come normativi. Senza questa condizione, infatti, si incorrerebbe in quel salto logico che Hume per primo aveva denunciato accusando coloro che derivano conclusioni normative da premesse fattuali.<sup>80</sup> I fatti sociali cui Raz riconduce l'autoritatività di una direttiva non sono fatti qualsiasi, ma fatti *la cui qualificazione giuridica* permette di sostenere che da essi dipende la validità di testi e discorsi. Questo Raz lo sa bene, tant'è che afferma – sulla scia di Kelsen – che è il diritto a stabilire i criteri per la sua propria produzione.<sup>81</sup> Il problema è che, subito dopo, sostiene – questa volta con Hart – che l'ultimo passaggio è dato dalla pratica delle corti. Scrive Raz:

The legal validity of a rule is established not by arguments concerning its value and justification but rather by showing that it conforms to tests of validity laid down by some other rules of the system which can be called rules of recognition. These tests normally concern the way the rule was enacted or laid down by a judicial authority. The legal validity of rules of recognition is determined in a similar way except for the validity of the ultimate rules of recognition which is a matter of social fact, namely those ultimate rules of recognition are binding which are actually practised and followed by the courts.<sup>82</sup>

Un ritorno, questo, alla dimensione esclusivamente fattuale che ben giustifica la critica che già Scarpelli mosse ad Hart e di cui parlerò nel prossimo paragrafo.<sup>83</sup>

Da ultimo, il problema di Raz è che l'importanza attribuita all'autorità dell'autore rischia di mettere in secondo piano la priorità dell'autorità del diritto (in senso lato). Ciò che, cioè, manca è un'appropriata distinzione tra *essere una autorità* e *avere autorità*, ossia tra l'autorità-persona e l'autorità-concetto. La distinzione tra essere e avere autorità, infatti, sebbene sia presentata da Raz, non prescinde mai dall'autore. Scrive Raz:

---

<sup>80</sup> Il passo è noto, ma merita di essere citato. Scrive Hume (1740): «In ogni sistema di morale in cui finora mi sono imbattuto, ho sempre trovato che l'autore per un po' ragionando nel modo più consueto e afferma l'esistenza di Dio, o fa delle osservazioni sulle cose umane; poi, tutto a un tratto, scopro con sorpresa che al posto delle abituali copule “è” e “non è” [is or is not] incontro solo delle proposizioni che sono collegate con un “deve” o un “non deve” [ought, or an ought not]; si tratta di un cambiamento impercettibile, ma che ha, tuttavia, la più grande importanza. Infatti, dato che questi “deve” e “non deve” esprimono una nuova relazione o una nuova affermazione, è necessario che siano osservati e spiegati... ma poichè gli autori non seguono abitualmente questa precauzione, mi permetto di raccomandarla ai lettori, e sono convinto che un minimo di attenzione a questo riguardo rovescerà tutti i comuni sistemi di morale e ci farà capire che la distinzione tra il vizio e la virtù non si fonda semplicemente sulle relazioni tra gli oggetti e non viene percepita mediante la ragione» (p. 929).

<sup>81</sup> Ivi, p. 152.

<sup>82</sup> Raz (2009b), p. 150-1.

<sup>83</sup> Cfr. Scarpelli (1965).

A person *is* an authority if he has relatively permanent and pervasive authority over persons, that is, either authority over a large group of people or with respect to various sphere of activity, or both [...] A person *has* authority *to perform an action* if he has been given permission to perform it or has been given power to perform it by someone who has power to do so [...] The authority to act is, however, closely related to authority over persons [...] *One has authority to do only those things that one is given permission to do by somebody who has authority over person whose interests are affected.*<sup>84</sup>

Il collegamento tra autorità e individui è talmente radicato da rendere necessario il riferimento a questi per il carattere autoritativo della legge. Anche se si volesse evitare l'autore in carne ed ossa e parlare di autorità del diritto questa operazione è possibile solo in virtù di una esplicita personificazione:

It is useful to avail ourselves of the general habit of personifying the law and talking of what it requires, permits, claims, authorizes, etc. The law requires, permits and claims what the organs of government, acting lawfully, and in particular the courts, say that it does.<sup>85</sup>

Diventa così comprensibile per quale ragione secondo Raz le intenzioni continuo addirittura per la identificazione del diritto come tale e perché Marmor abbia utilizzato la tesi raziana per affermare che:

In order to claim legitimacy, one must be able to communicate with others; only those who can express a view about how others ought to behave, I have concluded, can count as authorities, hence the conclusion that authority requires authorship.<sup>86</sup>

Nel prossimo paragrafo cercherò di mostrare che, una volta presa sul serio la distinzione tra essere e avere autorità, è l'autorità-concetto ad avere la precedenza sull'autorità-persona. Mostrerò così che, se *autorità* e *autorialità* non si identificano né si implicano a vicenda, è possibile proporre un concetto di autorità meno sbilanciato verso chi la esercita, mostrando invece che esso ha natura fondamentale relazionale e che richiede la piena partecipazione di chi, quella autorità, la riconosce e attribuisce. Ciò che, da ultimo, cercherò di mostrare è che è

---

<sup>84</sup> Raz (2009b), pp. 19-20, corsivo mio.

<sup>85</sup> Raz (1996), p. 70.

<sup>86</sup> Marmor (1995), p. 352.

l'autorità come concetto attribuito a costituire una ragione per agire e che, prima che alle persone, l'autorità viene conferita al diritto inteso come insieme complesso e composito di pratiche, regole, principi, istituzioni, direttive, ruoli ecc. In fine, queste osservazioni dovrebbero costituire l'ultimo passaggio necessario a sostenere l'inutilità (oltre che l'inappropriatezza) del riferimento alle intenzioni dell' "autore-legislatore".

#### 6.5. *La morte del legislatore e l'autorità del diritto.*

«Dio è morto!» se ne andava in giro dicendo il folle per il mercato. E gli uomini atei scoppiavano in grandi risate dinnanzi a quel tale che in pieno giorno si aggirava con una lanterna accesa, cercando chissà cosa. È allora che il folle capisce che non è ancora venuto il suo tempo e che gli uomini che ora sostengono di non credere più in Dio non hanno capito che bisogna dichiararne la morte per liberarsene davvero.<sup>87</sup> Non basta, cioè, affermare di non crederci più, bisogna capire che, se Dio è esistito, è solo perché è stato voluto. Solo ammettendo che Dio è un prodotto della volontà è anche possibile smettere di volerlo e, di conseguenza, evitare di rimpiazzarlo con qualcosa d'altro.

Nella prospettiva di Nietzsche, il folle arriva a mettere fine ad una tendenza che ha segnato indelebilmente il pensiero occidentale. La caratteristica fondamentale di questa cultura è, secondo Nietzsche, la recondita volontà di dominare la totalità del reale ancorandola a valori immutabili ed eterni di cui Dio diventa il massimo rappresentante. Questa tradizione – inaugurata da Platone quando ha posto il Bene quale fondamento di ciò che è – non si è resa conto che l'incondizionatezza e l'immutabilità dei valori sono a loro volta subordinate a ciò che di volta in volta è stato voluto per essi. Ciò che il "martello" della filosofia nietzscheana ha voluto distruggere è il riferimento alla verità con la "V" maiuscola e ai valori immutabili e incondizionati, affermando al contrario che tutto questo è stato frutto di una necessità di ordine, chiarezza, stabilità e coerenza. Dio ha rappresentato un appiglio irremovibile e inalterabile a partire dal quale rintracciare il senso delle cose. Ciò che Nietzsche ha inteso svelare, dunque, è che dietro l'incarnazione della stabilità e della verità altro non c'è che la volontà degli esseri umani che non sono stati capaci di fronteggiare la mutevolezza e provvisorietà del mondo. Dio muore perché si scopre che è esistito solo in quanto voluto.

---

<sup>87</sup> Cfr. Nietzsche (1882), pp. 150-2.

Il nostro richiamo a Nietzsche si deve fermare qui se non vogliamo seguire uno dei più eccentrici pensatori nell'elogio di una dubbia volontà di potenza che, una volta liberata, è finalmente in grado di ricostruire tutto dalle ceneri, nel rispetto di quel nichilismo attivo-estatico che accelera la distruzione solo per elevarsi oltre. Tutto ciò – è inutile dirlo – è estraneo a questo lavoro, come d'altra parte lo è ormai a buona parte del contemporaneo far filosofia. Eppure, dalle parole di Nietzsche – che pur restano meritevoli di riflessione – un'analogia possiamo ricavarla.

Senza pretesa di esser presa troppo sul serio – o forse dovrei dire troppo alla “lettera” – ho paragonato il “legislatore” a una divinità terrena. Ebbene, giunti alla fine di questo lavoro possiamo forse annunciare anche noi la “morte” del nostro dio terreno. Se il legislatore è una metafora, tuttavia, anche la sua morte sarà metaforica, se non altro perché non è possibile annunciare la fine dell'esistenza di qualcosa che non è mai esistito. A morire, dunque, è solo il legislatore come idea teorica o argomento posto a tutela di una presunta verità interpretativa. Come il Dio nietzscheano parlava per tutto ciò che di incondizionato, eterno e immutabile è stato concepito, così il nostro “legislatore” richiama alla memoria molto di più di quanto gli interpreti che ancora lo menzionano vorrebbero farci credere. Da buona metafora, quella del legislatore si tinge dei colori di molte storie, ma soprattutto ci racconta l'importanza che ancora viene attribuita alle intenzioni e alla volontà. La tentazione personalistica si lega così ad un carattere fortemente intenzionalistico e lo *status* di autorità sembra siglare definitivamente la necessità di rintracciare quelle intenzioni per rinvenire il vero significato di ciò che, a sua volta, deve a quelle il proprio carattere autoritativo.

Come la morte di Dio porta con sé anche la percezione statica e univoca dei valori, così la morte del legislatore lascia l'interprete alle prese con un modo di guardare ai significati finalmente libero da pretese cognitivistiche. L'interpretazione non è e non può essere pensata come un processo di scoperta di una verità nascosta nelle recondite intenzioni di un soggetto fittizio – qualsiasi siano le forme che ha via via assunto –, ma, al contrario, deve essere vista quale procedimento complesso e potenzialmente soggetto a progressive e continue rivalutazioni.

La prima cosa con cui qualsiasi interprete si confronta è, innanzi tutto, un testo a cui può attribuire un significato *prima facie* in virtù di convenzioni e regole linguistiche. Attraverso quelle, l'interprete guarderà all'enunciato nel suo complesso, poi alle singole parole, poi di nuovo all'enunciato. In uno scambio continuo che non può essere soggetto a rigide prescrizioni metodologiche. Sostenere che la comprensione dei termini da parte dell'interprete è dovuta all'insorgenza del significato letterale, quasi che questo fosse chiaro, univoco e incontestabile, è, si è visto, altamente problematico. La possibilità di ridurre notevolmente le alternative che pur

militano sotto la stessa bandiera del “significato letterale” è data dal riferimento al co-testo. Con una visione d’insieme le parole si specificano, i significati si riadattano, le interpretazioni si aggiustano. Poi rimarrà sempre un margine di errore, laddove l’errore sarà considerato come tale da coloro che hanno altre idee, altre proposte, altre visioni d’insieme. E allora si potrà andare oltre quella lettera su cui ancora si discute e dire che, no, se le cose stanno così è per molte altre ragioni che iscrivono quel testo in un contesto ancora più ampio, che comprende molti altri elementi.

Quando queste operazioni vengono compiute su un testo letterario l’interprete può voler mostrare le sue ragioni, ma non è obbligato a farlo. Nel caso dell’interpretazione di testi normativi da parte dei giudici la situazione – l’abbiamo visto – è differente. Il giudice ha l’obbligo di giustificare la propria decisione e per farlo deve prima di tutto giustificare la propria interpretazione degli enunciati normativi ritenuti idonei per il caso in questione. Questa è, dunque, la funzione delle tecniche argomentative a sua disposizione. Le tecniche interpretative, tuttavia, sono molteplici e nessuna di esse permette di affermare con certezza che il prodotto raggiunto sia effettivamente vero, giusto, inappellabile. A ben vedere, nessuna giustificazione è conclusiva, data una volta per tutte. Le ragioni su cui le giustificazioni si fondano possono essere buone, condivisibili o addirittura effettivamente condivise, ma non avranno mai il valore di prove inconfutabili. Per mettere fine alla discussione ci sarà bisogno di una regola che stabilisca quando il giudice-interprete ha giustificato a sufficienza e quando, di conseguenza, le sue decisioni avranno valore vincolante. Ciò nonostante è possibile forse dire che ci sono tecniche che in partenza non offrono buone ragioni a supporto di una conclusione. Tali tecniche, si è visto, sono quelle che, direttamente o indirettamente, si fondano sulla presupposizione che vi sia un legislatore che ha voluto o inteso attribuire uno e un solo significato agli enunciati normativi.

Quando nelle situazioni comunicative quotidiane ci rendiamo conto di non aver capito davvero il messaggio che il nostro interlocutore ha veicolato ci chiediamo se, forse, non potrebbe essere che le sue intenzioni fossero altre. E allora chiediamo un chiarimento alla persona che ci sta di fronte, facciamo una telefonata, mandiamo una e-mail. Le intenzioni – l’abbiamo detto – sono fondamentali. È grazie alle intenzioni che ci è possibile comunicare, agire, pianificare e, in generale, muoverci nel mondo. Non tutte le occasioni, tuttavia, ci permettono di pervenire alle intenzioni dei nostri interlocutori. L’interpretazione del prodotto dell’attività legislativa è una di queste. In questi casi, non c’è nessuno da poter interrogare e questo non perché le leggi sono fatte da macchine che combinano insieme parole in enunciati e enunciati in testi di forme semanticamente e sintatticamente compiute, ma perché i partecipanti

a quel complicato e nobilissimo progetto che è (o, almeno, dovrebbe essere) il legiferare sono molteplici e molteplici sono le intenzioni, gli interessi, i pregiudizi, le aspettative, le illusioni, gli errori cognitivi, i condizionamenti. Tutti questi elementi si mescolano e si combinano in un testo finale che potrebbe a buon diritto non corrispondere a nessuna delle intenzioni dei singoli legislatori. E forse è proprio questa la ragione che ha condotto gli affezionati delle intenzioni alla creazione di un soggetto fittizio, capace di volere tutte le volontà che i singoli non hanno potuto condividere. Quasi nascesse da un'esigenza a posteriori di coerenza e riappacificazione di quell'insieme moltelice e cacofonico di voci, il "legislatore" emerge dalle acque agitate della politica a simboleggiare il fatto che, se possiamo dire che l'unità è stata raggiunta in quell'arena in cui anche le esigenze più antitetiche trovano rappresentanza, allora lo stesso risultato potrà essere ottenuto "là fuori", in quella società che aspetta mansueta d'esser governata. Sappiamo tutti che questa è una visione fin troppo semplicistica della legislazione, della politica e della società.

Sebbene lo scopo principale di questo lavoro sia stato quello di mostrare che la sopravvalutazione delle intenzioni in sede interpretativa sia il risultato di una sottovalutazione del legislatore come metafora, il discorso compiuto fin qui non era certo finalizzato a sostenere la non intenzionalità dei processi legislativi. Una tesi del genere è stata sostenuta da Jeremy Waldron che, in aperta polemica con Marmor, ha sostenuto la non intenzionalità della legislazione a causa della molteplicità di autori.<sup>88</sup> Sebbene Waldron sia un grande ammiratore e promotore della legislazione democratica, ossia della creazione del diritto da parte di un gruppo assembleare composito,<sup>89</sup> è anche un forte detrattore dell'intenzionalismo. Secondo Waldron, il prodotto dell'attività legislativa non può essere detto intenzionale, nonostante abbia luogo in un contesto strutturato da intenzioni.<sup>90</sup> Ritengo che una simile conclusione sia l'altra faccia di quella moneta che – come sto cercando di mostrare ormai da parecchie pagine – ha perso valore. Si può sostenere che il processo legislativo sia un processo non intenzionale solo se si continua a vedere nell'organo parlamentare una forma di individuo. Anche in questo caso, infatti, il ragionamento a supporto di tale conclusione sembra essere pressappoco il seguente. L'individuo

---

<sup>88</sup> Cfr. Waldron (1999a), cap. 6.

<sup>89</sup> Cfr. Waldron (1999b), cap. 2, in cui l'autore sostiene che la svalutazione della legislazione democratica non è dovuta esclusivamente all'esaltazione del *common law* sul diritto legislativo, ma anche alla tendenza a considerare il legislatore come un individuo fittizio anziché come un gruppo assembleare.

<sup>90</sup> Scrive Waldron (1999a): «So why insist on a correlate for intention at all? Why not simply say that the act of a legislature is an artificial resultant of the acts of individual legislators, structured and related to one another through certain procedures, decision-functions and perhaps machine? Why not say that each of the latter actions – the individual actions – is of course the product of an intention, the resultant action – the act of the legislature itself – need not be?» (p. 128).

è fittizio, dunque non ha intenzioni, dunque i suoi prodotti non sono intenzionali. Credo che una simile conclusione sia troppo facilmente soggetta alle obiezioni di quanti – come Raz o Marmor – sottolineano l'importanza dell'aspetto comunicativo del processo legislativo. Senza contare i rischi che una simile conclusione potrebbe comportare sulla percezione comune dei processi legislativi e, di conseguenza, sull'atteggiamento di coloro che sono soggetti alle conseguenze pratiche di tali processi. L'alternativa, in breve, non può essere esclusivamente tra “intenzione sì” o “intenzione no”. La scelta non è binaria e, a ben vedere, non è neppure una scelta. Si tratta, al contrario, di riconoscere la molteplicità di intenzioni e la conseguente incapacità di rinvenirne una sola attribuibile a tutti i membri del gruppo parlamentare. Allo stesso tempo, è fondamentale chiedersi se questa impossibilità costituisca una sconfitta per qualsiasi tentativo di interpretazione. Questa conclusione è raggiungibile solo se si continua a sostenere la stretta connessione tra intenzioni e significato, in una visione che vuole i destinatari dei messaggi quali passivi rivelatori, anziché riconoscere loro un ruolo attivo nella determinazione congiunta del messaggio. La conclusione cui perviene Waldron, dunque, non è sottoscritta da chi ha scritto queste pagine. Al contrario, la tripartizione delle intenzioni mi ha permesso di affermare che l'intenzionalità dei processi legislativi permane, senza che per questo le si possa attribuire un ruolo determinante in sede interpretativa.

Dopo aver mostrato i rischi che si celano dietro ad una accettazione acritica della metafora del legislatore e aver analizzato quanto ambiguo è il riferimento alle intenzioni in sede interpretativa e quanti i risultati cui è possibile pervenire pur partendo dalla medesima premessa, c'è un ultimo argomento a sostegno della mia tesi per cui il riferimento alle volontà e alle intenzioni non dovrebbero contare in sede interpretativa. In quanto segue mi propongo di illustrare brevemente quest'ultima questione. A partire da questa, in fine, ci sarà possibile distinguere finalmente tra autorità e autorialità, mostrando che l'autorità del diritto precede, anziché derivare da, quella del suo “autore”.

Quando Herbert L.A. Hart pubblicò *The Concept of Law* nel 1961, l'imperativismo ingenuo del primo positivismo poteva sembrare già cosa dimenticata. Eppure, consapevole tanto della notorietà passata di quell'approccio, quanto del rischio che esso continuasse a rimanere sullo sfondo anche di un rinnovato positivismo, Hart ha dedicato la prima metà della sua opera alla critica della concezione imperativistica esemplificata dalla teoria di Austin. Il punto su cui Hart si sofferma con particolare attenzione in questa *pars destruens* è la visione personalistica del diritto strettamente connessa all'imperativismo. Il collegamento tra questi due aspetti è presto detto. Se la legge è un comando in cui si esprime una volontà – si potrebbe dire riassumendo Austin – allora c'è bisogno che ci sia qualcuno che sia in grado di volere,

qualcuno, cioè, che voglia che qualcun altro faccia qualcosa. Questo qualcuno, inoltre, è abitualmente obbedito da coloro a cui si rivolge e gode di una superiorità tale per cui nessuno potrà imporre su di lui le proprie volontà. L'abitudine all'obbedienza e l'incondizionata superiorità spiegano perciò perché egli sia sovrano e perché i comportamenti di coloro che sono soggetti alla sua autorità debbano conformarsi a quanto da lui voluto.

Ebbene, l'acutezza della critica di Hart a questa visione personalistica della legge è pari alla sua semplicità. Se la legge – dice Hart – è un comando di un sovrano che è abitualmente obbedito, come è possibile che il diritto da lui emanato sia *già* diritto prima che egli sia abitualmente obbedito e che sia *ancora* diritto una volta che il sovrano non è più sovrano?<sup>91</sup>

Come è noto, questi due quesiti sono quelli relativi, rispettivamente, alla continuità e alla permanenza del diritto.<sup>92</sup> Mentre la prima caratteristica garantisce che si diano dei criteri per stabilire chi e come emanerà nuovo diritto vincolante, la seconda assicura che quest'ultimo sia tale anche quando il suo autore non ci sarà più. Ora, la risposta di Hart a queste due questioni – che suona ormai quasi scontata – è, molto brevemente, che è il diritto stesso a garantire la propria permanenza e la propria continuità. In altre parole, se il sovrano è un'autorità le cui leggi *devono* essere obbedite è perché esiste una norma (secondaria – ossia che conferisce poteri) che fissa le condizioni alle quali un individuo è un sovrano e che stabilisce che tutto ciò che il sovrano emana a date condizioni va considerato come legge. Allo stesso modo, se la legge continua ad essere legge anche quando il sovrano è cambiato, è perché il diritto stabilisce che così deve essere, indipendentemente dalla abituale obbedienza di cui il sovrano gode.

Oggi, dicevo, tutto questo è dato per scontato. È ormai pacifico che esistano norme che conferiscono poteri accanto a norme che impongono obblighi, che le leggi non possano essere considerate come dei comandi in virtù della loro complessità, che parlare di “sovrano” sia riduttivo anche in sistemi monarchici dal momento che a fare le leggi sono organi complessi e compositi e, da ultimo, che anche coloro che fanno le leggi siano soggetti ad esse. A ripetere queste cose sono solo gli studenti che imparano che dalla metà del Novecento il positivismo ha ufficialmente abbandonato la sua veste imperativistica per offrire risposte nuove a problemi antichi. Nonostante questo, c'è una cosa che dall'insegnamento hartiano possiamo ancora imparare. Se è il diritto ad avere la priorità sugli individui che pure hanno l'autorità di modificarlo, integrarlo o crearlo, allora è necessario capire che, forse, le due questioni possono essere almeno concettualmente separate. La distinzione che è necessario porre per capire in virtù di cosa il diritto è *già* e *ancora* autoritativo, dunque, è quella tra la persona, da un lato, e il ruolo

---

<sup>91</sup> Hart (1961), p. 75.

<sup>92</sup> Ivi, pp. 62-79.

che ricopre, dall'altro, tra l'individuo e lo *status* o, ancora, tra l'autorità e il diritto che conferisce quella autorità. Per fare questo è necessario, in breve, distinguere tra autorità-persona e autorità-concetto e capire in che misura il secondo si applica al diritto prima del e indipendentemente dal secondo.

Tale distinzione risulta fondamentale nel caso del diritto nella misura in cui lo *status* di autorità attribuito ad uno o più individui dipende da alcune regole che stabiliscono a quali condizioni gli individui sono delle autorità, ossia a quali condizioni le direttive che emetteranno, le decisioni che prenderanno, i testi che redigeranno, saranno autoritativi e vincolanti per i soggetti cui si rivolgono. Questo è particolarmente evidente nel caso di figure come quelle delle forze dell'ordine, dei giudici o dei membri del parlamento. Come abbiamo visto ricordando la posizione di Hart, le decisioni di queste persone sono autoritative non perché rappresentano l'espressione della loro volontà, qualunque essa sia, ma perché ci sono alcune regole che attribuiscono loro il potere di prendere quelle decisioni. Se è vero che in quelle decisioni ci sarà una componente volontaria o intenzionale (prendere una decisione è pur sempre un atto volontario), dunque, questo non significa che esse siano completamente arbitrarie o che siano esattamente le decisioni che quegli individui avrebbero preso se avessero avuto la possibilità di scegliere. Se, poniamo, un poliziotto si trovasse senza saperlo ad arrestare un amico possiamo ipotizzare che egli avrebbe preferito non farlo, ma che, tuttavia, potesse ben sussurrare all'amico di non aver avuto scelta. Allo stesso modo, le decisioni e le direttive che le autorità, rispettivamente, prendono o emettono, non possono avere qualsiasi contenuto. Come si è visto lungamente, nel caso dei giudici l'arbitrio è rigidamente limitato dall'obbligo di motivazione e dalle tecniche interpretative che sono accettate quale supporto dell'interpretazione. Nel caso delle decisioni legislative, invece, i vincoli sono dati dalla conformità materiale a norme di grado superiore, in primo luogo a norme di ordine costituzionale. Riconoscere che i prodotti dell'autorità-persona sono vincolanti e comportarsi di conseguenza implica, dunque, un riconoscimento ad un livello più alto dell'autoritatività delle regole che conferiscono quel potere, quello *status* o quel ruolo. Cosa significa, tuttavia, sostenere che è il diritto ad avere autorità e ad essere vincolante?

Le risposte a questa questione sono state molteplici e tentare di analizzarle richiederebbe l'apertura di un nuovo capitolo. Dal momento, tuttavia, che ci troviamo ormai nelle pagine conclusive possiamo solo tentare di offrire una proposta.

La prima cosa che possiamo dire parlando di autorità-concetto è che, in questo caso, quello di "autorità" è un concetto essenzialmente *relazionale*. L'autorità, cioè, non è qualcosa che esiste indipendentemente dallo sguardo di chi la conferisce in virtù di particolari ragioni. È

in questo aspetto che l'autorità-concetto si slega da concetti come quelli di "potere", "forza", "coercizione". Questi possono essere elementi che supportano l'autorità del diritto, ma riconoscere autorità al diritto significa riconoscere che il diritto, come dimensione complessa composta di regole, pratiche, ruoli, ma anche valori, principi, ideali, ha un valore normativo indipendentemente da e prima di quelli. Questa dimensione complessa nella quale e con la quale viviamo, cioè, offre già delle ragioni che noi scegliamo come guida del nostro agire e come fondamento per poter giudicare tanto le nostre azioni quanto quelle altrui. Riconoscere che *qualcosa* ha autorità, dunque, significa innanzi tutto attribuire a quel *qualcosa* la capacità di fungere da ragione per agire in un determinato modo e come ragione per giudicare quell'agire. Sostenere, come fa Raz, che sia possibile affermare che il diritto pretende, richiede, comanda in virtù del suo carattere autoritativo, significa non essere in grado di slegare l'autorità-concetto dalla dimensione personalistica e dover, per ciò, personificare il diritto per poter parlare della sua autorità. Significa, in altre parole, misconoscere il fatto che è l'autorità-concetto ad essere autentica ragione per agire. Non è il diritto a comandare, obbligare, regolare, guidare il comportamento, sono coloro che vivono già all'interno di una dimensione fatta di pratiche, regole, procedure, ruoli, *status* che scelgono che questo sfondo complesso costituisca *per loro* una ragione per agire e sia, per ciò, uno sfondo *normativo*.

Conferire o attribuire autorità significa, dunque, innanzi tutto compiere una scelta che sarà anch'essa supportata da ragioni. Se la scelta è innanzi tutto una presa di posizione individuale, le ragioni per accoglierla saranno altrettanto personali e potranno cambiare di volta in volta. Attribuendo autorità al diritto, scegliamo per un sistema di regole, direttive, prescrizioni di comportamento che facciamo nostri e che elegiamo a guida del nostro agire perché mediante quell'agire riteniamo di poter realizzare altrettanti scopi, obiettivi, valori che pure quel sistema si offre di garantire. La scelta da cui dipende l'autorità del diritto, dunque, non è solo la scelta dei funzionari chiamati ad accettare determinati procedimenti di formazione del materiale normativo, determinati strumenti che ne garantiscano l'applicazione o criteri che ne permettano il riconoscimento, ma anche la scelta di tutti coloro che, soli, possono far sì che l'autorità del diritto non coincida con il mero potere e che le ragioni normative non siano surclassate dal mero uso della forza.

Se la scelta è motivata da ragioni la cui realizzazione richiede un impegno costante, tale scelta, tuttavia, non è data una volta per tutte e può sempre essere revocata qualora le ragioni che la supportavano venissero meno. In virtù di questo, possiamo affermare che l'autorità – a differenza di quanto pensa Raz – non si possa giustificare a priori. Non si può, cioè, proporre un algoritmo in grado di stabilire le condizioni univoche e generali per la legittimità dell'autorità.

Alla parola “legittimità”, dunque, vale forse la pena sostituire il concetto di “legittimazione”, quale pratica e processo che si realizza strada facendo, anziché darsi una volta per tutte. L’autorità del diritto, possiamo dire, richiede una giustificazione *in itinere*. Si continua a riconoscere nel diritto come insieme composito di regole, prescrizioni, principi, valori, procedure delle ragioni per agire fin tanto che questo insieme composito ci fornisce le ragioni per farlo. Le ragioni, dunque, non sono fatti che se ne stanno lì nel mondo, pronti per essere citati e offerti a piacimento. Le ragioni sono, semmai, le nostre risposte a determinati fatti.

Giunti a questo punto mi si potrebbe porre un’ultima obiezione (con questo naturalmente non escludo che ce ne siano molte altre). Non sarà che, spinta dall’impeto di voler ridimensionare il ruolo della volontà, sto perdendo di vista uno dei punti chiave del positivismo giuridico di tutti i tempi per cui il concetto di diritto si comprende innanzi tutto a partire dal carattere suo carattere volontaristico? Non sarà – detto ancor più chiaramente – che, in fin dei conti, tutto il discorso compiuto fin qui *aveva l’intenzione* di criticare questo aspetto fondamentale e, di conseguenza, il positivismo giuridico fin dalle sue fondamenta? La risposta è sì se la volontà cui il positivismo pensa è la volontà degli individui (o, peggio, dell’ “individuo”) che esercitano il potere legislativo. Tuttavia, la risposta è anche, e soprattutto, no se la volontà è sinonimo delle scelte di valore e degli impegni che complessivamente fanno di una società la società che è. A questo proposito, vale la pena ricordare quanto scriveva Scarpelli a proposito della volontà politica:

La volontà politica non può più essere intesa come la volontà del contenuto delle norme da parte di un individuo o di una pluralità di individui che nella società abbiano ed esercitino un potere sovrano. C’è però un altro possibile significato del concetto di volontà politica, più conforme, mi sembra, agli orientamenti del pensiero politico moderno: la volontà politica è costituita dai valori, dalle scelte, dai programmi e dalle prescrizioni di comportamento che, espressi in un certo modo, a certe condizioni possono essere imputati alla società intera, possono essere considerati come la volontà generale della società politicamente organizzata. Un sistema di diritto positivo, attraverso le sue norme di struttura, fornisce la determinazione delle condizioni alle quali i valori, le scelte i programmi, le prescrizioni, espressi nelle norme del diritto positivo medesimo, dovranno esser considerati volontà generale, costituiranno nella società regolata da quel diritto la volontà politica: l’accettazione del principio fondamentale di un sistema di diritto positivo involge prima di tutto l’accettazione di certi procedimenti di formazione e di certe condizioni di riconoscimento della volontà politica. [...] Possiamo allora dire che il positivismo giuridico [...] comporta una presa di partito in favore di una particolare tecnica

di formazione e di espressione della volontà politica, la tecnica per cui la volontà politica si forma attraverso procedimenti regolati da norme giuridiche positive di struttura e si esprime in norme generali ed astratte.<sup>93</sup>

Non sia ingannato il lettore dal riferimento a questo soggetto plurale ancor più numeroso e da una sua altrettanto inscopribile “unitaria volontà”. Questa volontà non è qualcosa che gli interpreti devono ricercare, ma qualcosa alla costruzione della quale anch’essi collaborano inevitabilmente. Affronteremo quest’ultima questione nel paragrafo conclusivo.

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che la visione personalistica è ancora ben presente e che è inevitabilmente connessa all’intenzionalismo. Abbiamo visto che per autori come Raz e Marmor l’interpretazione deve tenere conto delle intenzioni dell’autore perché egli ha autorità e da questa dipende l’autorità del suo prodotto. Che un testo abbia autorità *qua* legge perché è stato prodotto, conformemente a delle regole o procedure ammesse, da una autorità è corretto. Solo un testo emanato dal Parlamento a determinate condizioni è legge. Questo, tuttavia, non ha niente a che vedere con le persone che effettivamente si trovavano in quell’aula, né con i loro pensieri, volontà o intenzioni in proposito. La legge che è stata emanata non deve la sua autorità al fatto che così è stata *voluta* da *qualcuno*, ma al fatto che siano state seguite delle procedure e siano state applicate delle regole. Questo, come già detto, non significa che essa non sia innanzi tutto un testo pensato, elaborato e scritto con delle intenzioni. E questa è la ragione per cui le parole da cui è composto sono quelle e non altre e la ragione per cui, in virtù di regole e convenzioni è possibile giungere ad una ipotesi semantica che, con buone probabilità, si avvicinerà a ciò che tramite quel testo è stato veicolato. Il problema è che tutto ciò che lì non è contenuto non può essere desunto tentando di rintracciare ciò che “veramente” si è inteso dire. Una volta diventato legge il testo con cui si confronta l’interprete è separato dal suo autore. È tale separazione dagli autori che permette al diritto di essere *ancora* diritto. Un testo rimarrà legge indipendentemente da ciò che attraverso esso è stato voluto e, allo stesso tempo, quelle volontà hanno portato alla creazione della legge solo perché gli individui che le hanno manifestate erano stati insigniti del potere di creare leggi a date condizioni. Questo discorso vale per tutte le forme che il “legislatore” ha assunto via via. Si è visto, infatti, che il nucleo centrale relativo all’importanza delle intenzioni permane dal legislatore “storico” al legislatore “rarefatto”. Ciò che resta nonostante le metamorfosi è il riferimento ad una volontà che possa condurci verso la propria, giusta, corretta, vera interpretazione. Quella volontà, tuttavia, non ha connessione né con il significato né con l’autoritatività del testo. Mentre il primo resta in buona

---

<sup>93</sup> Scarpelli (1997), p. 194.

misura determinato da tutti coloro che interpreteranno quel testo, la seconda dipende dall'autorità del diritto che, come si è detto, può e deve rimanere distinta dai suoi "autori" e dalla loro specifica volontà. In conclusione, si potrebbe riformulare Hobbes e affermare che *neque veritas neque voluntas faciunt legem*. Certo, c'è sempre l'*auctoritas*. L'autorità resta ancora la migliore candidata, purchè si facciano le debite distinzioni.

#### 6.6. Una conclusione metaforica.

Giunti al termine non ci resta che guardarci indietro e notare che il cammino che ci ha condotto fin qui è stato articolato e complesso. Abbiamo parlato di molte cose e affrontato questioni che avrebbero meritato molto più spazio di quanto sia stato loro riservato. Allo stesso tempo, ne abbiamo tralasciate molte altre che, forse, avrebbero potuto integrare, completare, arricchire o perfezionare quanto detto. Davanti a tali incompletezze o mancanze non possiamo che notare che il lavoro del teorico non è poi così dissimile dall'impresa di colui che si addentra nella boscaglia nel tentativo di raggiungere un luogo di cui non ha che approssimative coordinate.

Armato di accetta, corde e picchetti, il viandante che si addentra nella foresta sa dove vuole arrivare, ma non sa bene come farlo. Non appena si immerge nel folto del bosco comincia subito ad aprirsi un varco abbattendo rami secchi, calciando sterpaglie e liberandosi dai rovi che gli si stringono attorno. Tentato dalle bellezze che il cuore del bosco può offrire, volge però lo sguardo e si fa forza per proseguire, consapevole che solo tenendo la direzione intrapresa gli sarà possibile tracciare un percorso. Già, perché se è un percorso quello che vuole creare, quello dovrà rispondere delle esigenze di quanti, in futuro, sceglieranno di intraprenderlo. Il percorso, allora, dovrà essere non solo efficace – ossia in grado di collegare due punti nello spazio –, ma anche piacevole e facilmente percorribile. Con questi scopi in mente, il viandante si guarderà bene dalle ripide alture e dalle strettoie, dalle paludi e dalle acque profonde, dai precipizi e dalle chine scivolose. Egli, però, eviterà anche tutti quei luoghi che si assomigliano un po' troppo per non annoiare terribilmente i viandanti che verranno. In tutti gli altri luoghi, il viandante pianterà i suoi paletti uno dopo l'altro e ad essi legherà le corde che gli permetteranno, qualora lo volesse, di ripercorrere a ritroso ciò che con tanta fatica ha guadagnato. Il viandante sa che ci potrebbero essere percorsi migliori per raggiungere la meta, così come sa che non a tutti quest'ultima piacerà. Ma non è sempre suo compito convincere della bellezza, del valore o dell'utilità di entrambi. Quelli, semmai ce ne fosse bisogno, parleranno per sé o, comunque,

verranno giudicati tali da altri. Grazie al viandante, tuttavia, quello che prima era solo un bosco indistinto ora accoglie un sentiero, e quello che prima era solo un luogo al di là di esso, ora è una meta. Poco importa, dunque, che il viandante avrebbe potuto tracciare altre vie o mirar ad altre destinazioni, ciò che conta è che abbia scelto per esse e che sia capace di renderne ragione.

Se il lettore mi perdonerà quest'ultima metafora è perché sa bene che è dalle metafore che il nostro sentiero ha preso inizio. Ora che, però, ci troviamo al termine, possiamo scegliere se riassumerne le tappe fondamentali o se descrivere, altrettanto brevemente, ciò che quel percorso può significare. Nelle righe che mi restano, opterò per la seconda possibilità.

Una volta mostrata l'inadeguatezza della metafora del legislatore di fungere da premessa di un ragionamento interpretativo, ci dobbiamo inevitabilmente confrontare con il tramonto dell'ideale del giurista scienziato. Questo ideale, che ha radici lontane e ancora alletta più o meno consapevolmente, prescrive che il compito del giurista sia quello di analizzare in maniera neutrale e avalutativa il diritto, quasi che questo fosse un "dato" indipendente dallo sguardo dell'interprete. La "morte" del legislatore, però, libera il giurista dal paradigma cognitivistico (almeno nella sua versione volontaristica). Smentita la credenza in un legislatore le cui intenzioni assicurerebbero la certezza e la correttezza del prodotto interpretativo, anche il "dato" giuridico perde il suo carattere metaforico e smette di essere pensato come una "realtà" che preesiste stabilmente, ordinatamente e coerentemente, come se l'ordine che vi si riconosce non sia invece dipendente da chi lo attribuisce.

È evidente che la "morte" del legislatore ha importanti ripercussioni tanto sull'interpretazione quanto sul concetto di diritto, mostrando così quanto le due questioni siano inevitabilmente connesse. Interrogarsi sulla natura dell'interpretazione giuridica, sulla fondatezza delle tecniche ammesse e sul valore della giustificazione dei prodotti interpretativi significa sempre anche aprire la porta alla discussione di cosa sia o cosa debba essere il diritto. Si capisce così per quale ragione siamo giunti anche noi ad affrontare, seppur solo alla fine, tale questione. A condurci in quella direzione è stato il tentativo di quanti, come Raz e Marmor, hanno giustificato l'intenzionalismo ricorrendo ad un concetto di diritto che lega strettamente l'autorità di questo all'autorità del suo autore. Se per comprendere le caratteristiche fondamentali del diritto, se per mostrare il fondamento della sua validità e del suo carattere vincolante è necessario riferirsi all'autorità del suo autore, è chiaro che un'interpretazione che non tenga conto di ciò che questo ha voluto sarà un'interpretazione che non coglie e non rispetta l'essenza stessa del dato normativo. Anche qualora questa non fosse esplicitamente la giustificazione offerta da chi pur continua a sostenere posizioni intenzionalistiche, sostenere l'importanza dell'intenzione del legislatore finisce indirettamente per far passare l'idea che il

diritto sia un dato inalterabile e univoco che, una volta posto, all'interprete non resta che scoprire.

Tentando ferma questa connessione, abbiamo cercato di mostrare che il riferimento all'intenzione dell'autore non si giustifica né per una questione né per l'altra. Quando si tratta di argomentare in favore di un risultato interpretativo, l'intenzione può essere usata come un facile paravento dietro al quale nascondere le alternative più diverse. Non essendo possibile ritracciare una e una sola chiara intenzione, l'interprete può mascherare la propria dietro a quella del "legislatore", chiudendo la questione con il sigillo definitivo dell'autorità. Sul secondo fronte, la precedenza dell'autorità del diritto su quella del suo autore ci spinge a rifiutare di conferire ancora un'importanza eccessiva al ruolo di quest'ultimo quando si tratti di capire cosa sia il diritto.

Il diritto e i suoi interpreti si liberano così dall'ideale di un artefice che tutto sa e tutto vede, di un autore in grado di decidere e veicolare in modo univoco le proprie volontà mediante parole e testi che possano raccontare con chiarezza quanto ha inteso dire e realizzare. L'interprete resta solo con i testi che possono rispondere alle convenzioni e regole della lingua, ma che continuano a lasciare ampi margini di libertà.

Se i testi normativi non offrono un sistema completo, chiaro e dato una volta per tutte, neppure l'interprete è un automa che si accosterà ad essi in maniera assolutamente neutrale. Al contrario, lo sguardo dell'interprete è inevitabilmente condizionato da valori, propositi, aspettative, posizioni politiche, credenze, valutazioni morali. Per quanto egli tenti di mettere da parte considerazioni e posizioni personali, esse costituiscono già il filtro, la lente, mediante i quali si accosta all'interpretazione dei testi normativi. Nel tentativo di evitare che queste posizioni personali, oltre a costituire lo sfondo dal quale le decisioni prendono avvio, offrano anche i motivi fondamentali di queste, agli interpreti è chiesto di motivare mediante ragioni che possano rendere le loro conclusioni giustificate.

Ora, se l'interprete non può fare affidamento sull'esistenza di un fantomatico "legislatore" per giustificare la propria ipotesi interpretativa, quali altre soluzioni si daranno per stabilire la bontà di una interpretazione? È possibile, cioè, che dopo aver discusso così a lungo dell'inappropriatezza del riferimento alle intenzioni non sia emersa una proposta alternativa in grado di offrire un criterio idoneo alla giustificazione dell'interpretazione? Ebbene, se ciò che si sta chiedendo è un solo e univoco criterio in grado di stabilire quando e come una interpretazione risulti appropriata, la richiesta non potrà che essere disattesa. Questo perché i criteri di successo, oltre ad essere molteplici, non possono essere dati una volta per tutte e non saranno mai facilmente prescrivibili. La ragione di questa pluralità di criteri e della loro

“instabilità” è che l’interpretazione non può essere considerata fine a se stessa. Al contrario, l’interpretazione è sempre finalizzata a qualcosa che va oltre la semplice esplicitazione di un significato.

Le tecniche interpretative, dunque, non servono a giungere a “verità” che il “legislatore” ha voluto consegnare agli interpreti, ma costituiscono i primi strumenti a partire dai quali ha inizio il processo di realizzazione di determinate conseguenze a livello sociale. In altre parole, che le conseguenze sociali che si otterranno saranno quelle e non altre, può dipendere solo dal tipo di interpretazione proposta e, di conseguenza, dalle ragioni offerte in suo favore. Se le tecniche sono finalizzate alla realizzazione di risultati a livello sociale, si comprende la difficoltà di stabilire criteri di “buona” interpretazione che non tengano conto dei valori, degli obiettivi, degli scopi che via via si potrebbero realizzare. Allo stesso tempo, risulta chiaro che anche gli interpreti, lungi dal risolvere le questioni interpretative in modo neutrale e “scientifico”, sono guidati da atteggiamenti profondamente valutativi.

Una volta esclusa la plausibilità del riferimento alle intenzioni di un “legislatore”, l’interprete che si trovi a dover conferire significato ad un termine o ad un enunciato normativo, dunque, non si trova a fare i conti solo con una indeterminatezza semantica. La sua discrezionalità, infatti, non dipende solo da tale indeterminatezza, ma anche dalla cornice di valori, posizioni politiche, credenze, conoscenze e valutazioni morali. Mentre alcuni di questi elementi sono propri dello sfondo comune che i professionisti del diritto condividono, altri non lo sono, pur continuando a condizionare l’interprete nelle sue decisioni. È tale inevitabile condizionamento che ci dovrebbe far affermare, con ancor maggior certezza, che nascondere questo universo valoriale dietro la fantomatica intenzione di un metaforico legislatore andrebbe del tutto evitato.

Se non c’è modo di ottenere oggettività dal diritto né totale conformità tra gli sfondi valoriali degli interpreti, c’è forse un modo per cercare di non nascondere quegli assunti, dando loro, al contrario, una dimensione pubblica e, di conseguenza, la possibilità di valere esplicitamente come giustificazioni in virtù della loro intersoggettività. Un simile risultato, cioè, è raggiungibile rendendo quegli stessi valori, scopi, obiettivi che gli interpreti ritengono di poter realizzare, parte integrante della giustificazione e dichiarare che lo si sta facendo. Questa operazione è precisamente quanto avviene in argomentazioni che usino i principi a mo’ di ragioni giustificanti. Accogliendo la posizione di Claudio Luzzati<sup>94</sup>, infatti, si può dire che i principi, lungi dall’essere un tipo di norme alternativo alle regole, costituiscono delle meta-

---

<sup>94</sup> Cfr. in particolare Luzzati (2012) e Luzzati (2016).

norme usate per giustificare altre norme e mostrare così le ragioni per cui le disposizioni debbano essere interpretate in un determinato modo. In quest'ottica, dunque, i principi offrirebbero un nuovo modo di ragionare e argomentare in cui le ragioni, gli scopi e gli obiettivi da realizzare trovino piena esplicitazione. Mostrare che la scelta per una interpretazione promuove e garantisce valori e scopi che si ritengono parte integrante, esplicitamente o implicitamente, del sistema, garantisce almeno tre risultati.

Innanzitutto tale tipo di ragionamento obbliga l'interprete a rendere conto di valori, scopi e obiettivi che sarebbero altrimenti rimasti celati, cercando anche per essi un fondamento nel sistema giuridico. Offrendo una dimensione pubblica a quello sfondo che sarebbe altrimenti rimasto nascosto, dunque, l'interprete si troverà a dover fare i conti con la necessità che sia quello stesso sfondo a dover essere giustificato. In secondo luogo, che anche per quella giustificazione si ricerchi un appiglio interno al sistema giuridico permette di comprendere l'importanza di una visione quanto più coesa e coerente di questo o, almeno, – data l'impossibilità di parlare di coerenza e unità totale – di piccole porzioni di esso. In terzo luogo, il riferimento a principi come meta-norme giustificatrici rende conto del carattere strumentale tanto della interpretazione quanto del diritto. È solo ragionando, per così dire, a ritroso, a partire cioè da ciò che l'interpretazione e, in seguito, l'applicazione può potenzialmente comportare che è possibile dire, ancora una volta, che la bontà di una interpretazione si misura anche dai suoi risultati.

Non sarà, tuttavia, che rischiamo di passare, per così dire, dalla padella dell'intenzione irrintracciabile, alla brace della discrezionalità inarginabile? Escluso che i principi abbiano un appiglio nel cielo dei valori immutabili ed eterni, essi restano quanto mai aperti alla decisione degli interpreti. I principi, hanno ben poco di "oggettivo": quando espressi, restano pur sempre da interpretare, quando impliciti, sembrano poter essere inventati. Eliminare completamente la discrezionalità, tuttavia, è impresa vana perché irrealizzabile. La discrezionalità, dunque, può solo essere arginata con diverse tecniche e varie accortezze. Sostenere che l'appello all'intenzione del legislatore costituisca un aiuto a tale limitazione o, peggio, permetta di controllare definitivamente la libertà degli interpreti è il modo migliore per ottenere risultati che vadano in tutt'altra direzione.

L'idea che vi sia un legislatore le cui intenzioni devono essere rintracciate dall'interprete è un rassicurante calmante contro il timore della discrezionalità, non un suo rimedio. È un modo per chiudere nell'armadio lo scheletro, per poi far finta che non esista più né l'uno né l'altro; per pulire la polvere da sopra il tappeto e poi ricacciarvela sotto. La discrezionalità degli interpreti è un dato di fatto e non può essere risolta semplicemente arginando la vaghezza e risolvendo le

ambiguità di parole e enunciati mediante definizioni, specificazioni o chiarimenti perché anche questi, come i primi, passeranno comunque attraverso il filtro di coloro che li interpretano. Tanto vale, dunque, rendere quel filtro quanto più esplicito possibile, e vedere quanto di esso può trovare conferma in una dimensione intersoggettiva. Forse alla fine non avremo risolto completamente la discrezionalità delle decisioni, ma almeno sapremo perché sono state prese e, soprattutto, da chi.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (1939), *Studi in onore di Giovanni Pacchioni*, Giuffrè, Milano.
- AA.VV. (1984), *L'arte dell'interpretare. Studi critici offerti a Giovanni Getto*, L'Arciere, Cuneo.
- Abraham, K. (1979), *Statutory Interpretation and Literary Theory: some Common Concerns of an Unlikely Pair*, in "Rutgers Law Review", vol. 32, pp. 676-94.
- Agostino, tr. it. *La città di Dio* a cura di L. Alici, Bompiani, Milano (2001).
- Alexy R. (1978), *Theorie der juristischen Argumentation. Die theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, tr. it. *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Giuffrè, Milano (1998).
- Alexy R. (1996), voce *Interpretazione giuridica*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. V, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
- Anscombe G.E.M. (1958), *On Brute Facts*, in "Analysis", Vol. 18, No. 3, pp. 69-72.
- Anscombe G.E.M. (1963), *Intention*, 2nd ed., Blackwell, Oxford.
- Aristotele, tr. it. *Metafisica* a cura di M. Zanatta, II voll., BUR, Milano (2009).
- Aristotele, tr. it. *Organon* a cura di G. Colli, Adelphi, Milano (2003).
- Aristotele, tr. it. *Della Interpretazione* a cura di M. Zanatta, BUR, Milano (2000).
- Aristotele, tr. it. *L'Anima* a cura di G. Movia, Bompiani, Milano (2001).
- Aristotele, tr. it. *Confutazioni sofistiche* a cura di M. Zanatta, BUR, Milano (1995).
- Aristotele, tr. it. *Poetica* a cura di D. Pesce, Rusconi, Milano (1995).
- Aristotele, tr. it. *Retorica* a cura di M. Dorati, Mondadori, Milano (2014).
- Aristotele, tr. it. *Politica* a cura di R. Laurenti, Laterza, Roma-Bari (2011).
- Aune B. (1977), *Reason and Action*, Reidel, Dordrecht.
- Austin J. (1832), *The Province of Jurisprudence Determined*, tr. it. *Delimitazione del campo della giurisprudenza* di G. Gjylapian a cura di M. Barberis, Il Mulino, Bologna (1995).
- Austin J.L. (1962), *How to Do Things with Words*, Oxford University Press, Oxford.
- Austin J.L. (1970), *Philosophical Papers*, tr. it. *Saggi filosofici* di P. Leonardi, Guerini, Milano (1990).
- Atienza M. (2010), *In merito all'unica risposta corretta*, in "Ragion Pratica", n. 34, pp. 45-57.
- Barberis M. (2004), *Breve storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Barberis M. (2006), *Pluralismo argomentativo. Sull'argomentazione dell'interpretazione*, in "Etica & Politica / Ethics & Politics", Vol. VIII, n. 1, pp. 1-21.

- Barberis M. (2012), *Stato costituzionale*, Mucchi Editore, Modena.
- Barfield O. (1962), *Poetic Diction and Legal Fiction*, in Black M. (ed.) (1962), pp. 57–71.
- Barthes R. (1967), *La mort de l'auteur*, tr. it. *La morte dell'autore* di B. Bellotto, in R. Barthes, *Il brusio della lingua. Saggi critici IV*, Einaudi, Torino (1988), pp. 51-56
- Benedetti C. (1999), *L'ombra lunga dell'autore*, Feltrinelli, Milano.
- Bianchi C. (2001), *La dipendenza contestuale. Per una teoria pragmatica del linguaggio*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Bianchi C., Bottani A. (eds.) (2003), *Significato e ontologia*, Franco Angeli, Milano.
- Bianchi C. (2003), *Pragmatica del linguaggio*, Editori Laterza, Roma-Bari.
- Bisi M. (2011), *Il velo di Alceste. Metafora, dissimulazione e verità nell'opera di Emanuele Tesauro*, Edizioni ETS, Pisa.
- Bin R. (2013), *A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva "quantistica"*, Franco Angeli, Milano.
- Beck A.T., Emery G. (1985), *Anxiety Disorders and Phobias. A Cognitive Perspective*, Basic Books Publishers, New York.
- Beccaria C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, a cura di A. Burgio, Feltrinelli, Milano (2008).
- Beardsley M.C., Wimsatt W.K. (1946), *The Intentional Fallacy*, in "The Sewanee Review", Vol. 54, No. 3, pp. 468-88.
- Beardsley M.C. (1970), *The Possibility of Criticism*, Wayne State University Press, Detroit.
- Belvedere A. (1977), *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Giuffrè, Milano.
- Belvedere A. (2001), *Analisi dei testi legislativi e art. 12 delle Preleggi*, in Palazzo (ed.) (2001), pp. 149-60.
- Berlin I., et al. (1973), *Essays on J.L. Austin*, Oxford University Press, Oxford.
- Bernardini M. (2009), *Commento all'art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile*, in Commentario al codice civile a cura di P. Cendon, Giuffrè, Milano.
- Berti E. (1989), *Le ragioni di Aristotele*, Laterza, Roma-Bari.
- Berti E. (2003), *Ontologia o metafisica? Un punto di vista aristotelico*, in Bianchi Bottani (2003).
- Bessone M. (ed.) (1999), *Il metodo della giurisprudenza*, Giappichelli, Torino.
- Betti E. (1949), *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Giuffrè, Milano (1971).
- Betti E. (1955), *Teoria generale dell'interpretazione*, ed. a cura di G. Crifò, 2 Voll., Giuffrè, Milano (1990).
- Black M. (1954), *Metaphor*, in "Proceedings of the Aristotelian Society", vol. 55, pp. 273-94.
- Black M. (1962), *Models and Metaphor. Studies in Language and Philosophy*, Cornell University Press, Ithaca.

- Black M. (ed.) (1962), *The Importance of Language*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Black M. (1973), *Meaning and Intention: An Examination of Grice's Views*, in "New Literary History", vol. 4, n. 2, pp. 257-79.
- Black M. (1979a), *More about metaphors*, in Ortony (ed.) (1993), pp. 19-41.
- Black M. (1979b), *How Metaphors Work: A Reply to Donald Davidson*, in "Critical Inquiry", vol. 6, n. 1, pp. 131-43.
- Bobbio N. (1938), *L'analogia nella logica del diritto*, ed. a cura di P. Di Lucia, Giuffrè, Milano (2006).
- Bobbio N. (1950), *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in Scarpelli, Di Lucia (eds.) (1994), pp. 82-107.
- Bobbio N. (1960-61), *Il positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino (1996).
- Bobbio N. (1965), *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari (2011).
- Bobbio N. (1971), *Le bon législateur*, in "Logique et Analyse", XIV, pp. 243-9.
- Boccalatte S. (2008), *La motivazione della legge: profili teorici e processuali*, Cedam, Padova.
- Booth, W. C. (1979), *Ten Literal "Theses"*, in Sacks, S. (ed.) (1979).
- Bongiovanni G. (2000), *Teorie «costituzionalistiche» del diritto. Morale, diritto e interpretazione in R. Alexy e D. Dworkin*, CLUEB, Bologna.
- Borsellino P. et al. (eds.) (2014), *L'eredità di Uberto Scarpelli*, Giappichelli, Torino.
- Bratman M. (1984), *Two Faces of Intention*, in "The Philosophical Review", Vol. 93, No. 3, pp. 375-405.
- Bratman M. (1987), *Intentions, Plans, and Practical Reason*, Harvard University Press, Cambridge.
- Bratman M. (1999), *Faces of Intention. Selected Essay on Intention and Agency*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Brooks C. (1947), *The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry*, Harcourt, Brace and World, New York.
- Broome J. (2001), *Are Intentions Reasons? And How Should We Cope With Incommensurable Values?*, in Morris, Ripstein (eds.) (2001), pp. 98-120.
- Brown, A. L. (1989), *Analogical learning and transfer: what develops?* In Vosniadou, Ortony (eds) (1989).
- Bruncken E. (ed.) (1917), *Science of Legal Method. Select Essays by Various Authors*, The Boston Book Company, Boston.
- Bulygin E. (2007), *Il positivismo giuridico*, Giuffrè, Milano.
- Bund (1986), *Sulla razionalità delle decisioni morali*, in Gianformaggio, Lecaldano (1986), pp. 239-45
- Burns G. W. (ed.) (2007), *Healing with stories*, John Wiley and Sons, New Jersey.

- Cacciari C. (1991), *La metafora da evento del linguaggio a struttura del pensiero*, in Cacciari (ed.) (1991).
- Cacciari C. (ed.) (1991), *Teorie della metafora, l'acquisizione, la comprensione e l'uso del linguaggio figurato*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Cacciari C. (1998), *Why Do We Speak Metaphorically*, in Katz (ed.) (1998b).
- Cadoppi A. (ed.) (1996), *Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale*, Cedam, Padova.
- Capograssi G. (1918), *Saggio sullo Stato*, in *Opere*, vol. I, Giuffrè, Milano.
- Carcattera G. (1974), *Le norme costitutive*, Giuffrè, Milano.
- Carcattera G. (1994), *L'argomento a contrario*, in Cassese et al. (eds) (1994), pp. 177-272.
- Carcattera G. (2003), *Del potere giuridico*, in Di Lucia P. (2003). *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*, Quodlibet, Macerata.
- Carcattera G. (2007a), *Dal giurista al filosofo. Livelli e modelli della giustificazione*, Giappichelli, Torino.
- Carcattera G. (2007b), *Ragionare per esclusione nel diritto. Riflessioni su un tema di Bobbio*, in Punzi (2007), pp. 35-62.
- Carnap R. (1928), *Der logische Aufbau der Welt, La costruzione logica del mondo* tr. it. a cura di E. Severino, Fabbri, Milano, 1966.
- Carnelutti F. (1930), *La crisi della legge*, in *Rivista di diritto pubblico*, s. II, XXII.
- Cassese S. et al. (eds) (1994), *L'unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*, Il Mulino, Bologna.
- Castignone S. (1974), *La macchina del diritto. Il realismo giuridico in Svezia*, Edizioni di Comunità, Milano.
- Cattaneo M.A. (1966), *Illuminismo e legislazione*, Edizioni di Comunità, Milano.
- Cavalla F. (ed.) (2007), *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, Franco Angeli, Milano.
- Cavell S. (1969), *Must We Mean What We Say? A Book of Essays*, Charles Scribner's Sons, New York.
- Cavino M. (2009), *Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo*, Giuffrè, Milano.
- Cazzullo, A. (1987), *La verità della parola. Ricerca sui fondamenti filosofici della metafora in Aristotele e nei contemporanei*, Jaca Book, Milano.
- Cesarini Sforza W. (1936), *La crisi delle fonti*, in "Archivio giuridico", CXV.
- Chessa O. (2014), *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Franco Angeli, Milano.
- Chiassoni P. (1999), *L'interpretazione dei documenti legislativi. Nozioni introduttive*, in Bessone (1999), pp. 21-45.

- Chiassoni P. (2000), *Significato letterale: giuristi e linguisti a confronto*, in Velluzzi (ed) (2000).
- Chiassoni P. (2007), *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Il Mulino, Bologna.
- Chiassoni P. (2009), "Commento agli artt. 12-14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile", in *Codice civile commentato*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, Ipsoa, 2005, pp. 102-162.
- Chiassoni P. (2013), "Positivismo giuridico", in Pino, Schiavello, Villa (eds.) (2013), pp. 32-83.
- Cohen T. (1976), *Notes on Metaphor*, in "The Journal of Aesthetics and Art Criticism", vol. 34, n. 3, pp. 249-59.
- Cohen P. et al. (eds.) (1990), *Intentions in Communication*, MIT Press, Cambridge.
- Colloca S. (2006), *Autoriferimento e antinomia nell'ordinamento giuridico*, Cedam, Padova.
- Comanducci P., Guastini R. (eds.) (1992), *Analisi e diritto 1992*, Torino, Giappichelli.
- Comanducci P., Guastini R. (eds.) (1995), *Analisi e diritto 1995*, Torino, Giappichelli.
- Comanducci P., Guastini R. (eds.) (2006), *Analisi e diritto 2006*, Torino, Giappichelli.
- Comanducci P., Guastini R. (eds.) (2007), *Analisi e diritto 2007*, Torino, Giappichelli.
- Conte G. (1975), *La metafora barocca*, Mursia, Milano.
- Coppi F. (1969), *Reato continuato e cosa giudicata*, Jovene, Napoli.
- Cornell Way E. (1991), *Knowledge Representation and Metaphor*, Springer.
- Cotta S. (1981), *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Giuffrè, Milano.
- Costa P. (1986), *Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano.
- Crisafulli V. (1964), *Disposizione (e norma)*, EdD, XII, 195, Milano.
- Cristaldi M. (ed.) (1979), *La metafora e lo Stato. Saggi di Retorica e di Politica*, Garigliano, Cassino.
- D'Agostini F. (2002), *Disavventure della verità*, Einaudi, Torino.
- Davidson D. (1963). *Actions, Reasons, and Causes*, in *Essays on Actions and Events*, Oxford University Press, Oxford (1980), pp. 3–20.
- Davidson D. (1978). *Intending*, in *Essays on Actions and Events*, Oxford University Press, Oxford (1980), pp. 83–102.
- Davis W (1997), *A Causal Theory of Intending*, in Mele A. (1997).
- De Siervo U. (ed.) (2001), *Osservatorio sulle fonti 2000*, Giappichelli, Torino.
- Dennett D. C. (1987), *The Intentional Stance*, MIT Press, Cambridge.
- Derrida J. (1968), *La pharmacie de Platon*, trad. it. *La farmacia di Platone* di R. Balzarotti, Jaca Book, Milano (2007).

- Di Lucia P. (ed.) (1995), *Nomografica. Linguaggio e redazione delle leggi*, Giuffrè, Milano.
- Di Lucia P. (ed.) (2003), *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*, Quodlibet, Macerata.
- Diciotti E. (1999), *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli, Torino.
- Diciotti E. (2003), *L'ambigua alternativa tra cognitivismo e scetticismo interpretativo*, Working paper del Dip. Sc. Storiche, Giuridiche, Politiche, Università degli Studi di Siena, n. 45.
- Ducrot O. (1981), *L'argomentazione per autorità*, in *Materiali filosofici*, vol. 4-5, pp. 7-25.
- Dworkin R. (1977), *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge.
- Dworkin R. (1982), *Law as Interpretation*, in "Critical Inquiry", vol. 9, n. 1, pp. 179-200.
- Dworkin R. (1986), *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge.
- Dworkin R. (1997), *The Arduous Virtue of Fidelity: Originalism, Scalia, Tribe, and Nerve*, in "Fordham Law Review", Vol. 65, pp. 1249-68.
- Eco U. (1975), *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, Milano.
- Eco U. (1984), *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Einaudi, Torino (1997).
- Eco U. (1990), *I limiti dell'interpretazione*, Bompiani, Milano.
- Eco U. (1998), *Tra menzogna e ironia*, Bompiani, Milano.
- Eco U. (2010), *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Bompiani, Milano.
- Edlin D.E. (2007), *Common Law Theory*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Enoch D. (2011), *Giving Practical Reasons*, in "Philosophers' Imprint", Vol. 11, n. 4.
- Engisch K. (1968), *Einführung in das juristische Denken*, IV ed., tr. It. A cura di A. Baratta, Giuffrè, Milano (1970).
- Ekin R. (2012), *The Nature of Legislative Intent*, Oxford University Press, Oxford.
- Feyerabend P. (1975), *Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge*, , tr. it. *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza* di L. Sosio, Feltrinelli, Milano (1979).
- Ferrajoli L. (1989), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari (2000).
- Ferraro F. (2011), *Il giudice utilitarista. Flessibilità e tutela delle aspettative nel pensiero giuridico di Jeremy Bentham*, Edizioni ETS, Pisa.
- Ferrer Beltrán J. (2007), *La valoración racional de la prueba*, tr. it. *La valutazione razionale della prova* di G.B. Ratti, Giuffrè, Milano (2012).
- Ferrua P. (1993), *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in Gianformaggio (ed.) (1993).
- Fioravanti M. (2009), *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari.
- Fish S. (1982), *Working on the Chain Gang: Interpretation in the Law and in Literary Criticism*, in "Critical Inquiry", vol. 9, n. 1, pp. 201-16.

- Fogelin R. J. (1988), *Figuratively Speaking*, Yale University Press, New Haven-London.
- Foucault M. (1969), *Que est-ce que un auteur?*, tr. it. *Che cos'è un autore* a cura di C. Milanese, in Id. *Scritti letterari*, Feltrinelli, Milano (1971), pp. 1-21.
- Frank J. (1931), *Are Judges Human?*, in "U. Penn. Law Review", vol. 80, pp. 17-53.
- Frank J. (1949), *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*, Princeton University Press, Princeton.
- Galeotti A.E. (1999), *Joseph Raz e il perfezionismo liberale*, in Zanetti (ed.) (1999), pp. 101-28.
- Galgano F. (2007), *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Il Mulino, Bologna.
- Galgano F. (2010), *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Gambaro A. (2001), *Comprendere le strategie comunicative del legislatore*, in Palazzo (ed.) (2001), pp. 105-43.
- Gardino Carli A. (1997), *Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi*, Giuffrè, Milano.
- Gardner J. (2007), *Some Types of Law*, in Edlin (ed.) (2007), pp. 51-78.
- Gargani A. G. (1971), *Hobbes e la scienza*, Einaudi, Torino.
- Gendin S. (1964), *The Artist's Intentions*, in "The Journal of Aesthetics and Art Criticism", Vol. 23, n. 2, pp. 193-196.
- Gentili A. (2015), *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Giappichelli, Torino.
- Gény F. (1919), *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai Critique*, II ed., LGDJ, Paris (1954).
- Gianformaggio L., Lecaldano E. (eds.) (1986), *Etica e diritto. Le vie della giustificazione razionale*, Laterza, Roma-Bari.
- Gianformaggio L. (1986), *Sul senso della giustificazione morale e giuridica*, in Gianformaggio L., Lecaldano E. (1986), pp. 151-72.
- Gianformaggio L. (ed.) (1993), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, Torino.
- Gibbs R. W. (2004), *Intentions in the Experience of Meaning*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gilbert M. (1990), *Walking Together: A Paradigmatic Social Phenomenon*, in "Midwest Studies in Philosophy", vol. 15, pp. 1-14.
- Gilbert M. (2009), *Shared Intention and Personal Intentions*, in "Philosophical Studies", vol. 144, n. 1, pp. 167-87.
- Goffman E. (1981), *Forms of Talk*, Blackwell, Oxford.
- Goodman N. (1979), *Metaphor as Moonlighting*, in "Critical Inquiry", vol. 6, n. 1, pp. 125-30.

- Gordon, D. (1978), *Therapeutic Metaphors*, META Publication, California.
- Graff G. (1982), "Keep off the Grass," "Drop Dead," and Other Indeterminacies: A Response to Sanford Levinson, in "Texas Law Review", Vol. 60: 405, pp. 405-13.
- Grassetti C. (1939), *Le definizioni legali e la riforma dei codici*, in AA.VV. (1939), pp. 299-314.
- Green L. (1988), *The Authority of The State*, Oxford University Press, Oxford.
- Greenawalt K. (1995), *Law and Objectivity*, Oxford University Press, New York.
- Grossi P. (2000), *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano.
- Guastini D. (2004), *Aristotele e la metafora: ovvero un elogio dell'approssimazione*, in "Isonomia", Università di Urbino, disponibile on-line: <http://www.uniurb.it/Filosofia/isonomia/>.
- Guastini R. (1989), *Disposizione vs. norma*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 34.
- Guastini R. (1993), *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano.
- Guastini R. (1995), *Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino.
- Guastini R. (2011a), *La sintassi del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Guastini R. (2011b), *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano.
- Haack S. (1994), *Dry Truth and Real Knowledge: Epistemologies of Metaphor and Metaphors of Epistemology*, in Hintikka (ed.) (1994) pp. 1-22.
- Hare R. M. (1981), *Moral Thinking. Its Levels, Method and Point*, Oxford University Press, Oxford.
- Hare R. M. (1986), *Come decidere razionalmente le questioni morali*, in Gianformaggio, Lecaldano (1986), pp.45-58
- Hart H. M., Sacks A. M. (1994), *The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law*, Foundation Press, New York.
- Hart H.L.A (1958), *Positivism and the Separation of Law and Morals*, tr. it. *Il positivismo e la separazione tra diritto e morale* di V. Velluzzi, in Schiavello, Velluzzi (eds.) (2005).
- Hart H.L.A. (1961), *The Concept of Law*, tr. it. *Il concetto di diritto* a cura di M. Cattaneo, Einaudi, Torino (2002).
- Hart H.L.A. (1968), *Punishment and Responsibility*, Clarendon Press, Oxford, tr. it. *Responsabilità e pena. Saggi di filosofia del diritto* di M. Jori, Edizioni di Comunità, Milano (1981).
- Hart H.L.A (1982), *Essays on Bentham. Studies in Jurisprudence and Political Theory*, Clarendon Press, Oxford.
- Heider F. (1958), *The Psychology of Interpersonal Relations*, Wiley, New York.
- Heidegger M. (1927), *Essere e tempo*, tr. it. a cura di F. Volpi, Longanesi, Milano (1971).
- Hesse M.B. (1966), *Models and Analogies in Science*, tr. it. *Modelli e analogie nella scienza* di C. Bicchieri, Feltrinelli, Milano (1980).

- Heuer U. (2015), *Intentions, Permissibility and The Reasons for which We Act*, in Pavlakos G. Rodriguez-Blanco V. (eds) (2015).
- Hills D. (2008), *Problems of Paraphrase: Bottom's Dream*, in "The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication", vol. 3, pp. 1-46.
- Hintikka J. (ed.) (1994), *Approaches to Metaphor*, Kluwer, Dordrecht.
- Hirsch E.D. Jr. (1967), *Validity in Interpretation*, Yale University Press, New Haven and London.
- Hume D. (1740), *A Treatise of Human Nature*, tr. it. *Trattato sulla natura umana* di P. Guglielmoni, Bompiani, Milano (2005).
- Hume D. (1752), *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*, trad. it. *Ricerca sui principi della morale* di M. Dal Pra, Laterza, Roma-Bari (2009).
- Hungerland I. (1955), *The Concept of Intention in Art Criticism*, in "Journal of Philosophy", LII, pp. 733-742.
- Hurd H. M. (1990), *Sovereignty in Silence*, in "Yale Law Journal", n. 945.
- Hutcheson J.C. Jr., "Judgment Intuitive The Function of the Hunch in Judicial Decision", in Cornell Law Review, Vol. 14, pp. 274- 88.
- Hobbes T. (1651), *Leviathan*, tr. it. *Leviatano* di A. Lupoli, Laterza, Roma-Bari (2011).
- Holmes O. W. (1897), *The Path of the Law*, in "Harvard Law Review", vol. 10, n. 8, pp. 457-78.
- Iudica G., Zatti P. (2007), *Linguaggio e regole del diritto privato*, Cedam, Padova.
- Jacomuzzi A. (1984), *La citazione come procedimento letterario*, in AA.VV. (1984).
- Jakobson, R. (1959), *On Linguistic Aspects of Translation*, in Id., *Selected writings*, Mouton (1971), pp. 260-267.
- Johnson, M. (ed.) (1981a), *Philosophical Perspective on Metaphor*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Johnson, M. (1981b), *Metaphor In The Philosophical Tradition*, in Johnson (ed.) (1981a).
- Jori M. (1985), voce *Segno* (semiotica), in *Gli strumenti del sapere contemporaneo*, vol. II, *I concetti*, UTET, Torino.
- Jori M. (2010), *Del diritto inesistente*, Edizioni ETS, Pisa.
- Jori M., Pintore A. (1995), *Manuale di teoria generale del diritto*, II ed., Giappichelli, Torino.
- Juhl P.D. (1980), *Interpretation: an Essay in the Philosophy of Literary Criticism*, Princeton University Press, Princeton.
- Kant I. (1781), *Critica della ragion pura*, tr. it. a cura di P. Chiodi, Utet, Torino (2005).
- Kantorowicz E.H. (1957), *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton.
- Katz A.N (1998a), *Figurative Language and Figurative Thought. A Review*, in Katz (ed.) (1998b), pp. 3-43.

- Katz A.N (ed.) (1998b), *Figurative Language and Thought*, Oxford University Press, New York-Oxford.
- Kelsen H. (1934), *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, tr. it *Lineamenti di dottrina pura del diritto* di R. Treves, Einaudi, Torino (2000).
- Kelsen H. (1960), *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, tr. it *La dottrina pura del diritto* a cura di M.G. Losano, Einaudi, Torino (1966).
- Kirby J.T. (1997), *Aristotle on Metaphor*, in “The American Journal of Philology”, vol. 118, n. 4, pp. 517-54.
- Knapp S, Michael W.B. (1982), *Against Theory*, in *Critical Inquiry*, Vol. 8, No. 4, pp. 723-742.
- Koch H.-J., Rüssmann H. (1982), *Juristische Begründungslehre. Eine Einführung in Grundprobleme der Rechtswissenschaft*, Beck, München.
- Kõiv M. (2003), *Ancient Tradition and Early Greek History. The Origins of States in Early-Archaic Sparta, Argos and Corinth*, Avita Publishers, Tallinn.
- Lakoff G., Johnson M. (1980a), *Metaphors We Live By*, tr. it. *Metafora e vita quotidiana* di P. Violi, Bompiani, Milano (2012).
- Lakoff G., Johnson M. (1980b), *Conceptual Metaphor in Everyday Language*, in “The Journal of Philosophy”, vol. 77, n. 8, pp. 453-86.
- Lakoff G. (1993), *The Contemporary Theory of Metaphor*, in Ortony (ed.) (1993), pp. 202-51.
- Landis J.M. (1930), *A note on ‘Statutory Interpretation’*, in “Harvard Law Review”, vol. 43, pp. 886- 93.
- Lecaldano E. (1986), *Limiti e natura della giustificazione razionale in morale da un punto di vista meta-teorico*, in *Gianformaggio*, Lecaldano (1986), pp. 59-90.
- Lecaldano E. (2014), *Metaetica e giustificazione: le innovazioni teoriche di Uberto Scarpelli*, in *Borsellino et. al.* (2014).
- Locke J. (1690), *An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government*, trad. it. di A. Gialluca, *Il secondo trattato sul governo*, Rizzoli, Milano (2009).
- Lupo N. (2001), *Alla ricerca della motivazione delle leggi: le relazioni ai progetti di legge in Parlamento*, in *De Siervo U.* (2001).
- Lupo N. (2002), *La “motivazione” delle leggi alla luce del nuovo titolo V Cost.*, in [www.consiglio.regione.toscana.it](http://www.consiglio.regione.toscana.it).
- Luzzati C. (1992), *Le definizioni implicite dei giuristi*, in *Comanducci Guastini (eds.)* (1992), pp. 215-23.
- Luzzati C. (1995), *Teoria del diritto e “scienza della legislazione”*, In *Di Lucia (ed.)* (1995), pp. 87-122.
- Luzzati C. (1997), *La giustificazione infinita*, in “Sociologia del diritto”, n. 2, pp. 5-44.
- Luzzati C. (1999), *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Luzzati C. (2000), *Se una volta un giurista al buffet della stazione*, in *Velluzzi* (2000), pp. 65-

94.

Luzzati C. (2005), *La politica della legalità. Il ruolo del giurista nell'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna.

Luzzati C. (2006), *Ricominciando dal sorite*, in Manzin, Sommaggio (eds.) (2006), pp. 29-59.

Luzzati C. (2010), *Questo non è un manuale. Percorsi di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino.

Luzzati C. (2012), *Principi e princìpi. La genericità nel diritto*, Giappichelli, Torino.

Luzzati C. (2016), *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*, Giappichelli, Torino.

Machiavelli N. (1531), *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, Einaudi, Torino, 2000.

MacCallum G. C. Jr. (1966), "Legislative Intent", in *Legislative Intent and Other Essays on Law, Politics, and Morality*, Singer M. G., Martin R. (eds.), The University of Wisconsin, Madison.

MacCormick D. N. (1978), *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford.

MacCormick D. N., Summers R. S. (eds.) (1991a), *Interpreting Statutes. A Comparative Study*, Dartmouth Press, Aldershot.

MacCormick D. N., Summers R. S. (1991b), *Interpretation and Justification*, in MacCormick D. N., Summers R. S. (eds.) (1991a).

Maley Y., (1987), *The Language of Legislation*, in "Language in Society", Vol. 16, No. 1, pp. 25-48.

Malerba L. (1963), *La scoperta dell'alfabeto*, Bompiani, Milano.

Malle B. e Knobe J. (1997), *The Folk Concept of Intentionality*, in *Journal of Experimental Social Psychology*, 33, 101-121.

Mancuso E.M. (2012), *Il giudicato nel processo penale*, Giuffrè, Milano.

Manzin M., Sommaggio P. (eds.) (2006), *Interpretazione giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale*, Giuffrè, Milano.

Manninen J., Tuomela R. (eds.) (1976), *Essays on Explanation and Understanding. Studies in the Foundations of Humanities and Social Sciences*, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland.

Marmor A. (1995), *Authorities and Persons*, in "Legal Theory", vol. 1, pp. 337-59.

Marmor A. (2005), *Interpretation and Legal Theory* (2nd ed.), Hart Publishing, Portland.

T. (1995), *Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione dubbia in tema di decisioni giudiziali*, in Comanducci, Guastini (eds.), pp. 145-196.

Matczak M. (2015), "Three Types of Intention in Lawmaking", <http://ssrn.com/abstract=2557757> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2557757>.

Mele A. (1997), *The Philosophy of Action*. Oxford University Press, Oxford.

Minsky M. (1975), *A Framework of Representing Knowledge*, in Wiston (1975), pp. 211-77.

- Moreso J.J. (2001), *In difesa del positivismo giuridico inclusivo*, in “Ars Interpretandi”, vol. 6, pp. 335-65.
- Moore M.S. (1981), *The Semantics of Judging*, in “California Law Review”, vol. 54:151, pp. 151-294.
- Moore M.S. (1985), *A Natural Law Theory of Interpretation*, in “California Law Review”, vol. 58:277, pp. 279-398.
- Moore M.S. (1989), *Authority, Law and Razian Reasons*, in “Southern California Law Review”, vol. 62, nn. 3-4, pp. 827-96.
- Morris C., Ripstein A. (eds.) (2001), *Practical Rationality and Preference: Essays for David Gauthier*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Newman S. (2002), *Aristotle’s Notion of “Bringing-Before-the-Eyes”: Its Contributions to Aristotelian and Contemporary Conceptualizations of Metaphor, Style, and Audience*, in “Rethorica”: a Journal of the History of Rethoric”, vol. 20, n. 1, pp. 1-23.
- Nietzsche F. (1882), *Die fröhliche Wissenschaft*, tr. it. *La gaia scienza* di F. Masini, Adelphi, Milano (2015).
- Nietzsche F. (1911), *Der Wille Zur Macht*, tr. it. *La volontà di potenza* a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Bompiani, Milano (1995).
- Oldroyd D. (1986), *The Arch of Knowledge. An Introductory Study of the History of the Philosophy and Methodology of Science*, tr. it. *Storia della filosofia della scienza* di L. Sosio, Il Saggiatore, Milano (1989).
- Olivecrona K. (1939), *Law as Fact*, tr. it. *Il diritto come fatto* a cura di S. Castignone, Giuffrè, Milano (1967).
- Ortony A. (ed.) (1979), *Metaphor and Thought*, 1st ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Ortony A. (ed.) (1993), *Metaphor and Thought*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Palazzo A. (ed.) (2001), *L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Patterson D. (1996), *Law and Truth*, tr. it. *Diritto e Verità* a cura di M. Manzin, Giuffrè, Milano (2010).
- Pavlakos G., Rodriguez-Blanco V. (eds.) (2015), *Reasons and Intentions in Law and Practical Agency*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Peirce C. (1931-1948), *Collected Papers*, Cambridge.
- Pepper, S. (1942). *World Hypotheses: A Study in Evidence*, University of California Press, Berkley.
- Pera M. (1981), *Popper e la scienza su palafitte*, Laterza, Roma-Bari.
- Pera M. (1991), *Scienza e retorica*, Laterza, Roma-Bari.
- Perelman C., Olbrechts-Tyteca L. (1958), *Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique*, tr.

- it. *Trattato dell'argomentazione: la nuova retorica* di C. Shik, Einaudi, Torino (2013).
- Perelman C. (1965), *Justice and Justification*, in "Natural Law Forum", vol. 10.
- Perelman C. (1968), *Dimostrazione, verifica, giustificazione*, in "La Cultura", vol. 6, pp. 12-24.
- Perelman C. (1976), *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, tr. it *Logica Giuridica. Nuova Retorica* di G. Crifò, Giuffrè, Milano (1979).
- Pettit P. (2001), *A theory of freedom: From the psychology to the politics of agency*. Polity and Oxford University Press, Cambridge – New York.
- Pettit P. (2003), *Groups with minds of their own*, in Schmitt (ed.) (2003).
- Pettit P., Schweikard D. (2006), *Joint Actions and Group Agents*, in "Philosophy of the Social Sciences", Vol. 36, n. 1, pp. 18-39.
- Picchi M. (2011), *L'obbligo di motivazione delle leggi*, Giuffrè, Milano.
- Pino G. (2003), *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Il Mulino, Bologna.
- Pino G., Schiavello A., Villa V. (eds.) (2013), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino.
- Pino G. (2014), *Interpretazione e «crisi» delle fonti*, Mucchi Editore, Modena.
- Poggi F. (2006), *Contesto e significato letterale*, in Comanducci, Guastini (eds.) (2006), pp. 169-213.
- Popper K.R. (1934), *The Logic of Scientific Discovery*, tr. it *Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza* di M. Trincherò, Einaudi, Torino (2010).
- Popper K.R. (1963), *Conjectures and Refutations*, tr. it. *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica* di G. Pancaldi, Il Mulino, Bologna (1972).
- Popper K.R. (1994), *The Myth of the Framework. In Defence of Science and Rationality*, tr. it. *Il mito della cornice. Difesa della razionalità e della scienza* di P. Palmieriello, Il Mulino, Bologna (1995).
- Posner R. (1988), *Law and Literature: A Misunderstood Relation*. Harvard University Press, Cambridge.
- Pugiotto A. (2003), *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Giuffrè, Milano.
- Punzi A. (ed) (2007), *Metodo, linguaggio, scienza del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Putnam H. (1995), *Renewing Philosophy*, tr. it. *Rinnovare la filosofia* di S. Marconi, Garzanti, Milano (1998).
- Quadri R. (1974), *Dell'applicazione della legge in generale. Artt. 10-15*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna.
- Radin M. (1930), *Statutory Interpretation*, in "Harvard Law Review", Vol. 43, No. 6, pp. 863-85.

- Radin M. (1942), *A Short Way With Statute*, in "Harvard Law Review", Vol. 56, pp. 388-426.
- Raimondi, E. (1991), *Letteratura barocca. Studi sul seicento italiano*, Olschki, Firenze.
- Ratti G.B. (2012), *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità*, Marcial Pons, Madrid.
- Raz J. (1975a), *Practical Reason and Norms*, Oxford University Press, Oxford.
- Raz J. (1975b), *Reasons for Action, Decisions and Norms*, in "Mind", vol. 84, n. 336, pp. 481-99.
- Raz J. (1986), *The Morality of Freedom*, Oxford University Press, Oxford.
- Raz J. (1991), *Morality as Interpretation: on Walzer's Interpretation and Social Criticism*, in *Ethics*, Vol. 101, No. 2, pp. 392-405.
- Raz J. (1994), *Ethics in Public Domain*, Oxford University Press, Oxford.
- Raz J. (2000), *Engaging Reason. On the The Theory of Action and Value*. Oxford University Press, Oxford.
- Raz, J. (2007), *Reasons: Practical and Adaptive*, Oxford Legal Studies Research Paper, n. 12/2007.
- Raz J. (2008a), *On the Guise of the Good*, in "Legal Research Paper Series", 43/2008.
- Raz J. (2008b), *Reason, Reasons and Normativity*, in Shafer-Landau (ed.) (2010), pp. 5-23.
- Raz J. (2009a), *Between Authority and Interpretation*, Oxford University Press, Oxford.
- Raz J. (2009b), *The Authority of Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford.
- Raz J. (2015), *Intention and Value*, [www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload\\_documents/Intention%20and%20value\\_1.pdf](http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Intention%20and%20value_1.pdf).
- Reddy M.J. (1979), *The Conduit Metaphor – A Case of Frame Conflict in Our Language about Language*, in Ortony (ed.) (1979), pp. 284-324.
- Reichenbach H. (1938), *Experience and Prediction. An Analysis of the Foundations and the Structure of Knowledge*, University of Chicago Press, Chicago.
- Reichenbach H. (1929), *Die neue Naturphilosophie*, Deutsche Allgemeine Zeitung, La nuova filosofia della scienza, Bombiani, Milano, 1966.
- Reichenbach H. (1951), *The Rise of Scientific Philosophy*, Berkeley-Los Angeles: University of California Press., tr. it. La nascita della scoperta scientifica, trad. it. *La nascita della filosofia scientifica*, D. Parisi-A. Pasquinelli, Il Mulino, Bologna, 1971.
- Rescigno G.U. (1998), *L'atto normativo*, Zanichelli, Bologna.
- Richards I.A. (1930), *Practical Criticism. A Study of Literary Judgment*, Kegan Paul, Trench, Trubner & CO, London.
- Richards I.A. (1936), *The Philosophy of Rhetoric*, Oxford University Press, Oxford (1964).
- Ricoeur P. (1971), *Entre rhétorique et poétique, Aristote*, tr. it. *Paradosso storico del problema della metafora* a cura di R. Leotta in Cristaldi (ed.) (1979).

- Ricoeur P. (1975), *La métaphore vive*, tr. it. *La metafora viva* a cura di G. Granpa, Jaka Book, Milano (1981).
- Ridge M. (1998), *Humean Intentions* in *American Philosophical Quarterly*, vol. 35, no. 2, pp. 157-78.
- Riley P. (1982), *Will and Political Legitimacy. A Critical Exposition of Social Contract Theory in Hobbes, Locke, Rousseau, Kant and Hegel*, Harvard University Press, Cambridge.
- Robins M. H. (1984), *Promising, Intending and Moral Autonomy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Roth A. S. (2011), *Shared Agency*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Zalta E. N. (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/shared-agency/>.
- Rousseau J.-J. (1762), *Le contrat social*, tr. it. *Il contratto sociale* di V. Gerratana, Einaudi, Torino (1994).
- Runciman, D. (2005), *Pluralism and the Personality of the State*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Russell B. (1957), *The Problems of Philosophy*, tr. it. *I problemi della filosofia* di E. Spagnol, Feltrinelli, Milano (1959).
- Ryle G. (1954), *Proof in Philosophy*, in "Revue Internationale de Philosophie", n. 27-28, pp...
- Sacco R. (2001), *Discussione di Belvedere* (2001), in Palazzo (ed.) (2001), pp. 161-2.
- Sacks S. (ed.) (1979), *On Methapor*, University of Chicago Press, Chicago.
- Sadun Bordoni G. (1994), *Linguaggio e realtà in Aristotele*, Laterza, Roma-Bari.
- Sainati V. (1968), *Storia dell'Organon aristotelico*, vol. I: *Dai Topici al De Interpretazione*, ETS, Pisa (2011).
- Romano S. (1918), *Oltre lo Stato*, in Id. *Scritti minori*, vol. I, Giuffrè, Milano (1990).
- Sarra C. (2006), *Metafora e diritto*, in Manzin, Sommaggio (eds.) (2006), pp. 211-59.
- Sarra C. (2010), *Lo scudo di Dioniso. Contributo alla studio della metafora giuridica*, Franco Angeli Editore, Milano.
- Sbisà M. (2007), *How to Read Austin*, in "Pragmatics", Vol. 17, No. 3, pp. 461-73.
- Scanlon T. (1998), *What we owe to each other*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge London.
- Scarpelli U. (1948), *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in Scarpelli, Di Lucia (eds) (1994), pp. 87-93.
- Scarpelli U. (1958), *La definizione nel diritto*, rist. in Scarpelli (1976), pp. 183-97.
- Scarpelli U. (1965), *Cos'è il positivismo giuridico*, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli (1997).
- Scarpelli U. (ed.) (1976), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano.
- Scarpelli U. (1982), *L'etica senza verità*, Il Mulino, Bologna.

- Scarpelli U. (1984), *L'interpretazione. Premesse alla teoria dell'interpretazione giuridica*, in Scarpelli, Tomeo (eds.) (1984).
- Scarpelli U., Tomeo V. (eds.) (1984), *Società, norme e valori. Scritti in onore di Renato Treves*, Giuffrè, Milano.
- Scarpelli U. (1985), voce "Norma", in *Gli strumenti del sapere contemporaneo*, vol. II, *I concetti*, UTET, Torino, pp. 570-77.
- Scarpelli U. (1986), *Gli orizzonti della giustificazione*, in Gianformaggio e Lecaldano (eds.) (1986), pp. 3-44.
- Scarpelli U., Di Lucia P. (eds) (1994), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano.
- Shafer-Landau R. (ed.) (2010), *Oxford Studies in Metaethics*, vol. V, Oxford University Press, Oxford.
- Schauer F. (2009), *Thinking like a lawyer. A new introduction to legal theory*, Harvard University Press, Cambridge.
- Schepsle K.A. (1992), *Congress Is a "They", Not an "It": Legislative Intent as Oxymoron*, in "International Review of Law and Economics", vol. 12, pp. 239-56.
- Schiavello A. (2004a), *Il positivismo giuridico dopo Herbert L.A. Hart. Un'introduzione critica*, Giappichelli, Torino.
- Schiavello A. (2004b), *Autorità legittima e diritto nel pensiero di Joseph Raz*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", a. XXXIV, n. 2.
- Schiavello A. (2005), *Giuspositivismo o giuspositivismi? Un bilancio sul positivismo giuridico degli ultimi venti anni*, in Schiavello, Velluzzi (eds.) (2005).
- Schiavello A., Velluzzi V. (eds.) (2005), *Il positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia*, Giappichelli, Torino.
- Schmitt (ed.) (2003), *Socializing Metaphysics*, Rowman & Littlefield, New York.
- Schweikard D.P., Schmid H.B. (2013), "Collective Intentionality", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Zalta E. N. (ed.), URL=<<http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/collective-intentionality/>>.
- Searle J.R. (1969), *Speech Acts*, tr. it. *Atti linguistici* di G.R. Cardona, Bollati Boringhieri, Torino (2009).
- Searle J.R. (1973), *Austin on Locutionary and Illocutionary Acts*, in Berlin I. et al. (1973).
- Searle J.R. (1983), *Intentionality. An Essay in Philosophy of Mind*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Searle J.R. (1990), *Collective Intentions and Actions*, in Cohen et al. (eds.) (1990), pp. 401-15.
- Searle J.R. (1995), *The Construction of Social Reality*, The Free Press, New York.
- Searle J.R. (2010), *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, tr. it. *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana* di G. Feis, a cura di Di Lucia P., Raffaello Cortina, Milano (2010).

- Silving H. (1950), *A Plea for a Law for Interpretation*, in "Pennsylvania Law Review", vol. 98, pp. 499-529.
- Skinner Q. (1972), *Motives, Intentions and the Interpretation of Texts*, in "New Literary History", Vol. 3, No. 2, pp. 393- 408.
- Stafford E. (2000), *Worshipping Virtues. Personification and the Divine in Ancient Greece*, The Classical Press of Wales, Swansea.
- Strawson P.F. (1964), *Intention and Convention in Speech Acts*, in Strawson (1971).
- Strawson P.F. (1971), *Logico-Linguistic Papers*, Methuen, London.
- Tagliapietra A. (2001), *Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale*, Mondadori, Milano.
- Tarello G. (1974), *Diritto, enunciati, usi: studi di teoria e metateoria del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Tarello G. (1976), *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna (1998).
- Tarello G. (1978), *Ideologie settecentesche della codificazione e struttura dei codici*, in Tarello (1988).
- Tarello G. (1988), *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Tarello G. (1980), *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano.
- Tesauro E. (1696), *Il cannocchiale aristotelico o sia, Idea dell'arguta, et ingegnosa elocutione, che serue a tutta l'arte oratoria, lapidaria, et simbolica. Esaminata co' principii del diuino Aristotele*, in Venetia.
- Thompson (2008), *Life and Action. Elementary Structures of Practice and Practical Thought*, Harvard University Press, Cambridge.
- Tugnoli Pattaro S. (1986), *La giustificazione nella scienza: riflessioni per un confronto con l'etica e il diritto*, in Gianformaggio, Lecaldano (1986).
- Tuomela R., Miller K. (1988), *We-intention*, in "Philosophical Studies", vol. 53, n. 3, pp. 367-89.
- Tuomela R. (2005), *We-intention Revisited*, in "Philosophical Studies", vol. 125, n. 3, pp. 327-69.
- Tversky A. (1977), *Features of Similarity*, in "Psychological Review", n. 84, pp. 327-52.
- Waismann F. (1945), *Verifiability*, in "Proceedings of the Aristotelian Society", vol. 19, pp. 119-50
- Waldron J. (1999a), *Law and Disagreement*, Oxford University Press, Oxford (2004).
- Waldron J. (1999b), *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Waluchow W.J. (1994), *Inclusive Legal Positivism*, Clarendon Press, Oxford.
- Warnock G.J. (1989), *John L. Austin*, Routledge, London.

- Watkins J.W.N. (1984), *Science and Scepticism*, Princeton University Press, Princeton.
- Weinrich H. (1976a), *Sprache in Texten*, tr. it. *Metafora e menzogna: la serenità nell'arte* a cura di P. Barbon, I. Battafarano, L. Ritter Santini, Il Mulino, Bologna.
- Weinrich H. (1976b), *Metapher und Widerspruch*, tr. it. *Metafora e contraddizione* in Weinrich H. (1976a).
- Wiston P.H. (ed.) (1975), *The Psychology of Computer Vision*, McGraw-Hill.
- Wittgenstein L. (1953), *Philosophische Untersuchungen*, tr. it. *Ricerche filosofiche* di R. Piovesan e M. Trincherò, Einaudi, Torino (2009).
- Wolff R.P. (1970), *In Defence of Anarchism*, tr. it. *In difesa dell'anarchia* di G. Accolti Gil e A. Bertolo, a cura di M. Ricciardi, Elèuthera, Milano.
- Wròblewski J. (1974), "Legal Syllogism and Rationality of Judicial Decision", in *Rechtstheorie*, V, pp. 33-46.
- Wròblewski J. (1979), *Justification of Legal Decisions*, in "Revue Internationale de Philosophie", 127-128, pp. 282-84.
- Wròblewski J. (1986), *Livelli di giustificazione delle decisioni giuridiche*, in Gianformaggio, Lecaldano (1986).
- Wurzel C.G. (1917), *Methods of Juridical Thinking*, in Bruncken (ed.) (1917).
- Vaihinger H. (1911), *Die Philosophie des Als Ob*, tr. it. *La filosofia del "come se". Sistema delle finzioni scientifiche, etico-pratiche e religiose del genere umano* di F. Voltaggio, Ubaldini, Roma (1967).
- Valeriani, G. (1867), *La lingua dei nostri legislatori, ossia il dizionario degli errori di lingua intrusi nel codice penale del Regno d'Italia*, Nobile, Napoli (1964).
- Velleman J.D. (2000), *The Possibility of Practical Reason*, Clarendon Press, Oxford.
- Velluzzi V. (ed) (2000), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Velluzzi V. (2005), *Scetticismo interpretativo moderato e argomenti dell'interpretazione*, in "Diritto & Questioni pubbliche", pp. 103-9.
- Velluzzi V. (2007), *Whose Intentions and Authority? The Legislature's or the Interpreter's?*, in Comanducci, Guastini (eds) (2007), pp. 279-83.
- Velluzzi V. (2013a), *Argomenti interpretativi*, in Pino, Schiavello, Villa (eds) (2013).
- Velluzzi V. (2013b), *Le preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, Edizioni ETS, Pisa.
- Verde G. (1997), *L'interpretazione autentica della legge*, Giappichelli, Torino.
- Verri P. (1765), *Sulla interpretazione delle leggi*, in «*Il Caffè*» 1764-1766, a cura di G. Francioni, S. Romagnoli, Bollati Boringhieri, Torino (1993).
- Villa V. (2013), *Le tre concezioni dell'interpretazione giuridica*, in Pino, Schiavello, Villa (eds.) (2013), pp. 289-315.

Viola F., Zaccaria G. (1999), *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari.

Voltolini A., Calabi C. (2009), *I problemi dell'intenzionalità*, Einaudi, Torino.

Von Wright G. H. (1976), *Replies*, in Manninen, Tuomela (eds.) (1976).

Vosniadou S., Ortony, A. (eds) (1989), *Similarity and Analogical Reasoning*, Cambridge University Press, Cambridge.

Zagrebelsky G. (1974), *Sulla interpretazione autentica*, in "Giurisprudenza costituzionale".

Zagrebelsky G. (1992), *Il diritto mite*, Einaudi, Torino.

Zanetti G. (ed.) (1999), *Filosofi del diritto contemporanei*, Raffaello Cortina, Milano.